

Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino
20/2022

8821165210



Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino

DAVIDE CASTAGNO

L'INAMMISSIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE



D. CASTAGNO L'INAMMISSIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

Questo volume, sprovvisto del taloncino a fronte, è da considerarsi copia saggio gratuito esente da IVA (art. 2, c. 3, lett. d, DPR 633/1972)

€ 45,00

ISBN 978-88-495-4746-7



ESi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Edizioni
Scientifiche
Italiane



DAVIDE CASTAGNO
L'inammissibilità nel giudizio
di cassazione

ESI



MEMORIE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
20/2022

Comitato scientifico delle Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza

Raffaele Caterina (coordinatore), Alessandra Algostino, Roberto Cavallo Perin, Elena D'Alessandro, Paolo Gallo, Enrico Grosso, Michele Graziadei, Edoardo Greppi, Daniela Izzi, Pier Giuseppe Monateri, Ugo Pagallo, Anna Maria Poggi, Michele Rosboch, Dario Tosi, Michele Vellano, Ilaria Zuanazzi.

DAVIDE CASTAGNO

L'inammissibilità nel giudizio di cassazione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Edizioni
Scientifiche
Italiane



Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto a un processo di referaggio anonimo, nel rispetto dell'anonimato sia dell'Autore sia dei revisori (double blind peer review). La valutazione è stata affidata a esperti del tema trattato, nominati dal Comitato Scientifico della Collana in conformità al Regolamento delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. I revisori hanno formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare il presente volume.

CASTAGNO, Davide
L'inammissibilità nel giudizio di cassazione
Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino - 20/2022
Napoli-Torino: Edizioni Scientifiche Italiane - Università degli Studi di Torino

© 2022 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7
www.edizioniesi.it
info@edizioniesi.it

© 2022 Università degli Studi di Torino
10124 Torino, Via Verdi 8
www.collane.unito.it/oa/
openaccess@unito.it

pp. X+310; 24 cm
ISBN: 978-88-495-4746-7

ISBN: 9788875901981

Prima edizione: gennaio 2022
un volume in lingua italiana



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale Non opere derivate 4.0 Internazionale

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS E CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

*Ai sacrifici dei miei genitori,
alla pazienza di mia moglie
e alla curiosità di mia figlia.*

Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla prof.ssa Chiara Besso Marcheis, per avermi a suo tempo suggerito, con grande lungimiranza, di indagare il tema dell'inammissibilità, nonché a tutti coloro che hanno contribuito, in seguito, ad impartirmi preziosi consigli per migliorare il mio lavoro, a partire dalla prof.ssa Elena D'Alessandro.

Sommario

CAPITOLO I

Premessa metodologica

1. Individuazione e delimitazione del tema oggetto di indagine	1
2. Obiettivo dell'indagine	9
3. Struttura dell'indagine	11
4. Aspetto comparatistico	12
5. Postilla sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sui lavori della Commissione Luiso	15

CAPITOLO II

La nozione di inammissibilità nel processo civile

1. L'inammissibilità quale forma di invalidità dell'atto processuale dai contorni imprecisi	17
1.1. L'autonomia concettuale dell'inammissibilità	17
1.2. La disciplina processuale dell'inammissibilità	24
1.3. La tassatività delle ipotesi di inammissibilità	28
2. Minor rilevanza del problema definitorio ai fini del presente studio	32
2.1. Il regime dell'inammissibilità nei giudizi di impugnazione	32
2.2. L'inammissibilità quale sanzione caratteristica dei giudizi di impugnazione	39
2.3. Inammissibilità e improcedibilità nei giudizi di impugnazione	43
3. Specialità del giudizio di cassazione e ragioni del maggior impiego dell'inammissibilità	46
3.1. Il duplice aspetto dell'inammissibilità nel modello francese di cassazione	46
3.2. Evoluzione del giudizio di cassazione civile italiano e scomparsa del vaglio preliminare di ammissibilità dei ricorsi	51

CAPITOLO III

Inammissibilità ed invalidità del ricorso

Sezione I

L'inammissibilità nel giudizio di cassazione civile italiano

- | | |
|---|-----|
| 1. Le ipotesi legislative di inammissibilità del ricorso e la loro interpretazione giurisprudenziale | 57 |
| 1.1. L'art. 366 c.p.c.: i requisiti di forma-contenuto del ricorso | 57 |
| 1.2. Ancora sull'art. 366 c.p.c.: autosufficienza, chiarezza e sinteticità dei motivi | 65 |
| 1.3. L'art. 365 c.p.c.: sottoscrizione del ricorso e specialità della procura | 80 |
| 1.4. L'art. 366 <i>bis</i> c.p.c.: il quesito di diritto | 85 |
| 2. Le ipotesi giurisprudenziali di inammissibilità del ricorso | 90 |
| 2.1. La non ricorribilità del provvedimento impugnato | 90 |
| 2.2. Decadenza e preclusione: la tardività del ricorso e l'acquiescenza | 93 |
| 2.3. Le condizioni soggettive dell'impugnazione: la legittimazione e l'interesse a ricorrere | 95 |
| 2.4. La mancata notificazione del ricorso | 100 |
| 3. Un'ipotesi di difficile collocazione sistematica: l'inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti | 101 |

Sezione II

L'inammissibilità nel giudizio di cassazione penale, nel giudizio di cassazione civile francese e nel giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo

- | | |
|--|-----|
| 1. Il sistema dell'inammissibilità nel giudizio di cassazione penale | 105 |
| 1.1. L'inammissibilità dell'impugnazione nella disciplina codicistica | 105 |
| 1.2. I requisiti di forma-contenuto del ricorso: specificità dei motivi e autosufficienza | 108 |
| 1.3. Cause originarie e cause sopravvenute di inammissibilità | 112 |
| 2. La <i>irrecevabilité</i> del ricorso nel giudizio di cassazione civile francese | 115 |
| 2.1. <i>Irrecevabilité</i> e <i>fins de non-recevoir</i> nel processo francese | 115 |
| 2.2. <i>Irrecevabilité</i> nel nuovo codice di procedura civile | 119 |
| 2.3. Le ipotesi di <i>irrecevabilité</i> nel giudizio di cassazione | 121 |
| 3. Inammissibilità e invalidità del ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo | 124 |
| 3.1. L'art. 35 Cedu e le condizioni di ricevibilità del ricorso | 124 |
| 3.2. La <i>rule 47</i> e i requisiti di forma-contenuto del ricorso | 127 |

CAPITOLO IV

Inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso

- | | |
|---|-----|
| 1. Inammissibilità e manifesta infondatezza nel processo civile prima dell'art. 360 <i>bis</i> c.p.c. | 133 |
|---|-----|

1.1. L'art. 274 c.c. e la "giustificatezza" dell'azione giudiziale di riconoscimento della paternità o maternità naturale	133
1.2. La manifesta infondatezza della domanda <i>ex art.</i> 5 legge n. 117/1988	138
1.3. La manifesta infondatezza dell'azione di classe	143
1.4. Il d.d.l. C-1441 <i>bis</i> e il dibattito antecedente all'entrata in vigore dell'art. 360 <i>bis</i> c.p.c.	149
2. La <i>non-admission des pourvois</i> nel giudizio di cassazione civile francese	154
2.1. L'abolizione della <i>Chambre des requêtes</i> e l' <i>encombrement</i> della Corte	154
2.2. La procedura di <i>non-admission</i> e la mancanza di serietà dei motivi	157
2.3. Il "filtro" in cassazione: dal <i>serieux du moyen</i> all' <i>intérêt du moyen</i>	159
3. Inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso nel giudizio di cassazione penale	163
3.1. Inammissibilità per manifesta infondatezza e cause di non punibilità	163
3.2. Il concetto di infondatezza manifesta e la "cultura dell'inammissibilità"	167
4. Inammissibilità e non meritevolezza del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo	172
4.1. L'abuso del ricorso e la manifesta infondatezza dei motivi	172
4.2. Il Protocollo n. 14 e i c.d. " <i>unmeritorious cases</i> "	175
5. L'art. 360 <i>bis</i> c.p.c.: inammissibilità del ricorso	182
5.1. Inammissibilità del ricorso quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte	182
5.2. Inammissibilità del ricorso quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo	189

CAPITOLO V

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso

1. Inammissibilità per manifesta infondatezza e rilevanza dell'aspetto procedimentale	195
1.1. Il fallimento del filtro in appello come esempio di eccessiva complicazione della dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza	195
1.2. Il fallimento della <i>non-admission</i> come esempio di non differenziazione tra la decisione di rigetto e quella di inammissibilità per manifesta infondatezza	203
2. La dichiarazione di inammissibilità nel giudizio di cassazione penale	207

2.1. Il procedimento per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la sezione-filtro	207
2.2. Proposte per una differenziazione procedimentale in base alle cause di inammissibilità	213
2.3. La legge n. 103/2017 e la dichiarazione <i>de plano</i> ex art. 610, comma 5 <i>bis</i> , c.p.p.	216
3. La decisione di inammissibilità nel giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo	220
3.1. Dal filtro della Commissione al <i>Judicial Committee</i>	220
3.2. Il Protocollo n. 14 ed il <i>single judge</i>	222
4. La sezione-filtro e il procedimento per la declaratoria di inammissibilità del ricorso	227
4.1. L'art. 375 c.p.c. e la c.d. "struttura unificata"	227
4.2. L'art. 376 c.p.c. e l'apposita sezione	232
4.3. La riforma del 2016 e la cameralizzazione del giudizio di cassazione	235
CAPITOLO VI	
<i>Considerazioni conclusive</i>	
1. Sintesi dei risultati dell'indagine	243
2. Sulla nozione di inammissibilità nel giudizio di cassazione	248
3. Il vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso in cassazione	252
<i>Bibliografia</i>	257
<i>Giurisprudenza citata</i>	293

CAPITOLO I

Premessa metodologica

SOMMARIO: 1. Individuazione e delimitazione del tema oggetto di indagine – 2. Obiettivo dell'indagine – 3. Struttura dell'indagine – 4. Aspetto comparatistico – 5. Postilla sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sui lavori della Commissione Luiso.

1. Individuazione e delimitazione del tema oggetto di indagine

La situazione di crisi in cui versa la Corte di cassazione civile è ormai nota, al punto che da tempo si parla di una Corte “sotto assedio”.

Senza considerare i dati del 2020, che hanno inevitabilmente risentito della rimodulazione delle attività dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, nel 2019 il numero dei ricorsi in entrata ha sfiorato le 40.000 unità, con un carico di pendenze di poco superiore a 117.000 ricorsi ed un indice di ricambio pari all'85,3% (ciò significa che ogni cento nuovi ricorsi ne vengono smaltiti poco più che ottantacinque)¹. A parità di condizioni emergenziali, peraltro, resta il fatto che nel rapporto tra i processi pendenti nel 2018/2019 e quelli pendenti nel 2019/2020 la Corte di cassazione è stata l'unico ufficio giudiziario, insieme al giudice di pace, a registrare una variazione positiva (+5,6% contro il +2,9% dei giudici non togati)².

¹ I dati sono tratti da *La Cassazione civile - Annuario statistico 2019*, redatto a cura dell'Ufficio di statistica della Corte di cassazione e disponibile sul sito internet della Corte www.cortedicassazione.it. Per una panoramica sulle dimensioni del fenomeno v. inoltre A. LA TORRE, *La Corte di cassazione italiana all'inizio del 2000*, in *Foro it.*, 2000, V, c. 107, spec. 109, il quale evidenzia come a inizio novecento i ricorsi definiti in cassazione fossero 745 e 1.300 quelli pendenti: un secolo dopo le cifre ammontavano, rispettivamente, a 16.000 e 43.000.

² Cfr. P. CURZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020*, 29 gennaio 2021, in www.cortedicassazione.it, p. 20. Per quanto riguarda gli altri uffici giudiziari, i tribunali hanno fatto registrare un decremento dello 0,1%, mentre le corti d'appello hanno segnato una variazione negativa pari a -7,2%. In generale,

Nel corso degli anni sono state prospettate numerose, possibili soluzioni per cercare di alleggerire il carico di lavoro della Corte o, perlomeno, di rendere la gestione di quel carico maggiormente efficiente³. Dal punto di vista dell'organico, si è ad esempio suggerito di aumentare il numero dei magistrati addetti alla Corte, nonché di introdurre un vero e proprio "ufficio del magistrato", in grado di sostenerlo nello svolgimento delle sue attività di studio, ricerca e predisposizione dei provvedimenti. In relazione al profilo organizzativo, si è avanzata l'idea di semplificare ulteriormente le modalità decisionali e quelle di redazione dei provvedimenti, sul modello degli *arrêts* della Corte di cassazione francese. Quanto ai costi del ricorso, il loro aumento in termini di spese processuali e sanzioni pecuniarie è stato ugualmente considerato un valido metodo per disincentivare i numerosi ricorrenti; numerosità che altri hanno invece suggerito di contenere attraverso la riduzione della schiera dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte.

Tra vari tentativi di riforma, più o meno riusciti, per non naufragare nel *mare magnum* dei ricorsi la Corte di cassazione ha orientato la barra verso la stella polare dell'inammissibilità, sostenuta in ciò dal legislatore processuale, che ha scorto in tale istituto, prima con il filtro "a quesito" di cui all'art. 366 *bis* c.p.c. e poi con il filtro di cui all'art. 360 *bis* c.p.c., una possibile soluzione alla crisi della Corte. A fronte di tale situazione, come spiegheremo meglio nel prossimo paragrafo, scopo del presente studio è dunque di indagare in che modo l'istituto dell'inammissibilità possa realmente contribuire all'efficienza del giudizio di legittimità, non senza chiarire, preventivamente, natura e funzione dell'istituto stesso, quantomeno nel giudizio di cassazione.

Due confini, tra loro strettamente correlati, delimitano il cam-

come sottolinea la menzionata relazione, il periodo 2019-2020 ha visto una sostanziale flessione delle nuove iscrizioni, dovuta all'arresto pressoché totale dell'attività giudiziaria nei primi mesi del 2020: la domanda di giustizia proposta al giudice di pace è infatti diminuita del 17,5%, quella al tribunale del 15,1%, quella alle corti d'appello del 17,3%, quella alla Corte di cassazione del 4,8%.

³ Ognuna di tali soluzioni, peraltro, affonda le sue radici nella c.d. "proposta Brancaccio-Sgroi", ossia un articolato di norme pubblicato sul finire degli anni ottanta in cui gli autori, rispettivamente Primo Presidente e Procuratore generale presso la Corte di cassazione, suggerivano alcune modifiche utili a diminuire l'eccessivo carico di lavoro che attanagliava la Corte stessa. Per ulteriori approfondimenti v. A. BRANCACCIO, *Problemi attuali della Corte suprema di Cassazione*, in *Foro it.*, 1988, V, c. 205 ss. e V. SGROI, *La «questione Cassazione»*, in AA.VV., *La Cassazione civile*, *ib.*, c. 1 ss. Sulla proposta risultante v. inoltre CSM, *Risoluzione sulla bozza Brancaccio-Sgroi di provvedimenti urgenti sul giudizio di cassazione*, *ivi*, 1990, V, c. 263.

po della nostra indagine. Da un lato, la previsione di cui all'art. 111, comma 7, Cost., che garantisce a chiunque di poter sempre ricorrere in cassazione per violazione di legge; dall'altro, la natura stessa del giudizio di cassazione e della Corte a cui tale giudizio è affidato, chiamata a garantire «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale ed il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni» ai sensi dell'art. 65 del r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941 (di seguito ord. giud.).

Cominciando da quest'ultimo aspetto, è risaputo come la Corte sia ormai considerata, da una parte della dottrina, una sorta di “vertice ambiguo”, che si muove «erraticamente tra vari modelli, interpretando ora uno e ora l'altro e comportandosi talvolta da Corte Suprema e più spesso da giudice della terza istanza, talvolta da custode della legittimità e più spesso da giudice del caso concreto, talvolta da garante della razionalità e più spesso da giudice del fatto»⁴. Risulterebbe così sempre più sfumata la c.d. “funzione nomofilattica” della Corte ricavabile dal menzionato art. 65 ord. giud., considerato da taluni non soltanto il frutto dell'impostazione di Calamandrei, ma persino dei postulati dello Stato fascista e perciò non più in sintonia con le esigenze dello Stato democratico⁵. D'altro canto, non si manca di rilevare come il giudizio di

⁴ Così in particolare M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991, p. 25. Similmente v. inoltre A. PANZAROLA, *Presente e passato della Cassazione civile italiana fra nomofilachia e giustizia del caso concreto*, in *Il processo*, 2018, III, p. 79, spec. 169, per il quale «seguiamo a chiamare “Cassazione” una magistratura suprema che esibisce caratteristiche del tutto distinte dal modello che pure continua a darle nome e che è nient'altro che “un organo supremo della giustizia”: [...] un organo che, a tutto concedere, combina in una sintesi superiore i caratteri della magistratura suprema di ascendenza francese con talune peculiarità della Terza istanza». Sulla questione v. anche B. SASSANI, *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, I, p. 43, secondo cui nel corso degli anni la Corte di cassazione avrebbe sostanzialmente mutato la propria identità storica, concentrando la sua attività in una “congerie di occupazioni spurie”, le quali hanno finito per oscurare ed intralciare la sua vera, nobile funzione; nonché E. SCODITTI, *La nomofilachia naturale della Corte di cassazione. A proposito di un recente scritto sulla «deriva della Cassazione»*, in *Foro it.*, 2019, V, c. 415, spec. 417 e G. MONTELEONE, *Per la sopravvivenza della Cassazione civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, IV, p. 969, spec. 978, secondo cui, in base alle “caotiche e confusionarie” riforme legislative abbattutesi sulla Corte di cassazione, nell'illusorio intento di rimediare ai mali che la affliggono, ci troviamo oggi di fronte ad un ibrido terzo grado di giudizio, ove si trovano commiste in modo contraddittorio ed inestricabile funzioni di merito e di legittimità.

⁵ In questi termini v. G.F. RICCI, *La riforma del processo civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competi-*

cassazione risponderebbe ormai in maniera preponderante, se non esclusiva, alla funzione di decidere la controversia in ultima istanza, al punto da rendere addirittura opportuno il ripristino delle sezioni regionali, abolite nel 1923⁶. Non stupisce, quindi, che da più parti si sia posta in discussione la stessa garanzia di cui all'art. 111, comma 7, Cost., auspicandosi una riforma costituzionale nel senso della limitazione della possibilità di ricorrere in cassazione “sem-

viù nonché in materia di processo civile, Torino, 2009, p. 62 s. Dello stesso avviso anche A. PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione e la genesi dell'art. 65 ord. giud.*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di A. Didone e F. De Santis, Milano, 2018, p. 61, spec. 118 ss., il quale sottolinea come l'art. 65 ord. giud. sia stato concepito e forgiato in un contesto storico dominato dalla legislazione dello Stato, motivo per cui gli schemi ordinanti e le nozioni che trapuntano la disposizione appaiono oggi “vacillanti”. Nel senso che le recenti riforme del giudizio di cassazione, sganciando l'enunciazione del principio di diritto dalla decisione del caso concreto, abbiano reso la nomofilachia che esercita la Corte una nomofilachia “consultiva”, piuttosto che contenziosa, v. inoltre L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino, 2018, p. 11 ss., per il quale «ciò è avvenuto al prezzo di emancipare l'enunciazione del principio di diritto dall'interesse delle parti e dal singolo caso concreto, ma non a scapito – almeno non apparentemente – del c.d. *ius litigatoris*, che ne è lasciato indenne [...], secondo una traiettoria, per certi versi originale, che affranca il riscatto dello *ius constitutionis* dalla necessaria frustrazione dello *ius litigatoris*, smentendo una logica per molto tempo apparsa inevitabile» (non così però, secondo l'A., per la riforma di cui all'art. 360 *bis* c.p.c. di cui *infra* nel testo). Di nomofilachia “preventiva” parla invece E. SCODITTI, *La nomofilachia naturale della Corte di cassazione*, cit., c. 422, il quale – riferendosi ad un progetto organizzativo avviato dalla terza sezione della Corte nel settore dell'esecuzione forzata ed esteso poi alle locazioni ed alla responsabilità medica – evidenzia che «garantire l'uniforme interpretazione della legge è un'attività proiettata non solo verso il passato, con la rimozione di provvedimenti che contraddicono “l'unità del diritto nazionale”, ma anche verso il futuro, perché esercita la funzione d'indirizzo della giurisprudenza di merito». Sul concetto di nomofilachia, sulla sua evoluzione storica e sull'influenza che su tale nozione ha avuto in Italia il pensiero di Calamandrei, v. infine S. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, Torino, 2012, p. 47 ss.

⁶ Sul punto cfr. G. VERDE, *In difesa dello ius litigatoris (sulla cassazione come è e come si vorrebbe che fosse)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, I, p. 1, spec. 17 ss.; G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della cassazione (civile) e sui possibili rimedi*, in *www.judicium.it*, 29 aprile 2010, § 8; nonché, seppur in senso provocativo, A. PROTO PISANI, *Principio d'eguaglianza e ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2010, V, c. 65, spec. 67 s. Anche secondo M. BOVE, *La corte di cassazione come giudice di terza istanza*, in *Riv. trim.*, 2004, III, p. 947, spec. 952 s., infine, la Corte di cassazione può oggi considerarsi un giudice di terza istanza, posto che la pronuncia con cui essa definisce il giudizio ha lo stesso oggetto, processuale e sostanziale, del giudizio fino a quel momento celebrato.

pre e comunque”, ora in base alla materia oggetto della lite ora in base al suo valore, sul modello di altre corti supreme continentali⁷.

⁷ Una modifica in questo senso era stata proposta anche dalla commissione D’Alema, che nel 1987 suggeriva una modifica dell’art. 111 Cost. in questi termini: «contro le sentenze è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio» (art. 131). In seguito, una proposta contenuta nel documento approvato dall’Assemblea generale della Corte di cassazione il 25 giugno 2015 proponeva di rimodulare «la disciplina dell’ambito di proponibilità del ricorso contro le sentenze, circoscrivendola ai casi nei quali è ravvisabile la necessità di formulare principi giuridici di valenza generale o di garantire comunque un vaglio della Suprema Corte» (il documento è reperibile sul sito della Corte www.cortedicassazione.it). Sul tema v. anche A. PROTO PISANI, *Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una scelta*, in *Foro it.*, 2007, V, c. 122, spec. 124, secondo cui non sarebbe incompatibile con l’art. 111, comma 7, Cost., una Corte di cassazione che, sul modello anglosassone o tedesco, decidesse solo i ricorsi che presentino questioni di rilievo generale, nonché i ricorsi avverso sentenze che abbiano disatteso i precedenti enunciati dalla Corte; S. CHIARLONI, *Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio di Cassazione*, in AA.VV., *Sulla riforma del giudizio di cassazione*, in *Giur. it.*, 2003, IV, p. 817, spec. 818, per il quale, «in tempi di modifiche costituzionali ben più incisive, non sarebbe impossibile trovare in Parlamento una maggioranza sufficiente per modulare in modo più razionale le garanzie in tema d’impugnazione, almeno per il processo civile»; F. CARPI, *L’accesso alla Corte di cassazione ed il nuovo sistema dei filtri*, in *Riv. trim.*, 2010, III, p. 769, spec. 773, per il quale l’art. 111, comma 7, Cost., pur garantendo il diritto del singolo al ricorso per cassazione, non ne impedisce «il condizionamento ad esigenze, parimenti meritevoli, secondo il bilanciamento consueto alle valutazioni di costituzionalità»; R. CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in Cassazione nel processo civile*, in *Giust. cost.*, 2012, II, p. 1539, spec. 1555 s., il quale denuncia l’obsolescenza di una regola come l’art. 111, comma 7, Cost. e suggerisce di affidare il suo superamento alla Corte costituzionale, «chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità di una norma di legge ordinaria che introduca francamente un filtro al ricorso per cassazione (senza “girarci intorno”), ispirandosi al modello tedesco». Sull’opportunità di escludere l’accesso al giudizio di cassazione per le liti “socio-economicamente bagatellari” v. inoltre C. CONSOLO, *Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze?*, in www.judicium.it, 26 luglio 2012, p. 4, secondo cui l’art. 111, comma 7, Cost., è l’unico vero “lusso anacronistico”. *Contra* tuttavia G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della cassazione*, cit., § 6, secondo cui, nel rapporto tra nomofilachia e diritto al ricorso, valore prevalente è il diritto al ricorso e funzione prevalente della Corte di cassazione è giudicare sui ricorsi, non uniformare gli orientamenti giurisprudenziali; nonché G. BALENA, *Il sistema delle impugnazioni nella disciplina vigente e nell’esperienza applicativa: problemi e prospettive*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 121, spec. 139 ss., per il quale un sistema di filtro basato sull’interesse delle questioni prospettate nel ricorso non sembra, nel nostro ordinamento, “realisticamente ipotizzabile”. Quanto alle esperienze comparatistiche richiamate dai vari A., si consideri ad esempio quella anglosassone, in cui da tempo esiste un filtro di ammissibilità in funzione della rilevanza della questione di diritto sollevata con il ricorso. Si tratta del c.d. “*leave to appeal*”, in base al quale il ricorso alla *Supreme Court* non può considerarsi un diritto incondizionato delle parti, essendo la de-

Pur consapevoli di tali tendenze, ai fini del presente studio abbiamo tuttavia preferito mantenere l'indagine entro i limiti imposti rispettivamente dall'ordinamento positivo e dalla nostra tradizionale processuale: ciò significa approcciarsi al tema dell'inammissibilità avendo come riferimento una Corte di cassazione a cui tutti possono ricorrere per violazione di legge *ex art.* 111, comma 7, Cost. e a cui è demandato il precipuo compito di assicurare l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto nazionale. Compito, quest'ultimo, che passa inevitabilmente attraverso l'esame della correttezza della singola decisione, senza poter perciò fondare il discrimine tra questioni meritevoli e questioni non meritevoli di ricorso in cassazione sulla base di concetti quali lo *ius litigatoris* e lo *ius constitutionis*, appartenendo tanto l'uno quanto l'altro alla funzione del nostro giudizio di legittimità⁸.

cisione di inammissibilità della Corte sostanzialmente discrezionale e non soggetta a riesame. Similmente, in Germania, l'art. 543 della *Zivilprozessordnung* (ZPO) stabilisce che il ricorso per *revision* è ammesso soltanto se il giudice dell'appello o la Corte Suprema abbiano stabilito l'impugnabilità (*Zulassung*) della sentenza, da concedersi quando la questione di diritto risulta di "importanza fondamentale" o quando l'evoluzione del diritto o la salvaguardia dell'uniformità della giurisprudenza richiedono una decisione della Suprema Corte. Anche nel giudizio di cassazione civile spagnolo, inoltre, esiste un vaglio di ammissibilità del ricorso legato all'importanza della questione di diritto in esso sollevata: ai sensi dell'art. 477 della *Ley de Enjuiciamiento Civil* (LEC), nelle cause di valore inferiore a 600.000 € costituisce infatti causa di inammissibilità del ricorso la carenza di "*interés casacional*", dovuta in particolare alla mancanza di un contrasto giurisprudenziale o al fatto che la norma da applicare sia in vigore da più di cinque anni o ancora all'esistenza di una consolidata giurisprudenza del Tribunale supremo sull'applicazione della norma o su un'altra norma anteriore di portata eguale o similare. In Svizzera, infine, l'art. 109 della Legge sul Tribunale Federale (LTF) stabilisce che la Corte decide con formazione di tre membri sulla "non entrata nel merito" di ricorsi che non sollevano una questione di diritto di importanza fondamentale o non riguardano un caso particolarmente importante. Per maggiori approfondimenti sul tema v. *Le Corti Supreme in Europa: le regole per l'accesso*, a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, in *Foro it.*, 2008, V, c. 239 ss., nonché S. DALLA BONTÀ, *Limiti e filtri nei mezzi di impugnazione. II) Sull'accesso all'organo di vertice della giustizia civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, II, p. 447, spec. 454 ss., che racchiude lo spettro dei possibili filtri di accesso alle corti supreme entro gli estremi del ricorso *quasi-libre* alla *Cour de cassation* francese, da un parte, e del ricorso ad accesso vincolato alla *Supreme Court* inglese, dall'altra, ponendo nel mezzo le soluzioni adottate da Germania, Austria e Spagna. Sui problemi di accesso alle corti supreme come elemento configurante numerosi ordinamenti del processo civile v. infine A. DONDI-P. COMOGLIO, *Le Corti supreme nell'esperienza comparatistica*, in *I processi civili in cassazione*, cit., p. 291, spec. 298 ss., nonché A. PANZAROLA, *La Cassazione civile "senza volto" nel quadro delle Corti supreme europee*, in *Judicium*, 2017, II, p. 161, spec. 167 ss.

⁸ In questi termini v. anche Cass., sez. un., 22 maggio 2018, n. 12564, in cui si

Tale impostazione presenta, a nostro avviso, due vantaggi. Anzitutto, come stiamo per vedere, quello di contenere l'indagine comparatistica entro modelli compatibili con il nostro giudizio di cassazione e con le sue relative garanzie costituzionali. In secondo luogo, quello di far emergere con maggior chiarezza la peculiare funzione che l'istituto dell'inammissibilità assume nel giudizio di cassazione, ossia preservare tale giudizio dalle derive particolaristiche dei ricorrenti, per mantenerlo entro i suoi limiti funzionali⁹. Come già ammo-

riconosce che alle sezioni unite della Corte è affidata «non l'enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alle specificità del singolo caso della vita». Sul punto v. inoltre G. BALENA, *Il sistema delle impugnazioni*, cit., c. 140, secondo cui controllo di legalità e nomofilachia non possono essere scopi antinomici poiché, almeno in relazione alle questioni di diritto, non «sembra concepibile che l'interesse del ricorrente alla rimozione di una decisione ingiusta – nonché, parallelamente, l'interesse pubblico al ripristino della legalità nel caso concreto – possa divergere, *de iure*, dall'interesse generale proiettato alla creazione del precedente giurisprudenziale». Anche secondo C. CONSOLO, *La funzione nomofilattica della Corte di cassazione, tra nuove (auspicabili) prospettive e (gravi) rischi di deriva dallo ius litigatoris*, in AA.Vv., *I contrasti di giurisprudenza e la nomofilachia*, in *Rass. for.*, 2014, III-IV, p. 621, spec. 622, «se è vero che attraverso lo *ius litigatoris*, e così l'azione del singolo, si attua anche lo *ius constitutionis* (secondo l'idea calamandriana del ruolo della Corte di cassazione), è altresì vero che il primo fattore di questa "formula" è e deve restare proprio la posizione del singolo che cerca tutela, ossia che cerca una decisione il più possibile giusta, al suo specifico caso in aderenza alle sue pieghe». Per una lettura critica sull'impiego dei concetti di *ius constitutionis* e *ius litigatoris* da parte della dottrina v. infine G. SCARSELLI, *Sulla distinzione tra ius constitutionis e ius litigatoris*, in *www.questionegiustizia.it*, 13 gennaio 2017, § 5, il quale, dopo aver rinvenuto l'origine della distinzione tra *ius constitutionis* e *ius litigatoris* in un passo del Digesto (e segnatamente il 49.8.1.2), suggerisce di evitare l'utilizzo di tali espressioni in funzione della nomofilachia, atteso che esse riguardano altri aspetti ed hanno significato, anche storico, completamente diverso.

⁹ Per un'analoga osservazione, seppur con riferimento al giudizio di cassazione penale, v. anche M.P. RANDAZZO, *L'inammissibilità del ricorso per cassazione nel sistema della legge processuale penale vigente*, in *Riv. pen.*, 1958, I, p. 211, spec. 218. Si tratta, in pratica, di escludere dal giudizio di cassazione le questioni di fatto, il cui accertamento è precluso alla Corte. La stessa qualificazione del giudice di cassazione come giudice di "legittimità" sottintende infatti che in quel giudizio i fatti siano destinati a rimanere in secondo piano, posto che oggetto di esame da parte della Corte dev'essere soltanto la vicenda processuale che ha condotto al provvedimento impugnato e non quella storica, che ne costituisce il presupposto: emblematico, a questo proposito, è il riferimento alla non necessità di ulteriori accertamenti di fatto come presupposto per la decisione della causa nel merito, da parte della Corte, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. Sul punto v. anche A. DIDONE, *Il ricorso per omesso esame circa il fatto decisivo*, in *I processi civili in cassazione*, cit., p. 443, spec. 450, per cui, anche dopo la riforma del 2006, un conto è "decidere nel merito", altro è "esaminare il merito" o rivalutarlo, attività che continua a non essere consentita

niva Calamandrei, è infatti risaputo che «fin da quando lo Stato ha creduto opportuno sfruttare, col ricorso in cassazione, la iniziativa dei privati per raggiungere il soddisfacimento di un interesse esclusivamente pubblico, è stato facilmente prevedibile che il sistema di porre l'interesse privato al servizio dell'utilità collettiva avrebbe portato con sé connaturato il pericolo di una degenerazione dell'organo di cassazione in un organo di terza istanza, come effetto della naturale tendenza dei ricorrenti a cercare, anche in sede di cassazione, il soddisfacimento dell'interesse proprio senza curarsi dell'interesse pubblico»¹⁰. A sua volta, la progressiva enfattizzazione del diritto a poter sempre ricorrere in cassazione *ex art.* 111, comma 7, Cost. ha poi contribuito allo sviluppo di tutele deformalizzate, in cui il ricorso in cassazione si riduce spesso a pezza che fa da alibi all'insufficienza dei precedenti gradi di giudizio, risultando così il normale riflesso della parte che ha perso il processo, incurante dei limiti funzionali del giudizio di legittimità¹¹.

alla Corte. Dello stesso avviso anche C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, Torino, 2019, p. 584, secondo cui «la Corte diviene giudice del merito ma – si badi – *giammai giudice del fatto*» (corsivo dell'A.). Va da sé che la Corte di cassazione non può ignorare i fatti da cui la lite è sorta, ma, come puntualmente rileva R. RORDORF, *Fatto e diritto nel giudizio di cassazione*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. Acierno, P. Curzio e A. Giusti, 3^a ed., Bari, 2020, p. 51, spec. 56, essa semplicemente li conosce attraverso il “filtro” del provvedimento impugnato e degli atti di parte che ne riferiscono. Anche S. CHIARLONI, *La Cassazione e le norme*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, p. 982, spec. 996, precisa come lo scrutinio di legalità-giustizia del caso singolo, necessario a garantire l'uniformità di interpretazione delle norme giuridiche, debba necessariamente passare attraverso «l'attenta considerazione-qualificazione dei fatti, così come sono stati fissati dal giudice *a quo*», costituendo il controllo sull'attività di sussunzione compiuta dal giudice del merito il momento fondamentale del giudizio di legittimità. Aderisce a tale impostazione pure A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, vol. II, Torino, 2005, p. 867 ss., il quale coniuga così il potere della Corte di decidere la causa nel merito *ex art.* 384 c.p.c. con l'impossibilità di riesaminare la *quaestio facti*. In generale, sui limiti del sindacato della Corte di cassazione v. infine M. BOVE, *Il sindacato della Corte di cassazione. Contenuto e limiti*, Milano, 1993, nonché L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, Torino, 2015.

¹⁰ Così in particolare P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile, Parte seconda*, in *Opere giuridiche*, vol. VII, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1976, p. 354 s.

¹¹ Sulla questione v. CSM, *Risoluzione sulla bozza Brancaccio-SgROI*, cit., c. 265, nonché A. TUNC, *Conclusion: la Cour suprême idéale*, in AA.VV., *La cour judiciaire suprême. Enquête comparative*, in RIDC, 1978, vol. 30, n. 1, p. 433, spec. 441. In questa prospettiva, v. anche F. ACAMPORA-A. TORRENTE, *La crisi della cassazione e i suoi rimedi*, in *Foro it.*, 1952, IV, c. 201, spec. 202, che già a quel tempo riconoscevano che «molte (troppe) volte la decisione della Corte suprema

2. Obiettivo dell'indagine

Delimitati i confini dell'indagine, occorre ora precisarne meglio l'obiettivo.

Come anticipato, sotto l'egida del "giudicare meno, per giudicare meglio", nel corso degli anni la Corte di cassazione ha progressivamente elevato l'istituto dell'inammissibilità ad argine contro la mole dei ricorsi, irrigidendo in particolare i requisiti di forma-contenuto stabiliti a pena di inammissibilità dal legislatore, che a sua volta non ha mancato di introdurne di nuovi. Si è così innescato un vero e proprio circolo – per alcuni vizioso, per altri virtuoso – in cui il ricorso è passato da strumento ad oggetto del vaglio della Corte, molto spesso sulla base di profili sostanzialmente rimessi all'orientamento della Corte stessa, se non delle singole sezioni di cui essa si compone: si pensi, per esempio, ai fenomeni dell'autosufficienza del ricorso o della chiarezza e sinteticità espositiva dei motivi¹².

A partire dal 2009, inoltre, tale sistema ha visto la comparsa di una nuova ipotesi di inammissibilità del ricorso con cui per la prima volta, quantomeno nel codice di procedura civile, il legislatore ha espressamente ricondotto l'inammissibilità a profili di manifesta infondatezza dei motivi. Si tratta dell'art. 360 *bis* c.p.c., al cui interno si è cercato di trapiantare, con scarso successo, una soluzione già adottata da tempo nel giudizio di cassazione penale ed in

deve ridursi ad una critica di cavilli meschini, e di censure manifestamente inconsistenti. E così si abbassa il prestigio dell'Istituto, perché non è degno dell'autorità della Corte regolatrice lo spettacolo a volte di intere udienze destinate alla trattazione di cause men che modeste, nelle quali spesso è sintomatica l'assenza dei difensori, opportunamente astenutisi dalla illustrazione orale di deduzione infondate. E ne scapita il tono del lavoro della Corte, perché tutto il tempo (il troppo tempo) che si deve consacrare allo studio di ricorsi che potevano, e dovevano, evitarsi, ed alla redazione delle relative sentenze, viene sottratto al più accurato e più approfondito studio di ricorsi meritevoli di attento esame e di meditata ponderazione, ed alla cura che si desidererebbe di poter dedicare alla redazione di sentenze importanti: importanti per la delicatezza dell'indagine o per la gravità delle questioni decise».

¹² L'idea del ricorso in cassazione come strumento e non come oggetto del vaglio della Corte è ricordata da C. CONSOLO, *La Cassazione multifunzionale nella compiuta globalizzazione socio-economica (diagnosi e prognosi progredienti, al di là del puro anelito di nomofilachia)*, in *Quest. giust.*, 2017, III, p. 22, spec. 30, secondo cui la Corte «sarà certo più giudice delle sentenze che delle cause, ma certo mai è stata pensata o può atteggiarsi quale giudice della ottimale fattura dei ricorsi». Per questo motivo, prosegue l'A., «il ricorso deve essere sì valutato, ma solo come veicolo ragionevolmente idoneo a far conoscere della legittimità della decisione impugnata, seppur sempre entro il (e come ultimo grado del) rapporto processuale».

quello di cassazione civile francese, rimettendo così in discussione la dicotomia, tradizionalmente accolta dalla dottrina processual-civilistica, tra pronuncia di inammissibilità, in rito, e pronuncia di rigetto, nel merito¹³.

Di qui l'esigenza di interrogarsi, anzitutto, sull'attuale portata della nozione di inammissibilità all'interno del giudizio di cassazione, la cui stessa unitarietà è stata messa in discussione da recenti approdi della Corte, giunta a distinguere tra un'inammissibilità per così dire "processuale" e una di stampo "meritale"¹⁴.

In secondo luogo, si tratterà quindi di valutare in che misura un ripensamento di tale nozione possa rivelarsi realmente funzionale alla selezione dei ricorsi in entrata e, dunque, a preservare il ruolo nomofilattico della Corte, seppur nel rispetto dei principi del giusto processo derivanti dagli artt. 111 Cost. e 6 Cedu. L'introduzione dell'art. 360 *bis* c.p.c. è stata infatti salutata dai *conditores* come un filtro di accesso al giudizio di legittimità, il cui esame è stato contestualmente affidato all'apposita sezione-filtro (la sesta civile), con cui il legislatore ha di fatto recepito la struttura già autonomamente posta in essere dalla Corte. Senonché, come vedremo, il meccanismo risultante dal combinato disposto degli artt. 376 e 380 *bis* c.p.c. si è ben presto rivelato un filtro che non filtra un bel nulla, al punto che da più parti se ne è auspicato il superamento, in particolare modo in seguito alla cameralizzazione del giudizio di cassazione, avvenuta nel 2016.

¹³ Su tale aspetto v. ad es. G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. II, 5ª ed., Bari, 2019, p. 357, per il quale in qualche caso (*i.e.* gli artt. 348 *bis* e 360 *bis* c.p.c.) il legislatore adopera il concetto di inammissibilità in maniera "del tutto impropria"; L. PASSANANTE, *Il precedente impossibile*, cit., p. 34, che riconduce la formulazione dell'art. 360 *bis* c.p.c. alla "inettitudine" del legislatore, «che ha chiamato una "cosa" con il nome di un'altra, facendo ricorso alla nuova figura intrinsecamente contraddittoria, giocata su un ossimoro, della "inammissibilità di merito", che un po' come una chimera – o un "sarchiapone" – fatica a trovare collocazione nelle categorie note»; nonché R. POLI, *La evoluzione dei giudizi di appello e di cassazione alla luce delle recenti riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, I, p. 128, spec. 147, il quale sostiene che con l'art. 360 *bis* c.p.c. il legislatore abbia introdotto una disposizione «del tutto estranea alla nostra tradizione e sostanzialmente incomprensibile». Sulla non assoluta incompatibilità tra inammissibilità e ragioni di merito v. invece A. NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, 2ª ed., Torino, 2011, p. 67 s.

¹⁴ Così in particolare Cass., sez. VI-2, 2 marzo 2018, n. 5001. Il concetto di inammissibilità meritale, successivamente, è stato richiamato anche da Cass., sez. un., 19 giugno 2018, n. 16157 e da Cass., sez. trib., 6 novembre 2020, n. 24889.

3. Struttura dell'indagine

Al fine di raggiungere il nostro obiettivo, occorre anzitutto esaminare la latitudine concettuale dell'inammissibilità, in termini generali, all'interno del processo civile: l'istituto è infatti privo di una disciplina legislativa *ad hoc* e non figura neanche tra quelli più approfonditi dalla dottrina processualcivilistica. Per questo motivo, si avvisa sin d'ora il lettore che nella prima parte del nostro lavoro (*infra* cap. II) faremo riferimento, talvolta in maniera promiscua, anche a studiosi del processo penale, settore in cui il tema dell'inammissibilità è stato oggetto di numerose sistematizzazioni teoriche nel corso degli anni.

In questa prospettiva, cercheremo anzitutto di offrire una panoramica quanto più completa delle posizioni di dottrina e giurisprudenza sul tema (*infra* cap. II, par. 1), seppur consapevoli dell'impossibilità di ridurle ad unità¹⁵. Procederemo quindi a restringere il campo d'indagine ai giudizi di impugnazione (*infra* cap. II, par. 2), per arrivare infine a considerare il solo giudizio di cassazione, del quale ripercorremo brevemente le origini, limitatamente a quanto di nostro interesse, dalla Francia monarchica sino alla codificazione italiana del 1940, al cui interno l'istituto dell'inammissibilità ha assunto la sua conformazione tradizionale (*infra* cap. II, par. 3).

Tale conformazione sarà oggetto della seconda parte dell'indagine, ove esamineremo nel dettaglio le ipotesi di inammissibilità del ricorso in cassazione previste dal codice di procedura civile (*infra* cap. III, sez. I, par. 1). Si tratterà, pertanto, dei requisiti di forma-contenuto del ricorso stabiliti a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., nonché dell'art. 365 c.p.c. in tema di sottoscrizione del ricorso e specialità della procura, gli uni e l'altro per come interpretati dalla giurisprudenza della Corte. Non trascureremo, inoltre, un cenno all'art. 366 *bis* c.p.c. che, seppur abrogato, ha segnato un'importante tappa nell'evoluzione dell'inammissibilità nel giudizio di cassazione. Prenderemo poi in considerazione (*infra* cap. III, sez. I, par. 2) alcune cause di inammissibilità del ricorso che, pur non espressamente previste dal codice di rito, sono ciononostante ricavate dalla Corte facendo applicazione dei principi generali, al punto da potersi considerare a tutti gli effetti diritto vivente. Tratteremo, cioè, della non

¹⁵ Sulla difficoltà di costruire dogmaticamente una figura generale di inammissibilità, quale categoria del processo idonea a ricomprendere tutte le specifiche ipotesi previste dal legislatore nei singoli e diversi procedimenti, nonché nei vari settori di ciascun procedimento, v. anche R. POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012, p. 321 s., che definisce tale intento "ingiustificato e pernicioso".

ricorribilità del provvedimento impugnato, della tardività del ricorso e dell'acquiescenza, nonché della mancanza di una delle condizioni soggettive dell'impugnazione, ossia la legittimazione e l'interesse a ricorrere. Un paragrafo a sé stante sarà infine dedicato (*infra* cap. III, sez. I, par. 3) all'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti ai sensi dell'art. 331 c.p.c., che, come vedremo, costituisce un'ipotesi di difficile collocazione sistematica.

La terza parte della nostra indagine sarà quindi dedicata all'esame della fattispecie di inammissibilità del ricorso introdotta all'art. 360 *bis* c.p.c. Dopo un breve *excursus*, in prospettiva diacronica, sulle principali ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza precedentemente previste dal legislatore processuale (*infra* cap. IV, par. 1), ci soffermeremo in particolare sul dibattito che è scaturito dalla sovrapposizione tra inammissibilità e infondatezza, che come vedremo (*infra* cap. IV, par. 5) ha dato luogo ad una serie di decisioni altalenanti della Corte, tornata a più riprese sul contenuto della disposizione e sulla sua portata.

Nell'ultima parte dello studio, prima di trarre le nostre conclusioni, considereremo infine il procedimento previsto per il rilievo e per la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso in cassazione (*infra* cap. V, par. 4), ripercorrendone l'evoluzione dal modello camerale originariamente previsto all'art. 375 c.p.c. sino a quello affidato, nel 2009, all'apposita sezione, la sesta civile, e poi riformato nel 2016. Come avremo modo di osservare (*infra* cap. V, par. 1), l'elaborazione di una nozione di inammissibilità che comprenda al suo interno anche profili di manifesta infondatezza è infatti destinata a rimanere un'operazione priva di risvolti pratici se ad essa non si accompagna un meccanismo di rilevazione e dichiarazione maggiormente efficiente, in termini di celerità ed efficacia, rispetto a quello previsto per la decisione di merito.

Dal combinarsi di questi aspetti dell'indagine, nella parte conclusiva del nostro lavoro (*infra* cap. VI), cercheremo quindi di ricavare una nozione di inammissibilità in grado non soltanto di adattarsi maggiormente al giudizio di cassazione, ma anche di implementarne l'efficienza in funzione nomofilattica, fermo restando il necessario intervento del legislatore per taluni aspetti ordinamentali.

4. Aspetto comparatistico

Come anticipato, quando il legislatore processuale ha introdotto l'art. 360 *bis* c.p.c. l'idea di impiegare l'inammissibilità nei confronti

di ricorsi dai motivi manifestamente infondati non rappresentava una novità: così accadeva infatti, sin dal codice di procedura del 1930, nel giudizio di cassazione penale e così accadeva, seppur dopo un'interruzione durata più di cinquant'anni, nel giudizio di cassazione civile francese. Non stupisce perciò che l'uno e l'altro rappresentino i due principali modelli di comparazione su cui si concentrerà la nostra indagine, anche in virtù del fatto che essi sono stati terreno fertile per il germogliare di teorizzazioni sconosciute al giudizio di cassazione civile, come ad esempio la distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute o quella tra ipotesi di inammissibilità formali e sostanziali, nonché per la definizione di concetti, come ad esempio la *fin de non-recevoir* o il *moyen non sérieux*, che rivestono grande interesse ai nostri fini. Ciò senza contare, inoltre, che entrambi i giudizi hanno impiegato l'inammissibilità per contenere il carico di lavoro delle rispettive Corti mediante l'attuazione di meccanismi procedurali *ad hoc* per il suo rilievo e la sua dichiarazione: nel giudizio di cassazione penale con l'istituzione della settima sezione, la c.d. "sezione-filtro", e in quello di cassazione civile francese con la procedura di *non-admission*, discendente del previgente vaglio di ammissibilità affidato alla *Chambre des requêtes*.

Un terzo modello di comparazione, infine, sarà quello del giudizio che si svolge davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Le ragioni della scelta vanno evidentemente ricercate non tanto nell'analogia tra tale giudizio e quello oggetto di indagine, che sembra arrestarsi alla possibilità di sottoporre alla Corte ricorsi individuali, quanto piuttosto nella tradizionale presenza, al suo interno, di ipotesi di inammissibilità derivanti dalla manifesta infondatezza dell'istanza, a cui si è aggiunta, a partire dal 2010, quella conseguente alla mancanza di un serio pregiudizio in capo al ricorrente. Quest'ultima innovazione, in particolare, ha riaperto il dibattito tra i c.d. "*constitutionalists*" e i c.d. "*petitioners*", che come avremo modo di osservare ha molti punti in comune con quello sui diversi modi di intendere il nostro giudizio di cassazione e dunque sulle diverse configurazioni che può assumere al suo interno l'inammissibilità del ricorso, a seconda che si adotti una concezione soggettiva od oggettiva della garanzia di cui all'art. 111, comma 7, Cost.¹⁶. A ciò si aggiunga, infine, che la Corte europea dei

¹⁶ Sulla questione v. in particolare M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., p. 18 ss., secondo cui il controllo di legalità previsto dall'art. 111, comma 7, Cost. può essere riferito alla legalità in senso "oggettivo", quale legalità dell'ordinamento da assicurarsi mediante il controllo del sistema delle norme, oppure alla legalità in senso "soggettivo", quale correttezza della decisione del singolo caso. Di conseguenza,

diritti dell'uomo stabilisce in certa misura le regole di (in)ammissibilità di tutti i giudizi di legittimità degli Stati contraenti, essendo chiamata a pronunciarsi in ultima istanza sulla compatibilità di tali regole in relazione all'art. 6 della Convenzione: motivo per cui si dimostra ancor più rilevante esaminare in che modo l'accesso a quel giudizio sia a sua volta regolato tramite l'istituto dell'inammissibilità.

Ogni aspetto dell'indagine sarà dunque trattato facendo riferimento anche a ciascuno dei tre giudizi considerati, rispetto ai quali esamineremo perciò sia le fattispecie di inammissibilità collegate a profili di invalidità del ricorso (*infra* cap. III, sez. II, parr. 1, 2 e 3), sia quelle che derivano dall'infondatezza manifesta delle censure in esso contenute (*infra* cap. IV, parr. 2, 3 e 4), così come il meccanismo procedimentale previsto per il rilievo e per la dichiarazione di ogni ipotesi di inammissibilità (*infra* cap. V, parr. 2 e 3).

Seppur consapevoli dell'importanza che l'inammissibilità, ivi compresa quella derivante dalla manifesta infondatezza, riveste nel giudizio di legittimità costituzionale, abbiamo invece ritenuto opportuno non estendere la comparazione anche a quest'ultimo. Al di là delle differenze strutturali tra tale giudizio e quello oggetto di indagine, su tutte la mancanza del ricorso di una parte privata, si ha infatti che la giustizia costituzionale soggiace a prassi peculiari, che rendono alquanto ardua un'analisi dell'istituto estrapolata dal contesto a cui si riferisce: si pensi, per esempio, alla particolarità delle sentenze di inammissibilità c.d. "additive di principio" o di quelle c.d. "interpretative di inammissibilità", nonché all'inammissibilità che deriva dalla non manifesta infondatezza della discrezionalità del legislatore. Né ci è possibile, in questa sede, esaminare con il dovuto approfondimento l'intero sistema di giustizia costituzionale, al cui interno si rinvengono simili ipotesi di inammissibilità.

Una giustificazione analoga, infine, sta alla base dell'esclusione dal campo d'indagine anche del giudizio che si svolge davanti al Consiglio di Stato. Nel codice del processo amministrativo, ossia il d.lgs. n. 104/2010, l'inammissibilità del giudizio di impugnazione non riceve infatti una disciplina ulteriore rispetto a quella che si ricava, in generale, dall'art. 35 c.p.a., ai sensi del quale il giudice dichiara anche d'ufficio il ricorso inammissibile quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. Per questo motivo, prendere in esame l'inammissibilità nel giudizio del Consiglio di Stato

mentre nella prima ipotesi il ricorso in cassazione si presenta come mera occasione, sfruttata per attuare la garanzia di legalità dell'ordinamento, nella seconda esso assume i connotati di un vero e proprio diritto soggettivo individuale, consistente appunto nell'accesso al giudizio di cassazione.

implicherebbe lo studio dell'istituto all'interno del processo amministrativo interamente considerato, il che porterebbe, ancora una volta, ad un'eccessiva dilatazione del tema oggetto d'indagine¹⁷.

5. *Postilla sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sui lavori della Commissione Luiso*

Mentre il presente lavoro si avviava alla stampa, il Governo trasmetteva alla Commissione Europea, nel contesto del programma *Next Generation EU* (NGEU), il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), contenente un ambizioso progetto di riforme di contesto tra cui quella del sistema giustizia, la cui efficienza è espressamente definita una "condizione indispensabile" per lo sviluppo economico e per un corretto funzionamento del mercato¹⁸.

In tale contesto, con d.m. del 12 marzo 2021 la Ministra della giustizia Cartabia istituiva presso l'Ufficio legislativo del Ministero una Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti ad esso alternativi, la quale, in data 24 maggio 2021, presentava la sua relazione, unitamente ad un articolato di norme da recepire in un futuro disegno di legge delega, da sottoporre all'approvazione parlamentare. Tale articolato interviene su aspetti estremamente rilevanti ai nostri fini, prevedendosi, ad esempio, l'introduzione del principio di chiarezza e sinteticità del ricorso in cassazione e la perimetrazione del principio di autosufficienza, l'unificazione dei riti camerale davanti alla Corte e la soppressione della sezione-filtro, nonché l'introduzione di un procedimento

¹⁷ Ciò non toglie, tuttavia, che nel corso della trattazione ci si riferisca in più occasioni alla codificazione del processo amministrativo: all'interno di tale codice si trovano infatti meglio precisati alcuni aspetti dell'inammissibilità estremamente rilevanti ai nostri fini, come ad esempio il suo rapporto con l'istituto dell'improcedibilità (su cui v. *infra*, cap. II, par. 2.3), nonché espressamente disciplinati alcuni temi collegati a quello di nostro interesse, come ad esempio il dovere di sinteticità e chiarezza espositiva nella redazione degli atti processuali (su cui v. *infra*, cap. III, sez. I, par. 1.2).

¹⁸ La versione integrale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentata alla Commissione Europea è consultabile sul sito internet del Governo all'indirizzo <https://www.governo.it/it/articolo/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/16782>. In particolare, il PNRR individua, all'interno del settore giustizia, alcuni ambiti di intervento considerati prioritari ovvero la riorganizzazione dell'ordinamento giudiziario e del suo funzionamento, anche mediante l'implementazione dell'organico della magistratura ed il potenziamento dell'Ufficio del processo, e la riforma del processo civile e penale, oltreché della giustizia tributaria.

accelerato e *ad hoc* per la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso¹⁹.

Abbiamo tuttavia ritenuto preferibile non prendere in considerazione, nel corso dell'indagine, le proposte della Commissione e ciò non soltanto perché intervenute a lavoro pressoché ultimato, ma altresì perché, nel momento in cui il presente studio viene licenziato, tali proposte non risultano ancora recepite in un disegno di legge. Va da sé, però, che qualora le proposte della Commissione dovessero effettivamente tradursi in legge, la disciplina codicistica di molti dei temi trattati sarà inevitabilmente destinata a mutare²⁰. D'altro canto, essendo la nostra indagine finalizzata all'elaborazione di una nozione di inammissibilità funzionale al giudizio di cassazione, eventuali riforme – più o meno imminenti – di taluni aspetti ordinamentali non renderebbero comunque vano il presente studio, il quale, pur muovendo dall'attuale disciplina positiva, per certi aspetti prescinde da quest'ultima, restando così insensibile a modifiche di portata non realmente sistematica.

¹⁹ Il testo della relazione della Commissione, presieduta da Francesco Paolo Luiso, è disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it. Tra gli aspetti dell'indagine toccati dalla proposta di riforma si segnala, inoltre, la soppressione del filtro in appello nei termini di cui all'art. 348 *bis* c.p.c. (su cui v. *infra*, cap. V, par. 1.1) e la sua sostituzione con la dichiarazione di manifesta infondatezza dell'appello, per ragioni di merito o di rito, da adottarsi con sentenza *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. all'esito della prima udienza di cui all'art. 350 c.p.c. Parimenti rilevante è poi la previsione di una struttura di supporto alla Corte di cassazione per la schedatura dei ricorsi e per l'espletamento di una serie di verifiche preliminari alla decisione, tanto in ordine al ricorso, alla sua tempestività ed alla focalizzazione del suo contenuto, quanto in ordine alla verifica dello stato della giurisprudenza della Corte sui temi proposti con il ricorso stesso.

²⁰ Lo stesso discorso vale, seppur in maniera meno incisiva, per il giudizio di cassazione penale, adottato come modello di comparazione nel corso dell'indagine. L'articolato presentato dalla Commissione Lattanzi – nominata dalla Ministra della giustizia con d.m. del 16 marzo 2021 al fine di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato – prevede infatti di estendere la procedura *de plano ex art.* 610, comma 5 *bis*, c.p.p. (su cui v. *infra*, cap. V, par. 2.3) a tutte le ipotesi di inammissibilità del ricorso in cassazione, ivi inclusa, dunque, quella di manifesta infondatezza dei motivi, e di sostituire al ricorso straordinario *ex art.* 625 *bis* c.p.p. un apposito strumento di opposizione alla dichiarazione di inammissibilità, la cui decisione è nuovamente rimessa allo scrutinio della sezione-filtro: il testo ufficiale contenente la relazione finale e le proposte di emendamento è reperibile sul sito internet del Ministero www.giustizia.it.

CAPITOLO II

La nozione di inammissibilità nel processo civile

SOMMARIO: 1. L'inammissibilità quale forma di invalidità dell'atto processuale dai contorni imprecisi - 1.1. L'autonomia concettuale dell'inammissibilità - 1.2. La disciplina processuale dell'inammissibilità - 1.3. La tassatività delle ipotesi di inammissibilità - 2. Minor rilevanza del problema definitorio ai fini del presente studio - 2.1. Il regime dell'inammissibilità nei giudizi di impugnazione - 2.2. L'inammissibilità quale sanzione caratteristica dei giudizi di impugnazione - 2.3. Inammissibilità e improcedibilità nei giudizi di impugnazione - 3. Specialità del giudizio di cassazione e ragioni del maggior impiego dell'inammissibilità - 3.1. Il duplice aspetto dell'inammissibilità nel modello francese di cassazione - 3.2. Evoluzione del giudizio di cassazione civile italiano e scomparsa del vaglio preliminare di ammissibilità dei ricorsi.

1. *L'inammissibilità quale forma di invalidità dell'atto processuale dai contorni imprecisi.* - 1.1. *L'autonomia concettuale dell'inammissibilità*

L'inammissibilità rappresenta una tra le nozioni più controverse nel panorama del diritto processuale civile: priva di una compiuta disciplina legislativa, essa si ritrova in ipotesi estremamente eterogenee, che di fatto investono tutti gli ambiti del processo.

Oltreché nei giudizi di impugnazione, in cui la nozione ricorre con maggior frequenza, ipotesi di inammissibilità si hanno:

- in alcuni riti speciali di primo grado, come ad esempio il giudizio di invalidità (art. 445 *bis* c.p.c.), l'azione di classe (art. 840 *ter* c.p.c.), nonché il rito sommario di cognizione (art. 702 *ter* c.p.c.), per il caso in cui la domanda non rientri tra quelle affidate alla cognizione del giudice in composizione monocratica¹;

¹ Su quest'ultima disposizione è peraltro intervenuta Corte cost., 26 novembre 2020, n. 253, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale si proponga una questione pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale che rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito disponga il mutamento del rito fissando

– nel procedimento di esecuzione, ove l'art. 499 c.p.c. prevede l'inammissibilità dell'intervento dei creditori non titolati che non depositano, unitamente al ricorso, l'estratto autentico delle scritture contabili da cui risulta il loro credito e l'art. 615 c.p.c. l'inammissibilità dell'opposizione all'espropriazione forzata proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione;

– in procedimenti eventuali, come quello di ricsuzione (art. 54 c.p.c.), di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi (art. 420 *bis* c.p.c.), di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) o ancora di divisione a domanda congiunta (art. 791 *bis* c.p.c.).

A tali ipotesi occorre poi aggiungere non solo quelle previste in disposizioni extracodicistiche (come accade, ad esempio, per i riti speciali di cui al d.lgs. n. 150/2011 o per il giudizio di riparazione *ex art. 2 l. n. 89/2001*²), ma soprattutto quelle in cui l'inammissibilità è ricavata in via interpretativa dalla giurisprudenza, ancorché in difetto di un'espressa previsione di legge.

l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., anziché dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per non appartenere tale domanda alla cognizione del giudice in composizione monocratica. In dottrina, nel senso che l'inammissibilità di cui all'art. 702 *ter* c.p.c. rappresentasse un esito di «eccessivo (e difficilmente spiegabile) rigore», v. M.A. LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, in *Riv. trim.*, 2010, IV, p. 1225, spec. 1244 s., per il quale l'inammissibilità in argomento costituiva «un *unicum* per il nostro ordinamento processuale, dal momento che la legge prevede sempre strumenti per ricondurre un procedimento introdotto in modo irrituale all'interno del "binario" corretto», nonché D. VOLPINO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, I, 2, p. 53, spec. 62, che reputava preferibile «la previsione di un meccanismo di conversione del procedimento simile a quello disciplinato dal comma 3, capace di far salva la domanda proposta e consentire la definizione della controversia nel merito all'esito del giudizio ordinario». Di diverso avviso invece A. RONCO, *Il procedimento sommario di cognizione nel prisma dell'incompetenza, dell'inammissibilità della domanda (e del mutamento del rito)*, in *Giur. it.*, 2012, X, p. 2106, spec. 2107 ss., secondo cui, nel caso di specie, la sanzione dell'inammissibilità «è ragionevolmente commisurata all'esigenza di evitare un abuso del procedimento sommario o, se si vuole, di responsabilizzare l'attore nella scelta del rito», come dimostra anche il fatto che, quando la scelta del rito sommario non è rimessa alla discrezionalità delle parti, bensì imposta *ex lege*, il legislatore processuale ha disposto diversamente (v. ad es. l'art. 3 del d.lgs. n. 150/2011, che, escludendo l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 702 *ter* c.p.c., evita che l'errore nella scelta del rito determini l'inammissibilità della domanda).

² Va precisato che anche su tale ipotesi di inammissibilità è intervenuta la Corte costituzionale, che ha però dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte di appello di Napoli, ritenendo che nel caso di specie la sanzione dell'inammissibilità non sia né irragionevole né sproporzionata, contribuendo anzi a richiamare le parti all'osservanza dell'onere di diligenza presupposto dal comma 1 dell'art. 1 *ter* della medesima legge n. 89/2001 (v. Corte cost., 23 giugno 2020, n. 121).

In tale contesto, la prevalente dottrina concorda nel collocare l'inammissibilità tra le c.d. "sanzioni processuali", considerando perciò l'inammissibilità stessa una *species* del *genus* invalidità degli atti³. Molto discussa è però la sua autonomia concettuale, in particolar modo rispetto all'istituto della nullità.

Come noto, con la nozione di invalidità si suole esprimere la inidoneità dell'atto processuale a produrre l'effetto giuridico a cui esso è preordinato. Tale situazione si verifica, in particolare, qualora l'atto non rispetti il modello previsto dalle c.d. "norme tecniche" di riferimento, le quali, a differenza di quelle imperative, impostate sullo schema del comando "se X, allora Y", esprimono la necessarietà finale o teleologica di una determinata azione in vista di un certo obiettivo, in base allo schema dell'onere "se vuoi X, allora devi compiere Y"⁴. Il modo in cui l'ordinamento reagisce all'imperfezione

³ È poi dubbio se tali atti siano soltanto quelli di parte oppure anche quelli del giudice, quantomeno nei casi in cui anch'egli "si fa parte", vale a dire quando la sua attività si risolve nel sollecitare la decisione di un altro giudice: si tratta, essenzialmente, delle ipotesi di rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché della proposizione d'ufficio del regolamento di competenza o di giurisdizione alla Corte di cassazione. Sul presupposto che inammissibili possano essere soltanto gli atti introduttivi che costituiscono esercizio del diritto di azione in senso stretto, hanno escluso che l'inammissibilità possa riferirsi anche agli atti del giudice: T. DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano, 1938, p. 104 s.; S. RICCIO, *La preclusione processuale penale*, Milano, 1951, p. 81; A. SANTORO, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 1954, p. 407; F. DE PRIAMO, (voce) *Inammissibilità (dir. proc. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, p. 296, spec. 299 s. Di diverso avviso, invece, G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, Milano, 1968, p. 138 ss., secondo cui, «certamente, i procedimenti eventuali, proprio per tale loro carattere di non-necessarietà, avulsi da una situazione soggettiva di dovere, trovano fonte, di norma, nella iniziativa di un soggetto titolare di un proprio interesse, e che, per l'attuazione di questo, sollecita dal giudice una pronuncia: ma non si tratta di una costante inderogabile». Nello stesso senso v. anche M. PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, in *Studi urbinati*, 2005, II, p. 217, spec. 232, nonché E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile. Uno studio introduttivo*, Padova, 2010, p. 38 ss.

⁴ Cfr. G. BRUNETTI, *Norme e regole finali nel diritto*, Torino, 1913, p. 70 ss., il quale sottolinea che «non è giuridico, in questi casi, il *dovere*, come sarebbe, invece, se l'azione fosse comandata dal diritto, ma è giuridico il *fine*, pel raggiungimento del quale *si deve* compiere l'azione: in questo senso il relativo *dovere* può chiamarsi *giuridico-finale*» (corsivo originale). Di norme strumentali, anziché tecniche, parla invece, nello stesso senso, N. BOBBIO, (voce) *Norma giuridica*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XI, Torino, 1967, p. 330, spec. 335 s. Da tale categoria, infine, G. GAVAZZI, *L'onere. Tra la libertà e l'obbligo*, Torino, 1970, p. 20 ss., fa derivare il concetto di onere, quale riflesso del dovere libero o finale a cui si riferiscono le norme tecniche o strumentali.

dell'atto determina quindi il regime processuale del vizio, mentre la circostanza che tali regimi siano diversi permette di elaborare una teoria dell'invalidità degli atti come teoria delle sanzioni processuali, essendo per contro il vizio, ossia la carenza di un elemento della fattispecie, comune ad ogni forma di invalidità⁵.

Senonché, poiché nel nostro processo la nullità di cui agli artt. 156 ss. c.p.c. è l'unica sanzione processuale espressamente disciplinata dal codice, secondo un certo orientamento essa esaurirebbe ogni forma di invalidità dell'atto che si pone tra la sua irregolarità e la sua inesistenza, intendendosi con la prima una difformità dell'atto che non incide sulla sua validità e con la seconda una totale mancanza dei requisiti essenziali che, impedendo la qualificazione dell'atto

⁵ In questi termini v. G. CONSO, *Il concetto e le specie d'invalidità: introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*, Milano, 1955, p. 57, nonché R. POLI, *L'invalidità degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, II, p. 353, spec. 375, per il quale «la disciplina della invalidità degli atti processuali è dunque la disciplina delle conseguenze che l'ordinamento processuale ricollega al difettoso esercizio dei poteri di azione e di giurisdizione (perché mancanti del tutto o perché, pur esistenti, non individuabili o esercitati illegittimamente)». In senso analogo v. inoltre M. PANZAVOLTA, (voce) *Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 2005, p. 1, spec. 2, secondo cui l'invalidità ricorre «nei casi di imperfezione della fattispecie ed opera nel senso di assegnare all'atto imperfetto un determinato trattamento, il quale può consistere nella radicale inefficacia (come per l'inesistenza) oppure in una forma, più o meno duratura, di efficacia precaria», motivo per cui il concetto di invalidità potrebbe essere definito come la misura dell'imperfezione in termini di efficacia. È al trattamento – *rectius* ai trattamenti – dell'imperfezione che ci si riferisce dunque quando si parla di sanzioni processuali, impiegando un concetto lato di sanzione, che come ricorda N. BOBBIO, (voce) *Sanzione*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XVI, Torino, 1969, p. 530, è inteso quale comando atto a garantire l'osservanza delle norme tecniche e, nello stesso tempo, quale rimedio per eventuali inosservanze. Sul tema v. anche S. RICCIO, *Introduzione allo studio del sistema sanzionatorio nel processo penale*, in *Quad. scienze pen.*, 2006, II, p. 27, spec. 52, secondo cui la matrice ontologica della sanzione processuale risiede nello schema logico-funzionalistico “potere-atto-scopo” che assicura la legalità del processo, motivo per cui la sanzione processuale va qualificata come «onere di reazione alla fattispecie viziata». Di diverso avviso invece N. IRTI, *La perfezione degli atti giuridici e il concetto di onere*, in *Id.*, *Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto*, Milano, 1984, p. 107, spec. 149, per il quale le sanzioni postulano che l'atto “sia”, mentre l'invalidità esprime appunto che l'atto “non è”: in questo modo, per l'A., la teoria sanzionatoria s'involge in un circolo vizioso, posto che validità e invalidità presuppongono un atto rilevante per il diritto, ma atto rilevante per il diritto è solo l'atto conforme ad uno schema legale, ossia valido, e dunque l'invalidità risulta “intrinsecamente incompatibile” con il concetto di sanzione. In generale, sulla nozione di invalidità nel processo civile, v. infine F. AULETTA, *Nullità e inesistenza degli atti processuali*, Padova, 1999; C. BESSO, *La sentenza civile inesistente*, Torino, 1996; nonché R. POLI, *Invalidità ed equipollenza*, cit.

stesso come atto del tipo o della figura giuridica di riferimento, ne impedisce ogni effetto, al punto da renderlo insensibile al giudicato. Secondo tale impostazione, in particolare, una volta che l'atto invalido è immesso nella serie processuale, ogni suo difetto, antecedente o coevo, deve considerarsi alla stregua di un vizio di estrinsecazione e, quindi, di forma, con la conseguente impossibilità di riconoscere autonomia concettuale ad altre fattispecie di invalidità dell'atto, come quelle che derivano ad esempio dalla carenza di un presupposto processuale⁶.

⁶ Così in particolare C. MANDRIOLI, *In tema di vizi c.d. «non formali» degli atti processuali civili*, in *Jus*, 1966, p. 320, spec. 324 ss., nonché C.A. GIOVARDI, *Osservazioni sull'asserita autonomia concettuale della inammissibilità*, in *Giur. it.*, 1962, I, 2, c. 665, spec. 674 ss., per il quale non è dato rinvenire alcuna peculiarità dell'inammissibilità che consenta il riconoscimento dell'autonomia di essa. Dello stesso avviso anche R. POLI, *Invalidità ed equipollenza*, cit., p. 44 s., secondo cui la forma non rileva come «uno» dei requisiti della fattispecie dell'atto, ma va intesa come l'insieme dei requisiti che concorrono alla formazione dell'atto stesso, aventi o meno tali requisiti una connotazione estrinseca che si manifesta nella realtà concreta dell'atto. Di conseguenza, secondo l'A., il concetto di forma connota le condizioni – percettibili o meno nella realtà esterna – che hanno strutturato il procedimento di formazione dell'atto, sicché «rientrano tra i requisiti di forma dell'atto processuale anche quelli che tradizionalmente sono considerati extraformali, quali la capacità, la volontarietà e la legittimazione della parte che compie l'atto». Nel senso che la disciplina della nullità esaurisca il trattamento di ogni forma di invalidità applicandosi, per analogia, a tutti i vizi degli atti, e quindi anche a quelli non formali, v. inoltre F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, vol. I, 5ª ed., Roma, 1956, p. 337 s., nonché G. TARZIA, *Profili della sentenza civile impugnabile*, Milano, 1967, p. 153, secondo cui «l'esercizio antidoveroso del potere, quando attiene al rito e non al merito, alla giustizia processuale e non a quella sostanziale del provvedimento, non dà luogo a rimedi diversi da quelli accordati agli artt. 156 ss. c.p.c. per i vizi di forma». Dello stesso avviso anche G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. I, 5ª ed., Bari, 2019, p. 295, per il quale i principi racchiusi nella disciplina delle nullità di cui agli artt. 156 ss. c.p.c., pur prendendo in considerazione essenzialmente le nullità formali, sono in larga misura adattabili anche a quelle non formali. Di diverso avviso, invece, quella parte della dottrina secondo cui è possibile distinguere tra vizi formali e vizi extra-formali degli atti, come ad es. A. PROTO PISANI, *Opposizione di terzo ordinaria. Art. 404, 1° comma, c.p.c.*, Napoli, 1965, p. 526; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I, 12ª ed., Torino, 2019, p. 683; E. GRASSO, *Nullità degli atti processuali per incompetenza del procuratore e regime delle spese*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, II, p. 314, spec. 325; V. DENTI, (voce) *Nullità degli atti processuali civili*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XI, Torino, 1965, p. 467, spec. 470; nonché E. REDENTI (voce) *Atti processuali (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, p. 105, spec. 125 s., per il quale «la lacuna forse più grave del capo terzo del titolo sesto sta nel non occuparsi delle nullità derivanti da difetti di presupposti o di contenuto [...] che certamente non si possono ridurre ad estremi di forma». Sulla questione v. inoltre F. AULETTA, *Nullità e inesistenza*, cit., p. 154, per il quale «buona parte dei vizi derivanti dall'inosservanza della legge processuale non è in alcun modo coonestabile

Proprio nella mancanza di un presupposto processuale altra parte della dottrina, perlopiù processualpenalistica, ha invece scorto l'elemento fondante l'autonomia concettuale dell'istituto, definendo l'inammissibilità la sanzione conseguente all'invalida instaurazione del processo o di una fase di esso, in particolar modo con riferimento ai giudizi di impugnazione. In questa prospettiva, l'inammissibilità avrebbe dunque la specifica funzione di esprimere la irraggiungibilità del fine della domanda e del processo, ossia la pronuncia di merito, in seguito alla riscontrata carenza di un presupposto processuale⁷.

nell'ambito della nullità, ma trova disciplina in specifici microcosmi, normalmente esaustivi, ai quali solo con forti dosi di arbitrio si possono estendere singole prescrizioni allocate tra le regole sulla nullità in generale o, peggio, ritenere l'applicazione analogica di qualcuna di esse». Per una sintesi delle posizioni della dottrina sulla nozione di forma degli atti processuali, v. infine F. MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Padova, 2000, p. 27 ss., il quale conclude riconoscendo la "relatività" che circonda la nozione.

⁷ Così T. DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità*, cit., p. 27 s., secondo cui l'espressione "a pena di inammissibilità" altro non rappresenta, perciò, che una ellissi dell'espressione "a pena di inammissibilità di una trattazione di merito". Dello stesso avviso anche S. RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità nel processo penale*, in AA.Vv., *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, vol. II, Napoli, 1984, p. 1301, spec. 1347 e 1353; A. SANTORO, *Ingradualità dell'istituto dell'inammissibilità*, in *Scuola positiva*, 1940, II, p. 49, spec. 51 s.; A. DE MARSICO, *Lezioni di diritto processuale penale*, Napoli, 1936, p. 247 s.; C. PEYRON, (voce) *Invalidità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, p. 613, spec. 619; N. GALANTINI, (voce) *Vizi degli atti processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, p. 341, spec. 343. Nel processo civile, in cui la maggior parte dei vizi degli atti introduttivi sono suscettibili di sanatoria, tale impostazione finisce per assegnare all'inammissibilità una funzione residuale, giacché applicabile soltanto qualora non ricorra alcuna fattispecie sussidiaria, con efficacia sanante, in grado di ovviare alla mancanza di un presupposto necessario per la pronuncia di merito, come ad esempio la *translatio iudicii* di cui all'art. 50 c.p.c. o la regolarizzazione prevista dall'art. 182 c.p.c. Tali fattispecie, infatti, sono quelle che ricorrono con maggior frequenza all'interno del processo di primo grado, conformemente all'insegnamento di Corte cost., 16 ottobre 1986, n. 220, secondo cui il processo deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale, non dovendo esaurirsi, nei limiti del possibile, in una mera discettazione sui presupposti processuali. Da questo punto di vista, anzi, secondo S. LA CHINA, (voce) *Presupposti processuali*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, vol. XIV, Torino, 1996, p. 300, spec. 304, non è corretto parlare di presupposti processuali in relazione a situazioni in cui emerge che il legislatore non vuole che il processo si tenga, trattandosi di una sfumatura che «la generica categoria dei presupposti processuali non coglie affatto: la legge non vuole l'atto valido, ma non vuole alcun atto; non vuole la valida e sicura introduzione del processo, ma non vuole il processo». D'altro canto, tale impostazione sconta l'ulteriore difficoltà di individuare con certezza il novero dei presupposti processuali, i quali, come sottolinea C. MANDRIOLI, (voce) *Presupposti processuali*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIII, Torino, 1968, p. 784, spec. 785, non possono essere definiti che in termini

Infine, una posizione meno concettuale, e più aderente alla realtà empirica del processo, è quella che vede nell'inammissibilità una forma di invalidità anomala ovvero in parte autonoma e in parte no: quand'anche s'intenda il concetto di forma-contenuto degli atti processuali in senso stretto, è infatti innegabile che in determinate fat-

assai generici, non senza elementi di dubbio o di alternatività. Sul tema, senza pretesa di completezza, la dottrina italiana distingue tradizionalmente, all'interno del *genus* presupposti processuali, i presupposti in senso stretto o di esistenza, necessari per la costituzione del rapporto processuale e riassumibili nella proposizione di una domanda ad un giudice, dai presupposti in senso lato o di validità, necessari perché il rapporto processuale, una volta costituito, possa proseguire sino all'emanazione di una pronuncia sul merito della domanda, come ad esempio la giurisdizione e la competenza del giudice adito o la rappresentanza processuale delle parti. È questa, in particolare, l'impostazione di G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. I, Napoli, 1960, rist. an. della 2ª ed., p. 50 s., successivamente ripresa da E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936, p. 121 ss.; P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, vol. I, Padova, 1941, p. 201 s.; E. ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, 2ª ed., Torino, 1953, p. 326 s.; E. REDENTI *Diritto processuale civile*, vol. II, 2ª ed., Milano, 1957, p. 19. Sulla questione v. anche F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, cit., p. 286, per il quale, se con il termine presupposto si indica «ciò che deve esistere prima dell'atto, nella persona che agisce o nella cosa su cui agisce, affinché l'atto sia giuridico, cioè ne derivino effetti giuridici», è allora possibile considerare alla stregua di un presupposto processuale tutto ciò che deve esistere prima della proposizione della domanda, atto iniziale del rapporto, affinché essa sia in grado di produrre il suo effetto tipico, vale a dire vincolare il giudice ad emettere una pronuncia di merito, atto conclusivo del rapporto. In questa prospettiva, sono state a lungo distinte dai presupposti processuali le condizioni dell'azione, considerate necessarie per ottenere un provvedimento di merito in senso favorevole, di modo che «corre naturalmente fra le condizioni dell'azione e i presupposti processuali la stessa differenza che corre fra l'azione e il rapporto processuale: questi debbono esistere indipendentemente dall'esistenza di quelle» (così G. CHIOVENDA, *o.u.c.*, p. 58). Senonché, come sottolinea ancora C. MANDRIOLI, (voce) *Presupposti processuali*, cit., p. 788, il graduale e sempre più accentuato spostamento della dottrina verso la concezione astratta dell'azione – che configura il diritto di azione come diritto (o potere) ad un provvedimento sul merito e, conseguentemente, intende le condizioni dell'azione come disciplinate anch'esse dalla legge processuale, da valutarsi con anteriorità logica e giuridica rispetto al merito – ha tolto alla contrapposizione rigore ed evidenza, ponendo in dubbio la sua stessa ragion d'essere. A favore di una concezione unitaria dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, quali altrettante condizioni di decidibilità della domanda nel merito, v. inoltre C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I, cit., p. 559 ss., nonché F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, vol. I, 11ª ed., Milano, 2020, p. 56 s. Per maggiori approfondimenti sul tema, anche di ordine storico, v. infine M. FORNACIARI, *Presupposti processuali e giudizio di merito. L'ordine di esame delle questioni nel processo*, Torino, 1996, p. 3 ss. e, più recentemente, G. FANELLI, *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile in primo grado*, Pisa, 2020, p. 72 ss.

tispecie l'inammissibilità trovi applicazione per vizi che sono chiaramente formali. Per questa ragione, alcuni autori, ancora una volta di estrazione principalmente processualpenalistica, hanno sostenuto che l'inammissibilità sarebbe una sanzione che, seppur suscettibile di una definizione concettualmente autonoma, in pratica finisce per «prestare i suoi servizi ad altri istituti», tra i quali appunto la nullità⁸.

1.2. *La disciplina processuale dell'inammissibilità*

Coloro che propendono per l'autonomia concettuale dell'inammissibilità sostengono tale autonomia anche dal punto di vista della sua disciplina processuale, la quale si caratterizzerebbe per il rilievo ufficioso del vizio e per la sua insanabilità, quantomeno fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso nel merito, senza rilevare la causa d'inammissibilità⁹. Se infatti i presupposti processuali

⁸ In questi termini v. R. PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali penali: nullità, preclusioni, decadenze, inammissibilità*, Napoli, 1933, p. 465 s. (a cui appartiene il virgolettato nel testo); N. DANTE, *Sulla inammissibilità del ricorso per Cassazione per motivi manifestamente infondati*, in *Giust. pen.*, 1960, III, c. 303, spec. 308 s.; GU. SABATINI, *Principi di diritto processuale penale*, vol. I, Catania, 1948, p. 406, per il quale l'inammissibilità avrebbe una duplice funzione: l'una generale, quale conseguenza giuridica dell'atto viziato da cause che importano nullità, decadenza o preclusione, l'altra speciale, quale sanzione autonoma aventi gli stessi effetti della decadenza e della preclusione; S. RANIERI, *Manuale di diritto processuale penale*, 5ª ed., Padova, 1965, p. 336, secondo cui «l'inammissibilità è la sanzione processuale preveduta per casi o che sarebbero di preclusione; o nei quali si ha un vizio di forma o termine, ma che la legge non commina di nullità o decadenza; o nei quali si ha il compimento di atti malgrado la nullità o la decadenza o la preclusione verificatesi per atti antecedenti presupposti; o nei quali si hanno atti compiuti malgrado il divieto della legge, per altre ragioni». Con particolare riferimento ai giudizi di impugnazione, v. inoltre C.U. DEL POZZO, *Le impugnazioni penali. Parte generale*, Padova, 1951, p. 398 ss., per il quale l'inammissibilità sarebbe "l'effetto complesso", sul rapporto di impugnazione, di una o più sanzioni processuali, decadenza o nullità collegata con decadenza, che sono alla base della relativa pronuncia. A favore di un'autonomia residuale dell'inammissibilità, a cui si arriverebbe per esclusione ogni volta che, pur esistendo un divieto legislativo che preclude il compimento di una certa attività, non ricorre né nullità né decadenza, v. infine U. ALOISI, *Le inammissibilità processuali e il decreto penale di condanna*, in *Giur. it.*, 1937, II, c. 81.

⁹ V. ad es. G. CONSO *Soltanto il giudicato sana l'inammissibilità*, in *Giur. it.*, 1954, II, c. 39, spec. 40. Come rilevato da altri autori (tra cui G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale*, cit., p. 207 ss.; M. FAVALLI, *L'ammissibilità nel processo penale*, Napoli, 1969, p. 244; E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 82 s.; M. PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, cit., p. 239), più corretto sarebbe tuttavia riferire la barriera preclusiva alla pronuncia conclusiva del sub-procedimento eventuale o, se si preferisce, al "giudicato del procedimento incidentale".

ineriscono al potere del giudice di decidere la controversia, va da sé che la verifica circa la loro sussistenza debba spettare in prima battuta allo stesso giudice, che deve anzi porsi la questione con priorità su ogni altra¹⁰.

¹⁰ Come sottolinea G. CHIOVENDA, *Istituzioni*, cit., p. 52, è infatti evidente che il giudice, prima di giudicare sull'attività altrui, è tenuto a giudicare su quella propria, dando così vita a quello che P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale*, cit., p. 203, definisce un "processo sul processo", di cui appare evidente la priorità logica dello svolgimento. Nello stesso senso v. anche E. GRASSO, *La regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e le nullità da ultra e da extrapetizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, III, p. 413, spec. 418, secondo cui «la rilevazione, da parte del giudice, della violazione dell'ordine processuale si risolve nel normale svolgimento della sua funzione; dovendosi la tutela giurisdizionale apprestare mediante lo strumento predisposto dalla legge e utilizzandolo in stretta conformità alle regole, che sono tutte presuntivamente dettate per renderlo massimamente efficiente. E di tale conformità non può che essere garante che lo stesso giudice» (corsivo originale). Sul punto v. pure E.T. LIEBMAN, *L'azione nella teoria del processo civile*, in *Riv. trim.*, 1950, p. 47, spec. 66, per il quale, in presenza di una domanda inammissibile, non c'è un vero esercizio della giurisdizione, bensì un uso delle sue forme per fare quel vaglio preliminare (affidato per necessità agli stessi magistrati) che serve ad escludere in partenza quelle situazioni in cui fanno difetto le condizioni che si richiedono per l'esercizio della potestà giurisdizionale. La questione, invero, si inserisce nel più vasto dibattito inerente all'individuazione dell'oggetto del processo, tema la cui ampiezza e complessità ne rendono impossibile una compiuta trattazione in questa sede. Al riguardo, sia sufficiente rinviare alle "premesse ricostruttive" di C. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, vol. I, Padova, 1985, p. 106 ss., al termine delle quali l'A. riconosce che accanto alla funzione dell'oggetto principale o finale, ossia l'accertamento del diritto sostanziale, è possibile individuare un oggetto «prodromico e strumentale, di natura e consistenza schiettamente processuale», il cui contenuto consiste nella questione relativa alla sussistenza o meno del dovere del giudice adito di decidere il merito della controversia, ossia di pronunciarsi su un ulteriore tema finale, quello della ricorrenza del diritto sostanziale che l'attore vanta. Sulla stessa linea di pensiero si pone anche S. RECCHIONI, *Pregiudizialità processuale e dipendenza sostanziale nella cognizione ordinaria*, Padova, 1999, p. 103, secondo cui «l'accertamento di rito è una vera e propria posizione giuridica soggettiva, disciplinata dal diritto processuale, e la globale valutazione di ammissibilità produce l'accertamento di un oggetto giuridico, anch'esso disciplinato, dunque, dal diritto processuale», nonché E.T. LIEBMAN, «Parte» o «capo» di sentenza, in *Riv. dir. proc.*, 1964, p. 48, spec. 54 s., per il quale ciascuna questione processuale preliminare importa, attraverso l'esame di una o più questioni di fatto o di diritto, «un giudizio pieno e a sé stante sullo oggetto del processo: un giudizio che non riguarda la sua fondatezza, ma la sua ammissibilità in quel processo, in quanto afferma o nega il potere o il dovere del giudice di giudicare sulla domanda proposta». Per una critica alla teoria del doppio oggetto del processo v. tuttavia M. FORNACIARI, *Presupposti processuali e giudizio di merito*, cit., p. 100 ss., che denuncia la difficoltà di costruire un oggetto processuale autonomo, a fronte dell'impossibilità di qualificare uno o più presupposti processuali in termini di elementi costitutivi, nonché D. TURRONI, *La sentenza civile sul processo*, Torino, 2006, p. 147 ss., il quale, pur ammettendo che

le questioni processuali possano costituire l'oggetto della pronuncia del giudice, ritiene che la carenza di un presupposto processuale non valga però ad escludere la trattazione della causa nel merito, posto che l'esame dei presupposti processuali si svolge pur sempre all'interno dell'unico giudizio e non costituisce oggetto di un distinto processo preliminare. Non prende invece posizione sul punto E. D'ALESSANDRO, *L'oggetto del giudizio di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzione del diritto processuale*, Torino, 2016, p. 24, per la quale, infatti, «sia che si ritenga che l'oggetto del processo civile sia unico ed esclusivamente di merito, sia che si aderisca alla tesi del processo di cognizione inteso come rapporto giuridico processuale, ergo avente doppio oggetto, di rito e di merito, la problematica delle azioni senza diritto si presenta nel medesimo modo». Sul tema v. inoltre A. CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, 1973, p. 173 ss., secondo cui la teoria dei due oggetti processuali avrebbe per conseguenza, se portata ad applicazione, di rendere autonomo il controllo di ammissibilità della domanda in sede di impugnazione, con l'incongruenza di rendere idoneo ad assicurare il successivo svolgimento del processo ciò che non è da solo idoneo a formare contenuto di processo, ossia il tema dell'ammissibilità; d'altro canto, se la sentenza venisse impugnata soltanto per il merito, dovrebbe allora ritenersi impedita la successiva valutazione di ogni questione attinente all'inammissibilità, ciò che non sembra però compatibile con il rilievo ufficioso della mancanza di taluni requisiti processuali da parte del giudice dell'impugnazione. Di recente, v. infine G. FANELLI, *L'ordine delle questioni di rito*, cit., p. 13 ss., spec. 34, che, dopo aver ricostruito le posizioni di dottrina e giurisprudenza in materia, conclude nel senso che «la distinzione tra un oggetto di rito ed un oggetto di merito, entrambi destinati a confluire in un medesimo processo, entrambi indissolubilmente legati, abbia valenza meramente descrittiva e che da essa non possa farsi derivare alcun argomento favorevole all'esigenza – diremmo ontologica – che in ogni processo l'oggetto di rito venga deliberato con antecedenza rispetto all'oggetto di merito». Strettamente collegato al tema del doppio oggetto del processo è poi quello relativo al c.d. “doppio rigetto”, in rito e in merito, della domanda. Senza addentrarci oltre sull'argomento, ci limitiamo qui a ricordare che Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840, ha risolto il contrasto in precedenza formatosi sulla giuridica rilevanza delle argomentazioni attinenti al merito della controversia svolte dal giudice che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda nel senso che la parte soccombente non ha l'onere, né ovviamente l'interesse, ad impugnarle. Tra le numerose pronunce conformi, v. successivamente Cass., sez. II, 16 giugno 2020, n. 11675, secondo cui «quando [...] il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda o un capo di essa o un motivo di impugnazione, in tal modo spogliandosi della *potestas iudicandi* al riguardo, abbia ugualmente proceduto all'esame degli stessi nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce l'unica vera ragione della decisione». Per una critica alla tendenza dei giudici di pronunciarsi sul merito anche dopo aver dichiarato l'inammissibilità della domanda v. infine A. RONCO, *L'esame del merito nonostante l'affermata inammissibilità della domanda o dell'impugnazione: atteggiamenti linguistici del Giudice a quo, onere dell'impugnazione e poteri decisori del Giudice ad quem*, in *Giur. it.*, 2008, V, p. 1213, per il quale, eccettuata l'ipotesi di cui all'art. 363, comma 3, c.p.c., la logica binaria dell'ordine delle questioni dovrebbe «frenare sul nascere qualsiasi tentazione di generosità o di sovrabbondanza decisoria attraverso il semplice rilievo per cui: se il giudice ritiene di poter decidere nel merito, allora decida; se ritiene di non poterlo fare, allora non

Al contrario, chi nega che l'inammissibilità abbia autonomia concettuale rifiuta altresì di considerare il fatto che essa possa essere destinataria di una specifica disciplina processuale, ritenendo anzi necessario ricondurre il trattamento dell'inammissibilità, al pari delle sue cause, entro l'alveo degli artt. 156 ss. c.p.c., ivi compresa la possibilità di sanatoria¹¹.

Una posizione meno rigorosa è invece adottata da chi, pur non riconoscendo autonomia concettuale all'inammissibilità, conviene sull'impossibilità di negare che tramite il suo impiego il legislatore intenda trattare il vizio (di nullità) in maniera differente dalla disciplina contemplata agli artt. 156 ss. c.p.c., sottraendolo cioè all'eccezione di parte e alla sua tendenziale sanabilità, salvo sempre il limite del giudicato¹².

decida; se ritiene di non poter decidere eppure decide, allora il suo processo intellettuale o volitivo è contraddittorio». Sul tema v. da ultimo P.C. RUGGERI, *Pronuncia oggettivamente complessa e onere di impugnazione*, 2ª ed., Torino, 2020, p. 63 ss.

¹¹ Così in particolare R. POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, cit., p. 81 ss. e 332, secondo cui il principio di sanabilità per raggiungimento dello scopo ha un'importanza sistematica ed una portata generale, applicandosi cioè non solo a tutti gli atti processuali, ma anche a tutte le figure di difformità dal modello legale diverse dalla nullità in senso stretto ed in particolare all'inammissibilità ed all'improcedibilità, essendo il principio in parola già tutto contenuto, quale sua diretta ed ineludibile conseguenza logica, nel più generale principio di strumentalità delle forme di cui agli artt. 121 e 131 c.p.c., sulla cui portata generale non si può dubitare. Per contro, prosegue l'A., il più delle volte il trattamento processuale dell'inammissibilità viene semplicemente postulato, senza alcuna soddisfacente giustificazione, sicché né del rilievo ufficioso né dell'insanabilità appare chiaro il fondamento. In termini analoghi v. anche R. ORIANI, (voce) *Nullità degli atti processuali (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 1990, p. 1, spec. 8, per il quale «l'intento di consentire l'applicabilità di un principio fondamentale del processo (il principio della strumentalità delle forme), per cui la forma è imposta non in quanto fine a se stessa, ma in funzione del perseguimento di un certo risultato, onde il risultato conseguito in concreto rimane fermo anche quando la forma non è stata rispettata, spinge ad estendere, in linea di massima, la normativa in tema di nullità anche ai vizi non formali dell'atto». Sul punto v. però C. FURNO, *Nullità e rinnovazione degli atti processuali*, in AA.VV., *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, vol. I, Milano, 1951, p. 403, spec. 419, secondo cui, ad un esame ponderato, la previsione contenuta nell'art. 121 c.p.c. si dimostra «falsa e pericolosa, perché fondata su una visione profondamente errata della realtà processuale. Non è infatti vero che quello della libertà delle forme sia il principio generale cui è in concreto informato il nostro attuale processo civile: vero è, semmai, l'opposto; vero è, cioè (come del resto è stato sempre), che il principio fondamentale in materia di forme processuali rimane ancora, nonostante il programma dell'art. 121, quello della legalità».

¹² Cfr. G. FABBRINI, *L'opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi d'impugnazione*, Milano, 1968, p. 272 ss., secondo cui l'inammissibilità è specie del genere nullità, normativamente qualificata dalla specialità della sanzione che ne consegue, vale a dire ufficiosità della pronuncia e non sanabilità dell'atto viziato; F. MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi*, cit., p. 278 s., per il quale, quando si

Infine, tra gli autori che vedono nell'inammissibilità una sanzione servente ad altri istituti, non si è mancato di far dipendere anche la sua disciplina dal "tipo" di inammissibilità di volta in volta considerato. In base a tale impostazione, l'inammissibilità sarebbe dunque rilevabile d'ufficio e insanabile, quando effetto della carenza di un presupposto processuale o del maturare di una decadenza o di una preclusione, mentre rilevabile su istanza di parte e sanabile, secondo le regole della nullità, quando derivante dal difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto¹³.

1.3. La tassatività delle ipotesi di inammissibilità

La circostanza che l'inammissibilità sia priva di una disciplina legislativa *ad hoc* lascia infine irrisolto il problema relativo al carattere, tassativo o meno, dell'istituto. La questione non è meramente teorica, ma densa di risvolti pratici: considerato che nel processo civile le nullità non sono tassative, giusta la previsione di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c., ritenere che lo sia invece l'inammissibilità impedisce

parla di inammissibilità, «sia in considerazione delle cause che degli effetti, non si è in realtà in presenza di una figura di invalidità aliena rispetto alla nullità, bensì di una sua specie che per espressa *voluntas legis* non prevede possibilità di sanatoria»; S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, vol. I, Napoli, 2005, p. 89 ss.; B. CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione nel processo di cognizione*, Milano, 1981, p. 190; S. LA CHINA, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. I, Milano, 2003, p. 318; nonché, mi sembra, V. DENTI, (voce) *Invalidità (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, Agg. I, Milano, 1997, p. 709, spec. 712. Sulla questione v. pure Cass., sez. III, 24 agosto 2007, n. 17957, secondo cui, «quando la legge prevede la sanzione della inammissibilità ricollegandola al mancato compimento di un atto processuale o al suo compimento con un certo contenuto, è sottratta al giudice la possibilità di apprezzare se, nonostante il mancato compimento dell'atto od il mancato compimento con il prescritto contenuto, lo scopo, che nelle intenzioni del legislatore quel compimento od il compimento con quel contenuto debbono soddisfare, possa reputarsi raggiunto altrimenti, non essendo applicabili i principi sulla rilevanza delle nullità di cui all'art. 156 c.p.c., commi 2 e 3». Nel senso che quando il legislatore ricorre alla categoria dell'inammissibilità egli palesa che l'interesse tutelato dalla norma tecnica non è disponibile ed è anzi garantito dalla rilevanza d'ufficio, escludendo quindi che possa assumere rilievo, in funzione del superamento del vizio, l'atteggiamento delle parti, v. infine Cass., sez. III, 18 luglio 2007, n. 16002.

¹³ V. ad es. R. PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali*, cit., p. 468 s., nonché S. SATTÀ, *Sulla pretesa sanzione di inammissibilità nel processo penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1934, p. 59, spec. 63. Contrario a tale opzione interpretativa appare invece A. SANTORO, *Ingradualità dell'istituto*, cit., p. 52, per il quale risulta assurdo e contraddittorio ritenere che l'inammissibilità funzioni diversamente a seconda che essa trovi causa in una nullità o in una decadenza.

infatti di ricorrere a tale istituto tutte le volte in cui l'atto manchi di un requisito indispensabile per raggiungere il suo scopo e la disciplina codicistica taccia sulle conseguenze di tale mancanza¹⁴.

¹⁴ Analogo problema si è posto anche tra gli studiosi del processo penale, in particolar modo dopo che la legge delega per la riforma del codice di procedura ha assoggettato la disciplina delle invalidità processuali alla regola della tassatività, prescrivendo al legislatore delegato di indicare espressamente sia le cause di invalidità degli atti sia le relative sanzioni (v. art. 2, num. 7, l. n. 81/1987). Secondo un primo orientamento, le ipotesi di inammissibilità devono dunque considerarsi tassative, al pari di quanto si verifica in materia di nullità: in questi termini v. ad es. E. MARZADURI, *Prime considerazioni sui rapporti tra iniziativa del pubblico ministero e poteri del giudice nella decisione sulla proroga dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 305 comma 2 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 246, spec. 250, secondo cui, «anche se un'espressa affermazione del principio di tassatività si rinviene solo nell'art. 173 comma 1 c.p.p. per la decadenza e nell'art. 177 c.p.p. per la nullità, è corretto ritenere, non emergendo dati normativi in grado di contrastare questa affermazione, che il legislatore delegato abbia dato piena attuazione alla previsione della legge delega, quando ha esplicitamente contemplato la sanzione di inammissibilità per determinate cause di invalidità»; nonché G.P. VOENA, *Atti*, in G. Conso, V. Grevi e M. Bargis, *Compendio di procedura penale*, 9^a ed., Padova, 2018, p. 167, spec. 281, il quale ritiene possibile estendere il principio di tassatività all'inammissibilità giacché, nei casi in cui essa è menzionata senza che sia indicata la sua causa, quest'ultima va riferita a tutte le condizioni della domanda richieste dalla legge. Secondo un diverso orientamento, invece, l'inammissibilità si differenzerebbe dalla nullità proprio per la non tassatività delle sue ipotesi: di questo avviso G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale*, cit., p. 28 ss., secondo cui in vari istituti processuali sorgono questioni di introducibilità nel procedimento che danno necessariamente vita ad un problema di inammissibilità, seppur la legge non lo prospetti in quei termini; M. FAVALI, *L'ammissibilità nel processo penale*, cit., p. 180, per il quale una valutazione di (in)ammissibilità «ricorre ogni qualvolta si tratta di accertare se in concreto sussistano dei dati i quali siano conformi allo schema normativo, al fine di stabilire se possa sorgere, conformemente a legge, un procedimento e se, di regola, esso possa svilupparsi sfociando nell'atto di decisione»; A. JAZZETTI, *Le sanzioni processuali diverse dalla nullità*, in A. Jazzezzetti e M. Pacini, *La disciplina degli atti nel nuovo processo penale*, Milano, 1993, p. 289, spec. 308 s., che riporta a tal proposito l'esempio dell'art. 419, comma 5, c.p.p., ove si prescrive che l'imputato possa rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza e previa notifica dell'atto di rinuncia al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato, senza però indicare quale sia la conseguenza, ossia l'inammissibilità, per l'omissione di tali adempimenti. Infine, un orientamento intermedio sostiene che l'inammissibilità sia tassativa in determinate ipotesi, ma non in altre, ricavabili per implicito dal sistema: così in particolare S. RICCIO, *Contributo allo studio*, cit., p. 1332 s., secondo cui l'inammissibilità è tipica e tassativa conseguenza sanzionatoria di determinate fattispecie, rintracciabili anche in un giudizio di "autointegrazione", tutte le volte in cui la declaratoria è collegata ad un vizio della domanda e preclude l'esame del merito; nonché F. CORDERO, *Procedura penale*, 9^a ed., Milano, 1987, p. 913; A. GHIARA, (voce) *Inammissibilità (dir. proc. pen.)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, p.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, intervenute sull'art. 342 c.p.c. nella versione previgente alla riforma del 2012, hanno affermato che la tassatività dell'inammissibilità deve considerarsi un concetto "puramente assiomatico". Secondo la Corte, infatti, è innegabile che numerose ipotesi di inammissibilità riconosciute dalla giurisprudenza non sono espressamente previste dalla disciplina legislativa: basti pensare all'inammissibilità conseguente alla tardività dell'impugnazione o alla sua improponibilità o ancora al caso in cui l'impugnazione sia proposta da persona non legittimata o priva di interesse (aspetti, questi, su cui v. *infra*, cap. III, Sez. I, par. 2)¹⁵.

Non sembra però dello stesso avviso la prevalente dottrina, secondo cui, quantomeno nelle ipotesi in cui l'inammissibilità riguarda

470, spec. 481 s.; O. CAMPO, (voce) *Inammissibilità e improcedibilità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1989, p. 1, spec. 2 s.; C. PEYRON, (voce) *Invaldità*, cit., p. 618; F. DE PRIAMO, (voce) *Inammissibilità*, cit., p. 300.

¹⁵ V. Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16. Dello stesso avviso anche G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, 3^a ed., Torino, 2019, p. 605, secondo cui «la conclusione che il ricorso proposto in assenza di una delle condizioni per l'impugnazione sia di per sé inammissibile, da un lato fa breccia sulla supposta tassatività della categoria dell'inammissibilità, dall'altro estende però tale categoria, sia al di là delle previsioni di legge, sia al di là del caso in cui tale sanzione dovrebbe avere per presupposto una nullità insanata o insanabile»; nonché F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*, vol. II, 11^a ed., Milano, 2020, p. 358, che individua l'elemento unificante ovvero la "ragion d'essere" delle varie disposizioni di inammissibilità nella presenza di un vizio relativo all'atto introduttivo dell'impugnazione insanabile o sanabile, ma in concreto non sanato, ciò che consente di estenderne la disciplina alle fattispecie che presentano la stessa ragion d'essere, ma per le quali l'inammissibilità non è espressamente prevista. La vicenda che ha portato all'intervento delle sezioni unite è nota e può essere qui riassunta per sommi capi: l'art. 342 c.p.c., prima che il d.l. n. 83/2012 introducesse l'espressa previsione di inammissibilità dell'appello, non specificava le conseguenze derivanti dalla mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell'impugnazione. Nel silenzio della legge, si era così formato un contrasto all'interno della giurisprudenza, ma anche della dottrina, tra chi sosteneva l'applicabilità del regime della nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. e chi propendeva invece per l'inammissibilità dell'appello, riconducendo la mancanza di specificità ad un requisito logico-giuridico ulteriore ed autonomo rispetto a quelli di cui all'art. 163 c.p.c. (per la prima soluzione cfr. *ex multis* Cass., sez. lav., 15 gennaio 1997, n. 355 e Cass., sez. un., 20 settembre 1993, n. 9628, mentre per la seconda v. Cass., sez. II, 29 luglio 1995, n. 8377 e Cass., sez. I, 21 aprile 1994, n. 3809). Per una più approfondita analisi delle vicende che hanno coinvolto l'art. 342 c.p.c. prima dell'intervento delle sezioni unite v. inoltre A. TEDOLDI, *L'appello civile*, Torino, 2016, p. 157 ss. Nel senso che, pur intervenendo su un tema "ben circoscritto", le sezioni unite abbiamo reso una decisione la cui motivazione risulta formulata in termini "inopportuna-mente generici", e dunque oggettivamente ambigui, v. infine G. BALENA, *Nullità della citazione d'appello per vizi della «vocatio in ius»: un'applicazione ovvia e una disapplicazione sconcertante dell'art. 164 c.p.c.*, in *Foro it.*, 2005, I, c. 183, spec. 185.

la carenza di requisiti di forma-contenuto, occorre riconoscere che l'istituto abbia natura tassativa. In assenza di un'espressa previsione di legge, infatti, applicare all'imperfezione dell'atto la sanzione dell'inammissibilità equivale ad applicare regole differenti da quelle enunciate agli artt. 156 ss. c.p.c., che in assenza di altra disciplina codicistica si pongono come regole generali di ogni forma di invalidità¹⁶.

Non mancano poi, anche in questo caso, posizioni intermedie, le quali pretendono di ricavare in maniera implicita la tassatività dell'inammissibilità, anche quando essa non sia espressamente contemplata in una disposizione di legge. In base a tale impostazione, oltre alla tassatività c.d. "testuale", l'inammissibilità risponderebbe dunque anche ad una sorta di tassatività "residuale", tale da collocare l'istituto a chiusura del sistema al fine di evitarne lo stallo, ossia il *non liquet*¹⁷.

¹⁶ Così in particolare C. BESSO, *La nullità degli atti*, in C. Besso-M. Lupano, *Atti processuali*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2016, p. 686, spec. 719. Sul punto v. anche G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 357, secondo cui, quando il legislatore riferisce l'inammissibilità a vizi di forma-contenuto, le relative fattispecie hanno natura tassativa proprio perché, in assenza di un'esplicita previsione normativa, i vizi del tipo ora considerato sarebbero inevitabilmente assoggettati alla disciplina delle nullità; F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale in Cassazione*, Napoli, 2011, p. 124 ss., il quale, pur riconoscendo che l'inammissibilità non sia esclusivamente connessa a vizi formali, sostiene che «le ipotesi di inammissibilità derivanti da vizi di forma-contenuto dell'atto introduttivo devono reputarsi eccezionali, e quindi tassative, nel senso che laddove manchi un'espressa comminatoria di inammissibilità, i vizi dell'atto introduttivo vanno valutati e sanzionati alla stregua delle disposizioni che regolano la nullità degli atti processuali»; S. CAPORUSSO, *La "consumazione" del potere di impugnazione*, Napoli, 2011, p. 121, secondo cui l'inammissibilità, escludendo ogni possibilità di sanatoria, e quindi di decisione nel merito dell'impugnazione, deve restare circoscritta alle ipotesi tassativamente previste dalla legge, dovendosi respingere ogni tentativo di generalizzazione; R. VACCARELLA, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Napoli, 1975, p. 192 s., per il quale il regime particolarmente rigoroso, proprio dell'inammissibilità, non è estendibile al di là delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, rimanendovi escluse tutte le altre che, per non esservi deroga, ricadono sotto la disciplina generale di cui agli artt. 156 ss. c.p.c.

¹⁷ Tale fenomeno, in particolare, si verificherebbe tutte le volte in cui l'atto introduttivo del giudizio, o di una sua fase, risulti carente di un requisito indispensabile per raggiungere il suo scopo, ossia la decisione di merito, e a tale carenza non si possa ovviare né facendo applicazione della disciplina della nullità né ricorrendo ad altre fattispecie sussidiarie con efficacia sanante. Sul punto v. R. PROVINCIALI, *Sistema delle impugnazioni civili secondo la nuova legislazione*, Padova, 1943, p. 211, secondo cui le cause di inammissibilità sono di carattere tassativo nel senso che «non sono ammesse fuor delle ipotesi dalla legge espressamente previste, o in dipendenza dei principii generali al processo», nonché S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per*

2. Minor rilevanza del problema definitorio ai fini del presente studio – 2.1. Il regime dell'inammissibilità nei giudizi di impugnazione

L'incertezza che regna intorno al tema dell'inammissibilità si riduce notevolmente, pur senza annullarsi, se si limita l'indagine dell'istituto ai soli giudizi di impugnazione e segnatamente a quelli di appello e di cassazione.

Anzitutto, il principale effetto della sanzione, ossia la consumazione dell'impugnazione, è espressamente stabilito dagli artt. 358 e 387 c.p.c. che vietano, rispettivamente per appello e cassazione, la riproposizione dell'impugnazione una volta che sia intervenuta la dichiarazione di inammissibilità¹⁸. D'altro canto, potendosi sanare

nullità, cit., p. 99, per il quale, quando l'inammissibilità dell'impugnazione discende dall'applicazione dei principi generali in tema di invalidità degli atti, «per un verso, non è necessaria (e infatti manca) un'esplicita comminatoria di inammissibilità, per altro verso, e soprattutto, si tratta di ipotesi di generale applicazione, riferibili a tutti i mezzi di impugnazione». Sulla questione v. inoltre B. CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione*, cit., p. 194 s., secondo cui, in tal modo, «quello che nel processo penale appare un problema marginale, ovvero sia l'assoggettamento o meno alla disciplina di inammissibilità di talune fattispecie non espressamente configurate come tali, diviene nel processo civile il quesito circa l'individuazione del nucleo stesso di adempimenti non formali cui la comminatoria deve essere riferita». In senso critico, v. infine M. PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, cit., p. 224 s., per il quale la tassatività, in quanto ossequio alle indicazioni testuali del legislatore, contempla due soli atteggiamenti, obbedienza o insubordinazione, di guisa che una tassatività flessibile, o implicita, costituisce una «*contradictio in adiecto*».

¹⁸ È discusso se il principio della consumazione permei la materia delle impugnazioni civili al punto da estendersi al di là dei casi espressamente previsti dalla legge e segnatamente alle impugnazioni straordinarie, ove non si rinviene alcuna disposizione analoga a quelle di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c. In senso negativo v. S. CAPORUSSO, *La "consumazione" del potere*, cit., p. 137 (con ampi riferimenti bibliografici in nota); S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità*, cit., p. 129 ss.; F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 118. In senso affermativo v. invece R. PROVINCIALI, *Sistema delle impugnazioni*, cit., p. 226 s., per il quale il sistema del codice di rito sottende il principio della consumazione del potere di impugnazione come norma generale alle impugnazioni; nonché G. FABBRINI, *L'opposizione ordinaria*, cit., p. 282, nota 27, secondo cui è la stessa pronuncia di inammissibilità a «consumare il potere al quale si riferisce, a meno che la pronuncia negativa non sia a sua volta rimossa per via di impugnazione». Dello stesso avviso anche Cass., sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2848, secondo cui «il principio processuale della consumazione dell'impugnazione, per quanto sancito espressamente dal codice di rito solo con riferimento all'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5 (art. 338 c.p.c.) e alla declaratoria d'inammissibilità od improcedibilità dell'appello (art. 358 c.p.c.) o del ricorso per cassazione (art. 387 c.p.c.), ha invero carattere generale e deve ritenersi pertanto applicabile ogniqualvolta il procedimento d'impugnazione non pervenga, qualun-

eventuali vizi dell'atto prima che risulti precluso il potere di cui l'atto stesso è espressione, nei giudizi di impugnazione ordinari la presenza di termini decadenziali rende difficilmente percorribili meccanismi

che ne sia il motivo, ad una decisione di merito». Di diverso avviso, invece, Cass., sez. II, 5 giugno 1993, n. 6322, secondo cui tale principio, «mentre ha una sua ragion d'essere per le impugnazioni ordinarie, quali l'appello o il ricorso per cassazione o anche la revocazione (cosiddetta ordinaria) per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., non offre alcuna giustificazione perché possa essere esteso anche alla revocazione (cosiddetta straordinaria) per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dello stesso art. 395 c.p.c.». Per un approfondimento sul principio di consumazione dell'impugnazione e sulle sue applicazioni giurisprudenziali v. anche E. RUGGERI, *Il principio di consumazione dell'impugnazione: origine e applicazioni*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, IV, p. 1009 ss. Resta invece la possibilità di proporre una nuova impugnazione, emendata del vizio, prima che intervenga la dichiarazione di inammissibilità, fermo restando che, come precisato da Cass., sez. un., 13 giugno 2016, n. 12084, dalla data di proposizione della prima impugnazione comincia a decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. Nel senso che tale lettura degli artt. 358 e 387 c.p.c. sia conforme ai principi costituzionalizzati del giusto processo, diretti a rimuovere gli ostacoli alla compiuta realizzazione dei diritti della difesa anche nel campo delle impugnazioni, evitando interpretazioni rigoristiche e formali e assicurando il contraddittorio in condizioni di parità, v. inoltre Cass., sez. III, 16 novembre 2005, n. 23220. Sul tema cfr. pure S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. II, 2, Milano, 1962, p. 171, che equipara la riproposizione ad una sorta di rinnovazione dell'atto, sempre possibile in virtù del principio generale di cui all'art. 162 c.p.c.; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. II, 3ª ed., Napoli, 1957, p. 489; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale*, vol. II, cit., p. 358, secondo cui «proprio dai richiamati artt. 358 e 387 può desumersi l'ammissibilità, se non di una mera *integrazione* dell'atto di impugnazione, attraverso la successiva deduzione di nuovi motivi, quanto meno di una sua integrale *rinnovazione-sostituzione*, purché tempestiva rispetto al termine di decadenza» (corsivo originale); nonché M. DE CRISTOFARO, *Art. 385*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di C. Consolo e F.P. Luiso, vol. II, 3ª ed., Milano, 2007, p. 2804, spec. 2805 s., per il quale è possibile riproporre l'impugnazione, anche in seguito alla dichiarazione di inammissibilità, nelle seguenti ipotesi: impugnazione proposta da un soggetto non legittimato, potendo in tal caso riproporla quello munito di legittimazione; impugnazione proposta contro alcune soltanto delle parti necessarie ex art. 331 c.p.c., potendo in tal caso le parti non chiamate proporre autonoma impugnazione; impugnazione proposta da difensore privo di mandato, potendo in tal caso la parte riproporla finché non siano scaduti i termini; appello proposto anzitempo contro il solo dispositivo ex art. 443, comma 2, c.p.c. o contro una sentenza oggetto di riserva, non essendo esclusa la successiva impugnazione della sentenza integrale; erronea proposizione di appello in luogo di ricorso per cassazione, restando quest'ultimo proponibile sino alla scadenza del relativo termine. A tali ipotesi, in seguito all'introduzione dell'art. 348 *bis* c.p.c., si aggiunge inoltre quella dell'appello dichiarato inammissibile perché privo di ragionevole probabilità di accoglimento, posto che tale dichiarazione, come vedremo meglio (*infra* cap. V, par. 1.1), consente la ricorribilità in cassazione della sentenza di primo grado ex art. 348 *ter* c.p.c.

di sanatoria, maturando la fattispecie di recupero inevitabilmente oltre la scadenza del termine per impugnare¹⁹.

¹⁹ In questi termini v. G. FABBRINI, *L'opposizione ordinaria*, cit., p. 279. Ciononostante, non è possibile sostenere l'assoluta insanabilità delle ipotesi di inammissibilità nei giudizi di impugnazione, dal momento che esiste almeno una disposizione, ossia l'art. 331 c.p.c., che come vedremo (*infra* cap. III, sez. I, par. 3) permette di superare il vizio di inammissibilità. Per questo motivo, secondo F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 358 s., nei giudizi di impugnazione l'inammissibilità risulta essere la conseguenza di un vizio insanabile o sanabile all'origine, ma in concreto non sanato (tra cui l'A. comprende anche l'impugnazione proposta al giudice territorialmente incompetente e la nullità della citazione in appello o della sua notificazione). Dello stesso avviso anche R. POLI, (voce) *Inammissibilità e improcedibilità (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani (diritto online)*, 2016, § 2.1, secondo cui «ogni nullità non sanata e non più sanabile dell'atto introduttivo di un giudizio di impugnazione va sanzionata con una dichiarazione di inammissibilità». Inoltre, con riferimento al giudizio di cassazione, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è giunta ad escludere la dichiarazione di inammissibilità quando essa deriva dal mancato rispetto di forme e termini la cui osservanza, non richiesta al momento del deposito del ricorso, è discesa da un sopravvenuto ed imprevedibile mutamento nell'orientamento della Corte (il c.d. "overruling"). Ciò, in particolare, sia facendo ricorso all'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., applicabile anche al giudizio di cassazione, sia attraverso l'esclusione dell'operatività della preclusione derivante dall'*overruling* nei confronti del ricorrente che confidava senza colpa nella precedente interpretazione della regola processuale interessata dal mutamento. Per la prima ipotesi v. ad es. Cass., sez. II, 17 giugno 2010, n. 14627 e Cass., sez. II, 2 luglio 2010, n. 15811, che hanno fatto entrambe applicazione della rimessione in termini di cui all'art. 184 *bis* c.p.c., *ratione temporis* applicabile, in relazione ad altrettanti ricorsi proposti con le regole proprie del rito penale in conformità all'orientamento dominante al tempo della loro proposizione, ma poi mutato nel senso dell'assoggettamento del ricorso alle regole del rito civile (si trattava, in particolare, di ordinanze di rigetto emesse dal giudice penale in sede di opposizione al decreto di liquidazione dell'indennità e delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro). Per un commento a tali decisioni v. E. D'ALESSANDRO, *L'errore scusabile fa il suo ingresso nel processo civile: il mutamento di un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale quale giusta causa di rimessione in termini ai fini della proposizione del ricorso per cassazione*, in *Corr. giur.*, 2010, XI, p. 1476, spec. 1480, secondo cui tale interpretazione, facendo uso di un istituto di diritto positivo in maniera conforme ai principi costituzionali del giusto processo, ha lo scopo di ovviare alle conseguenze inique derivanti dall'applicazione retroattiva di un mutamento giurisprudenziale in senso sfavorevole al ricorrente. In una fattispecie analoga, Cass., sez. II, 7 febbraio 2011, n. 3030, ha invece escluso la rimessione in termini, con conseguente inammissibilità del ricorso, posto che in tal caso il ricorso stesso era stato proposto due mesi dopo la sentenza delle sezioni unite in cui era contenuto il mutamento giurisprudenziale e l'abbandono del precedente indirizzo, sicché, al momento della proposizione del ricorso, l'affidamento dei ricorrenti sul pregresso orientamento della Corte non poteva più considerarsi incolpevole. Come si legge nella motivazione, al tempo della proposizione del ricorso la sentenza delle sezioni unite risultava infatti disponibile nel "servizio novità" del sito web della Corte di cassazione, accompagnata da un *abstract* di pre-

Quanto al rilievo ufficioso dell'inammissibilità, comunque pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza tanto in appello quanto in cassazione, occorre distinguere. Nel giudizio di appello, la soppressione del consigliere istruttore e l'introduzione del principio di collegialità del giudizio davanti alla corte ha comportato l'abrogazione del secondo comma dell'art. 350 c.p.c., ai sensi del quale, all'udienza di comparizione, l'istruttore verificava la regolare costituzione del giudizio e, tra l'altro, dichiarava l'inammissibilità dell'appello, così privando di un sicuro appiglio normativo la possibilità di rilevare *ex officio* l'inammissibilità²⁰. Nel giudizio di cassazione, per contro, come vedremo meglio (*infra* cap. V, par. 4) il procedimento disciplinato dall'art. 380 *bis* c.p.c. per la dichiarazione d'inammissibilità lascia pochi dubbi sul fatto che questa possa – e quindi debba – essere rilevata *ex officio* dal giudice relatore²¹.

sentazione, curato dall'Ufficio del Massimario della Corte, con cui il mutamento di indirizzo giurisprudenziale era stato segnalato agli utenti. Per la seconda ipotesi di cui nel testo v. infine Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, che in relazione ad un ricorso proposto nei confronti di una sentenza resa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche ne ha escluso la tardività a fronte del sopravvenuto mutamento di esegesi della norma processuale di riferimento, distinguendo a tal proposito tra esegesi "evolutiva" ed interpretazione "correttiva", tramite cui il giudice torna direttamente sul significante ovvero sul testo della disposizione, per desumerne – indipendentemente da vicende evolutive che l'abbiano interessata – un significato diverso da quello consacrato in una precedente esegesi giurisprudenziale. Per una critica a tale sottile distinzione v. tuttavia C. CONSOLO, *Le Sezioni Unite tornano sull'overruling, di nuovo propiziando la figura dell'avvocato «internet-addicted» e pure «veggente»*, in *Giur. cost.*, 2012, IV, p. 3166, spec. 3171 ss., nonché F. CAVALLA-C. CONSOLO-M. DE CRISTOFARO, *Le S.U. aprono (ma non troppo) all'errore scusabile: funzione dichiarativa della giurisprudenza, tutela dell'affidamento, tipi di overruling*, in *Corr. giur.*, 2011, X, p. 1397, spec. 1401 ss.

²⁰ Non sembra rilevare, a questo proposito, la previsione di cui all'art. 345 c.p.c., ai sensi del quale, nel giudizio di appello, non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili "d'ufficio". Tale articolo, prima della riforma operata dalla l. n. 353/1990, disponeva infatti che nel giudizio d'appello non potessero proporsi domande nuove e che, se proposte, dovessero "rigettarsi d'ufficio", sicché la precisazione del legislatore appare più il risultato di un refuso operato in sede di riforma che quello di una scelta consapevole.

²¹ Anche secondo G. TOMBARI FABBRINI, *Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione e possibili sanatorie per raggiungimento dello scopo*, in *Foro it.*, 1993, I, c. 3021, spec. 3023 s., dalle norme sull'inammissibilità emerge che per ogni profilo di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione il legislatore ha "irrigidito" la disciplina della nullità degli atti sotto il profilo della rilevanza d'ufficio, in ogni caso e indipendentemente da rilevazione di parte. Sul punto v. inoltre C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 3^a ed., Padova, 2012, p. 78 s., secondo cui «anche nel corso di un procedimento di impugnazione si pone, come nel processo di primo grado, un ordine fra le relative questioni: prima di poter

Nei giudizi di impugnazione, inoltre, alla dichiarazione di inammissibilità il legislatore collega rilevanti conseguenze dal punto di vista pecuniario²². Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012), quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile (nonché improcedibile o respinta integralmente), la parte che l'ha proposta è infatti tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa²³.

procedere a valutare la fondatezza dell'impugnazione e così dei motivi di appello oppure dei motivi del ricorso per cassazione oppure ancora dei motivi della revocazione, per accoglierli oppure rigettarli, il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutare anche d'ufficio se l'impugnazione stessa è ammissibile e procedibile. Si tratta in sostanza di un oggetto processuale antecedente l'oggetto dell'impugnazione, che attiene alla verifica se la sentenza di primo grado sia ancora soggetta alla forma di riesame prescelto dalla parte impugnante oppure se la sentenza di primo grado possa dirsi, per effetto di una di queste forme patologiche relative all'esercizio del potere di impugnazione, ormai passata in giudicato: donde la rilevabilità d'ufficio della inammissibilità o dell'improcedibilità dell'impugnazione stessa». Di diverso avviso invece R. POLI, *Sulla sanabilità della inosservanza di forma prescritte a pena di preclusione e decadenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 447, spec. 476, nota 54, il quale, nel criticare l'impostazione di Tombari Fabbrini, ritiene che l'A. abbia considerate come premesse certe ciò che certo non risulta affatto, come appunto la rilevabilità *ex officio* dell'inammissibilità, "tralatizamente recepita", ma mai da nessuno approfonditamente studiata, ancor prima che dimostrata.

²² Tale fenomeno non è peraltro esclusivo dei giudizi di impugnazione, caratterizzando anche l'inammissibilità della ricusazione, ai sensi dell'art. 54 c.p.c., nonché quella dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata *ex artt.* 283 e 431 c.p.c. (rispettivamente per il rito ordinario e per quello del lavoro). Sempre nel contesto delle impugnazioni, inoltre, si trova la previsione di cui all'art. 408 c.p.c., ai sensi del quale, se il giudice dichiara l'opposizione di terzo inammissibile (o la rigetta per infondatezza dei motivi), condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria (seppur di soli due euro).

²³ La disposizione, come chiarito da Cass., sez. lav., 17 maggio 2018, n. 12103, ha l'evidente finalità di «scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose». Pronunciandosi in relazione all'art. 549 c.p.p. 1930 (ai sensi del quale, con la sentenza che dichiarava inammissibile o rigettava il ricorso, la parte privata che lo aveva proposto era condannata a pagare alla cassa delle ammende una somma da lire cinquecento a cinquemila), anche Corte cost., 30 giugno 1964, n. 6, ha sostenuto che la sanzione pecuniaria, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, non priva le parti del diritto di impugnare, ma tende piuttosto a rafforzare la loro responsabilità processuale, che dev'essere maggiormente sentita quando si è già goduto della tutela giurisdizionale. È invece venuta meno, con la riforma del 2009, la disposizione di cui all'art. 385, comma 4, c.p.c., invero scarsamente applicata fino a quel momento, che consentiva alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, nell'ipotesi in cui avesse proposto il ricorso o vi avesse resistito anche solo con colpa grave. Si consideri, tuttavia,

Inoltre, l'art. 130 *bis* d.p.r. n. 115/2002, rubricato "esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili", prevede che, in caso di patrocinio a spese dello Stato, al difensore non sia liquidato alcun compenso quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile²⁴.

Con particolare riguardo al giudizio di cassazione, infine, va aggiunto che tra le caratteristiche dell'inammissibilità vi è quella di non precludere l'enunciazione del principio di diritto nel c.d. "interesse delle legge" *ex* art. 363, comma 3, c.p.c., permettendo così alla Corte di non abdicare alla sua funzione nomofilattica²⁵.

che gli effetti dell'abrogazione dell'art. 385, comma 4, c.p.c. sono stati bilanciati dalla coeva introduzione dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., applicabile anche in cassazione, come dimostra Cass., sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5725. Risulta maggiormente severa, da questo punto di vista, la disciplina del giudizio di cassazione penale, ove l'art. 616 c.p.p. contempla, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende che va da euro 258 a 2.065, aumentabile sino al triplo dal giudice in seguito alla riforma di cui alla l. n. 103/2017. In senso critico v. tuttavia M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. Conso, V. Grevi e M. Bargis, *Compendio di procedura penale*, cit., p. 855, spec. 971, secondo cui «non sarà un simile aumento a scoraggiare i ricorsi di chi non ha problemi economici, con connesse sperequazioni nei riguardi di coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di accedere al patrocinio per i non abbienti, non sarebbero in grado di far fronte al pagamento di una sanzione pecuniaria così innalzata»; nonché F.R. DINACCI, *La riforma del giudizio in Cassazione tra pragmatismi operativi ed accentuata nomofilachia*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, V, p. 591, spec. 599, per il quale sarebbe stato certamente preferibile prevedere uno specifico aumento di pena in relazione ad altrettante specifiche cause di inammissibilità. Si tenga presente, in ogni caso, che la disposizione in argomento è stata dichiarata illegittima da Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186, nella parte in cui non si prevede che la Corte di cassazione possa non pronunciare la condanna a favore della cassa per le ammende a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

²⁴ Tale disposizione, introdotta dall'art. 15 d.l. n. 113/2018 (c.d. "decreto sicurezza", convertito dalla l. n. 132/2018), fa parte di un'ampia manovra volta a contenere fenomeni di abuso della tutela in materia di immigrazione e protezione internazionale e ricalca quella già contemplata dall'art. 106 del medesimo d.p.r. n. 115/2002, che esclude la liquidazione del compenso al difensore in caso di inammissibilità dell'impugnazione nel processo penale. Sulla legittimità di quest'ultima previsione, v. peraltro Corte cost., 30 gennaio 2018, n. 16, secondo cui con essa s'intende scoraggiare la proposizione di impugnazioni del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di effetti a favore della parte, e a spese dello Stato, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto *ex ante*. Di conseguenza, prosegue la Corte, la previsione non si applica nelle ipotesi in cui l'inammissibilità deriva dalla sopravvenuta carenza d'interesse per ragioni del tutto imprevedibili al momento della proposizione dell'impugnazione.

²⁵ Nonostante la *ratio* sottesa alla norma sia quella di consentire l'intervento della Corte anche in materie non suscettibili di ricorso, come sottolinea M. FOR-

NACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, I, p. 32, spec. 36, non ci sono infatti ragioni per escludere l'applicazione dell'istituto a tutte le ipotesi di inammissibilità del ricorso, data la genericità del riferimento contenuto all'art. 363, comma 3, c.p.c. Nel senso che l'utilizzo dell'art. 363, comma 3, c.p.c. in caso di inammissibilità pronunciata ex art. 360 *bis* c.p.c. sia superfluo ed improprio v. però E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, Torino, 2018, p. 275, secondo cui, in questi casi, la Corte potrebbe comunque decidere di enunciare espressamente il principio di diritto al quale si era uniformato il provvedimento impugnato, ma, d'altro canto, proprio quel principio dovrebbe essere condiviso dalla Corte per poter pervenire alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Quanto alle questioni su cui la Corte ritiene di doversi pronunciare d'ufficio nell'interesse della legge, queste possono certamente divergere da quelle che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso: come sottolinea G. IMPAGNATIELLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e funzione nomofilattica della Cassazione*, in *Giur. it.*, 2009, IV, p. 932, spec. 935, opinando diversamente, la norma non avrebbe infatti senso, posto che, se il ricorso è dichiarato inammissibile, pronunciandosi sull'inammissibilità la Corte ne esplicita le ragioni; motivo per cui, se la Corte si limitasse a dichiarare l'inammissibilità, non vi sarebbe spazio per l'enunciazione di alcun principio di diritto nell'interesse della legge. Nello stesso senso v. anche Cass., sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185, secondo cui il chiaro intento del legislatore processuale, che traspare dall'art. 363, comma 3, c.p.c., è quello di favorire la pronuncia del principio di diritto a cui il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi nel decidere la questione che è stata fatta oggetto del giudizio di legittimità, ancorché in maniera inammissibile. Per una critica all'art. 363, comma 3, c.p.c., v. tuttavia B. CAPPONI, *La Corte di cassazione e la «nomofilachia» (a proposito dell'art. 363 c.p.c.)*, in *Il processo*, 2020, II, p. 405, spec. 423, il quale sottolinea come in queste ipotesi la Corte sia libera, affrancata dalla decisione del caso (e dal contraddittorio con le parti), di affermare principi nell'interesse della legge che, alimentati da articolati (e imprevedibili) *obiter dicta*, sempre più tendono ad allontanarsi dal contrasto che aveva originato il ricorso in sede di legittimità, al punto da trasformare il processo di cassazione in «mera occasione per l'esercizio di un potere nomopoietico reciso dal singolo processo, mentre l'occasione che aveva sollecitato l'esercizio di quella funzione rimane discretamente sullo sfondo». Dal punto di vista procedimentale, infine, anche la sezione-filtro, a cui come vedremo (*infra* cap. V, par. 4.2) compete in via prioritaria la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, può pronunciarsi nell'interesse della legge, fermo restando che quando l'enunciazione del principio di diritto coinvolge questioni di natura processuale, inerenti ai profili di competenza della sezione, queste devono necessariamente essere trattate da collegi composti dal presidente titolare e dai coordinatori delle sottosezioni, individuati secondo criteri di rotazione. Così dispone infatti il § 46 della Tabella di organizzazione per il triennio 2017-2019 adottata con delibera del CSM in data 10 aprile 2019, d.n. 1211/2019, in www.cortedicassazione.it. Per un esempio di pronuncia nell'interesse della legge adottata dalla sezione-filtro, contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, v. Cass., sez. VI-3, 22 novembre 2017, n. 27758. Sostiene che la pronuncia in camera di consiglio ex art. 380 *bis*-1 c.p.c. non sia invece compatibile con l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, a norma dell'art. 363, comma 3, c.p.c., presupponendo quest'ultima la particolare importanza della questione giuridica esaminata, Cass., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5665, secondo cui viene qui in gioco «uno strumento procedimentale acceleratorio e semplificatorio strutturalmente riservato, come tale e con coerenti ricadute organizzative, a ipotesi

2.2. L'inammissibilità quale sanzione caratteristica dei giudizi di impugnazione

Poiché soltanto nei giudizi di impugnazione (ordinari) si rinviene un regime processuale dell'inammissibilità tendenzialmente uniforme, la prevalente dottrina ritiene l'inammissibilità stessa una sanzione caratteristica, ancorché non esclusiva, di tali giudizi²⁶.

Nel giudizio di primo grado, d'altronde, lo scopo degli atti è quello di raggiungere, nel minor tempo possibile, una decisione sul merito della controversia: appare perciò ragionevole che ogni profilo di invalidità sia generalmente ricondotto alla categoria della nullità, la quale si caratterizza per la sua tendenziale rimediabilità. Come ricordato in più occasioni dalla Corte costituzionale, il "giusto" processo civile viene infatti celebrato non per sfociare in pronunce procedurali, che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti che vi partecipano, ma per rendere delle decisioni di merito, prescrivendo chi ha ragione e chi ha torto²⁷.

diverse da quelle connotate dalla "particolare rilevanza della questione di diritto" su cui la Corte si risolve comunque a pronunciarsi».

²⁶ V. ad es. G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., p. 600, per il quale l'inammissibilità è una sanzione esclusiva delle impugnazioni, che non pare possibile inquadrare in categorie di ordine generale valevoli anche per il primo grado di giudizio, al punto che l'inammissibilità che colpisce la domanda introduttiva del giudizio di primo grado rappresenta un "uso atipico" dell'istituto, testimoniato dalla diversa efficacia che la relativa pronuncia viene ad assumere in tali ipotesi; S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità*, vol. I, cit., p. 88, nota 17, secondo cui, oltre alle ipotesi di inammissibilità contenute nel titolo III del libro II, che sono la regola, vi sarebbero delle ipotesi "extravaganti" di inammissibilità, sparse qua e là nel codice (tra cui l'art. 54, comma 2, c.p.c., l'art. 367, comma 1, c.p.c., l'art. 495, comma 2, c.p.c. e l'art. 345, comma 1, c.p.c. che, pur rientrando nell'ambito delle impugnazioni, si distingue dalle ipotesi tradizionali perché colpisce la sola domanda nuova e non l'impugnazione nel suo insieme); N. MINAFRA, *Contributo allo studio delle prove illecite nel processo civile*, Napoli, 2020, p. 328, che distingue, «da una parte, l'inammissibilità intesa in senso tradizionale, e se vogliamo *tecnico*, che riguarda le impugnazioni [...], dall'altra parte, tutte le ulteriori ipotesi di inammissibilità intesa, questa volta, in senso *atecnico*» (corsivo originale), tra cui l'A. fa rientrare, in particolare, l'inammissibilità del mezzo istruttorio; A. CERINO CANOVA, (voce) *Inammissibilità e improcedibilità (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1993, p. 1, secondo cui l'inammissibilità è fenomeno tipico dei giudizi di impugnazione; R. POLI, (voce) *Inammissibilità e improcedibilità*, cit., § 1, per cui soltanto con riguardo alle impugnazioni può ipotizzarsi un sistema in cui l'inammissibilità è strutturata in maniera sufficientemente organica e coesa dal legislatore. In generale, si consideri che circa i 2/3 dei riferimenti che il codice di rito compie all'inammissibilità sono contenuti in norme che disciplinano i giudizi di impugnazione.

²⁷ Così in particolare Corte cost., 16 ottobre 1986, n. 220, cit. Sul punto v. anche

In questa prospettiva, la dichiarazione di inammissibilità della domanda introduttiva si rivela dunque una soluzione processualmente anti-economica, giacché non impedisce alle parti di riproporre la stessa domanda in un successivo e diverso giudizio. Di conseguenza, l'unico risultato della pronuncia di inammissibilità, nel giudizio di primo grado, sarebbe quello di porre nel nulla l'attività processuale compiuta nel lasso di tempo che va dalla proposizione della domanda alla dichiarazione di inammissibilità²⁸.

V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, vol. I, Napoli, 1979, p. 28, per il quale «il processo di cognizione mira a concludersi con pronunce di merito, mentre eccezionali sono le ipotesi in cui la violazione di norme disciplinatrici del processo impone che questo si concluda mediante sentenze assoltrici dall'osservanza del giudizio». Tale situazione, prosegue l'A., a ben vedere non è che una «variazione logica» del principio ricavabile dall'art. 24 Cost., in virtù del quale il processo deve concedere le stesse utilità che si sarebbero potute conseguire attraverso l'applicazione delle norme di diritto sostanziale.

²⁸ Appare significativa, a questo proposito, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. c.p.c., che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali prescriveva di formulare nel ricorso introduttivo, a pena di inammissibilità, «apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio». Secondo Corte cost., 20 novembre 2017, n. 241, in particolare, tale previsione di inammissibilità, pur non precludendo la riproposizione di un nuovo ricorso, si traduceva infatti in un aggravio ingiustificato per le parti, costrette a ricominciare *ex novo* il giudizio, con conseguente irragionevolezza rispetto al parametro di cui all'art. 3 Cost. Profili di illegittimità della disposizione, in tal senso, erano già stati sollevati da parte della dottrina, tra cui R. VIANELLO, *Processo previdenziale e inammissibilità del ricorso per omessa dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio*, in *Lav. giur.*, 2013, X, p. 869, spec. 874 ss., nonché L. DE ANGELIS, *Il processo previdenziale*, in D. Borghesi e L. De Angelis, *Il processo del lavoro e della previdenza*, Torino, 2013, p. 549, spec. 602. Commentando la pronuncia della Consulta, A. CARRATTA, *La Corte costituzionale e l'abuso della "sanzione" processuale*, in *Giur. it.*, 2018, I, p. 83, spec. 86, ha inoltre sottolineato come la Corte abbia colto l'occasione «per rivolgere un ammonimento al legislatore, il quale con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni sembra fare disinvolto uso della categoria della "sanzione processuale", al fine di contrastare comportamenti processuali non ortodossi o per sanzionare atti processuali imperfetti». Quanto alle ragioni che avevano indotto il legislatore all'introduzione di tale fattispecie di inammissibilità, esse vanno ricercate nel tentativo di arginare veri e propri episodi di mal costume. In breve, l'operazione truffaldina consisteva nel presentare centinaia di ricorsi per la riliquidazione delle indennità erogate dall'INPS in materia previdenziale ed assistenziale con dati non veritieri. In questo modo, sia le parti ricorrenti che gli stessi avvocati ottenevano, a fronte di modeste e non previste rivalutazioni di salario o di indennità a favore del lavoratore, significativi ed indebiti vantaggi economici, con conseguente danno per l'Erario. Per questa ragione, volendo arginare l'esponentiale aumento di un microcontenzioso di modestissimo valore e spesso appositamente frammentato con malcelati intenti lucrativi, il legislatore è intervenuto dapprima con la l. n. 69/2009, prevedendo che le spese, le competenze e gli onorari

La prospettiva cambia, però, se si passa ai giudizi di impugnazione, in cui gli atti introduttivi, nell'instaurare il rapporto giuridico processuale d'impugnazione, tendono allo scopo di evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. In questo caso, infatti, sanzionare con l'inammissibilità la carenza di un requisito di validità dell'impugnazione non risulta un esito irragionevole, giacché potenzialmente idoneo a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e, quindi, a definire in maniera incontrovertibile il merito della lite (salva la possibilità di impugnare a sua volta, quando possibile, la pronuncia di inammissibilità). D'altro canto, anche il giudicato, ovvero la stabilità della situazione giuridica dedotta in giudizio, è un valore che va preservato e che, perciò, occorre bilanciare con l'interesse delle parti alla correttezza della decisione che le riguarda.

In quest'ottica, possiamo dunque dire che l'inammissibilità funge da ago di una bilancia che, mentre nei giudizi di primo grado pende verso la conservazione del processo, in quelli di impugnazione pende verso la sua più celere conclusione, al punto che anche vizi meramente formali sono sanzionati, più severamente, con l'inammissibilità dell'impugnazione. Si tratta, naturalmente, di una scelta di stampo ordinamentale, in virtù della quale, una volta somministrata la tutela giurisdizionale, sia pure in una forma che l'ordinamento stesso stima perfettibile, s'intende assegnare priorità alla stabilizzazione della tutela già accordata rispetto al riesame, in ogni caso, di tale decisione²⁹.

liquidati dal giudice, nei giudizi per prestazioni previdenziali, non potessero superare il valore della prestazione dedotta in giudizio e quindi, due anni più tardi, con il d.l. n. 98/2011, introduttivo della disposizione poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. In generale, sulla riproponibilità della domanda dichiarata inammissibile (la cui notificazione, come ricorda Cass., sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1516, è idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.), cfr. Cass., sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26377, nonché Cass., sez. trib., 11 maggio 2012, n. 7303.

²⁹ Così in particolare R. POLI, *Invalidità ed equipollenza*, cit., p. 339 ss., per il quale, mediante l'impiego dell'inammissibilità, nei giudizi di impugnazione il legislatore processuale riduce gli schemi di autoretificazione del processo e restringe le possibilità di recupero e conservazione degli effetti del potere mal esercitato, assottigliando la gamma delle cause di sanatoria utilizzabili. In termini analoghi v. anche M. VALIANTE, *L'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, II, p. 539, per il quale «se le norme processuali sono, generalmente, tassative e inderogabili, per un più certo ed efficace svolgimento della giurisdizione, particolarmente rigorose sono quelle che governano l'impugnazione. Invero, l'interesse dell'impugnante al controllo della decisione non può essere disgiunto da quello generale a non tener sospese senza seri motivi l'efficacia delle pronunce del giudice e le aspettative delle parti e della stessa società». Per questa ragione, secondo F. CORDERO, *Contributo allo studio dell'amnistia nel processo*, Milano, 1957, p. 60 s., l'attività processuale

Una scelta, questa, che risulta tuttavia in sintonia con il consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui, nel fare applicazione delle regole che presidono all'introduzione dei giudizi di impugnazione, occorre evitare di derogare con eccessiva disinvoltura ai requisiti di validità degli atti stabiliti dalla legge, in particolar modo quando essi concernono forme e termini da rispettare per assicurare la buona amministrazione della giustizia e la sicurezza giuridica di chi la invoca³⁰.

Il risultato di tale situazione, in breve, è che nei giudizi di impugnazione la sanzione dell'inammissibilità sembra dunque sovrapporsi a quella della nullità di primo grado, applicandosi anche a vizi strettamente formali degli atti introduttivi³¹.

sfoziata nell'accertamento di una causa di inammissibilità dell'impugnazione costituisce un grado successivo a quello concluso con la sentenza impugnata in senso "del tutto formale", vale a dire dal solo punto di vista delle dimensioni esteriori della sequenza procedurale. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, prosegue l'A., non significa infatti che questo: poiché l'atto che la legge definisce impugnazione non è stato posto in essere in conformità alla sua fattispecie normativa, il giudice *ad quem* non può interloquire sul tema del procedimento, conclusosi coll'esaurimento del precedente grado, ed anzi deve declinare la questione.

³⁰ Cfr. *ex multis* Corte EDU, sez. I, 13 luglio 2017, ric. n. 71891/10, Shuli c. Grecia; Id., sez. I, 24 aprile 2008, ric. n. 17140/05, Kemp e altri c. Lussemburgo; Id., sez. III, 26 luglio 2007, ric. n. 35787/03, Walchli c. Francia; nonché Id., sez. IV, 25 gennaio 2000, ric. n. 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 e 41509/98, Miragall Escolano e altri c. Spagna, ove si afferma che «*the rules governing the formal steps to be taken and the time-limits to be complied with in lodging an appeal are aimed at ensuring a proper administration of justice and compliance, in particular, with the principle of legal certainty. Litigants should expect those rules to be applied*». Anche O.J. SETTEM, *Applications of the "Fair Hearing" Norm in ECHR Article 6(1) to Civil Proceedings. With Special Emphasis on the Balance Between Procedural Safeguards and Efficiency*, Cham, 2016, p. 208, evidenzia come, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, «*a certain rigour in this regard promotes legal certainty, both in the sense of procedural certainty (that procedural provisions are applied in a foreseeable and consistent manner), and in the sense that legal decisions become final*».

³¹ Cfr. A. PROTO PISANI, *Note sulle sanatorie retroattive nel processo civile*, in *Foro it.*, 2011, V, c. 313, spec. 316; B. CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione nel processo*, cit., p. 190 s.; S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità*, cit., p. 89 ss.; N. GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, vol. I, Milano, 1952, p. 16, che parla, a tal proposito, di "inammissibilità impropria" o "inammissibilità-nullità"; G. FABBRI, *L'opposizione ordinaria*, cit., p. 275, secondo cui, nei giudizi di impugnazione, qualunque nullità dell'atto introduttivo non può essere sanzionata se non con la dichiarazione di inammissibilità; E. REDENTI (voce) *Atti processuali*, cit., p. 125 s. Sul punto v. inoltre R. CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2007, I, c. 1387, spec. 1388, secondo cui «nell'ambito dei mezzi di impugnazione la più rigida disciplina della

2.3. Inammissibilità e improcedibilità nei giudizi di impugnazione

Nonostante la sua prevalenza, l'inammissibilità non è l'unica sanzione caratteristica dei giudizi di impugnazione, al cui interno si ritrova infatti anche l'improcedibilità, la cui autonomia concettuale è ugualmente discussa, non risultando perciò agevole individuare i tratti distintivi tra le due sanzioni processuali³².

Stando all'impostazione prevalente, mentre l'inammissibilità colpisce il momento genetico dell'impugnazione, l'improcedibilità ha ad oggetto situazioni di inattività delle parti che, pur avendo validamente instaurato il giudizio, non compiono poi le successive attività necessarie per il suo sviluppo³³. Secondo un diverso orientamento,

inammissibilità [...] sostituisce tendenzialmente quella della nullità. Ciò può trovare la propria giustificazione razionale nel fatto che l'inammissibilità [...] del mezzo di impugnazione contribuisce a fissare chi ha torto e chi ha ragione tra le parti, almeno nella grande maggioranza delle ipotesi in cui la sentenza malamente impugnata sia definitiva di merito». Dello stesso avviso anche F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 127 s., secondo cui «la tassatività delle ipotesi di inammissibilità per i difetti di forma-contenuto dell'impugnazione comporta, nei casi non coperti da quella sanzione, l'applicazione di una disciplina meno rigida [ossia quella della nullità, *n.d.r.*] che potrebbe consentire la sanatoria e quindi la rinnovazione dell'impugnazione viziata».

³² La dichiarazione di improcedibilità, secondo la giurisprudenza maggioritaria, prevale anzi su quella di inammissibilità. Sulla questione cfr. Cass., sez. un., 5 luglio 1991, n. 7431, secondo cui, quando vengono a concorrere l'inammissibilità del ricorso per tardività (*ex art. 326 c.p.c.*) e l'improcedibilità a causa del suo mancato deposito (*ex art. 369 c.p.c.*), tra le due concorrenti sanzioni processuali deve prevalere quella dell'improcedibilità, non consentendo l'improcedibilità alcun esame del ricorso, neppure al fine di rilevarne l'inammissibilità. Nello stesso senso v. pure Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005, ove si ribadisce che il riscontro dell'improcedibilità del ricorso per cassazione precede quello dell'eventuale sua inammissibilità. Condivide tale impostazione anche G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., p. 353 s., per il quale «la percezione dell'improcedibilità è immediata, essendo sufficiente un controllo esteriore del ricorso per vedere se esso ha rispettato il disposto dell'art. 369. La verifica dell'inammissibilità ne presuppone invece il controllo intrinseco, che è ovviamente precluso dalla constatazione che il ricorso è comunque improcedibile».

³³ Per questo motivo, secondo tale impostazione, l'improcedibilità potrebbe considerarsi una *species* dell'estinzione del processo per inattività delle parti, particolare ai giudizi di impugnazione. Sulla questione cfr. C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 79, secondo cui tutte le forme di inammissibilità attengono alla «originaria e genetica» validità dell'esercizio del potere di impugnazione, a differenza, invece, delle forme di improcedibilità, che attengono ad oneri che la parte impugnante deve solitamente adempiere nella prima parte del corso del procedimento di impugnazione; V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 823, per il quale «si può dire inammissibile l'appello privo dei presupposti di legge e improcedibile l'appello cui non seguono le condizioni fissate dalla legge»; G.F. RICCI, *Il giudizio*

invece, l'improcedibilità non avrebbe caratteristiche tali da poter essere distinta dall'inammissibilità, posto che entrambe non esistono come concetti astratti, ma solo in funzione delle norme positive e delle diverse conseguenze che queste ricollegano all'una o all'altra³⁴.

Anche tali conseguenze, peraltro, sono piuttosto simili: tanto in appello quanto in cassazione, infatti, sia l'inammissibilità che l'improcedibilità impediscono una decisione di merito e determinano l'impossibilità di riproporre l'impugnazione, quand'anche in pendenza del relativo termine, ai sensi dei veduti artt. 358 e 387 c.p.c.³⁵.

civile di cassazione, cit., p. 353, secondo cui inammissibilità ed improcedibilità sono, sotto il profilo concettuale, due sanzioni diverse, «l'una relativa all'atto in sé, l'altra concernente il suo divenire»; R. POLI, *Invaldità ed equipollenza*, cit., p. 350, per il quale l'unica differenza che sussiste tra l'inammissibilità e l'improcedibilità riposa sul fatto che la prima si riferisce ad un atto di esercizio del potere di impugnazione, mentre la seconda ad un atto successivo e necessario; S. LA CHINA, (voce) *Procedibilità* (*dir. proc. civ.*), in *Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, p. 794, spec. 802, secondo cui l'improcedibilità sarebbe «la conseguenza, di natura sanzionatoria e perciò doverosamente testuale, di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto, espressamente configurato necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo». In argomento v. pure E. GRASSO, *Le impugnazioni incidentali*, Milano, 1973, p. 122; G. FABBRINI, *L'opposizione ordinaria*, cit., p. 279; N. GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni*, cit., p. 126 s.; R. VACCARELLA, *Inattività delle parti*, cit., p. 219 ss.; A. BRIGUGLIO, *La pronuncia in camera di consiglio della Corte di cassazione (riflessioni sul nuovo art. 375 c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, IV, p. 1006, spec. 1023; G. TOMBARI FABBRINI, *Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione*, cit., c. 3023; A. LUGO, (voce) *Inammissibilità* (*dir. proc. civ.*), in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, p. 483, spec. 485. A livello normativo, tale impostazione sembra esser stata recepita nel codice del processo amministrativo, il cui art. 35 prevede che l'inammissibilità del ricorso consegua, tra l'altro, alla "sussistenza" di ragioni ostative ad una pronuncia sul merito e la sua improcedibilità, tra l'altro, alla "sopravvenienza" di ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. Sul punto v. tuttavia Cons. St., sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3151, secondo cui «le pronunce di rito, come ora disciplinate dall'art. 35 del codice del processo amministrativo, si esauriscono nell'esame di questioni esterne alla vicenda sostanziale, come gli eventi legati all'instaurazione del contraddittorio processuale (irricevibilità), all'esistenza delle condizioni per l'azione o della giurisdizione (inammissibilità) o alla possibilità di giungere ad una pronuncia di merito (improcedibilità o estinzione) [...]. Avendo quindi un esito comune, che è quello di impedire la definizione del merito della vicenda, è impossibile individuare una situazione lesiva nell'uso di una formula, ancorché imprecisa, invece di un'altra. E ciò sulla scorta dell'identità delle conseguenze che in egual modo ne derivano, di stampo solo ed esclusivamente processuale».

³⁴ In tal senso v. in particolare C. BESSO, *La nullità degli atti*, cit., p. 720, secondo cui la stessa improcedibilità potrebbe addirittura considerarsi un'espressione della più ampia figura dell'inammissibilità.

³⁵ Una sottile differenza, a onor del vero, ci sarebbe: l'art. 334, comma 2, c.p.c. dispone infatti che se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile anche l'eventuale impugnazione incidentale tardiva perde efficacia, mentre non esiste una norma analoga

Ai fini della nostra indagine, tuttavia, ciò che maggiormente rileva è la ritenuta tassatività delle ipotesi di improcedibilità. Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, tale sanzione non si può applicare al di là delle ipotesi espressamente contemplate dal codice di rito ovvero, con riguardo al giudizio di appello, l'art. 348 c.p.c. e, con riguardo al giudizio di cassazione, gli artt. 369 e 371 *bis* c.p.c.³⁶. Si tratta, cioè, di

in riferimento alla dichiarazione di improcedibilità. In questo senso v. anche E. GRASSO, *Le impugnazioni incidentali*, cit., p. 121 ss., secondo cui «il fatto che nell'art. 334 sia menzionata genericamente la inammissibilità dell'impugnazione principale – e questa soltanto – come motivo d'inefficacia dell'incidentale fa presumere che in quella nozione siano comprese tutte le ipotesi in cui al giudice è inibito di prendere in esame la domanda a causa di *carenze precedenti o coeve all'esercizio dell'azione*; ed è del pari sufficiente per escludere che l'impugnazione incidentale risenta delle ulteriori vicende della principale», tra cui appunto l'improcedibilità (corsivo originale). Senonché, in seguito all'intervento di Cass., sez. un., 14 aprile 2008, n. 9741, la prevalente giurisprudenza è ormai solita affermare che qualora il ricorso principale venga dichiarato improcedibile, anche l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace e ciò non in virtù di un'applicazione analogica dell'art. 334, comma 2, c.p.c., bensì in base ad un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità. Per una critica a tale soluzione v. tuttavia F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 353, per il quale «il principio di diritto enunciato dalla Cassazione è chiaramente *contra legem* perché il legislatore ben conosce la differenza tra inammissibilità ed improcedibilità, e se ha richiamato la sola inammissibilità vuol dire che l'impugnazione incidentale non è caducata dall'improcedibilità dell'impugnazione principale». Con particolare riguardo al giudizio di cassazione, inoltre, la giurisprudenza ritiene che anche l'improcedibilità del ricorso, al pari della sua inammissibilità, possa essere dichiarata con ordinanza, in camera di consiglio, da parte della sezione-filtro, nonostante la sua mancata ricomprensione nel catalogo di cui all'art. 375 c.p.c. L'abrogazione dell'art. 138 disp. att. c.p.c., da cui si ricavava tale conclusione, non ha infatti fatto venir meno l'impiego della camera di consiglio e delle forme dell'ordinanza per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, come dimostra il Documento programmatico sulla sesta sezione civile (in www.cortedicassazione.it), in cui si ritiene ragionevole che sia tale sezione a dichiararla, nei casi previsti dall'art. 369 c.p.c., anche a fronte dello «stretto collegamento» di questa previsione con l'art. 366, num. 6, c.p.c. Tra le molte pronunce in tal senso v. ad es. Cass., sez. VI-3, 18 ottobre 2011, n. 21563.

³⁶ Cfr. *ex multis* Cass., sez. I, 2 luglio 2003, n. 10404; Id., sez. III, 27 marzo 2007, n. 7410; Id., sez. lav., 28 gennaio 2009, n. 2171, in cui si fa espresso riferimento al «principio di tassatività delle cause di improcedibilità». In dottrina, v. ad es. G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 357; L. LAUDISA, *La sentenza processuale*, Milano, 1982, p. 155; nonché F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 359 s., il quale sottolinea come in questo caso, a differenza di quanto si verifica per l'inammissibilità (v. *supra* nota 15), manca l'elemento unificante, necessario ad estendere la disciplina dell'improcedibilità ad altre fattispecie non espressamente contemplate dal codice di rito. Alle ipotesi di improcedibilità menzionate nel testo deve aggiungersi, peraltro, l'art. 399 c.p.c., che, nei giudizi di revocazione davanti al tribunale o alla corte di appello, contempla l'improcedibilità in caso di mancato deposito dell'atto di citazione, entro venti giorni

una situazione opposta a quella che riguarda l'inammissibilità e che consente di ribadire il carattere non tassativo di quest'ultima (v. *supra*, par. 1.3), che rimane perciò applicabile ogniqualvolta ricorra un profilo di invalidità dell'atto di impugnazione che non sia espressamente disciplinato dal legislatore in termini di improcedibilità.

3. *Specialità del giudizio di cassazione e ragioni del maggior impiego dell'inammissibilità* – 3.1. *Il duplice aspetto dell'inammissibilità nel modello francese di cassazione*

Restringendo l'indagine al giudizio di cassazione, come anticipato in apertura, l'inammissibilità si caratterizza ulteriormente rispetto agli altri giudizi di impugnazione.

Per comprendere le ragioni di tale peculiarità, occorre ripercorrere brevemente le origini del giudizio di cassazione, muovendo in particolare dal meccanismo di ricorso al re contro le decisioni dei parlamenti non più soggette a riesame ed affette da “*ambiguïté ou erreur*”, che si sviluppa nella Francia monarchica del XIV secolo. Tale

dalla sua notificazione, insieme a copia autentica della sentenza impugnata. Va precisato, infine, che l'improcedibilità in argomento non va confusa con quella prevista per il mancato esperimento di tentativi di soluzione della lite alternativi al giudizio imposti *ex lege*. Si tratta, ad esempio, dell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione o di cui all'art. 3, d.l. n. 132/2014 con riguardo alla negoziazione assistita, nonché dell'obbligo di esperire l'accertamento tecnico preventivo *ex art. 696 bis c.p.c.* per il giudizio di invalidità di cui all'art. 445 *bis c.p.c.* Questa forma di improcedibilità, a differenza di quella propria dei giudizi di impugnazione, non comporta infatti la conclusione del processo in rito, bensì la sua temporanea sospensione in attesa dell'esperimento del tentativo stragiudiziale previsto dalla legge e non effettuato dalle parti, a condizione che l'improcedibilità sia stata tempestivamente eccepita o rilevata dal giudice. Sul tema v. anche S. LA CHINA, (voce) *Procedibilità*, cit., p. 803, secondo cui «tutte le volte che il legislatore pone, senz'altri dettagli, una condizione di procedibilità in primo grado [...], l'interpretazione sistematica porta ad escludere la conseguenza più grave della irrimediabilità e ad optare invece per la mera temporaneità dell'impedimento al corso del processo e per la rinvocabilità dell'impedimento stesso non appena siano state poste in essere le prescritte condizioni di procedibilità». Con particolare riferimento all'art. 443 c.p.c., che pure prevede un'analogia ipotesi di improcedibilità, v. inoltre M. FORNI, *Orientamenti in tema di improponibilità, inammissibilità e improcedibilità*, in *Riv. trim.*, 1981, IV, p. 1318, spec. 1326 s., la quale parla al riguardo di “improcedibilità sospensiva”, contrapponendola all'improcedibilità ordinaria. Sottolinea il recente impiego della sanzione, da parte del legislatore processuale, al dichiarato fine di incentivare il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione del contenzioso anche G. FANELLI, *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile*, cit., p. 95 s., la quale non manca però di evidenziare come in tal caso, diversamente dal vizio di improcedibilità delle impugnazioni, il mancato assolvimento della condizione sia rimediabile nel corso del processo e non subisca rigide preclusioni.

ricorso, con cui si supplicava il sovrano di riesaminare una decisione considerata definitiva, veniva infatti da questi concesso con un'apposita "*lettre de grâce de dire contre arrêt*", ossia una lettera, indirizzata al parlamento che aveva reso la decisione di cui si chiedeva la revisione, che fungeva da antesignana valutazione di ammissibilità del ricorso stesso³⁷.

Con le successive ordinanze di Filippo VI del 1331 e del 1344, le lettere di grazia cambiano la loro denominazione in lettere di "*proposition d'erreur*" e vengono fissate alcune regole fondamentali per l'evoluzione del futuro giudizio di cassazione. Anzitutto, la circostanza che il ricorso sia ora ammesso "*per Curia nostra*" denota che il giudizio di revisione non è più esclusivo appannaggio del sovrano, bensì di quest'ultimo e del suo consiglio. Inoltre, al fine di preservare la straordinarietà del mezzo, evitandone un utilizzo sistematico e pretestuoso, nelle due ordinanze si stabilisce che il ricorrente debba depositare una somma a titolo di cauzione e che, in caso di mancato accoglimento dell'istanza, tale somma sia incamerata dall'erario. Infine, viene disciplinato un apposito procedimento preliminare di ammissibilità del ricorso, basato sull'apparente fondatezza delle censure proposte, precisandosi altresì che la proposizione del ricorso non sospendeva l'esecuzione della decisione impugnata, che passava perciò in giudicato³⁸.

Nel corso del XVI secolo, la progressiva espansione del diritto regio, a discapito del diritto comune, contribuisce a far assumere maggior rilevanza, nella decisione del giudice, alla corretta applicazione della legge, piuttosto che alla corretta ricostruzione del fatto. Sorge perciò,

³⁷ Così infatti prevedeva un'ordinanza di Filippo IV del 23 marzo 1302. Per una puntuale ricostruzione storica dell'istituto, v. P. P. N. HENRION DE PANSEY, *De l'autorité judiciaire en France*, Paris, 1818, p. 359 ss., nonché H. GAZIER, *La Cour de cassation. Aperçu historique, Discours prononcés à l'audience solennelle de rentrée*, 17 ottobre 1932, in www.courdecassation.fr.

³⁸ Si legge infatti in tali ordinanze: «*quicumque gratiam a nobis propendi errores contra arrestum in Curia nostra latu, impetraverit, antequam ad proponendum errores praedictos, per Curia nostra admittatur, vel super iis audiatur, cavere idoneo teneatur de refundendis expensis et interesse parti adversae, ac nobis solvendo duplicem emendam, si per arrestum, seu iudicium Curiae nostrae succubuerit*» (ord. 1331); «*quae quidem litterae impetrabuntur, per hunc modum videlicet, ut ille qui asserere intendit intervenire errores in arresto, ipsos errores in scriptis, gentibus requestarum hospitii nostri, vel aliis gentibus nostris per quas talia impetrare intendit, tradat, ut ipsae gentes nostrae deliberare habeant et possint si, ut a prima facie apparere potest gratiam proponendi errores concedere debeamus*» (ord. 1344). Entrambi i testi sono riportati integralmente in A.P. TARBÉ DES SABLONS, *Lois et règlements à l'usage de la Cour de cassation*, Paris, 1840, p. 11.

di conseguenza, l'esigenza di delimitare con maggior rigore l'ambito del ricorso al consiglio del re, al fine di precisare quali elementi della decisione fossero suscettibili di revisione e quali no. Si arriva così alla fondamentale *Ordonnance* di Blois del 1579, il cui art. 92 recita: «*déclarons que les arrêts de nos Cours souveraines ne pourront être cassez ne rétractez que par les voies de droit qui sont la requête civile, la proposition d'erreur, et par la forme portée par nos ordonnances*».

Si distinguono, in tal modo, due modalità di riforma delle sentenze: la *rétractation* e la *cassation*, limitandosi al tempo stesso i mezzi con cui pervenire all'una o all'altra, vale a dire la *requête civile* e la *proposition d'erreur*, da un lato, e la *forme portée par les ordonnances*, dall'altro. Le prime due, in particolare, potevano considerarsi dei rimedi ordinari, riguardando errori di fatto su cui erano chiamati a giudicare i medesimi giudici che avevano adottato la decisione impugnata. La censura relativa alla *forme portée par les ordonnances*, invece, rappresentava a tutti gli effetti un rimedio straordinario, giacché attentava all'autorità della cosa giudicata: la *cassation* comportava infatti l'instaurazione di un nuovo processo, che si poneva al di sopra del potere dei giudici, investendo direttamente il rapporto tra la sentenza e la legge, piuttosto che quello controverso tra le parti in causa³⁹.

La celebre ordinanza sulla procedura civile del 1667 (il c.d. "*Code Louis*"), abolendo la *proposition d'erreur*, sul presupposto che «*ne seront les arrêts et jugements en dernier ressort rétractés sous prétexte de mal jugé au fond*», e limitando i margini di operatività della *requête civile* (con cui restava possibile denunciare i soli errori di fatto dovuti al dolo delle parti o alla negligenza e imperizia dei ministri), elegge quindi il *Conseil de roi* ad organo deputato a dichiarare la nullità di tutte le decisioni rese «*contre la disposition de nos ordonnances, édits et déclarations*», rendendolo così competente a conoscere esclusivamente della legittimità delle decisioni adottate dai tribunali, senza possibilità di riesaminare aspetti inerenti ai fatti oggetto della controversia⁴⁰.

Nel 1738, allo scopo di «*rendre la forme de procéder plus simple, et plus facile l'expédition des affaires*» davanti al Consiglio del re, nel frattempo divenuto *Conseil des parties*, un regolamento di ben 350 articoli riforma considerevolmente la procedura di ricorso *en cassation*. Quanto alla proposizione del ricorso, necessariamente sotto-

³⁹ In questi termini v. P.P.N. HENRION DE PANSEY, *De l'autorité judiciaire*, cit., p. 396 s.

⁴⁰ Cfr. *Code Louis, T. I, Ordonnance civile, 1667*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, vol. I, a cura di N. Picardi e A. Giuliani, Milano, 1996, p. 59 ss.

scritto da un avvocato, si prevede che esso contenga l'esposizione dei motivi e che si produca la copia della decisione impugnata nonché la copia del certificato di deposito della somma prevista a titolo di ammenda in favore del re (art. 5, titolo IV). La presenza di tali requisiti, inoltre, viene espressamente stabilita a pena di irricevibilità del ricorso, così da limitare la «*trop grande cupidité de plaider*»⁴¹. Una volta proposto il ricorso, si apriva quindi una fase, preliminare alla decisione vera e propria, volta a sondarne la fondatezza. Tale fase era affidata ad un apposito ufficio, detto *Bureau des cassations*, competente a conoscere sia dei ricorsi in materia civile sia di quelli in materia penale. In particolare, qualora tutti i componenti del *Bureau* si fossero trovati d'accordo nel ritenere il ricorso palesemente infondato, il procedimento terminava in questa fase, altrimenti il medesimo *Bureau* presentava rapporto al *Conseil*, il quale poteva a sua volta dichiarare il ricorso non ricevibile per difetto di forma, respingerlo perché infondato, oppure accoglierlo e cassare la sentenza impugnata (e in nessun caso il ricorso poteva essere riproposto)⁴².

⁴¹ Così in particolare P. BORNIER, *Conférences des ordonnances de Louis XIV Roy de France et de Navarre*, t. I, Paris, 1729, p. 349. In ambito penale, inoltre, il ricorso doveva considerarsi non ricevibile anche nel caso in cui il ricorrente non si fosse trovato in carcere al momento dell'introduzione del giudizio (art. 6, titolo IV).

⁴² Nel caso in cui fosse stato necessario approfondire determinati aspetti della controversia, il Consiglio poteva inoltre chiedere al giudice che aveva pronunciato la sentenza di trasmettere le sue motivazioni oppure, tramite un *arrêt de soit communiqué*, instaurare il contraddittorio tra le parti, sino a quel momento assente. Quanto al vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso, esso rimarrà una caratteristica del giudizio di cassazione francese, sino alla sua abrogazione intervenuta per opera della legge n. 47-1366 del 22 luglio 1947 (v. *infra*, cap. IV, par. 2.1). Va aggiunto, inoltre, che secondo P. CALAMANDREI, *La cassazione civile, Parte prima*, in *Opere giuridiche*, vol. VI, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1976, p. 445 s., è in questa fase che si rinviene l'origine del giudizio di cassazione, posto che essa costituiva l'unico momento veramente giurisdizionale della procedura, essendo il *Bureau* chiamato a giudicare dell'esistenza, in favore del ricorrente, di una volontà di legge tale da garantirgli il diritto al ricorso. Circa il modo di giudicare del *Conseil*, infine, in una relazione al re di Monsieur De Fleur (un consigliere della Corte) del 1762 si legge: «*dans l'examen des requêtes en cassation, tout s'interprète contre le demandeur. On n'écoute que les moyens qui sont fondés sur une contravention claire et précise aux ordonnances. C'est l'intérêt public et le respect de la loi, plus que l'intérêt de la partie que l'on consulte. On a toujours eu pour principe que la cassation a été introduite plutôt pour le maintien des ordonnances que pour l'intérêt des justiciables*» (il testo della relazione è riportato in P.P.N. HENRION DE PANSEY, *De l'autorité judiciaire*, cit., p. 414 s.). Sul punto v. anche C. CONSOLO, *La revocazione delle decisioni della cassazione e la formazione del giudicato*, Padova, 1989, p. 46 s., che definisce il *Conseil des parties* un organo di "indole sovranamente graziosa", giacché istituzionalmente parziale, rilevando come le sue decisioni non si dessero mai premura dell'interesse delle par-

Trasformatosi durante gli anni dell'assolutismo regio in uno strumento del sovrano per annullare d'autorità le decisioni dei parlamenti difformi dalla sua volontà, il giudizio di cassazione viene profondamente trasformato, ma non eliminato, dalla rivoluzione francese. Nonostante l'intento di cancellare tutti gli istituti dell'*ancien regime*, i riformatori avvertono infatti l'esigenza di un organo deputato a conoscere della corretta applicazione della legge da parte dei giudici e concordano perciò sulla necessità di istituire un tribunale di revisione, «*malheur nécessaire, parce que la loi peut être violée*»⁴³. Si giunge così al decreto del 27 novembre-1° dicembre 1790, il cui art. 1 esordisce in questi termini: «*il y aura un Tribunal de cassation établi auprès du corps législatif*», il quale, precisa il successivo art. 3, «*sous aucun prétexte et en aucun cas, ne pourra connaître du fond des affaires*».

Il nuovo tribunale di cassazione non nasce tuttavia come un organo giurisdizionale, bensì quale costola del potere legislativo, esercitando una funzione meramente negativa. Una volta cassata la sentenza contraria alla legge, il *Tribunal de cassation* doveva infatti astenersi dal pronunciare il principio di diritto ritenuto corretto, onde non invadere la sfera di autonomia del potere giudiziario. La sua decisione, inoltre, non vincolava il giudice del rinvio, che rimaneva perciò libero di discostarsi da essa: nel qual caso un nuovo ricorso imponeva al *Tribunal de cassation* di rivolgersi direttamente al potere legislativo, per il tramite di un *référé législatif*⁴⁴.

Ciò che neanche il moto rivoluzionario fece però venir meno fu il vaglio preliminare di ammissibilità dei ricorsi, considerato dai riformatori opportuno per contenere il carico di lavoro del nuovo organo e garantirgli così maggior efficienza. Una legge del 2 brumaio anno IV (24 ottobre 1795) riproponeva infatti la suddivisione del *Tribunal*

ti. Analoga osservazione è fatta pure da A. PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione*, cit., p. 72, il quale riporta l'adagio secondo cui il *Conseil des parties* era «*ainsi appelé parce que les juges y sont parties*».

⁴³ V. in particolare E. CHÉNON, *Origines, conditions et effets de la cassation*, Paris, 1882, p. 66 s.

⁴⁴ Sostiene a tal proposito Monsieur De Prefern, nella seduta dell'Assemblea del 24 maggio 1790: «*la cassation n'est pas une partie du Pouvoir judiciaire, mais une émanation du Pouvoir législatif. C'est par rapport à l'Ordre judiciaire, un hors d'œuvre, une espèce de commission extraordinaire du Corps législatif chargé de réprimer la rébellion contre la volonté générale de la Loi*» (v. *Moniteur* n. 145 del 25 maggio 1790). Ancora, nella successiva seduta del 25 maggio, Monsieur Robespierre dice della cassazione: «*uniquement établie pour défendre la Loi et la Constitution, nous devons la considérer, non comme une partie de l'Ordre judiciaire, mais comme placée entre le Législateur et la Loi rendue, pour réparer les atteintes qu'on pourrait lui porter*» (v. *Moniteur* n. 146 del 26 maggio 1790).

de cassation in tre sezioni: quella civile, quella criminale e quindi la *Chambre des requêtes*, che assumeva le funzioni del vecchio *Bureau de cassations*.

Le numerose disposizioni di legge che dal 1790 al 1825 intervennero sul giudizio di cassazione non ne modificarono significativamente la struttura così delineata, né lo fece il codice di procedura del 1806, che non si occupava del Tribunale di Cassazione, il quale, con un senatoconsulto del 18 maggio 1804 (28 floreale anno XII), aveva nel frattempo assunto la denominazione di *Cour de cassation*.

Occorre attendere il 1837 affinché sia abolito il meccanismo del *référé* e sia riconosciuta efficacia vincolante, per il giudice del rinvio, alle decisioni della Corte, perlomeno in seguito ad un secondo giudizio di cassazione. La *Cour de cassation*, che sino ad allora era rimasta al di fuori dell'ordinamento giudiziario, ne entrava così a far parte a pieno titolo, ponendosi, con la sua specialità, al centro ed al vertice dello stesso. D'altronde, l'unificazione del diritto positivo, avvenuta con la codificazione napoleonica, e la progressiva riaffermazione del potere interpretativo dei giudici, fortemente avverso dalla rivoluzione, avevano concorso a ridefinire la funzione della Corte, chiamata ora a difendere l'uniforme applicazione della legge non soltanto dalla *contravention expresse au texte*, ma anche dalla sua *fausse interprétation*.

3.2. Evoluzione del giudizio di cassazione civile italiano e scomparsa del vaglio preliminare di ammissibilità dei ricorsi

Il modello di cassazione sviluppatosi in Francia venne importato in Italia durante la dominazione napoleonica e poi mantenuto nei principali stati preunitari dopo la Restaurazione, ancorché in maniera non uniforme⁴⁵. La circostanza che la cassazione fosse adesso una soluzione ragionata, e non più imposta, aveva infatti comportato alcune modifiche rispetto all'originario modello francese, dovute perlopiù all'influenza del sistema di revisione di stampo germanico. In particolare, per quanto di nostro interesse, in tutte le principali codificazioni pre-unitarie spariva la *Chambre des requêtes*, con-

⁴⁵ Così è accaduto, in particolare, a Napoli, in Toscana e a Torino. Per una più approfondita analisi delle varie corti di cassazione negli Stati preunitari e del loro successivo sviluppo v. P. CALAMANDREI, *La cassazione civile, Parte prima*, cit., p. 631 ss.; G. PISANELLI, *Della Corte di cassazione*, Napoli, 1875, p. 46 ss.; G.F. RICCI, *La Cassazione piemontese tra storia e attualità*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, IV, p. 1101, spec. 1110 ss.; A. CELOTTO, *Le fonti regolatrici dell'attività della Corte di cassazione*, in *I processi civili in cassazione*, cit., p. 230, spec. 231 ss.

siderata dalla nuova classe politica il retaggio di una cultura in cui la possibilità di adire il magistrato doveva preventivamente ricevere l'approvazione di quest'ultimo⁴⁶.

Si poneva in controtendenza il solo Regno di Sardegna, futuro Regno d'Italia, che, fedele al modello d'oltralpe, nella legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 (la n. 3781) istituiva un'apposita sezione (la terza) "per i ricorsi nelle cause civili" (art. 90), a cui l'art. 605 del codice di procedura affidava il compito di "pronunziare sull'ammissione" dei ricorsi. Tale ammissione, in particolare, doveva negarsi qualora il ricorso non fosse stato presentato nel termine e nelle forme stabilite o quando ad esso non fossero stati allegati il mandato, il certificato di deposito della multa o dell'ammissione al beneficio del patrocinio gratuito, la copia autentica della sentenza impugnata e gli altri documenti necessari, nonché nelle diverse ipotesi in cui, dal ricorso, risultasse l'estraneità delle censure alle competenze della Corte o la mancanza di fondamento dei mezzi di annullamento proposti dal ricorrente (art. 609)⁴⁷.

Anche in questo caso, come si verificava per la *Chambre des requêtes*, il vaglio preliminare di ammissibilità aveva dunque un dupli-

⁴⁶ La camera dei ricorsi, in particolare, non veniva recepita dal Codice per lo Regno delle due Sicilie, che influenzerà, da questo punto di vista, il successivo codice unitario del 1865. Su tali aspetti v. anche F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 42 s., con ampi riferimenti bibliografici. Sulla deviazione delle corti di cassazione italiane dal modello francese verso il sistema di *Revision* germanico cfr. pure G.F. RICCI, *La Cassazione piemontese*, cit., p. 1107 ss., mentre per un approfondimento sui caratteri distintivi della Corte di cassazione come giudice di legittimità o come giudice di terza istanza, nonché sul dibattito che ha preceduto l'adozione del modello di cassazione italiano, poi confluito nel codice del 1865, v. A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, vol. I, Torino, 2005, p. 101 ss. Sul tema v. infine E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960, p. 7, il quale, dopo aver sottolineato «la notevole e contrastante attrazione che esercitavano ed avrebbero esercitato in seguito, nella teoria e nella pratica della nostra Cassazione, i due poli delle altrui diverse, ma parimenti fondamentali esperienze», riconosce come tanto l'uno quanto l'altro sistema rispondano a necessità che sono alle radici dell'istituto: precludere presso il "più alto soglio" ogni discussione di merito ed assicurare la giustizia della nuova, emendata decisione.

⁴⁷ Si trattava, secondo G. PISANELLI, *Della Corte di Cassazione*, cit., p. 62, di una "superfezazione nociva", che produceva però il «bene di scemare il lavoro della seconda sezione, anzi di renderlo possibile». Per un'analogia tra tale sezione e quella "apposita" di cui all'art. 376 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009, v. inoltre G.F. RICCI, *La Cassazione piemontese*, cit., p. 1119 ss., il quale sottolinea altresì che «l'applicazione che la Cassazione ebbe nello Stato Torinese rappresenta un quadro completo non solo del fatto che essa costituiva ormai un istituto irrinunciabile dal quale non si poteva prescindere in uno Stato moderno, ma anche del modo in cui il Piemonte seppe fare proprie in pieno le esperienze del sistema francese».

ce oggetto: da un lato, i profili di invalidità del ricorso, con riguardo alle modalità della sua proposizione ed alla sua forma; dall'altro, l'esame del suo contenuto in vista dell'accesso al giudizio di cassazione, ovvero la pertinenza dei motivi alla competenza della Corte e la sussistenza di fondamento dei mezzi di annullamento proposti.

Tale valutazione, che si risolveva in pratica in un giudizio preliminare di non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, era considerata del tutto compatibile con la struttura della cassazione, come spiega in maniera efficace il seguente passaggio del Pescatore: «ma come? Dissero i nostri: dunque ad ogni sentenza della sezione civile, che rigetta, apparirà manifesto un dissenso nella corte suprema? Sicuro: una sezione trasmette la domanda perché la crede fondata a buon diritto; l'altra la rigetta perché la crede insussistente: dunque sono di contrario avviso, e o l'una o l'altra si sbaglia. No, no: continuarono i nostri; questo non lo vogliamo: s'ha da mantenere illeso il prestigio dell'infalibilità della suprema corte, epperò noi daremo alla sezione dei ricorsi un mandato più ristretto: essa non giudicherà mai se la domanda dei ricorrenti sia fondata, ma soltanto se abbia un'apparenza di fondamento: l'uno e l'altro può stare, che un ricorso abbia a prima giunta un'apparenza di buon fondamento, e che esaminato meglio, si dimostri privo di quel che pareva avere; e le due sezioni non saranno mai colte in contraddizione»⁴⁸.

Già a partire dal successivo codice di procedura civile del 1865, tuttavia, tale vaglio preliminare viene meno, pur essendo il giudizio di cassazione ancora collocato tra gli strumenti straordinari di impugnazione, insieme alla revocazione ed all'opposizione di terzo. Ai sensi dell'art. 528 del nuovo codice, infatti, il ricorso doveva dichiararsi "non ammissibile" se non notificato o presentato nei termini e nelle forme stabilite o se privo del mandato, del certificato di deposito o del decreto di ammissione al beneficio dei poveri, della copia autentica della sentenza impugnata e degli altri documenti necessari, ossia esclusivamente per profili di invalidità dell'atto⁴⁹.

⁴⁸ V. M. PESCATORE, *Filosofia e dottrina giuridiche*, Torino, 1874, p. 450 ss.

⁴⁹ Anche in questo caso, poi, l'ultimo comma dell'art. 528, così come accadeva per il previgente art. 609 del codice di procedura sardo, stabiliva che la parte il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile non poteva riproporlo, anche se non ancora scaduto il termine. Si trattava, secondo S. CAPORUSSO, *La "consumazione"*, cit., p. 35 ss., di una previsione evidentemente volta a preservare la straordinarietà del mezzo di impugnazione. Nel senso che tale straordinarietà risiedesse però più in ragioni di ordine ideologico che di ordine sistematico, essendo «non tanto il risultato di una ordinata sistemazione teorica del mezzi per impugnare le sentenze, quanto il riflesso [...] della straordinarietà dell'organo», v. tuttavia F. MAZZARELLA, *Analisi*

L'immediato aumento del numero dei ricorsi portò quindi, nel giro di pochi anni, alla rapida successione di una serie di progetti di riforma della Corte, alcuni dei quali proponevano di reintrodurre la sezione dei ricorsi, con competenza a pronunciarsi sulla loro inammissibilità non soltanto per vizi di invalidità, ma anche per l'estraneità dei motivi alla competenza della Corte e per la loro manifesta insussistenza di fondamento⁵⁰. Tali proposte, tuttavia, non confluirono nel nuovo codice di procedura civile, che non soltanto non contemplava fattispecie di inammissibilità del ricorso derivanti dalla manifesta infondatezza dei motivi, ma anzi annoverava lo stesso giudizio di cassazione tra i mezzi ordinari di impugnazione, ponendo così fine alla sua tradizionale straordinarietà.

In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, tale soluzione è poi stata giudicata dalla prevalente dottrina conforme al dettato dell'art. 111, comma 2 – e, in seguito, comma 7 – Cost., secondo cui è “sempre ammesso” ricorso in cassazione per violazione di legge. Una tale disposizione, si è detto, risulta infatti ostativa all'impiego dell'inammissibilità per ragioni differenti dai vizi di invalidità, i soli

del giudizio civile di cassazione, 3^a ed., Padova, 2003, p. 2. In senso contrario v. invece P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile, Parte seconda*, cit., p. 201 ss., il quale difende le differenze sostanziali che corrono tra i concetti di mezzo di gravame e azione di impugnativa e che fanno del primo un istituto atto a ritardare, in una serie di normali esperimenti preparatori, il formarsi della cosa giudicata, e della seconda – in cui l'A. ricomprende il ricorso per cassazione – un istituto destinato a distruggere eccezionalmente, cioè nei soli casi in cui si verificano determinati vizi, l'efficacia di cosa giudicata che la sentenza già possiede. Per una critica alla disposizione in argomento, v. infine E. CABERLOTTO, (voce) *Cassazione e Corte di cassazione*, in *Dig. it.*, vol. VII, 1, Torino, 1887-1896, p. 32, spec. 210, secondo cui «il ricorrente è già abbastanza punito della sua negligenza [...] colla perdita delle spese sostenute nel primo irregolare ricorso».

⁵⁰ Si trattava, in particolare, dei progetti De Falco (1871) e Vigliani (1875), entrambi riportati da F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 49 ss., nonché da A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, vol. I, cit., p. 102 ss., con le osservazioni critiche della dottrina. Invero, come sottolinea R. Russo, *L'ultimo “non-rito” della Cassazione civile ovvero l’«entente cordiale» con il legislatore*, in *www.judicium.it*, 3 aprile 2017, § IV.A1, nel nostro ordinamento l'ostilità all'importazione di tale filtro «fu motivata dall'esigenza di assicurare l'economia dei giudizi (messa in crisi dal duplice esame cui venivano sottoposti i ricorsi ammissibili e non manifestamente infondati, ad opera prima della *Chambre* e poi della Corte) e dal pericolo di possibili “dualismi” valutativi (inevitabilmente la *Chambre* sviluppava propri orientamenti giurisprudenziali non sempre recepiti dalla Corte e comunque creava qualche disagio il fatto stesso che un ricorso ritenuto dalla *Chambre* degno dell'attenzione della Corte, fosse poi da questa rigettato); senza dire che la positiva valutazione della *Chambre* suonava come (non necessario) “decreto permissivo” per accedere al taglio della Corte».

rispetto a cui è “sempre” possibile ipotizzare una versione ammissibile del ricorso, emendata da tali vizi⁵¹.

Il risultato di tale impostazione, come stiamo per vedere, è che di fronte al costante aumento del numero dei ricorsi in cassazione legislatore e giurisprudenza hanno progressivamente irrigidito i requisiti contenutistici del ricorso, stabiliti a pena di inammissibilità. Per contro, la novella legislativa del 2009, che ha reintrodotto nel giudizio di cassazione una fattispecie di inammissibilità legata alla palese inconsistenza dei motivi di ricorso, è stata avvertita dalla prevalente dottrina come una sorta di “sovversione” delle regole processuali ed è stata scarsamente applicata dalla Corte, poco incline a superare il binomio inammissibilità-invalidità.

⁵¹ Cfr. A. BRIGUGLIO, *Ecco il “filtro”!* (l'ultima riforma del giudizio di cassazione), in *Riv. dir. proc.*, 2009, V, p. 1275, spec. 1286; G. VERDE, *In difesa dello ius litigatoris*, cit., p. 18; A. CARRATTA, *Il “filtro” al ricorso in cassazione fra dubbi di costituzionalità e salvaguardia del controllo di legittimità*, in *La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente*, a cura di S. Chiarloni, in *Giur. it.*, 2009, VI, p. 1563, spec. 1564; G. TARZIA, *Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, I, p. 201, spec. 203 s.; G. OLIVIERI, *Il quesito di diritto nel procedimento davanti alla Corte di cassazione*, in *Giur. it.*, 2008, VI, p. 1578, spec. 1579. Di diverso avviso invece G. SCARSELLI, *Note sulla crisi della cassazione*, cit., § 7, secondo cui «nel sistema costituzionale vigente si possono introdurre dei filtri (anche con cognizione breve e/o di camera di consiglio) solo se questi sono finalizzati ad evitare l'intero giudizio di cassazione a ricorsi palesemente infondati, inammissibili, o anche solo defatigatori», nonché V. DENTI *L'art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione*, in *AA.Vv.*, *Per la Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, 1987, V, c. 228, spec. 233, per il quale sembra possibile, sotto il profilo costituzionale, una riforma che condizioni l'ammissibilità del ricorso ad un filtro esteso alla manifesta infondatezza dei motivi, tale da non richiedere l'esercizio della funzione nomofilattica della Corte.

CAPITOLO III

Inammissibilità ed invalidità del ricorso

SEZIONE I

L'inammissibilità nel giudizio di cassazione civile italiano

SOMMARIO: 1. Le ipotesi legislative di inammissibilità del ricorso e la loro interpretazione giurisprudenziale - 1.1. L'art. 366 c.p.c.: i requisiti di forma-contenuto del ricorso - 1.2. Ancora sull'art. 366 c.p.c.: autosufficienza, chiarezza e sinteticità dei motivi - 1.3. L'art. 365 c.p.c.: sottoscrizione del ricorso e specialità della procura - 1.4. L'art. 366 *bis* c.p.c.: il quesito di diritto - 2. Le ipotesi giurisprudenziali di inammissibilità del ricorso - 2.1. La non ricorribilità del provvedimento impugnato - 2.2. Decadenza e preclusione: la tardività del ricorso e l'acquiescenza - 2.3. Le condizioni soggettive dell'impugnazione: la legittimazione e l'interesse a ricorrere - 2.4. La mancata notificazione del ricorso - 3. Un'ipotesi di difficile collocazione sistematica: l'inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti.

1. Le ipotesi legislative di inammissibilità del ricorso e la loro interpretazione giurisprudenziale - 1.1. L'art. 366 c.p.c.: i requisiti di forma-contenuto del ricorso

Nel giudizio di cassazione, tutti i requisiti di forma-contenuto del ricorso, ad eccezione della sua notificazione (come vedremo *infra*, par. 2.4), sono espressamente stabiliti a pena di inammissibilità¹.

Dispone al riguardo l'art. 366 c.p.c. che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti (num. 1) e della sentenza o decisione impugnata (num. 2); l'esposizione sommaria dei fatti di causa (num. 3); i motivi per i quali si chiede la cassazione

¹ Sul punto v. ad es. Cass., sez. III, 15 luglio 1995, n. 7693, ove si riconosce che «il vigente sistema dei vizi del ricorso per cassazione non conosce figure diverse da quelle della inammissibilità o della improcedibilità». Dello stesso avviso anche A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, 5ª ed., Napoli, 2006, p. 529, il quale sottolinea come nel giudizio di cassazione, a differenza di quanto si verifica per l'appello, in cui il legislatore distingue tra requisiti stabiliti a pena di inammissibilità e requisiti stabiliti a pena di nullità, tutti i requisiti di forma-contenuto sono richiesti a pena di inammissibilità, con una notevole semplificazione.

e le norme di diritto su cui si fondano (num. 4); l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto (num. 5); la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui si fonda il ricorso (num. 6).

A fronte di tale disposizione, si può dunque dire che nel giudizio di cassazione il raggiungimento dello scopo assume minor importanza rispetto agli altri gradi di giudizio, rilevando nei soli limiti che derivano dal rispetto delle prescrizioni formali poste *ex lege* a tutela del corretto svolgimento del procedimento. D'altro canto, nel giudizio di legittimità l'assenza di attività istruttoria nonché la mancanza di una norma di rinvio quale l'art. 359 c.p.c., per il giudizio di appello, rendono meno immediata l'applicazione di regole tipiche del giudizio di primo grado, qual è appunto la rinnovazione della citazione nulla².

In pratica, ciò significa che o il ricorso rispetta il regolamento formale stabilito dall'art. 366 c.p.c. oppure esso non può ritenersi idoneo allo scopo di introdurre validamente il giudizio di cassazione, con conseguente inammissibilità dello stesso. Secondo la Corte, infatti, ogni atto successivamente notificato a modifica o ad integrazione del ricorso originario deve considerarsi radicalmente ed insanabilmente inammissibile, sia che esso riguardi l'indicazione dei motivi, sia che esso tenda a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti dalla disciplina codicistica³. Ciò non toglie, tuttavia, che

² In questi termini v. G. TOMBARI FABBRINI, *Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione*, cit., c. 3025, per la quale appare perciò coerente la rilevanza d'ufficio dell'inammissibilità e l'impossibilità della sua convalida oggettiva. Nello stesso senso v. pure Cass., sez. III, 3 luglio 2009, n. 15628, secondo cui la previsione di inammissibilità esclude che, nel giudizio di cassazione, possa utilizzarsi il principio, applicabile alla sanzione di nullità, del c.d. "raggiungimento dello scopo", nel senso che solo il ricorso confezionato così come previsto dal codice può assolvere alla funzione prevista dall'art. 366 c.p.c. Di diverso avviso, invece, R. POLI, *Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, V, p. 1249, spec. 1251 ss., per il quale non è chiaro cosa s'intenda per "corretto svolgimento del processo" di cassazione, né per quale ragione la rilevanza dello scopo, secondo la configurazione che essa possiede nel sistema delle nullità, possa pregiudicare, anziché favorire, tale corretto svolgimento.

³ Così in particolare Cass., sez. un., 9 marzo 2020, n. 6691. Sul punto v. inoltre Cass., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1255, secondo cui la previsione "a pena di inammissibilità", collegata alla proposizione del ricorso, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che, in generale, concerne la categoria della nullità e non riguarda quella speciale della inammissibilità; nonché Cass., sez. III, 18 luglio 2007, n. 16002, cit., secondo cui è da escludersi che il giudice possa ravvisare soddisfatta l'esigenza a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma a pena di

trattandosi di requisiti formali la Corte di cassazione cerchi comunque di dare una lettura dell'art. 366 c.p.c. il più possibile finalistica, compatibilmente con il principio di strumentalità delle forme che si ricava dall'art. 121 c.p.c., norma di portata generale ed applicabile ad ogni atto del processo⁴.

inammissibilità in modo diverso da quella indicata dal legislatore, trattandosi di un "forte formalismo" voluto dal legislatore stesso, del quale va semmai spiegata la funzionalizzazione. D'altronde, come ribadito in più occasioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno rispetto al diritto di accesso al giudice di cui all'art. 6 Cedu dipendono dalle particolarità della procedura, occorrendo in particolare tener conto del processo nella sua totalità (c.d. "*proceeding as a whole test*") e del ruolo che in esso gioca la corte suprema, potendo le condizioni di accesso al giudizio di cassazione essere più rigorose di quelle previste per il giudizio di appello (cfr. Corte EDU, sez. III, 14 dicembre 1999, ric. n. 34791/97, Khalfaoui c. Francia; Id., sez. I, 16 ottobre 2001, ric. n. 38055/97, Eliazzer c. Paesi Bassi; Id., sez. IV, 1° settembre 2009, ric. n. 38308/2005, Wnuk c. Polonia; Id., sez. II, 18 ottobre 2016, ric. n. 31517/2012, Miessen c. Belgio; Id., sez. I, 19 novembre 2020, ric. n. 53221/14, Efstathiou e altri c. Grecia). In ogni caso, come sancito da Corte EDU, 28 maggio 1985, ric. n. 8225/78, Ashingdane c. Regno Unito, è necessario che le limitazioni al giudizio perseguano uno scopo legittimo e che sia comunque rispettata la proporzionalità tra le une e l'altro (tra le numerose pronunce in senso conforme v. Corte EDU, Grande camera, 23 marzo 2010, ric. n. 15869/02, Cudak c. Lituania, nonché Corte EDU, Grande camera, 14 settembre 2017, ric. n. 56665/09, Károly Nagy c. Ungheria). Da questo punto di vista, secondo R. FRASCA, *Ricorso, controricorso, ricorso incidentale*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati*, cit., p. 101, spec. 120, la struttura del ricorso per cassazione, per come delineata dall'art. 366 c.p.c., esprime in termini chiari la previsione di distinti requisiti rispondenti ad esigenze funzionali a garantire che la Corte di cassazione sia investita del ricorso in modo da consentirle il suo scrutinio secondo i riti applicabili al processo davanti ad essa, non risolvendosi perciò in "formalismi" limitativi, in modo sproporzionato, dell'accesso al giudizio di legittimità. Dello stesso avviso anche G. TOMBARI FABBRINI, *Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione*, cit., c. 3026, secondo cui, in cassazione, la disciplina del rapporto sostanziale è considerata tendenzialmente definitiva, motivo per cui i maggiori oneri formali imposti al ricorrente non incidono sulla possibilità che il processo deve offrire alla parti di ottenere la regolazione delle loro situazioni sostanziali, fermo restando che forme rigorose e termini perentori appaiono coerenti con la "funzione primaria" della Corte.

⁴ Sulla questione v. anche G. FABBRINI, *L'opposizione ordinaria*, cit., p. 278 s., per il quale il giudice dell'impugnazione, di fronte alla nullità dell'atto introduttivo, se da un lato deve pronunciare l'inammissibilità, dall'altro deve giudicare della nullità che vi sta alla base alla stregua dei principi generali, nonché R. FRASCA, *Ricorso, controricorso, ricorso incidentale*, cit., p. 109 s., secondo cui «è possibile che ad escludere l'inammissibilità per carenza formale, cioè per mancanza nell'atto nel suo complesso di una parte riconoscibile sul piano formale come destinata ad integrare un determinato requisito contenutistico, possa valere la possibilità di desumere quell'elemento, cioè quel certo requisito formalmente mancante come specifica parte del ricorso, dal

In questa prospettiva, per esempio, la mancata indicazione delle parti ex art. 366, num. 1, c.p.c. è intesa dalla Corte nel senso proprio di cui all'art. 164 c.p.c. per l'atto di citazione, ossia quale incertezza assoluta sull'identità della parte ricorrente o di quella contro cui l'impugnazione è diretta, con conseguente necessità di dichiarare l'inammissibilità nel solo caso in cui non sia possibile ricavare tale identità neppure dalla lettura del contenuto del ricorso o dal riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio⁵.

Allo stesso modo, la Corte ritiene poi che l'inammissibilità derivante dalla mancata indicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 366, num. 2, c.p.c., debba essere dichiarata nella sola ipotesi in cui tale indicazione difetti del tutto o sia talmente incerta da renderne impossibile la sua sicura identificazione. In questa prospettiva, il mero errore nell'indicazione del numero della sentenza impugnata, per esempio, non è dunque considerato motivo di inammissibilità del ricorso, quantomeno nel caso in cui l'intimato abbia elementi sufficienti per individuare, senza possibilità di equivoci, la decisione oggetto di impugnazione⁶.

contenuto espressamente e formalmente destinato ad individuare un altro elemento» e ciò in applicazione del criterio della idoneità al raggiungimento dello scopo. La conseguenza di tale atteggiamento, come osserva A. SCARPA, *Contenuto e deposito del ricorso principale ed incidentale*, in *I processi civili in cassazione*, cit., p. 571, spec. 574, è che la «declamazione del principio della assoluta insanabilità dei vizi di forma del ricorso che si sia discostato dal modello tipico dell'art. 366, comma 1, c.p.c. non è fatta seguire da una coerente applicazione pratica nella giurisprudenza». Per un esame dei requisiti del ricorso previsti a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., alla luce della giurisprudenza della Corte, v. infine A. CARRATO, *Il contenuto del ricorso civile per cassazione*, in *Giur. it.*, 2014, II, p. 422 ss.

⁵ Cfr. *ex plurimis* Cass., sez. I, 26 giugno 2018, n. 16861; Id., sez. II, 2 febbraio 2016, n. 1989; Id., sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19312; Id., sez. I, 11 febbraio 1994, n. 1389. Nel senso che, anche in caso di omissione o di assoluta incertezza nell'indicazione delle parti, il vizio del ricorso sia sanato dalla costituzione di quelle effettivamente legittimate, v. inoltre Cass., sez. trib., 7 aprile 2009, n. 8427. Di diverso avviso tuttavia Cass., sez. III, 7 settembre 2010, n. 19156, secondo cui «la previsione della sanzione della inammissibilità per la mancanza nel contenuto del ricorso per cassazione del requisito dell'indicazione delle parti di cui all'art. 366 c.p.c., n. 1, impone che il suo rispetto debba necessariamente emergere dal ricorso, impedendo, proprio per l'espresso riferimento del legislatore alla categoria della inammissibilità e non a quella della nullità, per un verso che possa desumersi *aliunde*, cioè da atti diversi dal ricorso (come la sentenza impugnata ovvero la relazione di notificazione del ricorso ovvero atti del processo di merito) e, per altro verso (se del caso in analogia con quanto ipotizzato dall'art. 164 c.p.c.), dall'atteggiamento della parte intimata, che identifichi essa le parti».

⁶ V. ad es. Cass., sez. trib., 3 marzo 2020, n. 5816, nonché Cass., sez. II, 21 marzo 2011, n. 6410 e Cass., sez. un., 10 dicembre 2001, n. 15603.

Nonostante alcune pronunce difformi, l'orientamento prevalente reputa inoltre che l'art. 366 c.p.c. non stabilisca una sequenza formale, consigliando, ma non imponendo, che i contenuti ivi previsti abbiano un ordine piuttosto che un altro. Per questa ragione, non occorre che la sommaria esposizione dei fatti di cui all'art. 366, num. 3, c.p.c. costituisca parte a sé stante del ricorso, essendo sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal suo contesto e, quindi, anche attraverso lo svolgimento dei motivi e degli argomenti adottati a loro giustificazione⁷.

Quanto al requisito di cui all'art. 366, num. 4, c.p.c., anche in questo caso l'interpretazione finalistica data all'intera disposizione ha portato le sezioni unite della Corte ad accogliere l'orientamento secondo cui, per l'ammissibilità del ricorso, non è necessario adottare formule sacramentali per indicare i motivi, né occorre che questi siano esattamente numerati in base al catalogo contenuto all'art. 360 c.p.c. Ciò che occorre, infatti, è che tali motivi siano immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle ipotesi ivi tassativamente previste e presentino specifiche attinenze al *decisum* della sentenza impugnata⁸. Un'ipotesi di inammissibilità piuttosto frequente,

⁷ Cfr. Cass., sez. III, 28 giugno 2018, n. 17036, ove si riportano numerosi precedenti sul tema. In senso parzialmente difforme v. invece Cass., sez. III, 30 agosto 2018, n. 21396, secondo cui «in mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonché di una chiara illustrazione dell'errore da quest'ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, viene addossato alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti senza un ordine logico quelli ritenuti rilevanti dallo stesso ricorrente ai fini del decidere», nonché Cass., sez. I, 3 novembre 2020, n. 24432, secondo cui «la ripartizione dell'esposizione del fatto non può mai mancare nel ricorso per cassazione e deve rimanere per migliore intelligenza confinata in termini di tendenziale autonomia rispetto alla esposizione delle argomentazioni a sostegno delle singole censure». Nel senso che, in presenza di una parte del ricorso espressamente destinata all'esposizione del fatto, secondo lo schema formalmente previsto dall'art. 366 c.p.c., resta esclusa la possibilità di valutare se le carenze rilevate siano supplite dall'illustrazione dei motivi del ricorso, v. infine Cass., sez. VI-3, 28 settembre 2016, n. 19047, secondo cui, in conformità al principio della idoneità delle forme al raggiungimento dello scopo ed alla logica di un ovvio principio di auto-responsabilità, «quando il ricorrente in cassazione proponga un ricorso che espressamente dichiara debba assolvere al requisito dell'art. 366 c.p.c., n. 3, attraverso una parte a ciò espressamente dedicata, tale modo di proposizione sottende che egli intenda che quel requisito debba desumersi da essa e che non debba e nemmeno possa desumersi se del caso per il tramite dell'integrazione con i motivi».

⁸ V. Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931, che supera, nel senso indicato nel testo, il contrasto in precedenza formatosi sulla questione. In seguito, tra le pronunce conformi, v. ad es. Cass., sez. II, 7 maggio 2018, n. 10862, nonché Cass., sez. VI-1, 7 settembre 2017, n. 20910.

a questo proposito, è quella che si verifica quando il motivo di cui all'art. 360, num. 5, c.p.c. viene evocato con riferimento alla "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", ossia con riferimento ad un parametro che, come noto, non rientra più tra quelli previsti dall'art. 360 c.p.c. Parimenti inammissibili sono inoltre considerati quei motivi che, seppur formalmente riconducibili a quelli previsti dall'art. 360 c.p.c., mirano in pratica a sottoporre alla Corte questioni che esulano dal suo ambito cognitivo, come ad esempio la rivalutazione del materiale probatorio operata dal giudice dell'appello, proposta sottoforma di violazione di legge *ex art. 360, num. 3, c.p.c.*⁹.

In ogni caso, affinché il motivo non sia considerato inammissibile, la Corte di cassazione ne esige la sua specificità e completezza, requisiti ritenuti diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo,

⁹ Cfr. *ex multis* Cass., sez. VI-1, 3 dicembre 2019, n. 31546, nonché Cass., sez. I, 6 marzo 2019, n. 6519, ove si ribadisce che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Si è a lungo distinto, a tal proposito, tra la mancanza dei motivi *ex art. 366, num. 4, c.p.c.* e quella prevista, nella sua versione previgente, dall'art. 375, num. 1, c.p.c., che a differenza della prima comportava il rigetto, e non l'inammissibilità, del ricorso. Sulla questione v. diffusamente M.G. CIVININI, *Il nuovo art. 375 c.p.c.: il diritto a un processo in tempi ragionevoli in Cassazione*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 150, spec. 157 ss.; nonché S. SATTA, *Guida pratica per il nuovo processo civile italiano*, Padova, 1941, p. 116, secondo cui la "mancanza dei motivi" di cui al previgente art. 375 c.p.c. era da intendersi quale «mancanza di motivi corrispondenti a quelli tassativamente indicati dalla legge». Sul punto v. anche D. MALTESE, *Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile di cassazione*, in AA.Vv., *La Cassazione civile*, cit., c. 6, spec. 9, che distingue tra assoluta mancanza dei motivi, contemplata nella prima parte dell'art. 375, comma 1, c.p.c. e collegata all'art. 366 c.p.c., e non appartenenza dei motivi ai tipi dell'art. 360 c.p.c., «come avviene quando le censure sono rivolte alla motivazione sulla *quaestio facti*, per ragioni di mero fatto, seppure presentate come argomentazioni attinenti a violazione di legge o ad omesso esame di un punto decisivo della controversia o, ancora, a inosservanza di canoni di ermeneutica contrattuale». Sull'attuale inutilità di tale dibattito v. tuttavia F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 191, il quale puntualmente sottolinea come, in seguito alla riforma dell'art. 375 c.p.c. (su cui v. *infra*, cap. V, par. 4.2), sia ormai venuta meno ogni esigenza pratica di distinguere le due ipotesi di mancanza dei motivi, pronunciandosi la Corte, in entrambi i casi, con ordinanza di inammissibilità. Ancora alla mancanza dei motivi *ex art. 366, num. 4, c.p.c.*, infine, la Corte riconduce poi l'inammissibilità del ricorso in cui si prospettano questioni nuove, a meno che tali questioni siano rilevabili d'ufficio e purché i fatti che le fondano siano già stati tempestivamente dedotti in sede di merito (così ad es. Cass., sez. II, 9 agosto 2019, n. 21243).

ancorché la legge non lo preveda espressamente, quando manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Tale principio, se applicato ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati e posto in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, comporta infatti che il motivo di ricorso, ancorché la legge non lo esiga espressamente (come si verifica, invece, per l'atto di appello ex art. 342 c.p.c.), debba necessariamente essere specifico ovvero articolarsi nell'enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo¹⁰. Non rileva, per contro, che l'unico motivo sia articolato in più profili, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come autonomo, contentandosi la Corte della circostanza che la formulazione del motivo c.d. "complesso" permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'esame separato negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati¹¹.

Non è infine richiesta, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle norme che si assumono violate, requisito anch'esso previsto

¹⁰ In questi termini v. Cass., sez. III, 4 marzo 2005, n. 4741, nonché Cass., sez. III, 21 agosto 2020, n. 17565. Nel senso che il motivo di ricorso, per ragioni intrinseche al giudizio di cassazione, non possa che essere specifico, v. pure M. DI MARZIO, *Tecniche di redazione degli atti introduttivi: tra legge e protocolli*, in *I processi civili in cassazione*, cit., p. 653, spec. 666, secondo cui, poiché c'è una sentenza del giudice di merito che occorre demolire in ragione della sussistenza di uno dei vizi normativamente previsti, è necessario individuare il vizio e spiegare in qual modo esso si annida nella sentenza impugnata: un motivo di cassazione non specifico è dunque per definizione un "non-motivo".

¹¹ Così in particolare Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100, seguita da numerose pronunce conformi tra cui v. ad es. Cass., sez. III, 23 dicembre 2020, n. 29466; Id., sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29411; Id., sez. trib., 22 gennaio 2021, n. 1296. In favore dell'ammissibilità del motivo "misto" v. anche G. AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2019, p. 179 s., secondo cui è vero che l'art. 360, comma 1, c.p.c. cataloga distintamente i possibili motivi del ricorso per cassazione, ma ciò non comporta una sorta di "separatezza" tra quei motivi. Non condivide invece tale soluzione S. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, cit., p. 120, per la quale, a fronte di orientamenti non decisi della Corte, occorre «affermare l'autonomia dei singoli motivi e la necessità che il ricorrente nella redazione dell'impugnazione non si lasci tentare dalla connessione frequente dei vizi denunciati». Non resiste invece alla dichiarazione di inammissibilità la deduzione cumulativa, all'interno dell'unica censura, di due motivi tra loro contrastanti, come ad esempio l'omessa pronuncia e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, data l'evidente contraddittorietà che sussiste tra l'una e l'altra. In questi termini v. ad es. Cass., sez. II, 3 giugno 2016, n. 11490, secondo cui tale contraddittorietà viene meno solo là dove non possa ragionevolmente stabilirsi se la sentenza impugnata abbia o meno esaminato la censura mossa dalla parte e, di conseguenza, non possa stabilirsi se l'abbia rigettata con una motivazione carente ovvero l'abbia del tutto trascurata.

dal num. 4 dell'art. 366 c.p.c., unitamente all'esposizione dei motivi. Secondo la Corte, infatti, tale requisito non si pone come autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso, rilevando esclusivamente come chiarificazione delle censure in esso formulate. Pertanto, la mancata o erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta la dichiarazione di inammissibilità se gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentono di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati, in maniera tale da permettere la delimitazione del *quid disputandum*¹².

Rinviando ai paragrafi successivi la trattazione dei requisiti di cui al num. 5 (ossia l'indicazione della procura conferita con atto separato) e num. 6 (ossia la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui si fonda il ricorso), va ancora aggiunto che, in caso di ricorso *per saltum*, proposto ex art. 360, comma 2, c.p.c., l'art. 366, comma 3, c.p.c. dispone che l'accordo delle parti debba risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. Di conseguenza, la Corte considera il ricorso inammissibile quando tale accordo, seppur debitamente documentato, non sia stato concluso dalle parti personalmente o dai loro difensori muniti di procura speciale, nonché qualora sia stato raggiunto soltanto in seguito alla scadenza del termine per proporre appello o alla proposizione del ricorso stesso¹³.

¹² Cfr. Cass., sez. lav., 22 ottobre 1993, n. 10501 e, in seguito, Id., sez. III, 25 novembre 2010, n. 23961; Id., sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1627; Id., sez. VI-T, 30 gennaio 2018, n. 2313. Per questa ragione, come di recente ribadito da Cass., sez. VI-T, 26 gennaio 2021, n. 1639, neppure l'erronea intitolazione del motivo ne impedisce la c.d. "riqualificazione" ovvero la sussunzione entro una diversa fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., a condizione che il ricorrente articoli con coerenza gli argomenti a sostegno di una tesi giuridica manifestamente riconducibile ad un'altra fattispecie, rispetto a quella da lui erroneamente indicata.

¹³ V. ad es. Cass., sez. II, 9 ottobre 2020, n. 21857, in cui si ribadisce il principio di diritto precedentemente affermato da Cass., sez. III, 12 novembre 2010, n. 22956, secondo cui l'accordo diretto all'immediata impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza di primo grado «deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell'appello, avendo quale oggetto una sentenza appellabile e non essendo previsto come mezzo per superare l'intervenuta formazione del giudicato bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di cassazione. Esso infine deve preesistere o quanto meno essere coevo alla proposizione del ricorso per cassazione».

1.2. Ancora sull'art. 366 c.p.c.: autosufficienza, chiarezza e sinteticità dei motivi

Muovendo dal combinato disposto dei numeri 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., la Corte ha sviluppato, nel corso degli anni, un'ipotesi di inammissibilità del tutto peculiare al giudizio di cassazione, non espressamente prevista dalla disciplina codicistica: si tratta della c.d. "autosufficienza" dei motivi di ricorso, elevata dalla Corte al rango di presupposto inderogabile per l'ammissibilità del ricorso stesso¹⁴.

Già nel vigore del previgente codice, invero, la Corte di cassazione era solita sostenere che i motivi di ricorso dovessero essere "precisi ed intellegibili" ovvero redatti in maniera tale da cogliere, nella loro essenza, quali doglianze fossero sollevate ed i fatti di causa su cui si fondavano¹⁵. In seguito all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura, la Corte ha quindi continuato a sostenere che, per l'ammissibilità del ricorso, occorre che dal suo contenuto emergesse, anche sommariamente, «un quadro completo delle circostanze e degli elementi di fatto da cui trae origine la controversia, nonché dello svolgimento del processo nelle sue varie fasi, sì da potersi trarre dal solo ricorso sufficiente cognizione del tema della contestazione

¹⁴ Così in particolare A. GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione civile*, in *Giust. civ.*, 2013, V-VI, 2, p. 247. Anche secondo S. RUSCIANO, *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 40/2006. La formulazione dei motivi: il principio di autosufficienza*, in *Corr. giur.*, 2007, II, p. 279, spec. 282, l'autosufficienza può ormai considerarsi un requisito di forma-contenuto ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti dall'art. 366 c.p.c. Di diverso avviso, invece, F. MONTALDO, *Note sul c.d. principio di autosufficienza dei motivi in Cassazione*, in *Giust. civ.*, 2006, X, 1, p. 2086, spec. 2089, per il quale «fino a quando si è portati a ritenere che l'indicazione degli elementi voluti dalla Cassazione altro non è se non esplicitazione del disposto di cui ai n. 3 e 4, ed oggi anche del n. 6, dell'art. 366 c.p.c. si è nella necessità di concludere per la carenza di autonomia logica, ancor prima che giuridica, del principio». Per ulteriori approfondimenti sul tema v. inoltre S. CONFORTI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, Salerno, 2014, p. 101 ss.

¹⁵ V. ad es. Cass., sez. II, 18 gennaio 1939, n. 178, in *Mass. Giur. it.*, 1939, c. 40 e Cass., sez. II, 27 marzo 1940, n. 1683, *ivi*, 1940, c. 406. Sul punto v. pure S. RUSCIANO, *Il contenuto del ricorso per cassazione*, cit., p. 282, la quale sottolinea come, nonostante l'espressione "autosufficienza" risultasse del tutto sconosciuta al codice del 1865, il suo contenuto fosse già applicato almeno dagli avvocati più sagaci, i quali, agli inizi del secolo scorso, consideravano l'autosufficienza un criterio da seguire nella redazione del ricorso. In particolare, l'A. dà conto di come «Chiovenda, nell'ambito di un'azione di impugnazione per nullità del testamento, nel censurare una pronuncia della Corte di appello di Catania del 1930 per difetto di motivazione, riportava l'intero ragionamento del giudice di merito spesso ricorrendo non solo alla puntuale e specifica indicazione del numero della pagina della sentenza impugnata, ma anche alla sua trascrizione integrale».

e delle questioni di diritto in relazione al caso concreto»¹⁶. Una conclusione, questa, che la Corte faceva derivare dalla necessaria specificità dei motivi di ricorso, da intendersi nel senso della loro deduzione in forma intellegibile, tale cioè da non costringere la Corte a dover attingere ad altre fonti per rinvenire gli elementi indispensabili ai fini della loro cognizione¹⁷.

A partire dagli anni ottanta del secolo scorso, tuttavia, la Corte cominciò ad affermare, in particolar modo con riferimento al vizio di motivazione di cui al previgente art. 360, num. 5, c.p.c., che il ricorrente aveva l'onere di indicare, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, i singoli punti che assumeva essere stati trascurati o valutati insufficientemente o illogicamente dal giudice del merito e che tale onere non poteva ritenersi assolto mediante il mero, generico richiamo agli atti o alle risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sé tutti gli elementi che consentono alla Corte di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza necessità di integrare *aliunde* le censure in esso formulate¹⁸. Si trattava, anche se in termini non ancora espressi, della prima formulazione del principio di autosuffi-

¹⁶ In questi termini v. Cass., sez. III, 18 marzo 1952, n. 720, in *Mass. Giur. it.*, 1952, c. 207. In questa prospettiva, secondo A. SCARPA, *Contenuto e deposito del ricorso*, cit., p. 597, il principio di autosufficienza consisteva, in origine, in una sorta di "filtro prognostico" di ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso, sul modello dell'attuale art. 348 *bis* c.p.c., che i giudici di legittimità avrebbero dovuto poter apprezzare senza la necessità di accedere ad elementi estranei all'atto di impugnazione.

¹⁷ Cfr. Cass., sez. II, 4 luglio 1969, n. 2472, in *Mass. Giur. it.*, 1969, c. 1015 e, in precedenza, Cass., sez. III, 23 febbraio 1966, n. 601, *ivi*, 1966, c. 258. Per una distinzione, dal punto di vista concettuale, tra il principio di specificità dei motivi di ricorso di cui all'art. 366, num. 4, c.p.c. e quello di autosufficienza, v. tuttavia F. BOSSI, *Il contenuto del ricorso per cassazione ed il c.d. principio di autosufficienza*, in *Giur. it.*, 2015, V, p. 1116, spec. 1122, secondo cui «la specificazione del motivo consiste nella esplicitazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della singola censura, mentre l'autosufficienza si concreta nella presenza, nel motivo stesso, di tutti gli elementi (atti e documenti) necessari per valutarne l'ammissibilità e la fondatezza».

¹⁸ V. in particolare Cass., sez. lav., 1° luglio 1981, n. 4277, in *Mass. Giur. it.*, 1981, c. 1072 e Cass., sez. I, 8 settembre 1983, n. 5530, *ivi*, 1983, c. 1466 s. In seguito, v. inoltre Cass., sez. II, 16 maggio 1984, n. 2992, in *Mass. Giur. it.*, 1984, c. 620 s., secondo cui «il ricorso in cassazione deve consentire di per sé, in modo autonomo e senza sussidio di diversa fonte, l'immediata, pronta e compiuta identificazione delle questioni da risolvere», dovendo perciò contenere, a pena di inammissibilità, non soltanto l'indicazione della statuizione di cui si chiede la cassazione, ma anche la precisa, seppure sintetica, esposizione delle ragioni addotte a censura di quella statuizione ed a sostegno della richiesta di un diverso giudizio.

cienza, consacrato qualche anno più tardi, anche a livello nominale, in un'altra sentenza della Corte¹⁹.

Tale principio si affermò però, da subito, in due distinte versioni. La prima, c.d. "soft", secondo cui il ricorso per cassazione doveva essere autosufficiente nel senso che doveva indicare specificatamente i fatti e le circostanze posti a fondamento dei motivi, con la precisa indicazione degli atti di causa in cui essi erano contenuti. La seconda, decisamente più rigorosa, per cui era invece necessario che nel ricorso si indicassero non soltanto gli atti e i documenti da cui emergeva la censura a fondamento dei motivi, ma che si provvedesse altresì alla loro integrale trascrizione, dovendo la Corte essere messa nella condizione di poter decidere la questione dalla sola lettura del ricorso, senza necessità di attingere altrove le ragioni del proprio convincimento²⁰.

Nel 2006, quando il principio di autosufficienza era ormai applicato dalla Corte per tutti i motivi di ricorso, il legislatore del d.lgs. n. 40 ha quindi tentato un suo innesto codicistico, con l'aggiunta di un ulteriore requisito di forma-contenuto all'art. 366, num. 6, c.p.c., ossia «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi» su cui si fonda il ricorso²¹. Tale

¹⁹ Ci si riferisce a Cass., sez. I, 18 settembre 1986, n. 5656, secondo cui la mancata ammissione di un mezzo di prova è denunziabile in cassazione – sotto il profilo del difetto di motivazione – solo se il ricorrente abbia indicato specificamente le circostanze che hanno formato oggetto della prova ed il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione. Ciò infatti, prosegue la Corte, permette il controllo sulla decisività della prova medesima, che, «in virtù del principio di autosufficienza», deve avvenire sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Il principio in argomento è stato successivamente richiamato, sempre in termini espressi, da Cass., sez. II, 22 marzo 1993, n. 3356, nonché da Cass., sez. III, 2 febbraio 1994, n. 1037.

²⁰ A favore della prima versione v. ad es. Cass., sez. II, 19 giugno 1995, n. 6927, nonché, seppur in *obiter dicta*, Cass., sez. un., 24 febbraio 1998, n. 1988. Nel secondo senso v. invece Cass., sez. II, 25 marzo 1999, n. 2838; Id., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2802; Id., sez. II, 26 marzo 2002, n. 6078; Id., sez. lav., 16 marzo 2003, n. 5369. Sul punto v. anche S. CHIARLONI, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione; l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in *www.judicium.it*, s.d., il quale distingue, a tal proposito, una versione "rigorosa" ed una versione "indulgente" del principio, non mancando di sottolineare come l'autosufficienza, quando applicata nella sua versione più rigida, rappresenti il frutto di un "fine obliquo d'autodifesa" della Corte.

²¹ Come si legge nella relazione illustrativa al decreto, tale requisito – che secondo Cass., sez. VI-3, 18 ottobre 2011, n. 21560, rappresenta il "precipitato normativo" del principio di autosufficienza – è stato introdotto «allo scopo di offrire alla Corte, nonché alla stessa parte resistente, un quadro che sia il più possibile imme-

introduzione non ha tuttavia sortito gli effetti sperati: se parte della giurisprudenza l'ha effettivamente interpretata quale codificazione della versione liberale del principio, altra parte ha infatti seguito a sostenere la versione più intransigente della regola pretoria²². Ciò

diato, completo ed autosufficiente delle censure sulle quali dovrà pronunciarsi e di agevolare il lavoro di reperimento degli atti e documenti sui quali esse si fondano» (la relazione è consultabile sul sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it). Nel senso che l'art. 366, num. 6, c.p.c. fosse la consacrazione legislativa della versione *soft* del principio di autosufficienza v. pure B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, I, p. 217, spec. 228; A. BRIGUGLIO, *Pluralità di riti e variazioni del rito innanzi alla Corte di cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, II, p. 501, spec. 520; F. SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, III, p. 607, spec. 610; R. TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, II, p. 523, spec. 546; A. TEDOLDI, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti*, in *Giur. it.*, 2006, X, p. 2003, spec. 2010 s.; S. CONFORTI, *Sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce della riforma del 2006*, in *Corr. giur.*, 2008, V, p. 697, spec. 702; A. SCARPA, *Contenuto e deposito del ricorso*, cit., p. 597 s.; G. CANZIO, *Le due riforme processuali del 2006 a confronto: vizio di motivazione, autosufficienza del ricorso e accesso agli atti nei giudizi civili e penali di legittimità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, I, p. 135, spec. 141 s.; R. TRIOLA, *La resistibile ascesa del c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 265, spec. 270 s.; A. ARCADI, *Il c.d. «principio di autosufficienza del ricorso» nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, in *Giust. civ.*, 2009, IX, 2, p. 347, spec. 358 ss.; nonché G.F. RICCI, *Sull'autosufficienza del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, III, p. 736, il quale sottolinea come «in buon italiano “indicazione” è qualche cosa di diverso della “trascrizione”».

²² Nel primo senso v. Cass., sez. III, 17 maggio 2010, n. 11959, nonché Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077, la quale, affermando che il principio di autosufficienza è «da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4», pare prendere le distanze dalla versione più intransigente del principio. A favore di quest'ultima versione, v. invece Cass., sez. trib., 11 maggio 2010, n. 11423; Id., sez. I, 19 aprile 2010, n. 9300; Id., sez. II, 15 ottobre 2014, n. 21858. In senso critico v. tuttavia R. POLI, *Specificità, autosufficienza e quesito di diritto*, cit., p. 1261, secondo cui, facendo uso dell'autosufficienza in maniera rigorosa, vi è il rischio che «il ricorrente sia esposto ad un potere discrezionale eccessivo della Corte – del pari non controllabile in alcun modo – la quale potrebbe sempre individuare, a suo insindacabile giudizio, un atto o un documento di causa non integralmente trascritto dal ricorrente stesso, e per l'effetto dichiarare inammissibile il suo ricorso per difetto di autosufficienza». Dello stesso avviso anche A. GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati*, cit., p. 213, spec. 236 s., per il quale la lettura giurisprudenziale più estrema del principio si risolve in una forma di “giustizia negata”. Sul tema v. inoltre F. ROTA, *Contratti collettivi in Cassazione, tra nomofilachia e “autosufficienza del ricorso”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, XII, 1, p. 1373, spec. 1376, che ravvisa nell'impiego del principio di autosufficienza, data la sanzione dell'inammissibilità

senza contare l'emersione di un terzo orientamento, secondo cui il nuovo art. 366, num. 6, c.p.c. comportava ora un onere ulteriore e differente rispetto a quello dell'integrale trascrizione degli atti processuali su cui si fonda il ricorso, già desumibile dai numeri 3 e 4 del medesimo articolo²³.

Nel frattempo, il crescente timore dei ricorrenti di non assolvere alla regola dell'autosufficienza aveva portato ad un considerevole aumento di ricorsi confezionati mediante un vero e proprio "copia e incolla" di tutti gli atti e i documenti delle fasi pregresse²⁴. Un si-

che ne consegue, «una sorta di autodifesa del massimo organo della giurisdizione nei confronti della mole spropositata di ricorsi; [...] con il serio rischio, però, di involuzioni formalistiche».

²³ Così in particolare Cass., sez. III, 23 marzo 2010, n. 6937, secondo cui, quand'anche la trascrizione fosse coincidente, «la circostanza non avrebbe alcun rilievo ai fini dell'osservanza del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, il quale, imponendo di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda, tra i contenuti dell'onere di specificazione al riguardo [...] implica anche che si debba individuare dove il ricorrente asserisce esaminabile dalla Corte di cassazione l'atto di cui si tratta, dove cioè nella sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, in quanto pervenuta presso la Corte, ne sarebbe possibile l'esame». Nello stesso senso v. inoltre Cass., sez. trib., 12 dicembre 2014, n. 26174; Id., sez. VI-2, 16 marzo 2012, n. 4220; Id., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3544; Id., sez. lav., 22 dicembre 2014, n. 27235.

²⁴ A questo proposito, v. ad es. Cass., sez. VI, 30 luglio 2010, n. 17915, che utilizza l'espressione "assemblaggio di atti". Su tale tecnica di redazione del ricorso v. inoltre P. COMOGLIO, *Esposizione «assemblata» dei fatti ed inammissibilità del ricorso in cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, II, 1, p. 199, spec. 200 ss. Un tale rischio, invero, era già stato prospettato da G.F. RICCI, *Sull'autosufficienza del ricorso per cassazione*, cit., p. 738, che denunciava il pericolo, per l'avvocato del ricorrente, di spogliarsi dei panni del giurista per assumere quelli di un "attento amanuense copista". Nello stesso senso v. pure R. POLI, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, I, p. 9, spec. 15 s., per il quale «la nuova disciplina del contenuto del ricorso [successiva alla riforma del 2006, n.d.r.] sembra irrigidire eccessivamente l'esercizio del potere d'impugnazione, e rischia di incentivare la redazione di ricorsi anche molto corposi: i ricorrenti, infatti, temendo che l'atto non sia abbastanza specifico ed autosufficiente, tenderanno a moltiplicare, frammentandoli, i motivi ed a ricapitolare (anzi, trascrivere) buona parte dell'iter processuale, inclusa quella del tutto superflua». Sul punto v. anche I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in AA.VV., *Il ricorso per cassazione tra sinteticità e completezza*, a cura di C. Consolo, in *Giur. it.*, 2016, XII, p. 2782, spec. 2785 s., secondo cui il timore dell'inammissibilità del ricorso, per effetto del principio pretorio di autosufficienza, è stata una delle principali cause della "elefantiasi" degli atti giudiziari nel giudizio di cassazione; nonché M. RUSSO, *Sull'«esposizione sommaria dei fatti della causa» nel ricorso per cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, IV, 1, p. 384, spec. 385, per cui la prassi dei ricorsi appesantiti dalla trascrizione di passi di atti processuali, non inerenti al merito delle censure sollevate, appare riconducibile «alla tradizionale severità del S.C. nell'applicazione

mile atteggiamento, tuttavia, veniva considerato dalla Corte come equivalente al rinvio a tutti gli atti della fase di merito, posto che «la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata; per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso»²⁵. Lungi dall'assolvere alla regola di autosufficienza, la tecnica del copia e incolla finiva così per "bypassarla" e si aggiungeva ai problemi derivanti dall'applicazione dell'inammissibilità in argomento.

La difficoltà di definire in modo chiaro e stabile il senso ed i limiti del principio di autosufficienza – e con ciò i requisiti contenu-

del principio di autosufficienza del ricorso, e al conseguente scrupolo professionale del difensore che, nell'alternativa tra "infastidire" la Corte con la redazione di un macroricorso e il rischio di vedersi dichiarare inammissibile l'impugnazione per violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., opta per la prima, meno rischiosa soluzione». Anche secondo G. SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro it.*, 2017, V, c. 323, spec. 325, «se gli avvocati vivono nel terrore che l'atto possa mancare di qualcosa a pena di decadenza, va da sé che tendono a scrivere di più, facilitati in questo anche dall'abolizione dell'imposta di bollo, che prima, parimenti, funzionava da deterrente alla prolissità degli atti». Il fenomeno, come osserva A. TEDOLDI, *Chiarezza e sintesi tra mito e realtà*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, III, p. 669, spec. 689, risulta peraltro oggi agevolato dalle «moderne tecnologie informatiche, da banche dati elettroniche e dall'ineffabile e virtuale rete globalizzata, accessibile con rapidi impulsi digitali», che inducono al protrarsi di scritti difensivi dilazionati nel tempo, ridondanti e ripetitivi. Sostiene infine che tale modo di procedere privi di coerenza il sistema del ricorso in cassazione P. PELLEGRINELLI, *Ancora sul famigerato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, II, p. 590, spec. 601, secondo cui la trascrizione integrale di atti e documenti è un modo diverso, ma nella sostanza uguale, rispetto all'inserimento nel ricorso di una fotocopia degli stessi.

²⁵ In questi termini v. Cass., sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698 e, in precedenza, Cass., sez. un., 9 settembre 2010, n. 19255. In seguito, tra le molte pronunce conformi, v. ad es. Cass., sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1558. Va detto, tuttavia, che in base al principio di diritto inaugurato da Cass., sez. un., 24 febbraio 2014, n. 4324, «non viola il principio di autosufficienza, avuto riguardo alla complessità della controversia, il ricorso per cassazione confezionato mediante inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito, qualora la riproduzione integrale di essi sia preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta». Successivamente, sempre in senso conforme, v. inoltre Cass., sez. III, 13 marzo 2018, n. 6021; Id., sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2846; Id., sez. trib., 4 aprile 2018, n. 8245.

tistici del ricorso stabiliti a pena di inammissibilità – ha portato, nel 2015, tra le altre ragioni, alla redazione di un Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense «in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria». Tale Protocollo, cercando di porre un freno alla “mannaia” dell’inammissibilità derivante dall’applicazione rigorosa dell’autosufficienza, ha espressamente previsto che «il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento», precisando, inoltre, che tale principio deve ritenersi rispettato quando: ciascun motivo risponde ai criteri di specificità imposti dal codice di rito; nel testo di ciascun motivo che lo richiede sia indicato l’atto, il documento, il contratto o l’accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso, con la specifica indicazione del luogo dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo al quale ci si riferisce; nel testo di ciascun motivo che lo richiede siano indicati il tempo del deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase del giudizio in cui esso è avvenuto; siano allegati al ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, num. 4, c.p.c., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si è fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso²⁶.

Nonostante tali indicazioni, la giurisprudenza della Corte sembra essersi tuttavia assestata sulla necessità del doppio onere, per il ricorrente, di trascrivere, nei motivi di ricorso, il contenuto di atti e documenti e di indicare specificatamente, *ex art. 366, num. 6, c.p.c.*, la loro precisa collocazione, allegandoli poi al ricorso stesso ai sensi dell’art. 369, comma 2, num. 4, c.p.c.²⁷. Tale onere, infine, è stato soltanto in

²⁶ Il Protocollo è consultabile sul sito internet del Consiglio Nazionale Forense, www.consiglionazionaleforense.it. Per alcuni commenti v. F. CARPI, *La redazione del ricorso in Cassazione in un recente protocollo*, in *Riv. trim.*, 2016, I, p. 359; C. PUNZI, *Il principio di autosufficienza e il «protocollo d'intesa» sul ricorso in cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, III, p. 585; R. FRASCA, *Intorno al Protocollo fra Corte di cassazione e C.N.F. sui ricorsi civili*, in AA.VV., *Il ricorso per cassazione tra sinteticità e completezza*, cit., p. 2768; C. CONSOLO, *Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...a rischio di essere riponderato quale hard black letter rule)*, *ivi*, p. 2775; I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali*, cit., p. 2782; R. DONZELLI, *Il protocollo d'intesa sulle regole redazionali degli atti del giudizio di cassazione in materia civile e tributaria*, in www.eclegal.it, 18 gennaio 2016. In generale, sulla rilevanza giuridica dei Protocolli della Corte, v. inoltre D. TURRONI, *I Protocolli d'intesa e la loro rilevanza giuridica: tra regola e fatto*, in *La riforma del giudizio civile in Cassazione*, a cura di A. Carratta, in *Giur. it.*, 2018, III, p. 784.

²⁷ All'indomani della redazione del Protocollo, Cass., sez. III, 15 giugno 2016, n.

parte attenuato da alcune recenti pronunce della Corte, secondo cui, per rispettare il principio di autosufficienza, è sufficiente la semplice indicazione del contenuto degli atti e dei documenti a cui si riferiscono i motivi, che non necessariamente coincide con la loro completa trascrizione nel corpo del ricorso²⁸.

12279, ha infatti ribadito il principio secondo cui, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366, num. 6, c.p.c., il ricorrente non può limitarsi a far riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito, richiamandoli, senza riprodurli, nel ricorso, ovvero, laddove riprodotti, senza fornire le puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione, con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione come pervenuta presso la Corte di cassazione. Ciò, prosegue la Corte, con l'ulteriore precisazione della loro esatta collocazione, nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e della loro acquisizione o produzione in sede di legittimità, dovendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in caso di mancanza anche di una sola di tali indicazioni. In seguito, nello stesso senso, v. pure Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7701; Id., sez. I, 10 gennaio 2018, n. 369; Id., sez. III, 12 luglio 2018, n. 18323; Id., sez. trib., 29 gennaio 2019, n. 2404; Id., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469.

²⁸ Cfr. ad es. Cass., sez. I, 7 marzo 2018, n. 5478; Id., sez. trib., 13 novembre 2018, n. 29093; Id., sez. I, 9 gennaio 2019, n. 280; Id., sez. lav., 16 gennaio 2019, n. 989; Id., sez. trib., 22 febbraio 2019, n. 5319. Quanto alle principali applicazioni dell'inammissibilità in argomento, terreno privilegiato rimane senz'altro quello dell'erronea valutazione del materiale probatorio, da parte del giudice del merito, dedotto *sub specie* di omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ex art. 360, comma 1, num. 5, c.p.c. (cfr. Cass., sez. III, 29 gennaio 2019, n. 2343; Id., sez. II, 7 gennaio 2019, n. 121; Id., sez. VI-3, 7 febbraio 2018, n. 2894; Id., sez. I, 13 settembre 2017, n. 21215; Id., sez. VI-3, 10 agosto 2017, n. 19985; Id., sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25484; Id., sez. I, 7 aprile 2015, n. 6907; Id., sez. II, 4 marzo 2015, n. 4365; Id., sez. VI-T, 3 gennaio 2014, n. 48). Circa gli *errores in iudicando*, è poi frequente il richiamo all'autosufficienza in relazione alla dedotta violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c. (v. ad es. Cass., sez. trib., 23 gennaio 2019, n. 1781; Id., sez. lav., 8 marzo 2018, n. 5508; Id., sez. II, 23 giugno 2017, n. 15737; Id., sez. trib., 11 febbraio 2015, n. 2617 e, ancor prima, Cass., sez. un., 24 gennaio 2004, n. 1416), così come in relazione alla violazione delle regole di interpretazione ermeneutica di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (cfr. Cass., sez. II, 18 marzo 2019, n. 7563; Id., sez. I, 6 agosto 2015, n. 16546; Id., sez. II, 13 gennaio 2014, n. 470; Id., sez. lav., 15 novembre 2013, n. 25728) o ancora in merito all'errata applicazione della normativa locale nonché delle c.d. "tabelle milanesi" in materia risarcitoria (relativamente all'erronea applicazione della normativa locale v. in particolare Cass., sez. trib., 22 febbraio 2019, n. 5298, secondo cui, ove siano sollevate censure che comportano l'esame di un regolamento comunale, «è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie, il principio *iura novit curia*, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti». In precedenza, v. anche Cass., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16496; Id., sez. II, 10 aprile 2015, n. 7266; Id., sez. VI-3, 23 gennaio 2014, n. 1391,

nonché, con riferimento alle norme ABI, Cass., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21473. In termini ancor più rigorosi v. inoltre Cass., sez. lav., 31 luglio 2018, n. 20322 e Cass., sez. lav., 28 dicembre 2017, n. 31082, secondo cui, quando viene in rilievo una norma di legge che è stata oggetto di ripetuti interventi manipolativi da parte del legislatore, è necessario che il ricorrente fornisca alla Corte di legittimità gli elementi di fatto necessari per individuare la normativa applicabile *ratione temporis*. Quanto alle tabelle milanesi, v. ad es. Cass., sez. III, 21 novembre 2017, n. 27544, nonché Cass., sez. III, 15 giugno 2016, n. 12288, ove si considera non soddisfatto l'onere di autosufficienza quando il ricorso si limita a riportare le somme di denaro pretese dal ricorrente a titolo risarcitorio in forza delle citate tabelle, «senza fare specifica indicazione delle stesse tra i documenti posti a fondamento del ricorso, come prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ed omettendo di indicare puntualmente con quale atto processuale sono state prodotte nel giudizio di merito ed il luogo del processo in cui risultano reperibili, limitandosi, piuttosto, ad un mero generico richiamo ai fascicoli di parte»). Anche con riguardo agli *errores in procedendo*, pur essendo in tal caso la Corte giudice del fatto processuale, ed avendo quindi il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, la giurisprudenza si esprime nel senso della loro necessaria e puntuale indicazione ed allegazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 366, comma 1, num. 6 c.p.c. e 369, comma 2, num. 4, c.p.c. (v. ad es. Cass., sez. VI-T, 22 marzo 2019, n. 8258; Id., sez. I, 6 dicembre 2018, n. 31671; Id., sez. III, 12 luglio 2018, n. 18316; Id., sez. trib., 29 settembre 2017, n. 22880). A tale onere, secondo Cass., sez. un., 9 gennaio 2020, n. 157, si aggiunge peraltro quello di illustrare la corretta soluzione della vicenda rispetto a quella erroneamente praticata dal giudice di merito, in modo tale da consentire alla Corte, investita della questione, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente. Di conseguenza, è considerato inammissibile il ricorso che non riporta la domanda per cui si lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di merito (v. Cass., sez. II, 26 marzo 2019, n. 8404; Id., sez. VI-T, 2 luglio 2018, n. 17285; Id., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5653; Id., sez. lav., 22 febbraio 2018, n. 4342), al pari di quello che non indica la sede processuale in cui sono contenute le tesi ribadite o lamentate come disattese con riferimento alle condotte di non contestazione della controparte, unitamente alla trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (cfr. Cass., sez. III, 5 marzo 2019, n. 6303; Id., sez. lav., 8 febbraio 2019, n. 3817; Id., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20637; Id., sez. III, 9 agosto 2016, n. 16655). Il principio di autosufficienza è inoltre sovente richiamato allorché, con il ricorso, si censuri la statuizione di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità *ex art.* 342 c.p.c., non potendo in tal caso il ricorso limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma dovendo riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (v. ad es. Cass., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5742; Id., sez. trib., 22 febbraio 2019, n. 5313; Id., sez. I, 13 febbraio 2019, n. 4240; Id., sez. VI-2, 16 gennaio 2019, n. 994). La stessa prescrizione vale peraltro quando il ricorrente denunci la violazione e la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi (in tal senso v. infatti Cass., sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 3194; Id., sez. III, 28 giugno 2018, n. 17044; Id., sez. II, 13 giugno 2018, n. 15502; Id., sez. I, 23 marzo 2018, n. 7371). Anche in relazione alla lamentata falsa applicazione della regola "*tantum devolutum quantum appellatum*", infine, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso privo dell'indicazione, nei loro esatti termini e non genericamente, ovvero per riassunto, dei passi dell'atto introduttivo con cui la questione controversa è stata dedotta in giudizio e di quelli dell'atto d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state for-

Dal combinato disposto dei numeri 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., oltre al principio di autosufficienza, la Corte ha peraltro ricavato l'ulteriore regola della c.d. "chiarezza e sinteticità" dei motivi di ricorso, anch'essa confluita nel menzionato Protocollo del 17 dicembre 2015, ove si indica uno schema-tipo per la predisposizione del ricorso, con un numero massimo di pagine per ogni sua parte²⁹. Trattandosi di una norma di auto-disciplina, il medesimo Protocollo si premura peraltro di precisare, in maniera forse pleonastica, che il mancato rispetto di tali regole non comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso³⁰.

mulate (v. in particolare Cass., sez. VI-3, 20 marzo 2019, n. 7719, nonché Cass., sez. lav., 8 giugno 2016, n. 11738).

²⁹ Una regola analoga si trova espressamente codificata, nel nostro ordinamento, all'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, ai sensi del quale «il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica». A tale regola, di principio, ha dato attuazione pratica il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, il c.d. "decreto sinteticità", successivamente modificato dal decreto n. 127 del 16 ottobre 2017, in cui si precisa il numero massimo di caratteri di ciascun atto, a seconda del tipo considerato. Si tenga presente, inoltre, che anche ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *octies*, d.l. n. 179/2012, nel processo civile telematico «gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica». In favore dell'introduzione, a livello legislativo, di regole redazionali degli atti di parte v. peraltro il d.d.l. n. 1662 di riforma del processo civile, presentato al Senato il 9 gennaio 2020, il cui art. 12, rubricato "disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili", prevede, alla lettera d), l'introduzione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo. In precedenza, una disposizione analoga era già stata contemplata dal progetto di riforma del codice di procedura civile proposto, nel dicembre 2013, dalla commissione Vaccarella, ove si prevedeva l'inserimento di un secondo comma all'art. 121 c.p.c., ai sensi del quale «il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica». In generale, sul tema, cfr. M. TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim.*, 2017, II, p. 453; P. BIAVATI, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, *ivi*, p. 467; G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 853; B. CAPPONI, *Sulla "ragionevole brevità" degli atti processuali civili*, in *Riv. trim.*, 2014, III, p. 1075; F. DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e chiarezza*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, III, p. 749; F. DE GIORGIS, *Principio di sinteticità espositiva e inammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, I, p. 244.

³⁰ Come sottolinea R. FRASCA, *Intorno al Protocollo fra Corte di cassazione e C.N.F.*, cit., p. 2768, anche in assenza dell'espressa previsione di cui alla nota 2 del Protocollo tale conclusione sarebbe infatti obbligata, «atteso che il Protocollo non può fare aggio sul codice di rito e, quindi, sulla legge: poiché la legge non detta limiti dimensionali il Protocollo non li può imporre, ma solo suggerire». D'altro canto, come rileva F. DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi*, cit., p. 760, «è fin troppo ovvio che il rispetto "al millimetro" dei limiti dimensionali indicati dal Protocollo

Senonché, muovendo dal presupposto che le regole redazionali contenute nel Protocollo siano espressive di un “condiviso orientamento interpretativo”, che ha la sua base nel dato normativo sia per quanto attiene all’esigenza di autosufficienza sia per quanto attiene all’esigenza di specificità, parte della giurisprudenza è giunta a sostenere che anche la violazione di tali regole possa dar luogo ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso³¹. In base a tale orientamento, anche l’irragionevole estensione dell’atto o del motivo, che pure non è espressamente sanzionata con l’inammissibilità, rischia infatti di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte alla Corte, rendendo così oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, «ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.»³².

non garantisce in alcun modo che il ricorso sia ammissibile, se non rispetta tutte le stringenti regole declinate dal codice di procedura civile e dal diritto vivente per superare il “filtro” dell’ammissibilità». Altra cosa sarebbe, naturalmente, se le regole del Protocollo fossero stabilite dalla legge a pena di inammissibilità, ciò che, secondo M. DI MARZIO, *Tecniche di redazione degli atti introduttivi*, cit., p. 656 s., se non giusto, sarebbe però utile al fine di “ramazzare” una parte cospicua dei ricorsi. Anche nel processo amministrativo, invero, la violazione del menzionato limite contenutistico non comporta l’applicazione di sanzioni processuali, ma rende meramente discrezionale l’esame del giudice sulla parte di atto eccedente: così dispone infatti l’art. 13 *ter*, comma 5, disp. att. c.p.a., inserito dall’art. 7 *bis*, comma 1, lett. b), n. 2), del d.l. n. 168/2016 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016). La regola è stata poi ribadita da Cons. St., sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190. Nel senso che la sanzione più adeguata per la violazione del principio di sinteticità debba rinvenirsi sul piano delle spese, dovendosi invece escludere ipotesi di inammissibilità nonché di diniego dell’esame delle parti dell’atto che risultino in esubero, v. inoltre gli esiti della riflessione sul giudizio di cassazione nel settore civile, contenuti nella Relazione del 1° dicembre 2016 del Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, in *www.ca.milano.giustizia.it*, § 2.2. Per un approfondimento sulle proposte emerse da tale gruppo di lavoro, v. infine F. DE GIORGIS, *Principio di sinteticità espositiva*, cit., p. 250 s.

³¹ Così in particolare Cass., sez. I, 24 aprile 2018, n. 10112. Una simile impostazione, secondo F.P. CORDOPATRI, *La violazione del dovere di sinteticità degli atti e l’abuso del processo*, in *www.federalismi.it*, 2014, VI, p. 13 s., porta tuttavia a sostenere che esista un improbabile collegamento fra l’autosufficienza, da un lato, e il principio di sinteticità e chiarezza nell’esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto, dall’altro lato. Senonché, prosegue l’A., una cosa è la capacità del ricorso di “auto-esplicitarsi”, secondo una linea logica documentata e lineare, altra cosa è l’apprezzamento, addirittura sul piano grafico, della prolissità o dell’oscurità dell’atto, posto che la prima riguarda il tasso di coerenza “logico-giuridica” del discorso, mentre la seconda attiene alla modalità “quasi linguistica” di espressione.

³² In questi termini v. Cass., sez. II, 20 ottobre 2016, n. 21297, intervenuta in relazione ad un ricorso composto da duecentocinquanta pagine, di cui quaran-

Si è così originato ciò che è stato definito dalla dottrina un vero e proprio “percorso a trappole” del ricorso in cassazione, in cui tanto il ricorso incompleto quanto quello eccessivamente “indaginoso”, peccando l’uno per difetto e l’altro per eccesso, rischiano di andare incontro ad una dichiarazione di inammissibilità, la quale è impiegata in tal modo dalla Corte, in maniera più o meno discrezionale, per sfozzare i ruoli dall’eccessivo numero di ricorsi in entrata, senza procedere ad esaminarli nel merito³³. Un simile utilizzo dell’istitu-

tuno dedicate all’esposizione dei fatti di causa, centonovantuno ai diciotto motivi e le rimanenti ad indice e sommario. Per una critica a tale impostazione v. tuttavia M. Russo, *Sommatoria esposizione del fatto: anche quod abundat, secondo la Cassazione*, viat, in *Giur. it.*, 2018, III, p. 629, spec. 633, secondo cui ad essa osterebbe in particolare l’interpretazione letterale dell’art. 366 c.p.c., il quale «sanziona l’atto che radicalmente ometta l’elemento ovvero si limiti ad un’esposizione che non raggiunge il livello, ritenuto sufficiente dalla legge, della sommarietà; ma non impone certo di sanzionare anche il ricorso che superi lo *standard* di sufficienza». Secondo C. COMMANDATORE, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo*, in *Giur. it.*, 2015, IV, p. 852, spec. 858, invece, in tal caso la chiusura in rito del processo è un esito possibile, ma solo quando il difetto di chiarezza e sinteticità costituisce espressione di un intenzionale “deficit collaborativo” della parte, da cui poter all’evidenza desumere la carenza d’interesse ad una decisione, posto che la mancanza di chiarezza e sinteticità, se per un verso non costituisce *ex se* un vizio strutturale dell’atto di impugnazione, assurge pur sempre a sintomo di un comportamento potenzialmente contrario ai principi del giusto processo. Sulla necessità di distinguere tra ricorsi mal confezionati o ridondanti, a seconda che l’eccesso di scrittura sia sintomo dell’imperizia di chi scrive o derivi piuttosto dall’obiettivo manifesto di indurre in confusione chi deve leggere, v. inoltre B. CAPPONI, *Sulla “ragionevole brevità” degli atti processuali*, cit., p. 1088. Sostiene infine che nel processo civile non esista *tout court* alcun principio generale di sinteticità degli atti giudiziari di parte A. PANZAROLA, *Sul (presupposto) principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali civili*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, I, p. 69, spec. 71 ss., per il quale, a fronte del rinvio contenuto nell’art. 39 c.p.a., è semmai la legge processuale amministrativa a dover ubbidire a quella processuale civile, compresi i principi che vi compaiono, e non viceversa. Senonché, prosegue l’A., da quest’ultima emerge «un quadro normativo generale che, anziché favorirla, contraddice senz’altro la aspirazione alla sinteticità degli atti di parte».

³³ Così in particolare R. POLI, *Le Sezioni Unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, I, p. 183, a cui appartiene il virgolettato nel testo, nonché A. SCARPA, *Contenuto e deposito del ricorso*, cit., p. 583, che sottolinea come la lunghezza del ricorso per cassazione dovrebbe dunque avere le stesse caratteristiche della virtù aristotelica, ossia la medietà: «l’essere, cioè, una via di mezzo tra l’eccesso ed il difetto». Dello stesso avviso anche B. SASSANI, *La deriva della Cassazione*, cit., p. 55, secondo cui «la ragionevole istanza che il ricorrente metta il collegio in grado di verificare senza complesse ricerche la fondatezza delle proprie affermazioni si è trasformata in un “catenaccio” che getta nel panico i ricorrenti che si chiedono non solo “cosa” debbano inserire nell’atto, ma anche “come”, per tema di sentirsi dichiarare una inammissibilità da insufficienza dei dati». Con particolare

to, tuttavia, si espone fortemente al rischio di risultare contrario al contenuto dell'art. 6 Cedu, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, le pronunce di inammissibilità dell'impugnazione per ragioni formali possono dirsi rispettose delle garanzie del *due process* soltanto nel caso in cui la causa di inammissibilità, se non espressamente prevista dalla legge, risulti quantomeno da un orientamento consolidato della giurisprudenza, sia chiara ed univoca e non sia il frutto di un'interpretazione troppo formalistica: condizioni, queste, che non possono considerarsi pienamente soddisfatte quando l'inammissibilità deriva dalla violazione delle regole di autosufficienza o di chiarezza e sinteticità espositiva, ricavabili soltanto indirettamente dall'art. 366 c.p.c. e per giunta attraverso un'interpretazione non univoca della Corte, non priva di eccessi di formalismo³⁴.

riferimento al principio di autosufficienza, v. inoltre F.S. DAMIANI, *Usi e abusi del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 2127, spec. 2137 s., per il quale, a prescindere dalla dubbia legittimità del principio stesso, «in assenza di disposizioni che facciano espresso divieto alla Corte di cassazione di esaminare e studiare – al pari degli altri giudici della repubblica e compatibilmente con la natura e le caratteristiche del giudizio di legittimità – i fascicoli delle cause chiamate dinanzi a sé, si può dire che esso venga spesso invocato fuori luogo, per giustificare i più disparati oneri imposti al ricorrente»; S. RUSCIANO, *Il contenuto del ricorso per cassazione*, cit., p. 282, che definisce l'autosufficienza un *quid pluris* rispetto alle prescrizioni di contenuto-forma di cui all'art. 366 c.p.c., con cui la Corte ha inteso confermare una tendenza di “*self-restraint*”; F. SANTANGELI, *Autosufficienza. Ieri, oggi, domani. “...Eppur si muove...”*. *Dal peccato di omissione al peccato di commissione*, in *www.judicium.it*, 11 giugno 2015, p. 26, per il quale «è a dir poco discutibile, l'assoluta libertà con cui il Supremo Collegio continua a determinare (o meglio a graduare), a suo piacimento, il contenuto precettivo del principio in esame, e conseguentemente, la gravità delle conseguenze – in termini di inammissibilità del ricorso – derivanti dalla sua violazione». Di diverso avviso, invece, B. BALLETTI, *Il ricorso per cassazione e il c.d. principio di autosufficienza*, in AA.VV., *Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza. Quaderni di diritto del lavoro*, 2006, III, p. 105, spec. 134 s., secondo cui l'aumento delle pronunce di inammissibilità dipendenti dalla violazione della regola pretoria non deriva da esigenze deflative della Corte, bensì da una generalizzata scorrettezza nella redazione dei ricorsi. Quanto all'espressione “ricorso eccessivamente indaginoso”, essa è tratta da Cass., sez. III, 31 luglio 2017, n. 18962, che ha ritenuto inammissibile un ricorso in cui le ricorrenti avevano impiegato cinquantuno pagine per spiegare l'intero svolgimento dei gradi di merito, in modo tale da escludere, a giudizio della Corte, la sussistenza della sommarietà di cui all'art. 366, num. 3, c.p.c.: una tale tecnica espositiva, si legge nella sentenza, ha infatti reso particolarmente “indaginoso” l'individuazione delle questioni da parte della Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (in precedenza, nello stesso senso, v. anche Cass., sez. un., 17 luglio 2009, n. 16628).

³⁴ Sul punto cfr. *ex multis* Corte EDU, sez. I, 15 settembre 2016, ric. n. 32610/07,

Per questa ragione, desta ancor più perplessità la decisione, talvolta adottata dalla Corte, di sanzionare *ex art.* 96, comma 3, c.p.c. il ricorrente che abbia proposto un ricorso giudicato inammissibile perché non autosufficiente, equiparandosi di fatto tale ricorso ad un ricorso *tout court* abusivo³⁵. Piuttosto, c'è da domandarsi se

Trevisanato c. Italia, intervenuta in relazione all'art. 366 *bis* c.p.c. (su cui *infra*, par. 1.4), nonché Corte EDU, sez. I, 22 febbraio 2012, ric. n. 48132/07, Andreyev c. Estonia. Di diverso avviso tuttavia Cass., sez. VI-3, 25 marzo 2013, n. 7455, secondo cui sia la previsione dell'art. 366, num. 6, c.p.c., considerato il precipitato normativo del principio di autosufficienza, sia quella di requisiti di ammissibilità basati sul principio dell'idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo (*ex art.* 156, comma 2, c.p.c.), come il principio di specificità, non sono in alcun modo in contrasto con il principio di effettività della tutela garantito dall'art. 6 Cedu. Secondo la Corte, infatti, né l'uno né l'altro «sono tali da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la sua difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni, una volta considerato che l'attività di proposizione del ricorso per cassazione, in ragione della sua struttura quanto ai motivi, esige una specifica competenza tecnica; [ed] una volta considerato che chi redige il ricorso è messo in grado dalle norme di percepire che cosa gli si richiede, non è sostenibile che la Corte di cassazione sia a sua volta messa in grado di utilizzare uno strumento del tutto discrezionale: ciò, se si considera che le sentenze della Corte di cassazione debbono essere motivate ai sensi dell'art. 132 c.p.c., e, prima ancora, sulla base del precetto costituzionale dell'art. 111 Cost., comma 6». Nello stesso senso v. pure F. DE STEFANO, *La sinteticità degli atti processuali civili di parte nel giudizio di legittimità*, in www.questionegiustizia.it, 24 novembre 2016, § 10, per il quale è «indubbio che l'imposizione di uno stringente onere di sinteticità e chiarezza del ricorso sia funzionale al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione, essendo evidente la sua positiva incidenza sull'ordinato svolgimento del giudizio e quindi sul razionale impiego delle già limitate risorse a disposizione di quella Corte, in un sistema processuale informato – a differenza della quasi totalità di quelli delle altre democrazie occidentali – dall'imperativo costituzionale della garanzia del ricorso per cassazione in ogni ipotesi di violazione di legge». Sostiene invece che l'inammissibilità derivante dalla mancanza di autosufficienza del ricorso si ponga in contrasto con il *right to the court* di cui all'art. 6 Cedu, S. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, cit., p. 149, secondo cui l'autosufficienza stessa non può essere considerata una condizione di ammissibilità dell'impugnazione volta alla realizzazione di una buona amministrazione della giustizia sotto il profilo della certezza del diritto, trattandosi di «regola non scritta che in concreto si traduce in lesione alla sostanza del diritto di azione, non congruo né proporzionale rispetto allo scopo affidato alla Cassazione italiana». Sul sistema sovraordinato al principio di autosufficienza, con riferimento cioè agli orientamenti della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, v. infine R. SUCCIO, *Il principio di autosufficienza dei motivi di ricorso alla Suprema Corte: alcune considerazioni*, in *Rass. trib.*, 2019, I, p. 62, spec. 84 ss.

³⁵ V. ad es. Cass., sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5725, cit., nonché Cass., sez. III, 30 aprile 2018, n. 10327. Sulla riconduzione della nozione di abuso del processo (civile e penale) al paradigma dell'utilizzazione di esso per finalità oggettivamente non solo diverse, ma in alcuni casi perfino pregiudizievoli all'interesse in funzione del quale il

l'auspicabile obiettivo che il processo di cassazione sia introdotto da atti chiari e sintetici, che deducano con immediatezza e “nitore concettuale” tutto quello che serve e solo quello che serve per decidere, non possa essere introdotto, ed espressamente sanzionato, in via legislativa: rimettere un tale dovere esclusivamente a tecniche di *soft law*, come sottolineato dalla prevalente dottrina, implica infatti di dover affidare la sua attuazione all'utilità che ciascun attore del processo può trarre dalla modifica delle proprie abitudini professionali, che appaiono però spesso lontane dalle esigenze del giudizio di cassazione³⁶.

diritto è riconosciuto, v. inoltre Cass., sez. un., 22 luglio 2014, n. 16628. In quest'ottica, esclude che la violazione dei doveri di chiarezza e sinteticità espositiva possa integrare un abuso del processo G. CANALE, *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?*, in *Riv. trim.*, 2018, III, p. 1025, spec. 1036 s., per il quale non sussiste in questo caso la carenza dell'uso distorto dell'atto, ovvero per un fine diverso da quello per cui è previsto dall'ordinamento. Dello stesso avviso anche F.P. CORDOPATRI, *La violazione del dovere di sinteticità degli atti e l'abuso del processo*, cit., p. 15 ss., secondo cui la circostanza che gli atti siano “obesi”, cioè prolissi e poco chiari, non toglie che questi restino comunque estranei al rapporto di coerenza con lo scopo, sicché essi non sono né possono essere considerati atti abusivi. Sul punto v. anche F. DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi*, cit., p. 771, secondo cui «l'utilizzo della categoria concettuale dell'abuso del processo, come “viatico” per sanzionare gli atti prolissi ed oscuri, appare ardua ed improduttiva, in quanto essa presuppone un elemento soggettivo qualificato imputabile al difensore, ovvero, almeno, la ricorrenza della colpa professionale».

³⁶ Così in particolare F. CARPI, *La tecnica di formazione del ricorso per cassazione*, in *Riv. trim.*, 2004, III, p. 1017, spec. 1019, secondo cui il sovraccarico della Corte dipende anche – ma non solo certamente – da ricorsi mal fatti, con vizi a volte banali e dovuti perlopiù a difensori poco avvezzi a confrontarsi con un giudice di legittimità e non di merito. Dello stesso avviso anche R. CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile*, cit., c. 1387, per il quale «il livello qualitativo dei ricorsi per cassazione, che non è elevato, lascia trasparire spesso in chi li redige una insufficiente percezione della diversità del giudizio di cassazione rispetto ai precedenti gradi, ovvero rivela la consapevole richiesta alla corte di travalicare i limiti dei propri poteri cognitivi». Sulla possibilità di introdurre nel processo civile, quantomeno in quello telematico, *formatting rules* già in uso nei Regolamenti europei, v. inoltre A. TEDOLDI, *Chiarezza e sintesi tra mito e realtà*, cit., spec. 693, il quale sottolinea come il Protocollo del 2015 sul ricorso per cassazione contenga già delle regole redazionali di formattazione estrinseca del testo evidentemente ispirate a tali norme europee. Sottolinea la “praticità” dell'adozione di un nuovo linguaggio comune strutturale anche M. GUERNELLI, *Il linguaggio degli atti processuali fra norme, giurisprudenza e protocolli*, in *Riv. trim.*, 2017, II, p. 485, spec. 508 s., secondo cui l'uniformità di impostazione formale, anche mediante il ricorso a formulari standardizzati, non è affatto argine alla libertà dei contenuti, ma favorisce «l'attenzione e la concentrazione sulle argomentazioni essenziali per le parti e per il giudice, comporta la minore possibilità di errore o di omissione ex art. 112 c.p.c., promuove la leale collaborazione

1.3. *L'art. 365 c.p.c.: sottoscrizione del ricorso e specialità della procura*

Un ulteriore requisito del ricorso, stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è la sua sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale³⁷.

Si tratta di una regola che è stata ritenuta ragionevole dalla Corte di cassazione, anche sotto il profilo costituzionale dell'effettività del diritto di difesa, dal momento che collega alla fruizione della giurisdizione di legittimità la più elevata competenza professionale da parte del difensore, riconosciuta come elemento connotante la qualità di avvocato cassazionista³⁸. Né tale previsione può ritenersi implicitamente abrogata o modificata dall'art. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ratificato, nel nostro ordinamento, con la legge n. 881/1977) o dall'art. 6(3)(c) Cedu, riferendosi queste disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile³⁹.

e “smaschera” i dati effettivamente rilevanti, altrimenti oscuri, negli atti e nelle sentenze». Sostiene invece che per un “vero salto di qualità” dei ricorsi, più che lavorare su come sono scritti, occorre intervenire su chi li scrive, G. SCARSELLI, *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in *www.questionegiustizia.it*, 17 marzo 2016, § 5, per il quale bisognerebbe avere il coraggio di optare per una soluzione più “drastica e radicale”, ossia rendere l'iscrizione all'albo degli avvocati cassazionisti incompatibile con quella di iscrizione agli albi ordinari.

³⁷ Come chiarito da Cass., sez. III, 15 luglio 1995, n. 7693, cit., non rilevano invece eventuali errori nell'indirizzare il ricorso alla Corte, requisito anch'esso contemplato dall'art. 365 c.p.c. a pena di inammissibilità, essendo a tal fine sufficiente che il ricorso sia rivolto, nelle forme di rito, anche genericamente alla Corte di Cassazione.

³⁸ In questi termini v. Cass., sez. VI-3, 6 marzo 2019, n. 6445. Sulla peculiarità della sottoscrizione del ricorso in cassazione v. anche S. SATTÀ, *Commentario*, cit., p. 231, secondo cui essa ha una ragione diversa da quella richiesta per gli altri atti indicati dall'art. 125 c.p.c., che si pone «in strettissima connessione con l'iscrizione nell'albo speciale dell'avvocato, che implica, a differenza degli altri casi, un'autentica legittimazione con carattere esclusivo», dalla quale deriverebbe appunto la sanzione dell'inammissibilità del ricorso sottoscritto dal difensore non iscritto in tale albo. Sul punto v. pure F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile*, cit., p. 118, secondo cui «il fondamento della disposizione che limita l'accesso dei patroni in Cassazione viene tradizionalmente individuato nella necessità che chi esercita la difesa avanti alle magistrature superiori, in genere di sola legittimità, sia fornito di un bagaglio di cognizioni tecniche, e, soprattutto, di un'attrezzatura mentale adusa al non facile compito di separare le questioni di diritto dalle questioni di fatto; dati questi che si acquisiscono con l'esperienza». Senonché, prosegue l'A., l'esperienza non sembra giocare un gran ruolo, vista la facilità con cui è possibile figurare nell'albo dei cassazionisti.

³⁹ Così in particolare Cass., sez. II, 27 dicembre 2012, n. 23925. La previsione non conosce peraltro deroghe, applicandosi anche nelle controversie in cui le parti

La condizione di ammissibilità è interpretata dalla Corte in maniera piuttosto rigorosa, esigendosi che tanto la sottoscrizione del ricorso da parte dell'avvocato cassazionista quanto il conferimento della procura esistano nel momento in cui il ricorso è proposto, con conseguente impossibilità di sanare eventuali mancanze con attività o atti successivi alla notificazione del ricorso stesso⁴⁰.

In particolare, la specialità della procura comporta che questa, oltre ad essere conferita appositamente per il giudizio di legittimità (c.d. "specialità oggettiva"), sia rilasciata anteriormente alla notificazione del ricorso e dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (c.d.

possono stare in giudizio personalmente: v. ad es. Cass., sez. II, 14 aprile 2005, n. 7790, in materia di cause di competenza del giudice di pace, nonché Cass., sez. I, 3 settembre 2003, n. 12822, in tema di ricorso avverso il decreto reso nel procedimento d'opposizione al provvedimento di espulsione dello straniero ex artt. 13 e 13 bis d.lgs. n. 286/1998, anche in ipotesi di gratuito patrocinio. Nel senso che la previsione di cui all'art. 47, comma 1, c.p.c. tolga però «ogni credibilità alle serissime sentenze con le quali la S. Corte si sforza di dimostrare l'importanza della procura speciale per il giudizio ordinario di legittimità», v. F. CIPRIANI, *Regolamento di competenza e procura alle liti*, in *Foro it.*, 1998, I, c. 1044, spec. 1046. È infatti un principio consolidato quello per cui, in materia di regolamento di competenza, il difensore della parte munito di procura speciale per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, è legittimato alla proposizione dell'istanza di regolamento, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, in quanto l'art. 47, comma 1, c.p.c. è norma speciale che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., il quale presume che la procura speciale sia conferita per un solo grado del giudizio (cfr. *ex multis* Cass., sez. VI-2, 27 novembre 2018, n. 30738).

⁴⁰ Cfr. ad es. Cass., sez. III, 15 giugno 2020, n. 11592. Secondo Cass., sez. un., 13 febbraio 1999, n. 59, la mera illeggibilità della sottoscrizione dell'avvocato non comporta invece la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art. 365 c.p.c. se la controparte non ne contesta la provenienza. In ogni caso, come ribadito da Cass., sez. un., 29 luglio 2003, n. 11632, l'inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull'originale del ricorso, mentre la mancata sottoscrizione sulla copia notificata non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull'identificazione della parte e del difensore. Non occorre peraltro che nel ricorso si faccia menzione della qualità di cassazionista dell'avvocato, fermo restando che, come ricordato da Cass., sez. II, 31 gennaio 2014, n. 2156, in caso di contestazione grava sul difensore interessato l'onere di dimostrare tale qualità, producendo la certificazione da cui risulta il suo potere ai sensi dell'art. 372, comma 2, c.p.c. oppure allegandolo in una memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Nel senso che la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso ai fini dell'autenticazione della procura speciale valga anche quale sottoscrizione del ricorso stesso, in quanto consente di riferire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso, v. infine Cass., sez. VI-2, 21 ottobre 2019, n. 26706.

“specialità cronologica”)⁴¹. Risulta pertanto inidonea – e rende perciò il ricorso inammissibile – la procura apposta a margine o in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, anche se conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, non potendo ricavarci da tale procura né il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata né il suo riferimento al solo giudizio di legittimità⁴². Quanto al potere di disporre la rinnovazione della procura ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., l’applicazione di tale norma, nel giudizio di cassazione, appare incompatibile con il disposto dell’art. 365 c.p.c., che postula l’esistenza

⁴¹ Con riferimento al ricorso per cassazione in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e protezione internazionale, in base all’art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 13/2017, occorre inoltre che la procura al difensore sia conferita, anche in questo caso a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e a tal fine, prosegue la norma, il difensore deve certificare la data di rilascio, in suo favore, della procura medesima. Per un’applicazione di tale ipotesi di inammissibilità v. ad es. Cass., sez. I, 11 marzo 2020, n. 6901, nonché Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22058. In generale, sul tema, v. anche F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 163, secondo cui la storia della procura speciale per proporre ricorso in cassazione è stata sempre caratterizzata da un “eccessivo formalismo” della Corte, privo di riscontro normativo ed eccessivamente penalizzante per gli avvocati. Dello stesso avviso anche M. DI MARZIO, *Il patrocinio davanti alla Corte di cassazione*, in *I processi civili in cassazione*, cit., p. 537, spec. 543, per cui quello della procura alle liti, nel giudizio di cassazione, è «uno dei settori del diritto processuale in cui nel corso del tempo si sono manifestate più che altrove soluzioni caratterizzate da un alto tasso di formalismo [...] a volte esagerato, tale da sfiorare la cavillosità».

⁴² Cfr. *ex multis* Cass., sez. un., 13 luglio 2000, n. 488, nonché Cass., sez. III, 20 novembre 2009, n. 24548. Non occorre invece dar conto della specialità della procura, né del giudizio al quale essa si riferisce, qualora il mandato sia apposto in calce o a margine del ricorso, poiché in tal caso la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso al quale essa si riferisce. In questi termini v. ad es. Cass., sez. VI-3, 22 gennaio 2015, n. 1205, nonché Cass., sez. II, 27 maggio 2019, n. 14437, ove si ribadisce che, anche qualora il mandato difensivo sia privo di data, esso risulta validamente rilasciato in calce o a margine del ricorso, poiché l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità. Quando la procura è apposta in calce o margine del ricorso, inoltre, non occorre riportarla integralmente nella copia del ricorso da notificare alla controparte. In questo caso, infatti, come ribadito da Cass., sez. un., 7 aprile 2020, n. 7737, «la mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l’inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine, o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l’intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell’atto di impugnazione».

di una valida procura nel momento in cui si propone il ricorso, necessità che risulta altresì dal successivo art. 366, num. 5, c.p.c., il quale, prescrivendo che il ricorso contenga l'indicazione della procura, implicitamente esclude che il suo rilascio possa avvenire in un momento successivo alla proposizione del ricorso stesso⁴³.

Sempre ai sensi dell'art. 366, num. 5, c.p.c., occorre poi che della procura speciale si dia specifica indicazione nel ricorso nel caso in cui essa, anziché apposta in calce o a margine, sia conferita con atto separato. A questo proposito, intorno alla metà degli anni novanta del secolo scorso si sono registrate numerose pronunce di inammissibilità derivanti dalla c.d. "procura spillata", una tecnica di rilascio della procura consistente nella sua redazione su un foglio separato e poi congiunto materialmente ad uno degli atti indicati all'art. 83 c.p.c. mediante appositi spilli (da cui il nome procura spillata). Intervenute in relazione al giudizio di appello, le sezioni unite della Corte affermarono infatti che la procura così rilasciata non realizzava lo scopo voluto dall'art. 83, comma 3, c.p.c., a prescindere dal comportamento omissivo della controparte⁴⁴. Seguì un gran numero di decisioni che,

⁴³ Così Cass., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1255, cit. Sulla ragionevolezza di tale conclusione v. inoltre Corte cost., 24 novembre 1992, n. 471, secondo cui un potere giudiziale di collaborazione e di intervento attivo, come quello previsto dall'art. 182 c.p.c., esige che sia modificato l'attuale ruolo del giudice di legittimità, ciò che può conseguire soltanto a decisioni che sono riservate al potere legislativo, giusta la discrezionalità ad esso riconosciuta dalla Costituzione in ordine alla conformazione degli istituti processuali. *Contra*, tuttavia, D. TURRONI, *Il nuovo art. 182, cpv. c.p.c. Sempre rimediabili i difetti di capacità processuale e di procura al difensore*, in *La giustizia civile tra nuovissime riforme*, cit., p. 1574, spec. 1577, il quale propende per la tacita abrogazione, *in parte qua*, degli artt. 366 e 369 c.p.c., sulla scorta del fatto che «il minimo sacrificio alla "economia" del giudizio (in termini di speditezza e di limitazione all'accesso) sia alternativa preferibile a quella di infliggere un pregiudizio irreparabile al diritto di impugnazione», nonché G. BALENA, *Art. 182*, in *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*, a cura di A. Chizzini, G. Balena, R. Caponi e S. Menchini, Torino, 2009, p. 67, spec. 73, che denuncia «la mancanza di gravi ragioni idonee a giustificare, seppure nel giudizio di legittimità, un trattamento processuale di gran lunga più severo per vizi (formali) molto meno gravi di quelli a cui l'art. 182 senz'altro si applica nelle fasi di merito».

⁴⁴ V. Cass., sez. un., 22 novembre 1994, n. 9869, che ha ritenuto di aderire all'orientamento rigorista secondo cui, poiché il potere attribuito al difensore dall'art. 83, comma 3, c.p.c. di certificare l'autografia della parte che gli ha rilasciato la procura è collegato al conferimento della procura in calce o a margine della citazione (o degli altri atti indicati) ovvero su di un foglio allegato che faccia corpo con essi, era da escludersi la validità di una procura *ad litem*, con sottoscrizione autenticata dal difensore, rilasciata con scrittura separata, senza che i requisiti di certezza circa l'esistenza e la tempestività del rilascio della procura potessero essere integrati con

complice la prassi dell'epoca, cominciarono a dichiarare inammissibili tutti i ricorsi in cassazione in cui la procura risultava spillata e non, invece, apposta in calce o a margine. Le critiche di dottrina e avvocatura portarono tuttavia ad un repentino intervento del legislatore, che con la legge n. 147/1997 riformulava l'art. 83, comma 3, c.p.c. nella versione attuale, consentendo cioè il rilascio della procura speciale anche su un foglio separato e congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, ponendo così fine a tale ipotesi di inammissibilità⁴⁵.

elementi esterni all'atto. In senso critico v. tuttavia F. CIPRIANI-G. COSTANTINO-A. PROTO PISANI-G. VERDE, *L'infinta «historia» della procura speciale*, in *Foro it.*, 1995, I, c. 3437, spec. 3438, ad avviso dei quali, non essendo prevista alcuna nullità per l'eventualità che la procura fosse redatta e certificata sul c.d. "foglio autonomo", non si giustificava il fiscalismo delle sezioni unite; R. MURRA, *Requisiti della procura alle liti tra colombi e angeli neri*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 1, p. 381, spec. 384 s., per il quale l'importante era che la procura facesse corpo con l'atto, senza una necessaria inerenza "giuridico-funzionale" tra mandato e testo dell'atto; G. FAVI, *Difetto di ius postulandi: svolgimento extra districtum di attività procuratorie e procura conferita su foglio sperato*, *ivi*, 1994, XII, p. 3274, spec. 3278, che ugualmente denunciava l'irragionevolezza di un simile atteggiamento formalistico; S. CHIARLONI, *Senza fondo gli abissi formalistici in tema di pretesi vizi della procura alle liti*, in *Giur. it.*, 1993, I, c. 1013, spec. 1014, per il quale l'elencazione degli atti in cui poteva essere contenuta la procura alle liti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., non doveva considerarsi tassativa. Sul tema, ancor prima dell'orientamento di rigore adottato dalle sezioni unite, v. inoltre S. SATTA, *La procura in foglio più o meno separato o allungato*, in *Giust. civ.*, 1961, I, p. 1890.

⁴⁵ Sul punto cfr. F. DANOVÌ, *La procura alle liti e il formalismo del processo*, in *Giud. pace*, 1997, p. 236, secondo cui non c'era bisogno né dell'interpretazione restrittiva della Cassazione, che aveva generato il problema, né del successivo intervento del legislatore, che vi aveva posto rimedio regolamentando "l'ovvietà"; F. CORSINI, *Sulla validità della procura alle liti «spillata»*, in *Giur. it.*, 1998, I, p. 1356, per il quale l'obiettivo della riforma era stato quello di «restringere l'ambito delle possibili cause di invalidità della procura, le quali, in assenza di un'espressa disposizione, sono state coniate artificialmente dalla giurisprudenza per sanzionare casi di semplice difformità dal modello legale»; G. GUARNIERI, *Risolto «ex lege» l'annoso problema della validità della procura spillata*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, II, p. 485, spec. 486, che sottolinea "l'inevitabile impressione" che si sia voluto in tal modo porre termine, senza indugio, a quella che si poteva definire un'autentica "strage degli innocenti". Per un *excursus* sulle vicende che hanno portato all'intervento del legislatore v. infine M. ACONE, *La procura speciale alle liti tra tiepidezza del legislatore e i contrasti nella Corte*, in *Corr. giur.*, 1997, X, p. 1161 ss. Il ricorso rimane comunque inammissibile, anche in seguito alla riforma, se la procura è conferita con scrittura privata che non sia stata però materialmente congiunta al ricorso, trattandosi, in questo caso, di una modalità di rilascio della procura che esorbita dalle forme consentite dall'art. 83, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1255, cit.). La stessa situazione si verifica, inoltre, quando la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso contiene espressioni incompatibili con la specialità richiesta, giacché dirette ad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali

1.4. L'art. 366 bis c.p.c.: il quesito di diritto

Nel tentativo di implementare l'efficienza della Corte, il legislatore del d.lgs. n. 40/2006 aveva introdotto un ulteriore requisito di forma-contenuto del ricorso, espressamente stabilito a pena di inammissibilità. Si trattava dell'art. 366 *bis* c.p.c., in base al quale, nei casi previsti dall'art. 360, numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo doveva concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un "quesito di diritto". Nel caso previsto dal previgente art. 360, num. 5, c.p.c., inoltre, l'illustrazione del motivo doveva contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assumeva omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rendeva inidonea a giustificare la decisione adottata dal giudice di merito.

La nuova disposizione fu introdotta, si legge nella relazione illustrativa al decreto, «all'evidente scopo di meglio finalizzare l'attività della Corte alla decisione delle questioni di diritto e di evitare che il ricorso si limiti ad una mera ripetizione degli argomenti sostenuti nelle precedenti fasi». Da questo punto di vista, il quesito di diritto avrebbe dunque dovuto rappresentare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico (*ius litigatoris*) e l'enunciazione del principio giuridico generale (*ius constitutionis*), risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile, l'investitura del giudice di cassazione⁴⁶.

(v. Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535). Un cenno, infine, va fatto alle nuove possibilità di sottoscrizione del ricorso e conferimento della procura rese possibili dall'introduzione della notificazione telematica. In particolare, la Corte considera ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato PDF e sottoscritto dal difensore con firma digitale, e quindi non con sottoscrizione autografa, a condizione che l'originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest'ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e che copie cartacee degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositate in cancelleria, unitamente all'attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. In questo modo, secondo la Corte, è infatti possibile asseverare tanto l'autenticità quanto la provenienza del ricorso dal difensore munito di procura speciale, restando per contro del tutto irrilevante che l'originale cartaceo non rechi la sottoscrizione autografa di quest'ultimo (così in particolare Cass., sez. VI-3, 18 luglio 2019, n. 19434).

⁴⁶ In questi termini v. Cass., sez. un., 14 febbraio 2008, n. 3519. Nel senso che l'onere imposto al ricorrente dall'art. 366 *bis* c.p.c. assolvesse ad una funzione decisiva per consentire alla Corte di esercitare le funzioni sue proprie, ossia garantire l'uniforme applicazione del diritto, v. inoltre Cass., sez. III, 4 febbraio 2008, n. 2652. Secondo S. RUSCIANO, *Il contenuto del ricorso per cassazione*, cit., p. 463, sco-

po della norma era quello di operare una “selezione naturale” dei ricorsi, evitando che potessero trovare ingresso, innanzi alla Corte, quelle impugnazioni che, dietro apparenti censure di diritto, nascondevano in realtà l’intento di sottoporre alla cognizione del giudice di legittimità questioni di fatto, spesso già oggetto del giudizio di appello. Sul punto v. inoltre A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., p. 529, il quale sottolinea come l’inammissibilità prevista dall’art. 366 bis c.p.c. avesse come scopo quello di «ridurre il numero di ricorsi proposti da avvocati non adusi a esercitare la propria professione presso la Corte di cassazione» e, pertanto, fosse da condividere, pur avendo lo spiacevole sapore di una vera e propria “tagliola” per il legale sprovveduto. Dello stesso avviso anche C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze*, cit., p. 337, secondo cui con l’art. 366 bis c.p.c., imponendo al difensore del ricorrente l’onere di individuare un principio di diritto sostanziale o processuale, violato e da riaffermare, il legislatore aveva voluto reprimere, e in prospettiva disincentivare, «l’accesso al grado di legittimità di avvocati formalmente iscritti all’albo dei cassazionisti ma intrisi dall’attitudine (tipica dei gradi di merito) a “rivisitare” l’intera causa». Sul tema v. pure R. CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile*, cit., c. 1388, per il quale una rigorosa applicazione dell’inammissibilità in relazione all’erroneo esercizio del potere di impugnazione imputabile alla parte, come avveniva nel caso di specie, non risulta neppure contraria alla vocazione dell’art. 111 Cost., potendosi anzi considerare l’inammissibilità stessa una forma di attuazione della garanzia costituzionale in termini di ragionevole durata del processo. Nel senso che l’innovazione rappresentata dalla formulazione del quesito di diritto, se interpretata con estremo rigore, fosse in grado di tradursi in una lesione del diritto alla difesa del ricorrente, v. invece S. CAPORUSSO, *Art. 366 bis*, in *La riforma del giudizio di cassazione. Commentario al D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV*, a cura di F. Cipriani, Padova, 2009, p. 203, spec. 221, nonché M. DE CRISTOFARO, *L’edificazione della Corte suprema tra risolutezza e “timidezze” del legislatore delegato*, in *Corr. giur.*, 2005, XII, p. 1760, spec. 1770, che, ancor prima dell’entrata in vigore della riforma, aveva palesato il rischio che la cristallizzazione del motivo di impugnazione in un quesito giuridico acquistasse senso solo nell’ottica di una «falcidia immediata dei ricorsi sciatti». Con lui, tra gli altri, v. anche A. CARRATTA, *La riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim.*, 2006, IV, p. 1105, spec. 1118, dubbioso sul fatto che dietro l’art. 366 bis c.p.c. si celasse in realtà un “escamotage formalistico” per deflazionare il carico di lavoro della Corte. Di un *gentlemen’s agreement* tra la Suprema Corte e il legislatore parla invece, al riguardo, F. SANTANGELI, *Autosufficienza. Ieri, oggi, domani*, cit., p. 14, per il quale il secondo, consapevole dell’esigenza della prima di poter disporre di un valido strumento per deflazionare l’imponente carico di lavoro, aveva deciso di sostituire la “mannaia” dell’autosufficienza, nella sua versione più rigorosa, con un altro elemento deflativo più ragionevole, ossia la formulazione del quesito di diritto. Sulle origini del quesito di diritto v. inoltre S. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, cit., p. 156 ss., nonché F. CIPRIANI, *Ricorsi alla Cassazione e quesito di diritto*, in *Foro it.*, 2008, I, c. 117, il quale riconduce la novità legislativa alle norme per l’applicazione del codice di procedura civile e delle disposizioni sull’ordinamento giudiziario, approvate con r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, che attribuivano all’Ufficio del Massimario il compito di indicare le questioni di diritto proposte dalle parti. Sull’influenza che la *clarté du moyen* prevista dall’art. 978 del codice di rito francese ha esercitato sui redattori della riforma, v. infine A. TEDOLDI, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione*, cit., p. 2009, il quale però sottolinea altresì le differenze tra quel modello di cassazione ed il nostro.

Quanto alla legittimità della nuova previsione, la Corte di cassazione ne aveva escluso profili di incostituzionalità sia con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., sia con riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in rapporto all'art. 6 Cedu. Secondo la Corte, infatti, posto che il giudizio di cassazione è concepito come mezzo di verifica della legittimità della decisione impugnata, e non come rinnovazione del giudizio sul merito della controversia, non appariva oltremodo irragionevole una disciplina del ricorso che onerasse la parte ricorrente all'osservanza di requisiti intrinseci alla sua funzione, come era appunto la formulazione del quesito di diritto prevista dall'art. 366 *bis* c.p.c.⁴⁷.

L'interpretazione formalistica che la Corte ha dato della disposizione, tuttavia, ne ha esaltato più la funzione sanzionatoria, che quella nomofilattica. Dopo aver escluso che il quesito di diritto potesse rinvenirsi nella semplice illustrazione del motivo, la Corte ha infatti ritenuto che la prescrizione dell'art. 366 *bis* c.p.c. fosse rispettata soltanto con la formulazione di un esplicito quesito, tale da circoscrivere la decisione del ricorso nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso⁴⁸. Inoltre, occorre che il quesito fosse formulato

⁴⁷ Così in particolare Cass., sez. III, 4 febbraio 2008, n. 2652, cit. Sul punto v. anche Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, cit., la quale – sul presupposto che chiedere al ricorrente di concludere il proprio motivo con un paragrafo di sintesi che riassume il ragionamento seguito ed espliciti il principio di diritto che egli ritiene sia stato violato non comporta alcuno sforzo particolare – ha affermato che la previsione di inammissibilità di cui all'art. 366 *bis* c.p.c. (nel frattempo abrogato) non poteva considerarsi il frutto di un'interpretazione eccessivamente formalistica. Nello stesso senso v. inoltre G.F. RICCI, *Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, I, p. 102, spec. 105, il quale sottolinea come «si trattava in sostanza di semplici accortezze enunciate in poche sentenze, che indicavano ciò che era essenziale tenere presente nella confezione del quesito di diritto, i casi nei quali era necessario formularlo, i criteri per la sua redazione e poco più». Prima dell'entrata in vigore della riforma, v. anche M. TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?*, in *Riv. trim.*, 2006, III, p. 755, spec. 765, il quale, pur paventando l'eventualità che la Corte avrebbe dovuto enunciare principi di diritto sul quesito di diritto, salutava con favore la disposizione, nella speranza che essa potesse indurre i ricorrenti ad essere più chiari e precisi nella formulazione dei motivi di ricorso.

⁴⁸ Cfr. *ex plurimis* Cass., sez. un., 26 marzo 2007, n. 7258; Id., sez. lav., 7 novembre 2007, n. 23153; Id., sez. III, 22 febbraio 2008, n. 4646. Non si riteneva invece necessaria una particolare evidenza grafica del quesito nel corpo del ricorso, né una sua precisa posizione topografica, potendo esso essere collocato tanto al termine del motivo quanto all'inizio o nelle conclusioni del ricorso, a condizione che esso apparisse comunque come il risultato di un'intenzionale articolazione di interpello alla Corte sulla sintesi dialettica illustrata nel singolo motivo. In questi termini v. ad es. Cass., sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27130; Id., sez. I, 7 giugno 2007, n. 13329; Id., sez. I, 26 febbraio 2008, n. 5073.

in maniera tale da consentire la chiara individuazione del principio di diritto che stava alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione avrebbe potuto determinare una decisione di segno diverso. Né si considerava sufficiente, in quest'ottica, l'enunciazione in forma assertiva dell'interpretazione ritenuta corretta, ponendosi tale asserzione come mera proposta di sintesi conclusiva del ricorrente, non idonea perciò a sollecitare la soluzione giuridica appropriata da parte della Corte, la quale, per assolvere alla sua funzione nomofilattica, doveva invece essere messa in condizione di poter rispondere al quesito con l'enunciazione di una *regula iuris* che fosse, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto al suo esame⁴⁹.

⁴⁹ V. in particolare Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658; Id., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054; Id., sez. I, 25 settembre 2007, n. 19892; Id., sez. I, 22 giugno 2007, n. 14682. Di diverso avviso, invece, C. CONSOLO-G. COSTANTINO, *Un giusto no al quesito di diritto (requisito di forma-contenuto dei soli ricorsi per cassazione) nel regolamento di giurisdizione; un discutibile sì alla giurisdizione contabile sulle azioni "accessorie"*, in *Corr. giur.*, 2008, II, p. 243, spec. 244, secondo cui non spetta al ricorrente, «una volta individuato il vizio della sentenza e circoscritta quindi la questione giuridica malamente risolta, di preconizzare esattamente e perfettamente quale sia – e debba essere espressa dalla S.C. – la diversa *regula iuris* applicabile alla fattispecie e dunque di formulare egli stesso quel principio di diritto che già appartiene alla fase "sostitutiva- rescissoria" [...] e che deve rimanere dunque appannaggio istituzionale della Corte». Sul punto v. anche M. DE CRISTOFARO, *Del quesito di diritto: ovvero di come formalismi incongrui possano soffocare la garanzia del giusto processo*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, XI, p. 2296, spec. 2303, per il quale è evidente che una simile interpretazione risultava incompatibile con alcuni connotati acquisiti circa la struttura del giudizio di legittimità. La Corte escludeva infine la corrispondenza tra il motivo e il quesito di diritto quando la formulazione del secondo non appariva in alcun modo riferibile alla fattispecie dedotta con il primo, se non in maniera assolutamente generica. Per alcuni esempi v. Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n. 14385 e Cass., sez. un., 5 gennaio 2007, n. 36, secondo cui un quesito inconferente al *decisum* della sentenza impugnata doveva considerarsi alla stregua di un quesito mancante *tout court*, nonché Cass., sez. III, 25 novembre 2008, n. 28066 e Cass., sez. trib., 29 gennaio 2008, n. 1906, che hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso nel caso in cui l'unico motivo terminava con la formulazione di due diversi quesiti. In senso contrario v. tuttavia Cass., sez. I, 18 gennaio 2008, n. 976, secondo cui non si rinveniva alcuna prescrizione che ostacolasse la duplice denuncia con un unico mezzo, a nulla rilevando quanto disponeva al riguardo l'art. 366 *bis* c.p.c. Quanto ai motivi *ex art.* 360, num. 5, c.p.c., la Corte reputava necessario che il ricorso contenesse una specifica parte – costituente un indispensabile e necessario requisito formale analogo all'altro concernente la formulazione del quesito di diritto – destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all'illustrazione delle ragioni che rendevano la motivazione del giudice inidonea a giustificare la decisione impugnata, in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa. In questi termini cfr. *ex multis* Cass., sez. un., 16 novembre 2007, n. 23730 e n. 23736, nonché Cass., sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20603 e Cass., sez. III, 1° settembre 2008, n. 21955, che parlano a tal proposito di "momento di sintesi".

In breve, o il quesito era ben fatto, e allora la Corte poteva esaminare il motivo, oppure il quesito era mal fatto, e allora il motivo era inammissibile⁵⁰.

I dati statistici relativi a quel periodo danno conto della portata del fenomeno: dal 2006 al 2008 il numero dei ricorsi dichiarati inammissibili è sostanzialmente raddoppiato, passando da 2.379 a 4.717, ossia il 13,9% dei procedimenti definiti. Per la prima volta, dopo molti anni, si è così invertito il rapporto tra ricorsi pervenuti e ricorsi decisi, portando in attivo la Corte di cassazione anche nel settore civile⁵¹. Ciononostante, il modo in cui la Corte applicava la nuova fattispecie di inammissibilità rendeva particolarmente difficile, per i ricorrenti, rappresentarsi se la concreta formulazione del quesito rientrasse o meno nelle «capricciose, nebulosissime prescrizioni» che la Corte stessa andava dettando⁵².

⁵⁰ Per dirla con le parole di G.F. RICCI, *Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione: istruzioni per l'uso*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, II, p. 551, spec. 555, cioè, «una volta messo a fuoco il contenuto della coda, la testa venga senza tanti complimenti trascurata (dovendo essa attrarre l'attenzione, se del caso, soltanto in un secondo momento, allorché il ricorso dovrà essere accolto o respinto)». Non sono naturalmente mancate alcune paradossali conseguenze di tale regola, come nel caso di Cass., sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792, che, nel vigore della disciplina transitoria, ha ritenuto il ricorso inammissibile a causa dell'erronea formulazione del quesito *ex art. 366 bis c.p.c.* e tuttavia, pronunciandosi nell'interesse della legge, fondato nel merito. Nel senso che il nuovo meccanismo di cui all'art. 366 *bis c.p.c.* avrebbe potuto tramutarsi in una pericolosa arma per precludere l'accesso a ricorsi formalmente errati, ma sostanzialmente fondati, v. anche R. TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, cit., p. 543.

⁵¹ Sul punto v. V. CARBONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2008*, 30 gennaio 2009, in www.cortedicassazione.it, p. 54.

⁵² Così in particolare B. SASSANI, *La deriva della Cassazione*, cit., p. 47, secondo cui «con un accanimento di rara capziosità, in un clima di ambiguo formalismo e nella compiaciuta indifferenza dei vertici, il quesito si trasforma rapidamente in una trappola per il ricorrente: l'inammissibilità per "uso improprio" del quesito viene usata in maniera così massiccia da fondare il sospetto che la Corte abbia finalmente reperito il mezzo ideale per deflazionare il contenzioso». Criticano l'art. 366 *bis c.p.c.*, per come interpretato dalla Corte, anche F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 218 ss.; R. POLI, *Specificità, autosufficienza*, cit., p. 1271; M. DE CRISTOFARO, *Del quesito di diritto*, cit., *passim*; nonché C. CONSOLO, *Dal filtro in Cassazione ad un temperato "stare decisis": la prima ordinanza sull'art. 360-bis*, in *Corr. giur.*, 2010, XI, p. 1405, per il quale i requisiti di forma-contenuto di cui all'art. 366 *bis c.p.c.* erano stati «non di rado inaspriti nella prassi curiale al punto da far tratteggiare una "arte del ricorso" (o del ricorso incidentale) quale pericolosa prova di abilità in chiave logica-giuridica-analitica-tacitiana, per così dire». Anche B. CAPPONI, *La Corte di cassazione e la «nomofilachia»*, cit., p. 413 ss., sottolinea come la Corte, attraverso letture «ingiustificate e sorprendentemente punitive» dell'art. 366 *bis c.p.c.*, avesse impiegato i quesiti di diritto come «spietati regolatori dell'accesso al giudizio di legittimità», utilizzando così lo strumento che il legislatore delegato aveva predisposto per decidere meglio per decidere meno, nel tentativo di regolare il

Preso atto di tale situazione, e del conseguente malcontento diffusosi tra gli operatori, il legislatore della legge n. 69/2009 ha dunque disposto l'abrogazione dell'art. 366 *bis* c.p.c. e del quesito di diritto in esso contenuto. Le ragioni del fallimento, qualche mese più tardi, furono identificate dal Presidente aggiunto della Corte in tre circostanze concomitanti: la perplessità della dottrina, l'impazienza della Corte stessa e la ritrosia dell'avvocatura. La prima, infatti, aveva adottato una posizione di attesa, rinunciando a chiarire del quesito di diritto origini, ragioni, rapporto con il motivo e modi d'applicazione, mentre la seconda, che pure aveva spiegato la funzione del quesito ed i modi in cui intendeva dovesse formularsi, non aveva poi lasciato che quei suggerimenti venissero gradualmente assorbiti dall'avvocatura. Quanto a quest'ultima, abituata a confrontarsi con una Corte «culturalmente proclive alla supplenza nel cogliere il fondo della questione controversa», essa aveva a sua volta rifiutato di accettare il significato del quesito di diritto, quale strumento di autocontrollo, e l'invito, che vi era insito, a non battere la via del ricorso se la difficoltà di ridurre a sintesi la critica si faceva spia della sua manifesta infondatezza⁵³.

2. Le ipotesi giurisprudenziali di inammissibilità del ricorso – 2.1. La non ricorribilità del provvedimento impugnato

Le ipotesi di inammissibilità previste dal codice di procedura civile, come anticipato, non esauriscono l'ambito di operatività della sanzione in relazione ai profili di invalidità del ricorso. Oltre ai requisiti di forma-contenuto espressamente stabiliti a pena di inammissibilità dagli artt. 365 e 366 c.p.c., esistono infatti una serie di condizioni extra-formali del ricorso la cui mancanza, anche in assenza di

flusso apparentemente incessante dei ricorsi. Nel senso che, se non distorte da alcuni eccessi di formalismo, le disposizioni di cui all'art. 366 *bis* c.p.c. si sarebbero rivelate teoricamente utili, alla Corte come all'avvocato, per lavorare meglio in un giudizio di stretta legittimità, v. infine A. BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro"!*, cit., p. 1278 s.

⁵³ V. P. VITTORIA, *Introduzione*, in *La Corte "del precedente". Riflessioni su continuità ed innovazione, per l'applicazione dell'art. 360-bis*, a cura dell'Ufficio del Massimario, gennaio 2010, in www.cortedicassazione.it, p. IV. Sul tema v. pure A. BRIGUGLIO, *Art. 360-bis*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di A. Briguglio e B. Capponi, vol. III, 1, Padova, 2009, p. 50, spec. 53 s., secondo cui la soppressione del quesito di diritto è stata il frutto di una sorta di baratto con la classe forense, al fine di rendere digeribile il filtro di inammissibilità di cui all'art. 360 *bis* c.p.c., introdotto dalla stessa legge n. 69/2009 (v. *infra*, cap. IV, par. 1.4).

indicazioni da parte dal legislatore, è ugualmente considerata dalla giurisprudenza come causa di inammissibilità dell'impugnazione⁵⁴.

Tra queste, viene anzitutto in rilievo la circostanza che il provvedimento impugnato appartenga al novero di quelli ricorribili in cassazione: ai sensi dell'art. 360 c.p.c., infatti, soltanto le sentenze pronunciate in appello o in unico grado possono formare oggetto di ricorso. Per questo motivo, risultano inammissibili sia i ricorsi proposti contro sentenze ancora soggette ad appello, sia quelli che riguardano sentenze che non decidono neppure parzialmente il giudizio, *ex art.* 360, comma 3, c.p.c., o sentenze non definitive, per le quali era stata fatta la riserva prevista dall'art. 361 c.p.c.⁵⁵.

⁵⁴ A questo proposito, v. già P. CALAMANDREI, *La cassazione civile e altri studi sui vizi della sentenza e delle impugnazioni*, in *Opere giuridiche*, cit., vol. VIII, p. 488, che distingueva tra requisiti formali e condizioni del diritto di cassazione, consistenti nell'impugnabilità del provvedimento, nella legittimazione e nell'interesse a ricorrere, nella presenza di un motivo di ricorso, nonché nel rispetto del termine.

⁵⁵ V. ad es. Cass., sez. I, 22 novembre 1991, n. 12577. Quanto alla possibilità di convertire in ricorso per cassazione l'atto di appello proposto nei confronti di una sentenza non appellabile, v. Cass., sez. III, 3 marzo 2020, n. 5712, che ha escluso tale possibilità sul presupposto che la conversione dell'atto nullo presuppone che esso possieda comunque tutti i requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, ciò che non si verifica però con riguardo al ricorso per cassazione, che è atto strutturalmente diverso dall'appello in quanto rimedio a critica vincolata. In seguito all'introduzione dell'art. 348 *ter*, ultimo comma, c.p.c., è inoltre inammissibile il ricorso proposto *ex art.* 360, num. 5, c.p.c. in caso di sentenza c.d. "doppia conforme", situazione che si verifica quando la sentenza di appello ha confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a fondamento della decisione impugnata. Né vale ad escludere l'applicazione di tale disposizione, come chiarito da Cass., sez. III, 23 giugno 2017, n. 15647, la mera modifica, da parte del giudice dell'appello, del regime delle spese processuali. Nel senso che l'inammissibilità del ricorso sussista soltanto quando la conferma concerne sia il dispositivo sia la ricostruzione del fatto, v. inoltre Cass., sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528, secondo cui se il giudice di secondo grado ha ricostruito il fatto in modo differente da quello di primo grado, pur non mutando il dispositivo, non opera la non ricorribilità di cui all'art. 348 *ter* c.p.c. Sulla legittimità di tale disposizione v. poi Cass., sez. VI-3, 11 dicembre 2014, n. 26097, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della norma, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111, commi 6 e 7, Cost. Nel senso che l'atto di appello dichiarato inammissibile e l'ordinanza che a tale declaratoria abbia proceduto costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, v. inoltre Cass., sez. VI-3, 15 maggio 2014, n. 10722, secondo cui è «indispensabile – ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 3 – che nel ricorso per cassazione formulato ai sensi dell'art. 348 *ter* c.p.c., comma 3, sia fatta espressa menzione sia dell'integrale motivazione dell'ordinanza *ex art.* 348 *bis* c.p.c. e art. 348 *ter* c.p.c., comma 1, sia dei motivi di appello, affinché sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state anco-

Quanto alla possibilità di ricorrere in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., la Corte ha ribadito in più occasioni che tale previsione permette di ricorrere nei confronti di ogni provvedimento, anche diverso dalla sentenza, a condizione che esso incida su diritti soggettivi, abbia natura decisoria e sia definitivo, giacché non altrimenti impugnabile⁵⁶. In questa prospettiva, senza pretesa di completezza, sono perciò considerati inammissibili i ricorsi che hanno ad oggetto: l'ordinanza con cui il giudice dell'appello ha irrogato la sanzione pecuniaria, contestualmente alla mancata sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, ex art. 283 c.p.c.; l'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648, comma 1, c.p.c.; il provvedimento conclusivo della fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi; l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.; il provvedimento d'inammissibilità del reclamo sull'ordinanza del giudice istruttore che, nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi, abbia adottato le misure sanzionatorie di cui all'art. 709 *ter* c.p.c.; i provvedimenti emessi in sede di reclamo in materia di rimozione e sostituzione, ad opera del giudice tutelare, di un amministratore di sostegno⁵⁷. In tutte queste ipotesi, come sottolineato dalla Corte, con il ricorso

ra prospettate adeguatamente al giudice dell'appello». Sulla questione v. anche R. POLI, *Forma ed oggetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado*, ex art. 348 *ter*, comma 3°, c.p.c., in *Riv. dir. proc.*, 2015, I, p. 220, spec. 229, per il quale, in tal modo, la Corte riafferma il principio di autosufficienza nella sua tradizionale accezione ovvero «nella versione forte, che impone la trascrizione integrale nel ricorso degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, con riferimento, nello specifico caso ora in esame, all'atto di appello poi dichiarato inammissibile e all'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità». In generale, sulla ricorribilità del provvedimento impugnato quale «limite minimo invalicabile» per l'ammissibilità del giudizio di cassazione, v. E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., p. 37 s., che distingue a tal proposito il provvedimento non ricorribile da quello emesso a *non iudice*, neppure idoneo ad introdurre il procedimento volto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per una rassegna dei provvedimenti ricorribili in cassazione, v. infine M. ACIERNO, *I provvedimenti impugnabili*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati*, cit., p. 71 ss.

⁵⁶ Alle origini di tale orientamento v. Cass., sez. un., 30 luglio 1953, n. 2593, in *Foro it.*, 1953, I, c. 1248 s. Da questo punto di vista, secondo R. TISCINI, *Il ricorso straordinario in Cassazione*, Torino, 2005, p. 370, nel ricorso straordinario, oltre che sui presupposti processuali dell'impugnazione (di rito), il sindacato preliminare di ammissibilità della Corte verte anche sul suo oggetto, occorrendo esaminare il contenuto del provvedimento impugnato e verificare che esso sia decisorio in senso sostanziale (ossia incidente su diritti), di talché «l'esito (positivo o negativo) del giudizio di ammissibilità coincide in sostanza con l'esito del ricorso, con il suo accoglimento o il suo rigetto».

⁵⁷ Cfr. nell'ordine Cass., sez. lav., 15 gennaio 2020, n. 711; Id., sez. VI-1, 17 luglio 2019, n. 19247; Id., sez. VI-3, 13 aprile 2017, n. 9652; Id., sez. VI-2, 11 marzo 2015, n.

straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. si fanno infatti valere lesioni di rilievo meramente processuale, che non incidono cioè in maniera definitiva sul diritto sostanziale dedotto in giudizio⁵⁸.

2.2. Decadenza e preclusione: la tardività del ricorso e l'acquiescenza

Il ricorso per cassazione, come tutte le impugnazioni ordinarie, è soggetto ad un termine per la sua proposizione, che si effettua mediante la notificazione alle controparti. Il mancato rispetto di tale termine, che è di sessanta giorni in caso di notificazione della sentenza impugnata e di sei mesi in caso contrario, comporta la decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

La prevalente dottrina, di matrice perlopiù processualpenalistica, ha escluso che la decadenza sia un'autonoma fattispecie di invalidità dell'atto processuale, ritenendola piuttosto una "anticamera" dell'invalidità, nel senso che essa anticipa ciò che accadrebbe, in termini di invalidità di un ipotetico atto, qualora le parti esercitassero ugualmente un potere ormai estinto. D'altro canto, la sanzione processuale più appropriata per l'atto compiuto nonostante l'intervenuta decadenza risulta essere proprio l'inammissibilità, al punto che il rapporto che passa tra i due istituti può essere considerato pari a quello che lega le due facce di una stessa medaglia, non potendosi cioè ammettere ciò che le parti non potevano – più – compiere⁵⁹.

4904; Id., sez. I, 21 novembre 2011, n. 24423; Id., sez. VI-1, 10 maggio 2011, n. 10187. Per un puntuale elenco di provvedimenti considerati non definitivi, e dunque non ricorribili, in materia societaria, fallimentare, esecutiva, di volontaria giurisdizione, di famiglia e cautelare, v. inoltre G. AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., p. 121 ss.

⁵⁸ Così in particolare Cass., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5738, secondo cui, data la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede e nei limiti in cui sia aperta, o possa essere riaperta, la discussione sul merito, la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo non può avere valenza di provvedimento decisorio e definitivo. Per lo stesso motivo, Cass., sez. II, 16 aprile 2018, n. 9284, ha ritenuto inammissibile il ricorso in cassazione proposto nei confronti della valutazione del giudice di merito circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale avanzata dal ricorrente. Anche in questo caso, infatti, tale provvedimento ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale e potendo la stessa questione essere riproposta in ogni altro grado del medesimo giudizio.

⁵⁹ Cfr. G. CONSO *Questioni nuove di procedura penale*, Milano, 1958, p. 79; F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 937; R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, p. 61; E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 50 ss.; T. DELOGU, *Contributo alla teoria*, cit., p. 138, per il quale può essere che, nonostante la decadenza, il soggetto agisca ugualmente e «si tratta allora di escludere l'efficacia di questa

Tale conclusione è stata espressamente accolta nel nuovo codice di procedura penale, il cui art. 591 sanziona con l'inammissibilità la mancata osservanza, tra l'altro, dei termini per impugnare stabiliti a pena di decadenza dall'art. 585 c.p.p. Anche nel giudizio di cassazione civile francese, inoltre, il mancato rispetto del *délai préfix* comporta l'irricevibilità del ricorso, in forza della previsione di cui all'art. 122 c.p.c., mentre in quello che si svolge davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo l'art. 35 Cedu annovera tra le condizioni di ricevibilità del ricorso il rispetto del c.d. "*six-month time-limit*" (su tutti tali aspetti v. *infra* sez. II). Nel giudizio di cassazione civile, in seguito all'abrogazione dell'art. 528 del codice di rito previgente, non esiste invece un'espressa disposizione che sanzioni con l'inammissibilità il ricorso proposto tardivamente. Tale conseguenza, tuttavia, è pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità, unanime nel considerare inammissibile il ricorso in cassazione proposto nonostante l'intervenuta decadenza ex art. 327 c.p.c.⁶⁰.

Un fenomeno analogo a quello della decadenza è poi quello dell'acquiescenza di cui all'art. 329 c.p.c., ovvero il comportamento della parte che ha manifestato, in maniera espressa o tacita, la volontà di non impugnare la sentenza. Anche in quest'ipotesi, infatti, il ricorso proposto dalla parte ac-

domanda che non doveva proporsi e si è proposta, e la necessità si risolve con la dichiarazione di inammissibilità»; Gi. SABATINI, *Il pubblico ministero nel diritto processuale penale*, vol. I, Napoli, 1943, p. 230, secondo cui il concetto di inammissibilità deve rapportarsi a quello di inefficacia dell'atto processuale: «così l'atto compiuto nonostante la verificatasi decadenza è atto inefficace, e quindi inammissibile».

⁶⁰ La giurisprudenza in materia è numerosissima: per un esempio v. Cass., sez. VI-3, 28 febbraio 2020, n. 5474. Nel senso che il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non anche ai termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni, v. inoltre Cass., sez. II, 4 settembre 2019, n. 22092. Dello stesso avviso anche C.E. BALBI, *La decadenza nel processo di cognizione*, Milano, 1983, p. 35 ss., secondo cui i termini perentori non possono considerarsi parte del regolamento formale dell'atto e, perciò, non possono essere assoggettati alla disciplina della nullità. Nel senso che il vizio di tardività debba essere ascritto alla categoria della nullità e non dell'inammissibilità, riservando il legislatore tale qualifica ad altri e ben specifici fenomeni, v. invece R. POLI, *Sulla sanabilità della inosservanza di forme*, cit., p. 477, nota 55, il quale richiama a questo proposito l'ampia accezione del concetto di forma dell'atto processuale adottato dal nostro legislatore. Quanto all'art. 528 del codice di rito previgente, esso prevedeva che il ricorso dovesse essere dichiarato "non ammissibile", tra gli altri motivi, se non notificato o presentato nei termini stabiliti (v. *supra*, cap. II, par. 3.2). Su tale disposizione v. infine E. CABERLOTTO, (voce) *Cassazione e Corte di cassazione*, cit., p. 204, secondo cui essa si poneva come "severa sanzione" a conferma della natura perentoria dei termini previsti dal codice per esperire il ricorso in cassazione: «prescrizioni dettate da ragioni d'ordine ed interesse generale, concepito in forma di precetto imperativo, assoluto, non tollerante distinzione di sorta», tramite cui «il legislatore intendeva assicurarsi che quel rimedio straordinario potesse conseguire senza soverchio indugio il suo esaurimento».

quiescente è considerato inammissibile, seppur rispettoso dei termini di cui all'art. 327 c.p.c. Si parla, in questo caso, di “preclusione”, nozione espressiva della consumazione di una facoltà processuale delle parti che deriva, anziché dal mancato rispetto dell'ordine cronologico previsto per il suo esercizio, come avviene per la decadenza, dal mancato rispetto dell'ordine logico in cui essa avrebbe dovuto inserirsi nella serie degli atti processuali⁶¹.

2.3. Le condizioni soggettive dell'impugnazione: la legittimazione e l'interesse a ricorrere

La ricorribilità del provvedimento impugnato e la tempestività dell'impugnazione possono considerarsi condizioni oggettive del ri-

⁶¹ A tal proposito C.E. BALBI, *La decadenza nel processo*, cit., p. 89, parla di «fatispecie temporali la cui inosservanza, salvo diversa espressa previsione, produce la perdita del potere di compiere l'atto, il cui esame potrà essere rilevante al fine di conoscere come la decadenza è disciplinata nel nostro processo, ma alle quali i principi stabiliti dagli artt. 152-154 c.p.c. non paiono adattarsi». Sul punto v. inoltre S. SATTA-C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, 13ª ed., Padova, 2000, p. 237, secondo cui «nel riferimento preciso della norma (artt. 152-155 c.p.c.) il termine sta ad indicare il periodo di tempo – ore, giorni, mesi, anni – entro il quale un determinato atto del processo deve essere compiuto. È questo un termine che possiamo chiamare *estrinseco* o [...] *accidentale*. Ma poiché il processo è un ordine di giudizio, vi è per tutta l'attività processuale un termine che si può chiamare *intrinseco* o *naturale*, il quale deriva da ciò che l'atto che si vuole compiere è incompatibile con la situazione processuale che si è anteriormente determinata» (corsivo originale). Dello stesso avviso anche G. VERDE, *Profili del processo civile*, Napoli, 1994, p. 327 s., che evidenzia la coesistenza, all'interno del processo, di un ordine cronologico, assicurato dai termini estrinseci, e di un ordine logico, assicurato dalle preclusioni. Di diverso avviso invece E. GRASSO, *Interpretazione della preclusione e nuovo processo civile in primo grado*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 639, spec. 644, secondo cui «nella legge del processo il termine decadenza non esprime cosa diversa dalla preclusione quale impossibilità di adempiere l'onere imposto e non adempiuto tempestivamente». Nel senso che effetto dell'acquiescenza sia la decadenza *tout court* dal potere di impugnare, sicché l'impugnazione proposta dev'essere dichiarata inammissibile, anche se nei termini, v. inoltre C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. II, 27ª ed., Torino, 2019, p. 426 ss. In generale, sul concetto di preclusione e sulla sua validità, v. infine A. ATTARDI, (voce) *Preclusione (principio di)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, p. 893 ss. e V. ANDRIOLI, (voce) *Preclusione*, in *Nuovo dig. it.*, vol. X, Torino, 1939, p. 130 ss. In ogni caso, come ricorda Cass., sez. III, 5 marzo, 2013, n. 5380, se l'acquiescenza è tacita, occorre che questa risulti da atti tali da far desumere in maniera “precisa ed univoca” il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia ovvero da atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. Per un esempio di inammissibilità *ex art. 329 c.p.c.*, v. infine Cass., sez. I, 6 marzo 2009, n. 5560, che dichiara inammissibile il ricorso proposto, in cause scindibili, da alcune parti del giudizio di primo grado che non avevano però partecipato al giudizio di appello, con conseguente preclusione del ricorso in cassazione, nonché Cass., sez. I, 11 novembre 2020, n. 25437, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso a causa della consumazione del potere di impugnazione, giacché già esercitato, quarantaquattro minuti prima, da altro difensore.

corso in cassazione, nel senso che prescindono dalla posizione delle parti in causa. Sono invece di natura soggettiva le ulteriori condizioni della legittimazione e dell'interesse ad impugnare, giacché dipendono dal modo di essere di chi propone, o di chi subisce, l'impugnazione.

Nel primo grado di giudizio, la legittimazione ad agire sussiste nella coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e il soggetto che in tale domanda si afferma titolare del diritto. Analogamente, l'interesse ad agire si ritiene sussistente a fronte dell'asserita violazione del diritto di cui l'attore si afferma titolare nella domanda, quantomeno per le azioni di condanna. In un caso come nell'altro, non rileva perciò l'effettività della titolarità o della lesione, posto che tanto l'una quanto l'altra non possono essere accertate se non con la sentenza che definisce la lite. Detto altrimenti, nei giudizi di primo grado la legittimazione e l'interesse ad agire consistono nella semplice affermazione, rispettivamente, della titolarità del diritto e del relativo interesse a tutelarlo, nell'ottica di un'accogliibilità "ipotetica" della domanda, che prescinde dalla sussistenza effettiva dell'una e dell'altra condizione, ma che è sufficiente ai fini della sua ammissibilità⁶².

La prospettiva cambia, però, nei giudizi di impugnazione, in cui sia la legittimazione sia l'interesse ad agire (*rectius* ad impugnare) si risolvono in una situazione di fatto, la soccombenza, che non può essere semplicemente affermata, ma che deve emergere dal contenuto della sentenza impugnata, nel senso che solo la parte soccombente ha tanto la legittimazione quanto l'interesse ad impugnare⁶³.

⁶² Circa la legittimazione ad agire v. ad es. Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951, secondo cui, ai fini di valutare la sua sussistenza, occorre che nella domanda l'attore si affermi titolare del diritto dedotto in giudizio, sicché ciò che rileva è la mera prospettiva, che potrebbe naturalmente non coincidere, all'esito del processo, con l'effettiva titolarità del diritto azionato. A questo proposito, F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile*, cit., p. 291, definisce la legittimazione ad agire come un «modo di essere giuridico dell'agente», consistente nell'appartenenza dell'agente stesso ad un rapporto in vista del quale, agli atti da lui compiuti, l'ordinamento attribuisce efficacia giuridica: vale a dire una «legittimazione di fatto», data dalla mera affermazione dell'appartenenza del diritto a colui che agisce, o resiste, in giudizio. Quanto all'interesse ad agire, v. ad es. Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n. 4984, secondo cui la valutazione dell'interesse ad agire va tenuta distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, posto che, nella prima, viene in considerazione la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con un giudizio ipotetico, conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, rileva l'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice.

⁶³ In questi termini v. anche C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, cit., p. 405, secondo cui, in sede di impugnazione, l'interesse e la legittimazione ad agire, anziché consistere in una modalità della domanda, ossia in una affermazione, si concretano nella «soccombenza e nella qualità di parte del precedente grado, come fenomeni reali

Circa la prima, in particolare, costituisce *ius receptum* quello per cui la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione (o a resistere ad esso) spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, atteso che, con l'impugnazione, non si esercita una nuova azione, bensì un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio. Per questa ragione, quando il ricorso per cassazione è proposto da un soggetto diverso da quello nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza impugnata, occorre che il ricorrente depositi in cancelleria la documentazione diretta a provare la sua legittimazione *ex art. 372 c.p.c.*, in mancanza della quale il ricorso è dichiarato inammissibile⁶⁴.

e non semplicemente affermati». Nel senso che l'interesse ad impugnare, al di là dell'assonanza linguistica, abbia poco o nulla a che spartire con l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., v. inoltre C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 432 s., per il quale «l'interesse a vedere modificata la sentenza non si accosta né alla tesi della "lesione del diritto" dei tradizionalisti né a quella di rimuovere una pregiudizievole incertezza adottata dalla corrente critica». A favore della soccombenza come antecedente necessario dell'impugnazione, v. anche L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, vol. IV, 3ª ed., Milano, s.d., p. 244, ove si afferma «il concetto generale che l'interesse ad impugnare la sentenza deriva dalla soccombenza della lite e quello a difenderla dalla vittoria riportata». In seguito, v. pure E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. III, Milano, 1976, p. 16, per il quale «il potere di impugnazione [...] è un diritto soggettivo processuale che sorge in capo alla parte rimasta soccombente, per ottenere un giudizio sulla domanda di riforma della sentenza che si impugna»; nonché S. SATTA, *Commentario*, cit., p. 18, per il quale «identificata la soccombenza è dunque identificata la c.d. legittimazione alla impugnazione, perché i termini oggettivi e soggettivi dell'ingiustizia sono inseparabili l'uno dall'altro», di modo che «tra soccombenza e impugnazione non vi è posto per un terzo termine che sarebbe dato dall'interesse». Dello stesso avviso anche F. LANCELLOTTI, *La soccombenza requisito di legittimazione alle impugnazioni*, Milano, 1996, p. 45 ss., che sostiene la necessità di abbandonare una nozione «utilitaristica e sostantiva» per l'interesse alle impugnazioni di parte, cui è da sostituirsi la nozione processuale, «concreta ed obbiettivamente individuabile», della soccombenza. Secondo l'A., infatti, la nozione di soccombenza «si presta a riassorbire ed a superare quella di interesse alla impugnazione, che non può rappresentare alcuna utilità perché né costituisce prosecuzione di quella dell'interesse ad agire, né si confonde con quest'ultimo, né si pone come sua autonoma alternativa; mentre invece la soccombenza, di per sé, si prospetta come possibile autonomo presupposto processuale di legittimazione alle impugnazioni di parte». Sulla rapporto tra interesse ad impugnare e legittimazione ad impugnare, v. infine L. SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, Milano, 1990, p. 38 ss., la quale sottolinea invece l'importanza di mantenere distinte le due categorie.

⁶⁴ Cfr. *ex multis* Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22484; Id., sez. III, 3 agosto 2017, n. 19361; Id., sez. I, 2 luglio 2014, n. 15136; Id., sez. II, 4 febbraio 2002, n. 1468. Considerata la necessaria coincidenza fra la legittimazione all'impugnazione e l'assunzione della qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e data l'assenza, nel giudizio di cassazione, di una disposizione analoga all'art. 105 c.p.c., che si riferisce esclu-

Quanto all'interesse ad impugnare, va anzitutto precisato che esso postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata cioè al pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare dall'accoglimento eventuale dell'impugnazione. Ciò significa che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, non basta prospettare un interesse meramente astratto alla corretta soluzione di una questione giuridica, occorrendo invece che tale soluzione produca altresì un concreto vantaggio in capo a colui che la invoca, incidendo cioè sulla decisione impugnata in maniera a lui favorevole (o quantomeno più favorevole)⁶⁵.

sivamente al giudizio di primo grado, Cass., sez. II, 20 giugno 2018, n. 16280, ha inoltre ritenuto l'inammissibilità del ricorso con cui il terzo pretende di intervenire in sede di legittimità. Per la stessa ragione, Cass., sez. II, 16 febbraio 2009, n. 3734, ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso dell'interveniente adesivo, il quale può sì aderire al ricorso di una delle parti principali, ma non proporre uno autonomo. D'altro canto, la circostanza che il ricorso sia stato proposto da un soggetto formalmente indicato nell'epigrafe e nella motivazione della sentenza impugnata quale parte del giudizio non attribuisce di per sé la legittimazione a chi non ha mai assunto tale qualità: anche in questo caso, riconducibile ad un errore nella redazione del provvedimento impugnato, il ricorso è infatti inammissibile, per carenza di legittimazione, al pari delle precedenti ipotesi (v. ad es. Cass., sez. trib., 2 ottobre 2019, n. 24528, intervenuta in relazione ad un ricorso in cassazione proposto da soci erroneamente indicati nella decisione impugnata quali appellanti, sebbene il gravame fosse stato esperito dalla sola società). Non va invece confusa con la legittimazione a ricorrere la c.d. "legittimazione processuale" di cui all'art. 75 c.p.c., la cui carenza è rimediabile, anche nel giudizio di cassazione, ex artt. 182 e 372 c.p.c., a condizione che il relativo rilievo sia officioso e non provenga invece da una delle parti (circostanza, quest'ultima, che come ricorda Cass., sez. un., 4 marzo 2016, n. 4248, impone infatti all'altra parte di contraddire sul punto, prima della pronuncia della Corte).

⁶⁵ V. ad es. Cass., sez. II, 15 gennaio 2018, n. 722. Nel senso che la soccombenza debba intendersi in senso pratico, e non meramente teorico o astratto, v. anche E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale*, cit., p. 18, secondo cui, per stabilire se una parte è soccombente, «bisogna avere riguardo all'effetto pratico della sentenza, cioè alle sue statuizioni, che sono i concreti provvedimenti adottati dal giudice, con cui ha pronunciato sull'oggetto del processo per giudicare sulla sua ammissibilità o sulla sua fondatezza». Nel senso che tali limitazioni al concetto di soccombenza, «dirette a restringere il giuoco della sua efficacia quale requisito determinante l'ammissibilità dell'impugnazione, [...] mostrano di adempiere ad una ben precisa loro strumentalizzazione ispirata a principi di economia del processo e semplificazione delle forme processuali», v. inoltre F. LANCELOTTI, *Premesse alla definizione della soccombenza come requisito di legittimazione alle impugnazioni*, in *Riv. trim.*, 1978, IV, p. 1554, spec. 1562, che le reputa per questo motivo apprezzabili, indipendentemente dall'imperfezione della "rozza distinzione" tra soccombenza in senso pratico e soccombenza in senso teorico. In questa prospettiva, secondo F. DE SANTIS, *Il ricorso per nullità della sentenza o del procedimento*, in *I processi civili in cassazione*, cit., p. 411, spec. 428, «dire allora che l'impugnazione per nullità non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio di diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, significa che il mezzo all'esame non è posto soltanto a tutela dello *jus constitutionis* [...], ma anche dello *jus litigatoris*, nel senso che l'an-

Va precisato, infine, che secondo l'orientamento prevalente l'inammissibilità per carenza di interesse può derivare altresì da avvenimenti successivi alla proposizione del ricorso. Si parla, in tal caso, di sopravvenuta carenza di interesse, la quale, al pari di quella originaria, determina l'inutilità di una decisione della Corte. Senonché, se consideriamo l'inammissibilità una sanzione processuale derivante dalla mancanza di una condizione dell'impugnazione, il suo impiego in tali ipotesi pare evidentemente stridere con le caratteristiche dell'istituto⁶⁶.

nullamento del provvedimento impugnato si rende necessario solo allorché nel successivo giudizio di rinvio a seguito della cassazione [...] il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata». Sulle diverse, possibili concezioni della rilevanza della nullità del procedimento come motivo di impugnazione della sentenza v. infine R. DONZELLI, *Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali*, Napoli, 2020, p. 288 s., il quale, dopo aver individuato al riguardo tre opzioni, ovvero il pregiudizio in astratto, il pregiudizio effettivo processuale ed il pregiudizio d'ingiustizia, rileva che l'applicazione generalizzata di quest'ultimo in sede di legittimità, «quale canone di rilevanza della nullità, nel chiedere alla parte la dimostrazione che le difese colpite dal vizio avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, determina un'inversione dei rapporti tra rito e merito che, da un lato, ovvero nello spostare l'attenzione verso il merito della causa, surrettiziamente impedisce quel controllo diretto sulla violazione della legge processuale voluto dai commi 1 e 7 dell'art. 111 Cost. e, dall'altro, ovvero nel comprimere l'esame del merito in parentesi cognitive di mera delibazione, rischia di determinare un'aspra sommarizzazione di segmenti del giudizio che non è prevista da alcuna previsione normativa». Per alcuni esempi di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse cfr. Cass., sez. I, 9 maggio 2013, n. 11012 (avente ad oggetto il vizio di omessa pronuncia in relazione ad una domanda della controparte); Id., sez. I, 14 gennaio 2013, n. 714 (riguardante la mancata ammissione di una prova dedotta dalla controparte); Id., sez. VI-T, 18 febbraio 2020, n. 3991 (concernente la mancata condanna della controparte alla liquidazione delle spese di lite, richieste dalla parte contumace, ma vittoriosa nei precedenti gradi di giudizio). La Corte considera inoltre il ricorso inammissibile, per carenza di interesse, nel caso in cui la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di autonome ragioni, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata dal giudice di merito, e il ricorrente non le censura tutte quante. Un ricorso del genere, infatti, non potrebbe in alcun caso condurre all'annullamento della sentenza impugnata, posto che, nelle more del giudizio di cassazione, le motivazioni non censurate dal ricorrente diventerebbero definitive. In questi termini v. ad es. Cass., sez. II, 20 agosto 2019, n. 21514, nonché Cass., sez. lav., 25 settembre 2019, n. 23937. Come ricorda Cass., sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110, ciò si verifica altresì, e a maggior ragione, nel caso in cui il ricorso contenga esclusivamente censure nei confronti di argomentazioni svolte *ad abundantiam* o integranti *obiter dicta*, non avendo tali argomentazioni alcuna influenza sul dispositivo della decisione.

⁶⁶ Una diversa soluzione, in effetti, è stata adottata da Cass., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8980, per l'ipotesi di sopravvenuta definizione amichevole della controversia, in pendenza del giudizio di cassazione. In tal caso, superando la diversa interpretazione avanzata da Cass., sez. un., 18 maggio 2000, n. 368, la Corte ha infatti ritenuto che non sia configurabile un sopravvenuto disinteresse delle parti alla decisione in senso tecnico, dovendosi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere e non l'inammissibilità del ricorso. Per alcune pronunce in termini di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, v. invece Cass., sez. I, 11 marzo 2006, n.

2.4. *La mancata notificazione del ricorso*

Trattando delle ipotesi giurisprudenziali di inammissibilità del ricorso in cassazione, occorre ancora dedicare un cenno a quella che deriva dalla mancata notificazione del ricorso stesso. Pur in assenza di un'espressa previsione di legge, la notificazione è infatti pacificamente considerata dalla Corte un requisito di ammissibilità del ricorso, poiché soltanto con essa si instaura il rapporto processuale d'impugnazione⁶⁷. D'altro canto, la necessità della notificazione si ricava indirettamente dall'art. 369 c.p.c., che prescrive il deposito della relazione di notificazione, nella cancelleria della Corte, unitamente al deposito del ricorso.

Alla mancata notificazione è poi equiparata la sua inesistenza, situazione che si verifica quando la notificazione è affetta da vizi talmente gravi da doversi considerare *tamquam non esset*. Per lungo tempo, invero, la Corte ha inteso in maniera piuttosto estensiva le ipotesi di inesistenza della notificazione, limitando in tal modo l'impiego della sanatoria di cui all'art. 291 c.p.c., applicabile anche al ricorso in cassazione⁶⁸. In seguito all'intervento delle sezioni unite, tuttavia, tale orientamento ha subito una decisa contrazione. Come chiarito dalla Corte, infatti, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme e del giusto processo, nelle sole ipotesi in cui si pone in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali, idonei cioè a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria

5383, relativa ad una controversia concernente l'affidamento del figlio minore nel frattempo divenuto maggiorenne, nonché Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553, avente ad oggetto una sentenza che era stata nel frattempo revocata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 199 T.U. n. 1775/1993.

⁶⁷ In questi termini v. Cass., sez. un., 9 giugno 2014, n. 12925. Per alcuni esempi di inammissibilità del ricorso, a causa della sua mancata notificazione, v. inoltre Cass., sez. II, 24 novembre 2020, n. 26686 e Cass., sez. I, 13 marzo 2019, n. 7204.

⁶⁸ Cfr. Cass., sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20893; Id., sez. VI-2, 12 agosto 2011, n. 17244; Id., sez. III, 26 giugno 2006, n. 14707; Id., sez. lav., 15 marzo 1996, n. 2160. Per una rassegna delle principali ipotesi considerate dalla giurisprudenza come causa di inesistenza della notificazione v. inoltre F. MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi*, cit., p. 301 ss., nonché M. LUPANO, *La notificazione tra conoscenza legale e conoscenza effettiva*, Torino, 2018, p. 80 ss., il quale considera tale tendenza la risposta della giurisprudenza ad una scelta "eccessivamente lassista" del legislatore, ossia quella di fissare sempre un termine per la rinnovazione della notificazione, ogniqualvolta emerge un vizio di nullità ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

della nullità⁶⁹. Per questo motivo, la maggior parte dei vizi che colpiscono la notificazione del ricorso sono ormai considerati come causa di nullità della stessa, con conseguente possibilità di ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.⁷⁰.

3. Un'ipotesi di difficile collocazione sistematica: l'inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti

Dispone l'art. 331 c.p.c. che, se la sentenza pronunciata tra più parti in cause inscindibili o tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine nel quale la notificazione dev'essere fatta. L'impugnazione è quindi dichiarata inammissibile, prosegue il secondo com-

⁶⁹ Così Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916 e n. 14917. Quanto all'identificazione di tali elementi, essi consistono nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento. In senso critico alla soluzione accolta dalle sezioni unite v. tuttavia F. AULETTA-R. POLI, *Il lento addio dei giudici all'«inesistenza» degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, VI, p. 1651 ss., i quali riconducono sia l'inesistenza c.d. "storica" sia quella giuridica all'area della nullità e, pertanto, le ritengono entrambe assoggettabili al principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

⁷⁰ Cfr. *ex multis* Cass., sez. III, 22 agosto 2018, n. 20890. Come chiarito da Cass., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13602, in caso di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. trova poi applicazione l'art. 371 bis c.p.c., disposizione che, nell'imporre il deposito del ricorso notificato entro un termine perentorio, si riferisce a tutti i casi in cui, dopo l'iniziale deposito del ricorso, la Corte adotti un provvedimento diretto a regolarizzare il contraddittorio, sia mediante l'integrazione di quello instaurato dal ricorrente in modo incompleto, sia mediante la rinnovazione di una notificazione che sia stata effettuata in maniera invalida. Di conseguenza, come ribadito da Cass., sez. un., 12 maggio 2006, n. 11003, il mancato deposito dell'atto, o il suo deposito successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 371 bis c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio e non impedita neppure dall'eventuale costituzione della controparte intimata. L'avvento della notificazione telematica del ricorso ha peraltro aperto nuovi scenari di inesistenza e, quindi, altrettante ipotesi di inammissibilità del ricorso. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), per esempio, è stata considerata da Cass., sez. lav., 7 ottobre 2015, n. 20072, come circostanza impedita il perfezionamento del procedimento notificatorio, con conseguente inesistenza della notificazione ed impossibilità, per il giudice, di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Per ulteriori approfondimenti sul tema v. inoltre A. CIRIELLO-I. FEDELE, *Il processo telematico in cassazione*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati*, cit., p. 559, spec. 568 ss.

ma, se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

La previsione, volta a garantire il principio di unicità della decisione nei confronti di più titolari di rapporti sostanzialmente o processualmente inscindibili, è contenuta nel capo dedicato alla disciplina delle impugnazioni in generale e trova quindi applicazione sia nel giudizio di appello sia in quello di cassazione. Si tratta, pertanto, di un'ulteriore ipotesi di inammissibilità del ricorso espressamente prevista dal codice di rito, la cui collocazione sistematica non risulta però agevole. A differenza delle ipotesi descritte nel primo paragrafo, questa non riguarda infatti un requisito di forma-contenuto del ricorso, bensì un presupposto dell'impugnazione, ciò che la rende maggiormente riconducibile alle ipotesi di inammissibilità di matrice giurisprudenziale esaminate nel paragrafo precedente.

Inoltre, la previsione di cui all'art. 331 c.p.c. sembra mettere in discussione la veduta distinzione tra inammissibilità e improcedibilità, in base alla quale la prima attiene ad un vizio genetico dell'impugnazione, mentre la seconda ad un'inattività delle parti successiva all'instaurazione del giudizio di impugnazione (v. *supra*, cap. I, par. 2.3). Se infatti s'interpreta la norma nel senso che la notificazione del ricorso nei confronti di almeno uno dei litisconsorti necessari abbia di per sé efficacia conservativa, rendendo cioè ammissibile l'impugnazione anche nei confronti delle altre parti, la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio *ex* art. 331, comma 2, c.p.c. si risolve evidentemente in un'inattività successiva all'instaurazione del giudizio, che, perciò, dovrebbe essere piuttosto sanzionata con l'improcedibilità del ricorso⁷¹.

⁷¹ Ciò, tantopiù, ove si acceda alla veduta impostazione secondo cui l'improcedibilità costituisce una *species* del *genus* estinzione per inattività, dal momento che, nel giudizio di primo grado, la mancata integrazione del contraddittorio *ex* art. 102 c.p.c. comporta l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., e non la dichiarazione di inammissibilità della domanda. È questa, in particolare, la soluzione adottata nel codice del processo amministrativo, in cui l'art. 95 dispone che se la sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti in causa o di quelle che hanno interesse a contraddire, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione dev'essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione. L'impugnazione è quindi dichiarata improcedibile, prosegue la norma, se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice. Per un paragone tra il meccanismo di cui all'art. 331 c.p.c. e quello di cui all'art. 102 c.p.c., v. anche G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 366, per il quale può dunque dedursi che «l'impugnazione proposta nei confronti di alcuna soltanto delle parti è idonea ad instaurare validamente il giudizio d'impugnazione, evitando il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti

Per contro, se si reputa che il ricorso proposto contro alcune soltanto delle parti necessarie sia radicalmente inidoneo ad instaurare il giudizio di impugnazione, allora la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nulla aggiunge e nulla toglie all'originaria causa di inammissibilità del ricorso, fermo restando che, se le parti ottemperano all'ordine del giudice, si apre inevitabilmente una breccia nella ritenuta insanabilità dell'inammissibilità (v. *supra*, cap. II, par. 1.2), posto che il vizio che vi sta alla base si considera senz'altro sanato⁷².

Nel giudizio di cassazione, inoltre, la previsione in argomento va ulteriormente coordinata con l'art. 371 *bis* c.p.c., ai sensi del quale, quando la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato dev'essere depositato in cancelleria, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato. Ciò comporta, perciò, di distinguere il mancato deposito dell'atto di integrazione entro il termine assegnato dal giudice, che determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 331, comma 2, c.p.c., dal suo deposito tardivo, che conduce invece all'improcedibilità del ricorso ex art. 371 *bis* c.p.c. Come chiarito dalla Corte, infatti, tale previsione si aggiunge, senza derogarvi, alla disciplina generale di cui all'art. 331, comma 2, c.p.c., potendo quindi essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso soltanto in presenza di un'esecuzione tempestiva dell'ordine di integrazione del contraddittorio, alla quale non sia poi seguito il deposito entro il termine prescritto dall'art. 371 *bis* c.p.c.⁷³. Rimane il fatto, tuttavia, che

di tutte, a condizione che la successiva integrazione del contraddittorio avvenga entro il termine fissato dal giudice» (corsivo originale).

⁷² In questo senso v. ad es. N. GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni*, cit., p. 153, secondo cui, quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, il gravame è già per sé stesso inammissibile, in quanto non idoneo a raggiungere il proprio scopo; motivo per cui, prosegue l'A., «l'omessa integrazione *non toglie* all'impugnazione la sua idoneità a consentire una pronuncia di merito, perché tale idoneità già non sussiste, e ciò è inconciliabile con il concetto di improcedibilità» (corsivo originale). Quanto al termine fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio, come ribadito da Cass., sez. VI-2, 15 dicembre 2020, n. 28463, esso deve considerarsi tassativo, non risultando perciò possibile ovviare alla dichiarazione di inammissibilità, conseguente all'omessa notificazione, né mediante l'assegnazione di un nuovo termine per il completamento di quella già disposta né per mezzo della tardiva costituzione delle parti nei cui confronti doveva avvenire l'integrazione. Resta salva l'ipotesi in cui l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata oppure che quest'ultima ignorasse incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato. In questi termini cfr. *ex multis* Cass., sez. II, 20 aprile 2018, n. 9878 e Cass., sez. III, 11 aprile 2016, n. 6982.

⁷³ Cfr. Cass., sez. III, 23 marzo 2005, n. 6220, secondo cui, qualora difetti la prova

in caso di mancato deposito non c'è modo di verificare se via stata o meno la notificazione né se essa sia stata tempestiva o tardiva, non risultando perciò agevole, per la Corte, stabilire se si versi in ipotesi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso⁷⁴.

In ogni caso, come chiarito dalle sezioni unite, la previsione in argomento non trova applicazione in presenza di un'altra evidente ragione di inammissibilità del ricorso. In quest'ipotesi, infatti, il rispetto del primario principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il ricorso stesso, attraverso la necessaria pronuncia di inammissibilità, senza che si debba pervenire a tale esito definitivo dopo aver integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 331, comma 2, c.p.c.⁷⁵.

della tempestiva esecuzione, la sanzione della inammissibilità "fa aggio" su quella della improcedibilità; nonché Cass., sez. un., 2 luglio 2003, n. 10463, secondo cui, a fronte dell'omessa integrazione del contraddittorio nel termine fissato ai sensi dell'art. 331, comma 2, c.p.c., occorre procedere alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso e non a quella di improcedibilità *ex art. 371 bis c.p.c.*, fattispecie concernente il difetto del successivo adempimento del deposito del ricorso per integrazione, debitamente notificato. Di diverso avviso, invece, C. CONSOLO, *Artt. 371-bis e 144-bis disp. att.*, in *Commentario alla riforma del processo civile*, a cura di C. Consolo, F.P. Luiso e B. Sassani, Milano, 1996, p. 439, spec. 441 s., secondo cui, anche in questo caso, la dichiarazione di improcedibilità dovrebbe precedere, e prevalere, su quella di inammissibilità "da inerzia" nel rispettare l'ordine di cui all'art. 331, comma 2, c.p.c.

⁷⁴ In questi termini v. anche C.L. PERAGO, *Brevi considerazioni in tema di omessa integrazione del contraddittorio in cause inscindibili e improcedibilità del ricorso in cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, III, p. 1105, spec. 1110, per la quale appare perciò del tutto ovvio che la Corte, constatando esclusivamente il mancato deposito, dichiara improcedibile il ricorso.

⁷⁵ Così in particolare Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826. Il principio di diritto, in seguito, è stato richiamato da numerose pronunce conformi, tra cui v. ad es. Cass., sez. III, 16 novembre 2020, n. 25868; Id., sez. lav., 13 ottobre 2020, n. 22068; Id., sez. II, 12 ottobre 2020, n. 21989; Id., sez. VI-3, 18 maggio 2020, n. 9046. Per un'estensione del medesimo principio anche alle ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso v. inoltre, tra le altre, Cass., sez. II, 18 giugno 2020, n. 11802. Condivide il ragionamento della Corte anche P. COMOGLIO, *Abuso dei diritti di difesa e durata ragionevole del processo: un nuovo parametro per i poteri direttivi del giudice?*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, VI, p. 1686, spec. 1698 s., secondo cui, in tal modo, si traducono in «concreti provvedimenti *lato sensu* sanzionatori le indicazioni già presenti *ab origine* in norme-guida del c.p.c., così rafforzando l'effettività di quei pochi strumenti, ordinatori e decisori, che sono, comunque, già disponibili per una seria prevenzione o repressione di ogni conclamato "abuso" dei diritti processuali di azione o difesa». Tale principio, peraltro, ha trovato espresso riconoscimento normativo nel menzionato art. 95 c.p.a., ai sensi del quale il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

SEZIONE II

L'inammissibilità nel giudizio di cassazione penale, nel giudizio di cassazione civile francese e nel giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo

SOMMARIO: 1. Il sistema dell'inammissibilità nel giudizio di cassazione penale - 1.1. L'inammissibilità dell'impugnazione nella disciplina codicistica - 1.2. I requisiti di forma-contenuto del ricorso: specificità dei motivi e autosufficienza - 1.3. Cause originarie e cause sopravvenute di inammissibilità - 2. La *irrecevabilité* del ricorso nel giudizio di cassazione civile francese - 2.1. *Irrecevabilité* e *fins de non-recevoir* nel processo francese - 2.2. *L'irrecevabilité* nel nuovo codice di procedura civile - 2.3. Le ipotesi di *irrecevabilité* nel giudizio di cassazione - 3. Inammissibilità e invalidità del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo - 3.1. L'art. 35 Cedu e le condizioni di ricevibilità del ricorso - 3.2. La *rule 47* e i requisiti di forma-contenuto del ricorso.

1. *Il sistema dell'inammissibilità nel giudizio di cassazione penale - 1.1. L'inammissibilità dell'impugnazione nella disciplina codicistica*

Come anticipato in premessa, si è scelto di trattare ciascun punto dell'indagine facendo riferimento non soltanto al giudizio di cassazione civile, ma anche al giudizio di cassazione penale, a quello di cassazione civile francese ed al giudizio che si svolge davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Anche per tali giudizi occorre pertanto esaminare, seppur con un minor grado di approfondimento, come opera l'istituto dell'inammissibilità in relazione ai vizi di invalidità del ricorso introduttivo.

Cominciando dalla Corte di cassazione penale, che con quella civile condivide - oltre alla sede e ai vertici direttivi - origini e funzioni, occorre anzitutto rilevare che tutte le ipotesi di inammissibilità del ricorso sono espressamente previste dal codice di procedura, che, con riferimento ai giudizi di impugnazione, disciplina l'istituto in maniera sistematica. Invero, già il previgente codice di procedura penale conteneva, nel capo VIII del libro I, una norma di carattere generale, l'art. 190, in cui erano stabiliti i presupposti delle impugnazioni, consistenti nell'impugnabilità del provvedimento (a), nella legittimazione (b) e nell'interesse ad impugnare (c). Seguivano quindi gli artt.

197 e 198, che disciplinavano, rispettivamente, le forme dell'impugnazione e le sue modalità di proposizione (e), mentre i termini per impugnare, differenti a seconda del tipo di provvedimento impugnato, erano stabiliti dall'art. 199 (d). A queste disposizioni faceva infine da complemento l'art. 207, che contemplava un vaglio preliminare di ammissibilità dell'impugnazione affidato in prima battuta allo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato.

Tale giudice, in particolare, doveva dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, all'esito della camera di consiglio, quando l'impugnazione fosse stata proposta contro un provvedimento non impugnabile (a) o da parte di chi non ne aveva il diritto (b), quando era scaduto il termine previsto dalla legge per impugnare (d), oppure quando non erano state rispettate le forme e le modalità di proposizione dell'impugnazione (e). Nel caso in cui l'inammissibilità fosse sfuggita al giudice *a quo*, l'art. 209 disponeva poi che alla relativa dichiarazione potesse provvedere quello *ad quem*, il quale poteva altresì dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da chi non aveva interesse (c) e in ogni altro caso espressamente previsto dalla legge, tra cui, con particolare riferimento al giudizio di cassazione, figurava la proposizione del ricorso per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati, ai sensi dell'art. 524, nonché la mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo, ai sensi dell'art. 529⁷⁶.

Dalla trama codicistica risultava così un vero e proprio "sistema" dell'inammissibilità, dovuto alla relazione simmetrica che esisteva tra causa e sanzione, entrambe espressamente contemplate dal legislatore processuale, come dimostra il seguente schema⁷⁷:

⁷⁶ A tal proposito, v. M. FAVALLI, *L'ammissibilità nel processo penale*, cit., p. 223 s., che parla di una "rivalutazione dell'inammissibilità", nel senso che, «analizzando comparativamente le normative di cui agli artt. 207 e 209, emerge con chiarezza che l'originaria valutazione di ammissibilità è quella operata dal giudice *a quo*; la valutazione posta in essere dal giudice *ad quem* è rivalutazione rispetto all'attività svolta dall'altro giudice in quanto si concreti nella ricerca e nella rivelazione dei dati menzionati nell'art. 207; è valutazione originaria, invece, per la parte in cui consiste nell'esame della sussistenza o meno dell'interesse ad impugnare e di altri requisiti che non siano quelli esaminabili anche dal giudice *a quo*».

⁷⁷ Non era così, invece, nella legislazione precedente al codice del 1930, in cui, secondo F. DE PRIAMO, (voce) *Inammissibilità*, cit., p. 297, l'inammissibilità poteva considerarsi alla stregua di uno strumento meramente pratico, quasi "empirico", a cui la giurisprudenza ricorreva per sopperire ad esigenze diverse, non riconducibili ad un'accezione comune. In questa prospettiva, N. DANTE, *Sulla inammissibilità del ricorso*, cit., p. 310, sottolinea come la sistematicità con cui il codice Rocco impiegava

1) *inammissibilità per carenza di una condizione dell'impugnazione*

	causa	sanzione
- non impugnabilità del provvedimento	art. 190	art. 207
- carenza di legittimazione	art. 190	art. 207
- carenza di interesse	art. 190	art. 209
- decorso del termine	art. 199	art. 207

2) *inammissibilità per vizi di forma-contenuto dell'atto di impugnazione*

	causa	sanzione
- carenza degli elementi della dichiarazione	art. 197	art. 207
- carenza delle notificazioni previste dalla legge	art. 198	art. 207
- carenza di specificità dei motivi	art. 201	art. 207
- mancata sottoscrizione dei motivi di ricorso	art. 529	art. 209

3) *altri casi di inammissibilità previsti dalla legge*

	causa	sanzione
- mancata costituzione in carcere dell'imputato	art. 210	art. 209
- rinuncia	art. 206	art. 207
- motivi di ricorso non consentiti dalla legge	art. 524	art. 209
- manifesta infondatezza dei motivi di ricorso	art. 524	art. 209

Tale impostazione – seppur con qualche modifica, tra cui l'eliminazione del vaglio di ammissibilità affidato al giudice *a quo* – è stata sostanzialmente mantenuta nel nuovo codice di procedura penale, rendendo così maggiormente intelleggibili i requisiti dell'atto di impugnazione stabiliti a pena di inammissibilità, a differenza di quanto si verifica in ambito civilistico. Il combinato disposto degli artt. 581, 582, 583, 585 e 591 c.p.p., infatti, disciplina compiutamente l'inammissibilità dell'impugnazione, sia che essa derivi dal mancato rispetto delle prescrizioni di forma-contenuto, sia che essa riguardi la mancanza di un presupposto, come in caso di tardività dell'impugnazione, carenza di interesse o legittimazione o ancora di non impugnabilità del provvedimento. Quanto al giudizio di cassazione, l'art. 606, comma 3, c.p.p. continua a prevedere l'inammissi-

l'inammissibilità nei giudizi di impugnazione avesse il merito di rendere “chiaro ed armonico” ciò che prima era “impreciso e discordante”.

bilità del ricorso proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati, a cui si aggiunge ora l'inammissibilità del ricorso con cui si deducono violazioni di legge non proposte con i motivi di appello (v. *infra*, cap. IV, par. 3)⁷⁸.

1.2. I requisiti di forma-contenuto del ricorso: specificità dei motivi e autosufficienza

Tra le ipotesi di inammissibilità del ricorso attualmente contemplate all'art. 591 c.p.p., come anticipato, figura anche il mancato rispetto dei requisiti di forma-contenuto stabiliti dall'art. 581 c.p.p., ai sensi del quale l'impugnazione si propone con atto scritto in cui devono essere indicati: il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, le richieste che si propongono al giudice *ad quem* ed infine i motivi, con la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

Come precisato dalla giurisprudenza, in questo caso la previsione

⁷⁸ Questa impostazione, come sottolinea P. DELL'ANNO, *Specificità ed inammissibilità dell'atto di impugnazione a seguito della riforma Orlando*, in *Arch. pen.* (web), 2019, III, p. 6, si dimostra funzionale a garantire un'uniforme applicazione dell'istituto, evitando inammissibili differenze di trattamento tra gli imputati. A differenza di quanto si verifica in sede civile, sembra dunque che, nel giudizio di cassazione penale, la sanzione dell'inammissibilità sia soggetta alla regola della tassatività, ciò che non impedisce, come stiamo per vedere, che nel farne uso la Corte goda comunque di un ineludibile margine di elasticità. In questa prospettiva, secondo E.N. LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, *ivi*, 2018, III, p. 1, l'inammissibilità continua a rimanere «una categoria vaga, ancorata in alcune ipotesi a disposti normativi opachi ed indeterminati, che consentono una vera e propria selezione delle impugnazioni in grado di spingersi ben oltre il perimetro dell'accertamento della patologia processuale». Nello stesso senso v. pure A. GERARDI, *L'inammissibilità delle impugnazioni. Evoluzione o involuzione?*, *ivi*, 2019, I, p. 16, secondo cui l'art. 591 c.p.p. si caratterizza, tra l'altro, per la sua elasticità, caratteristica che, legata a quella della tassatività, di apparente contenuto opposto, ammette la possibilità di un'integrazione nel rispetto delle regole del rapporto di interdipendenza *species a genus*. L'introduzione dell'istituto della conversione di cui all'art. 568 c.p.p., secondo cui l'impugnazione è ammissibile a prescindere dalla qualificazione che ad essa ha dato la parte che l'ha proposta, ha invece segnato la fine della c.d. "inammissibilità fulminante", che, come ricorda E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 105, nel vigore del previgente codice colpiva la parte che aveva errato nell'indicare il *nomen* dell'impugnazione proposta, con «una forzatura ermeneutica del principio di tassatività oggettiva delle impugnazioni». Per una rassegna di giurisprudenza sui motivi di inammissibilità del ricorso in cassazione ex art. 606, comma 3, c.p.p., v. infine F. CENTORAME, *La cruna dell'ago dell'inammissibilità*, in *Corr. merito*, 2012, p. 29, spec. 33 ss.

di inammissibilità assolve alla fondamentale funzione di contenere entro limiti rigorosi la possibilità di rimettere in discussione la decisione impugnata, così da garantire il diritto delle parti al riesame della vicenda evitando al contempo iniziative pretestuose e dilatorie da parte loro⁷⁹. Ciò non toglie, tuttavia, che l'interpretazione prevalente sia nel senso di non dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cassazione quando l'omessa o errata indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 581 c.p.p. non determini un'incertezza assoluta degli stessi. Secondo la Corte, infatti, il combinato disposto degli artt. 591 e 581 c.p.p. deve comunque applicarsi entro il contesto normativo di disciplina delle impugnazioni, da cui è dato ricavare una scelta del legislatore processuale in termini di *favor impugnationis*⁸⁰.

La Corte ha invece adottato un atteggiamento di maggior rigore con riguardo all'indicazione dei motivi, unico requisito dell'art. 581 c.p.p. che, prima dell'ultima riforma, esigeva espressamente l'indicazione "specificata" delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione. A partire da tale precisazione, la Corte ha infatti elaborato la regola della c.d. "specificità estrinseca", in virtù della quale i motivi di ricorso devono considerarsi inammissibili non solo quando intrinsecamente indeterminati, ma anche quando mancanti della necessaria correlazione con le ragioni che sostengono il provvedimento impugnato⁸¹. Inoltre, nell'ipotesi

⁷⁹ In questi termini v. ad es. Cass. pen., sez. VI, 29 aprile 1999, n. 5489, secondo cui il contenuto tipico dell'impugnazione è rigorosamente definito dal codice di rito, che, nel riconoscere alla parte le più ampie possibilità di iniziativa contro le decisioni ritenute erranee, ha inteso al tempo stesso evitare ogni uso strumentale e meramente dilatorio dei rimedi previsti.

⁸⁰ Per alcuni esempi v. Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 13832, relativa all'erronea indicazione degli estremi del provvedimento impugnato; Id., sez. VI, 17 febbraio 1998, n. 539, relativa all'erronea indicazione del capo della sentenza a cui si riferisce l'impugnazione; Id., sez. V, 6 maggio 2003, n. 23412, relativa all'omessa indicazione delle richieste che si propongono al giudice *ad quem*.

⁸¹ V. in particolare Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2013, n. 28011. Per questa ragione è stato considerato inammissibile, per esempio, il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nonché quello basato su motivi che prospettano ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice *a quo* in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato, non bastando, ai fini della specificità estrinseca, l'aggiunta di «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche» (cfr. Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 8700; Id., sez. VI, 8 maggio 2009, n. 22445; Id., sez. VI, 11 marzo 2009, n. 20377). Sono invece considerati intrinsecamente non specifici i motivi privi di informazioni o di argomenti, quelli confusi o "caotici", quelli perplessi o alternativi, quelli insufficienti, quelli incomprensibili, a causa della loro tecnica

del vizio di motivazione introdotto dalla legge n. 46/2006 (c.d. “legge Pecorella”), la Corte ha sottolineato come il ricorso soggiaccia ad un obbligo di specificità “rafforzato”, dovendo cioè rispondere non soltanto alla specificità che si ricava, in generale, dall’art. 581 c.p.p., ma anche a quella, peculiare al giudizio di cassazione, che trova la sua fonte nella previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., che impone la specifica indicazione degli atti del processo da cui risulta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione⁸².

La disposizione da ultimo menzionata, ossia l’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per come modificato dalla legge n. 46/2006, ha inoltre fornito alla Corte l’appiglio normativo per importare, anche nel giudizio di cassazione penale, il principio di autosufficienza del ricorso (v. *supra*, sez. I, par. 1.2). Tale principio, in particolare, si è inizial-

espositiva, ed infine quelli prolissi e verbosi: per una rassegna di giurisprudenza sul punto v. R. BRICHETTI, *Sentenza e atto di impugnazione (contenuto e motivi)*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, VI, p. 191, spec. 221. Per una critica a tale impostazione v. E.N. LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole*, cit., p. 2 e p. 10 s., la quale non manca di evidenziare il «rischio che può concretizzarsi tutte le volte in cui il giudice non si limiti a verificare la presenza di un collegamento esplicito tra la critica e il punto della sentenza oggetto di censura, ma ritenga di poter valutare profili ulteriori di tale collegamento altrettanto densi di genericità e incertezza applicativa, quali la serietà, la precisione, la chiarezza, la logicità, la fondatezza, basando la valutazione di ammissibilità su formalismi eccessivi o su caratteristiche che esorbitano dal tipico controllo preliminare». Applicato dalla giurisprudenza anche all’atto di appello, l’attributo della specificità estrinseca è stato poi formalmente esteso a tutti i requisiti di forma-contenuto dell’impugnazione di cui all’art. 581 c.p.p., per opera della legge n. 103/2017. Invero, anche prima della novella legislativa, tale requisito era già stato esteso ai motivi di appello da Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2016, n. 8825, Galtelli, che ha superato la tesi del c.d. “minor rigore nella valutazione” o della “valutazione meno stringente”, sviluppata da alcune precedenti pronunce di legittimità sulla scorta del diverso operare del medesimo principio nel giudizio di appello ed in quello di cassazione. Nel senso che l’espressa introduzione del requisito di specificità per tutti i requisiti di cui all’art. 581 c.p.p. abbia però realizzato un “raddoppio della sanzione”, già prevista dall’art. 591 c.p.p., v. A. CABIALE, *Morfologia dell’atto di impugnazione e criteri di ammissibilità*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2017, p. 181, spec. 188. In generale, sulla portata della modifica dell’art. 581 c.p.p. v. infine L. SURACI, *Le disposizioni generali sulle impugnazioni*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017, p. 221, spec. 232 ss.; A. MARANDOLA, *Il mutato (aggravato) contenuto dell’atto d’impugnazione e la sua inammissibilità*, in *La riforma Orlando*, a cura di R. Bartoli e A. Marandola, in *Giur. it.*, 2017, X, p. 2284 ss.; P. DELL’ANNO, *Specificità ed inammissibilità dell’atto di impugnazione*, cit., p. 8 ss.; C. IASEVOLI, *Motivazione e filtri di ammissibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, IV, p. 446 ss.

⁸² In questi termini v. ad es. Cass. pen., sez. VI, 23 marzo 2011, n. 16333.

mente consolidato nella sua versione più rigorosa, nel senso, cioè, che quando il motivo riguarda specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati nel ricorso⁸³. Ha però mitigato tale deriva rigorista il d.lgs. n. 11/2018, che ha introdotto un nuovo art. 165 *bis* disp. att. c.p.p., il cui secondo comma recita testualmente: «nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice». A fronte di tale disposizione, nel giudizio di cassazione penale il principio di autosufficienza sembra dunque risolversi in un onere di mera indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e di cui si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla cancelleria, la quale non può certo essere

⁸³ Cfr. *ex multis* Cass. pen., sez. IV, 26 giugno 2008, n. 37982 e Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2012, n. 48451. Per altri riferimenti giurisprudenziali v. inoltre A. CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, Milano, 2020, p. 64 ss., secondo cui la giurisprudenza in materia ha ricondotto il principio all'assolvimento di un "onere complesso", ovvero da soddisfarsi attraverso una pluralità di adempimenti: «la specifica indicazione dei dati di fatto e degli atti processuali dai quali essi emergono, che si ritiene entrino in contrasto con la motivazione perché il giudice ne abbia travisato il contenuto ovvero abbia ommesso di considerarli; la giustificazione della doglianza, con l'illustrazione delle ragioni che si ritiene dimostrino il contrario, ovvero sia un'illustrazione adeguata delle argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle affermate censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori operata dai giudici di merito; l'integrale trascrizione o allegazione degli stessi atti nel corso dell'impugnazione». Critica tale impostazione, in quanto non ricavabile né dall'art. 581, lett. c), c.p.p. né dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., A. CAPONE, *Autosufficienza del ricorso e specificità dei motivi in Cassazione*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, IV, p. 60, spec. 64, secondo cui essa si traduce nella "abusiva" introduzione di una causa di inammissibilità non prevista dalla legge. Per talune applicazioni spurie del principio di autosufficienza, anche prima della riforma del 2006, v. infine G. CONTI, *L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2017, I, p. 36, spec. 42 ss., il quale denuncia un «acritico recepimento della alquanto opinabile giurisprudenza civile in materia, peraltro formatasi su un sistema processuale avente caratteri e contenuti per molti aspetti, se non antitetici, nettamente diversi da quelli fondanti il sistema processuale penale». In seguito alla novella del 2006, peraltro, anche nel giudizio di cassazione penale la regola dell'autosufficienza ha talora riguardato, seppur con frequenza decisamente minore rispetto al giudizio di cassazione civile, altri motivi di ricorso e segnatamente gli *errores in procedendo* denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.: per un esempio v. Cass. pen., sez. fer., 13 settembre 2007, n. 37368.

gravata del compito di identificare tali atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso⁸⁴.

1.3. Cause originarie e cause sopravvenute di inammissibilità

Una distinzione tipica del giudizio di cassazione penale è quella tra cause originarie e cause sopravvenute di inammissibilità, formatesi nel vigore del previgente codice di procedura e successivamente impiegata dalla Corte per superare l'annoso dibattito intorno al rapporto tra inammissibilità del ricorso e proscioglimento del ricorrente. La questione, piuttosto complessa, può essere riassunta in questi termini: poiché tanto le cause di inammissibilità quanto le cause di non punibilità sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e dunque anche in cassazione, occorre stabilire un ordine di priorità tra le due, in particolar modo quando la non punibilità deriva dalla prescrizione del reato, maturata nelle more del giudizio di impugnazione.

Sulla questione si erano formati una serie di orientamenti, i cui estremi erano rappresentati, da un lato, dalla tesi c.d. "rigorista" e, dall'altro, da quella c.d. "liberale". In base alla prima, la dichiarazione di inammissibilità doveva infatti precedere e prevalere in ogni caso su quella di proscioglimento, non potendosi riconoscere alcun effetto conservativo ad un'impugnazione proposta in maniera inammissibile. Per contro, la tesi liberale sosteneva l'assoluta prevalenza

⁸⁴ V. Cass. pen., sez. II, 8 maggio 2019, n. 35164, nonché Cass. pen., sez. I, 9 settembre 2019, n. 48422. In senso contrario v. tuttavia Cass. pen., sez. I, 20 marzo 2020, n. 15869, secondo cui sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, che conserva nella sostanza la sua validità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 *bis* disp. att. c.p.p., i motivi che deducono il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengono la loro integrale trascrizione o allegazione. Sull'interpretazione della nuova disposizione v. inoltre A. CHELO, *Autosufficienza del ricorso: anche per la giurisprudenza (forse) basta l'indicazione degli atti*, in *Giur. it.*, 2021, V, p. 1210, spec. 1216 ss., nonché ID., *L'autosufficienza del ricorso per cassazione*, cit., p. 107 ss. e p. 134, ove si sottolinea come l'orientamento della Corte da ultimo citato «vanifica completamente la novella normativa ed istituisce, ancora una volta, un onere illegittimo, considerato che esso viene a gravare su un soggetto che non deve adempiere, per legge, alla trasmissione del fascicolo». Quanto all'ambito di applicazione dell'art. 165 *bis* disp. att. c.p.p., v. infine S. BELTRANI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 11/2018*, in *Il Penalista (web)*, 12 novembre 2018, secondo cui la disposizione, in virtù della regola *inclusio unius, exclusio alterius*, non può trovare applicazione per gli ulteriori motivi di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, c.p.p.

delle cause di non punibilità sulla dichiarazione di inammissibilità, in un'ottica maggiormente garantista del *favor rei*⁸⁵.

Tra le opposte tesi finì tuttavia per prevalere un orientamento intermedio, che proponeva di risolvere il problema introducendo una differenziazione fittizia tra le diverse ipotesi di inammissibilità contemplate dal codice, distinguendo tra cause di inammissibilità c.d. "originarie", perché derivanti dalla carenza di una condizione dell'impugnazione, e cause di inammissibilità c.d. "sopravvenute", che, a differenza delle prime, non impedivano *ab origine* l'instaurazione del giudizio di impugnazione e, quindi, non prevalevano sulla dichiarazione di proscioglimento⁸⁶.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura, nonostante il superamento della scansione temporale tra la proposizione

⁸⁵ Per la prima soluzione v. G. LEONE, *Sistema delle impugnazioni penali: parte generale*, Napoli, 1935, p. 154 ss., che fa tuttavia eccezione per l'inammissibilità derivante dalla rinuncia all'impugnazione e dalla mancata costituzione in carcere del ricorrente-latitante; G. FOSCHINI, *Inammissibilità dell'impugnazione ed obbligo di declaratoria di cause di non punibilità*, in *Arch. pen.*, 1945, II, p. 150, spec. 156; F. CORDERO, *Contributo allo studio dell'amnistia*, cit., p. 60 ss.; G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, vol. I, Milano, 1965, p. 543 s., con eccezione del difetto di interesse e della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso; C.U. DEL POZZO, *Le impugnazioni penali*, cit., p. 409; M. VALIANTE, *L'inammissibilità dell'impugnazione*, cit., p. 550 ss., per il quale un'impugnazione inammissibilmente spiegata non è idonea a far sorgere né l'effetto sospensivo, né l'effetto devolutivo, né quello estensivo. Per il secondo orientamento v. invece M. GALLO, *Sulla pregiudizialità della declaratoria delle cause di non punibilità rispetto alla declaratoria della inammissibilità dell'impugnazione*, in *Giur. it.*, 1948, II, c. 107, spec. 113; G. TRANCHINA, (voce) *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 699, spec. 758 ss. Tra la giurisprudenza v. inoltre Cass. pen., sez. un., 8 febbraio 1947, Spallazzi, in *Giur. it.*, 1948, II, c. 108, secondo cui le cause di non punibilità sono pregiudiziali alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione nel caso in cui il giudice sia funzionalmente competente e la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

⁸⁶ Cfr. in particolare V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. IV, 5ª ed., Torino, 1956, p. 526, nonché U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, 1932, p. 452 ss. e Gi. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel procedimento penale*, Padova, 1953, p. 392 s., i quali riconducono il carattere originario o sopravvenuto della causa di inammissibilità all'ambito cognitivo che, nel vigore del previgente codice di procedura penale, spettava rispettivamente al giudice *a quo* e al giudice *ad quem*. Per un'analoga soluzione, nel vigore del codice di procedura penale del 1913, v. anche E. FLORIAN, *Principi di diritto processuale penale*, Torino, 1927, p. 334 s. Per un'applicazione giurisprudenziale di tale regola v. inoltre Cass. pen., sez. un., 10 gennaio 1976, Delle Donne, in *Giust. pen.*, 1976, III, c. 193, secondo cui, «quando l'impugnazione sia inammissibile per causa originaria, la intangibilità del giudicato preclude l'esame della applicabilità eventuale di disposizioni più favorevoli allo imputato».

dell'impugnazione e la presentazione dei motivi, non è venuta meno la distinzione tra cause originarie e cause sopravvenute di inammissibilità, che, nell'arco di dieci anni, è stata anzi oggetto di ben sette pronunce rese dalla Corte a sezioni unite. Dapprima, fu infatti ampliato il novero delle cause originarie di inammissibilità, sino a quel momento relegate alla tardività del ricorso ed alla non impugnabilità del provvedimento, ricomprendendovi anche la mancanza dei requisiti di forma-contenuto di cui al veduto art. 581 c.p.p.⁸⁷. In un secondo momento, le sezioni unite fecero quindi rientrare tra le cause originarie di inammissibilità derivante anche quelle derivanti dalla proposizione di motivi non consentiti dalla legge e dalla mancata deduzione in appello delle violazioni lamentate⁸⁸. Restava invece esclusa l'inammissibilità derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, la quale, secondo la Corte, oltre a comportare un esame degli atti processuali non sempre agevole, poteva essere fonte di notevoli perplessità per il giudice, messo di fronte ad una scelta talvolta opinabile nel caso in cui tale inammissibilità fosse stata preclusiva di un proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*⁸⁹.

Tale impostazione, secondo la prevalente dottrina, si rivelava tuttavia insufficiente a risolvere il problema dei numerosi ricorsi proposti dalle parti private al solo fine di raggiungere la prescrizione del reato, nelle more del giudizio di cassazione. Decisamente più risolutivo, da questo punto di vista, sarebbe stato infatti ricomprendere tra le cause originarie di inammissibilità del ricorso, e quindi ostative

⁸⁷ V. Cass. pen., sez. un., 11 novembre 1994, n. 11930, Cresci. Per il precedente orientamento v. invece Cass. pen., sez. I, 8 ottobre 1990, s.n., in *Cass. pen.*, 1992, XII, p. 1533, secondo cui l'irrevocabilità della sentenza o del decreto di condanna si realizza automaticamente, nel momento del verificarsi della causa di inammissibilità, solo quando sia inutilmente decorso il termine per proporre, rispettivamente, l'impugnazione o l'opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile, mentre, in tutti gli altri casi di inammissibilità dell'impugnazione o dell'opposizione a decreto di condanna, l'irrevocabilità della sentenza o del decreto consegue non già alla sola verifica della causa di inammissibilità, ma alla dichiarazione dell'inammissibilità con un provvedimento, a sua volta, irrevocabile.

⁸⁸ V. Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1999, n. 15, Piepoli, secondo cui deve considerarsi causa originaria di inammissibilità ogni causa che, «attenendo ai requisiti formali dell'atto di gravame o ai presupposti legislativamente previsti per il valido esercizio del diritto di impugnazione e non involgendo un giudizio di merito, imponga di adottare una decisione *in limine*, semplicemente dichiarativa della mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, atta ad impedire l'inutile prosecuzione di una attività comunque destinata a sfociare, a norma dell'art. 591, comma 4, c.p.p., anche a posteriori, in un accertamento negativo di pendenza del processo».

⁸⁹ V. ancora Cass. pen., sez. un., 11 novembre 1994, n. 11930, Cresci, cit., successivamente confermata da Cass. pen., sez. un., 24 giugno 1998, n. 11493, Verga.

al proscioglimento del ricorrente, anche quelle derivanti dalla manifesta infondatezza dei motivi⁹⁰. Come vedremo (*infra* cap. IV, par. 3.1), tale soluzione è stata infine accolta dalla Corte, ciò che di fatto ha tolto alla distinzione in argomento gran parte della sua rilevanza.

2. La irrecevabilité del ricorso nel giudizio di cassazione civile francese – 2.1. Irrecevabilité e fins de non-recevoir nel processo francese

Venendo ora al giudizio di cassazione civile francese, va anzitutto precisato che la sanzione processuale dell'inammissibilità trova il suo corrispettivo nella c.d. "irrecevabilité", esito decisionale che consegue alla sussistenza di determinate *fins de non-recevoir*⁹¹.

L'origine delle *fins de non-recevoir* è piuttosto antica. Di tale istituto si hanno infatti tracce già nel XIV secolo ed in particolare nelle *coutumes* dell'Anjou e del Maine, dedicate all'*ordo iudiciarius*, in cui si richiamavano due tipologie di eccezioni c.d. "dilatatorie": quelle volte a contestare la giurisdizione e quelle finalizzate ad impedire la decisione della causa nel merito, a cui ci si riferiva appunto in termini di *fins de non-recevoir*⁹². Successivamente, la nozione si ritrova an-

⁹⁰ Cfr. *ex multis* G. SPANGHER, *Impugnazione inammissibile e applicabilità dell'art. 129 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, V, p. 565, spec. 569, secondo cui «più che un'argomentazione in termini di stretto diritto, quella sviluppata dal Supremo Collegio sembra una scelta ispirata da "ragionevoli" considerazioni pratiche di *favor* con le quali non far confluire "troppo" il rigore dei principi»; A. MARANDOLA, *Sul rapporto tra l'inammissibilità dell'impugnazione e l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*, in *Cass. pen.*, 1995, XII, p. 3296, spec. 3301 s., che proponeva l'introduzione di un'ulteriore distinzione, all'interno delle cause originarie di inammissibilità, tra cause originarie "strettamente legali", quali la carenza di legittimazione e il mancato rispetto del termine e delle forme richieste dalla legge, e cause originarie "afferenti al merito", quali la mancanza di interesse ad agire e la manifesta infondatezza dei motivi; M. ATZEI, *Il problema dei rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e cause di non punibilità al vaglio delle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 1996, II, p. 481, spec. 488 s.

⁹¹ Sul rapporto tra *irrecevabilité* e *fins de non-recevoir* v. anche I. PÉTEL-TEYSSIE, *Les fins de non-recevoir de procédure*, in I. Pétel-Teyssié e C. Puigelier (dir.), *40^e anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015)*, Paris, 2016, p. 267, spec. 271, secondo cui la *fin de non-recevoir* è uno strumento di difesa e la *irrecevabilité* il risultato a cui essa ambisce. Nel senso che irricevibilità e *fin de non-recevoir* siano espressioni *tout court* sinonime, v. invece J. VIATTE, *La notion d'irrecevabilité*, in *Gaz. Pal. Rec.*, 1980, 2, *doct.*, p. 470 e J. HERON-T. LE BARS, *Droit judiciaire privé*, 6^e ed., Paris, 2015, p. 252, nota 252, secondo cui «*qui dit "irrecevabilité", dit "fin de non-recevoir"*». In generale, sulla nozione di irricevibilità, v. infine M.A.-K. OMAR, *La notion d'irrecevabilité en droit judiciaire privé*, Thèse, Paris, 1967.

⁹² V. M.C.-J. BEAUTEUPS-BEAUPRÉ, *Coutumes et institutions de l'Anjou & du*

cora nelle *ordonnances* di Carlo VII e nella maggior parte di quelle aventi ad oggetto la disciplina del processo civile, come ad esempio quelle di Luigi XIV del 1667, ove l'art. 4 del titolo III, rubricato «*Des présentations, congez & défauts*», prevedeva che per definire in via preliminare la controversia si dovessero impiegare *fins de non-recevoir*, nullità ed altre eccezioni qualificate perentorie⁹³.

Non risultava tuttavia agevole inquadrare l'istituto entro la tradizionale concezione c.d. "bipartita" degli strumenti di difesa, a fronte della quale ognuno di tali strumenti doveva ricondursi o a una contestazione sul merito della domanda oppure a una contestazione sulla regolarità della procedura, con rilevanti conseguenze dal punto di vista della disciplina processuale⁹⁴. Ribadita tale bipartizione nel codice di procedura del 1806, che non contemplava le *fins de non-recevoir* tra gli strumenti di difesa, si consolidò dunque l'orientamento

Maine antérieures au XVIe siècles, Première partie. Coutumes et styles, t. II, Paris, 1878, p. 428 ss. È verosimile, tuttavia, che le origini dell'istituto siano ben più antiche, come testimonia un passo di L.L.F. LEMERLE, *Traité des fins de non-recevoir*, Nantes, 1819, p. 2, secondo cui «*comme le cercle existait avant qu'on l'eût nommé ou mesuré, les fins de non recevoir existaient avant qu'on les eût ainsi désignées. Le premier qui fit proscrire une prétention sans se donner la peine d'en apprécier le mérite, avait proposé une fin de non recevoir*».

⁹³ V. *Les ordonnances de Louis XIV, Roy de France et de Navarre, sur la procédure civile et criminelle dans leur ordre naturel*, Lyon, 1717, p. 19. Per una rassegna delle principali ipotesi di *fin de non-recevoir* v. inoltre J. IMBERT, *La pratique judiciaire, tant civile que criminelle, reçue et observée pour tout le Royaume de France*, t. I, Lyon, 1619, p. 215 ss.

⁹⁴ Le difese di merito, infatti, erano considerate sollevabili in ogni stato e grado del processo, mentre le eccezioni di procedura lo erano soltanto *in limine litis*. Secondo P. BORNIER, *Conférences des Ordonnances de Louis XIV*, cit., p. 39, in particolare, le *fins de non-recevoir* si dovevano proporre sempre all'inizio del processo, onde permettere al giudice di dichiarare quanto prima la domanda non decidibile nel merito, non dovendo confondersi le questioni di decidibilità della domanda, da definirsi in via preliminare, con quelle di fondatezza, da definirsi solo in seguito alla trattazione sul merito. Tale soluzione, prosegue l'A., risultava inoltre conforme all'*ordonnance* di Enrico III agli stati generali di Bois del 1588-1589, in cui si sanciva che i giudici erano tenuti a decidere in via preliminare le *fins de non-recevoir*, poiché il dovere di un buon giudice è quello di terminare il processo nel minor tempo possibile. Quasi un secolo più tardi, una diversa soluzione fu invece prospettata da R.-J. POTHIER, *Traité de la procédure civile*, in *Œuvres de Pothier, contenant les traités du droit français*, t. IX, a cura di M. Dupin, Paris, 1824, p. 13 ss., secondo cui le eccezioni perentorie si dovevano dividere in eccezioni perentorie che riguardano la forma dell'atto e in eccezioni perentorie che riguardano la pretesa in esso contenuta: le prime, denominate eccezioni di nullità, dovevano quindi necessariamente proporsi *in limine litis*, al pari di ogni eccezione di procedura, mentre le seconde, dette *fins de non-recevoir*, potevano dedursi sino all'emanazione della sentenza, pur non essendo delle vere e proprie difese di merito.

secondo cui l'*irrecevabilité* era una nozione promiscua, giacché assimilabile tanto alle difese di merito, quanto alle eccezioni di procedura. Come le prime, infatti, le *fins de non-recevoir* miravano al rigetto della domanda, ma ciò senza aver riguardo al merito della vicenda dedotta in giudizio, al pari delle eccezioni di procedura⁹⁵. Soltanto nel 1935, infine, l'istituto venne inserito nel codice di procedura civile, ancorché al solo fine di sancire la sua sottomissione al regime delle eccezioni⁹⁶.

⁹⁵ Cfr. E. GLASSON-A. TISSIER, *Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile*, t. I, 3^a ed., Paris, 1925, n. 227, p. 575 s.; R. MOREL, *Traité élémentaire de procédure civile*, Paris, 1932, n. 52; J.-P. BÈGUET, *Étude critique de la notion de fin de non-recevoir en droit privé*, in *RTD civ.*, 1947, p. 133; I. PÉTEL-TEYSSIE, *Les fins de non-recevoir de procédure*, cit., p. 267, che definisce le qualificazioni delle *fins de non-recevoir* empiriche ed il vocabolario impiegato per tali qualificazioni "fluttuante". Il progetto preliminare del *code de procédure civile*, invero, nel paragrafo intitolato «*Des fins de non-recevoir*» conteneva un art. 185 in cui si riproduceva di fatto il menzionato art. 4 delle *Ordonnances* di Luigi XIV del 1667. Senonché, come rileva E. BONNIER, *Éléments d'organisation judiciaire et de procédure civile*, t. II, Paris, 1848, p. 44, poiché la giurisprudenza aveva fatto emergere tutto ciò che di "vago ed intellegibile" aveva la teoria delle *fins de non-recevoir*, l'articolo fu infine stralciato.

⁹⁶ Si trattava, in particolare, del *Décret-loi* del 30 ottobre 1935 di riforma della procedura, che inseriva nel codice di rito un nuovo art. 192, ai sensi del quale «tutte le eccezioni, le domande di nullità, le *fins de non-recevoir* e tutte le eccezioni declinatorie menzionate agli articoli precedenti [...] saranno dichiarate non ricevibili se presentate dopo che si è concluso nel merito». La Corte di cassazione, che non condivideva la scelta del legislatore di assoggettare le *fins de non-recevoir* al regime delle eccezioni di procedura, riuscì tuttavia a limitare considerevolmente la portata innovativa della riforma. Adottando un'interpretazione restrittiva della nuova disposizione, la Corte ritenne infatti che essa non si sarebbe potuta applicare al di là delle ipotesi espressamente considerate "agli articoli precedenti" ovvero alle eccezioni di cui agli artt. 166-191 *c.p.c.* Inoltre, adottando in questo caso un'interpretazione estensiva, la Corte ritenne che la preclusione imposta dall'art. 192 *c.p.c.* non si riferisse alle *fins de non-recevoir* equivalenti alle difese nel merito. Per alcuni esempi al riguardo v. *Cass. civ.*, 17 dicembre 1941, nonché *Cass. civ.*, 23 febbraio 1944, entrambe riportate in H. VIZIOZ-P. RAYNAUD, *Jurisprudence française en matière de procédure civile*, in *RTD civ.*, 1944, p. 261, spec. 262 s., ove si sottolinea altresì come «l'interprétation que donne la Cour suprême de l'art. 192, bien que suggérée par certains auteurs au lendemain de la réforme de 1935 [...] et acceptée depuis par d'autres [...], est cependant très discutable». Secondo gli A., infatti, «les art. 166 à 191 *c. proc. civ.* ne visant aucune fin de non-recevoir, la mention dans l'art. 192 de cette catégorie de moyens n'aurait aucun sens et le législateur aurait donc parlé pour ne rien dire. En outre, l'art. 192, alinéa final, met sur le même pied les exceptions et les fins de non-recevoir, sans contenir la restriction de l'alin. 1^{er}» (H. Vizioz). Sulle ragioni della giurisprudenza francese v. inoltre J. NORMAND, *Les excroissances des fins de non-recevoir*, in *RTD civ.*, 1986, p. 684 ss., nonché J.-P. BÈGUET, *Étude critique*, cit., p. 152, secondo cui il concetto di *fin de non-recevoir*, nella misura in cui riflette qualcosa di diverso da un verbalismo senza conseguenze, è uno strumento limitativo del vicino concetto di eccezione e, perciò, comporta l'abbandono del regime

Lo sviluppo degli studi di Henry Motulsky intorno al diritto di azione, negli anni settanta del secolo scorso, contribuì tuttavia al superamento della concezione bipartita degli strumenti di difesa, in favore di una loro tripartizione in cui, accanto alle eccezioni di procedura ed alle difese di merito, figuravano ora le *fins de non-recevoir*, a cui veniva finalmente riconosciuta autonomia concettuale nella struttura del processo.

Punto di partenza della nuova impostazione dogmatica era la configurazione del diritto di azione quale diritto di rivolgersi al giudice per ottenere una decisione sul merito della domanda, a prescindere dalla sua fondatezza. In questo modo, risultava infatti possibile distinguere, tra le ragioni ostative all'accoglimento della domanda, quelle che riguardavano esclusivamente il diritto di azione, differenziandole sia dalle eccezioni di procedura, che avevano ad oggetto la sua regolarità, sia dalle difese di merito, che concernevano invece la ragione ed il torto. In questa prospettiva, il diritto di azione e le *fins de non-recevoir* finivano dunque per definirsi e delimitarsi a vicenda in virtù di una funzione processuale comune, risolvendosi cioè in due aspetti, l'uno positivo e l'altro negativo, del medesimo fenomeno giuridico, ossia il diritto delle parti di ottenere dal giudice una decisione sul merito della controversia⁹⁷.

restrittivo a lui applicato dal codice di procedura. Successivamente, il *Décret n. 58-1289*, del 22 dicembre 1958 cercò di arginare l'interpretazione della Corte, modificando l'art. 192 *c.p.c.* in questi termini: «tutte le domande di nullità [...], tutte le *fins de non-recevoir*, tutte le eccezioni [...], così come tutte le eccezioni declinatorie menzionate agli articoli precedenti [...] saranno dichiarate non ricevibili se presentate dopo che si è concluso nel merito». Nonostante la non più equivocabile precisazione della legge, la Corte continuò tuttavia a ricondurre le *fins de non-recevoir* entro l'alveo delle difese di merito, che a differenza delle eccezioni di procedura potevano essere sollevate in ogni stato della causa. Sulla vicenda v. diffusamente M.A.-K. OMAR, *La notion d'irrecevabilité*, cit., p. 62, secondo cui, «l'attitude du législateur était différente en 1806, il supprima dans le projet du code un article consacré aux fins de non-recevoir; en 1935 et 1958 il s'est montré ferme pour assimiler les fins de non-recevoir aux exceptions de procédure. Mais les fins de non-recevoir ont survécu à ces assauts meurtriers et elles en sortent plus vigoureuses que jamais».

⁹⁷ Cfr. in particolare H. MOTULSKY, *Écrits, Études et notes de procédure civile*, Paris, 1973, p. 355 ss., secondo cui in tale simmetria si rinviene «la justification profonde, la raison d'être, de la notion de fin de non-recevoir: et il est caractéristique, à ce propos, de noter que, si l'on veut nier l'autonomie de ce dernier concept, on commence presque inévitablement par ruiner celle de l'action». Sul tema v. anche G. CORNU-J. FOYER, *Procédure civile*, Coll. "Themis", Paris, 1958, p. 275 ss., nonché G. BLOCK, *Les fins de non-recevoir en procédure civile*, Thèse, Nice, 2002, p. 71 ss., secondo cui l'autonomia logica della *fin de non-recevoir* non va però confusa con quella cronologica, giacché un conto è ammettere che le *fins de non-recevoir* debbano essere esaminate preliminarmente al merito, altro è sostenere che esse deb-

2.2. L'irrecevabilité nel nuovo codice di procedura civile

L'impostazione tripartita degli strumenti di difesa ha avuto una grande influenza sui redattori del nuovo codice di procedura civile, entrato in vigore nel 1976 dopo che alcuni decreti ne avevano anticipato la promulgazione. In particolare, tale tripartizione venne espressamente introdotta, nel processo civile, con il *Décret n. 72-684* del 20 luglio 1972, il quale, accanto ad eccezioni di procedura e difese di merito, definiva le *fins de non-recevoir* come lo strumento di difesa finalizzato al rilievo di una causa di non decidibilità della domanda nel merito. Quanto al regime processuale dell'istituto, le *fins de non-recevoir* potevano essere impiegate in ogni stato e grado del processo, ferma restando, per il giudice, la possibilità di condannare al risarcimento del danno la parte che si fosse astenuta in maniera intenzionale dal farlo tempestivamente, nel caso in cui la controparte avesse subito un pregiudizio da tale ritardo. Entrato in vigore il nuovo codice di procedura civile, tale disciplina è quindi confluita nel titolo V, dedicato ai mezzi di difesa.

In particolare, dopo aver precisato che «*est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir*» (art. 32 *c.p.c.*), il codice individua le cause di irricevibilità della domanda nel difetto di legittimazione ad agire, nel difetto di interesse, nel decorso di un termine di prescrizione o di decadenza, nonché nella sussistenza di una precedente decisione, sulla medesima questione, avente efficacia di giudicato (art. 122 *c.p.c.*). Il rilievo delle *fins de non-recevoir*, proseguono gli artt. 123 ss. *c.p.c.*, è quindi possibile in ogni stato e grado del processo, sia tramite impulso di parte, sia in via ufficiosa, ancorché nei soli casi previsti dalla legge⁹⁸.

bano altresì essere esaminate "prima" del merito: nulla vieta infatti che il giudice, per valutare la decidibilità della domanda, prenda previamente coscienza, seppur sommariamente, dei fatti di causa.

⁹⁸ Il rilievo ufficioso è inoltre doveroso quando la causa di irricevibilità è considerata di ordine pubblico, come nel caso di un'impugnazione tardiva o non proponibile, restando invece facoltativo in caso di difetto di legittimazione o di interesse ad agire delle parti, nonché in presenza di un precedente giudicato. Quanto all'elencazione delle *fins de non recevoir* di cui all'art. 122 *c.p.c.*, essa è ritenuta di carattere non tassativo. Sulla questione cfr. S. GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2017/2018*, Paris, 2016, n. 193.11, p. 741, secondo cui «*la formule du Code est excellente, mais il ne faut pas croire qu'elle épuise la liste des fins de non-recevoir*»; L. CADIET-E. JEULAND, *Droit judiciaire privé*, 10^e ed., Paris, 2017, n. 471, p. 395, ove si ribadisce che «*la liste de l'article 122 du Code de procédure civile n'est nullement exhaustive*»; nonché F. AGOSTINI-N. MOLFESSIS, *Chantiers de la Justice. Amélioration et simplification de la procédure civile, Rapport*, 2018, in www.justice.gouv.fr,

Nel processo civile francese, tramite le *fins de non-recevoir*, la sanzione dell'*irrecevabilité* costituisce dunque un istituto tipico, giacché destinataria di una compiuta disciplina processuale, la quale si differenzia da quella delle nullità di cui agli artt. 112 ss. *c.p.c.*⁹⁹. Ciò non toglie, tuttavia, che in determinati casi si faccia applicazione dell'istituto al di là dei suoi confini sistematici, in particolar modo in relazione al difetto di alcuni requisiti di forma-contenuto degli atti processuali¹⁰⁰. Si è parlato, a tal proposito, di una "assimilazione di origine legale" tra l'irricevibilità e determinati vizi di forma, funzionale ad aggirare la più indulgente disciplina di cui agli artt. 112 ss. *c.p.c.*, che subordina in particolare la dichiarazione di nullità alla sussistenza di un danno in capo a chi la invoca. In questa prospettiva, l'*irrecevabilité* è stata addirittura definita la sanzione "regina" della procedura civile, giacché volta a garantire non soltanto l'azionabilità della pretesa in giudizio, bensì il generale rispetto delle regole imperative che presiedono il giudizio stesso, non derogabili né per volontà delle parti né per iniziativa del giudice¹⁰¹.

p. 21, in cui si ribadisce che la lista delle *fins de non-recevoir* di cui all'art. 122 *c.p.c.* «n'est pas limitative et le législateur ou la jurisprudence ont vu des fins de non-recevoir dans bien d'autres situations procédurales, difficiles à énumérer tant elles sont nombreuses».

⁹⁹ In particolare, ai sensi dell'art. 112 *c.p.c.*, costituiscono eccezioni di nullità *pour irrégularité de forme* quelle con cui si contesta un vizio di forma degli atti processuali, mentre sono considerate *nullité des actes pour irrégularité de fond*, ai sensi dell'art. 117 *c.p.c.*, quelle che riguardano la capacità processuale delle parti o del loro rappresentante sostanziale. Quanto al regime processuale delle prime, esse non possono essere rilevate se colui che le invoca, posteriormente al compimento dell'atto affetto dal vizio, ha avanzato delle difese di merito o ha proposto una *fin de non-recevoir*, fermo restando che nessun atto del processo può essere dichiarato nullo se tale nullità non è espressamente prevista dalla legge e se colui che la invoca non dà prova del fatto che essa gli ha causato un danno (la cui eventuale irrimediabilità impedisce la sanatoria del vizio, altrimenti sempre possibile a condizione che nel frattempo non siano maturate preclusioni). Per contro, il regime delle nullità *pour vice de fond* è decisamente più affine a quello previsto per le *fins de non-recevoir*, al punto che in F. AGOSTINI-N. MOLFESSIS, *Chantiers de la Justice*, cit., p. 21, si prevede che «en vue d'une unification, toutes les irrégularités liées au droit d'action, à l'introduction de l'instance et aux modalités d'exercice de l'action, en ce inclus les actuelles nullités de fond prévues par l'article 117 du code de procédure civile, pourraient être regroupées au sein d'une catégorie élargie de moyens qualifiés de fins de non-recevoir».

¹⁰⁰ Per un esempio in tal senso v. l'art. 1090 *c.p.c.*, ai sensi del quale la richiesta di divorzio consensuale deve contenere, a pena di irricevibilità, una serie di requisiti formali, come il cognome, il nome, la professione, la residenza, la nazionalità, la data e il luogo di nascita di ciascun coniuge, nonché la data del loro matrimonio.

¹⁰¹ In questi termini v. C. CHAINAIS, *Les sanctions en procédure civile: à la recherche d'un clavier bien tempéré*, in C. Chainais e D. Fenouillet (dir.), *Les sanctions en*

2.3. Le ipotesi di irrecevitabilité nel giudizio di cassazione

Con particolare riguardo al giudizio di cassazione, le principali cause di irricevibilità del ricorso si rinvergono nella sua tardività, nella non ricorribilità del provvedimento impugnato ed infine nella carenza di interesse o di legittimazione del ricorrente, le quali costituiscono altrettante *fins de non-recevoir* ai sensi del veduto art. 122 c.p.c.¹⁰².

Circa la ricorribilità del provvedimento impugnato, occorre in particolare rilevare che, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., non è possibile ricorrere in cassazione se non nei confronti di pronunce che abbiano deciso il merito della controversia in ultima istanza. Sono perciò irricevibili i ricorsi proposti nei confronti di provvedimenti suscettibili

droit contemporain, vol. I, *La sanction, entre technique et politique*, Paris, 2012, p. 357, spec. 361, secondo cui l'irrecevitabilité è sicuramente la sanzione «*la plus sévère puisqu'elle signifie, pour celui qui la subit, un refus radical d'accès au juge*». L'irricevibilità è invece definita uno strumento di "politica processuale" da L. CADIET-E. JEULAND, *Droit judiciaire privé*, cit., n. 471, p. 396, mentre S. JAHÉL, *Fin de non-recevoir et ordre processuel*, in AA.Vv., *Mélanges en l'honneur de Serge Guinchard*, Paris, 2010, p. 723, spec. 726 s., evidenzia come tutte le condizioni della domanda, il cui mancato rispetto è sanzionato per il tramite di una *fin de non-recevoir*, «*répondent à des impératifs généraux qui dépassent les intérêts privés des parties au litige*». Anche G. BLOCK, *La sanction attachée au non-respect d'une clause de conciliation ou de médiation obligatoire*, in AA.Vv., *Liber Amicorum en l'honneur de Raymond Martin*, Bruxelles, 2004, p. 69, spec. 81, vede nell'irricevibilità un istituto «*bonne à tout faire de la procédure civile*», mentre per J. NORMAND, *Les excroissances des fins de non-recevoir*, cit., p. 685 s., l'irrecevitabilité risulta una "nozione funzionale", che non deve preoccuparsi di essere invocata al di là delle sue frontiere teoriche. Sull'assimilazione legale tra *irrecevitabilité* e nullità per vizi di forma v. infine I. PÉTEL-TEYSSIÉ, *Les fins de non-recevoir de procédure*, cit., p. 278 ss., nonché C. BLÉRY, *Rappel de procédure: la fine de non-recevoir ne suppose pas de grief*, in *Gaz. Pal.*, 2015, n. 356, p. 16, la quale ricorda come «*en cas de nullité de forme, la sanction n'est pas automatique; au contraire, elle l'est en cas de fin de non-recevoir*».

¹⁰² Per una classificazione in tal senso v. anche V. VIGNEAU, *Le régime de la non-admission des pourvois devant la Cour de cassation*, in *Rec. Dalloz*, 2010, n. 2, p. 102 ss., §1(B)(1): «*le pourvoi en cassation, comme toutes les autres voies de recours, peut se heurter à des fins de non-recevoir, dont certaines, en matière civile, doivent, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, être relevées d'office si elles ne sont pas soulevées par la défense. Ces causes sont multiples. Elles peuvent être liées à la nature de la décision attaquée, laquelle, par exemple, faute d'être rendue en dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un pourvoi. Elles peuvent être relatives aussi à la personne de celui qui forme le pourvoi, lorsqu'elle est dépourvue du droit d'agir. Elles peuvent, enfin, résulter des formes ou du délai dans lesquels le pourvoi a été formé*». Si tratta, in ogni caso, di ipotesi che hanno un impatto molto limitato sul numero di decisioni della Corte, posto che le pronunce di irricevibilità si aggirano intorno all'1% del totale di quelle rese ogni anno.

di appello, così come i ricorsi che riguardano provvedimenti con cui non si è deciso nel merito la controversia, né si è messo altrimenti fine alla stessa ai sensi degli artt. 607 e 607-1 *c.p.c.* (ovvero decidendo in ultima istanza su un'eccezione di procedura, una *fin de non-recevoir* o su altro "incidente"). Quanto al termine per ricorrere in cassazione, dispone l'art. 612 *c.p.c.* che l'impugnazione va proposta, salvo diverse disposizioni di legge, entro il termine di due mesi dalla notificazione della sentenza impugnata, a pena di irricevibilità. Infine, relativamente all'individuazione dei soggetti legittimati a ricorrere in cassazione, ai sensi dell'art. 609 *c.p.c.* ogni parte che vi ha interesse è considerata *recevable à se pourvoir en cassation*. Risultano pertanto irricevibili i ricorsi proposti dalle parti "*dépouillées d'intérêt*", al pari di quelli proposti da chi non abbia assunto la qualità di parte nel giudizio pregresso, a meno che il ricorrente, pur non avendo preso parte al giudizio, risulti ugualmente destinatario degli effetti della pronuncia ai sensi dell'art. 610 *c.p.c.*¹⁰³.

I profili di invalidità menzionati non esauriscono peraltro le ipotesi di irricevibilità del ricorso: anche nel processo francese, come anticipato, tale sanzione è infatti talvolta impiegata dal legislatore in relazione alla carenza di un requisito di forma-contenuto degli atti di parte. Nel giudizio di cassazione, tale situazione si verifica ad esempio all'art. 978 *c.p.c.*, ai sensi del quale i motivi di ricorso, a pena di irricevibilità rilevabile d'ufficio, devono riferirsi ciascuno ad una sola causa di annullamento, che va precisata unitamente all'indicazione della parte della sentenza oggetto di impugnazione ed all'errore che si ritiene sia stato commesso dal giudice che l'ha pronunciata. Ai sensi del successivo art. 979 *c.p.c.*, inoltre, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile, sempre *ex officio*, qualora il ricorrente non depositi, nel termine di quattro mesi dalla proposizione del ricorso stesso, copia della decisione impugnata e di quella resa in primo grado¹⁰⁴.

¹⁰³ Circa la non ricorribilità del provvedimento v. ad. es. *Cass. civ., ch. soc.*, 12 febbraio 2020, ric. n. 18-21353, nonché *Cass. civ., ch. 3*, 14 maggio 2020, ric. n. 19-12913. Quanto alla tardività del ricorso, cfr. *ex multis Cass. civ., ch. 2*, 20 maggio 2020, ric. n. 19-14317, nonché *Cass. civ., ch. 3*, 24 ottobre 2019, ric. n. 18-19571. Per alcuni esempi di carenza di interesse v. infine *Cass. civ., ch. 2*, 27 febbraio 2020, ric. n. 18-26705; *Id., ch. soc.*, 8 gennaio 2020, ric. n. 18-20814; *Id., ch. 1*, 16 maggio 2019, ric. n. 19-11515; *Id., ch. 2*, 6 giugno 2019, ric. n. 17-28839. Sull'importanza di non confondere la mancanza di interesse con il "*peu d'intérêt*", v. inoltre A. PERDRIAU, *La non-admission des pourvois*, in *Sem. jur.*, 2002, I, 181, spec. n. 90, per il quale, «*pas plus aujourd'hui que hier, l'adage de minimis non curat pretor n'est de mise à la Cour de cassation*».

¹⁰⁴ Per alcuni esempi v. *Cass. civ., ch. 1*, 4 dicembre 2019, ric. n. 18-50067; *Id., ch.*

In virtù dell'art. 124 *c.p.c.*, ai sensi del quale per far uso della *fin de non-recevoir* non è necessario che essa risulti da una disposizione di legge, la Corte considera infine il ricorso irricevibile, seppur in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso, quando siano carenti determinati requisiti di forma-contenuto particolarmente rilevanti, come ad esempio la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore *ex art.* 975, ultimo comma, *c.p.c.*¹⁰⁵.

soc., 6 novembre 2019, ric. n. 17-24893 e n. 17-25342; *Id.*, *ch.* 2, 15 febbraio 2018, ric. n. 16-19134; *Id.*, *ch.* 3, 5 ottobre 2017, ric. n. 16-21655; *Id.*, *ch.* 1, 12 febbraio 2014, ric. n. 12-15333. Va precisato, tuttavia, che a partire dal 2014, ai sensi del medesimo art. 979 *c.p.c.*, «*en cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981*». In precedenza, nel senso che l'irricevibilità officiosa di cui all'art. 979 *c.p.c.* fosse una sanzione sproporzionata rispetto al parametro di cui all'art. 6 Cedu, v. N. FRICERO, *Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme de la règle selon laquelle le pourvoi en cassation n'est recevable que si une copie intégrale de la décision avant dire droit référencée dans l'arrêt attaqué est fournie par le demandeur*, in *Rec. Dalloz*, 1997, p. 209. In questi termini, con particolare riguardo al deposito di copia dell'atto di notificazione della decisione impugnata, requisito non più richiesto dalla norma, v. in effetti Corte EDU, sez. V, 5 novembre 2015, ric. n. 21444/11, *Henrioud c. Francia*, che ha ritenuto tale ipotesi di irricevibilità incompatibile con l'art. 6 Cedu. Analoga possibilità di sanatoria non è invece prevista al successivo art. 979-1 *c.p.c.*, sicché il ricorrente che non allega alla propria memoria i documenti invocati a sostegno del ricorso incorre inevitabilmente nella sanzione di irricevibilità: è il caso, ad es., di *Cass. civ.*, *ch.* 2, 27 settembre 2018, ric. n. 17-20.679.

¹⁰⁵ V. ad es. *Cass. civ.*, *ch.* 1, 1° dicembre 2016, ric. n. 15-60219, nonché *Cass. civ.*, *ch.* 2, 26 giugno 2008, ric. n. 06-17613. Si consideri, inoltre, che l'irricevibilità può altresì derivare dal fatto che chi eccepisce la nullità del ricorso *ex art.* 975 *c.p.c.* riesca a dimostrare che tale nullità gli ha provocato un danno ai sensi dell'art. 114 *c.p.c.* Anche in questo caso, stante il termine di decadenza a cui è soggetta l'impugnazione, non è infatti possibile procedere alla regolarizzazione di cui all'art. 115 *c.p.c.*, con conseguente irricevibilità del ricorso (cfr. *ex multis Cass. civ.*, *ch.* 2, 9 gennaio 2020, ric. n. 18-17568; *Id.*, *ch.* 1, 11 luglio 2018, ric. n. 17-15542; *Id.*, *ch.* 3, 17 dicembre 2015, ric. n. 14-21252; *Id.*, *ch. comm.*, 15 giugno 2011, ric. n. 09-14953). Sulla questione v. anche M. KEBIR, *Nullité de la déclaration de pourvoi: grief résultant d'une difficulté relative à l'exécution*, in *Dalloz actualité*, 11 ottobre 2019, il quale sottolinea il "liberalismo" con cui la Corte interpreta i requisiti previsti a pena di nullità del ricorso *ex art.* 975 *c.p.c.*, al fine di «*sauver l'acte introductif dès lors que les circonstances du litige démontrent qu'aucun grief véritable ne résultait d'une inexactitude de cette mention*». Allo stesso modo, l'irricevibilità può poi derivare da un vizio di nullità *pour irrégularité de fond* ai sensi dell'art. 117 *c.p.c.*, a meno che tale nullità sia stata tempestivamente sanata *ex art.* 121 *c.p.c.*, come si verifica, ad esempio, nel caso in cui sopravvenga in capo al ricorrente la capacità di cui egli era sprovvisto al momento della proposizione del ricorso. Per un esempio in tal senso v. *Cass. civ.*, *ch.* 3, 5 novembre 2008, ric. n. 07-16411, riguardante la sopravvenuta delibera dell'ente titolare del diritto di azione, nonché *Cass. civ.*, *ch. comm.*, 23 ottobre 2019, ric. n.

3. Inammissibilità e invalidità del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo – 3.1. L'art. 35 Cedu e le condizioni di ricevibilità del ricorso

Resta da esaminare, a conclusione di questa prima parte dell'indagine riguardante l'inammissibilità derivante da profili di invalidità del ricorso, la situazione nel giudizio che si svolge davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, l'ultimo dei sistemi assunti a modello di comparazione per le ragioni spiegate a suo tempo (v. *supra*, cap. I, par. 4).

La possibilità di adire la Corte rappresenta, come noto, l'aspetto processuale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale rende effettive le garanzie in essa tutelate, permettendo a chiunque di far valere eventuali violazioni da parte degli Stati membri. In questa prospettiva, si è anzi sostenuto che il più importante tra i diritti contemplati dalla Convenzione sia proprio quello di poter ricorrere individualmente alla Corte di Strasburgo, lamentando azioni od omissioni imputabili alle autorità nazionali¹⁰⁶.

Tale diritto non è tuttavia incondizionato. Anche il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo deve infatti rispettare una serie di condizioni di ricevibilità, previste dall'art. 35 Cedu e necessarie per la sua valida introduzione. Si tratta, in particolare, della proponibilità del ricorso, del rispetto del termine, della compatibilità tra le violazioni prospettate nel ricorso e le disposizioni della Convenzione ed infine della legittimazione e dell'interesse del ricorrente¹⁰⁷.

Cominciando dalla proponibilità del ricorso, va anzitutto precisato che per adire la Corte europea dei diritti dell'uomo occorre aver preventivamente esperito tutte le vie di riesame della controversia previste dall'ordinamento nazionale. Tale regola è di fondamentale

18-19952; Id., *ch.* 2, 17 ottobre 2019, ric. n. 18-12574; Id., *ch.* 3, 4 aprile 2013, ric. n. 11-22127.

¹⁰⁶ Così in particolare M. DE SALVIA-M. REMUS, *Ricorrere a Strasburgo, Presupposti e procedura*, Milano, 2011, p. 6 ss., nonché F. BENOÎT-ROHMER, *Il faut sauver le recours individuel...*, in *Rec. Dalloz*, 2003, n. 38, p. 2584, secondo cui «*ce en quoi réside l'originalité du système de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui le démarque par rapport aux autres systèmes de protection des droits de l'homme, c'est bien le droit de recours individuel*».

¹⁰⁷ Analoghi requisiti sono stabiliti, a pena di inammissibilità, in quasi tutte le convenzioni analoghe alla Cedu: così è infatti per l'art. 46 dell'*American Convention On Human Rights*, nonché per l'art. 56 della *African Charter on Human and Peoples' Rights*. In generale, sulle condizioni di ricevibilità previste dall'art. 35 Cedu v. P. LEACH, *Taking a Case to the European Court of Human Rights*, 3^a ed., Oxford, 2011, p. 107 ss.

importanza nel sistema della Convenzione, giacché espressione del principio di sussidiarietà, che garantisce agli Stati membri la possibilità di prevenire le proprie eventuali violazioni o, quantomeno, di porvi rimedio prima che esse siano sottoposte all'esame della Corte. Il mancato rispetto di tale condizione di proponibilità, pertanto, è causa di inammissibilità del ricorso, a meno che i rimedi interni si rivelino inaccessibili ai ricorrenti o comunque inadeguati alle loro esigenze di tutela¹⁰⁸.

Per proporre ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo occorre inoltre che la Corte non abbia deciso in precedenza un altro ricorso identico a quello proposto dal medesimo ricorrente, né che quest'ultimo abbia avanzato un'altra istanza, per la stessa questione, davanti ad un diverso organismo internazionale di tutela dei diritti. Nel primo caso, infatti, il ricorso è inammissibile giacché rivolto a rimettere in discussione la prima decisione della Corte, come se si trattasse di una sua impugnazione, non consentita. Nella seconda ipotesi, invece, l'inammissibilità del ricorso evita una potenziale litispendenza tra diverse procedure sovranazionali aventi ad oggetto la medesima questione, situazione incompatibile con lo spirito e la lettera della Convenzione¹⁰⁹.

Quanto al termine per ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'art. 35(1) Cedu tale termine è pari a sei mesi a partire dalla data in cui la decisione interna può considerarsi definitiva. Si tratta del c.d. "*six-month time-limit*", che, con l'entrata in vigore del Protocollo n. 15, diventerà il "*four-month time-limit*", funzionale a limitare temporalmente la possibilità di rimettere in discussione una decisione adottata in maniera definitiva dal giudice nazionale¹¹⁰.

¹⁰⁸ In questo senso, per un caso che ha coinvolto l'Italia, v. ad es. Corte EDU, sez. II, 16 settembre 2014, ric. n. 49169/09, n. 54908/09 e n. 55156/09, Stella e altri c. Italia. Sul punto v. inoltre J.H. GERARDS, *Judicial Deliberation in the European Court of Human Rights*, in N. Huls, M. Adams e J. Bomhoff, *The Legitimacy of Highest Courts' Rulings. Judicial Deliberations and Beyond*, Den Haag, 2009, p. 407, spec. 412 s., secondo cui l'esaurimento dei rimedi interni, quale condizione di ricevibilità del ricorso espressiva del ruolo sussidiario della Corte, influenza il modo di giudicare di quest'ultima, la cui attenzione «*is often as much (or even more) directed at procedural as at substantive issues*».

¹⁰⁹ In questi termini v. Corte EDU, sez. I, 20 settembre 2011, ric. n. 14902/04, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia.

¹¹⁰ Per questa ragione, data la sua rilevanza, l'inammissibilità che consegue alla tardività del ricorso non può essere rinunciata dallo Stato convenuto, come se si trattasse di una sorta di questione di ordine pubblico processuale. Sul punto cfr. Corte EDU, sez. II, 13 novembre 2008, ric. n. 23852/04, Koç e Tosun c. Turchia e Corte EDU, sez. V, 10 novembre 2009, ric. n. 21425/06, Otto c. Germania.

Come tutti i rimedi a critica vincolata, anche il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo deve poi contenere censure compatibili con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli. Così infatti dispone l'art. 35(3)(a) Cedu, con conseguente inammissibilità dei ricorsi che deducono violazioni di diritti non garantiti dalla Convenzione. Al di là di alcune ipotesi di scuola, la Corte fa peraltro largo uso di tale fattispecie di inammissibilità per definire in via interpretativa l'ambito di applicazione delle garanzie previste dalla Convenzione, mediante la definizione di nozioni come il "processo" di cui all'art. 6 Cedu, la "vita privata", la "vita familiare", il "domicilio" e la "corrispondenza" di cui all'art. 8 Cedu, nonché i "beni" di cui all'art. 1 del Protocollo n. 1¹¹¹.

Infine, circa la legittimazione e l'interesse a ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo, tali requisiti si ricavano agevolmente dall'art. 34 Cedu (a cui a sua volta rimanda l'art. 35(2) Cedu), che consente a persone fisiche, organizzazioni non governative e gruppi di privati di ricorrere alla Corte nel caso in cui siano stati vittime di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli da parte delle autorità di uno Stato membro. Sono pertanto considerati inammissibili sia i ricorsi proposti da soggetti diversi da quelli elencati all'art. 34 Cedu, giacché privi della necessaria legittimazione, sia i ricorsi avanzati da ricorrenti che, pur rientrando nel novero di tali soggetti, non lamentino però alcuna violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, data l'evidente carenza di interesse¹¹².

¹¹¹ In particolare, facendo uso dell'inammissibilità in argomento, la Corte ha escluso dal novero dei processi garantiti dall'art. 6 Cedu: i procedimenti tributari e quelli di ingiunzione relativi al pagamento di oneri o dazi doganali, sul presupposto che la materia fiscale rientri nelle prerogative dell'autorità pubblica; quelli inerenti al diritto di ingresso e soggiorno di stranieri e al loro inserimento nel Sistema Informativo Schengen, non potendo tali diritti considerarsi di carattere civile; le controversie relative a diritti politici, quali il diritto di candidarsi alle elezioni e di conservare il mandato, il diritto al trattamento pensionistico in qualità di ex-deputato o il diritto di un partito di svolgere le sue attività politiche. Sul tema cfr. Corte EDU, sez. III, 3 ottobre 2010, ric. n. 41340/98, n. 41342/98 e n. 41344/98, Refah Partisi (le Parti de Prospérité), Erbakan, Kazan e Tekdal c. Turchia; Id., sez. V, 2 febbraio 2010, ric. n. 964/07, Dalea c. Francia; Id., sez. II, 11 ottobre 2005, ric. n. 334/04, Papon c. Francia; Id., sez. III, 13 gennaio 2005, ric. n. 62023/00, Emesa Sugar N.V. c. Paesi Bassi; Id., Grande camera, 12 luglio 2001, ric. n. 44759/98, Ferrazzini c. Italia.

¹¹² Per alcuni esempi v. Corte EDU, sez. II, 27 aprile 2010, ric. n. 16318/07, Morretti e Benedetti c. Italia; Id., sez. II, 14 maggio 2002, ric. n. 48205/99, n. 48207/99 e n. 48209/99, Gentilhomme, Schaff-Benhadj e Zerouki c. Francia; Id., sez. I, 11 dicembre 2008, ric. n. 45267/06, Stephens c. Cipro, Turchia e Nazioni Unite. Dal punto di vista della legittimazione passiva, inoltre, il ricorso è inammissibile quando la lamentata violazione sia riconducibile ad una persona fisica, ad uno Stato che non

Alle ipotesi di inammissibilità espressamente contemplate dall'art. 35 Cedu si aggiungono peraltro, anche in questo caso, quelle ricavate in via interpretativa dalla Corte ed inerenti alla sua competenza *ratione temporis* e *ratione loci*. In forza del principio di irretroattività dei trattati, la Convenzione non vincola infatti le parti contraenti per fatti o situazioni che si sono verificati prima della sua entrata in vigore, risultando perciò inammissibili i ricorsi con cui si deducono tali violazioni. Ugualmente, in virtù del principio di territorialità, la Corte non può estendere la propria cognizione a violazioni di diritti garantiti dalla Convenzione che sono state perpetrate fuori dai confini di ciascuno Stato contraente, risultando perciò inammissibili anche i ricorsi concernenti violazioni di questo genere¹¹³.

3.2. La rule 47 e i requisiti di forma-contenuto del ricorso

L'unico requisito di forma-contenuto espressamente previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo a pena di inammissibilità del ricorso è quello relativo all'indicazione del ricorrente: ai sensi dell'art. 35(2)(a) Cedu, la Corte non accoglie infatti alcun ricorso, inoltrato in base all'art. 34 Cedu, se esso è anonimo. Si tratta tuttavia di un'ipotesi di inammissibilità di scarsa applicazione, soprattutto in virtù dell'atteggiamento finalistico con cui la Corte interpreta la disposizione, escludendo cioè la dichiarazione di inammissibilità ogniqualvolta l'identità del ricorrente, seppur non appositamente indicata nel ricorso, emerga comunque agevolmente dalla lettura del suo contenuto¹¹⁴.

ha ratificato la Convenzione o ad un'organizzazione internazionale che non vi ha aderito.

¹¹³ La Corte rimane però competente a giudicare sulla responsabilità dello Stato per gli atti dei suoi rappresentanti diplomatici e consolari all'estero e per quelli compiuti a bordo di aeromobili immatricolati in esso e di imbarcazioni battenti la sua bandiera. In questi termini v. Corte EDU, Grande camera, 12 dicembre 2001, ric. n. 52207/99, Banković e altri c. Belgio e altri, nonché Corte EDU, Grande camera, 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09, Hirsi Jamaa e altri c. Italia. Nel senso che l'inammissibilità derivante dall'incompetenza *ratione temporis* sia sempre rilevabile *ex officio* v. inoltre Corte EDU, Grande camera, 8 marzo 2006, ric. n. 59532/00, Blečić c. Croazia, secondo cui, trattandosi della propria competenza, la Corte è naturalmente tenuta a verificare d'ufficio la sussistenza di tale requisito.

¹¹⁴ V. ad es. Corte EDU, Grande camera, 9 luglio 2013, ric. n. 2330/09, Sindicatul "Păstorul Cel Bun" c. Romania. Per un esempio di ricorso giudicato inammissibile perché anonimo v. invece Corte EDU, sez. III, 15 settembre 2009, ric. n. 7245/09, Blondje c. Paesi Bassi, in cui il ricorrente si presentava esclusivamente come "Blon-

Altri requisiti di forma-contenuto del ricorso sono invece contenuti nel Regolamento di procedura della Corte ed in particolare nella *rule 47*, fortemente modificata in seguito alla riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2014, nell’ottica di una maggior selezione dei ricorsi «*by defining clearly what should be in a valid application*»¹¹⁵. In

dje NN cel 07 or Nn.PI09.m.20081101.1100” e «*none of the forms or documents submitted contained any mention of his name*». In precedenza, nello stesso senso, v. anche Comm. EDU, ric. n. 361/58, X c. Irlanda, richiamata nella sentenza da ultimo menzionata, in cui il ricorrente si presentava come “*the lover of tranquillity*”. Nel senso che tale requisito, insieme al rispetto del termine, sia il più formale di tutta la Convenzione, v. inoltre A. TICKELL, *Dismantling the Iron Cage: the Discursive Persistence and Legal Failure of a “Bureaucratic Rational” Construction of the Admissibility Decision Making of the European Court of Human Rights*, in *German Law J.*, 2011, vol. 12, n. 10, p. 1786, spec. 1798, secondo cui «*anonymity and the six-month rule buttress the image of admissibility decision-making as being a purely administrative, “technical” matter, involving no prior estimation of the merits of a case*».

¹¹⁵ Prima di tale riforma, la predisposizione del ricorso era infatti rimessa alla discrezionalità dei ricorrenti, a condizione che il suo contenuto rispettasse le prescrizioni del Regolamento ovvero che indicasse le generalità delle parti, le norme della Convenzione che si assumevano violate, i fatti oggetto di censura, le copie degli atti rilevanti per la decisione ed altri requisiti espressamente elencati alla *rule 47*. Le disposizioni regolamentari erano tuttavia applicate in maniera piuttosto elastica, posto che gli addetti al *Registry* della Corte, una volta ricevuto il ricorso, erano soliti comunicare al ricorrente le eventuali parti da integrare o da correggere, anche in deroga al *six-month time-limit*. Nell’ipotesi in cui fosse stato il Governo convenuto ad eccepire la mancanza di uno dei requisiti stabiliti dalla *rule 47*, inoltre, i giudici delle sezioni operavano una valutazione quanto più possibile finalistica della lamentata irregolarità, evitando cioè di dichiarare il ricorso inammissibile quando tale irregolarità non investiva direttamente uno dei requisiti di cui al veduto art. 35 Cedu. Risultavano perciò sostanzialmente irrilevanti eventuali omissioni circa la professione o il genere del ricorrente, così come il mancato deposito di tutte le copie dei documenti citati nel ricorso o la violazione delle regole di sintesi nell’esposizione dei fatti (per alcuni esempi v. Corte EDU, sez. II, 5 aprile 2016, ric. n. 2469/10, Vedat Doğru c. Turchia; Id., sez. II, 23 febbraio 2016, ric. n. 29272/08, Özen e altri c. Turchia; Id., sez. II, 21 luglio 2015, ric. n. 46815/09, Reisner c. Turchia; Id., sez. IV, 15 aprile 2014, ric. n. 14920/05, Djundiks c. Lettonia). In pratica, per interrompere il termine decadenziale previsto dall’art. 35(1) Cedu bastava così presentare istanza alla Corte, quantunque irregolare; in seguito, si instaurava infatti uno scambio di corrispondenza tra la Corte ed il ricorrente finalizzato a regolarizzare il ricorso e a permetterne l’esame da parte dei giudici, a meno che, come nel caso di Corte EDU, sez. IV, 24 aprile 2008, ric. n. 6638/03, P.M. c. Regno Unito, «*the overall period discloses a lack of expedition or any abusive or unreasonable conduct on the part of the applicant’s representatives*». Sul c.d. “*reconsidering*” e sulla c.d. “*eight week-rule*”, in virtù della quale al ricorrente incorso in errori nella predisposizione del ricorso venivano concesse ulteriori otto settimane per porvi rimedio, anche in deroga al *six-month time-limit*, v. infine A. TICKELL, *Dismantling the Iron Cage*, cit., p. 1802 ss., il quale rileva come «*the*

base alla nuova disposizione, in particolare, la struttura formale del ricorso risulta oggi predisposta in un apposito *application form*, disponibile sul sito internet della Corte, che il ricorrente deve limitarsi a compilare in tutte le sue parti in maniera autosufficiente: ai sensi del secondo paragrafo della *rule 47*, infatti, tutti i requisiti elencati al primo paragrafo «*should be sufficient to enable the Court to determine the nature and scope of the application without recourse to any other document*»¹¹⁶. Il termine di cui all'art. 35 Cedu, precisa quindi il sesto paragrafo, si considera rispettato soltanto nel caso in cui sia stato inviato alla Corte un ricorso che soddisfi tutti i requisiti stabiliti dalla *rule*, principio ribadito anche nel paragrafo 1 delle *Practice Directions* relative alle *Rules of Court*, ai sensi del quale «*except as provided otherwise by Rule 47 of the Rules of Court, only a com-*

Court's published jurisprudence on this ground shows that the Court is willing to apply the rule flexibly in certain cases, while in others disposing of cases with the inflexibility and formalism which the Registry implies». Sulla portata della riforma, v. invece ECtHR, *Report on the implementation of the revised rule on the lodging of new applications*, 02/2015, in www.echr.coe.int.

¹¹⁶ Quanto a tali requisiti, il primo paragrafo della *rule 47* dispone che: «*an application under Article 34 of the Convention shall be made on the application form provided by the Registry, unless the Court decides otherwise. It shall contain all of the information requested in the relevant parts of the application form and set out (a) the name, date of birth, nationality and address of the applicant and, where the applicant is a legal person, the full name, date of incorporation or registration, the official registration number (if any) and the official address; (b) the name, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the representative, if any; (c) where the applicant is represented, the dated and original signature of the applicant on the authority section of the application form; the original signature of the representative showing that he or she has agreed to act for the applicant must also be on the authority section of the application form; (d) the name of the Contracting Party or Parties against which the application is made; (e) a concise and legible statement of the facts; (f) a concise and legible statement of the alleged violation(s) of the Convention and the relevant arguments; and (g) a concise and legible statement confirming the applicant's compliance with the admissibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention*». Inoltre, prosegue la norma, «*the application form shall be signed by the applicant or the applicant's representative and shall be accompanied by (a) copies of documents relating to the decisions or measures complained of, judicial or otherwise; (b) copies of documents and decisions showing that the applicant has complied with the exhaustion of domestic remedies requirement and the time-limit contained in Article 35 § 1 of the Convention; (c) where appropriate, copies of documents relating to any other procedure of international investigation or settlement; (d) where the applicant is a legal person as referred to in Rule 47 § 1 (a), a document or documents showing that the individual who lodged the application has the standing or authority to represent the applicant*». L'*application form* è scaricabile sul sito internet della Corte al seguente percorso: www.echr.coe.int > *applicants* > *how to make a valid application*.

pleted application form will interrupt the running of the six-month time-limit set out in Article 35 § 1 of the Convention»¹¹⁷.

Tale meccanismo di ricorso, considerato dalla Corte «*an efficient filtering tool, particularly for vexatious, carelessly put together applications*», è stato tuttavia criticato da parte della dottrina, secondo cui requisiti formali stringenti e limitazioni temporali troppo rigorose impediscono in maniera eccessiva l'accesso alla Corte da parte dei ricorrenti individuali, senza contare che né le decisioni di inammissibilità né quelle di *strike out* sono pubblicate nel *database* della Corte (v. *infra*, cap. V, par. 3.2). Il rischio che la norma si presti ad interpretazioni oltremodo formalistiche è tuttavia mitigato dalla stessa *rule 47*, ai sensi della quale anche un'applicazione irregolare è idonea ad introdurre il giudizio se il ricorrente giustifica adeguatamente l'erronea compilazione del *form* (§ 5.1.a) o se l'istanza riguarda una misura cautelare (§ 5.1.b). Inoltre, prosegue la *rule*, in caso di irregolarità nella compilazione del *form* la Corte può, a sua discrezione, decidere di ammettere ugualmente il ricorso, sia d'ufficio sia su istanza del ricorrente (§ 5.1.c), nonché richiedere a quest'ultimo «*to provide information or documents in any form or manner which may be appropriate within a fixed time-limit*» (§ 5.2). Numerosi, infine, sono gli sforzi propedeutici della Corte europea dei diritti dell'uomo finalizzati ad evitare che i ricorrenti individuali incorrano in una dichiarazione di inammissibilità per ragioni formali, tra cui un'apposita sezione sul sito internet della Corte, titolata «*Apply to the Court*», dov'è possibile trovare una serie di documenti utili ai fini della corretta predisposizione del ricorso¹¹⁸.

¹¹⁷ Cfr. ECtHR, *Practice Directions Rules of Court, Institution of proceeding*, in *www.echr.coe.int*. Sul punto v. inoltre Corte EDU, sez. V, 9 settembre 2014, ric. n. 40139/14 e 41418/14, *Malysh e Ivanin c. Ucraina*, ove si ribadisce che «*from 1 January 2014 the amended Rule 47 applied stricter conditions for an application to the Court. In particular, for the period of six months to be interrupted, the application has to fulfil all the conditions set out in Rule 47*». Rimane naturalmente la possibilità, per il ricorrente, di proporre un nuovo ricorso emendato dai precedenti vizi, purché nel termine previsto dall'art. 35(1) Cedu. Per contro, ai sensi del quinto paragrafo della *rule 47*, l'erronea compilazione del *form* comporta che l'istanza del ricorrente non sia *tout court* esaminata dalla Corte.

¹¹⁸ V. ECtHR, *Common Mistakes in Filling in the Application Form and How to Avoid Them*, 1° gennaio 2016, in *www.echr.coe.int*. Tra tali documenti figura in particolare una lista dei principali casi di inottemperanza alla *rule 47*: il primo, in ordine di importanza, è quello di non utilizzare l'apposito *form* disponibile sul sito internet della Corte; segue la mancata predisposizione di una «*concisa e completa*» esposizione della vicenda, utile a permettere al *Registry* di stabilire la formazione giudiziale più opportuna a cui assegnare il ricorso; quindi la mancata

allegazione al ricorso di copia della decisione o dei documenti rilevanti per la soluzione del caso, nonché di quelli atti a provare l'esaurimento dei rimedi interni e la tempestività del ricorso. Ulteriori errori contemplati dalla lista sono: non sottoscrivere in originale il *form*; non indicare nome e poteri del rappresentante legale in caso di ricorsi proposti da società; non compilare lo *Statement of violations*, indicando gli articoli della Convenzione che si assumo violati e per quale motivo; lasciare in bianco la parte dedicata alla dimostrazione dell'esaurimento dei rimedi interni; dimenticare di segnare il *country box*, da cui è possibile ricavare l'appartenenza del ricorrente ad uno degli Stati membri; non inserire la lista dei documenti allegati; includere in un diverso documento i poteri rappresentativi al difensore. Quanto all'esposizione della vicenda, essa deve essere così distribuita: tre pagine per riassumere i fatti di causa, due pagine per indicare l'asserita violazione della Convenzione ed infine una pagina per individuare gli eventuali rimedi. Sui benefici della nuova disposizione v. infine ECtHR, *The Interlaken Process and the Court (2014 report)*, 28 gennaio 2015, in *www.echr.coe.int*, p. 11 ss., ove si legge che la maggior parte dei ricorrenti individuali non ha fatto fatica ad attenersi alla nuova regola, avendo la *rule 47* chiaramente definito i requisiti di forma-contenuto del ricorso. In senso critico v. tuttavia J.H. GERARDS-L.R. GLAS, *Access to justice in the European Convention on Human Rights system*, in *NQHR*, 2017, vol. 35(I), p. 11, spec. 23, secondo cui «*the very lack of information about the application of the Rule also makes clear that the Court's practice falls short of the requirement of transparency*».

CAPITOLO IV

Inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso

SOMMARIO: 1. Inammissibilità e manifesta infondatezza nel processo civile prima dell'art. 360 *bis* c.p.c. - 1.1. L'art. 274 c.c. e la "giustificatezza" dell'azione giudiziale di riconoscimento della paternità o maternità naturale - 1.2. La manifesta infondatezza della domanda *ex art.* 5 legge n. 117/1988 - 1.3. La manifesta infondatezza dell'azione di classe - 1.4. Il d.d.l. C-1441 *bis* e il dibattito antecedente all'entrata in vigore dell'art. 360 *bis* c.p.c. - 2. La *non-admission des pourvois* nel giudizio di cassazione civile francese - 2.1. L'abolizione della *Chambre des requêtes* e l'*encombrement* della Corte - 2.2. La procedura di *non-admission* e la mancanza di serietà dei motivi - 2.3. Il "filtro" in cassazione: dal *sérieux du moyen* all'*intérêt du moyen* - 3. Inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso nel giudizio di cassazione penale - 3.1. Inammissibilità per manifesta infondatezza e cause di non punibilità - 3.2. Il concetto di infondatezza manifesta e la "cultura dell'inammissibilità" - 4. Inammissibilità e non meritevolezza del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo - 4.1. L'abuso del ricorso e la manifesta infondatezza dei motivi - 4.2. Il Protocollo n. 14 e i c.d. "*unmeritorious cases*" - 5. L'art. 360 *bis* c.p.c.: inammissibilità del ricorso - 5.1. Inammissibilità del ricorso quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte - 5.2. Inammissibilità del ricorso quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

1. *Inammissibilità e manifesta infondatezza nel processo civile prima dell'art. 360 bis c.p.c. - 1.1. L'art. 274 c.c. e la "giustificatezza" dell'azione giudiziale di riconoscimento della paternità o maternità naturale*

Quando il legislatore della legge n. 69/2009 ha introdotto nel codice di procedura civile l'art. 360 *bis*, la prevalente dottrina ha considerato la nuova ipotesi di inammissibilità una sorta di sovversione delle regole processuali, data la tradizionale distinzione tra questioni inerenti al merito della domanda e questioni riguardanti invece la sua ammissibilità. Senonché, anche prima della novella legislativa, nel processo civile ipotesi di inammissibilità della domanda derivanti dalla sua manifesta infondatezza si rinvenivano ad

esempio nel giudizio di riconoscimento della paternità o maternità naturale, in quello sulla responsabilità civile dei magistrati ed infine nell'azione di classe. Procedendo in ordine diacronico, esamineremo in questo paragrafo ognuna di tali ipotesi, al fine di valutare in che misura l'impiego dell'istituto in relazione a situazioni di infondatezza manifesta sia stato foriero di problematiche processuali e per quali ragioni.

Ai sensi dell'art. 274 c.c., l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale doveva considerarsi inammissibile in assenza di indizi tali da farla apparire giustificata. In questa prospettiva, secondo le sezioni unite della Corte, il decreto di ammissibilità costituiva perciò un presupposto processuale della domanda al pari degli altri requisiti necessari per la valida introduzione del processo, ancorché fondato sull'apparente meritevolezza della domanda stessa¹. Quanto alla valutazione di ammissibilità, essa si compiva in

¹ Cfr. Cass., sez. un., 23 febbraio 1990, n. 1398, che supera il diverso orientamento propenso a considerare il decreto di ammissibilità una condizione dell'azione. Sulla questione v. anche M.L. CARRESI MENGACCI, *Sul procedimento preliminare di ammissibilità della dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1950, III, p. 384, spec. 385, secondo cui il decreto di ammissibilità ex art. 274 c.c. doveva considerarsi alla stregua di un presupposto processuale di quel giudizio, al pari degli altri requisiti necessari alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto processuale, con la peculiarità di consistere però in un "agere" e non in un "esse"; A. JANNUZZI, *Sul giudizio preliminare di dichiarazione di paternità*, in *Giur. it.*, 1951, I, c. 735, spec. 736 s., per il quale, posto che oggetto del giudizio preliminare non era l'accertamento del diritto soggettivo o dell'azione in senso sostanziale, bensì l'accertamento del diritto al processo, la pronuncia del giudice sull'ammissibilità dell'azione funzionava, rispetto al successivo giudizio di merito, come un presupposto processuale, nel senso che, in sua mancanza, il giudice doveva rifiutarsi di provvedere su quanto richiesto; R. PADOVA, *Un ramo ormai secco: il procedimento di ammissibilità all'azione di paternità o maternità naturale*, *ivi*, 1983, I, 1, c. 1859, spec. 1864, secondo cui, nonostante l'argomentare di presupposti processuali della successiva fase di giudizio apparisse una "contraddizione terminologica", la peculiare struttura dell'istituto, in un unico procedimento articolato in due fasi distinte, consentiva una tale classificazione. *Contra* invece S. CHIARLONI, *Diritto di azione e diritto di difesa nel procedimento preliminare di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale*, in *Giur. cost.*, 1965, p. 865, spec. 875, per il quale «o si costituisce la categoria dei presupposti in modo assolutamente generico ed approssimativo fino a ricomprendervi qualsiasi definizione della controversia così da farvi rientrare anche il decreto di ammissibilità dell'azione, e allora si utilizza un concetto inutile fonte di equivoci; oppure si costituisce la categoria in senso più stretto attribuendole un proprio autonomo significato, e allora il provvedimento di ammissibilità ne rimane escluso». Il giudizio per il riconoscimento della paternità o maternità era in ogni caso considerato dalla prevalente dottrina come unita-

camera di consiglio con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il pubblico ministero e, qualora comparse, le parti personalmente ed assunte le informazioni del caso all'esito di un'inchiesta sommaria, da compiersi senza alcuna pubblicità e da mantenersi segreta.

A partire dalla seconda metà degli anni sessanta del secolo scorso, il progressivo superamento della concezione pubblicistica del diritto di famiglia ha tuttavia sollecitato a più riprese l'intervento della Corte costituzionale sulla disposizione in argomento. In un primo momento, la Consulta ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 274 c.c. nella parte in cui escludeva l'assistenza del difensore nel procedimento camerale, in quella ove imponeva la segretezza di tale procedimento, nonché in quella in cui escludeva la reclamabilità del decreto di inammissibilità. Poiché la decisione sull'ammissibilità della domanda non faceva stato sulla fondatezza dell'azione, e non ne escludeva perciò la riproposizione in un altro giudizio, secondo la Corte la norma

rio, seppur articolato nelle due fasi dell'ammissibilità e del merito, l'una prodromica all'altra. In questi termini v. in particolare F. TOMMASEO, *Sull'autonomia del giudizio di ammissibilità nel reclamo di stato di figlio naturale*, in *Fam. dir.*, 1997, III, p. 240, spec. 243, secondo cui «la distinzione fra i due giudizi opera quindi esclusivamente sul terreno della tecnica processuale costruita *in subiecta materia* dal legislatore: invero, tale distinzione dev'essere riaffermata nel senso che la legge ha istituito un nesso di necessaria preordinazione fra l'uno e l'altro, collocandoli in una sequenza temporale rigidamente organizzata che, nell'esigere la proposizione prioritaria dell'uno rispetto all'altro, esclude che la domanda di merito possa essere instaurata senza rispettare l'ordine voluto dal codice sostanziale: una sequenza temporale da riportare nello schema formale della giurisdizione condizionata nel cui ambito la fattispecie condizionante è intesa come presupposto processuale della fattispecie condizionata». Dello stesso avviso anche B. SASSANI, *L'opportunità dell'accertamento del rapporto di filiazione (il bistratto interesse del minore infrasedicenne vince la sua battaglia di fronte alla consulta)*, in *Giust. civ.*, 1990, XI, 1, p. 2487, spec. 2490, per il quale «si può certo di buon grado ammettere [...] che, a rigore, v'è differenza d'oggetto tra i due momenti procedurali, ma solo un esasperato "strutturalismo processuale" può far prevalere (a fini sistematici) questo dato – pur rilevante – su quello dell'intimo nesso teleologico che lega il primo al secondo». Di diverso avviso invece G. BASILICO, *Il decreto di ammissibilità dell'azione di cui all'art. 274 c.c.*, in *Giusto processo civile e procedimenti decisori sommari*, a cura di L. Lanfranchi, Torino, 2001, p. 77, spec. 82 s., secondo cui, malgrado l'esistenza del "nesso teleologico" che legava il giudizio di ammissibilità a quello di merito, non risultava possibile decretare la non integrale autonomia funzionale tra i due giudizi *ex art. 274 c.c.* Nel senso che alla base della considerazione unitaria del processo, articolato nelle due fasi dell'ammissibilità e del merito, stava la necessità di evitare che i tempi di decisione del primo comportassero la decadenza del secondo ai sensi del previgente art. 271 c.c., v. infine L. SALVANESCHI, *Una pronuncia di parziale accoglimento della Consulta ed un preteso rapporto esaurito*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, p. 843, spec. 854, nota 31.

non poteva però considerarsi *tout court* in contrasto con gli artt. 24 e 30, ultimo comma, Cost.²

In seguito all'intervento della Corte costituzionale, la legge n. 1047/1971 introduceva dunque l'obbligo di motivare il decreto conclusivo del procedimento camerale, nonché la sua reclamabilità alla corte d'appello, confermando per il resto la segretezza dell'indagine compiuta dal tribunale e l'obbligo di mantenerla tale³.

² V. Corte cost., 12 luglio 1965, n. 70, la quale, secondo V. CARBONE, *Paternità naturale: incostituzionale la fase preliminare del giudizio*, in *Corr. giur.*, 2006, IV, p. 500, spec. 501, ha commesso un "grave errore", posto che invece di sopprimere l'inutile giudizio preliminare di ammissibilità della domanda ha preferito "ricarburarlo" con una nuova veste processuale, ossia consentendone l'impugnabilità e la riproponibilità. Secondo V. ANDRIOLI, *Le sentenze della Corte costituzionale: consuntivo degli effetti sull'ordinamento positivo*, in *Foro it.*, 1969, V, c. 73, spec. 90, a fronte della pronuncia della Consulta «non c'è da augurarsi se non che i giudici di merito si rifiutino di considerare, in sede deliberatoria, l'eventuale decadenza della ricerca giudiziale della paternità, e che non ravvisino in provvedimenti deliberatori d'inammissibilità la preclusione di altri ricorsi ex art. 274 c.c.», pena la «non manifesta infondatezza della più volte prospettata questione d'incostituzionalità e, a non lontana scadenza, l'eliminazione dell'intero art. 274 dal novero delle disposizioni vigenti». In precedenza, nel senso che il decreto di inammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale, ove passato in giudicato per difetto di ricorso in cassazione ex art. 111, comma 2, Cost. *ratione temporis* applicabile, non fosse preclusivo della riproposizione di un'altra domanda basata su nuovi elementi di fatto, v. anche Cass., sez. I, 13 giugno 1969, n. 2088, in *Foro it.*, 1969, I, c. 1677. In seguito, in senso conforme, cfr. *ex multis* Cass., sez. I, 28 gennaio 2005, n. 1826; Id., sez. I, 25 maggio 2002, n. 7674; Id., sez. I, 26 febbraio 1990, n. 1438, secondo cui, benché la dichiarazione di inammissibilità ex art. 274 c.c. fosse idonea a passare in giudicato, nel caso di specie tale giudicato, seppure esterno ovvero sostanziale, riguardava lo stato di cose sottoposto al giudice e valeva pertanto *rebus sic stantibus*, non impedendo perciò la riproposizione di un'identica domanda sulla base di elementi probatori sopravvenuti ovvero non sottoposti all'esame del primo giudizio e tali da rendere non più richiamabile quello stato di cose. Sostiene invece che il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 274 c.c., sia in positivo che in negativo, non fosse ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., L. SALVANESCHI, *Una pronuncia di parziale accoglimento della Consulta*, cit., p. 856 s., secondo cui tale provvedimento non decideva sulla fondatezza della domanda, né aveva quella caratteristica di vincolatività intesa come statuizione su una situazione sostanziale che è alla base dell'art. 111 Cost., al punto da mostrarsi insuscettibile di giudicato, anche in senso formale. Per una rassegna degli interventi della Consulta sulla disposizione in argomento v. infine M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, vol. II, Torino, 1994, p. 792 ss., nonché G. BASILICO, *Il decreto di ammissibilità dell'azione di cui all'art. 274 c.c.*, cit., p. 83 ss.

³ La successiva riforma del diritto di famiglia del 1975, invece, non modificava in nulla la disposizione, salvo sostituire il riferimento alla presenza di "indizi" tali da giustificare l'azione con la sussistenza di "specifiche circostanze", espressione considerata dalla giurisprudenza come equivalente alla non manifesta infondatezza della

Toccò quindi alla Corte di cassazione eliminare ogni residuo di segretezza del procedimento, dapprima permettendo il ricorso ex art. 111 Cost. anche nei confronti del decreto di ammissibilità adottato dalla corte di appello in sede di reclamo e successivamente ritenendo sufficienti, per l'ammissibilità dell'azione, la semplice affermazione della madre e la ricorrenza di rapporti tra la stessa ed il preteso padre all'epoca del concepimento⁴.

Il risultato di tali interventi fu che, sul finire degli anni novanta, il procedimento preliminare di ammissibilità di cui all'art. 274 c.c. poteva ormai considerarsi un inutile doppione del successivo giudizio a cognizione piena. Da più parti, perciò, si suggeriva di procedere alla sua abrogazione, anche in considerazione del fatto che, nel rinnovato contesto sociale, non si giustificava più una previsione come quella in argomento, volta a tutelare la rispettabilità e l'onore dei pretesi padri naturali da azioni infondate, vessatorie e ricattatorie⁵.

Nell'inerzia del legislatore, è stata infine la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità dell'art. 274 c.c., questa volta integralmente, per contrasto con gli artt. 3, comma 2, 24 e 111 Cost. La descritta evoluzione del procedimento preliminare di ammissibilità, secondo la Consulta, aveva infatti totalmente vanificato la funzione in vista della quale esso era stato previsto dal legislatore, vale a dire proteggere il convenuto da iniziative temerarie e vessatorie attraverso la sommarietà e la segretezza della cognizione devoluta in questa fase al tribunale. Anzi, per come interpretato dalla Corte di cassazione, un tale vaglio di ammissibilità si prestava

domanda, al pari della precedente. In questi termini v. ad es. Cass., sez. I, 5 marzo 1982, n. 1379, in *Giust. civ.*, 1983, VIII, 1, p. 2465, ove si afferma che «l'ammissibilità dell'azione deve essere negata soltanto qualora, in mancanza di qualunque serio concreto elemento che possa essere posto in correlazione con l'asserito concepimento del figlio naturale, essa si mostri, *prima facie*, palesemente infondata, avventata o temeraria». In seguito, v. tra le altre Cass., sez. I, 16 febbraio 1988, n. 1668; Id., sez. un., 7 febbraio 1992, n. 1368; Id., sez. I, 25 agosto 1997, n. 7946.

⁴ Cfr. Cass., sez. lav., 19 dicembre 1985, n. 6491; Id., sez. I, 30 gennaio 1986, n. 590; Id., sez. I, 10 gennaio 1998, n. 151.

⁵ La morale comune si era infatti modificata nel senso di attribuire maggiore rilevanza al raggiungimento della verità del rapporto di filiazione, piuttosto che alla tutela dell'onore del preteso padre naturale. Sul punto cfr. R. PADOVA, *Un ramo ormai secco*, cit., c. 1867; F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Per l'abrogazione dell'art. 274 c.c.*, in *Dir. fam. pers.*, 1981, III, p. 942, spec. 951; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. II, Milano, 1989, p. 292; C. COSSU, (voce) *Paternità (dichiarazione giudiziale della)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, vol. XIII, Torino, 1995, p. 283, spec. 286; A. CANTAFIO, *Procedimento ex art. 274 c.c. e dovuto processo sui diritti*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 829, spec. 850 s.; nonché G. BASILICO, *Il decreto di ammissibilità dell'azione di cui all'art. 274 c.c.*, cit., p. 100, che definisce lo strumento processuale disciplinato dall'art. 274 c.c. una «arcaica forma di giurisdizione condizionante».

ormai ad incentivare strumentalizzazioni da parte dell'attore, che attraverso un'accurata programmazione della propria produzione probatoria poteva assicurarsi, non essendo il provvedimento di inammissibilità suscettibile di passare in giudicato, una reiterabilità a tempo indeterminato dell'istanza di riconoscimento. Anche dal punto di vista della ragionevole durata del processo, inoltre, l'inammissibilità di cui all'art. 274 c.c. si risolveva secondo la Corte in un "grave ostacolo" all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., per giunta in relazione a diritti fondamentali attinenti allo *status* ed all'identità biologica, gravando il processo di un'autonoma fase, articolata in più gradi di giudizio, prodromica al giudizio di merito e tuttavia priva di qualsiasi funzione⁶.

1.2. *La manifesta infondatezza della domanda ex art. 5 legge n. 117/1988*

Un'altra ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda era quella contemplata nella legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati (la c.d. "legge Vassalli"), che – si disse – rappresentava la novità "senz'altro più incisiva" della disciplina, se non altro perché la stessa non si prestava ad essere interpretata dalla prassi giurisprudenziale⁷.

⁶ Cfr. Corte cost., 10 febbraio 2006, n. 50. Prima di tale sentenza, la Corte costituzionale si era pronunciata altre due volte sull'art. 274 c.c.: la prima, sancendone l'illegittimità per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui, se si trattava di minore infrasedicenne, non prevedeva che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà fosse ammessa solo quando ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio (v. Corte cost., 20 luglio 1990, n. 341); la seconda, reputando sufficiente per l'ammissibilità dell'azione l'esistenza di elementi di tipo presuntivo idonei a far apparire l'azione verosimile, precisando che «il procedimento in esame è ispirato pertanto a due finalità concorrenti e non in contrasto fra loro, essendo posto a tutela non solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta nell'affermazione di un rapporto di filiazione veridico, che non pregiudichi la formazione e lo sviluppo della propria personalità» (v. Corte cost., 3 luglio 1997, n. 216). In altre due occasioni, invece, la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile la prospettata questione di legittimità dell'art. 274 c.c. per contrasto con gli artt. 2 e 30 Cost., ritenendo che le censure sollevate in quell'occasione si risolvessero in una critica della scelta adottata dal legislatore, costituente tuttavia espressione della insindacabile discrezionalità del legislatore medesimo (si tratta di Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 621 e di Corte cost., 14 luglio 1988, n. 814).

⁷ Così in particolare F. DAL CANTO, *La legge n. 18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato: tra buone idee e soluzioni approssimative*, in *Quest. giust.*, 2015, III, p. 187, spec. 194. Va detto, tuttavia, che tale previsione si po-

Disponeva l'art. 2 di tale legge che chi avesse subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia poteva agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno subito. Senonché, ai sensi del successivo art. 5, la domanda doveva dichiararsi inammissibile non solo in caso di invalidità della stessa, ciò che si verificava in particolare per il mancato rispetto del termine di proposizione o per la carenza di uno dei requisiti di forma-contenuto previsti dalla legge, ma anche quando la stessa fosse apparsa manifestamente infondata. Quanto alla dichiarazione di inammissibilità, essa avveniva con decreto motivato, impugnabile con i modi e con le forme di cui all'art. 739 c.p.c. innanzi alla corte d'appello, che doveva pronunciarsi, a sua volta, in camera di consiglio con decreto motivato, entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo⁸. Contro

neva in continuità con la previgente autorizzazione ministeriale di cui all'abrogato art. 56 c.p.c., nonché con quanto previsto dall'art. 786 del codice di rito del 1865, a mente del quale «l'azione civile contro le autorità giudiziarie o gli ufficiali del ministero pubblico deve essere autorizzata dalla corte cui spetta di giudicarne». Per una disamina delle discussioni parlamentari che hanno accompagnato l'adozione della disposizione in argomento v. R. VACCARELLA, *Art. 5-Ammissibilità della domanda*, in *La responsabilità civile dello Stato giudice (Commentario alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità dei magistrati)*, a cura di N. Picardi e R. Vaccarella, Padova, 1990, p. 111, spec. 112 s., che la definisce una delle norme "più travagliate" della legge. Nel senso che la nuova disciplina, di cui *infra* nel testo, ricalcasse quella di cui agli artt. 274 c.c., riguardo all'azione di dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale, e 713 c.p.c., riguardo all'azione di interdizione ed inabilitazione, v. inoltre A. PROTO PISANI, *Il giudizio nei confronti dello Stato*, in A. Proto Pisani e F. Cipriani, *La nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati*, in *Foro it.*, 1988, V, c. 409, spec. 420, che pur non manca di evidenziare differenze "non secondarie" tra i procedimenti. Va precisato che la manifesta infondatezza non costituiva l'unica ipotesi di inammissibilità della domanda contemplata dall'art. 5 della legge n. 117/1988, senonché essa era divenuta il motivo di inammissibilità più ricorrente e quindi il "più famoso", come ricorda A.M. MARZOCCO, *Legge 13 aprile 1988, n. 117, Articolo 5. Ammissibilità della domanda*, in *La responsabilità civile dei magistrati. Commentario alle leggi 13 aprile 1988, n. 117 e 27 febbraio 2015, n. 18*, a cura di F. Auletta, S. Boccagna e N. Rascio, Bologna, 2017, p. 245, spec. 261, secondo cui tale ipotesi di inammissibilità scontava una sorta di "sovraesposizione".

⁸ Si trattava di una modalità decisoria particolarmente snella e celere, quantomeno se paragonata al meccanismo di decisione ordinario, che le valse perciò l'epiteto di "filtro di ammissibilità". Sul punto v. anche R. VACCARELLA, *Art. 5-Ammissibilità della domanda*, cit., p. 121, secondo cui «l'intento "politico" di evitare che l'osteggiata fase di ammissibilità apparisse come un espediente dilatorio a danno del cittadino ha indotto il legislatore a disciplinare un procedimento "galoppante" che

il decreto di inammissibilità pronunciato dalla corte di appello era quindi espressamente prevista la possibilità di ricorrere in cassazione, ciò che rendeva tale decreto suscettibile di passare in giudicato e precludeva la riproposizione della domanda *rebus sic stantibus*.

La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla disposizione, ne aveva sostenuto la legittimità, ritenendo che il vaglio in argomento tutelasse il giudice dalla proposizione di azioni manifestamente infondate, che avrebbero potuto turbarne la serenità, impedendo al tempo stesso al ricorrente di creare con malizia i presupposti per l'astensione e la ricasazione⁹.

Anche in questo caso, tuttavia, la Corte di cassazione aveva finito per equiparare la valutazione preliminare di ammissibilità ad un vero e proprio giudizio di merito. Secondo la Corte, infatti, la circostanza che la deliberazione sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 5 l. n. 117/1998 dovesse essere condotta esclusivamente *ex actis* non escludeva che da quel controllo scaturisse, magari con sostegno argomentativo particolarmente ampio, l'insussistenza di quei

ha come sua vittima proprio il cittadino che si voleva proteggere: perché non si è considerato che al cittadino che si è vista dichiarare inammissibile la sua azione, tutto serve in sede di impugnazione fuorché la celerità travolgente del procedimento».

⁹ In questi termini v. Corte cost., 18 gennaio 1989, n. 18, intervenuta all'indomani dell'entrata in vigore della legge. Successivamente, nello stesso senso, v. pure Corte cost., 22 ottobre 1990, n. 468, secondo cui un controllo preliminare circa la non manifesta infondatezza della domanda ai fini dell'ammissibilità dell'azione risarcitoria era da considerarsi necessario «per un equo bilanciamento degli interessi giustapposti, della indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale e della giustizia da rendersi al cittadino per danni derivatigli dall'esercizio di quella funzione». Da ultimo, v. inoltre Corte cost., 29 gennaio 2005, n. 67. Sul tema v. anche F. BIONDI, *La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale*, Milano, 2006, p. 193, secondo cui la Corte costituzionale avrebbe qualificato il giudizio di inammissibilità in argomento come una soluzione «quasi costituzionalmente obbligata». Nel senso dell'illegittimità costituzionale della disposizione, per contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost., v. invece R. BOLOGNESI, *Il giudizio di ammissibilità per la responsabilità dei magistrati*, in *Giusto processo civile e procedimenti decisorii sommari*, cit., p. 101, spec. 116, secondo cui neanche le note ragioni di opportunità «possono tollerare che si formi un giudicato pieno di rigetto sulla base di una cognizione sommaria in ordine all'accertamento dei fatti», nonché F.S. DAMIANI, *Sull'incostituzionalità del procedimento di ammissibilità dell'azione di riconoscimento della filiazione naturale*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 1102, spec. 1112, il quale auspicava l'eliminazione di tutte le residue ipotesi di giurisdizione condizionata, tra cui il procedimento di ammissibilità dell'azione di responsabilità civile del magistrato ex art. 5 l. n. 117/1988, la cui tutela, secondo l'A., risultava già adeguatamente soddisfatta dall'art. 4 della medesima legge ovvero dalla proposizione dell'azione nei confronti del Presidente del Consiglio e dal previo esperimento di tutti i rimedi impugnatori previsti dall'ordinamento.

requisiti in termini di certezza e con una decisione necessariamente definitiva. Senonché, così interpretato, il vaglio di ammissibilità si risolveva in un rilevante ostacolo per l'accesso al giudizio sulle pretese risarcitorie dei cittadini, mentre l'inammissibilità ivi contemplata, da ragionevole meccanismo di deterrenza, si trasformava nella più efficace causa di insuccesso della disciplina¹⁰.

Nell'ottica di una generale revisione del punto di equilibrio raggiunto con la legge n. 117/1988, fu il legislatore, questa volta, a disporre l'eliminazione dell'inammissibilità in argomento, la quale – si disse – collocava la disciplina della responsabilità civile dei magistrati in una condizione di non equivalenza rispetto alle altre azioni risarcitorie nei confronti dello Stato previste in diversi settori dell'ordinamento, per le quali non esistevano simili ipotesi di inammissibilità. Inoltre, l'esperienza applicativa aveva dimostrato come il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 5 non garantisse in alcun modo l'effettività del risarcimento al cittadino danneggiato, arrestando anzi le azioni di responsabilità, in larghissima misura, in tale fase di delibazione preliminare¹¹.

¹⁰ Così in particolare F. DAL CANTO, *La legge n. 18/2015*, cit., p. 195. Nello stesso senso v. inoltre N. ZANON, *La responsabilità dei giudici*, in AA.Vv., *Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale*, Padova, 2008, p. 217, spec. 231, il quale, riferendosi al giudizio di ammissibilità in argomento come ad una sorta di autorizzazione a procedere, afferma che lo stesso, «di fatto, ha contribuito finora a garantire la sostanziale esenzione dei magistrati dalla responsabilità civile». Sul punto v. anche F. CORTESE-S. PENASA, *Brevi note introduttive alla riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, III, p. 1026, spec. 1036, secondo cui l'applicazione del filtro preliminare di ammissibilità, unitamente all'interpretazione estensiva della c.d. "clausola di salvaguardia", rappresentava un percorso ad ostacoli della previgente disciplina, che rendeva assai incerto e complesso l'accesso alla tutela risarcitoria. Per alcuni esempi v. infine Cass., sez. I, 30 luglio 1999, n. 8260, nonché Cass., sez. I, 19 giugno 2003, n. 9811 e Cass., sez. III, 16 novembre 2006, n. 24387.

¹¹ Al riguardo, v. i numerosi interventi contenuti nel Resoconto della 354ª seduta pubblica (antimeridiana) del Senato di mercoledì 19 novembre 2014, in *www.senato.it*, in cui si dà conto che «la cosiddetta legge Vassalli, la n. 117 del 1988 [...] è rimasta nei fatti quasi un inutile orpello; infatti, dai dati che lo stesso Ministero ha consegnato alla Commissione giustizia, emerge che a fronte di oltre 400 ricorsi proposti dai cittadini per ottenere il riconoscimento di un diritto risarcitorio per un uso scorretto della giurisdizione, solamente 7 si sono conclusi, dal 1988 ad oggi, con un provvedimento che ha riconosciuto trattarsi di dolo o colpa grave da parte di magistrati. L'evidente enorme squilibrio fra il numero dei ricorsi presentati e gli accoglimenti finali potrebbe giustificarsi in astratto con un eccessivo ricorso da parte dei cittadini a questo strumento di tutela, ma è lecito ipotizzare che, molto probabilmente, se solamente 7 a fronte di più di 400 ricorsi sono giunti ad una pronuncia di riconoscimento di responsabilità il procedimento fino ad oggi conosciuto ed applicato, disciplinato dalla legge Vassalli non funziona» (sen. Buccarella); e ancora «con l'articolo 3 del disegno di legge [...] è stata disposta la soppressione del ben noto meccanismo

La nuova disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati, confluita nella legge n. 18/2015, non prevede dunque più un vaglio preliminare di ammissibilità basato sull'apparente fondatezza della domanda. Tale circostanza ha destato tuttavia alcune perplessità posto che, dal precedente intervento del Giudice delle leggi, sembrava potersi ricavare una sorta di copertura costituzionale dell'inammissibilità di cui al previgente art. 5 della legge n. 117/1988.

Chiamata a pronunciarsi sulla nuova disciplina, la Corte costituzionale ha però escluso una tale copertura, reputando legittima l'abrogazione operata dal legislatore e considerando sufficiente, al fine di bilanciare l'interesse del soggetto ingiustamente danneggiato da un provvedimento del giudice con quello della salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, il divieto dell'azione diretta contro il magistrato e la netta separazione dei due ambiti di responsabilità dello Stato e del giudice, unitamente alla previsione di presupposti autonomi e più restrittivi per la responsabilità del secondo, attivabile in via di rivalsa solo se e dopo che il primo sia rimasto soccombente nel giudizio di danno e fermo restando il limite della misura della rivalsa. Quanto alla circostanza che nel frattempo fossero state introdotte, all'interno del codice di procedura civile, due nuove ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per manife-

del filtro di ammissibilità [...]; un istituto la cui natura deflativa ha finito per paralizzare la via del risarcimento per i cittadini» (sen. Buemi); «il cosiddetto filtro ha portato, come sappiamo a quasi nove gradi di barriere rimpalleggianti l'una all'altra prima dell'inizio della vera e propria procedura di responsabilità, con il risultato che conosciamo. Su decine di milioni di casi potenziali solo sette giudici, in ventisei anni, sono stati chiamati a rispondere della propria responsabilità per fatti connessi con la loro funzione» (sen. Albertini); «possiamo ammettere che sicuramente il filtro agisce in modo estremamente potente. Quindi, la scarsa applicazione di questa legge si suppone sia soprattutto in relazione all'esistenza del filtro di ammissibilità, che è il vaglio preliminare che la richiesta del cittadino deve superare perché si possa dare corso alla sua istanza» (sen. Mussini). Più in particolare, la decisione di riformare la disciplina della legge Vassalli fu presa in seguito ad una serie di pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea che erano intervenute su di essa, seppur senza coinvolgere direttamente l'inammissibilità per manifesta infondatezza di cui all'art. 5. Si trattava di CGUE, Grande camera, 13 giugno 2006, causa C-173/03, ECLI:EU:C:2006:391, Traghetti del Mediterraneo c. Italia e di CGUE, sez. III, 24 novembre 2011, causa C-379/10, ECLI:EU:C:2011:775, Commissione europea c. Italia, che avevano dichiarato l'Italia inadempiente, rispetto agli obblighi derivanti dai trattati, laddove l'art. 2 della l. n. 117/1988 escludeva qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli dalla violazione del diritto dell'Unione imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado in relazione all'interpretazione di norme di diritto o alla valutazione di fatti e prove, limitando al contempo tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del magistrato.

sta infondatezza, rispettivamente agli artt. 360 *bis* e 348 *ter*, la Corte ha escluso profili di irragionevolezza intrinseca tra tali innovazioni e la soppressione dell'analogia forma di inammissibilità di cui all'art. 5 della legge Vassalli, non bastando la mera comunanza logica tra le previsioni per rendere comparabili strumenti deflattivi e semplificativi tra loro differenti¹².

1.3. La manifesta infondatezza dell'azione di classe

L'ultima ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza prevista dal legislatore, prima dell'introduzione dell'art. 360 *bis* c.p.c., è quella inserita nel codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005) dalla legge n. 244/2007, avente ad oggetto l'azione di classe a tutela dei diritti individuali omogenei di consumatori ed utenti nonchè di interessi collettivi. In particolare, ai sensi del previgente art. 140 *bis*, comma 6, cod. cons., all'esito della prima udienza il tribunale dichiarava la domanda inammissibile, con ordinanza reclamabile in corte d'appello ai sensi del successivo comma 7, quando la stessa appariva manifestamente infondata¹³.

¹² Così Corte cost., 12 luglio 2017, n. 164. Dello stesso avviso anche G. SCARSELLI, *L'eliminazione del filtro di ammissibilità nel giudizio di responsabilità civile dei magistrati*, in *Foro it.*, 2015, V, c. 326, spec. 329 s., secondo cui l'eliminazione del filtro di ammissibilità, che costituiva «un moltiplicatore di procedimenti relativi ai medesimi fatti storici», è risultata coerente con gli artt. 3 e 24 Cost., essendo il diritto di azione garantito costituzionalmente nei confronti di tutti. In favore della copertura costituzionale del previgente art. 5 l. n. 117/1988 v. invece G. AMOROSO, *Riforma della responsabilità civile dei magistrati e dubbi di legittimità costituzionale dell'eliminazione del filtro di ammissibilità dell'azione risarcitoria*, in *Quest. giust.*, 2015, III, p. 181, spec. 182 s., che si chiede «se sia legittima, in termini di legalità costituzionale, l'eliminazione del "filtro" che concorreva a realizzare quel bilanciamento in passato realizzato tra responsabilità dei giudici e garanzie costituzionali della giurisdizione, ritenuto adeguato e quindi legittimo dalla giurisprudenza costituzionale». Per una rassegna delle posizioni di dottrina e giurisprudenza sul punto v. inoltre A.M. MARZOCCO, *Legge 13 aprile 1988, n. 117, Articolo 5*, cit., p. 267 ss.

¹³ Sottolinea l'analogia tra tale fattispecie d'inammissibilità e quelle sino ad ora menzionate R. DONZELLI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, Napoli, 2011, p. 131, per il quale «come in quelle ipotesi, infatti, anche qui il legislatore, nell'impedire la celebrazione stessa del procedimento nei casi in cui la domanda si palesi sin da una prima ricognizione manifestamente priva di fondamento giuridico, vuole evitare che lo svolgimento del processo e la conseguente pubblicizzazione dell'iniziativa giudiziaria intrapresa possano arrecare pregiudizio agli interessi commerciali del convenuto». Non si trattava, peraltro, dell'unica ipotesi di inammissibilità della domanda contemplata dalla norma, dovendo dichiararsi l'inammissibilità anche quando sussisteva un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisava

Nonostante le perplessità manifestate da parte della dottrina, la giurisprudenza di merito ha escluso profili di illegittimità costituzionale della disposizione, reputando anzi il vaglio di ammissibilità uno strumento a tutela del consumatore. La Corte di appello di Torino, in particolare, ha infatti ritenuto che l'inammissibilità contemplata all'art. 140 *bis* cod. cons. evitasse ai consumatori di aderire ad azioni manifestamente infondate, tanto più dal momento che l'adesione non necessitava dell'ausilio del difensore e comportava l'automatica rinuncia ad ogni altra pretesa risarcitoria o restitutoria individuale fondata sul medesimo titolo. Inoltre, sempre secondo la Corte piemontese, il meccanismo procedimentale di cui all'art. 140 *bis*, comma 6, cod. cons. non violava neppure il canone della ragionevole durata del processo *ex* art. 111 Cost., essendo il potenziale ritardo derivante dalla sua applicazione più che giustificato dal temperamento degli obiettivi complessivi di tutela che il legislatore aveva inteso perseguire con la sua introduzione, vale a dire la velocità di risposta da parte della giustizia e la prevenzione di liti avventate¹⁴.

Nel silenzio della legge, maggiori perplessità ha invece sollevato il regime di impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità, in par-

l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili, nonché quando il proponente non appariva in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

¹⁴ In questi termini v. App. Torino, 27 ottobre 2010, s.n., in *Corr. giur.*, 2011, IV, p. 519, che ha ritenuto non invocabile, nel caso di specie, quanto sostenuto dalla Corte costituzionale circa l'illegittimità del giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale *ex* art. 274 c.c., avendo il Giudice delle leggi preso in considerazione una materia del tutto peculiare, anche perché segnata da interessi personalistici ed applicazioni tecnologiche del tutto avulse dall'ambito consumistico di classe. Nel senso che l'art. 274 c.c., prima della declaratoria di incostituzionalità, disciplinasse una fattispecie affatto diversa rispetto a quella disciplinata dall'art. 140 *bis* cod. cons. v. pure Cass., sez. I, 14 giugno 2012, n. 9772. Sul punto v. inoltre B. ZUFFI, *La Corte d'appello di Torino riconosce all'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. esclusiva funzione condannatoria, respingendo i dubbi di costituzionalità avanzati in merito al c.d. "filtro"*, in *Corr. giur.*, 2011, IV, p. 525, spec. 532, secondo cui l'introduzione del filtro di cui all'art. 140 *bis* cod. cons. rispondeva altresì all'esigenza di evitare che le imprese fossero costrette «a subire l'ingiustificata gogna mediatica collegata alla pendenza di cause risarcitorie collettive del tutto velleitarie». Per alcune perplessità sulla legittimità della disposizione v. invece A. GIUSSANI, *Il nuovo art. 140 bis c. cons.*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, III, p. 595, spec. 603 e G. COSTANTINO, *L'azione di classe ai sensi dell'art. 140 bis del codice del consumo. La sentenza di accoglimento. Il giudizio preventivo di ammissibilità*, in AA.Vv., «*Class Action. Quali diritti per il consumatore, quali difese per le imprese?*», in *Dir. econ. ass.*, 2010, p. 1130, spec. 1143, per il quale «nella scala dei valori deducibile dalla Costituzione, l'interesse della impresa convenuta ad evitare iniziative pretestuose non è collocato in un gradino più alto del diritto di azione *ex* art. 24 Cost. e non è diverso da quello di qualsiasi altro convenuto».

ticolar modo quella resa dalla corte d'appello in sede di reclamo ex art. 140 bis, comma 7, cod. cons. Secondo la prevalente dottrina, pur coinvolgendo inequivocabilmente il merito della domanda, l'ordinanza di inammissibilità per manifesta infondatezza di cui all'art. 140 bis cod. cons. non poteva infatti ritenersi decisoria ai sensi dell'art. 2909 c.c. e, quindi, neanche ricorribile in cassazione, dal momento che il denegato accesso alla fase a cognizione piena, in virtù dell'efficacia meramente processuale della pronuncia, non precludeva la riproponibilità della domanda in un nuovo e diverso processo¹⁵.

Anche la giurisprudenza di legittimità, in un primo momento, si era orientata verso tale soluzione, ritendendo che l'ordinanza di inammissibilità in argomento non risolvesse una controversia relativa a diritti soggettivi o *status* e fosse quindi priva di definitività. Secondo la Corte, infatti, la dichiarazione d'inammissibilità non impediva la riproposizione dell'azione risarcitoria in sede ordinaria, sicché ad essere inibita non era la tutela giurisdizionale del diritto, bensì una sua determinata forma, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inammissibilità fosse dipesa dalla manifesta infondatezza della domanda, essendo tale delibazione comunque finalizzata ad una pronuncia di mero rito e, perciò, idonea a condizionare soltanto la prosecuzione di quel processo di classe. A fondamento di tale posizione, la Corte invocava in particolare l'art. 140 bis, comma 14, cod. cons., ai sensi del quale non si potevano proporre ulteriori azioni di classe, per i medesimi fatti e

¹⁵ Cfr. A. GIUSSANI, *Il nuovo art. 140 bis c. cons.*, cit., p. 603, il quale fa salve quelle parti del provvedimento che esulano dalla dichiarazione di inammissibilità, come la pronuncia sulle spese e quella che ordina la pubblicità dell'ordinanza; C. CONSOLO, *Come cambia, rivelando ormai a tutti e in pieno il suo volto, l'art. 140 bis e la class action consumeristica*, in *Corr. giur.*, 2009, X, p. 1297, spec. 1302; M. BOVE, *Profili processuali dell'azione di classe*, in *www.judicium.it*, 5 giugno 2010, § 5; A. CARRATTA, *L'azione collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, III, p. 723, spec. 732; R. DONZELLI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, cit., p. 123 ss.; A. RONCO, *L'azione di classe alla ribalta: l'egoismo dell'attore*, in *Giur. it.*, 2010, XII, p. 2605, spec. 2610; I. PAGNI, *L'azione di classe nel nuovo art. 140 bis: le situazioni soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, IV, 2, p. 349, spec. 370 s.; M. GUERNELLI, *La nuova azione di classe: profili processuali*, in *Riv. trim.*, 2010, III, p. 917, spec. 923; S. MENCHINI-A. MOTTO, *L'azione di classe dell'art. 140 bis c. cons. (legge 23 luglio 2009, n. 99)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, p. 1413, spec. 1466 s. *Contra* invece G. COSTANTINO, *La tutela collettiva risarcitoria: note a prima lettura dell'art. 140 bis cod. consumo*, in *Foro it.*, 2008, V, c. 18, spec. 22; T. GALLETTO, *L'azione di (seconda) classe (Considerazioni sul novellato art. 140 bis del codice del consumo)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, XI, 2, p. 539, spec. 545; A. PACE, *Interrogativi sulla legittimità costituzionale della nuova "class action"*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, I, p. 15, spec. 22 ss.

nei confronti della stessa impresa, dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice. Da questa disposizione, la Corte ricavava infatti che, una volta scaduti i termini per aderire all'azione di classe, fosse soltanto l'ordinanza di ammissibilità a precludere la riproposizione della medesima azione, per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa, ma non anche quella di inammissibilità, che restava invece priva di effetti preclusivi¹⁶.

In un secondo momento, la Corte di cassazione ha però rimeditato tale orientamento, muovendo dal presupposto che l'art. 140 *bis* cod. cons. non prevedeva espressamente la riproponibilità dell'azione collettiva dichiarata inammissibile e reputando non appagante considerare l'azione di classe una forma processuale di tutela dei diritti meramente alternativa ed equipollente rispetto all'azione individuale, al punto che la riproponibilità di quest'ultima impedisse di considerare decisoria e definitiva la dichiarazione di inammissibilità della prima. Secondo la Corte, infatti, l'azione di classe esercitava una maggiore pressione economica e psicologica sul professionista o produttore, rappresentando così per il consumatore un "valore aggiunto" rispetto all'azione ordinaria sia in termini di persuasività che di coazione all'adempimento, contendo altresì i costi di partecipazione al giudizio¹⁷. Né si rivelava convincente l'argomento *a contrario* secondo cui, poiché non potevano avanzarsi altre azioni di classe per gli stessi fatti dopo che la prima domanda era stata dichiarata

¹⁶ Così in particolare Cass., sez. I, 14 giugno 2012, n. 9772, cit., secondo cui proprio in ciò si coglieva la differenza con la disciplina dettata dall'art. 5 della legge n. 117/1988, che prevedeva espressamente la ricorribilità del provvedimento di inammissibilità, così escludendo la riproponibilità della domanda dichiarata inammissibile. Successivamente, in senso conforme, v. anche Cass., sez. I, 21 novembre 2016, n. 23631, che, in attesa dell'intervento delle sezioni unite di cui *infra* nel testo, aveva affermato che l'ordinanza d'inammissibilità, pur avendo un grado di decisorietà e definitività "parzialmente assimilabile" al giudicato, non poteva essere considerata in modo isolato, ma doveva connettersi alla peculiare funzione del provvedimento di ammissibilità, consistente nella predisposizione del programma di prosecuzione del giudizio, sia in ordine ai tempi e a modi dell'adesione, sia in ordine alle caratteristiche dei diritti individuali da definire con l'azione di classe ed alle modalità procedurali. L'accertamento ivi contenuto, non revocabile e modificabile nel giudizio successivo, a differenza delle altre statuizioni di natura organizzatoria endoprocessuale, risultava perciò strumentale alla predisposizione del provvedimento che apriva la fase di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione *ex art.* 111 Cost.

¹⁷ Cfr. Cass., sez. III, 24 aprile 2015, n. 8433. In senso analogo v. anche A. PACE, *Interrogativi*, cit., p. 24, il quale, con un'immagine piuttosto intuitiva, paragona la differenza che passa tra l'una e l'altra azione a quella «che passa, nei lunghi percorsi, tra un viaggio in automobile e un viaggio in treno o in aereo».

ammissibile, rimaneva allora non esclusa la possibilità di riproporre l'azione di classe in seguito alla dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza. Tra le due proposizioni, infatti, non sussisteva alcun vincolo di incompatibilità né di esclusione reciproca, dovendosi altrimenti ritenere che quando l'infondatezza dell'azione collettiva non fosse stata manifesta, sul relativo accertamento si formava il giudicato, mentre qualora l'infondatezza fosse risultata talmente sesquipedale da poter essere dichiarata con ordinanza, il giudicato non si formava e la domanda rimaneva liberamente riproponibile, con la conseguenza che quanto meno la domanda meritava di essere riesaminata, tanto più era ammessa al beneficio del riesame.

Sulla questione sono infine intervenute le sezioni unite, che aderendo al primo degli orientamenti citati hanno escluso la ricorribilità dell'ordinanza *ex art. 140 bis*, comma 7, cod. cons., sul presupposto che l'azione di classe costituisce uno strumento di tutela apprestato dal legislatore per far valere una domanda risarcitoria che si aggiunge a quello, ordinario, spettante al singolo interessato. La differenza soggettiva esistente tra i due strumenti, innegabilmente apprezzabile, secondo la Corte non vale infatti a determinare un mutamento dell'oggetto della domanda, che rimane la pretesa alle restituzioni o al risarcimento del danno subito da ciascuno degli appartenenti alla classe che abbiano agito con l'azione di cui all'*art. 140 bis* cod. cons. Per questa ragione, riconoscere natura decisoria al provvedimento di inammissibilità che definisce il giudizio in sede di reclamo farebbe venire meno la possibilità, per il singolo attore di classe, di ottenere altrimenti il bene della vita oggetto della domanda giudiziale. Tale esito, tuttavia, va escluso a fronte dell'*art. 140 bis*, comma 15, cod. cons., secondo cui «le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito», disposizione da cui si ricava che il diritto di chi ha aderito all'azione di classe non viene compromesso dalla dichiarazione di inammissibilità, che rappresenta un'ipotesi di chiusura anticipata del processo, mai pervenuto ad una trattazione nel merito¹⁸.

¹⁸ Così Cass., sez. un., 1 febbraio 2017, n. 2610, secondo cui «orienta in questo senso il rilievo che, ai sensi dell'*art. 140 bis*, comma 9, con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. La possibilità di adesione all'azione è quindi condizionata all'ammissibilità dell'azione stessa, mentre la dichiarazione di inammissibilità della stessa finirebbe con il precluderne la proponibilità nei confronti di coloro che non hanno proposto l'originaria azione o non hanno alla stessa aderito nella sua fase iniziale». Peraltro, aggiunge la Corte, la proposizione di una nuova azione di classe, ritenuta questa volta ammissibile, riaprirebbe la

Esclusa la ricorribilità dell'ordinanza di inammissibilità resa dalla corte di appello in sede di reclamo, rimaneva dunque riproponibile non solo l'azione individuale, ma anche la stessa azione di classe, purché da parte di soggetti diversi da quelli nei cui confronti era intervenuta la dichiarazione di inammissibilità. Tale esclusione, tuttavia, risultava scarsamente compatibile con l'insegnamento secondo cui la pronuncia di inammissibilità, di per sé, non preclude in alcun modo la riproposizione della medesima domanda, anche dal punto di vista soggettivo (v. *supra*, cap. II, par. 2.2)¹⁹.

Una modifica in tal senso, in effetti, è stata da ultimo introdotta all'art. 840 *ter*, comma 6, c.p.c., che ha sostituito il previgente art. 140 *bis* cod. cons. all'interno del titolo VIII *bis* del libro IV del codice di procedura civile, dedicato appunto all'azione di classe. La nuova previsione, che tra le altre cose ha confermato l'inammissibilità della domanda manifestamente infondata, ha infatti disposto che, in tal caso, il ricorrente può riproporre la medesima azione di classe qualora si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto²⁰.

possibilità anche a chi sia stato destinatario di una dichiarazione di inammissibilità e non abbia, successivamente a quella dichiarazione, proposto la domanda risarcitoria in via individuale, di aderire alla nuova azione di classe nel termine indicato dal tribunale ai sensi dell'art. 140 *bis*, comma 9, cod. cons. Successivamente, in senso conforme, v. pure Cass., sez. III, 23 marzo 2018, n. 7244.

¹⁹ Sulla questione v. ad es. D. AMADEI, *L'azione di classe inammissibile, tra effetti preclusivi e ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 2017, VIII-IX, p. 1856, spec. 1861, secondo cui «l'idea della preclusione della facoltà di proporre un'altra azione di classe da parte degli stessi proponenti che se ne sono vista rifiutare già una per inammissibilità pare una mera petizione di principio, che, al di là delle affermazioni di opportunità politico-economica, non valorizza il dato normativo». Al contrario, prosegue l'A., nel caso di specie, come in ogni altro in cui vi sia un rigetto in rito, «l'attore può liberamente riproporre l'azione, assumendosi il rischio di vedersela rigettare di nuovo, soprattutto se non cambia qualcosa». Sulla questione v. pure A. CARRATTA, *L'azione collettiva*, cit., p. 732, nonché S. MENCHINI-A. MOTTO, *L'azione di classe*, cit., p. 1467. Nel senso che, in analogia a quanto previsto dall'art. 669 *septies* c.p.c. per i provvedimenti di diniego delle istanze cautelari, la dichiarazione di inammissibilità *ex art. 140 bis* c.p.c. non avrebbe potuto precludere la riproposizione dell'azione di classe «con un migliore e maggiore apparato argomentativo in diritto o anche in fatto, oltre che con l'allegazione di circostanze sopravvenute», v. inoltre B. ZUFFI, *La Corte d'appello di Torino*, cit., p. 532 s.

²⁰ Nel senso che, a fronte di tale precisazione, l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'azione di classe per manifesta infondatezza non risulta oggi, a maggior ragione, ricorribile in cassazione *ex art. 111 Cost.*, v. G. MONTELEONE, *Note a prima lettura sulla nuova legge sull'azione di classe (legge 12 aprile 2019, n. 31)*, in *Giusto proc. civ.*, 2019, III, p. 633, spec. 636 s., per il quale sarebbe stato comunque meglio eliminare *tout court* il filtro in argomento, posto che «le ipotesi di inammissibilità

1.4. Il d.d.l. C-1441 bis e il dibattito antecedente all'entrata in vigore dell'art. 360 bis c.p.c.

Come risulta dai paragrafi precedenti, quando cominciò a profilarsi l'idea di introdurre un filtro al giudizio di cassazione incentrato sull'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, analoghe fattispecie di inammissibilità erano già presenti nel processo civile. D'altro canto, le principali criticità generate da tali ipotesi di inammissibilità derivavano dal fatto di riferirsi tutte a domande introduttive del giudizio di primo grado, rispetto a cui si poneva perciò la difficoltà di stabilire la portata preclusiva di una decisione formalmente in rito, che coinvolgeva però il merito della domanda. Un tale problema, come abbiamo visto (*supra* cap. II, par. 2.1), non si pone tuttavia per i giudizi di impugnazione, in cui la dichiarazione d'inammissibilità consuma il potere di proporre l'impugnazione, facendo passare in giudicato la sentenza impugnata.

L'introduzione dell'inammissibilità in argomento fu dunque tentata, una prima volta, in sede di conversione del d.l. n. 112/2008, recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»²¹. Fallito tale tentativo, il legislatore

in esso considerate possono essere perfettamente rilevate con la decisione finale di rigetto della domanda». Anche secondo C. CONSOLO, *L'azione di classe, trifasica, infine inserita nel c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, II, p. 714, spec. 728, nel silenzio del legislatore va esclusa la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza sul reclamo pronunciata dalla corte d'appello, che minerebbe le basi e la piena credibilità del nuovo processo di classe. Di diverso avviso invece G. SCARSELLI, *La nuova azione di classe di cui alla legge 12 aprile 2019 n. 31*, in *www.judicium.it*, 7 giugno 2019, § 4, secondo cui, «poiché l'ordinanza della Corte di appello appare definitiva, in quanto a seguito di essa non potrà più farsi valere in un successivo processo la medesima azione di classe se non in ipotesi in cui "si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto e di diritto" [...], e poiché il provvedimento appare decisorio, in quanto esclude in via definitiva il diritto all'azione di classe, l'ordinanza in questione dovrebbe essere ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.» (corsivo originale). Così anche A.D. DE SANTIS, *I procedimenti collettivi. L'azione di classe e l'azione inibitoria collettiva nel codice di procedura civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2019, III, p. 701, spec. 728, per il quale, con la precisazione di cui all'art. 840 *ter*, comma 6, c.p.c., il legislatore sembra riservare alla sola decisione di inammissibilità per manifesta infondatezza un regime di stabilità particolare, confortato dalla presumibile esclusione dell'assoggettabilità dell'ordinanza al regime di modificabilità e revocabilità prescritto dagli artt. 177 e 178 c.p.c., stante la sua reclamabilità, a fronte del quale apparirà "davvero arduo" escludere la ricorribilità per cassazione della decisione resa in sede di filtro.

²¹ Si trattava, in particolare, della proposta emendativa n. 53.03, in cui il Governo

ripropose l'idea in occasione dell'adozione della legge n. 69/2009, recante a sua volta disposizioni – questa volta non urgenti – «per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». In particolare, il d.d.l. C-1441 *bis*-A, frutto di un emendamento successivo al primo disegno di legge governativo, suggeriva l'introduzione di un nuovo art. 360 *bis* c.p.c., rubricato “ammissibilità del ricorso”, ai sensi del quale il ricorso doveva dichiararsi ammissibile nelle seguenti ipotesi:

- quando il provvedimento impugnato aveva deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;
- quando il ricorso aveva per oggetto una questione nuova o sulla quale la Corte riteneva di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistevano contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

suggeriva l'introduzione di un art. 53 *bis*, rubricato “disposizioni per l'attuazione dell'articolo 111, commi 2 e 7, della Costituzione”, dal seguente tenore: «1. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze civili e tributarie è sottoposto a una verifica preliminare di ammissibilità, in attuazione dei principi posti dall'articolo 111, commi 2 e 7, della Costituzione. 2. Il ricorso è sempre dichiarato ammissibile, oltre che quando concerne sentenze pronunciate in unico grado, quando la sentenza gravata non è coerente, in tutto o in parte, con i principi di diritto correntemente affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nell'esercizio della funzione nomofilattica. Il ricorso è altresì dichiarato ammissibile quando la questione giuridica, sostanziale o processuale, proposta riveste specifica importanza per consentire l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali o per garantirne l'uniformità e la coerenza, nonché quando la parte soccombente nel giudizio di secondo grado lamenta la violazione dei principi regolatori del giusto processo. La verifica di ammissibilità ha esito positivo anche quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363 del codice di procedura civile. 3. La verifica di cui al comma 1, concernente il ricorso e la sentenza impugnata, è decisa dalla Corte di Cassazione in camera di consiglio, senza intervento delle parti e della Procura generale, con ordinanza resa da un collegio di tre magistrati delle Sezioni unite. 4. L'ordinanza sull'ammissibilità del ricorso è impugnabile soltanto per il motivo di cui all'articolo 395, n. 4, del codice di procedura civile, con ricorso alle stesse Sezioni unite entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'impugnazione è decisa, nelle forme di cui al comma 3, da un collegio di tre diversi magistrati. 5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono comunicate alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari. 6. Il ricorso dichiarato ammissibile viene assegnato a una Sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione, secondo le norme del codice di procedura civile. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza gravata passa in giudicato. 7. L'articolo 366-*bis* del codice di procedura civile è abrogato». Il testo della proposta ed i documenti allegati sono reperibili sul sito internet della Camera, www.camera.it.

- quando appariva fondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo;
- quando ricorrevano i presupposti per una pronuncia del principio di diritto nell'interesse della legge.

Sull'ammissibilità del ricorso, proseguiva la norma, «la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati. Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto. L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari. Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma»²².

Confermato in Senato, sul testo piombarono tuttavia le critiche dell'avvocatura, che domandava con forza lo stralcio del nuovo meccanismo di selezione dei ricorsi in cassazione, giudicato un modo di risolvere i problemi «inaccettabile, tecnicamente errato e gravemente sospetto di incostituzionalità», giacché consistente in un filtro affidato alla valutazione discrezionale di tre giudici, non si sa come nominati, che scelgono quali siano i ricorsi ammissibili e quali no²³.

²² In questi termini, la disposizione veniva approvata dalla Camera e salutata dall'allora Ministro della giustizia come uno degli «assi portanti» della riforma: v. A. ALFANO, *Un «filtro» ai ricorsi per Cassazione è tra gli assi portanti del nuovo rito*, in *Guida dir.*, 18 ottobre 2008, n. 41, p. 12, il quale si domandava come fosse possibile «richiamare le parti alla lealtà processuale se poi si consente loro di utilizzare il ricorso davanti al Supremo collegio come un estremo tentativo, sul cui buon esito si fa affidamento non per la obiettiva meritevolezza della questione sottoposta al giudice di legittimità, ma sulla base di un calcolo di probabilità». Per ulteriori approfondimenti sull'*iter* parlamentare che ha condotto alla versione definitiva dell'art. 360 bis c.p.c. v. inoltre G. REALI, *Art. 360 bis*, in *La riforma del c.p.c.*, a cura di F. Cipriani, S. Menchini e M. De Cristofaro, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, IV-V, p. 947, spec. 953 ss.; G. COSTANTINO, *La riforma del giudizio di legittimità: la cassazione con filtro*, in *La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente*, a cura di S. Chiarloni, in *Giur. it.*, 2009, VI, p. 1560, spec. 1561; S. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, cit., p. 169 ss. In precedenza, per un «filtro» al giudizio di cassazione affidato ad un collegio di tre giudici, v. pure M. CAPPELLETTI, *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1969, IV, c. 81, spec. 86 s.

²³ Cfr. *Filtro in Cassazione: il Cnf ne chiede lo stralcio*, 24 marzo 2009, in *www.consiglionazionaleforense.it*.

Sulla stessa linea si era inoltre espressa la magistratura, che aveva denunciato il rischio che la nuova fattispecie di (in)ammissibilità provocasse soluzioni discutibili: «già colpisce – si legge nel parere del Consiglio superiore della magistratura sulla riforma in argomento – pensare a un giudizio costruito in termini di ammissibilità, anziché di inammissibilità; e ancor di più colpisce il fatto che in questo modo verrebbe ricondotto nella categoria dell'ammissibilità/inammissibilità ciò che propriamente attiene all'ambito della manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso. Ma simili strappi sul terreno delle categorie concettuali potrebbero forse riuscire accettabili se non fosse che ad essi si accompagna il rischio di alterazioni profonde sul piano sostanziale della tutela e su quello del ruolo istituzionale della Corte»²⁴.

Dello stesso avviso era anche la sezione di Cassazione dell'Associazione Nazionale Magistrati, secondo cui la norma contenuta nel d.d.l. C-1441 *bis*-A risultava in contrasto con il dettato costituzionale. Secondo l'Associazione, infatti, a meno di legittimare interpretazioni elusive dell'art. 111 Cost., il diritto di proporre ricorso in cassazione per violazione di legge implica il diritto, se il ricorso è stato ritualmente proposto, di vederselo deciso con una pronuncia che dica se vi è stata o meno la violazione di legge, motivo per cui la nuova previsione di ammissione dei ricorsi si risolveva in un serio ostacolo all'accesso al giudizio di cassazione²⁵.

Anche la dottrina, infine, non mancava di criticare la nuova previsione, mostrandosi in particolare perplessa sulla sua formulazione in termini di ammissibilità e soprattutto sulla sua effettiva capacità di deflazionare il carico di lavoro della Corte, al di là dei consueti dubbi di legittimità costituzionale *ex art. 111, comma 7, Cost.* in relazione ad una valutazione di inammissibilità del ricorso non basata su profili di invalidità²⁶.

²⁴ V. *Parere sulle disposizioni in materia di riforma del codice di procedura civile, contenute nel disegno di legge n. 1441 bis - Camera dei Deputati - concernente disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria*, Delibera del 30 settembre 2008, in www.csm.it.

²⁵ V. *L'anm della Cassazione sulla riforma del giudizio civile di cassazione*, 30 settembre 2008, in www.associazionenazionalemagistrati.it.

²⁶ Cfr. G. MONTELEONE, *A proposito di una incipiente riforma del processo civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, IV, p. 1105, spec. 1108; G. COSTANTINO, *Rassegna di legislazione (1° luglio-31 ottobre 2008)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, VI, p. 1785, spec. 1787; G. SCARSELLI, *Il processo in Cassazione riformato*, in *AA.VV., Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69)*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 310, spec. 311, secondo cui il testo dell'art. 360 *bis* c.p.c., così come formulato, degradava a mero interesse il diritto di accesso alla Corte, consentendo a quest'ultima di scegliere i ricorsi su cui

Il risultato di tali reazioni fu l'integrale riformulazione, in sede di terza lettura alla Camera, del testo della disposizione. Abbandonata la strada dell'ammissibilità, il legislatore ha così introdotto nel codice di procedura civile due nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso in cassazione, che si verificano rispettivamente quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o modificare l'orientamento della stessa (num. 1) e quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo (num. 2).

A distanza di centocinquanta anni dalla legge sull'ordinamento giudiziario del 1859 (su cui v. *supra*, cap. II, par. 3.2), nel giudizio di cassazione civile veniva così reintrodotta l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, significativamente salutata dal Presidente aggiunto dell'epoca, tra i fautori della riforma, come il «tassello sinora mancante della tendenza ad un riorientamento della Corte verso i modi dell'operare di altre Corti supreme continentali»²⁷. Come anticipato, nel giudizio di cassazione civile francese un sistema di ammissibilità dei ricorsi basato sulla serietà dei motivi esisteva infatti sin dalle origini di tale giudizio, mentre in quello di cassazione penale l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso è stata introdotta a partire dal codice di procedura del 1930. Inoltre, pur non trattandosi di una corte suprema *stricto sensu*, anche nel giudizio che si svolge davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo esistono da sempre ipotesi di inammissibilità derivanti dalla non meritevolezza dei motivi di ricorso, alle quali, dal 2010, si è aggiunta quella che consegue alla mancanza di un serio pregiudizio in capo al ricorrente.

In questo capitolo, invertendo l'ordine dell'indagine condotta in quello precedente, ci sembra perciò opportuno prendere le mosse dalle esperienze comparatistiche, per trattare, infine, dell'inammissibilità introdotta all'art. 360 *bis* c.p.c. dal nostro legislatore processuale.

giudicare in base ad uno schema non molto dissimile da quello degli interessi legittimi; G. BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18 giugno 2009, n. 69)*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, III, p. 749, spec. 790, per il quale si trattava di una disposizione in palese contrasto con l'art. 111, comma 7, Cost., giacché avrebbe implicato una "drastica riduzione" delle violazioni di legge suscettibili di ricorso in cassazione.

²⁷ V. P. VITTORIA, *Introduzione*, cit., p. V. Nel senso che la nuova previsione avesse introdotto un filtro "assai ridimensionato", rispetto alle originarie intenzioni del legislatore, v. tuttavia F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 99.

2. *La non-admission des pourvois nel giudizio di cassazione civile francese* – 2.1. *L'abolizione della Chambre des requêtes e l'encombrement della Corte*

Abbiamo avuto occasione di accennare, nel corso della trattazione, alla *Chambre des requêtes*, organo deputato, nel giudizio di cassazione francese di inizio novecento, all'esame preliminare dei ricorsi (v. *supra*, cap. II, par. 3.1). Si trattava di un organo di fondamentale importanza per le sorti del giudizio, giacché competente a dichiarare in prima battuta l'inammissibilità del ricorso, sia in presenza di vizi d'invalidità sia in mancanza di motivi “*assez sérieux*” da giustificare il loro esame da parte della Corte²⁸.

Nel corso del tempo, accadde tuttavia che i magistrati addetti alla *Chambre* cominciarono a svolgere il loro incarico con troppo zelo, approfondendo cioè in maniera eccessiva l'esame preliminare del ricorso, in particolar modo in relazione al parametro della serietà dei motivi. Il vaglio affidato alla *Chambre des requêtes* aveva così assunto un'importanza via via maggiore, al punto da essere considerato, a partire dagli anni venti del secolo scorso, un vero e proprio “collo di bottiglia” del giudizio di cassazione. Per questa ragione, il legislatore della legge n. 47-1366, del 23 luglio 1947, decise infine di abolire la *Chambre des requêtes*, ormai ridottasi ad inutile doppione del giudizio che si svolgeva davanti alle sezioni semplici²⁹.

²⁸ Sulle competenze della *Chambre des requêtes* v. anche E. FAYE, *La Cour de cassation*, Paris, 1903, p. 36, per il quale «*la plus importante des attributions de cette chambre est l'examen préalable des requêtes en cassation; il ne suffit pas que le pourvoi soit recevable en la forme, mais il faut encore qu'il soit fondé sur des moyens assez sérieux pour qu'apparaisse l'utilité d'un débat contradictoire*». Tale requisito, eredità del giudizio monarchico quale supplica al re, era divenuto espressione della c.d. “funzione normativa” della Corte, in virtù della quale l'accesso al giudizio di cassazione doveva ammettersi soltanto quand'era in gioco il superiore interesse della legge, a discapito dell'altra, tradizionale funzione della Corte, ossia quella di “disciplinare” la correttezza del caso concreto. D'altro canto, la necessità di contenere l'ammissibilità del giudizio di cassazione derivava anche dalla straordinarietà del mezzo di impugnazione, posto che con il ricorso in cassazione si rimetteva in discussione l'autorità della cosa giudicata.

²⁹ Come sottolinea J.-F. WEBER, *L'accès au juge de cassation et le traitement des pourvois par la Cour de cassation française*, in G. Drago, B. Fauvarque-Cosson e M. Goré (dir.), *L'accès au juge de cassation, Colloque du 15 juin 2015*, in *Société de législation comparée, Collection Colloques*, vol. 26, p. 59, spec. 66, ogni ricorso era infatti esaminato in maniera molto approfondita dalla *Chambre des requêtes*, le cui decisioni assumevano complessità e autorità spesso pari a quelle rese dalle camere civili. Nello stesso senso v. anche R. PERROT, *Institutions judiciaires*, Paris, 1983, n. 208, p. 202, secondo cui «*depuis longtemps un certain blocage se produisait au nive-*

Venuto meno il procedimento preliminare di ammissibilità dei ricorsi, che per secoli aveva caratterizzato la cassazione civile francese, cominciò tuttavia ben presto ad aumentare il c.d. “*encombrement*”, ossia l’arretrato della Corte. A tale inconveniente, il legislatore processuale cercò quindi di far fronte con l’aumento delle sezioni civili, che, nel 1952, furono aumentate da tre a quattro e, nel 1967, da quattro a cinque³⁰. Senonché, invece di migliorare la gestione dei ricorsi in entrata, la moltiplicazione dei collegi si rivelò ben presto portatrice di divergenze e contrasti tra la giurisprudenza, con la paradossale conseguenza di incentivare, anziché scoraggiare, il ricorso al giudizio di cassazione.

Iniziava così, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, un intenso periodo di riforme, il cui dichiarato obiettivo era quello di arginare il più possibile il crescente numero dei ricorsi in cassazione. Un primo passo, in tal senso, fu l’aggiunta, con la legge n. 79-9 del 3 gennaio 1979, di un nuovo comma all’art. L131-6 del *Code de l’organisation judiciaire* (c.o.j.), ai sensi del quale, all’interno di ogni sezione, il ricorso poteva essere deciso da una formazione ristretta di tre magistrati

au de cette chambre qui, peut-être par excès de zèle, se livrait à une véritable étude approfondie de chaque pourvoi au lieu d’examiner superficiellement si les moyens invoqués étaient apparemment sérieux»; nonché G. CANIVET, *L’organisation interne de la Cour de cassation favorise-t-elle l’élaboration de la jurisprudence?*, in N. Mol-fessis (dir.), *La Cour de cassation et l’élaboration du droit*, Paris, 2004, n. 2, p. 4, il quale osserva come, «*sans réaction des gestionnaires, ce lent séisme a naturellement créé une situation de blocage au sein de la chambre des requêtes, laquelle, par des décisions manquant singulièrement de clairvoyance, a conduit à reconsidérer l’organisation de la Cour par suppression, en 1947, de l’instrument de filtrage (loi du 23 juillet 1947), donc du mécanisme de sélection des pourvois*». Per un esempio di decisione “complessa” della *Chambre des requêtes*, v. inoltre *Cass. civ., ch. req.*, 3 agosto 1915, ric. n. 00-02378, in materia di abuso del diritto di proprietà. Sull’importanza di un meccanismo di accesso al giudizio di cassazione v. infine le parole che Monsieur Lyon-Caen, all’epoca Primo presidente onorario della Corte di cassazione, indirizzava al nuovo Primo presidente della Corte Monsieur Picard nel giorno del suo insediamento (15 giugno 1950): «*notre Institution, la Cour de cassation, pour fonctionner sans heurts doit comporter nécessairement un barrage, un tri, destinés à écarter rapidement, dès l’abord, les pourvois dilatoires, téméraires, frustratoires émanant de plaideurs obstinés ou chicaniers dont le foisonnement ne fait que préjudicier à l’étude et à l’expédition des requêtes solides appuyées de moyens sérieux*» (l’estratto è riportato nel discorso di apertura dell’anno giudiziario 1995 del Primo presidente della Corte Monsieur Drai ed è reperibile sul sito internet della Corte www.cour-decassation.fr).

³⁰ Si trattava della *loi* n. 52-582 del 21 luglio 1952 e della *loi* n. 67-523 del 3 luglio 1967, introduttive, rispettivamente, della seconda e della terza camera civile, che andavano ad aggiungersi alla prima camera civile, alla camera sociale (istituita nel 1938) e a quella commerciale (che aveva preso il posto della *Chambre des requêtes*).

(in luogo dei cinque ordinari), competente a rigettarlo sia in caso di irricevibilità sia se manifestamente infondato³¹. Poco più tardi, la legge n. 81-759 del 6 agosto 1981 modificò ulteriormente l'art. L131-6 c.o.j., disponendo che il primo presidente o il presidente della sezione potessero assegnare i ricorsi alla formazione ristretta «*lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer*» e dunque non più soltanto nel caso in cui l'esito del giudizio fosse di segno negativo³².

Con il *décret* n. 89-511 del 20 luglio 1989 veniva quindi aggiunto al codice di rito un nuovo art. 1009-1, tutt'ora in vigore, in base al quale, su domanda di parte, il primo presidente può cancellare dal ruolo il ricorso se il ricorrente non giustifica la mancata esecuzione della decisione impugnata, a meno che tale esecuzione non importi conseguenze manifestamente eccessive o che il ricorrente si trovi nell'impossibilità di eseguire la sentenza. Infine, con la legge n.

³¹ Nel senso che tale procedimento risultasse sostanzialmente analogo a quello a suo tempo praticato davanti alla *Chambre des requêtes*, v. S.A. SONELLI, *L'accesso alla Corte suprema e l'ambito del suo sindacato. Un contributo al dibattito sulla Cassazione civile in un'ottica comparatistica*, Torino, 2001, p. 149, la quale non manca di rilevare come, in questo caso, esso non fosse tuttavia affidato ad una sezione unica e specializzata a tal fine, bensì decentrato a livello di ciascuna sezione. Per questo motivo, secondo E. SILVESTRI, *Recenti riforme della Cassazione francese*, in *Riv. trim.*, 1980, II, p. 569, spec. 577, «si ha l'impressione che il principale rimprovero mosso al legislatore sia quello di aver voluto imboccare una certa strada, quella della pre-selezione dei ricorsi, senza però dimostrare il coraggio di percorrerla fino in fondo». Sulla circostanza che la possibilità di decidere il ricorso soltanto in ipotesi di irricevibilità o manifesta infondatezza facesse della *formation restreinte* una sorta di «*chambre de rebuts*», v. inoltre J. BORÉ, *La cassation en matière civile*, Paris, 1997, n. 308, p. 72.

³² Per le percentuali di ricorsi decisi dalle formazioni ristrette nel periodo che va dal 1981 al 1993, v. A. PERDRIAU, *Les formations restreintes de la Cour de cassation*, in *Sem. jur.*, 1994, I, 3768, spec. n. 64 ss. Rimaneva in ogni caso possibile, per le parti o per uno dei magistrati addetti alla formazione ristretta, opporsi a tale destinazione, chiedendo che il ricorso venisse deciso dalla sezione in composizione ordinaria. Si consideri, peraltro, che la legge n. 97-395 del 23 aprile 1997 è successivamente intervenuta sull'art. L131-6 c.o.j. rendendo automatico, e quindi non più discrezionale, l'esame di tutti i ricorsi da parte della formazione ristretta *lorsque la solution du pourvoi s'impose*. In seguito a tale riforma, è inoltre venuto meno il riferimento alla *formation restreinte*, che ha assunto la denominazione di «*formation de trois magistrat*», ciò che, secondo A. PERDRIAU, *Sur la loi n° 97-935 du 23 avril 1997 concernant la Cour de cassation*, in *Sem. jur.*, 1998, I, 136, spec. n. 27, era funzionale ad evitare che tale formazione venisse considerata in posizione di sussidiarietà o inferiorità rispetto alla formazione ordinaria. Anche in seguito alla riforma, rimaneva comunque il potere del primo presidente e del presidente della sezione, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale o delle parti, di assegnare direttamente il ricorso alla sezione in composizione ordinaria.

91-647 del 10 luglio 1991, si riproponeva nel giudizio di cassazione la “serietà dei motivi”, la cui carenza valeva ora ad escludere, per il ricorrente, il sostegno dell’*aide juridictionnelle*.

2.2. La procedura di non-admission e la mancanza di serietà dei motivi

Nel 2001, quando il numero dei nuovi ricorsi in materia civile aveva ormai superato le ventimila unità, il legislatore francese si determinava a reintrodurre un vaglio preliminare di ammissibilità nel giudizio di cassazione, affidando in particolare alla veduta formazionale ristretta di tre magistrati il compito di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi irricevibili e di quelli che non si fondavano su seri motivi³³.

In assenza di una definizione normativa, risultava tuttavia controverso stabilire quando i motivi potessero considerarsi privi di serietà. Come sottolineato dalla dottrina, l’inammissibilità derivante dall’irricevibilità del ricorso si basava infatti su criteri oggettivamente stabiliti dal codice di procedura, quali la non impugnabilità del provvedimento, la carenza di legittimazione o di interesse del ricorrente, la tardività dell’impugnazione ed altri vizi formali del ricorso (v. *supra*, cap. III, sez. II, par. 2.3), mentre quella conseguente alla non serietà dei motivi implicava un ineludibile grado di “soggettivismo giuridico”³⁴. Tale soggettivismo, inoltre,

³³ Ci si riferisce alla legge n. 2001-539 del 25 giugno 2001, il cui disposto è poi confluito all’art. 1014 *c.p.c.* in virtù del *décret* n. 2008-522 del 2 giugno 2008. Per una panoramica sulle riflessioni che hanno preceduto la riforma, v. M. COTTIN, *La Cour de cassation se dote d’une procédure d’admission des pourvois en cassation*, in *Rec. Dalloz*, 2002, n. 9, p. 748 ss. Sul punto v. anche A. PERDRIAU, *La non-admission des pourvois*, cit., n. 168, il quale rileva come la riforma del 2001 avesse avuto «*peu d’écho dans les revues juridiques, et pratiquement aucun dans la grande presse qui se targue portant de s’intéresser vivement au fonctionnement de l’appareil judiciaire*», nonché G. CANIVET, *La procédure d’admission des pourvois en cassation, Bilan d’un semestre d’application de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire*, in *Rec. Dalloz*, 2002, n. 28, p. 2195, spec. 2201, secondo cui «*la sélection instaurée par la mesure nouvelle ne vise ni à une élimination massive des pourvois, ni à une transformation radicale de la Cour de cassation mais à une utilisation optimale des moyens de la justice à des fins correspondant exactement à la fonction d’une juridiction du droit*».

³⁴ Così in particolare A. LACABARATS, *Intervention au colloque sur “Le moyen sérieux”*, 25 gennaio 2010, in *www.courdecassation.fr*, p. 8, secondo cui, «*quelles que soient les précisions ainsi apportées au domaine du moyen sérieux, sa définition demeure soumise, non seulement à des incertitudes et contestations, mais aussi à une certaine part de subjectivité*». Nel senso che il termine “sérieux” fosse un termine polisemantico, v. inoltre F. TERRIER, *La pratique de la procédure de non-admission à la Cour de cassation*, in *Justice*, 2013, p. 95, spec. 100, per il quale «*on peut compren-*

era aggravato dalla tendenziale assenza di motivazione delle *décisions* di inammissibilità, le quali si risolvevano in genere nella seguente formula stereotipa: «[la Cour] vu l'article 1014 du code de procédure civile; attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoquée à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvois; déclare non admis le pourvois».

Secondo un primo orientamento, non seri dovevano dunque considerarsi i motivi che risultavano all'evidenza da rigettare con una motivazione carente di interesse normativo, ciò che si verificava principalmente in relazione a censure riguardanti l'apprezzamento discrezionale riservato al giudice del merito nonché a vizi di motivazione palesemente insussistenti. Secondo un diverso orientamento, invece, poiché la legge non definiva in alcun modo cosa fosse il “*moyen sérieux*”, ogni motivo doveva presumersi tale, dovendo la Corte spiegare, di volta in volta, le ragioni della ritenuta mancanza di serietà. Altri ancora preferivano poi ricavare *a contrario* la non serietà del motivo, reputando cioè necessario definire anzitutto i motivi di ricorso che potevano considerarsi seri ovvero idonei «à poser une question pertinente à la Cour de cassation» inferendo quindi da essi quelli che, invece, non lo erano. Né si è mancato, infine, di intendere anche la non serietà dei motivi come una forma di invalidità “virtuale” del ricorso, derivante in particolare dalla sua non conformità al diritto³⁵.

Soltanto la prassi applicativa, col tempo, ha permesso di ricavare dalla giurisprudenza della Corte una serie di ipotesi “tipiche” di inammissibilità del ricorso per mancanza di serietà dei motivi. Si trattava, anzitutto, dei motivi che erano irricevibili *ex lege*, come nel veduto caso di cui all'art. 978 *c.p.c.* (v. *supra*, cap. III, sez. II, par. 2.3) o in quello di cui all'art. 619 *c.p.c.*, ai sensi del quale non sono ricevibili in cassazione motivi nuovi ovvero non dedotti in appello, a meno che tali motivi si riferiscano direttamente alla decisione impugnata o siano di “puro diritto”, con conseguente inammissibilità di ogni

dre que la notion de moyen non sérieux [...] est ambiguë et prêterait à une regrettable confusion si on y voyait une appréciation du travail de l'avocat».

³⁵ Cfr., nell'ordine, G. CANIVET, *La procédure d'admission*, cit., p. 2197; A. BERDAH, *Brèves réflexions sur l'article 1014 du code de procédure civile*, in *Rec. Dalloz*, 2010, n. 23, p. 1426; P. BLONDEL, *Le critère de la non-admission: quelle rationalité?*, in S. Amrani Mekki e L. Cadiet (dir.), *La sélection des pourvois à la Cour de cassation*, Paris, 2005, p. 83, spec. 92; C. CHAINAIS, *Les sanctions en procédure civile*, cit., p. 359. Sul tema v. anche M. COTTIN, *La cour de cassation*, cit., p. 750, la quale auspicava che «en appréciant le caractère sérieux du moyen, les magistrats de la Cour de cassation n'oublient pas qu'à côté de sa mission jurisprudentielle cette juridiction remplit aussi une mission disciplinaire».

«*moyen nouveau, mélangé de fait et de droit*». In secondo luogo, si consideravano non seri i motivi che denunciavano falsamente un errore di diritto in cui non era invece palesemente incorso il giudice che aveva adottato la decisione impugnata, nonché i motivi che censuravano tale decisione in maniera ingiustificata, per essersi ad esempio il giudice di merito attenuto alla consolidata giurisprudenza della Corte. Infine, erano ritenuti non seri i motivi che, sottoponendo alla Corte questioni che esulavano dai profili di legittimità della controversia, disconoscevano di fatto il suo ruolo normativo, violando in tal modo il disposto di cui all'art. 604 *c.p.c.*, ai sensi del quale «*le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit*»³⁶.

Così inteso il *moyen non sérieux*, la *non-admission préalable* avrebbe dunque dovuto realizzare una vera e propria rivoluzione del moderno giudizio di cassazione, riducendo drasticamente la marea crescente di ricorsi inconsistenti e permettendo al tempo stesso alla Corte di giudicare più rapidamente quelli realmente meritevoli di esame. Nel 2014, tuttavia, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di serietà dei motivi veniva nuovamente abrogata dal legislatore processuale: poiché le ragioni del fallimento del nuovo istituto derivarono principalmente da aspetti di stampo procedimentale, è però alla parte a ciò appositamente dedicata che rinviamo il relativo approfondimento (v. *infra*, cap. V, par. 1.2).

2.3. Il “filtro” in cassazione: dal *sérieux* du *moyen* all’*intérêt* du *moyen*

L'abolizione della procedura di *non-admission* si poneva in netta controtendenza rispetto alle soluzioni che altre corti supreme continentali stavano adottando per far fronte all'aumento del contenzioso. Nel settembre del 2014, quando il Primo presidente Monsieur Louvel decideva di istituire un gruppo di lavoro per la riforma del

³⁶ Per una classificazione in tal senso v. anche V. VIGNEAU, *Le régime de la non-admission des pourvois*, cit., nonché D. GARREAU, *Du bon usage de la procédure d'admission des pourvois en cassation*, in *Rec. Dalloz*, 2012, n. 18, p. 1137 ss. Abbiamo naturalmente abbandonato ogni pretesa di esaustività al riguardo, non soltanto perché esorbitante rispetto ai fini della nostra indagine, ma soprattutto perché, come rilevato da A. PERDRIAU, *La non-admission des pourvois*, cit., n. 79, «*cette recherche est naturellement la plus importante, mais c'est aussi la plus difficile étant donné que, par hypothèse et presque par définition, les raisons de ces mesures ne sont pas nettement précisées*». Come riportato nel testo, inoltre, le *décisions* di inammissibilità non erano motivate, ciò che rende particolarmente ardua una ricerca giurisprudenziale in materia.

giudizio di cassazione, si apriva così in Francia un'intensa stagione di riflessioni sul ruolo della Corte, sottoposta sempre più all'influenza di nuovi fattori suscettibili di limitarne l'autorità, tra cui lo sviluppo di corti sovranazionali che, mischiando fatto e diritto, «*créent un hiatus dans la chaîne des recours, conduisant le juge final à reprendre un contrôle que le juge de cassation n'a pas exercé et atteignant ainsi en plein cœur l'économie du pourvoi en tant que recours effectif*»³⁷.

Terminati i lavori, la commissione presieduta da Monsieur Jean sottolineava l'importanza di reintrodurre un vaglio preliminare di ammissibilità dei ricorsi, «*de nature à en éliminer certains considérés comme irrecevables, sans examen au fond par la Cour*». Due, in particolare, erano le soluzioni proposte: l'una, cara alla tradizione della cassazione francese, consisteva in un giudizio preliminare, affidato ad un'apposita sezione della Corte, sul modello della *Chambre des requêtes*; l'altra, dichiaratamente ispirata al sistema tedesco "adattato", suggeriva invece di affidare la valutazione di ammissibilità dei ricorsi direttamente al giudice dell'appello, salva la possibilità di riesaminare la decisione ricorrendo ad un'apposita sezione della Corte. Quanto ai criteri di ammissibilità, in un caso come nell'altro essi riguardavano: la violazione di un diritto o di un principio fondamentale (ivi inclusi quelli di procedura); l'esistenza di una questione giuridica di principio; l'interesse per lo sviluppo del diritto; l'interesse per l'unificazione della giurisprudenza; la sussistenza di errori di giudizio manifesti, integranti un diniego di giustizia³⁸.

Dai lavori della commissione prendeva quindi corpo, nella primavera del 2018, un progetto di legge in cui si prevedeva l'introduzione di un nuovo art. L411-2-1 *c.o.j.* secondo cui, in materia civile, la possibilità di ricorrere in cassazione diveniva soggetta a preventiva

³⁷ Cfr. B. LOUVEL, *Lettre de mission adressée à Monsieur Jean-Paul Jean, président de chambre, directeur du SDER*, 19 settembre 2014, in www.courdecassation.fr. In termini analoghi v. pure F. ROUVIÈRE, *L'image traditionnelle de la Cour de cassation est-elle un frein à sa réforme?*, in *RTD civ.*, 2020, p. 985, secondo cui «*le fait que la Cour européenne des droits de l'homme s'inspire évidemment dans son style et sa motivation des pays de common law crée par là même une préférence diffuse pour ce modèle. En effet, pour pouvoir dialoguer avec elle, encore faut-il parler le même langage!*». Sulla questione v. anche COMMISSION CONSTITUTION ET INSTITUTIONS, *La régulation des contentieux devant les Cours suprêmes, Rapport du Club des juristes*, ottobre 2014, in www.leclubdesjuristes.com, p. 176, secondo cui, mentre «*la très grande majorité des démocraties occidentales ont mis en œuvre des réformes profondes pour réguler les contentieux devant leurs Cours suprêmes, la France laisse ses Cours suprêmes faire face à d'énormes masses contentieuses*».

³⁸ V. J.-P. JEAN (dir.), *Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation*, in www.courdecassation.fr, aprile 2017.

autorizzazione della Corte. Dal punto di vista procedimentale, un nuovo art. 604-1 *c.p.c.* disponeva poi che il rilascio di tale autorizzazione fosse rimesso ad una formazione di tre magistrati appartenenti alla camera competente a decidere il ricorso, la quale doveva pronunciarsi entro tre mesi dalla sua proposizione, pena il formarsi del silenzio-assenso. Il diniego dell'autorizzazione, da cui doveva risultare l'assenza delle condizioni richieste dalla legge per ricorrere in cassazione, andava infine notificato alle parti e non era suscettibile di ulteriore impugnazione³⁹.

La proposta fu duramente contestata dal sindacato della magistratura francese, secondo cui un «*tel filtrage serait de nature à affaiblir la mission régulatrice de la Cour de cassation*», motivo per cui si decise infine di non inserirla nel progetto di riforma organica della giustizia, poi divenuto legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019⁴⁰. Nel frattempo, la Ministra della giustizia Belloubet aveva d'altro canto istituito un ulteriore gruppo di lavoro, presieduto da Monsieur Nallet, ex-Ministro della giustizia e Consigliere onorario di Stato, a cui veniva richiesto di valutare la possibilità di una «*réforme ambitieuse et partagée du pourvoi en cassation*», che mettesse però al centro *l'intérêt du justiciable*.

Il nuovo gruppo di lavoro, nella sua relazione conclusiva, ha precisato anzitutto la differenza tra il previgente procedimento di *non-admission* dei ricorsi, abrogato nel 2014, e il meccanismo di filtro suggerito dalla commissione Jean. La *non-admission*, si legge nella relazione, comportava infatti una selezione dei ricorsi basata sull'apparente fondatezza dei motivi, ciò che presupponeva che il ricorso venisse comunque esaminato nel merito dalla Corte, seppur sommariamente. Per contro, la *procédure de filtrage* che risultava dall'ultima proposta di riforma subordinava l'accesso al giudizio di cassazione alla sussistenza di profili indipendenti da tale esame, potendo perciò la Corte rifiutare aprioristicamente di decidere nel merito ricorsi evidentemente fondati, ma tuttavia privi di interesse normativo. Detto altrimenti, il nuovo "filtro" in cassazione, se approvato, avrebbe spostato la valutazione di inammissibilità del ricorso dalla serietà del motivo all'interesse del motivo, trasformando in pratica la Corte di

³⁹ In particolare, l'autorizzazione doveva rifiutarsi qualora il ricorso non avesse sollevato una questione di principio avente interesse per lo sviluppo del diritto o per l'unificazione della giurisprudenza, nonché qualora non fosse stata in gioco alcuna grave violazione di un diritto fondamentale.

⁴⁰ V. *Observations devant le groupe de travail sur le pourvoi en cassation*, 21 marzo 2019, in www.syndicat-magistrature.fr.

cassazione da organo democratico ad organo aristocratico, sul modello delle corti supreme di *common law*⁴¹.

In alternativa a tale soluzione, la commissione Nallet ha quindi formulato tre proposte, tutte da calarsi in una più ampia prospettiva di riforma dell'intero sistema giudiziario – in parte già avviata con la menzionata legge organica n. 2019-222 – che rimetta al centro il giudice di prima istanza e affidi ai giudizi di impugnazione la funzione di riesaminare esclusivamente quanto si è già giudicato. La prima proposta è quella di conferire alle corti di appello l'esame preliminare dei motivi di ricorso, di modo che soltanto quelli già presentati in sede

⁴¹ Cfr. H. NALLET (dir.), *Pour une réforme du pourvoi en cassation en matière civile, Rapport*, in *Dalloz actualité*, 30 settembre 2019. A questo proposito, v. anche le conclusioni del sindacato della magistratura riportate nelle citate *Observations devant le groupe de travail sur le pourvoi en cassation*, secondo cui «la mission normative de la Cour de cassation ne peut en aucun cas être valorisée par un filtrage, par ailleurs en rien nécessaire, qui affaiblirait le rôle régulateur qui est le cœur de sa mission». Nel senso che il nuovo filtro consentisse di fatto alla Corte di selezionare le questioni da decidere, sul modello anglosassone del *writ of certiorari*, v. anche L. BORÉ, *Questions sur le projet de filtrage des pourvois*, in S. Amrani Mekki (dir.), *Débats autour du projet de réforme de la Cour de cassation*, in *Gaz. Pal.*, 2018, n. 17, p. 87. Sul *writ of certiorari* come esempio paradigmatico di *case selection*, v. inoltre F. FERRARIS, «Rationing Justice». *La selezione dei ricorsi nelle Corti supreme di Stati Uniti e Italia*, Torino, 2015, p. 33 ss. Nel senso che già l'espressione «*pourvoi non admis*» recasse con sé il rischio di gettare discredito sulla Corte di cassazione, inducendo il ricorrente a pensare, erroneamente, che il suo ricorso non fosse stato esaminato dalla Corte stessa, v. anche L. POULET-ODENT, *La pratique des décisions de non-admission. Le point de vue d'un avocat à la Cour de cassation*, in *Gaz. Pal.*, 2014, n. 39, p. 9, nonché F. TERRIER, *La pratique de la procédure de non-admission*, cit., p. 100, secondo cui «le terme non-admission est trompeur s'il peut faire croire à un refus d'examen, où à une sélection préalable des recours à la manière discrétionnaire d'une cour suprême nord-américaine». Di diverso avviso, invece, B. PIREYRE, *Libre propos sur le projet de dispositif de filtrage des pourvois en cassation*, in *Débats autour du projet de réforme de la Cour de cassation*, cit., p. 83, spec. 85 s., secondo cui «le mécanisme de filtrage proposé par la Cour de cassation n'est aucunement comparable aux systèmes en vigueur devant les cours suprêmes des principaux pays anglo-saxons de Common Law, tels en particulier les États-Unis et le Royaume Uni. Ces dernières exercent un choix quasi discrétionnaire (on parle assez familièrement de "cherry picking") sur les affaires dont elles ne retiennent qu'un très faible nombre pour jugement [...]. Pour autant, le projet de filtrage que propose la Cour de cassation a pour perspective de réduire dans des proportions nettement plus modestes que ses homologues le nombre d'arrêts rendus après un examen complet du pourvoi, préalablement autorisé». Sulla questione, infine, v. ancora L. BORÉ, *Quelques idées sur le pourvoi en cassation*, in *Rec. Dalloz*, 2005, n. 3, p. 180, § 14, per il quale un procedimento di ammissione dei ricorsi fondato sulla comprensione e sull'accettazione condivisa dei limiti al giudizio di cassazione «est profondément moderne en ce qu'il repose sur une médiation éclairée et non sur une décision brutale et autoritaire».

di gravame possano essere riproposti in cassazione, qualora rigettati in tutto o in parte. La seconda proposta consiste invece nell'adottare (o meglio riadottare) la tecnica, in uso presso il Consiglio di Stato, di decidere sull'ammissibilità dei ricorsi in base all'apparente serietà dei motivi, affidando in particolare la relativa valutazione ad una formazione ristretta della Corte o addirittura ad un giudice unico. La terza proposta, infine, suggerisce di rafforzare il trattamento differenziato dei ricorsi, semplificando ed accelerando la procedura per la decisione di quelli meno rilevanti, perché inammissibili o manifestamente infondati oppure perché rilevanti esclusivamente dal punto di vista disciplinare, così da consentire alla Corte di dedicare maggiori attenzioni alla decisione dei ricorsi rilevanti per la sua funzione normativa. Come vedremo (*infra* cap. V, par. 1.2), è quest'ultima la soluzione che pare destinata a prevalere nel futuro prossimo della Corte.

3. Inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi di ricorso nel giudizio di cassazione penale – 3.1. Inammissibilità per manifesta infondatezza e cause di non punibilità

Nel giudizio di cassazione penale, come anticipato in più occasioni, l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi è un istituto presente sin dal codice di procedura del 1930⁴². Fortemente criticata, tale ipotesi di inammissibilità venne tuttavia abrogata in un primo momento dalla legge n. 517/1955 e la sua scomparsa fu salutata come una «conquista del regime democratico»⁴³.

Tale abrogazione, come si legge nella relazione illustrativa al d.d.l. n. 227/1958, aveva tuttavia provocato «gravissimi inconvenienti ed intralci al sollecito svolgimento del lavoro giudiziario presso le Se-

⁴² Nel senso che tale ipotesi di inammissibilità costituisse una «audace novità legislativa» di quel codice, v. R.A. FROSALI, *Il ricorso per cassazione nelle sue condizioni di ammissibilità*, Padova, 1932, p. 210.

⁴³ Così in particolare N. DANTE, *Sulla inammissibilità del ricorso*, cit., p. 303. L'inammissibilità per manifesta infondatezza era invece definita una «stortura giuridica» da Gi. SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali*, cit., p. 386, mentre secondo A. SANTORO, *Ingradualità dell'istituto*, cit., p. 53, in tal modo si giungeva all'assurda conseguenza per cui questioni di merito «precludono la via a che il merito sia esaminato». Sul rapporto tra inammissibilità e manifesta infondatezza v. inoltre T. DELOGU, *Contributo alla teoria*, cit., p. 67. Nel senso che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi fosse invece sistematicamente corretta, rappresentando i motivi di ricorso manifestamente infondati dei non-motivi, ossia dei motivi non ricompresi tra quelli consentiti dalla legge, v. M.P. RANDAZZO, *L'inammissibilità del ricorso per cassazione*, cit., p. 228 ss.

zioni penali della Corte di Cassazione», al punto che l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi si dimostrava una misura pericolosa, ma praticamente necessaria⁴⁴. Nel 1962, il legislatore della legge n. 1652 reintroduceva così nel codice di procedura penale tale fattispecie di inammissibilità del ricorso, unitamente a quella derivante dalla proposizione di motivi non consentiti dalla legge, anch'essa abrogata con la riforma del 1955.

Nel nuovo codice di procedura, si è quindi deciso di mantenere l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, seppur circondandola di talune garanzie procedurali, come vedremo meglio nella parte a ciò dedicata (v. *infra*, cap. V, par. 2.1)⁴⁵. Da par suo, la giurisprudenza della Corte reputava opportuno non equiparare tale ipotesi di inammissibilità alle altre contemplate dal codice, escludendo in particolare che anch'essa potesse considerarsi originaria e che, perciò, la relativa dichiarazione potesse prevalere su quella di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (v. *supra*, cap. III, sez. II, par. 1.3).

A partire dalla metà degli anni novanta, tuttavia, cominciarono a levarsi opinioni contrarie, secondo cui un ricorso dai motivi manifestamente infondati doveva considerarsi un mero "simulacro" di ricorso, in quanto tale non idoneo a far sorgere il rapporto processuale di impugnazione⁴⁶. Tale orientamento è stato infine recepito dalle sezioni unite della Corte, secondo cui anche la manifesta infondatezza dei motivi costituiva una causa d'inammissibilità originaria del ricorso, la cui metodica di accertamento era assolutamente conforme a quella necessaria per dichiarare le altre ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p., fermo restando che il tal caso la relativa valutazione poteva richiedere un tasso di complessità maggiore rispetto a quello occorrente per accertare vizi strettamente formali⁴⁷.

⁴⁴ In questi termini v. F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 793. Il testo della relazione illustrativa al d.d.l. n. 227, poi approvato in Senato il 12 marzo 1959, è consultabile in www.senato.it.

⁴⁵ La stessa sanzione è stata inoltre prevista per i casi di manifesta infondatezza dell'istanza di ricasazione (art. 41 c.p.p.), di rimessione (art. 49 c.p.p.), di revisione (art. 634 c.p.p.), di ricorso straordinario (art. 625 *bis* c.p.p.) e di richiesta di esecuzione (art. 666 c.p.p.).

⁴⁶ V. ad es. Cass. pen., sez. III, 22 settembre 1995, n. 3005.

⁴⁷ Così in particolare Cass. pen., sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, secondo cui anche l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso è definita sulla base di una cognizione sommaria con effetti di stretto diritto processuale, consistenti nel precludere l'accesso al rapporto di impugnazione al fine

Dietro tale approdo si celava, in maniera nemmeno troppo occulta, l'intento di preservare la Corte di cassazione dal sovraccarico di lavoro, unitamente ad un giudizio di disvalore per il proscioglimento dell'imputato maturato esclusivamente lucrando la prescrizione dall'inefficienza del sistema⁴⁸. Non a caso, un anno più tardi,

di evitarne un utilizzo funzionale non soltanto a procrastinare la formazione del titolo esecutivo, ma anche, e soprattutto, a conseguire vantaggi di ordine sostanziale, come la prescrizione del reato, in presenza di un gravame "soltanto apparente". In senso favorevole alla soluzione proposta dalle sezioni unite v. anche: B. LAVARINI, *La formazione del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, IV, p. 1175, spec. 1203 s., secondo cui, diversamente, «la sussistenza di una "causa di non punibilità" ex art. 129 c.p.p. finirebbe per "sanare" l'inammissibilità dell'impugnazione, laddove la legge, col prevedere la rilevabilità d'ufficio di tale vizio "in ogni stato e grado del procedimento" (art. 591, comma 4, c.p.p.), non ne contempla una siffatta sanatoria»; A. SCCELLA, *Il vaglio di inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, p. 148 s., per il quale tale indirizzo esegetico, oltre ad apparire del tutto plausibile sul piano della ragion d'essere delle cause di inammissibilità delle impugnazioni, «va salutato favorevolmente laddove si palesa idoneo a privare del loro *appeal* i ricorsi proposti al solo scopo di ritardare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata»; A. MARANDOLA, *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2000, VI, p. 1534, spec. 1544 ss.; A. CIAVOLA, *Le Sezioni unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi*, *ivi*, 2001, XI, p. 2988, spec. 2995 s. In senso contrario v. invece: A. BARGI, *Inammissibilità dell'impugnazione ed immediata declaratoria di cause di non punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, II, p. 179, spec. 188, secondo cui «l'esercizio del potere di *jus dicere* ricade nell'ambito della sequenza del procedimento di verifica processuale della causa di inammissibilità che involge un giudizio di idoneità dell'atto e non una mera constatazione dell'invalidità dell'impugnazione; sicché acquista piena operatività la pregiudizialità dell'applicazione dell'art. 129 comma 1 c.p.p., che trova giustificazione nella priorità del giudizio di esclusione della punibilità su ogni altro giudizio, come corollario del *favor innocentiae*»; L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2005, p. 145 ss.; A. VERDIRAME, *Declaratoria immediata di cause di non punibilità e inammissibilità dell'impugnazione*, in *Giust. pen.*, 2004, III, c. 65, spec. 100 s., per cui la tutela dell'innocente è un fine prioritario nel processo penale, che non può soccombere per ragioni di pura natura formale; E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, *cit.*, p. 184 s., secondo cui deve escludersi la prevalenza della dichiarazione d'inammissibilità quantomeno nelle ipotesi in cui essa deriva da un accertamento che consegue ad una diagnosi complessa, contaminata da valutazioni sul merito ed assolutamente discrezionale.

⁴⁸ In questi termini v. M. PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, *cit.*, p. 248. Anche secondo G. FIDELBO, *Il regime delle inammissibilità e la sezione filtro. Esperienze e prospettive*, in AA.VV., *La Corte assediata. Per una definizione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014, p. 47, spec. 50 s., «attraverso una progressiva erosione degli spazi riservati all'operatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 129 c.p.p., soprattutto con riferimento alla estinzione per prescrizione, la Corte di cassa-

le sezioni unite enunciavano l'ulteriore principio di diritto secondo cui il ricorso proposto per far valere la prescrizione maturata nell'intervallo di tempo tra la pronuncia della sentenza e la proposizione dell'impugnazione, se privo di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza oggetto di ricorso, viola il criterio di cui all'art. 581, lett. a), c.p.p. ed esula perciò dai motivi per cui è possibile ricorrere in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, c.p.p., con conseguente inammissibilità del ricorso stesso⁴⁹.

Le conseguenze dell'inclusione della manifesta infondatezza dei motivi tra le cause originarie di inammissibilità del ricorso non hanno tardato a manifestarsi: dal 2000 al 2001 il numero dei ricorsi dichiarati inammissibili dalla Corte è infatti passato da 24.807 a 29.821, per poi raggiungere, nel 2002, la cifra di 32.045, aumento da leggersi in parallelo al dimezzamento delle pronunce di annullamento senza rinvio, passate da 8.334, nel 2000, a 4.172, nel 2001, sino a ridursi ulteriormente a 3.888, nel 2002⁵⁰.

Ha cercato di frenare tale deriva giurisprudenziale il d.d.l. C-2754 *bis* dell'8 ottobre 2003, il cui art. 5, modificando l'art. 615 c.p.p., disponeva che se la Corte non avesse provveduto a norma degli artt. 620, 622 e 623 c.p.p., accogliendo cioè il ricorso, avrebbe potuto dichiararlo inammissibile soltanto nelle seguenti ipotesi: tardività dell'impugnazione; carenza di legittimazione; non impugnabilità del provvedimento; assoluta carenza dei motivi; mancata sottoscrizione da parte del difensore iscritto nell'albo speciale; rinuncia; presenza di motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, fuori dei casi previsti

zione ha salvato sé stessa e restituito, almeno in parte, effettività al sistema giustizia assicurando la esecutività delle decisioni impugnate».

⁴⁹ Così Cass. pen., sez. un., 27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera. Tale interpretazione è stata peraltro oggetto di ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, per violazione dell'art. 6 Cedu, nel caso n. 67669/09, Vanaria c. Italia, comunicato al Governo italiano il 26 novembre 2014 e tutt'ora pendente. In particolare, secondo il ricorrente, tale applicazione dell'inammissibilità sarebbe censurabile poiché essa fa dipendere il decorso della prescrizione non già dal parametro oggettivo del tempo, bensì da un apprezzamento soggettivo del giudice, così minando la sicurezza giuridica che dovrebbe regnare in materia. Sulla questione v. pure F. NICOLICCHIA, *Il caso Vanaria c. Italia davanti alla corte di Strasburgo: l'inammissibilità del ricorso per cassazione tra garanzie sovranazionali e prospettive de iure condendo*, in *Cass. pen.*, 2017, II, p. 894.

⁵⁰ Per simili considerazioni v. anche S. CARNEVALE, *Il filtro in cassazione: verso una selezione innaturale dei ricorsi penali*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, IV, p. 859, spec. 870, la quale rileva come si sia verificato un "travasamento" di circa il 10% dei ricorsi dall'una all'altra categoria decisoria ovvero dall'annullamento senza rinvio all'inammissibilità.

dagli artt. 569 e 609, comma 2, c.p.p., contenenti violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Negli altri casi, tra cui rientrava quindi la manifesta infondatezza dei motivi, la Corte avrebbe dovuto invece rigettare il ricorso, ciò che non impediva un'eventuale dichiarazione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.⁵¹.

Arenatasi tra i banchi del Senato, la prospettata riforma dell'art. 615 c.p.p. non ha tuttavia avuto alcun seguito, mentre nel 2005 un'ulteriore pronuncia della Corte, resa a sezioni unite, ha precisato che in caso di manifesta infondatezza dei motivi di ricorso l'originarietà della causa d'inammissibilità è altresì preclusiva della possibilità di far valere, o di rilevare d'ufficio, l'estinzione del reato derivante dalla prescrizione maturata in data anteriore alla sentenza di appello, ma non dedotta dalla parte, né rilevata dal giudice, in quel giudizio⁵².

3.2. *Il concetto di infondatezza manifesta e la "cultura dell'inammissibilità"*

Seppur equiparata dalla Corte alle altre ipotesi di inammissibilità del ricorso, quella derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi

⁵¹ Sul tema cfr. A. SCCELLA, *Il vaglio di inammissibilità*, cit., p. 178, il quale individua in tale disegno di legge un regime *ad hoc* per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, in grado di cancellare, con un tratto di penna, le acquisizioni raggiunte all'esito di un "lungo e travagliato" percorso giurisprudenziale. Giudica tale proposta semplice, ma sconvolgente, anche P. FERRUA, *La ristrutturazione del processo penale in cerca d'autore*, in *Quest. giust.*, 2005, IV, p. 779, spec. 794, il quale rileva come essa, se approvata, avrebbe verosimilmente contribuito ad alimentare ricorsi pretestuosi, destituiti di qualsiasi fondamento, ma capaci, con la complicità della prescrizione, di garantire l'impunità al colpevole.

⁵² Così in particolare Cass. pen., sez. un., 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, successivamente ribadita da Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602, Ricci, in cui si precisa però che tale ipotesi non dev'essere confusa con quella in cui, anche con un unico motivo, il ricorrente deduca l'intervenuta estinzione del reato per la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice dell'appello. In questo caso, infatti, il motivo di ricorso è senz'altro consentito dall'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., essendosi il giudice dell'impugnazione sottratto all'obbligo di dichiarare una causa di non punibilità *ex art.* 129 c.p.p. Condivide la soluzione adottata dalle sezioni unite anche R. ORLANDI, *Se la condanna è per un reato prescritto*, in *Dir. giust.*, 2005, n. 30, p. 58 s., per il quale, «una volta asserito che l'inammissibilità "originaria" dell'impugnazione preclude la declaratoria di prescrizione del reato, non è poi possibile circoscrivere l'efficacia della massima ai soli casi in cui la prescrizione del reato sia maturata successivamente all'atto di impugnativa. In altre parole, l'orientamento nasce e si consolida come reazione al malcostume professionale delle impugnazioni dilatorie, ma la sua portata si estende inevitabilmente anche a situazioni prive di qualsiasi connotazione di pretestuosità».

rimane una fattispecie piuttosto discussa, posto che l'art. 606, comma 3, c.p.p., non ne definisce né la causa né l'essenza in modo tassativo e determinato.

La dottrina, maggiormente garantista, tende a ravvisare in questa fattispecie di inammissibilità una sorta di "zona grigia" tra inammissibilità ed infondatezza, in cui la pronta rilevabilità della seconda funge da condizione negativa per un più approfondito esame del ricorso, per il tramite di un'evidente "finzione legislativa"⁵³. In quest'ottica, la manifesta infondatezza dei motivi dovrebbe quindi intendersi entro limiti rigorosi, onde impedire che, per effetto di una sua disinvolta interpretazione, venga surrettiziamente resa in sede di vaglio preliminare quella decisione sulla fondatezza che dovrebbe invece intervenire soltanto al termine del giudizio di merito⁵⁴.

⁵³ L'espressione è di P. FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto vigente e diritto vivente*, in AA.VV., *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, Milano, 2018, p. 21. Sul punto v. anche O. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, *ivi*, p. 37, spec. 45, secondo cui il legislatore è libero di battezzare come inammissibilità una situazione che non presenta alcun tratto in comune con tale forma di invalidità, ma ciò non toglie che, in questi casi, «la nomopoesi è frutto di una finzione e che la definizione convenzionale della manifesta infondatezza quale causa di inammissibilità riveste una pura funzione politica», trasmutando «il vile metallo della infondatezza nell'oro efficientista dell'inammissibilità».

⁵⁴ In questi termini v. R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali*, cit., p. 86, nonché A. CIAVOLA, *Le Sezioni unite superano la tradizionale distinzione*, cit., p. 2997, secondo cui «un'indagine che andasse oltre la ricerca del carattere "manifesto" dell'infondatezza dei motivi, da una parte, non escluderebbe il rischio di decisioni viziate da un elevato tasso di opinabilità e, dall'altra, finirebbe con l'ostacolare il ruolo di filtro della disciplina dell'inammissibilità voluta in funzione di economia processuale avverso i provvedimenti d'impugnazione invalidi e/o pretestuosi». In senso contrario v. però C. LARINNI, *L'inammissibilità del ricorso in cassazione tra deflazione processuale e rafforzamento della funzione nomofilattica*, in *Riforma Orlando: riprese fraudolente, intercettazioni, archiviazione e impugnazioni*, a cura di R. Bartoli e A. Marandola, in *Giur. it.*, 2018, VII, p. 1793, spec. 1797, per cui interpretare in modo rigoroso il concetto di manifesta infondatezza significa ridurne notevolmente l'operatività e l'efficacia. Quanto alla valutazione di manifesta infondatezza, cfr. F.R. DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *Arch. pen.* (web), 2020, I, p. 14, secondo cui essa si risolve in un giudizio di valore, esposto perciò «al soggettivismo di chi deve giudicare e probabilmente alla stessa linea di politica legislativa del momento»; E. FRAGASSO, *Diritto al controllo di legittimità e inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi, dichiarata all'esito dell'udienza pubblica*, *ivi*, 2019, II, p. 2 ss., che non manca di sottolineare la "vaghezza" della regola che stabilisce il secondo caso d'inammissibilità prevista all'art. 606, comma 3, c.p.p.; nonché F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, p. 809, per il quale l'inammissibilità in argomento rappresenta un vero e

La Corte di cassazione, allorché si è trattato di ricondurre la manifesta infondatezza dei motivi tra le cause originarie di inammissibilità del ricorso, ha precisato che tale nozione si traduce nella proposizione di censure che fanno riferimento a norme inesistenti nell'ordinamento o che sono caratterizzate da evidenti errori di diritto nell'interpretazione di quelle esistenti, il più delle volte perché contrastate da una giurisprudenza costante, senza argomenti idonei a sostenere una diversa tesi⁵⁵. In altre, più recenti pronunce la Corte ha inoltre precisato che, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, occorre valutare: con riferimento ai motivi che deducono inosservanza od erronea applicazione di legge, se essi risultino caratterizzati da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso (ciò che si verifica quando si invoca una norma inesistente nell'ordinamento o si pretende di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge o ancora si ripropone una questione già decisa dalla Corte in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere

proprio «inno all'epistemologia privata del giudice», permettendo all'interprete di muoversi entro un "territorio senza legge".

⁵⁵ Cfr. Cass. pen., sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, cit. In termini analoghi si esprimeva anche la relazione introduttiva al codice di procedura penale del 1930, ove si definivano manifestamente infondati i motivi che, seppur esposti in forma specifica, risultavano «nondimeno manifestamente privi di qualsiasi base giuridica, come quando, ad esempio, si pretendesse di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge» (il testo della relazione è reperibile in *www.gazzettaufficiale.it*, n. 171). Nello stesso senso v. anche T. DELOGU, *Contributo alla teoria*, cit., p. 62 s., secondo cui un motivo non può definirsi manifestamente infondato se non quando afferma come esistente una norma di legge che in realtà non esiste o che, pur esistendo, è esclusa da un'altra, ovvero sussume sotto la norma un fatto che non vi rientra, a condizione che il giudizio sull'inesistenza o sull'inapplicabilità della norma di legge o sull'impossibilità della conseguenza che si vuole trarre non sia discutibile, pena la cessazione dell'evidenza dell'infondatezza e la necessità di un più profondo esame sul merito dei motivi. Che la manifesta infondatezza possa poi essere contrassegnata da una "pretestuosità oggettiva", tale cioè da prescindere dalla deliberata volontà dell'interessato di ritardare la formazione del titolo esecutivo, appare indirettamente confermato da Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186, cit., che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 616 c.p.p. nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende qualora il ricorrente non versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. *supra*, cap. II, par. 2.1). Nel senso che anche in caso di motivi manifestamente infondati vada considerata la loro evidente irrilevanza o inconcludenza in relazione alle modificazioni richieste e quindi sempre un aspetto esteriore e formale, v. infine M. VALIANTE, *L'inammissibilità dell'impugnazione*, cit., p. 547.

l'opposta tesi); con riferimento ai motivi che deducono vizi di motivazione, invece, se essi muovano censure o critiche sostanzialmente vuote di significato, in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali (come accade, ad esempio, nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale)⁵⁶.

Resta il fatto che, come denunciato da parte della dottrina, la Corte appare non di rado oscillare tra infondatezza ed infondatezza manifesta in modo all'evidenza casuale, per non dire arbitrario, lasciando la forte sensazione che «troppo spesso inclini per la seconda delle due ipotesi al solo fine di non dichiarare la prescrizione del reato»⁵⁷. La nozione di manifesta infondatezza, infatti, rappresenta un concet-

⁵⁶ Così in particolare Cass. pen., sez. II, 13 gennaio 2017, n. 27971, nonché Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2017, n. 9486. Sottolinea il mutamento di prospettiva di tali decisioni A. MARANDOLA, *Manifesta infondatezza del ricorso per cassazione: la regola c'è*, in *Il Penalista* (web), 30 marzo 2018, che pone in luce come la Corte, anziché porre dei margini all'abuso del mezzo impugnativo, come tradizionalmente avviene, abbia cercato di eliminare ogni discrezionalità selettiva sul punto in capo al giudice, operando una sorta di ricognizione delle violazioni *ex art. 606, comma 3, c.p.p.* ovvero fornendo delle «valide *guidelines*, desunte, invero, dalla prassi, ma del tutto idonee a fornire il *discrimen* tra infondatezza e manifesta infondatezza del ricorso». Di diverso avviso invece E. FRAGASSO, *Diritto al controllo di legittimità e inammissibilità dei ricorsi*, cit., p. 16, secondo cui, in tal modo, la Corte ha tratteggiato un «grave caso di "infedeltà" dell'argomentazione – fondata su un travisamento creativo – che integra una macroscopica illiceità disciplinare, in capo all'autore del ricorso, anzi che un serio tentativo definitivo, idoneo a dissipare la vaghezza del linguaggio normativo ed immune dal richiamo di "inconvenienti" che appartengono, invece, alla sfera, se non dell'illecito, quantomeno della grave colpa professionale».

⁵⁷ In questi termini v. G. ROMEO, *Tra Scilla e Cariddi il superstito lupo di mare*, in *Dir. pen. cont.*, 16 giugno 2016, p. 5 ss., il quale giunge a tale conclusione dopo un'attenta ricerca giurisprudenziale, limitata per la troppa mole delle pronunce al solo anno 2015. Sul punto v. anche A. SCCELLA, *Il vaglio di inammissibilità dei ricorsi*, cit., p. 194, secondo cui l'analisi dei provvedimenti emessi dalla Corte mostra come la proposizione di ricorsi sorretti da motivi manifestamente infondati, lungi dal costituire un caso eccezionale, rappresenti ormai un fatto di quotidiana routine. Dello stesso avviso anche A. MACCHIA, *Prescrizione, Taricco e dintorni: spunti a margine di un sistema da riformare*, in *Quest. giust.*, 2017, I, p. 9, il quale, preso atto che la Corte ha finito per innalzare sensibilmente la soglia della manifesta infondatezza, rendendo tale parametro di apprezzamento dei ricorsi sempre più evanescente, come se si trattasse di una sorta di «inespresso potere di cestinazione», definisce l'inammissibilità in argomento uno «strumento occulto per impedire la prescrizione dei reati». Pure secondo F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., p. 809, infine, anziché cercare di chiarire i concetti in argomento, la Corte di cassazione sembra sfruttare la loro indeterminatezza, rinunciando così a distinguere tra infondatezza ed infondatezza manifesta, con un'innegabile e macroscopica «illogicità del diritto vivente».

to vago e connotato da un ineludibile tasso di discrezionalità, eppure in grado di trasformare una distinzione quantitativa, ossia quella tra un ricorso “poco” infondato ed un ricorso “molto” infondato, in una distinzione di tipo qualitativo, vale a dire quella tra un ricorso ammissibile ed un ricorso inammissibile, con rilevanti conseguenze dal punto di vista processuale⁵⁸.

In questa prospettiva, è stata financo auspicata l'adozione di una norma analoga a quella di cui all'art. 360 *bis* c.p.c., il quale, “tipizzando” la nozione di manifesta infondatezza del ricorso, di fatto ne circoscrive l'ambito di operatività alle ipotesi ivi espressamente previste⁵⁹. Senonché, nel giudizio di cassazione penale, proprio l'ela-

⁵⁸ Sul punto v. O. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità*, cit., p. 38 ss., secondo cui l'utilizzo teleologicamente orientato dell'inammissibilità in argomento rappresenta “un'arma fin troppo affilata”, che attribuisce alla Corte piena discrezionalità nell'individuare *ex post* lo sfuggente discrimine tra rigetto e inammissibilità del ricorso. Nel senso che l'ampliamento a dismisura dei margini di discrezionalità della Corte rischi di trasformare il *discrimen* tra inammissibilità ed infondatezza in un *vulnus* all'art. 111, comma 7, Cost., v. inoltre C. IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia dalla Costituzione?*, in *La riforma Orlando*, cit., p. 2297, spec. 2299. Tale rischio si dimostra peraltro ancor più rilevante in seguito all'intervento di Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2016, n. 6903, Aiello, ove si afferma che in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato (senza oggettivamente cumulativa), l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali l'impugnazione sia inammissibile, così precludendo per tali reati, in relazione ai quali si è formato il giudicato parziale, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Sulla questione v. anche F. CENTORAME, *Ricorso cumulativo parzialmente inammissibile e prescrizione del reato: per le sezioni unite prevale l'autonomia dei singoli capi impugnati*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, III, p. 7 ss.

⁵⁹ In questo senso v. M. BARGIS, *Ricorso per cassazione inammissibile e principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3 c.p.c.: un istituto esportabile in sede penale a fini nomofilattici?*, in *Cass. pen.*, 2013, I, p. 111, spec. 123. Sul punto v. inoltre quanto affermato nella Carta di Napoli, stesa a margine del Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, riunitasi a Napoli il 18 maggio 2012 per discutere il tema “La Corte di cassazione e la valanga dei ricorsi: quali rimedi” (in www.camerepenali.it), in cui si propone di «prevedere che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza possa essere dichiarata anche quando i motivi non offrono elementi per confermare o mutare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla questione che è stata risolta dal giudice della sentenza impugnata in modo conforme alla giurisprudenza della Corte», sul modello dell'art. 360 *bis* c.p.c. In questo caso, secondo i redattori della Carta, la sentenza è infatti giusta e il ricorso non può sollecitare un riesame dei precedenti, nemmeno ai fini di un'integrazione degli argomenti a sostegno dell'orientamento già accolto e men che meno allo scopo di ribaltarlo.

sticità di tale fattispecie di inammissibilità sembra permettere la sopravvivenza della Corte, marcando una profonda distinzione tra il funzionamento delle sezioni penali e quello delle sezioni civili. Non a caso, in tale giudizio, da tempo si parla di una vera e propria “cultura dell’inammissibilità”, in virtù della quale l’istituto non è impiegato esclusivamente per sanzionare i ricorsi invalidi, ma è altresì utilizzato, non senza eccessi, come strumento per gestire l’incessante flusso dei ricorsi in cassazione⁶⁰.

4. *Inammissibilità e non meritevolezza del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo – 4.1. L’abuso del ricorso e la manifesta infondatezza dei motivi*

Oltre alle vedute ipotesi di inammissibilità riguardanti profili di invalidità del ricorso (v. *supra*, cap. III, sez. II, par. 3), l’art. 35(3)(a) Cedu contemplava originariamente altre due ipotesi di inammissibilità che derivavano dalla sua non meritevolezza, ossia l’abuso del ricorso e la manifesta infondatezza dei suoi motivi⁶¹.

⁶⁰ Sul tema cfr. F. ALONZI, *Lettura ragionata dei dati delle inammissibilità in cassazione per l’anno 2016*, in *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, cit., p. 3, spec. 11; F. MERLUZZI, *L’inammissibilità: quale natura?*, *ivi*, p. 61, spec. 64, secondo cui l’inammissibilità, da sanzione, si sta progressivamente trasformando in una modalità di gestione, per così dire ordinaria, del carico di lavoro che affligge la Corte; G. BELCASTRO, *L’inammissibilità del ricorso per cassazione: sanzione deflazione tra prevedibilità e diritto vivente*, *ivi*, p. 67, spec. 74, per il quale l’inammissibilità non è più soltanto uno strumento di sanzione per i ricorsi mal concepiti o mal vergati, ma è diventata chiaramente uno strumento di deflazione in un sistema che è sul limite del collasso. Per una critica al “libertinaggio giurisprudenziale” della Corte in tema di inammissibilità, v. anche F.R. DINACCI, *L’obbligo di motivazione come antidoto ad espansionismi interpretativi in tema d’inammissibilità delle impugnazioni*, in *Arch. pen.* (web), 2020, I, p. 12, il quale – nel commentare Corte EDU, sez. I, 6 febbraio 2020, ric. n. 44221/2014, Felloni c. Italia, che ha ritenuto non conforme all’art. 6 Cedu una decisione della Corte di cassazione penale che si era limitata a dichiarare inammissibili tutti i motivi di ricorso, in quanto volti a rimettere in discussione la versione dei fatti adottata dai giudici di merito – eleva la garanzia della motivazione ad argine contro gli “espansionismi giudiziari” tendenti ad ampliare, sul piano operativo ed in assenza di autorizzazione normativa, il perimetro dell’inammissibilità delle impugnazioni.

⁶¹ A queste, a partire dal 2010, si è poi aggiunta l’inammissibilità derivante dalla mancanza di un *significant disadvantage* in capo al ricorrente, di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo. Nel senso che tali ipotesi di inammissibilità risultino «*more akin to rules allowing proxy judgment on the merits*» v. anche F. DE LONDRAS-K. DZEHTSIAROU, *Managing Judicial Innovation in the European Court of Human Rights*, in *HRLR*, 2015, vol. 15, p. 523, spec. 530. Invero, l’abuso del ricorso è contemplato dalla *Practical Guide on Admissibility Criteria* tra i motivi c.d. “procedurali”

L'inammissibilità per abuso del ricorso è applicata dalla Corte in maniera piuttosto rigorosa, giacché considerata una misura processuale di carattere straordinario, da utilizzarsi cioè soltanto quando il ricorso sia proposto in maniera pregiudizievole o per finalità diverse da quelle per cui è normalmente previsto. Rappresenta un'ipotesi di tale abuso il ricorso che si basa su fatti non rispondenti al vero e proposto al solo fine di trarre in inganno la Corte, nonché quello che contiene espressioni vessatorie, oltraggiose, minacciose o provocatrici, siano esse rivolte verso lo Stato convenuto, i suoi agenti, le sue autorità, oppure verso la Corte stessa, i suoi giudici, la sua cancelleria e i suoi agenti. Inoltre, è ritenuto altresì abusivo il ricorso proposto in maniera manifestamente contraria «à la vocation du droit de recours établi par la Convention», come nel caso in cui il ricorrente, motivato da interessi politici, rilasci interviste alla stampa o alla televisione, mostrando un atteggiamento irresponsabile e frivolo nei confronti del procedimento, oppure riproduca serialmente ricorsi manifestamente infondati, identici ad altri già dichiarati inammissibili dalla Corte, o, ancora, violi deliberatamente l'obbligo di confidenzialità imposto alle parti nella procedura di definizione amichevole della controversia, ai sensi della *rule 62(2)*⁶².

di inammissibilità, fermo restando che tale guida, redatta nel 2009 dall'Ufficio del Giureconsulto, non vincola in alcun modo la Corte nell'interpretazione della Convenzione. La guida, da cui è tratta la maggior parte dei riferimenti giurisprudenziali contenuti in questi paragrafi, è disponibile sul sito internet della Corte europea dei diritti dell'uomo www.echr.coe.int.

⁶² Per la prima ipotesi, di cui rappresentano altrettanti esempi la falsificazione dei documenti prodotti nonché l'omessa comunicazione di un elemento sopravvenuto o decisivo per l'esame della causa, ai sensi della *rule 47(6)* del Regolamento di procedura, v. ad es. Corte EDU, sez. V, 3 luglio 2007, ric. n. 25101/05, Poznanski e altri c. Germania; Id., sez. III, 15 maggio 2007, ric. n. 30164/06, Bagheri e Maliki c. Paesi Bassi; Id., sez. II, 2 maggio 2006, ric. n. 5667/02, Kérétchachvili c. Georgia; Id., sez. II, 30 marzo 2004, ric. n. 46640/99, Jian c. Romania; Id., sez. IV, 5 ottobre 2000, ric. n. 31365/96, Varbanov c. Bulgaria. Per la seconda ipotesi v. invece Corte EDU, sez. III, 11 gennaio 2007, ric. n. 16098/05, Di Salvo c. Italia; Id., sez. I, 6 aprile 2006, ric. n. 5964/02, Tchernitsine c. Russia; Id., sez. II, 18 maggio 2004, ric. n. 67208/01, Řehák c. Repubblica Ceca. In questi casi, è comunque possibile evitare la dichiarazione di inammissibilità se il linguaggio utilizzato si mantiene entro i limiti di una critica normale, civile e legittima, nonché qualora il ricorrente ritiri le espressioni oltraggiose, in seguito all'espresso avvertimento da parte della Corte. Quanto alla proposizione di ricorsi contrari alla *vocation du droit de recours*, v. ad es. Corte EDU, sez. II, 8 luglio 2008, ric. n. 9103/04, Partito Laburista Georgiano c. Georgia; Id., sez. V, 25 settembre 2007, ric. n. 42165/02 e n. 466/03, Hadrabová e altri c. Repubblica Ceca. In generale, sull'inammissibilità per abuso del ricorso v. inoltre Corte EDU, sez. III, 15 settembre 2009, ric. n. 798/05, Miroļubovs e altri c. Lettonia.

Anche se non abusivo, come anticipato, il ricorso può poi essere dichiarato inammissibile dalla Corte quando i suoi motivi appaiono manifestamente infondati e, a differenza della nozione di abusività, quella di manifesta infondatezza è intesa dalla Corte in senso piuttosto ampio, vale a dire quale prevedibile esito negativo della causa⁶³.

Invero, sull'inammissibilità in argomento si è sviluppata una consolidata giurisprudenza della Corte, da cui è possibile ricavare quattro sotto-categorie dell'istituto, che a loro volta consentono di definire con maggior precisione i confini della nozione di manifesta infondatezza. All'interno della prima sotto-categoria, rientrano in particolare i c.d. "ricorsi della quarta istanza", ossia i ricorsi manifestamente infondati perché esorbitanti dalla competenza funzionale della Corte, come nel caso in cui il ricorrente prospetti errori del giudice nazionale che non implicano alcuna violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, facendo così della Corte una sorta di giudice di appello⁶⁴. La seconda sotto-categoria di inammissibilità per ma-

⁶³ Come ricorda Corte EDU, sez. IV, 7 dicembre 2004, ric. n. 71074/01, Mentzen c. Lettonia, tale prevedibilità non è peraltro impedita dalla necessità di raccogliere osservazioni delle parti né da quella di motivare la decisione d'inammissibilità con un lungo e minuzioso ragionamento. La dottrina, in senso critico, considera perciò la nozione di *manifestly ill-founded* al pari di una "empty black box", che permette alla Corte di selezionare i ricorsi da decidere in maniera eccessivamente discrezionale. Sul punto cfr. H. KELLER-A. FISCHER-D. KÜHNE, *Debating the Future of the European Court of Human Rights after the Interlaken Conference: Two Innovative Proposals*, in *EJIL*, 2011, vol. 21, n. 4, p. 1025, spec. 1046, nonché I. CAMERON, *The Court and the member states: procedural aspects*, in A. Føllesdal, B. Peters e G. Ulstein, *Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context (Studies on Human Rights Conventions)*, Cambridge, 2013, p. 25, spec. 57.

⁶⁴ V. ad es. Corte EDU, 24 novembre 1994, ric. n. 17621/91, Kemmache c. Francia (n. 3): «*il n'appartient pas à la Cour d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l'examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention. Sinon, elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission*». In particolare, la Corte ha fatto largo impiego di tale ipotesi di inammissibilità in relazione alle asserite violazioni del diritto ad un equo processo di cui all'art. 6 Cedu. Come ricordato dalla Corte stessa, infatti, l'equità garantita da tale norma non è da intendersi in senso sostanziale, bensì procedurale, motivo per cui integra un ricorso della quarta istanza quello proposto da chi ha beneficiato di un procedimento in contraddittorio in cui tutti gli argomenti pertinenti per la risoluzione della controversia sono stati debitamente esaminati dal giudice nazionale, la cui decisione finale, ancorché sostanzialmente errata, risulta tuttavia ampiamente motivata sia in fatto che in diritto. Per alcuni esempi v. Corte EDU, Grande camera, 21 gennaio 1999, ric. n. 30544/96, García Ruiz c. Spagna, nonché Corte EDU, sez. III, 12 maggio 2000, ric. n. 35394/97, Khan c. Regno Unito.

nifesta infondatezza ex art. 35(3)(a) Cedu riguarda invece l'evidente assenza di una violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione. Si tratta, in particolare, di ricorsi che denunciano in maniera del tutto inconsistente l'arbitrarietà o l'iniquità delle decisioni del giudice nazionale, piuttosto che la sproporzione tra i fini perseguiti e i mezzi impiegati dalle autorità statali⁶⁵. La terza sotto-categoria di manifesta infondatezza colpisce quindi i ricorsi non supportati da adeguati elementi probatori, ciò che si verifica in particolar modo quando il ricorrente si limita a citare una o più disposizioni della Convenzione, senza spiegare in qual modo ritiene che esse siano state violate nel caso che lo riguarda⁶⁶. Infine, all'interno dell'ultima sotto-categoria si trovano quei ricorsi che appaiono confusi ovvero tali da rendere oggettivamente impossibile alla Corte la comprensione dei fatti lamentati, nonché i ricorsi inverosimili, vale a dire relativi a fatti oggettivamente impossibili, chiaramente inventati o manifestamente contrari al buon senso.

4.2. *Il Protocollo n. 14 e i c.d. "unmeritorious cases"*

Nei primi anni duemila, sommersa dalla mole dei ricorsi individuali e consapevole che la quantità delle decisioni ne diminuisce la qualità, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è trovata di fronte ad un bivio: continuare sulla strada intrapresa, e quindi tutelare indiscriminatamente le ragioni di ogni ricorrente, oppure dedicarsi a questioni maggiormente significative per l'ordine pubblico europeo, selezionando di conseguenza i ricorsi da decidere. Si tratta, *mutatis*

⁶⁵ In tale categoria rientrano quei ricorsi che prospettano questioni relativamente semplici e su cui esiste una costante e abbondante giurisprudenza della Corte, che, in cause identiche o simili, ha già escluso violazioni della Convenzione (v. ad es. Corte EDU, sez. V, 29 settembre 2009, ric. n. 18324/04, Galev e altri c. Bulgaria). Del pari, appartengono a tale categoria quei ricorsi per la cui decisione, pur in assenza di precedenti pronunce che trattino in modo diretto e preciso la questione, la Corte può comunque ritenere che non sussiste alcuna violazione della Convenzione, senza bisogno di ulteriori approfondimenti, in base alla giurisprudenza esistente (cfr. Corte EDU, sez. V, 3 novembre 2009, ric. n. 10231/07, Hartung c. Francia).

⁶⁶ Fa eccezione, come ricorda Corte EDU, sez. V, 29 settembre 2008, ric. n. 6032/04, Baillard c. Francia, l'ipotesi in cui, nonostante la mancata allegazione probatoria da parte del ricorrente, la violazione emerga di per sé in maniera evidente dai fatti di causa. Il ricorso è inoltre considerato inammissibile, perché sfornito di prova, quando il ricorrente omette o si rifiuta di produrre prove documentali a sostegno delle sue affermazioni, specialmente quando si tratta di decisioni dei tribunali o di altre autorità nazionali.

mutandis, della stessa tensione che nel nostro giudizio di cassazione esiste tra il c.d. “*ius constitutionis*” e il c.d. “*ius litigatoris*” (v. *supra*, cap. I, par. 1), qui attualizzata nella contrapposizione tra *constitutional justice* ed *individual justice*, e che abbiamo visto altresì emergere nel giudizio di cassazione civile francese, diviso tra funzione normativa e funzione disciplinare della Corte, quando si è trattato di reintrodurre un meccanismo di selezione dei ricorsi (v. *supra*, par. 2.3)⁶⁷.

Si avviarono così una serie di gruppi di lavoro, il cui dichiarato obiettivo era quello di porre in essere una riforma della Corte europea dei diritti dell'uomo in grado di colmare il «*large and even widening gap*» esistente tra il numero dei ricorsi depositati e quelli decisi, avendo di mira il ruolo eminentemente pubblicistico della Corte, consistente nel garantire uno standard omogeneo di diritti tra le diverse legislazioni nazionali, rispetto a cui il ricorso indivi-

⁶⁷ Per ulteriori approfondimenti sulla contrapposizione tra i c.d. “*constitutionalists*” e i c.d. “*petitioners*” cfr. S. GREER, *The European Convention on Human Rights. Achievements, Problems and Prospects*, Cambridge, 2006, p. 165 ss.; J. CHRISTOFFERSEN, *Individual and Constitutional Justice: Can the Power Balance of Adjudication be Reversed?*, in J. Christoffersen e M.R. Madsen, *The European Court of Human Rights between Law and Politics*, Oxford, 2011, p. 181 ss.; R. HARMSSEN, *The Reform of the Convention System: Institutional Restructuring and the (Geo-) Politics of Human Rights*, *ivi*, p. 119, spec. 128 ss.; F. VANNESTE, *A New Inadmissibility Ground*, in P. Lemmens e W. Vandenhole, *Protocol No. 14 and the Reform of the European Court of Human Rights*, Cambridge, 2005, p. 69, spec. 70 ss., il quale sottolinea altresì come la soluzione adottata dal Protocollo n. 14, di cui *infra* nel testo, sia una soluzione di compromesso tra le due posizioni. Sul punto v. anche L.R. HELFER, *Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural Principle of the European Human Rights Regime*, in *EJIL*, 2008, vol. 19, n. 1, p. 125, spec. 128, che parla a tal proposito di “*identity crisis*” della Corte, a sua volta indotta e accelerata da una “*looming docket crisis*”. Anche il Primo presidente dell'epoca, Luzius Wildhaber, nel suo intervento al XII Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee, svoltosi a Bruxelles nel maggio 2002, sottolineava tale “*dichotomie radicale*”, denunciando come la Corte «*a peut-être parfois du mal à résister à la tentation d'entrer trop avant dans les questions de fait et de droit, de devenir la fameuse quatrième instance qu'elle se défend toujours d'être*» (v. L. WILDHABER, *Place de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans le paysage constitutionnel européen, Intervention à la Conférence des Cours constitutionnelles européennes, XIIème Congrès*, 14 maggio 2002, in www.confseuconstco.org, p. 2). Il concetto veniva ribadito, dallo stesso Wildhaber, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2003, quando, nel suo discorso introduttivo, ribadiva che «*as long as we remain too wedded to the idea of purely individual justice, we actually make it more difficult for the system to protect a greater number*» (v. L. WILDHABER, *Solemn hearing of the European Court of Human Rights on the occasion of the opening of the judicial year*, Strasbourg, 23 gennaio 2003, in www.echr.coe.int).

duale costituisce un mezzo e non il fine⁶⁸. Ha infine risposto a tale esigenza il Protocollo n. 14, siglato nel 2004 ed entrato in vigore il 1° giugno 2010, le cui principali misure sono consistite nell'affidare la decisione di inammissibilità, quantomeno nei casi più eclatanti, ad un giudice unico e nel prevedere una nuova ipotesi di inammissibilità del ricorso, parametrata sull'importanza del pregiudizio subito dal ricorrente⁶⁹.

Rinviano l'esame della figura del *single judge* alla parte dedicata agli aspetti procedurali (v. *infra*, cap. V, par. 3.2), va anzitutto precisato che l'inammissibilità per mancanza di un serio pregiudizio non rappresenta una novità assoluta nel sistema della Convenzione.

⁶⁸ In questi termini v. anche P. MAHONEY, *An Insider's View of the Reform Debate (How to Maintain the Effectiveness of the European Court of Human Rights)*, in *NJCM-Bulletin*, 2004, n. 29, p. 170, spec. 175, secondo cui «*the European Court of Human Rights is not that of a small claims court – that is to say, a court for adjudicating on every alleged interference with a guaranteed right in a Convention country and then awarding carefully assessed relief for every single instance of violation shown to exist, whether or not the case involves what one might call a wider public-policy issue of human rights protection in Europe*». Dello stesso avviso pure J.-F. FLAUS, *Faut-il transformer la Cour européenne des droits de l'homme en juridiction constitutionnelle?*, in *Rec. Dalloz*, 2003, n. 25, p. 1638, spec. 1641, secondo cui «*l'impuissance à résorber un contentieux pléthorique alimente une lecture du recours individuel le mettant davantage au service du droit qu'au service des victimes*». Per un'analisi delle proposte emerse dai vari gruppi di lavoro, e del dibattito che ne è seguito, v. inoltre P. LEACH, *Access to the European Court of Human Rights – From a Legal Entitlement to a Lottery?*, in *HRLJ*, 2006, vol. 27, p. 11 ss.; A.H.E. MORAWA, *The European Court of Human Rights' Rejection of Petitions where the Applicant Has Not Suffered a Significant Disadvantage: A Discussion of Desirable and Undesirable Efforts to Safeguard the Operability of the Court*, in *J. of Transnational Legal Issues*, 2013, 1, vol. I, p. 1, spec. 4 ss.; D. SHELTON, *Significantly Disadvantaged? Shrinking Access to the European Court of Human Rights*, in *HRLR*, 2016, vol. 16, p. 303, spec. 306 ss.; L. CAFLISH, *The Reform of the European Court of Human Rights: Protocol No. 14 and Beyond*, *ivi*, 2006, vol. 6, p. 403, spec. 406 ss.; M.-B. DEMBOUR, «*Finishing off*» Cases: *The Radical Solution to the Problem of the Expanding ECtHR Caseload*, in *EHRLR*, 2002, V, p. 604.

⁶⁹ A tali misure si aggiunge inoltre l'introduzione di una procedura semplificata, adottabile dal comitato, per decidere il ricorso quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, all'origine della controversia, è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte (c.d. «*well established case law*»). Lo scopo di tali misure, come si legge nel Preambolo del Protocollo n. 14, è quello «*de maintenir et de renforcer l'efficacité à long terme du système de contrôle en raison principalement de l'augmentation continue de la charge de travail de la Cour européenne des Droits de l'Homme*». Nel senso che il Protocollo n. 14 sia stato adottato per risolvere i problemi della Corte nell'immediato, più che nel lungo periodo, v. però I. CAMERON, *The Court and the member states*, cit., p. 25.

Invero, anche prima che venisse espressamente introdotto dal Protocollo n. 14, il c.d. “*significant disadvantage*” era un requisito sovente richiamato in talune *dissenting opinion* dei giudici della Corte, secondo cui la violazione di un diritto garantito dalla Convenzione, anche se sussistente dal punto di vista strettamente giuridico, doveva comunque raggiungere un livello minimo di gravità, idoneo a giustificarne l’esame da parte di una corte quale quella europea dei diritti dell’uomo, in base all’adagio *de minimis non curat praetor*⁷⁰.

Il nuovo criterio, si legge nel rapporto esplicativo al Protocollo, veniva introdotto al fine di permettere alla Corte di smaltire più rapidamente le questioni non meritevoli di esame, vale a dire i c.d. “*trivial cases*”, attribuendo alla Corte stessa maggior flessibilità nell’ammettere i ricorsi⁷¹. Onde consentire lo sviluppo di una consolidata giuri-

⁷⁰ Per alcuni esempi v. Comm. EDU, sez. II, 4 settembre 1996, ric. n. 24325/94, Eyoum-Priso c. Francia, nonché Comm. EDU, sez. I, 16 gennaio 1996, ric. n. 25629/94, H.F. K.-F. c. Germania. In seguito all’entrata in vigore del Protocollo n. 14, v. inoltre Corte EDU, sez. I, 1° luglio 2010, ric. n. 25551/05, Korolev c. Russia, secondo cui, «*inspired by the general principle de minimis non curat praetor, the new criterion hinges on the idea that a violation of a right, however real from a purely legal point of view, should attain a minimum level of severity to warrant consideration by an international court*». Sul principio *de minimis non curat praetor* e sulla sua applicazione da parte dei giudici della Corte v. anche X.-B. RUEDIN, *De minimis non curat the European Court of Human Rights: The Introduction of a New Admissibility Criterion (Article 12 of Protocol No. 14)*, in *EHRLR*, 2008, I, p. 80 ss., nonché M. O’BOYLE, *On Reforming the Operation of the European Court of Human Rights, Ib.*, p. 1, spec. 4, secondo cui la Corte aveva già scelto, anche prima dell’entrata in vigore del Protocollo n. 14, «*to concentrate on cases which raise prima facie issues of importance*», ciò che costituisce, secondo l’A., un “imperativo” per la sopravvivenza del diritto al ricorso individuale.

⁷¹ In questo senso v. ECtHR, *Explanatory Report to Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention*, Strasbourg, 13 maggio 2004, in *www.echr.coe.int*, § 79. Sul punto v. pure A. MOWBRAY, *European Convention on Human Rights: Institutional Reforms Proposals and Recent Cases*, in *HRLR*, 2003, vol. 3, p. 301, spec. 304, per il quale l’art. 35(3)(b) Cedu permette di salvare la Corte «*from having to determine minor complaints*». L’applicazione del nuovo criterio di inammissibilità è stata fortemente incoraggiata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sia nel corso della Conferenza di Izmir del 2011 sia in quella di Brighton dell’anno successivo (v. COE, *High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Izmir Declaration*, 27 aprile 2011, p. 124 s., nonché COE, *High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Brighton Declaration*, 20 aprile 2012, p. 118, entrambe in *www.edoc.coe.int*). Tale orientamento segue peraltro quello già manifestato in occasione della precedente conferenza di Interlaken del 2010 e poi confluito al punto C del relativo *Action Plan* (v. COE, *High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Interlaken Declaration*, 19 febbraio 2010, p. 122, in *www.edoc.coe.int*). L’atteggiamento degli Stati membri, secondo D. SHELTON, *Significantly Disadvantaged?*, cit., p. 305, si spiega del resto agevolmente, posto che limitare l’ammissibilità dei ricorsi

sprudenza in materia, per i primi due anni dall'entrata in vigore del Protocollo l'art. 20, comma 2, del Protocollo stesso riservava tuttavia l'applicazione della nuova ipotesi di inammissibilità esclusivamente alle Camere ed alla Grande Camera, posto che, se essa fosse stata sin da subito affidata alla decisione del giudice unico, la sua introduzione sarebbe risultata "quasi invisibile", non essendo tali decisioni soggette a pubblicazione (v. *infra*, cap. V, par. 3.2)⁷².

In base a tale giurisprudenza, per verificare se sussiste o meno il *significant disadvantage* richiesto per l'ammissibilità del ricorso occorre dunque anzitutto valutare il pregiudizio economico asseritamente subito dal ricorrente: seppur non manchino ipotesi in cui l'aspetto economico non è determinante, molto più sovente si verifica infatti che l'irrelevanza di tale aspetto induce la Corte a considerare il ricorso di per sé inammissibile⁷³. In secondo luogo, è poi necessario

significa limitare le condanne nei loro confronti. Per contro, l'Assemblea plenaria del Consiglio d'Europa aveva espresso parere negativo in merito all'introduzione della nuova ipotesi di inammissibilità, ritenendola eccessivamente «*vague, subjective and liable to do the applicant a serious injustice*» (cfr. PACE, *Opinion 251 (2004)*, *Draft Protocol No 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention*, 28 aprile 2004, n. 11, in *www.assembly.coe.int*). Sulla questione v. anche A.H.E. MORAWA, *The European Court of Human Rights' Rejection of Petitions*, cit., p. 4, il quale sottolinea come l'introduzione del nuovo parametro di ammissibilità sia stata una tra le più controverse proposte di riforma.

⁷² Così in particolare A. BUYSE, *Significantly Insignificant? The Life in the Margins of the Admissibility Criterion in Article 35 § 3 (b) ECHR*, in B. McGonigle Leyh, Y. Haek, C. Burbano Herrera e D. Contreras Garduno, *The Realisation of Human Rights: When Theory Meets Practice, Studies in Honour of Leo Zwaak*, Cambridge, 2013, p. 107, spec. 114.

⁷³ Gli esempi, in questo senso, non mancano: cause di valore pari a 90,00 €; cause concernenti il mancato pagamento, da parte delle autorità nazionali, di una somma equivalente a meno di 12,00 €; cause aventi ad oggetto il pagamento di un'ammenda stradale di 150,00 € e la decurtazione di un punto dalla patente di guida; cause inerenti al ritardato pagamento di 25,00 €; cause riguardanti arretrati salariali di importo equivalente a circa 200,00 €; cause in materia di danni morali derivanti dall'interruzione della fornitura di energia elettrica per un valore di 445,00 € e via dicendo. Per un esempio in cui, nonostante il valore irrisorio della causa, pari a circa 350,00 €, la Corte ha ritenuto comunque sussistente un grave pregiudizio in capo al ricorrente, v. però Corte EDU, sez. III, 21 giugno 2011, ric. n. 24360/04, Giuran c. Romania. Per un esempio contrario, v. invece Corte EDU, sez. II, 3 aprile 2012, ric. n. 49639/09, Liga Portuguesa De Futebol Profissional c. Portogallo, che ha ritenuto non sussistente un grave pregiudizio in capo al ricorrente, nonostante il valore della causa fosse pari a venti milioni di euro, posto che la comunicazione del parere dell'agente di riscossione, di cui il ricorrente lamentava l'omissione in violazione dell'art. 6 Cedu, non avrebbe cambiato le sorti dell'esito del procedimento a suo carico. Per un'ampia rassegna giurisprudenziale in materia v. inoltre ECtHR, *Practical Guide on Admissibility Criteria*, cit., p. 92 s., nonché D. SHELTON, *Significantly Disadvantaged?*, cit., p. 310 ss. Nel senso che la

stabilire l'entità del pregiudizio dal punto di vista morale, posto che la gravità della violazione dev'essere valutata tenendo in considerazione anche la percezione soggettiva di colui che la subisce, fermo restando che questa non può da sola giustificare la sussistenza di un importante pregiudizio⁷⁴.

In questa prospettiva, come evidenziato da parte della dottrina, la nuova fattispecie di inammissibilità di cui all'art. 35(3)(b) Cedu risulta tuttavia un istituto dai contorni poco precisi, la cui applicazione rischia di trasformare la Corte europea dei diritti dell'uomo in un organo con funzione eminentemente nomoflattica e dotato di un eccessivo potere discrezionale nella selezione dei ricorsi, sul modello delle corti supreme nordamericane o inglesi⁷⁵.

valutazione del pregiudizio economico conduca ad una sorta di "classificazione" dei diritti garantiti dalla Convenzione, v infine N. VOGIATZIS, *The Admissibility Criterion Under Article 35(3)(b) ECHR: A "Significant Disadvantage" To Human Rights Protection?*, in *ICLQ*, 2016, vol. 65, p. 185, spec. 187 e 203 ss.

⁷⁴ Si rivela fondamentale, a questo proposito, l'effettività del pregiudizio subito, ritenendo la Corte inammissibile il ricorso quando la violazione perpetrata dallo Stato non ha inciso in maniera effettiva sulla situazione soggettiva del ricorrente. È il caso, ad es., di Corte EDU, sez. II, 6 marzo 2012, ric. n. 23563/07, Gagliano Giorgi c. Italia, in cui, a fronte dell'irragionevole durata di un processo penale, l'autorità nazionale aveva provveduto autonomamente a ridurre in maniera proporzionale la pena irrogata al ricorrente. Per un esempio contrario, relativo ad una custodia cautelare, v. invece Corte EDU, sez. III, 19 luglio 2011, ric. n. 30666/08, Van Velden c. Paesi Bassi. In materia v. pure Corte EDU, sez. I, 1° luglio 2010, ric. n. 25551/05, Korolev c. Russia, cit., nonché Corte EDU, sez. I, 30 agosto 2011, ric. n. 35365/05, Ladygin c. Russia. Sul punto v. inoltre Corte EDU, sez. II, 18 ottobre 2011, ric. n. 13175/03, Giusti c. Italia, che ha introdotto nuovi elementi da tenere in considerazione per determinare la soglia minima di gravità che giustifica l'esame del ricorso: si tratta del carattere del diritto asseritamente violato e della gravità della violazione dedotta, nonché delle potenziali conseguenze di tale violazione sulla situazione personale del ricorrente.

⁷⁵ Così in particolare E. D'ALESSANDRO, *CEDU e cultura giuridica italiana: la CEDU e i processualciviltisti*, in www.giustiziainsieme.it. Sottolineano come il nuovo criterio sia "remarkably subjective" anche F.J. HAMPSON, *The Future of the European Court of Human Rights*, in G. Gilber, F. J. Hampson e C. Sandoval, *Strategic Visions for Human Rights: Essays in Honour of Professor Kevin Boyle*, New York, 2011, p. 141, spec. 164 s. e N. VOGIATZIS, *The Admissibility Criterion Under Article 35(3)(b) ECHR*, cit., p. 203, secondo cui il Protocollo n. 14 ha introdotto per la prima volta «an explicit recognition of the Court's discretion to dismiss a case as inadmissible after an assessment of the merits». Sul punto v. inoltre A.H.E. MORAWA, *The European Court of Human Rights' Rejection of Petitions*, cit., p. 18, che si domanda se «should we not elevate a "negative" semi-discretion of the Court to reject cases that are minimal in importance to a "positive" discretion of the Court to pick and choose those matters that are at the core of European human rights protection?»; nonché D. SHELTON, *Significantly Disadvantaged?*, cit.,

p. 320, che denuncia il pericolo che mediante il nuovo criterio di inammissibilità i giudici, o meglio il Registry della Corte, «will increasingly quantify human rights violations or constantly raise the threshold of what is considered significant to reduce the caseload». Particolarmente significativa, a questo proposito, è inoltre la nota in cui quattro giudici della Corte (Casadavell per Andorra, Fischbach per Lussemburgo, Thommassen per l'Olanda e Tulkens per il Belgio) sostengono che, con il nuovo criterio di inammissibilità, «la Cour a peu à y gagner et beaucoup à y perdre, tout au moins quant à la crédibilité et l'autorité qu'elle a acquises tout au long de ses cinquante années d'existence» (v. J. CASADAVELL-M. FISCHBACH-W. THOMMASSEN-F. TULKENS, *Pour le droit de recours individuel*, in *La réforme de la Cour européenne des droits de l'homme*, a cura di G. Cohen-Jonathan e C. Pettiti, Bruxelles, 2003, allegato n. 3, p. 171, spec. 174). Né possono considerarsi sufficienti a mitigare il rigore della nuova disposizione le due clausole di salvaguardia, contemplate dall'art. 35(3)(b) Cedu, per cui la Corte non può dichiarare il ricorso inammissibile per mancanza di un serio pregiudizio quando il rispetto dei diritti umani esige che esso sia esaminato nel merito, nonché qualora la controversia non sia stata debitamente esaminata dall'autorità nazionale. In particolare, la prima ipotesi vale ad escludere l'inammissibilità del ricorso nel caso in cui, nonostante la mancanza di un importante pregiudizio, esso sollevi questioni di carattere generale attinenti al rispetto della Convenzione. Come osservato al paragrafo 29 del rapporto esplicativo al Protocollo n. 14, tale clausola dovrebbe garantire che non siano rigettate cause che, pur essendo di carattere futile, sollevano rilevanti problematiche relative all'applicazione o all'interpretazione della Convenzione, nonché importanti questioni relative alle legislazioni nazionali, su cui è opportuno che la Corte si pronunci al di là dei profili di inammissibilità. Un'ipotesi di frequente applicazione, in tal senso, ricorre quando la Corte ritiene opportuno ribadire taluni obblighi dello Stato convenuto rispetto alla Convenzione o invitarlo a risolvere una carenza strutturale che riguarda altre persone che si trovano nella stessa situazione del ricorrente. Per un esempio v. Corte EDU, sez. IV, 10 maggio 2011, ric. n. 37346/05, *Finger c. Bulgaria*, relativa ad un potenziale problema sistemico di irragionevole durata dei procedimenti civili, nonché Corte EDU, sez. III, 3 aprile 2012, ric. n. 23470/05, *Nicoleta Gheorghe c. Romania*, in cui nonostante l'insignificante importo economico della causa, pari a 17,00 €, si è ritenuta necessaria una decisione di principio sulla questione di presunzione di innocenza e di parità delle armi nell'ambito di un procedimento penale. Diversa è invece la funzione della seconda clausola di salvaguardia, la quale garantisce al ricorrente che la controversia che lo riguarda sia sottoposta alla piena cognizione di un organo giudiziario, evitandogli così di subire un diniego di giustizia (v. ad es. Corte EDU, sez. III, 24 maggio 2011, ric. n. 51838/07, *Fedotov c. Moldavia*). Tale clausola è tuttavia destinata a venir meno una volta entrato in vigore il Protocollo n. 15, redatto a Strasburgo il 24 giugno 2013 nell'ottica di rafforzare il principio di sussidiarietà che informa la Convenzione. Ai sensi dell'art. 5 di tale Protocollo, infatti, «all'articolo 35, paragrafo 3, comma b), della Convenzione, le parole "e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno" sono soppresse». In generale, sul rapporto che lega i tre elementi della disposizione v. infine Corte EDU, sez. I, 13 marzo 2012, ric. n. 45175/04, *Shefer c. Russia*, secondo cui «the Court notes at the outset that no formal hierarchy exists between the three elements of Article 35 § 3 (b) mentioned above. However, the question of whether the applicant has suffered a "significant disadvantage" is at the core of this admissibility criterion, while the remaining two elements are intended to be safeguard clauses».

5. *L'art. 360 bis c.p.c.: inammissibilità del ricorso – 5.1. Inammissibilità del ricorso quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte*

Anche il nostro giudizio di cassazione civile, a partire dal 2009, contempla al suo interno due ipotesi di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Si tratta, come anticipato, dell'art. 360 *bis* c.p.c., ai sensi del quale il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o modificare l'orientamento della stessa (num. 1) e quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo (num. 2).

Pronunciandosi nell'interesse della legge *ex art.* 363, comma 3, c.p.c., tuttavia, le sezioni unite della Corte sostennero in un primo momento che a dispetto del suo tenore letterale l'art. 360 *bis* c.p.c. non contemplasse affatto un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, bensì di rigetto per manifesta infondatezza⁷⁶. In questa prospettiva, il nuovo e temuto "filtro in cassazione" si risolveva dunque in una

⁷⁶ In questi termini v. Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051, secondo cui, quando la decisione impugnata risulta conforme all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità e le argomentazioni del ricorrente non offrono motivi per rimettere in discussione tale orientamento, il ricorso non si deve dichiarare inammissibile, ma piuttosto rigettare, perché manifestamente infondato. In questi termini, del resto, si era chiaramente espresso anche il Primo presidente della Corte, secondo cui la scelta della formula di inammissibilità, a fronte di un giudizio pacificamente inerente alla fondatezza dei motivi, poteva ridursi a questione meramente classificatoria, prestandosi la categoria dell'inammissibilità ad utilizzazioni "concettualmente poco rigorose" (v. V. CARBONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2009*, 29 gennaio 2010, in www.cortedicassazione.it, p. 87). L'interpretazione dell'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c. fornita dalle sezioni unite è stata successivamente ribadita da Cass., sez. un., 19 aprile 2011, n. 8923, nonché da Cass., sez. un., 16 aprile 2012, n. 5941. Fra i molteplici interventi conformi delle sezioni semplici v. inoltre Cass., sez. I, 18 marzo 2016, n. 5442. In senso critico v. tuttavia A. CARRATTA, *L'art. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia "creativa" dei giudici di cassazione*, in *Giur. it.*, 2011, IV, p. 886, spec. 889, secondo cui un conto era riconoscere che il legislatore dell'art. 360 *bis* c.p.c. avesse fatto un uso anomalo della nozione di inammissibilità, altro era prescindere completamente, in nome del dover essere di tale norma, dal suo essere. Sulla necessità di ricondurre l'art. 360 *bis* c.p.c. nel "suo giusto alveo", perché così vuole la legge, v. anche G. MONTELEONE, *Il punto sul nuovo art. 360 bis c.p.c. (sull'inammissibilità del ricorso alla Cassazione civile)*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, IV, p. 967, spec. 973, nonché F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 139, secondo cui l'interpretazione della norma fornita dalle sezioni unite, seppur ispirata dal meritevole intento di conservare il sistema, risultava alquanto discutibile, giacché ne impediva l'applicazione pratica, finendo per abrogarla *in parte qua*.

modalità decisoria, alternativa a quella ordinaria e rimessa all'apposita sezione (su cui v. *infra*, cap. V, par. 4.2), che consentiva alla Corte, almeno in teoria, una più celere definizione dei ricorsi conformi ai suoi precedenti.

La scarsa abitudine di dottrina e giurisprudenza a confrontarsi con forme di inammissibilità non conseguenti a vizi di invalidità del ricorso contribuì però, in un secondo momento, all'emersione di un diverso orientamento secondo cui l'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c. aveva introdotto nel giudizio di cassazione una nuova "griglia valutativa" di ammissibilità del ricorso ovvero un nuovo requisito di forma-contenuto, consistente nel raffronto tra la decisione impugnata e la giurisprudenza in vigore al tempo della proposizione del ricorso. Tale lettura della norma è stata quindi recepita da alcune sezioni della Corte, secondo cui l'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c. rappresentava un'ipotesi di inammissibilità per così dire "tradizionale", che si sostituiva a quella derivante dalla mancata enunciazione del quesito di diritto *ex art.* 366 *bis* c.p.c., nel frattempo abrogato (v. *supra*, cap. III, sez. I, par. 1.4)⁷⁷.

A fronte del contrasto venutosi a creare, sulla disposizione sono intervenute una seconda volta le sezioni unite, che, sconfessando tanto un orientamento quanto l'altro, hanno affermato che la manifesta infondatezza di cui all'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c. non costituisce né un caso di rigetto né un caso di inammissibilità del ricorso derivante dal mancato rispetto del suo regolamento contenutistico. Secondo la Corte, infatti, la tradizionale impostazione che fa dell'inammissibilità una nozione del tutto incompatibile con una valuta-

⁷⁷ Cfr. Cass., sez. trib., 18 novembre 2015, n. 23586, ribadita, l'anno successivo, da Cass., sez. I, 5 maggio 2016, n. 8804. Di una nuova "griglia valutativa di ammissibilità" parla invece F. TERRUSI, *Il filtro di accesso al giudizio di cassazione: la non soddisfacente risposta delle sezioni unite*, in *Giust. civ.*, 2011, II, 1, p. 403, spec. 404. Nel senso che, introducendo un nuovo requisito – se non di forma, almeno – contenutistico del ricorso, l'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c. si risolve di fatto in un'ulteriore specificazione del requisito di specificità dei motivi di ricorso già previsto, e poi eliminato, dal legislatore dell'art. 366 *bis* c.p.c., v. anche A. DIDONE, *Il "rasoio di Guglielmo da Ockham" e l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora*, in *Giust. civ.*, 2011, IV, 1, p. 866, spec. 889, nonché R. POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità al ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, II, p. 363, spec. 368 s., il quale, dopo aver evidenziato la necessità di «verificare la prospettabilità di una interpretazione in virtù della quale si fissino dei nuovi requisiti relativi all'esistenza o al regolare esercizio del potere d'impugnazione, piuttosto che alla fondatezza dell'impugnazione stessa», attribuisce a tale soluzione il vantaggio di non confondere «il piano del valido esercizio del potere di impugnazione con quello della fondatezza nel merito dei motivi di ricorso proposti».

zione (anche) di merito non è più seriamente sostenibile nel panorama processuale civile, al cui interno, come abbiamo avuto modo di osservare (*supra* par. 1), l'art 360 *bis* c.p.c. rappresenta l'ultima di una serie di ipotesi in cui l'inammissibilità è – o quantomeno è stata – impiegata dal legislatore in relazione a profili di manifesta infondatezza della domanda giudiziale⁷⁸.

Con l'occasione, le sezioni unite hanno inoltre risolto l'ulteriore questione legata al “tempo” della valutazione di inammissibilità, precisando che la giurisprudenza a cui riferire le argomentazioni del ricorrente dev'essere quella esistente nel momento in cui il ricorso è deciso. In questa prospettiva, un eventuale mutamento giurisprudenziale in senso favorevole al ricorrente rende perciò irrilevante la sussistenza dell'originaria causa di inammissibilità del ricorso, per aver il provvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in modo – a suo tempo – conforme alla giurisprudenza della Corte e non avere l'esame dei motivi offerto elementi per confermare o mutare quell'orientamento⁷⁹.

⁷⁸ V. Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, il cui intervento è stato sollecitato da Cass., sez. VI-2, 26 luglio 2016, n. 15513.

⁷⁹ Si tratta, in pratica, di una sorta di “ammissibilità sopravvenuta”, ossia di una causa di sanatoria, ancorché implicita, di tale fattispecie di inammissibilità del ricorso. Non può però valere il ragionamento opposto, non potendo cioè un ricorso ammissibile *ab origine* divenire inammissibile in un momento successivo alla sua proposizione. Di conseguenza, come osserva P. VITTORIA, *Artt. 375-376-308 bis-ter*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, cit., p. 223, spec. 242, un eventuale mutamento della giurisprudenza, questa volta in senso sfavorevole alle argomentazioni spese nei motivi di ricorso, potrà semmai comportarne il rigetto nel merito, ma non l'inammissibilità *ex art. 360 bis*, num. 1, c.p.c. Nel senso che tale circostanza renda l'inammissibilità di cui all'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c. «non paragonabile alle altre che conosciamo», posto che queste attengono sempre al momento genetico dell'impugnazione, vale a dire al momento della sua proposizione, v. inoltre F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 445. Sulla questione v. anche G. COSTANTINO, *Note sulla «inammissibilità sopravvenuta di merito»: dal ricorso «antipatico» al ricorso «sarchiapone»*, in *Foro it.*, 2017, I, c. 1181, spec. 1183, secondo cui, poiché la pronuncia di cui all'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c. implica una valutazione sul merito dell'impugnazione in base all'orientamento della Corte vigente al momento della decisione, il ricorso per cassazione proposto in violazione dell'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c., pur definito dal più autorevole collegio della Corte come “inammissibile in merito”, e ritenuto suscettibile di essere dichiarato tale anche in base ad eventi sopravvenuti, può continuare ad essere classificato come manifestamente infondato. La precisazione delle sezioni unite, invero, si è resa necessaria a fronte del malfunzionamento della Corte stessa, la quale, in genere, mette mano al ricorso a distanza di alcuni anni dalla sua proposizione. Sulla questione v. in particolare U. MORCAVALLO, *Il ricorso per cassazione nella prospettiva del giusto processo*, in AA.Vv., *L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di cassazione*.

Raccolta di studi in memoria di Antonio Brancaccio, vol. VII, Milano, 2013, p. 229, spec. 240, secondo cui, nel caso dell'art. 360 bis c.p.c., l'inammissibilità consegue ad un giudizio espresso in una fase di "filtro", in cui occorre solo verificare se i motivi di ricorso offrono elementi per confermare o modificare l'orientamento della Corte, sicché la valutazione riguarda proprio l'accesso al giudizio. Per questa ragione, prosegue l'A., «la definizione testuale del Legislatore ("inammissibilità del ricorso"), allora, non può essere ignorata, invertendosene addirittura i contenuti, in base soltanto a ipotesi riferite a prassi anomale, come la decisione che intervenga a distanza di anni dal deposito del ricorso». Le sezioni unite hanno poi precisato che l'inammissibilità di cui all'art. 360 bis, num. 1, c.p.c. dev'essere riferita ai singoli motivi di ricorso, non potendo derivare da una valutazione di tipo deliberativo e prognostico, riferita all'impugnazione nel suo insieme, al pari di quella contemplata all'art. 348 bis c.p.c. Dello stesso avviso anche A. BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro"*, cit., p. 1277 s.; A. NAPPI, *Il sindacato di legittimità*, cit., p. 73 s.; A. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim.*, 2010, I, p. 37, spec. 64 s.; G. MONTELEONE, *Il punto sul nuovo art. 360 bis c.p.c.*, cit., p. 974; G. REALI, *Art. 360 bis*, cit., p. 957 s.; nonché A. CARRATTA, *Il "filtro"*, cit., p. 1565, secondo cui, in tal modo, si origina però un "effetto perverso" per la ragionevole durata del processo. Nel senso che la sezione filtro possa dichiarare inammissibili soltanto alcuni motivi, rimettendo il ricorso, per l'esame dei rimanenti, alla sezione semplice, v. inoltre M. FORNACIARI, *L'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c.*, in *Riv. trim.*, 2013, II, p. 645, spec. 663, nonché M. DE CRISTOFARO, *Art. 360 bis*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di C. Consolo, vol. II, 4ª ed., Milano, 2010, p. 826, spec. 830 s. Sul punto v. tuttavia Cass., sez. VI-2, 11 ottobre 2016, n. 20466, secondo cui, se è possibile definire il giudizio d'appello mediante l'impiego di una tecnica decisoria di tipo deliberativo che valuta l'impugnazione nel suo insieme, piuttosto che scrutinare nel dettaglio i singoli aspetti della motivazione che la deve sorreggere, diviene allora lecito domandarsi se, cambiando quel che c'è da cambiare, ciò non possa valere anche per il giudizio di cassazione. Quanto alla giurisprudenza a cui occorre far riferimento per valutare l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 360 bis, num. 1, c.p.c., il Documento programmatico sulla sesta sezione civile, adottato dalla Corte il 21 aprile 2016, chiarisce che sussiste la giurisprudenza richiesta ai fini della norma in presenza di una decisione resa a sezioni unite o di un orientamento consolidato delle sezioni semplici, nonché di poche sentenze di una o più sezioni semplici, se convergenti, e sinanco di una sola sentenza, se ritenuta convincente. Sul tema v. anche G. GORLA, *Postilla su «l'uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi»*, in *Foro it.*, 1976, V, c. 127, spec. 128, secondo cui la giurisprudenza dei tribunali supremi si forma attraverso "primi assaggi" che attendono successivi esperimenti. Per questa ragione, prosegue l'A., «potrebbero bastare all'uopo due decisioni conformi; potrebbero occorrerne tre o quattro, o più. Ma potrebbe bastare anche una sola decisione, quando si tratti di una decisione considerata nel Foro come un "leading case" per la sua importanza o perché discusso *funditus*, specialmente quando vi siano riunite più cause (significative) simili, o queste siano discusse nella stessa udienza». Da questo punto di vista, secondo M. ESPOSITO, *Iurisdicchio in genere sumpta: il rapporto tra legge e giurisdizione nella prospettiva della domanda giudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, IV, p. 811, spec. 816 ss., l'art. 360 bis c.p.c. incide dunque non soltanto sulla positiva conformazione del giudizio di cassazione, ma altresì sul sistema delle fonti del diritto, anche per la prossimità che tra l'uno e l'altro istituisce l'art. 111 Cost. Di qui l'ulteriore possibile deduzione, prosegue l'A., che «l'art. 360 bis costituisca una fattispecie di riconoscimento – o, almeno, un frammento di tale fattispecie – della giurisprudenza come fonte del diritto, rompendo, così,

Nonostante l'intervento chiarificatore delle sezioni unite, la nuova ipotesi di inammissibilità fatica tuttavia ad imporsi tra le sezioni semplici della Corte, tra cui si registra uno scarso impiego dell'istituto, imputabile principalmente alla poca propensione dei magistrati di cassazione a far uso dell'inammissibilità stessa, tanto più per aspetti diversi da quelli riguardanti l'invalidità del ricorso. Non va infatti dimenticato che la maggior parte dei consiglieri che compongono la Corte ha alle spalle svariati anni di servizio come giudice di merito, ciò che induce ad una maggiore sensibilità verso le istanze dei ricorrenti, a cui l'inammissibilità risulta certamente poco gradita, richiamando nell'immaginario collettivo qualcosa di processualmente sbagliato⁸⁰. Per questa ragione, di fronte ad un ricorso palesemente infondato, la Corte sovente preferisce rigettarlo nel merito, piuttosto che applicare l'inammissibilità di cui all'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c., considerata altresì l'identità dell'*iter* decisorio da seguire (su cui v. *infra*, cap. V, par. 4.2)⁸¹. Il risultato è che, nel giudizio di cassazione

un lungo (e significativo) indugio politico e dottrinale che [...] aveva infrenato la ricorrente tentazione (dalla scuola del diritto libero all'uso alternativo del diritto) a dare formale riconoscimento alla componente innovativa di tale attività, elevandola a funzione nomopoietica». Di diverso avviso, invece, G. VERDE, *Mutamento di giurisprudenza e affidamento incolpevole (considerazioni sul difficile rapporto fra giudice e legge)*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, I, p. 6, spec. 9, nota 5, il quale ritiene che, se così fosse, l'art. 360 *bis* c.p.c. si porrebbe in contrasto con gli artt. 101 e 106 Cost., fermo restando che la disposizione codicistica si muove senz'altro verso la proiezione della magistratura tra le fonti formali del diritto, di cui le decisioni sull'*overruling* costituiscono, secondo l'A., un ulteriore tassello. Nel senso che l'art. 360 *bis* c.p.c. si applichi non solo con riferimento all'ipotesi in cui la giurisprudenza della Corte abbia già deciso nello stesso modo della sentenza di merito la specifica fattispecie proposta dal ricorrente, ma anche quando «lo specifico caso non sia stato deciso e, tuttavia, si presti palesemente ad essere facilmente ricondotto, secondo i principi applicati da detta giurisprudenza a casi assolutamente consimili e comunque in base alla logica pacificamente affermata con riguardo all'esegesi di un istituto nell'ambito del quale il caso specifico pacificamente si iscrive», v. infine Cass., sez. VI-3, 25 marzo 2013, n. 7450.

⁸⁰ Sul tema v. anche F.P. LUIO, *La prima pronuncia della Cassazione sul c.d. filtro*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, IV, p. 1131, spec. 1133, secondo cui, seppur per il cliente non cambi nulla, per il difensore altro è giustificare una soccombenza fondata sul merito, altro una soccombenza fondata sul rito. Dello stesso avviso anche A. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso*, cit., p. 49, il quale sottolinea come la sanzione dell'inammissibilità «verosimilmente rileverà agli effetti della valutazione della eventuale responsabilità professionale dell'avvocato che ha proposto il ricorso poi dichiarato *inammissibile*, molto più che se quel ricorso fosse stato respinto, nel merito, per manifesta fondatezza o infondatezza» (corsivo originale).

⁸¹ Per alcuni esempi in cui la Corte ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza, stante la conformità della decisione impugnata alla sua giurisprudenza con-

solidata, v. Cass., sez. VI-L, 29 luglio 2020, n. 16246; Id., sez. VI-T, 3 luglio 2020, n. 13683; Id., sez. VI-3, 24 giugno 2020, n. 12394; Id., sez. VI-1, 22 giugno 2020, n. 12174; Id., sez. VI-2, 15 giugno 2020, n. 11423. Sul punto v. anche A. PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una riforma a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 221, spec. 222, secondo cui, «poiché tanto la pronuncia di inammissibilità del ricorso quanto l'altra di sua manifesta infondatezza avvengono con la medesima procedura in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., di nuovo, appunto, v'è ben poco». Fa eccezione, come precisato anche da Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, cit., la sorte del ricorso incidentale tardivo, che viene caducato, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., in caso di inammissibilità del ricorso principale, ma non di rigetto per manifesta infondatezza. In questa prospettiva, come ribadito da Cass., sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29629, lo scrutinio *ex art.* 360 *bis*, num. 1, c.p.c. impone dunque, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene fondata su ragioni di merito. Sulla questione v. tuttavia F.P. LUISO, *La prima pronuncia della Cassazione*, cit., p. 1133, secondo cui la prima, evidente conseguenza del fatto che l'inammissibilità di cui all'art. 360 *bis* c.p.c. si riferisce alla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso è che, in tal caso, non trova applicazione l'art. 334, comma 2, c.p.c. in materia di ricorso incidentale tardivo. Nello stesso senso v. anche M. FARINA, *Note minime sul filtro in cassazione*, in *www.judicium.it*, 2009, nota 8, nonché M. FORNACIARI, *L'inammissibilità del ricorso*, cit., p. 668 s., secondo cui l'applicabilità dell'art. 334, comma 2, c.p.c. all'inammissibilità in questione non è affatto scontata, essendo lo stesso riferimento all'inammissibilità contenuto nella norma il risultato dell'inerzia del legislatore, piuttosto che di una consapevole scelta in tema di ricorso incidentale tardivo. Anche secondo G. COSTANTINO, *Note sulla «antipaticità» del ricorso in cassazione tra inammissibilità e manifesta infondatezza*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 3102, spec. 3112 s., quando il ricorso è dichiarato inammissibile *ex art.* 360 *bis*, num. 1, c.p.c. non trova comunque applicazione l'art. 334, comma 2, c.p.c., essendo quest'ultimo pur sempre subordinato all'impossibilità di valutare nel merito l'impugnazione principale proposta. Di "differenza sostanziale" tra inammissibilità del ricorso *ex art.* 360 *bis* c.p.c. e rigetto nel merito per manifesta infondatezza parla invece, in questa prospettiva, R. RORDORF, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, I, p. 134, spec. 141, secondo cui la prima pronuncia, ma non la seconda, è idonea a travolgere anche l'eventuale ricorso incidentale tardivo, se si conviene che la regola stabilita dall'art. 334, comma 2, c.p.c. sia applicabile per effetto di qualsivoglia ragione d'inammissibilità del ricorso principale. Dello stesso avviso anche R. POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità*, cit., p. 366 s.; V. CARNEVALE, *La Corte di cassazione ridimensiona il "filtro" dell'art. 360 bis cod. proc. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, p. 172, spec. 176; F. FERRARIS, *Primi orientamenti giurisprudenziali sul c.d. «filtro» in Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 490, spec. 497; F. PICARDI, *L'inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. del ricorso in cassazione*, in *I processi civili in cassazione*, cit., p. 517, spec. 531. Nel senso che, in questo modo, l'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c. finisca però per indurre ad impugnare in via principale, magari a ridosso del termine, con conseguente necessità di provvedere in un secondo momento alla riunione dei ricorsi *ex art.* 335 c.p.c., v. M. DE CRISTOFARO, *Art. 360 bis*, cit., p. 836 s. Tra i due esiti decisionali, inammissibilità e rigetto per manifesta infondatezza, non sussistono invece differenze in punto revocazione da quando Corte cost., 9 luglio 2009, n. 207 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 391 *bis*, comma 1, c.p.c., versione previgente, nella parte in cui non consentiva la revocazione per errore di fatto anche dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità *ex art.* 375, num. 1, c.p.c., al pari di

civile, fatica a radicarsi quella cultura dell'inammissibilità che abbiamo visto permeare invece il giudizio di cassazione penale, non riuscendo in particolare la Corte ad attribuire all'inammissibilità una funzione diversa da quella di sanzionare i ricorsi invalidi.

Dà conto di tale impostazione concettuale l'ultimo intervento della Corte che, seppur non più a sezioni unite, è nuovamente intervenuta sull'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c. proponendone una lettura "orientata" in relazione all'art. 366, num. 4, c.p.c. ed introducendo la distinzione tra inammissibilità c.d. "processuale" e inammissibilità c.d. "meritale". Secondo tale pronuncia, infatti, l'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c., prescrivendo che il motivo sia specifico, imporrebbe al ricorrente di strutturare il ricorso secondo un triplice ordine di adempimenti formali: anzitutto, indicare le norme di diritto che si assumono violate in coerenza col diritto vivente, ossia col significato riconosciuto alla norma dalla giurisprudenza della Corte; quindi individuare la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, al fine di operare un raffronto tra la regola giuridica applicata dal giudice di merito e la giurisprudenza richiamata nei motivi di ricorso; infine, nel caso in cui dal predetto raffronto emerga che il giudice di merito ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, sviluppare ulteriori argomenti per contrastare l'indirizzo giurisprudenziale adottato nella sentenza impugnata⁸².

Così inteso, l'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c. avrebbe dunque il merito di rafforzare il principio dello *stare decisis*, al fine di potenziare la funzione nomofilattica della Corte e di garantire l'uniformità delle sue decisioni, presupposti indispensabili per assicurare l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. A farne le spese, tuttavia, è l'istituto dell'inammissibilità, nuovamente relegato a profili meramente contenutistici del ricorso, che prescindono dalla meritevolezza delle censure in esso contenute⁸³.

quella di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, possibile ai sensi del num. 5 della medesima disposizione. Ciò vale ora, a maggior ragione, in seguito alla riforma dell'art. 391 *bis*, comma 1, c.p.c., operata in sede di conversione del d.l. n. 168/2016, con cui si è espressamente consentita la revocazione per errore di fatto contro tutte le ordinanze pronunciate dalla Corte.

⁸² Così in particolare Cass., sez. VI-2, 2 marzo 2018, n. 5001, cit., la quale ha a sua volta ricavato la menzionata distinzione tra cause di inammissibilità da Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, cit., che si era riferita *incider tantum* al concetto di inammissibilità "sostanziale" per rimarcare come non fosse ipotizzabile, nel giudizio di cassazione, fare applicazione dell'art. 360 *bis* c.p.c. alla stregua dell'art. 348 *bis* c.p.c. ovvero in termini di una valutazione prognostica circa la fondatezza dell'impugnazione nel suo insieme, a prescindere dai singoli motivi. La distinzione tra inammissibilità processuale e inammissibilità meritale è stata successivamente richiamata in numerose pronunce della Corte, tra cui v. ad es. Cass., sez. VI-3, 15 maggio 2020, n. 8981 e Cass., sez. I, 11 giugno 2020, n. 11263.

⁸³ In questo senso v. anche R. TISCINI, *Il filtro in cassazione nella giurisprudenza*

Né si comprende, a ben vedere, la necessità di introdurre una differenza fittizia tra cause di inammissibilità, la quale, oltre a non trovare alcun riscontro nel dato normativo, si dimostra altresì priva di utilità. Seppur tali distinzioni non siano del tutto estranee all'istituto dell'inammissibilità (si pensi, per esempio, a quella tra cause originarie e cause sopravvenute sviluppatesi nel giudizio di cassazione penale, su cui v. *supra*, cap. III, sez. II, par. 1.3), l'identità di effetti e conseguenze che nel processo civile consegue alla dichiarazione di inammissibilità rende infatti irrilevante distinguere cause di inammissibilità processuali e cause di inammissibilità di stampo meritale, salvo voler rimarcare, in tal modo, che l'art. 360 *bis* c.p.c. ha introdotto un'ipotesi di inammissibilità contraria alla tradizione processualciviltistica.

5.2. *Inammissibilità del ricorso quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo*

L'ulteriore ipotesi di inammissibilità prevista all'art. 360 *bis*, num. 2, c.p.c. non ha incontrato maggior fortuna di quella contemplata al num. 1 della medesima disposizione. Alle vedute perplessità sull'inopportuna sovrapposizione, questa volta peraltro espressa, tra inammissibilità e manifesta infondatezza, si sono infatti aggiunte quelle derivanti dal discusso riferimento ai "principi regolatori del

della Corte, in *Riv. dir. proc.*, 2019, IV-V, p. 1028, spec. 1047, la quale, dopo aver ripercorso le vicende interpretative subite dall'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c., sostiene che la menzionata sentenza n. 5001/2018, pur non avendo il coraggio di porsi apertamente in contrasto con le sezioni unite del 2017, nella sostanza ne superi i contenuti sotto il profilo più delicato, ritenendo cioè che l'enunciazione (chiara) della giurisprudenza della Corte sia un requisito di contenuto-forma del ricorso. Vero è infatti, prosegue l'A., che la sentenza ipotizza una sommatoria tra inammissibilità "meritale" e "processuale", nel senso che entrambi i requisiti devono sussistere per superare il vaglio del filtro, ma tuttavia «il secondo (quello processuale) domina sul primo (meritale), quanto meno sotto il profilo temporale, essendo l'indagine da valutare in *limine litis* e dunque già in grado di sbarrare la strada al ricorso alla data della sua presentazione». Per una critica alla pronuncia in argomento v. inoltre F.S. DAMIANI, *La Corte di cassazione e il culto dell'inammissibilità*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, III, p. 741, spec. 761 ss., per il quale «la Sesta sezione ha fatto sì che una disposizione di infelice formulazione [...] diventi lo strumento per introdurre un ennesimo onere formale a carico del ricorrente, idoneo a minare in radice la validità della sua impugnazione, impedendo così anche ogni possibilità di una sua sanatoria in sede di decisione».

giusto processo”, nonché quelle concernenti l’ambito di applicazione della nuova previsione⁸⁴.

Secondo un primo orientamento, con l’art. 360 *bis*, num. 2, c.p.c. il legislatore processuale aveva implicitamente introdotto un ulteriore motivo di ricorso in cassazione, consistente appunto nella violazione dei principi regolatori del giusto processo, a cui soltanto poteva applicarsi l’inammissibilità ivi contemplata⁸⁵. Secondo un diverso

⁸⁴ Per una critica al testo della disposizione v. A. BRIGUGLIO, *Art. 360-bis*, cit., p. 61, secondo cui il fatto che «la formulazione di quel n. 2 non sia particolarmente felice è evidente, stiracchiata com’è fra intenti solo allusivi e forse volutamente criptici (si da lasciare margine ad interpretazione creativa) riconducibili ai c.d. garzoni del legislatore da un lato, e dall’altro alla fiducia ingenua, rassicurata dalla nobiltà di quei “principi regolatori del giusto processo”, delle commissioni come dei semplici *peones* parlamentari, e cioè dei legislatori formali, i quali, qui più che altrove, pressati dalla urgenza, hanno approvato comprendendo poco o nulla di ciò che approvavano». Nel senso che i principi regolatori del giusto processo siano soltanto quelli “generali del processo”, se non esclusivamente quelli evocati dall’art. 111 Cost., v. inoltre M. FORNACIARI, *L’inammissibilità del ricorso*, cit., p. 674 s., mentre secondo F. CARPI, *L’accesso alla Corte di cassazione*, cit., p. 776, tale nozione va estesa anche a quelli ricavabili dall’art. 6 Cedu e dai regolamenti comunitari, per come interpretati dalle rispettive corti. Di rinvio a “tre modelli” parla anche G. COSTANTINO, *Il nuovo processo in cassazione*, in AA.Vv., *Le novità per il processo civile*, cit., c. 301, spec. 309, secondo cui l’espressione “giusto processo” fa riferimento ai principi costituzionali, a quelli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed infine all’art. 111 Cost. Nel senso che i principi in argomento siano dotati della capacità di auto-affermarsi, quali portatori di valori indiscussi per una data comunità di riferimento, che condividono con le norme dello stesso tipo il carattere della strumentalità, v. inoltre M.F. GHIRGA, *Principi processuali e meritevolezza della tutela richiesta*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, I, p. 13, spec. 26, secondo cui tali principi devono essere rispettati affinché la decisione sia giusta sul piano sostanziale. Secondo R. DONZELLI, *Il filtro in cassazione e la violazione dei principi regolatori del giusto processo*, *ivi*, 2012, IV, p. 1087, spec. 1095, infine, la violazione dei principi regolatori del giusto processo ricorre nel caso in cui detta violazione riguardi norme processuali volte a dare specifico assetto normativo ai diritti costituzionali delle parti all’interno del procedimento.

⁸⁵ In questi termini v. M. FARINA, *Note minime sul filtro*, cit., § 3, nonché F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*, vol. II, cit., p. 444, secondo cui «la norma in questione consente l’impugnazione della sentenza, oltre che per i motivi di cui all’art. 360 nn. 1, 2 e 4, anche quando *di fatto* ed a prescindere dalla sussistenza di singole fattispecie di nullità, siano stati violati i principi regolatori del giusto processo» (corsivo originale). Nel senso di un possibile ampliamento della facoltà di ricorrere in cassazione nelle ipotesi in cui il ricorrente richiami o valorizzi uno o più principi regolatori del giusto processo, quale argomento portante del motivo, v. inoltre R. POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità*, cit., p. 380 ss. Per G. MONTELEONE, *Il punto sul nuovo art. 360 bis c.p.c.*, cit., p. 977, invece, la nuova previsione avrebbe la funzione di colmare una lacuna legislativa per tutti i provvedimenti, diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 360 c.p.c., impugnabili con ricorso straordinario per cassazione *ex art.* 111 Cost., a cui non si applicano direttamente ed immediatamente

orientamento, invece, l'inammissibilità in argomento doveva applicarsi a tutti i motivi di ricorso invocati ai sensi dell'art. 360, num. 4, c.p.c., restando però dubbio se, a fronte della nuova disposizione, fosse ancora possibile dedurre in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento a prescindere da una violazione dei principi regolatori del giusto processo⁸⁶. Infine, un'interpretazione meno categorica suggeriva di utilizzare l'inammissibilità di cui all'art. 360 *bis*, num. 2, c.p.c. in maniera residuale, ossia per quei casi in cui non era possibile fare applicazione di quella contemplata dall'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c., in particolar modo quando il motivo di ricorso prospettava un vizio procedimentale per cui il provvedimento impugnato non aveva deciso alcuna questione di diritto⁸⁷.

Dopo una serie di iniziali tentennamenti, la Corte si è quindi orientata nel senso che l'inammissibilità di cui all'art. 360 *bis*, num. 2, c.p.c. non ha determinato l'introduzione di motivi di ricorso ulteriori rispetto a quelli contemplati dall'art. 360 c.p.c. Piuttosto, ha precisato la Corte, per individuare il campo di applicazione della nuova disposizione codicistica occorre ricostruirne il significato in termini di "decisività" della censura. Ciò significa che per rispettare il requisito di ammissibilità di cui al num. 2 dell'art. 360 *bis* c.p.c., il ricorrente è tenuto, nel denunciare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360, num. 4, c.p.c., a palesare la vio-

le disposizioni del codice di procedura. In senso contrario v. però G.F. RICCI, *La riforma del processo civile*, cit., p. 71, secondo cui «l'unica cosa che sarà possibile (e lecito) fare, sarà tutt'al più quella di verificare se tali vizi, ai quali si attribuisce la conseguenza di trasformare il processo da giusto in ingiusto, ricadano nel disposto del n. 4 dell'art. 360», non potendosi allargare la tassatività dello spettro dei motivi di ricorso per cassazione.

⁸⁶ Sulla questione cfr. G. RAITI, *Brevi note sul "filtro" in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009, n. 69*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, VI, p. 1601, spec. 1608 s.; A. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso*, cit., p. 59; G.F. RICCI, *Ancora insoluto il problema del ricorso*, cit., p. 113; C. CONSOLO, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, VI, p. 737, spec. 740; R. RORDORF, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze*, cit., p. 142 s.; A. CARRATTA, *Il "filtro" al ricorso*, cit., p. 1566; G. SALMÈ, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 437, spec. 441.

⁸⁷ Cfr. G. BALENA, *La nuova pseudo-riforma*, cit., p. 793; A. BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro"!*, cit., p. 1286 ss.; G. REALI, *Art. 360 bis*, cit., p. 967; nonché F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 149, secondo cui, «considerato che l'art. 360 *bis*, n. 1, c.p.c. già sanziona con l'inammissibilità i ricorsi proposti avverso i provvedimenti che hanno deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, ci si rende conto che l'ambito di applicazione dell'art. 360 *bis*, n. 2, c.p.c. resta circoscritto a poche e particolari ipotesi».

lazione dei principi regolatori del giusto processo, espressione che, seppur evocativa dei contenuti declinati all'art. 111 Cost., sottende invero la decisività della violazione in termini di incidenza sul contenuto della decisione impugnata e, quindi, di effettività del pregiudizio subito dal ricorrente⁸⁸.

Si tratta, in sostanza, di un parametro di inammissibilità analogo al *significant disadvantage* applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (su cui v. *supra*, par. 4.2), con la differenza che, in questo caso, ciò che rileva è l'esistenza del pregiudizio in sé, a prescindere dalla sua importanza. Tale parametro, tuttavia, non rappresenta una novità affatto sconvolgente per il giudizio di cassazione civile, posto che, come si ricorderà, anche prima dell'art. 360 *bis*, num. 2, c.p.c. la Corte era solita considerare inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto al solo fine di far valere la violazione di norme processuali, senza che ciò avesse comportato un concreto pregiudizio al diritto di azione o di difesa del ricorrente (v. *supra*, cap. II, sez. I, par. 2.3)⁸⁹.

In generale, l'inammissibilità di cui all'art. 360 *bis* c.p.c. non si è dunque rivelata così dirompente come temuto dai primi commentatori della riforma, sembrando piuttosto assolvere ad una ben più modesta funzione "pedagogica", consistente nell'indurre i ricorrenti ad una maggiore diligenza nella redazione dei ricorsi, al fine di agevolare la Corte nell'individuare i propri precedenti e nello stabilire la decisività delle censure⁹⁰. In effetti, se si guarda alle percentuali

⁸⁸ In questo senso v. Cass., sez. lav., 29 ottobre 2012, n. 18551, secondo cui, diversamente argomentando, la nuova previsione di inammissibilità si rivelerebbe priva di utilità, posto che la violazione di una norma processuale implica pur sempre una lesione quantomeno del contraddittorio o del diritto di difesa, risultando perciò lesiva delle regole poste a presidio del giusto processo. Nello stesso senso v. inoltre Cass., sez. VI-2, 24 marzo 2016, n. 5927; Id., sez. III, 26 settembre 2017, n. 22341; Id., sez. VI-L, 15 ottobre 2019, n. 26087. In dottrina, una tale lettura della disposizione era stata proposta da G. COSTANTINO, *Il nuovo processo in cassazione*, cit., c. 309, secondo cui l'inammissibilità ex art. 360 *bis*, num. 2, c.p.c. implica una valutazione, in concreto, dell'interesse ad impugnare.

⁸⁹ Sul punto v. anche Cass., sez. I, 21 febbraio 2008, n. 4435, secondo cui l'art. 360, num. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dalla parte in dipendenza del denunciato *error in procedendo*, rendendosi perciò necessario l'annullamento della sentenza impugnata soltanto allorché, nel successivo giudizio di rinvio, il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella di cui si chiede la cassazione.

⁹⁰ Riconosce una tale funzione all'art. 360 *bis* c.p.c. anche M. FORNACIARI, *L'inammissibilità del ricorso*, cit., p. 669. Di "filtro che non filtra un bel nulla" parla

delle pronunce di inammissibilità rese dalla Corte, non si può certo dire che l'art. 360 *bis* c.p.c. abbia inciso in maniera significativa sulla sorte dei ricorsi in cassazione: se nel 2009 i ricorsi inammissibili rappresentavano circa il 15% del totale di quelli definiti, dopo dieci anni tale percentuale, tra alti e bassi, non ha mai superato il 19%, cifre decisamente lontane da quelle raggiunte, per esempio, nel giudizio di cassazione penale o in quello che si svolge davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in cui la percentuale delle pronunce di inammissibilità si aggira costantemente intorno al 70-80% delle decisioni rese ogni anno.

invece A. BRIGUGLIO, *Le nuove regole sul giudizio civile di cassazione: per i singoli casi normali e per i casi a valenza nomofilattica. La scelta "fior da fiore" di una Suprema Corte ristretta nei limiti dell'art. 111 Cost.*, in *Giust. civ.*, 2017, II, p. 301, spec. 305, per il quale l'art. 360 *bis* c.p.c. è «sostanziato da disposizione pleonastica o nella migliore ipotesi simbolica (quella di cui al primo comma), e da disposizione (quella di cui al secondo comma) al postutto incomprensibile e, nonostante qualche sforzo esplicativo iniziale e solo teorico della Suprema Corte, pressoché inapplicabile ed inapplicata». Nel senso che la montagna, alla fine, abbia partorito il classico topolino, v. inoltre G. BALENA, *La nuova pseudo-riforma*, cit., p. 790, per il quale il legislatore «meglio avrebbe fatto... ad abortire, visto che il risultato è talmente insulso da poter suggerire [...] interpretazioni stravaganti ed imprevedibili». Dello stesso avviso anche B. SASSANI, *Giudizio sommario di cassazione e illusione nomofilattica*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, I, p. 35, spec. nota 2, secondo cui l'art 360 *bis* c.p.c. rappresenta il "ridiculus mus" generato dal tentativo di introdurre un filtro di accesso al giudizio di cassazione.

CAPITOLO V

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso

SOMMARIO: 1. Inammissibilità per manifesta infondatezza e rilevanza dell'aspetto procedimentale - 1.1. Il fallimento del filtro in appello come esempio di eccessiva complicazione della dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza - 1.2. Il fallimento della *non-admission* come esempio di non differenziazione tra la decisione di rigetto e quella di inammissibilità per manifesta infondatezza - 2. La dichiarazione di inammissibilità nel giudizio di cassazione penale - 2.1. Il procedimento per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la sezione-filtro - 2.2. Proposte per una differenziazione procedimentale in base alle cause di inammissibilità - 2.3. La legge n. 103/2017 e la dichiarazione *de plano* ex art. 610, comma 5 *bis*, c.p.p. - 3. La decisione di inammissibilità nel giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo - 3.1. Dal filtro della Commissione al *Judicial Committee* - 3.2. Il Protocollo n. 14 ed il *single judge* - 4. La sezione-filtro e il procedimento per la declaratoria di inammissibilità del ricorso - 4.1 L'art. 375 c.p.c. e la c.d. "struttura unificata" - 4.2. L'art. 376 c.p.c. e l'apposita sezione - 4.3. La riforma del 2016 e la cameralizzazione del giudizio di cassazione.

1. *Inammissibilità per manifesta infondatezza e rilevanza dell'aspetto procedimentale* - 1.1. *Il fallimento del filtro in appello come esempio di eccessiva complicazione della dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza*

Per completare la nostra indagine, occorre da ultimo soffermarsi sull'aspetto procedimentale dell'inammissibilità, vale a dire sul modo in cui avvengono il suo rilievo e la sua dichiarazione all'interno del giudizio. Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza, posto che quanto più la decisione d'inammissibilità si differenzia, in termini di celerità e semplicità, dall'*iter* decisionale ordinario, tanto più la previsione di fattispecie d'inammissibilità per manifesta infondatezza si rivela utile ed efficace. Per contro, nella misura in cui la decisione d'inammissibilità non si distingue in maniera significativa da quella di merito, l'introduzione di ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza si rivela di scarsa utilità, rischiando anzi di complicare

il giudizio nella misura in cui la dichiarazione d'inammissibilità sia circondata di particolari garanzie procedurali.

Prima di addentrarci nell'analisi delle modalità con cui l'inammissibilità per manifesta infondatezza è dichiarata nel giudizio di cassazione civile, nonché nei giudizi assunti come modello di comparazione, reputiamo tuttavia opportuno prendere in considerazione due sistemi in cui proprio le modalità decisionali hanno segnato l'insuccesso dell'inammissibilità per manifesta infondatezza. Ci riferiamo, in particolare, al giudizio di cassazione civile francese ed al nostro giudizio di appello, al cui interno si rinviene l'ultima ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza, in ordine di tempo, inserita nel codice di rito.

Cominciando da quest'ultima ipotesi, dispone l'art. 348 *bis* c.p.c. che, fuori dai casi in cui dev'essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e, in tal caso, prosegue l'art. 348 *ter* c.p.c., contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione, a norma dell'art. 360 c.p.c.¹.

¹ Nel senso che la non ragionevole probabilità di accoglimento sia equivalente alla manifesta infondatezza v. *ex multis* Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914, Cass., sez. VI-2, 27 marzo 2014, n. 7273 e App. Reggio Calabria, 28 febbraio 2013, s.n., secondo cui la ragionevole probabilità di accoglimento «va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati». Così pure App. Roma, 30 gennaio 2013, s.n., secondo cui «la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve nella manifesta infondatezza dell'impugnazione e il nucleo centrale della decisione non si discosta da quello che sostiene una sentenza di rigetto, differenziandosi solo per la maggiore rapidità di esecuzione». Dello stesso avviso è anche la prevalente dottrina, tra cui v. G. COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, in *www.treccani.it*, 2012, p. 16 ss.; G. VERDE, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *Riv. trim.*, 2013, II, p. 507, spec. 512; P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile, Aggiornamento n. 5*, Bologna, 2012, p. 6; C. CAVALLINI, *Verso una giustizia "processuale": il "tradimento" della tradizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, II, p. 316, spec. 325; M.A. COMASTRI, *Note sulla recente riforma della Cassazione e dell'Appello*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, IV, p. 684, spec. 703; F. SANTAGADA, *Il giudizio di appello riformato e l'introduzione del filtro*, in *Riv. trim.*, 2014, II, p. 611, spec. 620; A. TEDOLDI, *Il maleficio del filtro in appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, III, p. 751, spec. 760; ID., *L'appello civile*, cit., p. 472 ss.; A. PANZAROLA, *Artt. 348-bis-436 bis-447 bis*, in *Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino, 2013, p. 624, spec. 627. Per una critica alla sovrapposizione tra le nozioni di inammissibilità e manifesta infondatezza v. inoltre G. SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, in AA.VV., *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, in l. 134/2012)*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 287 s., secondo cui, nell'art. 348 *bis* c.p.c., si confondono inammissibi-

lità e merito della domanda d'impugnazione, ovvero categorie che la nostra cultura e la nostra tradizione ritengono nettamente differenziate; P. COMOGGIO, *Requiem per il processo "giusto"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, 2, p. 47, spec. 63, nota 107, per il quale si perpetua anche qui, come in altri casi di accostamento fra motivi di inammissibilità *stricto sensu* e rigetto per manifesta infondatezza, «l'equivoco di assimilare fra di loro, in un unico contesto, questioni di rito (attinenti alla nozione tecnica di inammissibilità) e questioni di merito (attinenti, cioè, alla vera e propria fondatezza o infondatezza della domanda)»; A. DIDONE, *Appunti sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.*, in *Corr. giur.*, 2013, VIII-IX, p. 1136, spec. 1138; B. CAPPONI, *Il diritto processuale civile «non sostenibile»*, in *Riv. trim.*, 2013, III, p. 855, spec. 875, per il quale «la confusione di piani tra inammissibilità e infondatezza è stata la vera stella polare della riforma estiva delle impugnazioni, e segnatamente dell'appello». In questa prospettiva, secondo C. CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di "svaporamento"*, in *Corr. giur.*, 2012, X, p. 1133, spec. 1135, il parametro a cui viene ancorato il vaglio di inammissibilità è oltremodo criticabile, giacché «la "ragionevole probabilità di rigetto" dell'impugnazione è formula tanto generica e indeterminata a priori da entrare in conflitto con il principio (desumibile dalla CEDU) per cui una volta concesso il grado di impugnazione, l'accesso allo stesso non può dal legislatore essere precluso in forza di valutazioni eccessivamente discrezionali». Di utilizzo "inopportuno" del concetto d'inammissibilità, così come era avvenuto nel 2009 con l'art. 360 bis c.p.c., parla anche G. BALENA, *Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, II, p. 335, spec. 338, il quale sottolinea come il tal caso l'istituto sia impiegato «per sanzionare non già difetti formali dell'atto di impugnazione ovvero l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del diritto di impugnare, bensì l'infondatezza, più o meno manifesta dell'impugnazione nel merito» (corsivo originale). Di diverso avviso A. BRIGUGLIO, *Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'ammissibilità dell'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, II, p. 574, spec. 578 s., secondo cui l'equivalenza tra manifesta infondatezza (nel merito) e inammissibilità, qual è quella contemplata dall'art. 348 bis c.p.c., «non ha invece nulla di assurdo, di illogico o di eterodosso ed è già ben presente senza patemi nel sistema». Nel senso che la mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento non sia equivalente a quella di manifesta infondatezza, v. invece G. IMPAGNATIELLO, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, in *AA.Vv.*, *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012*, cit., c. 295, spec. 296, secondo cui «questa presuppone che l'iniziativa impugnatoria mostri *ictu oculi* la propria inanità, quella può aversi ogni qual volta l'impugnazione non palesi *ictu oculi* la sua serietà, con una gamma di variabili ampia quanto è ampia e sfuggente la nozione di ragionevolezza». Per una diversa impostazione v. inoltre G. MONTELEONE, *L'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c. Orientamenti e disorientamenti della giurisprudenza*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, III, p. 675, spec. 686 ss., il quale, dopo aver rilevato che dal punto di vista concettuale e da quello più propriamente giuridico, tratto dalla teoria generale del processo, la nozione di inammissibilità è del tutto diversa e non confondibile con quella di infondatezza nel merito, giunge alla conclusione che è necessario «intendere la formula contenuta nell'art. 348 bis come un nuovo e speciale caso di inammissibilità processuale inerente al contenuto estrinseco o esteriore dell'atto di appello, ma non conseguente all'esame del suo contenuto intrinseco». Per una puntuale comparazione tra il meccanismo previsto agli artt. 348 bis e ter c.p.c. e l'ordinanza di rigetto ex art. 522 ZPO (*Zurückweisungsbeschluss*), da cui il primo trae dichiaratamente ispirazione, v. infine S. DALLA BONTÀ, *Contributo allo studio del filtro in appello*, Napoli, 2015, p. 157 ss.

L'ambizioso obiettivo della riforma era quello di trasformare la maggior parte delle sentenze di rigetto, pronunciate al termine del processo di appello, in altrettanti provvedimenti d'inammissibilità da adottare, con un'attività di cognizione minima, all'inizio del processo. Senonché, dal punto di vista procedimentale, il nuovo filtro in appello si è ben presto rivelato una fucina di questioni, recando con sé maggiori problemi di quelli che intendeva risolvere².

Il primo dei paradossi creati dalla disciplina di cui agli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c. consiste in particolare nel fatto che, mentre l'appello inammissibile per motivi di rito continua ad essere deciso con sentenza, suscettibile di ricorso per cassazione, l'appello privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, ma ammissibile e procedibile, trova invece una corsia preferenziale, che gli consente di essere deciso immediatamente con ordinanza succintamente motivata. Così infatti si ricava dall'art. 348 *bis* c.p.c., ai sensi del quale l'inammissibilità in argomento dev'essere dichiarata fuori dai casi in cui dev'essere dichiarata con sentenza³.

In secondo luogo, la non impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità ha suscitato un vivace contrasto circa la sua ricorribilità in cassazione *ex* art. 111, comma 7, Cost.⁴. Intervenute sulla disposi-

² Così in particolare R. CAPONI, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim.*, 2012, IV, p. 1153, spec. 1165.

³ In questi termini v. B. GAMBINERI, *Dell'appello. Art. 339-359*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2018, p. 632. Sul punto v. anche G. FANELLI, *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile*, cit., p. 98 s., secondo cui, per questo motivo, non si può legittimamente dubitare che nel caso di specie, così come nel caso di cui al veduto art. 360 *bis* c.p.c., la verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione «debba essere svolta con priorità, comportando finanche che le questioni processuali relative ai requisiti dell'atto, al rispetto dei termini perentori dell'impugnazione e alla sussistenza delle condizioni per impugnare siano posticipati rispetto alla delibazione nel merito dell'impugnazione». Nel senso che l'inciso «fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità dell'appello» alluda all'ipotesi in cui il giudice del gravame abbia dato corso alla trattazione e non abbia invece rilevato, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto, come gli impone di fare l'art. 348 *ter* c.p.c., v. però M. BOVE, *La pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, II, p. 389, spec. 395, secondo cui l'inammissibilità in argomento riguarda perciò anche il caso in cui l'appello sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragione di rito. In questi termini v. anche Cass., sez. VI-3, 17 aprile 2014, n. 8940.

⁴ Secondo un primo orientamento, l'ordinanza di inammissibilità *ex* art. 348 *bis* c.p.c. non era infatti ricorribile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., per difetto di definitività, quando adottata nel contesto previsto dalla legge e cioè nei casi di manifesta infondatezza dell'appello, mentre doveva considerarsi suscettibile di ri-

zione, le sezioni unite hanno infine ammesso la possibilità di esperire il ricorso straordinario per cassazione in caso di vizi propri dell'ordinanza di inammissibilità, quali la sua pronuncia oltre il termine di cui all'art. 350 c.p.c. o il suo utilizzo in cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero o che sono state decise col rito sommario di cognizione o ancora al cui interno sia stato avanzato appello incidentale, ipotesi tutte escluse dal campo di applicazione dell'art. 348 *bis* c.p.c.⁵. Di conseguenza, il ricorrente che intenda con-

corso laddove il giudice l'avesse impiegata, in modo erroneo, al fine di dichiarare l'appello inammissibile per ragioni processuali, assumendo in tal caso carattere definitivo e valore di sentenza (v. Cass., sez. VI-2, 27 marzo 2014, n. 7273, cit., che si riferisce in particolare ad un appello dichiarato inammissibile con l'ordinanza di cui all'art. 348 *bis* c.p.c. per mancanza di specificità ex art. 342 c.p.c.). Secondo un diverso orientamento, invece, l'ordinanza in argomento non era in nessun caso suscettibile di ricorso, quali che fossero le ragioni a suo fondamento, dovendo valutarsi la definitività necessaria per ricorrere in cassazione facendo esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio e non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, come il diritto a che l'appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti dalla legge (v. Cass., sez. VI-3, 17 aprile 2014, n. 8940, n. 8941, n. 8942 e n. 8943). Sulla questione v. anche G. COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile*, cit., p. 20 s.; A. CARRATTA, *Ordinanza sul "filtro" in appello e ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 2014, V, p. 1111, spec. 1115 s.; R. POLI, *Il nuovo giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, I, p. 120, spec. 134 ss.; M.A. COMASTRI, *Note sulla recente riforma*, cit., spec. 705; P. BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale*, cit., p. 8, secondo cui «ci si deve chiedere se l'ordinanza di inammissibilità per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello non possa davvero mai essere oggetto di ricorso per cassazione. Infatti, è noto che sono comunque ricorribili con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. tutti i provvedimenti che hanno contenuto sostanziale di sentenza: ed è ragionevole pensare che tale sia un'ordinanza che, di fatto, preclude la tutela di diritti». Nel senso che entrambe le soluzioni prospettate avessero tra le mani una "coperta troppo corta", v. infine G. VERDE, *La riforma dell'appello civile: due anni dopo*, in *Riv. trim.*, 2014, III, p. 971, spec. 985, secondo cui l'una doveva ammettere un'impugnazione che il legislatore sembrava avere escluso, e quindi si risolveva in un'interpretazione sostanzialmente correttiva della legge, mentre l'altra, più rispettosa della lettera della norma, non riusciva però ad evitare alcune incoerenze del sistema.

⁵ Così Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914, cit., secondo cui, diversamente argomentando, si verificherebbe una sorta di "incontrollabile soppressione di fatto" del giudizio d'appello, con la conseguenza di scaricare sulla Corte di cassazione questioni che potrebbero e dovrebbero essere invece filtrate in quel giudizio. In senso conforme v. successivamente Cass., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4308, nonché Cass., sez. VI-3, 4 settembre 2017, n. 20758. Secondo A. CARRATTA, *Le Sezioni Unite e i limiti di ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza sul "filtro" in appello*, in *Giur. it.*, 2016, VI, p. 1378, spec. 1382, inoltre, l'ordinanza ex 348 *bis* c.p.c. dovrebbe potersi ricorrere in cassazione anche nei casi in cui la valutazione prognostica del giudice d'appello sulla ragionevole probabilità di accoglimento risulti corroborata con riferimento ad elementi di fatto e/o di diritto non corretti. Nel senso che, in tal

testare la pronuncia di inammissibilità resa ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. si vede oggi costretto, nel dubbio, a proporre ricorso – ordinario o straordinario a seconda dei casi – sia nei confronti dell'ordinanza resa dal giudice dell'appello, sia nei confronti della sentenza resa dal giudice di prime cure *ex art.* 348 *ter* c.p.c., onde evitare che il mancato accoglimento dell'uno pregiudichi, per decorso del termine, la proposizione dell'altro⁶.

modo, la Corte abbia scelto il “male minore”, rispetto ad un'alternativa che avrebbe potuto rilevarsi deteriore, nella prospettiva del sovraccarico di contenzioso, v. inoltre R. TISCINI, *Impugnabilità dell'ordinanza filtro per vizi propri. L'apertura delle Sezioni Unite al ricorso straordinario*, in *Corr. giur.*, 2016, VIII-IX, p. 1132, spec. 1139, secondo cui, «inibita una apposita censura contro l'ordinanza filtro, il rischio è che l'impugnazione in cassazione della sentenza di primo grado [...] si riveli di fatto contenitore utile per accogliere censure di qualunque tipo, anche processuale (o meramente procedimentale) attinenti all'*iter* di formazione dell'ordinanza stessa», facendo così affiorare «lo spettro di un uso strumentale del ricorso per cassazione (ordinario) avverso la sentenza di prime cure a minacciare i ruoli della Corte, molto più che l'avallo nella specie del ricorso straordinario». In ogni caso, come precisato dalle sezioni unite, quando l'ordinanza in argomento è utilizzata per dichiarare l'inammissibilità dell'appello per ragioni strettamente processuali, ossia quando tale decisione avrebbe dovuto assumersi con sentenza, essa rimane direttamente ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., assumendo in tal caso le caratteristiche di una vera e propria sentenza, di stampo processuale, in cui non si rinviene alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza dell'impugnazione. In senso conforme v. anche Cass., sez. III, 23 giugno 2017, n. 15644, nonché Cass., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5655, secondo cui l'ordinanza *de qua* è ricorribile *ex art.* 360 c.p.c. anche nel caso in cui la corte d'appello, pronunciando sull'inammissibilità *ex art.* 348 *bis* c.p.c., ritenga di dover correggere la motivazione della sentenza impugnata, sostituendosi così alla valutazione operata dal giudice di prime cure. Di diverso avviso però Cass., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13835, secondo cui non è impugnabile per cassazione l'ordinanza resa *ex artt.* 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c. che si attesti sulla formulazione del giudizio meramente prognostico circa il rigetto nel merito dell'appello, per il sol fatto che essa contenga proprie argomentazioni, estranee alla pronuncia di primo grado, nonché Cass., sez. III, 19 settembre 2019, n. 23334, secondo cui l'ordinanza di inammissibilità *ex art.* 348 *bis* c.p.c. non è ricorribile in cassazione quando comunque confermi le statuizioni del giudice di primo grado, seppur attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata. Nel senso che l'ordinanza in argomento, quando resa fuori dalle condizioni e dai limiti imposti dal legislatore, sia un provvedimento senza ombra di dubbio impugnabile *ex se* con ricorso in cassazione, in base all'art. 360 c.p.c., senza bisogno di scomodare l'art. 111, comma 7, Cost., v. infine G. MONTELEONE, *L'inammissibilità dell'appello*, cit., p. 689, nonché G. BALENA, *Le novità relative all'appello*, cit., p. 362 e, successivamente, ID., *Nuove riflessioni sull'impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, III, p. 727, spec. 730 ss.

⁶ Così in particolare A. BRIGUGLIO, *Un approccio minimalista*, cit., p. 587 s. Sul concorso tra ricorso straordinario, esperito nei confronti dell'ordinanza di inammissibilità, e ricorso ordinario, avanzato nei confronti della sentenza di primo gra-

A tali complicazioni, peraltro, si aggiunge il fatto che la possibilità di definire il giudizio di appello alla prima udienza era già stata introdotta, senza apparente successo, dalla legge n. 183/2011, che aveva aggiunto un nuovo comma all'art. 352 c.p.c. ai sensi del quale, quando non provvede allo scambio degli scritti conclusionali ed alla discussione orale, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. (possibilità peraltro concessagli anche dall'art. 351, ultimo comma, c.p.c., in sede di discussione sull'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c.)⁷.

do, v. anche B. GAMBINERI, *Dell'appello*, cit., p. 690 s., la quale ritiene auspicabile la proposizione di entrambi i rimedi in un unico ricorso, ferma restando la trattazione separata delle censure avanzate contro ciascuno dei provvedimenti impugnati. Nel senso che la ricorribilità dell'ordinanza in maniera straordinaria piuttosto che ordinaria si riduca a questione meramente classificatoria, per essere l'area di operatività del ricorso straordinario ormai equiparata a quella del ricorso ordinario, in virtù dell'art. 360, comma 4, c.p.c., v. tuttavia A. TEDOLDI, *Il maleficio del filtro*, cit., p. 763 s. Per alcune pronunce in materia v. inoltre Cass., sez. III, 23 giugno 2017, n. 15644, cit., nonché Cass., sez. VI-3, 17 maggio 2017, n. 12440.

⁷ Per analoghe osservazioni v. anche B. GAMBINERI, *Dell'appello*, cit., p. 635, la quale sottolinea come in tal modo la scelta di chiudere il processo con sentenza pronunciata in udienza oppure con ordinanza ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. sia rimessa alla piena discrezionalità del giudice, seppure con gravi conseguenze: «ovvero nell'un caso il mancato prodursi dell'effetto sostitutivo, e di seguito la ricorribilità in cassazione della sentenza di primo grado [...], nell'altro caso l'effetto sostitutivo dell'appello con conseguente caducazione (totale o parziale) della sentenza di primo grado, e la ricorribilità in cassazione della sentenza di secondo grado». Dello stesso avviso anche G. IMPAGNATELLO, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, cit., c. 297, secondo cui resta la sensazione che il nuovo art. 348 *bis* c.p.c. rappresenti un "doppione" dei quasi altrettanto nuovi artt. 351 e 352 c.p.c. Nel senso che tra la previsione di cui all'art. 348 *bis* c.p.c. e quella di cui all'art. 283 c.p.c. vi siano due differenze fondamentali v. però R. POLI, *Le riforme dei giudizi di appello e di cassazione nella giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. trim.*, 2016, I, p. 43, spec. 57, per il quale «la prima è che ai sensi dell'art. 283 c.p.c. occorre verificare la sussistenza (e non la mancanza) della ragionevole probabilità di accoglimento; la seconda è che la cognizione sulla domanda d'inibitoria è necessariamente sommaria – essendo l'unica possibile – mentre nel caso dell'art. 348-*bis* essa è facoltativa, potendo il giudice d'appello scegliere fra la decisione semplificata e quella ordinaria». Sul punto v. anche M. BOVE, *La pronuncia di inammissibilità dell'appello*, cit., p. 399, secondo cui, in caso di manifesta infondatezza dell'appello, «sembra poco ragionevole immaginare che, per il fatto che vi sia stata un'istanza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., non si possa pronunciare un'ordinanza ai sensi degli articoli 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c., dovendo il giudice che volesse immediatamente decidere nel merito percorrere necessariamente la strada tracciata sempre dall'art. 281-*sexies* c.p.c., strada in astratto ovviamente utile sia per il rigetto sia per l'accoglimento dell'impugnazione». Quest'ultima soluzione è poi stata effettivamente adottata da Cass., sez. III, 15 giugno 2016, n. 12293, secondo cui è legittimo, se le parti sono state sentite, pronunciare ordinanza ex art. 348 *bis* c.p.c. in un'udienza antecedente a quella di cui all'art. 350 c.p.c. ovvero fissata ai sensi

Non stupisce, perciò, che da più parti si sia auspicata l'abolizione del filtro in appello, il quale, così come forgiato, oltre a non agevolare il lavoro delle corti di appello, sembra financo aggravare quello della Corte di cassazione⁸.

dell'art. 351, comma 3, c.p.c. per un provvedimento di inibitoria, visto l'effetto semplificatorio/acceleratorio di una tale anticipazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello, che non comporta peraltro alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante. Nel senso che all'udienza fissata ex art. 351, comma 3, c.p.c. al giudice del gravame sia preclusa la possibilità di decidere l'appello ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c., v. invece G. VERDE, *La riforma dell'appello civile*, cit., p. 982, secondo cui, in questo caso, resta possibile la sola decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., giacché si versa al di fuori dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. Dello stesso avviso anche G. BALENA, *Le novità relative all'appello*, cit., p. 345, per il quale tale soluzione trova un'indiretta conferma nell'art. 351, comma 4, c.p.c., che esclude persino la decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c., se non previa fissazione di apposita udienza nel rispetto dei termini a comparire. In ogni caso, come sottolinea I. PAGNI, *Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva*, in AA.Vv., *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012*, cit., c. 299, spec. 302, le maggiori perplessità riguardano il modo in cui le corti di appello pervengono in concreto alla delibazione d'inammissibilità, risultando arduo immaginare che i giudici abbiano il tempo necessario per «una preparazione della prima udienza che permetta, già in *limine litis*, una verifica della fondatezza del gravame, da compiersi in termini certamente più impegnativi rispetto alla valutazione richiesta per la concessione o meno di una sospensiva».

⁸ Sul punto cfr. R. CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello*, cit., p. 1547, nonché M. DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima "riforma urgente": quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012)*, in *www.judicium.it*, 29 giugno 2012, § 2.1, per il quale «a fronte di un'immediata ordinanza di non ammissione, chi già è frustrato per la soccombenza in primo grado avrà meno remore a continuare la sua battaglia di quante potrebbe averne qualche anno dopo, a fronte di una sentenza che spiega ampiamente le ragioni del suo torto». In senso critico v. pure A. TEDOLDI, *Il malefico del filtro*, cit., p. 778; G. BALENA, *Le novità relative all'appello*, cit., p. 373, per il quale, se l'idea di fondo può essere condivisa, sembrano pessime le modalità con cui il legislatore del 2012 ha pensato di poterla realizzare; G. VERDE, *Diritto di difesa*, cit., p. 517, secondo cui la riforma non solo è inutile, ma rischia di sortire effetti diversi e contrari rispetto a quelli che si intendeva perseguire; R. POLI, *Il nuovo giudizio di appello*, cit., p. 133, che auspica il ripudio dei «nuovi, macchinosi, insidiosi, e complicati meccanismi» del filtro in appello. Anche S. DALLA BONTÀ, *Contributo allo studio del filtro in appello*, cit., p. 219, riconosce che la novella del 2012 sia stata un «pessimo trapianto» della soluzione tedesca nel nostro codice di rito. L'ultimo disegno di legge di riforma del processo civile in discussione in parlamento, ovvero il menzionato d.d.l. S.1662, contempla del resto l'abrogazione del filtro di cui agli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c., il quale, si legge nella relazione illustrativa, «non ha consentito di incidere in termini percentuali significativi sulla definizione dei giudizi di appello, mentre ha determinato un'ulteriore ipotesi di ricorso in Cassazione, all'interno del medesimo giudizio, sicché la complessiva valutazione dell'istituto in termini di costi/benefici appare negativa» (il testo della relazione è disponibile sul sito internet del Senato *www.senato.it*).

1.2. Il fallimento della non-admission come esempio di non differenziazione tra la decisione di rigetto e quella di inammissibilità per manifesta infondatezza

Abbiamo già avuto modo di accennare all'abolizione della *Chambre des requêtes*, che, nel giudizio di cassazione civile francese, aveva la funzione di dichiarare in via preliminare l'inammissibilità dei ricorsi irricevibili o manifestamente infondati (v. *supra*, cap. IV, par. 2.1). Richiesto di spiegare le ragioni di tale abolizione, Monsieur Picard, all'epoca Primo presidente della *Cour de cassation*, rispondeva che la causa era stata l'eccessiva bravura dei magistrati, che invece di limitarsi a respingere con una succinta e anodina ordinanza i ricorsi manifestamente infondati, avevano preso gusto a spiegare con dotte e diffuse argomentazioni quali erano le ragioni per cui li respingevano. In questo modo, tuttavia, il vantaggio della rapida soluzione deliberativa andava perduto, al punto che, essendo ormai divenuta la *Chambre des requêtes* un ingombrante duplicato della *Chambre civile*, si era deciso di abolirla⁹.

Quando, nel 2001, venne reintrodotta una procedura di *non-admission préalable*, il medesimo problema si ripresentò ben presto, aggravato in tal caso dal fatto che, rispetto al precedente sistema di selezione dei ricorsi, la decisione d'inammissibilità non era rimessa ad un'apposita sezione della Corte e veniva assunta all'esito di un procedimento pienamente contraddittorio, al pari di quello previsto per la decisione di merito. Una volta giunto in cassazione, il ricorso non poteva infatti essere orientato verso la decisione d'inammissibilità se non dopo il deposito delle memorie di parte e la nomina del giudice relatore, ciò che in pratica faceva della *non-admission* una modalità di decisione del ricorso che si distingueva soltanto per il minor apparato motivazionale, oltretutto per il numero dei magistrati che componevano il collegio giudicante (si trattava in particolare della formazione ristretta, su cui v. *supra*, cap. IV, par. 2.1)¹⁰.

⁹ L'estratto citato nel testo è riportato in P. CALAMANDREI, *Diritto e processo costituzionale*, in *Opere giuridiche*, vol. III, a cura di M. Cappelletti, Napoli, 1968, p. 668.

¹⁰ Sul tema v. diffusamente S. AMRANI MEKKI, *L'accès aux cours suprêmes Rapport français*, in Aa.Vv., *The functions of the Supreme Court - issues of process and administration of justice*, Warszawa, 2019, p. 172, spec. 176 ss. Destava tuttavia molte perplessità il fatto che la decisione di *non-admission*, pur intervenendo al termine di una procedura pienamente contraddittoria, si caratterizzasse per la sostanziale assenza di motivazione, al punto che la Corte si esprimeva in termini di "*décision*" e non invece di "*arrêt*": un conto era infatti spiegare al ricorrente perché il ricorso risultava tardivo o carente di un requisito di forma-contenuto, altro era fargli

comprendere perché il ricorso appariva manifestamente infondato e dunque non meritevole di ulteriori approfondimenti. Sul carattere giurisdizionale della decisione in argomento v. comunque J. BORÉ-L. BORÉ, *Pourvoi en cassation, Répertoire, procédure civile*, Paris, 2015, n. 858, nonché A. PERDRIAU, *La non-admission des pourvois*, cit., n. 7, secondo cui «ces décisions sont incontestablement des actes de nature juridictionnelle, et non pas de simples mesures d'administration judiciaire». Invero, la pratica di concludere il giudizio di cassazione con decisioni estremamente semplificate, quando il ricorso presentava questioni non meritevoli di esame approfondito, era già diffusa tra la *Cour de cassation* anche prima della riforma, facendosi in particolare derivare da *Cass. civ., ch. 1*, 16 luglio 1991, ric. n. 89-18712, in *Bull. civ.*, 1991, n. 246, p. 161, che aveva rigettato un ricorso motivando in questi termini: «le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit [...]; au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité; ce pourvoi doit donc être rejeté». A partire da tale decisione, quando i motivi di ricorso si dimostravano manifestamente infondati si era infatti diffusa l'abitudine di concludere il giudizio di cassazione con delle sentenze di rigetto, poi ribattezzate nella prassi «arrêts tampons», la cui motivazione si limitava ad indicare la non rispondenza dei motivi all'ambito cognitivo della Corte. Si trattava, in particolare, di motivazioni stereotipe, dal seguente tenore: «le jugement n'encourt pas les griefs du moyen», oppure «sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de fait qui ont été souverainement constatés par les juges du fond». Sulla compatibilità di tali decisioni rispetto al parametro di cui all'art. 6 Cedu v. Corte EDU, sez. III, 9 marzo 1999, ric. n. 38748/97, *Immeubles Groupe Kossor c. Francia*, successivamente richiamata da Corte EDU, sez. II, 5 luglio 2005, ric. n. 55929/00, *Loyen e altri c. Francia*, secondo cui l'art. 6 Cedu «n'exige pas que soit motivée en détail une décision [...] par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès». Sul punto v. tuttavia: C. ATIAS, *Une enquête nécessaire: les «arrêts» de non-admission du pourvois en cassation*, in *Rec. Dalloz*, 2010, n. 22, p. 1374, secondo cui simili decisioni contravvenivano all'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giudiziali, espressione del diritto di azione di cui all'art. 30 *c.p.c.*; A. BERDAH, *Brèves réflexions sur l'article 1014*, cit., per il quale, con la dispensa di motivazione, la Corte palesava la sua «ancienne et constante préoccupation» di contenere la propria giurisprudenza; F. DESCORPS DECLÈRE, *Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation*, in *Rec. Dalloz*, 2007, p. 2822. Di diverso avviso invece V. VIGNEAU, *Le régime de la non-admission*, cit., p. 110, secondo cui, riservando il beneficio delle decisioni motivate ai soli ricorsi fondati su seri motivi, si evitava di banalizzare la straordinarietà del ricorso in cassazione: «certes, la partie qui a perdu son procès souhaiterait voir la Cour de cassation rejurer son affaire en fait et en droit», scrive l'A., «mais cela ne relève pas de la mission de la Cour de cassation qui n'est pas un troisième degré de juridiction et il faut résister à cette tentation». Anche secondo J. BUFFET, *Le critère de la non-admission. Quelle rationalité?*, in *La sélection des pourvois à la Cour de cassation*, cit., p. 103, spec. 105 s., infine, il ricorrente non può pretendere di ricevere dalla Corte di cassazione, dopo aver esperito due gradi di giudizio, lo stesso genere di risposta che è lecito aspettarsi da una corte di appello: «c'est peut-être, et même certainement désagréable pour l'auteur du pourvoi de lire une telle réponse, mais c'est un désagrément que justifie l'intérêt général, et avec lequel il faut bien s'habituer à vivre».

Del resto, più che alla *Chambre des requêtes* il procedimento di *non-admission* era apertamente ispirato a quello previsto per i ricorsi al Consiglio di Stato dall'art. L822-1 del codice della giustizia amministrativa (*c.j.a.*), ai sensi del quale «*le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission*», all'esito della quale il ricorso è dichiarato inammissibile se irricevibile o non fondato su seri motivi. Senonché, anche in questo caso, i due procedimenti non risultavano del tutto sovrapponibili. Davanti al Consiglio di Stato, infatti, la valutazione d'inammissibilità era affidata, *ex art.* R822-2 *c.j.a.*, ai presidenti delle varie sezioni, ed era perciò preliminare all'esame del ricorso da parte delle sezioni stesse, mentre nel giudizio di cassazione civile l'art. L131-6 *c.o.j.*, prima, e l'art. 1014 *c.p.c.*, dopo, affidavano tale valutazione direttamente alla sezione competente a decidere il ricorso, seppur nella veduta formazione ristretta.

In particolare, una volta ricevuto il fascicolo, il giudice relatore doveva redigere una proposta di definizione del ricorso, indicando le presunte ragioni di inammissibilità riscontrate, onde permettere alle parti di formulare memorie ed osservazioni in vista dell'udienza di discussione, in occasione della quale la formazione ristretta poteva decidere se confermare la proposta del relatore, e dichiarare perciò il ricorso inammissibile, oppure pronunciare sentenza¹¹. In questo modo, tuttavia, il magistrato che sino a quel momento aveva svolto lo stesso lavoro che avrebbe dovuto fare per rigettare il ricorso nel merito difficilmente sapeva poi resistere alla tentazione di motivare le ragioni per cui riteneva il ricorso inammissibile, tanto più ove tali ragioni fossero derivate dalla manifesta infondatezza dei motivi.

¹¹ Invero, come sottolineato da L. POULET-ODENT, *La pratique des décisions de non-admission*, cit., p. 9 ss., tra gli avvocati esisteva una sorta di regola non scritta per cui i difensori, una volta ricevuto il rapporto del consigliere relatore, non depositavano in genere memorie, a meno che non vi fossero state circostanze tali da giustificare una reazione alla previsione di inammissibilità: «*lorsque le demandeur au pourvoi sait que les chances de succès de ce dernier sont aléatoires* – scrive infatti l'A. – *il évite de répondre à un rapport que, au-delà de la déception qu'il peut ressentir, il sait fondé*». D'altro canto, come rileva A. LACABARATS, *Intervention*, cit., p. 7 s., la decisione con sentenza era sovente adottata dalla Corte per ribadire, con maggior chiarezza, le ragioni di inammissibilità a suo tempo riscontrate dal consigliere relatore, in particolar modo quando queste concernevano la mancanza di *moyens sérieux*. Sulla compatibilità di tale procedimento rispetto alle garanzie processuali contemplate nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, v. Corte EDU, sez. II, 15 giugno 2004, ric. n. 1814/02, Stepinska c. Francia, nonché Corte EDU, sez. II, 21 marzo 2006, ric. n. 39765/04, Sale c. Francia.

Nel giro di pochi anni, le c.d. “*fiches*” standardizzate, in cui il giudice relatore doveva indicare le ragioni di inammissibilità del ricorso, incominciarono così ad essere accompagnate dapprima da alcune righe di spiegazione e, quindi, da veri e propri apparati motivazionali, talvolta molto corposi, in cui si dava conto del perché il ricorso appariva carente di seri motivi. Senonché tale circostanza, oltre a vanificare le esigenze di celerità della procedura di *non-admission*, denotava altresì che la mancanza di serietà dei motivi non era tutto sommato così evidente, come richiesto invece dall’art. L431-1 c.o.j. per la definizione del ricorso da parte della formazione ristretta¹².

Anche in questo caso, la *non-admission* risultava così un istituto che, oltre a non ridurre drasticamente le pronunce di merito della Corte, neppure incideva in termini di accelerazione del procedimento, che aveva in pratica la stessa durata di quello ordinario. Per queste ragioni, come anticipato, la procedura di *non-admission* è stata infine eliminata dal giudizio di cassazione civile con il *décret n. 2014-1338* del 6 novembre 2014, con cui è stato altresì introdotto il c.d. “*rejet non spécialement motivé*”, ovvero il rigetto non specialmente motivato, adottabile dalle formazioni ristrette in caso di irricevibilità del ricorso o quando il ricorso stesso non appare di «*nature à entraîner la cassation*» (art. 1014 c.p.c.)¹³.

Nel giudizio di cassazione civile francese, al momento non esiste dunque alcuna forma di inammissibilità del ricorso basata sulla manifesta infondatezza dei motivi, mentre la strada attualmente battuta dal legislatore processuale per risolvere l’*engorgement* della Corte sembra essere quella della differenziazione degli *iter* procedimentali. Dopo aver ricevuto il rapporto dell’ultimo gruppo di lavoro istituito per una riforma del giudizio di cassazione (v. *supra*, cap. IV, par. 2.3), il Primo presidente della *Cour de cassation* ha infatti comunicato all’as-

¹² Sul punto v. anche S. AMRANI MEKKI, *L’accès aux cours suprêmes*, cit., p. 179 s., nonché L. POULET-ODENT, *La pratique des décisions de non-admission*, cit., p. 9 ss., il quale rileva come «*arrive-t-il de prendre connaissance de rapports en vue de non-admission d’une dizaine de pages*», il che dimostra «*le caractère assez sérieux*» dei motivi di ricorso. Nel senso che tale procedura fosse piuttosto originale, costituendo «*le seul cas où le juge livre avant le délibéré le sens de son rapport et où les parties peuvent librement discuter cette opinion en prenant part, en quelque sorte, au délibéré*», v. inoltre H. HAZAN, *Intervention au colloque du sur “Le moyen sérieux”*, 25 gennaio 2010, in www.courdecassation.fr.

¹³ La situazione è invece diversa nel giudizio di cassazione penale, in cui la *non-admission* prevista all’art. 567-1-1 del codice di procedura continua a trovare applicazione sia per i casi di irricevibilità sia per quelli in cui il ricorso non è fondato su seri motivi.

sembra dei magistrati che, a partire dal 1° settembre 2020, parte delle proposte ivi contenute, per cui non era necessario l'intervento del legislatore, sarebbero divenute operative. Tra queste, in particolare, rileva l'introduzione di tre circuiti differenziati per il trattamento dei ricorsi in funzione del loro grado di complessità, la cui scelta viene rimessa ad un nucleo di *pré-orientation* dei fascicoli, istituito presso ciascuna camera, che opera a monte della loro assegnazione al magistrato relatore. Il primo circuito, detto "dell'evidenza" o "corto", consente in particolare alla Corte di giudicare in maniera estremamente celere i ricorsi che non necessitano di approfondimento e la cui soluzione risulta evidente, in un senso o nell'altro. Per contro, il circuito c.d. "approfondito" viene riservato ai ricorsi che propongono questioni nuove, ricorrenti o di attualità giurisprudenziale, nonché ai ricorsi la cui soluzione ha un impatto rilevante per le giurisdizioni di merito o appare suscettibile di determinare un mutamento della giurisprudenza. Sono infine indirizzati al circuito c.d. "intermedio" i ricorsi che sollevano questioni non appartenenti né al circuito corto né a quello approfondito¹⁴.

2. La dichiarazione di inammissibilità nel giudizio di cassazione penale – 2.1. Il procedimento per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la sezione-filtro

Nel vigore del previgente codice di procedura penale, come abbiamo visto (*supra* cap. III, sez. II, par. 1.1), la valutazione di inammissibilità del ricorso era affidata, in prima battuta, allo stesso giudice che aveva emesso la sentenza oggetto di impugnazione, mentre nel caso in cui fosse emersa una causa di inammissibilità sopravvenuta

¹⁴ Per ulteriori approfondimenti su tali aspetti v. *Remise du rapport sur les méthodes de travail à Mme la première présidente de la Cour de cassation*, 17 luglio 2020, in www.courdecassation.fr. Sulla questione v. inoltre H. BÉRANGER, *La justice doit être accessible et la Cour de cassation s'engage à relever le défi en utilisant les potentialités des technologies appliquées au droit, Entretien avec Chantal Arens Première présidente de la Cour de cassation*, in *Sem. jur.*, 2020, 373, p. 630, il cui la Presidente Arens sottolinea come, a differenza del filtro in cassazione, «ce traitement n'implique aucun tri des pourvois en amont de leur enregistrement. Tous les pourvois formés sont examinés mais de différentes manières, selon leur niveau de difficulté». Nel senso che, nel giudizio di cassazione, sia «la fiction difficilement tenable d'une absence de pouvoir créateur et de la nécessité du contrôle disciplinaire qui freinerait ainsi l'idée d'un filtrage des pourvois alors que le Conseil d'État s'y est employé avec succès», v. anche C. JAMIN, *L'imaginaire de la Cour de cassation face à ses réformateurs*, in AA.Vv., *Mélanges en l'honneur de Michel Vivant*, Paris, 2020, p. 789, spec. 799.

o non rilevata dal giudice *a quo*, sulla relativa questione la Corte di cassazione si pronunciava *ex art.* 531 c.p.p. in camera di consiglio, sulla base delle sole requisitorie scritte del pubblico ministero e senza l'intervento dei difensori delle parti¹⁵. Si trattava di una previsione particolarmente restrittiva del diritto al contraddittorio, che si applicava però a tutte le ipotesi di inammissibilità previste dal codice, ivi inclusa quella derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso di cui all'art. 524 c.p.p. Per questa ragione, una volta reintrodotta tale forma di inammissibilità, con la legge n. 1652/1962, il legislatore ebbe cura di aggiungere un quarto comma all'art. 531 c.p.p., in base al quale, in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi (nonché per motivi non consentiti dalla legge), la requisitoria del pubblico ministero doveva essere depositata nella cancelleria della Corte e di tale deposito doveva darsi immediato avviso al difensore del ricorrente, che entro il termine di quindici giorni poteva presentare al presidente del collegio istanza scritta per la discussione del ricorso in pubblica udienza¹⁶.

Entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, e superata la struttura bifasica del giudizio di impugnazione, il vaglio preliminare di inammissibilità è stato interamente affidato al giudice *ad quem*, che, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., dichiara anche d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato¹⁷.

¹⁵ La circostanza che l'accertamento in questione avesse ad oggetto un negozio giuridico nelle sue condizioni di ammissibilità, e non il contenuto del provvedimento impugnato, secondo C.U. DEL POZZO, *Le impugnazioni penali*, cit., p. 395 ss., autorizzava a svolgere tale accertamento lo stesso giudice che aveva reso il provvedimento impugnato. Di diverso avviso invece G. LEONE, *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., p. 152, secondo cui l'indagine sull'ammissibilità e quella sulla fondatezza, essendo entrambe dirette a valutare la possibilità di rimuovere il provvedimento impugnato, avevano lo stesso oggetto o meglio l'una aveva «un oggetto rientrante in quello dell'altra – a mo' di due cerchi concentrici – giacché si tende ad accertare se possa (nella prima indagine), se debba (nella seconda) essere rimosso il provvedimento impugnato».

¹⁶ Per una critica a tale soluzione v. G. CONSO-E. FAZZALARI, *Appunti per una discussione sui problemi attuali della Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, p. 69, spec. 75, ove si evidenzia il fondamentale errore della novella legislativa consistente nell'aver collocato sul medesimo piano l'ipotesi del ricorso per motivi non consentiti dalla legge e quella del ricorso dai motivi manifestamente infondati. Nel primo caso, infatti, trattandosi di una vera e propria figura di inammissibilità, secondo gli A. non si giustificava la richiesta di discussione in pubblica udienza, mentre nel secondo, che indubbiamente atteneva al merito dell'impugnazione, non doveva *tout court* trovar posto la declaratoria di inammissibilità.

¹⁷ Il mancato riferimento all'art. 127 c.p.p. induce peraltro a ritenere che in que-

Con particolare riguardo al giudizio di cassazione, il nuovo codice prevedeva inoltre che fosse il pubblico ministero presso la Corte, tempestivamente informato del deposito degli atti da parte della cancelleria, a richiedere che il ricorso venisse dichiarato inammissibile¹⁸. Tale richiesta doveva quindi essere comunicata alle parti a cura della cancelleria, che almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione informava il ricorrente delle modalità con cui la Corte avrebbe definito il ricorso, ovvero se in pubblica udienza o in camera di consiglio. Entrambe le parti, pubbliche e private, in seguito a tale comunicazione potevano infine presentare memorie scritte fino a quindici giorni prima della discussione ed ulteriori memorie di replica sino a cinque giorni prima.

Tale procedura, che garantiva alle parti un contraddittorio meramente cartolare, trovava applicazione per tutte le ipotesi di inammissibilità del ricorso contemplate dal codice di rito, non avendo il legislatore dato seguito a quanto contenuto nella direttiva n. 89 dell'art. 2 della legge delega, che raccomandava l'adozione di adeguate garan-

sto caso, pur svolgendosi il giudizio in sede camerale, non trovino applicazione le garanzie del contraddittorio previste in tale articolo, salvo diverse disposizioni di legge. Quando l'inammissibilità non è rilevata in tal modo, essa può poi essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, questa volta con sentenza, ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p. L'inammissibilità non può invece essere rilevata nel giudizio di rinvio, giusta il disposto di cui all'art. 627, comma 4, c.p.p., ai sensi del quale non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Per una critica a tale modalità di decisione, v. infine R. FONTI, *L'inammissibilità*, in *Le invalidità processuali: profili statici e dinamici*, a cura di A. Marandola, Padova, 2015, p. 178, spec. 202, secondo cui il recupero *ex post* delle garanzie altrimenti sconosciute, mediante la ricorribilità dell'ordinanza di inammissibilità, «non solo risulta essere soluzione profondamente insoddisfacente a fronteggiare talune specifiche ipotesi (le cause di inammissibilità connesse al merito), quanto deve essere attualmente valutata alla stregua dell'avvenuta costituzionalizzazione del principio del contraddittorio».

¹⁸ Sulle conseguenze del mancato rilievo dell'inammissibilità da parte del pubblico ministero v. G. DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerale*, Milano, 1994, p. 208 s., il quale distingue a seconda che la causa di inammissibilità derivasse dalla disciplina generale di cui all'art. 591, comma 1, c.p.p., oppure dalla disciplina speciale di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p. Secondo l'A., infatti, nel primo caso la mancata richiesta del pubblico ministero comportava che l'inammissibilità fosse dichiarata *de plano* dalla Corte ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p., mentre nel secondo il mancato rilievo del procuratore implicava che la questione di inammissibilità fosse decisa dalla Corte a seguito di trattazione in pubblica udienza, posto che, in tal caso, l'inammissibilità importava una verifica meno formale e assai più penetrante dell'atto introduttivo, sicché sarebbe stato "oltremodo pericoloso" prescindere da ogni contraddittorio sul punto.

zie per la difesa in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso¹⁹. Essa, inoltre, era imperniata sulla figura del pubblico ministero presso la Corte di cassazione, al quale era affidato il compito di agire in veste di segnalatore di possibili pecche dei ricorsi. Senonché, dato l'esiguo numero dei magistrati affidati alla procura, ben presto tale incombenza venne addossato direttamente ai singoli consiglieri ed in particolare ai c.d. "magistrati spogliatori", già incaricati, nell'ambito delle sezioni di appartenenza, di provvedere ad un ulteriore scrutinio preliminare dei ricorsi, prodromico alla formazione dei ruoli d'udienza.

In pratica, erano dunque i magistrati spogliatori a segnalare al pubblico ministero eventuali cause di inammissibilità, al fine di destinare il ricorso alla definizione camerale, e non viceversa²⁰. Tale ufficiosa delega di funzioni è stata infine recepita dalla legge n. 128/2001, che ha introdotto un'apposita sezione, la settima penale, deputata in via esclusiva all'esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi e successivamente rinominata "sezione-filtro"²¹.

¹⁹ Proprio tale uniformità di disciplina, come si ricorderà, aveva indotto Cass. pen., sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, cit., a considerare in maniera unitaria tutte le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606 c.p.p. (v. *supra*, cap. IV, par. 3.1). Per una critica a questa soluzione, giudicata "un passo indietro" rispetto al previgente tessuto codicistico, v. L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., p. 44. Di diverso avviso invece A. SCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità*, cit., p. 117, secondo cui «la mancata riproduzione del distinguo garantistico fondato sulle diverse causali della ritenuta inammissibilità non autorizza a negare che un tale sistema, valutato nel suo complesso, realizzasse un significativo innalzamento del livello di salvaguardia del contraddittorio».

²⁰ Sul tema v. diffusamente S. CARNEVALE, *Il filtro in cassazione*, cit. p. 862. Tale circostanza, secondo E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 160 s., presentava però l'inconveniente di un'inevitabile parcellizzazione, tra le singole sezioni, sia della valutazione preliminare delle cause di inammissibilità sia dell'elaborazione dei criteri per la loro configurazione nei casi concreti, con conseguente pregiudizio all'uniformità della giurisprudenza della Corte.

²¹ Come rileva G. CONTI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione*, in *Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini (legge 26 marzo 2001, n. 128)*, a cura di P. Gaeta, Padova, 2001, p. 183, spec. 184 ss., si realizzava in questo modo un adeguamento del dettato normativo alla prassi. Per questo motivo, L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., p. 66, definisce la riforma del 2001 una mini-riforma "a richiesta", il cui *humus* è stato «creato proprio in forza delle ripetute sollecitazioni provenienti dall'interno del medesimo organo destinato ad usufruirne». Sulla questione v. inoltre S. CARNEVALE, *Il filtro in cassazione*, cit., p. 863, la quale sottolinea come in tal modo si siano altresì riequilibrati i poteri fra parte pubblica e parte privata, posto che la prima, pur non potendosi considerare terza in causa, con la sua richiesta sortiva l'effetto di provocarne una trattazione in camera di consiglio, con conseguente estromissione dei difensori; nonché A. SANTORO, *Cassazione: Sezione*

In base al riformato art. 610 c.p.p., se il presidente della Corte – e per esso i magistrati spogliatori – rileva una causa di inammissibilità, il ricorso è dunque assegnato alla nuova sezione, il cui presidente fissa a sua volta la data per la discussione in camera di consiglio. La cancelleria dà poi comunicazione del deposito degli atti e della data della discussione al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima, con un avviso che contiene altresì l'enunciazione della causa di inammissibilità riscontrata (fermo restando che ciò non impedisce all'apposita sezione, investita della decisione con pienezza di poteri, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per altra ragione)²². Instaurato il contraddittorio cartolare, qualora all'esito della camera di consiglio non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono quindi rimessi al presidente della Corte, che provvede all'assegnazione del ricorso alle singole sezioni, le quali mantengono il potere di rilevare e dichiarare l'inammissibilità per ragioni eventualmente sfuggite alla sezione-filtro, seppur con sentenza e all'esito dell'udienza *ex art. 615, comma 2, c.p.p.*²³.

Quanto alla composizione della sezione-filtro, di essa fanno stabilmente parte un presidente e ventiquattro consiglieri (quattro per

ad hoc per i ricorsi inammissibili, in *Guida dir.*, 2001, n. 16, p. 51, secondo cui il legislatore della riforma avrebbe in tal modo implicitamente espresso un giudizio negativo sul sistema previgente, risultando «poco congrua una disciplina che faceva dipendere la poco appagante procedura della camera di consiglio cartolare dall'esclusiva richiesta del procuratore generale e che non contemplava la presenza dei difensori in sede di udienza decisiva».

²² In questi termini v. ad es. Cass. pen., sez. VII, 17 maggio 2016, n. 28517.

²³ Il tal modo, il giudizio camerale della sezione-filtro si distingue perciò in maniera significativa non soltanto dalla modalità decisionale delle sezioni semplici, ma sinanco dall'ordinario procedimento camerale di cui all'art. 127 c.p.p., assegnando così all'inammissibilità del ricorso un ruolo assolutamente esponenziale nella fase degli atti preliminari del giudizio di cassazione. Sul punto v. anche G. CANZIO, *L'istituzione della settima sezione penale per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 162, spec. 164 ss., per il quale l'istituzione dell'apposita sezione «rafforza le tesi dell'autonomia del modello procedimentale, destinato a svolgere la precipua funzione di selezionare rigorosamente l'accesso alla procedura ordinaria d'impugnazione e di definire celermente il ricorso allorché esso risulti inammissibile, entro un quadro in cui il dato dell'altissimo tasso di ricorsi inammissibili si rivela di assoluto rilievo». Dello stesso avviso anche G. CONTI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione*, cit., p. 193, secondo cui tale procedimento rappresenta un meccanismo processuale dotato di marcata autonomia e specifico risalto normativo. In questa prospettiva, all'indomani dell'introduzione della settima sezione, F. SIRACUSANO, *Ragionevole durata del processo e giudizi di impugnazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 16, spec. 22, definiva tale procedimento una vera e propria "mannaia" sulle mosse dilatorie dei ricorrenti.

ogni sezione), predeterminati con rotazione biennale *ex art.* 169 disp. att. c.p.p., che nonostante continuino a svolgere le proprie funzioni anche presso le sezioni di appartenenza, in base al meccanismo della c.d. “doppia assegnazione”, di fatto si dedicano in maniera prevalente, se non esclusiva, alla settima sezione, dato l’ingente carico di lavoro di quest’ultima. Si è così creata una sezione specificatamente competente in materia di inammissibilità, la quale, chiamata a confrontarsi quotidianamente con profili inerenti all’invalidità ed alla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, ha sviluppato una maggiore propensione a fare uso di tale sanzione, originando una vera e propria cultura dell’inammissibilità nel giudizio di cassazione penale, come abbiamo già avuto occasione di sottolineare (v. *supra*, cap. IV, par. 3.2).

Va detto, tuttavia, che contrariamente agli auspici di certa dottrina anche nel giudizio di cassazione penale non si è mai creato un vero e proprio “ufficio accentrato” per l’esame preliminare dei ricorsi, come pure lasciava intendere la riforma del 2001. Fatta eccezione per la soppressione del transito di carte dalla Procura generale, il sistema del vaglio preliminare è rimasto infatti sostanzialmente invariato: i ricorsi vengono distribuiti, ad opera della cancelleria della Corte, fra le sei sezioni di merito ed è soltanto in seno a ciascuna di esse che i singoli magistrati spogliatori, su delega del primo presidente, stabiliscono se il ricorso dev’essere sottoposto all’esame della sezione-filtro. Ciò significa, in pratica, che la selezione dei ricorsi non avviene a monte della loro distribuzione ai collegi, secondo le cadenze delineate dall’art. 610, commi 1 e 1 *bis*, c.p.p., bensì in un momento successivo alla ripartizione delle cause tra le singole sezioni, che in tal modo influenzano inevitabilmente, in base alla loro diversa sensibilità, il numero delle pronunce di inammissibilità rese dalla settima sezione²⁴.

²⁴ Sul tema v. anche S. CARNEVALE, *Il filtro in cassazione*, cit., p. 864, nonché A. NAPPI, *La politica riscopre la Corte di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2002, VI, p. 1920, spec. 1921, il quale rileva come, a fronte di tale meccanismo, la riforma sia stata attuata nel modo meno innovativo possibile. Nel senso che il cumulo di mansioni garantisca un canale di “costante osmosi” fra cultura del giudizio e cultura dell’inammissibilità, v. inoltre il parere dell’Associazione Nazionale Magistrati, Sez. Corte di cassazione, *Sulla istituzione della sezione per l’inammissibilità dei ricorsi*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 168, spec. 169. Sul punto v. anche G. CANZIO, *L’istituzione della settima sezione penale*, cit., c. 166, secondo cui tale cumulo risponde alla duplice, ineludibile esigenza di evitare il disperdersi della specifica cultura ed esperienza professionale dei magistrati e di non creare fattori di demotivazione nell’assolvimento di un compito, quello dell’esame dell’inammissibilità dei ricorsi, che per quanto importante e

2.2. Proposte per una differenziazione procedimentale in base alle cause di inammissibilità

Nonostante la sua indubbia efficienza, il procedimento camerale per la dichiarazione di inammissibilità introdotto dalla legge n. 128/2001 ha destato talune perplessità in merito al diritto di difesa delle parti private. Il contraddittorio cartolare, considerato un buon compromesso tra le esigenze di difesa e quelle di celerità proprie di una fase preliminare, nei primi anni di applicazione aveva infatti consentito di ottenere risultati forse neppure sperati, a fronte dei quali si dubitava però dell'effettivo esame dei ricorsi da parte della settima sezione, la quale, il più delle volte, si limitava ad avvallare la proposta dei magistrati spogliatori, senza leggere con la dovuta attenzione le ragioni del ricorrente, anche quando l'inammissibilità derivava dalla manifesta infondatezza dei motivi.

A fronte di tale situazione, venivano quindi presentati in Parlamento due progetti di legge, volti ad introdurre una camera di consiglio "partecipata" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi²⁵. La proposta trovava tuttavia la ferma opposizione di coloro che ritenevano le garanzie del procedimento camerale addirittura eccessive e che propendevano anzi per l'introduzione di modalità decisionali ancor più semplificate, quantomeno nei casi in cui l'inammissibilità risultava in maniera evidente dalla lettura del ricorso²⁶.

delicato appare oggettivamente «non molto ricco di stimoli culturali». Al riguardo v. inoltre Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2016, n. 20685, che ha escluso che ricorrano ipotesi di incompatibilità tali da dar luogo alla ricusazione nel caso in cui il magistrato delegato dal primo presidente della Corte allo spoglio preliminare del ricorso, dopo averlo assegnato alla settima sezione, faccia poi parte del collegio che lo deve esaminare. Secondo la Corte, infatti, la procedura prevista dall'art. 610, comma 1, c.p.p., come modificato dalla l. n. 128/2001, «è strutturata in maniera unitaria ed è strettamente funzionale a realizzare le premesse per una efficace organizzazione interna della Corte di cassazione in base alla previsione di una preliminare selezione dei ricorsi ritenuti, ad un primo esame, *ictu oculi* inammissibili, ricorsi che una volta individuati vengono assegnati ad una apposita sezione penale – la settima – che mantiene intatto ogni potere di valutazione», così da escludere ogni incompatibilità da prevenzione.

²⁵ Si trattava, in particolare, del d.d.l. C-2452 e del d.d.l. C-2738, poi confluiti nel d.d.l. n. 2754-bis di cui *infra* nel testo.

²⁶ In questo senso v. ad. es. G. FIDELBO, *Il regime delle inammissibilità*, cit., p. 57. Nel senso che il contraddittorio cartolare garantito dall'art. 610 c.p.p. fosse adeguato a preservare il diritto di difesa del ricorrente, v. pure V. CECCARONI, *La sezione VII della cassazione: riflessioni sull'attuale funzionamento e sulle prospettive dischiuse dal d.d.l. n. 2754-bis del 2003*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, XI, p. 1417, spec. 1418. Dello stesso avviso anche S. CARNEVALE, *Il filtro in cassazione*, cit., p. 878,

Ha tentato di contemperare le diverse esigenze il d.d.l. C-2754-*bis* (approvato alla Camera l'8 ottobre 2003 e poi discusso in Senato, ove sono state apportate modifiche, come d.d.l. S.2527), che, intervenendo sull'art. 610 c.p.p., modificava il procedimento per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso sotto due differenti aspetti. Da un lato, il progetto di legge prevedeva infatti la discussione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, quando il ricorso era inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609, comma 2, c.p.p., per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, fermo restando che, quando il ricorso risultava inammissibile a causa della manifesta infondatezza dei motivi, il difensore del ricorrente poteva chiedere di essere sentito fino a quindici giorni prima dell'adunanza della Corte²⁷. Dall'altro lato, lo stesso progetto di legge contemplava poi l'introduzione di un nuovo comma 1 *bis* all'art. 610 c.p.p., ai sensi del quale, sentito il procuratore generale, la Corte poteva dichiarare l'inammissibilità

secondo cui il contraddittorio scritto non risultava inadatto «a sviluppare argomenti eminentemente tecnici, come quelli relativi all'ammissibilità dell'impugnazione; e può ben contemperare l'esigenza di sostenere la validità del ricorso con quella di una ragionevole speditezza di giudizio».

²⁷ Tale possibilità è stata fortemente criticata dall'Associazione Nazionale Magistrati, secondo cui in tal modo si sarebbero notevolmente allungati i tempi della decisione camerale, considerato che la maggior parte delle dichiarazioni di inammissibilità derivava proprio dalla proposizione di ricorsi dai motivi manifestamente infondati. Da conto di tale opposizione un articolo apparso sul Corriere della Sera del 9 ottobre 2003 (*Cassazione, scontro sui ricorsi*, di Lorenzo Salvia, p. 16), in cui il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Bruno Liberati affermava che la riforma in discussione avrebbe svuotato di contenuto il sistema introdotto nel 2001, con il risultato di allungare i tempi dei processi e di aumentare le possibilità di giungere alla prescrizione. Di diverso avviso invece l'on. Pecorella, che aveva presentato il d.d.l. in argomento, secondo cui non si sarebbe affatto allungata la durata dei processi, posto che la presenza dei difensori si sarebbe limitata a pochissimi casi. Sulla questione v. anche V. CECCARONI, *La sezione VII della cassazione*, cit., p. 1421, che definisce l'audizione del ricorrente «quel *surplus* di garanzia difensiva» tale da paralizzare il funzionamento della settima sezione, nonché A. NAPPI, *La politica riscopre la Corte di cassazione*, cit., p. 1921, secondo cui tale riforma, se approvata, avrebbe vanificato quella dell'anno precedente, progettata evidentemente per accelerare e rendere più efficiente la selezione dei ricorsi inammissibili, con un conseguente «arretramento rispetto agli standard precedenti di produttività». Va detto, peraltro, che nel caso di specie la richiesta del difensore valeva soltanto a far passare la discussione della causa dal rito camerale non partecipato a quello impreziosito dalla partecipazione delle parti e non dalla camera di consiglio al dibattimento *tout court*, come si verificava invece nel veduto caso dell'art. 531, comma 4, del codice di rito prevalente.

senza le formalità previste dal primo comma quando il ricorso era stato proposto dopo la scadenza del termine per impugnare o da un soggetto privo della necessaria legittimazione, quando il ricorso si rivolgeva contro un provvedimento non impugnabile o non era stato sottoscritto dal difensore, nonché quando il ricorso risultava assolutamente privo dei motivi di impugnazione o vi era stata rinuncia al ricorso stesso. Nello stesso modo, proseguiva la norma, si doveva inoltre procedere quando il ricorso era stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p., salvo che i motivi riguardassero la violazione dell'art. 178, comma 1, c.p.p., lettere a) e b), nonché lettera c), limitatamente all'intervento, all'assistenza ed alla rappresentanza dell'imputato, ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto²⁸.

Una tale impostazione caratterizzava anche il successivo progetto di riforma del codice di procedura penale proposto dalla commissione Dalia e poi confluito nei d.d.l. S.1075/2006 e C-873/2008, il cui art. 667 contemplava tre differenti modalità decisionali per la sezione-filtro. La prima ricorreva quando l'inammissibilità derivava dalla proposizione di motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 625 e 666, comma 2, c.p.p., per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello: in questo caso, il presidente della sezione fissava senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio, dopo aver richiesto le conclusioni scritte del procuratore generale; la cancelleria dava quindi comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori delle parti, i quali potevano depositare memorie sino a quindici giorni prima, ma non partecipare alla camera di consiglio. La seconda alternativa, che costituiva una variante della prima, si risolveva nella possibile audizione del difensore del ricorrente, il quale doveva a tal uopo formulare apposita richiesta nel consueto termine di quindici giorni antecedenti all'adunanza della Corte. Infine, la terza alternativa riguardava le ipotesi di inammissibilità che derivavano dalla tardività del ricorso, dalla carenza di legittimazione del ricorrente,

²⁸ Per ulteriori approfondimenti cfr. S. CARNEVALE, *Il filtro in cassazione*, cit., p. 875 ss., la quale sottolinea come questo ed altri progetti di legge coevi si fondassero tutti sul tacito presupposto che le cause d'inammissibilità del ricorso contemplate dal codice di rito non potessero considerarsi di pari natura e non fossero perciò da trattarsi alla stessa maniera, potendo anzi individuarsi tra di esse una sorta di gerarchia, basata sulla complessità del loro accertamento.

dalla non ricorribilità del provvedimento impugnato, dalla totale carenza dei motivi di impugnazione, nonché dalla mancata sottoscrizione del ricorso da parte del difensore iscritto nell'apposito albo. In queste ipotesi, sentito il procuratore generale, l'inammissibilità poteva essere dichiarata senza le formalità previste per la decisione camerale, così come si verificava anche quando l'inammissibilità riguardava il ricorso proposto nei confronti di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, a prescindere dalla causa di inammissibilità.

A tale progetto, rimasto anch'esso sulla carta, faceva quindi seguito il d.d.l. S.584/2008, in cui, a differenza dei precedenti, scompariva la veduta tripartizione delle modalità decisionali per la dichiarazione di inammissibilità. In tale progetto, veniva infatti meno la possibilità, per i difensori, di essere sentiti in sede camerale, rimanendo le sole alternative del contraddittorio cartolare e della procedura *de plano*, che, si legge nella relazione illustrativa, presentava il vantaggio di evitare la comunicazione di avvisi e citazioni determinanti un enorme dispendio di risorse a carico della Corte, non giustificato a fronte di cause di inammissibilità del ricorso originarie ovvero inidonee a costituire un valido rapporto di impugnazione e quindi neppure in grado di far sorgere i presupposti per una pronuncia che dev'essere resa nel contraddittorio delle parti²⁹.

2.3. *La legge n. 103/2017 e la dichiarazione de plano ex art. 610, comma 5 bis, c.p.p.*

Il procedimento per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso è stato alla fine modificato dal legislatore della legge n. 103/2017 (la c.d. "riforma Orlando"), che, una volta esclusa l'ipotesi di affidare tale

²⁹ V. *Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie*, in www.senato.it, p. 30 s. Quanto al rischio che la Corte potesse dichiarare l'inammissibilità del ricorso incorrendo in tal modo in errori di fatto, come ad esempio il calcolo del termine per proporre l'impugnazione, soccorreva il rimedio del ricorso straordinario per errore materiale di cui all'art. 625 *bis* c.p.p. Un'impostazione analoga si ritrovava peraltro nel successivo d.d.l. S.1440/2009, che proponeva l'introduzione di un comma 1 *ter* all'art. 610 c.p.p. ai sensi del quale, sentito il procuratore generale, l'inammissibilità era dichiarata senza le formalità previste dal primo comma quando il ricorso risultava proposto dopo la scadenza del termine stabilito o era assolutamente privo dei motivi di impugnazione, quando non era stato sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale o vi era stata rinuncia al ricorso, nonché in tutti i casi in cui l'inammissibilità riguardava il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

dichiarazione direttamente al giudice *a quo*, ha predisposto un'apposita procedura *de plano* per i casi di inammissibilità più evidenti³⁰.

Ai sensi del nuovo art. 610, comma 5 *bis*, c.p.p., la Corte può dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando l'inammissibilità deriva dalla carenza di legittimazione del ricorrente, dalla non ricorribilità del provvedimento impugnato, dalla mancata osservanza delle regole in materia di presentazione, spedizione e notificazione del ricorso, nonché in caso di ricorso tardivo o di rinuncia. Con la stessa modalità, inoltre, la Corte può dichiarare l'inammissibilità, per qualunque ragione, del ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro quella pronunciata a norma dell'art. 599 *bis* c.p.p. (c.d. "patteggiamento in appello")³¹.

³⁰ La possibilità di rimettere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso direttamente al giudice *a quo*, sul modello del codice di rito previgente, era stata originariamente prevista all'art. 17 del progetto di riforma (il d.d.l. C-2798). In senso critico v. tuttavia G. SPANGHER, *Il giudice a quo e l'inammissibilità dei gravami: una scelta sbagliata*, in www.quotidianogiuridico.it, 11 dicembre 2015, il quale aveva sollevato più di una perplessità in merito alla proposta di un ritorno all'antico. Di diverso avviso invece A. MACCHIA, *Impugnazioni penali fra riforme legislative e interpretazioni giurisprudenziali*, in *Cass. pen.*, 2020, III, p. 932, spec. 948, nota 38, che si domanda per quale ragione non si sia riattribuito allo stesso giudice *a quo*, come era previsto all'art. 207 del previgente codice di procedura penale, il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per vizi formali e di carattere percettivo, ciò che avrebbe consentito, in una percentuale non trascurabile di casi, di risparmiare i tempi non brevi di trasmissione degli atti, di formazione del fascicolo e degli adempimenti successivi.

³¹ Diverse, tuttavia, sono le ragioni a fondamento delle due ipotesi contemplate dalla norma. Nella prima, infatti, la dichiarazione *de plano* si giustifica a fronte del carattere meramente formale delle cause di inammissibilità, che la rendono diagnosticabile in maniera oggettiva, a differenza delle altre che comportano valutazioni che lambiscono maggiormente il merito della controversia (sulla questione v. pure R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali*, cit., p. 72 ss., nonché, in senso critico, F. CAPRIOLI, *I nuovi presupposti di ammissibilità dei ricorsi per cassazione*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2 gennaio 2018, p. 18, secondo cui «la distinzione tra inammissibilità formali e non formali appare, a dire il vero, in qualche misura arbitraria, perché le patologie del primo tipo non sono sempre di agevole e "oggettiva" diagnosi»). Nella seconda ipotesi, inerente alla sentenza di patteggiamento, la pronuncia *de plano* si giustifica invece per il fatto che il ricorso ha ad oggetto una decisione sulla quale le parti hanno già raggiunto un precedente accordo, sulla cui revisione appare perciò ragionevole una contrazione del diritto al contraddittorio, anche in caso di manifesta infondatezza dei motivi. Per tutte le altre ipotesi di inammissibilità, il procedimento decisionale rimane invece quello previsto dal previgente rito camerale, con la sola precisazione che l'avviso alle parti deve ora contenere l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata dal magistrato spogliatore con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso, precisazione con cui il legislatore della riforma ha

Contro il provvedimento di inammissibilità adottato senza formalità di procedura, dispone ancora l'art. 610, comma 5 *bis*, c.p.p., è quindi esperibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all'art. 625 *bis* c.p.p., con cui al ricorrente viene consentito di contestare *ex post* la decisione della Corte, fermo restando che, ai sensi dell'art. 625 *bis*, comma 4, c.p.p., la Corte può nuovamente dichiarare l'inammissibilità del ricorso straordinario, anche quando manifestamente infondato, senza formalità di procedura³².

Quanto alle modalità decisionali in concreto adottabili dalla Corte, l'espressione "senza formalità di procedura" è risultata particolarmente vaga, lasciando margini eccessivamente ampi di interpretazione in ordine alla successione degli atti, sostanzialmente rimessa alla prassi. Sembra però certo che, in base alla nuova previsione, non sia più necessario procedere nel contraddittorio delle parti, sia pure cartolare, per dichiarare l'inammissibilità del ricorso nelle ipotesi contemplate dall'art. 610, comma 5 *bis*, c.p.p.³³.

inteso superare le precedenti criticità legate alla comunicazione della causa di inammissibilità emersa in sede di spoglio preliminare, che molto spesso si traduceva nella laconica menzione di una delle formule di legge, talora indicata marcando la casella di un modulo prestampato. Sul punto v. anche S. CARNEVALE, *Il filtro in cassazione*, cit., p. 878; V. CECCARONI, *La sezione VII della cassazione*, cit., p. 1418; A. SCIELLA, *Il vaglio preliminare*, cit., p. 164. Per una critica a tale precisazione v. tuttavia C. LARINNI, *L'inammissibilità del ricorso in cassazione*, cit., p. 1800, secondo cui «la previsione di ulteriori garanzie nell'ambito del contraddittorio cartolare risulta scarsamente coerente rispetto alle finalità deflattive del contenzioso che la riforma si pone e si inserisce in un procedimento già ritenuto da una parte della dottrina eccessivamente lungo e complesso rispetto alla funzione di filtro che deve essere svolta dalla Settima Sezione».

³² Nel senso che tale disciplina sia compatibile con la fisionomia dell'istituto del ricorso straordinario, introdotto dal legislatore al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre in ogni caso, anche quando l'infondatezza del ricorso sia palese, un ulteriore grado di giudizio, v. Cass. pen., sez. III, 8 maggio 2014, n. 39179. Sul punto v. anche M. BARGIS, *Appendice di aggiornamento al Compendio di procedura penale*, 8^a ed., Padova, 2016, p. 13, secondo cui, in tal modo, il tempo risparmiato con la procedura priva di formalità rischia di venir ridotto a zero dalla presentazione del ricorso straordinario, nonché L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali*, cit., p. 118, il quale sottolinea come il compito di rivedere un orientamento restrittivo già manifestato circa l'ammissibilità del ricorso attraverso il meccanismo contemplato dall'art. 625 *bis* c.p.p. venga in tal modo affidato al medesimo organo, se non addirittura allo stesso collegio, che tale scarsa apertura verso il controllo di legittimità aveva già propugnato.

³³ Tale circostanza sembra confermata anche dal punto 4 delle Linee-guida adottate il 28 luglio 2017 dalla Presidenza della Corte di cassazione aventi ad oggetto «Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante Modifiche al codice penale, al codice

Circa la legittimità costituzionale di tale modalità decisionale, infine, la Corte di cassazione ha sostenuto che l'art. 610, comma 5 *bis*, c.p.p. mira ad accrescere l'efficienza del giudizio di legittimità e a preservarne la funzione nomofilattica, tutelando al tempo stesso il diritto di difesa del ricorrente, che mediante l'apposito rimedio straordinario di cui all'art. 625 *bis* c.p.p. può dedurre eventuali *errores in iudicando* in cui è incorsa la Corte stessa³⁴.

di procedura penale e all'ordinamento penitenziario», in *www.cortedicassazione.it*, secondo cui, nei casi previsti dall'art. 610, comma 5 *bis*, c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità è affidata ad appositi collegi delle sezioni ordinarie, con forme e modalità da stabilire con specifiche disposizioni tabellari. Sulla questione v. pure A. DE CARO, *Il ricorso per cassazione*, in *La riforma della giustizia penale*, cit., p. 223, spec. 240, che definisce il nuovo art. 610, comma 5 *bis*, c.p.p. una modalità "oggettivamente eccentrica" rispetto al principio secondo cui ogni decisione dev'essere presa nel contraddittorio delle parti. Per un'analogia tra il nuovo procedimento senza formalità di procedura e quello seguito, ai sensi dell'art. 153 del codice di rito previgente, dal giudice *a quo* per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, v. inoltre M.M. MONACO, *Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale*, cit., p. 279, spec. 289 s. Allo stato, non pare comunque superato il veduto sistema del doppio passaggio dagli uffici-spglio alla settima sezione, la quale continua perciò a pronunciarsi su ogni ipotesi di inammissibilità del ricorso di cui all'art. 610 c.p.p., ciò che di fatto vanifica in parte l'efficienza della riforma procedimentale. Sottolinea tale circolarità non virtuosa anche C. IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale*, cit., p. 2298.

³⁴ Così in particolare Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2018, n. 32989. Sulla legittimità del nuovo meccanismo di cui all'art. 610, comma 5 *bis*, c.p.p., anche con riferimento all'art. 6 Cedu, v. inoltre Cass. pen., sez. un., 27 settembre 2018, n. 51515, Romeo Gestioni s.p.a. In ogni caso, l'incremento percentuale delle pronunce di inammissibilità che è conseguito alla nuova modalità decisionale non è stato particolarmente significativo, posto che le ipotesi in cui l'inammissibilità può essere dichiarata *de plano* ai sensi dell'art. 610, comma 5 *bis*, c.p.p. sono tutto sommato marginali, non rientrandovi in particolare quella derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, da cui dipende la maggior parte delle decisioni di inammissibilità adottate dalla Corte. Dal 2017 al 2018 il numero delle pronunce di inammissibilità è infatti rimasto pressoché invariato, salvo calare di due punti percentuali nel 2019, anno in cui le decisioni di inammissibilità sono state "soltanto" 34.850, pari al 67,8% dei ricorsi definiti in quell'anno. Tale calo si spiega però non appena si consideri che, con la riforma del 2017, è stato abrogato anche l'art. 613, comma 1, c.p.p. e dunque la possibilità di ricorrere in cassazione senza l'assistenza del difensore. In seguito alla riforma, infatti, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può più essere proposto personalmente dalla parte (cosa che spesso serviva a mascherare la redazione del ricorso da parte di avvocati non abilitati a patrocinare in cassazione), ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte. Il dato statistico cambia tuttavia se si considera l'incidenza delle pronunce di inammissibilità in rapporto alla tipologia dei procedimenti oggetto di ricorso. Se nel 2019 l'inammissibilità ha colpito circa il 71% dei ricorsi proposti nei confronti delle sentenze rese al termine del procedimento ordi-

3. La decisione di inammissibilità nel giudizio davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo – 3.1. Dal filtro della Commissione al Judicial Committee

Nell'originario impianto processuale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il ricorso individuale alla Corte era esaminato in prima battuta dalla Commissione di cui all'art. 20 Cedu – un organo esterno alla Corte e formato da un membro per ogni Stato contraente, che veniva eletto a maggioranza dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in base ad una lista presentata dall'Assemblea consultativa – a cui l'art. 27 Cedu riservava il vaglio preliminare di ammissibilità di tutti i ricorsi³⁵. Al fine di «conser-

nario, tale percentuale sale infatti, rispettivamente, all'81% e all'82,1% per i ricorsi proposti nei confronti delle sentenze di patteggiamento e di quelle di patteggiamento in appello, per i quali, come abbiamo visto, l'inammissibilità può essere dichiarata *de plano* per qualunque motivo. In particolare, se si considera che nel 2019 i procedimenti definiti *de plano* sono stati 4.720, si desume che l'inammissibilità di cui all'art. 610, comma 5 *bis*, c.p.p. riguardante le sentenze di patteggiamento, colpendo 3.781 ricorsi, ha rappresentato circa l'80% dei ricorsi definiti dalla Corte senza formalità di procedura.

³⁵ Si consideri, inoltre, che la possibilità di ricorrere individualmente alla Corte europea dei diritti dell'uomo senza la mediazione dello Stato di appartenenza è stata introdotta soltanto con il Protocollo n. 9 del 1990, che ha modificato l'art. 48 Cedu consentendo anche a persone fisiche, organizzazioni non governative e gruppi di privati di ricorrere alla Corte «*having lodged the complaint with the Commission*». Sull'evoluzione del ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell'uomo v. ampiamente E. BATES, *The Evolution of the European Convention on Human Rights. From Its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights*, Oxford, 2011. La Commissione, come rileva P.-H. TEITGEN, in *Collected edition of the "Travaux préparatoires" of the European Convention on Human Rights*, vol. I, *Preparatory Commission of the Council of Europe, Committee of Ministers, Consultative Assembly, 11 May-8 September 1949*, Den Haag, 1975, p. 37 ss., spec. 49, funzionava perciò come una barriera al giudizio, «*tendant à éviter les recours téméraires ou mal intentionnés*», sul modello francese della *Chambre des requêtes*. Dello stesso avviso anche D. MAXWELL-FYFE, *Ib.*, p. 122, che definisce la Commissione come «*a sieve or a filter to stop the Court from being flooded out by numerous petitions for vexatious reference to the Court*». Sul punto v. anche J.J. HEDIGAN, *The European Court of Human Rights: Yesterday, Today and Tomorrow*, in *Germ. Law J.*, p. 1716, spec. 1717, secondo cui «*it is somewhat ironic that at its formative stage a mechanism for filtering applications was considered essential to prevent the projected Court from being swamped by unmeritorious cases. This indicated how great the founders considered the need*». Per un'ampia rassegna delle decisioni di inammissibilità rese dalla Commissione e sul suo funzionamento v. inoltre T. ZWART, *The Admissibility of Human Rights Petitions. The Case Law of the European Commission of Human Rights and the Human Rights Committee*, Dordrecht, 1994, nonché D.J. HARRIS-M. O'BOYLE-C. WARBRICK,

vare e migliorare l'efficacia della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali previsti dalla Convenzione», il Protocollo n. 11, entrato in vigore nel 1998, modificava però tale sistema, eliminando in particolare il vaglio di ammissibilità della Commissione e consentendo a persone fisiche, organizzazioni non governative e gruppi di privati di ricorrere direttamente alla Corte, ai sensi dell'art. 34 Cedu.

Venuta meno la Commissione, il medesimo Protocollo modificava altresì l'art. 28 Cedu, affidando la valutazione di ammissibilità ad appositi comitati di tre giudici, che potevano dichiarare il ricorso inammissibile esclusivamente con una decisione da adottarsi all'unanimità, dovendo altrimenti rimettere la decisione alla camera. Ne risultava così un sistema piuttosto macchinoso, in cui la decisione più semplice, ossia quella di inammissibilità, non solo era affidata ad una valutazione collegiale, ma soprattutto esigeva il consenso di tutti i membri del collegio. Una situazione, questa, che certamente non aiutava a ridurre il *backlog* della Corte, che anzi aumentava sempre più, al punto da rendere quantomai opportuna una "riforma della riforma", in grado di permettere alla Corte di continuare a svolgere le sue funzioni³⁶.

Law of the European Convention of Human Rights, London, 1995, p. 571 ss., in cui la Commissione è significativamente definita come «*the spinal cord of the Convention system*». Per un'analisi delle prime decisioni di inammissibilità rese dalla Commissione, v. infine G.L. WEIL, *Decisions of Inadmissible Applications by the European Commission of Human Rights*, in *Am. J. Int. Law*, 1960, vol. 54, n. 4, p. 874 ss., in cui si dà conto che dei 713 ricorsi individuali presentati alla Corte tra il 5 luglio 1955 e il 1° marzo 1960 ben 710 sono stati dichiarati inammissibili dalla Commissione.

³⁶ Sulla situazione conseguente all'adozione del Protocollo n. 11, dopo cui «*nothing was going to be quite the same again in Strasbourg*», v. anche L. CAFLISH, *The Reform of the European Court of Human Rights*, cit., p. 403 ss., nonché R. HARMSSEN, *The Reform of the Convention System*, cit. p. 121 ss. Nel senso che la collegialità fosse più apparente che reale, v. però M.-A. BEERNAERT, *Protocol 14 and New Strasbourg Procedures: Towards Greater Efficiency? And at What Price?*, in *EHRLR*, 2004, p. 544, spec. 549, secondo cui, anche nel sistema previgente, la decisione dei comitati era in pratica rimessa al giudice relatore, dalla cui proposta raramente i colleghi si discostavano. L'opportunità di una riforma risultava peraltro tanto più evidente ove si consideri che l'entrata in vigore del Protocollo n. 11 era stata accompagnata da un allargamento verso est degli Stati contraenti, non previsto al tempo dell'adozione del Protocollo, con un considerevole incremento dei soggetti legittimati a ricorrere. Sulla questione v. anche J.J. HEDIGAN, *The European Court of Human Rights*, cit., p. 1720, secondo cui «*it should have been obvious in the post 1989 world that the caseload would burgeon to unprecedented levels*», nonché A. LESTER, *The European Court of Human Rights after 50 Years*, in *The European*

In questo senso, ovvero a favore di un ritorno all'antico, si esprimeva anche il *Report* del *Group of Wise Person*, istituito nel maggio 2005 dal Consiglio d'Europa al fine di elaborare delle proposte in grado di superare quelle contenute nel Protocollo n. 14, già redatto, ma non ancora entrato in vigore. In particolare, al § 52 di tale *Report* gli esperti suggerivano l'introduzione di un *judicial filtering body*, dipendente, ma separato dalla Corte e funzionale ad alleggerirne il lavoro, garantendo al tempo stesso la giurisdizionalità della decisione. Di tale organo, denominato *Judicial Committee*, avrebbero dovuto far parte giudici pienamente indipendenti, di alta moralità e muniti degli stessi requisiti richiesti a quelli della Corte, differendo in pratica da questi ultimi soltanto per il loro diverso numero, inferiore a quello degli Stati membri. Quanto alle sue attribuzioni, il *Judicial Committee* avrebbe avocato a sé le cause che il Protocollo n. 14 affidava al *single judge* e ai comitati, ossia quelle concernenti i profili di inammissibilità del ricorso e quelle su cui esiste una consolidata giurisprudenza della Corte (i c.d. "*well established case law*")³⁷.

La proposta, rimasta tale, non si è infine concretizzata in un'effettiva riforma del meccanismo di accesso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, le cui modalità decisionali erano tuttavia ugualmente destinate ad essere profondamente trasformate dall'imminente entrata in vigore del Protocollo n. 14.

3.2. Il Protocollo n. 14 ed il *single judge*

L'entrata in vigore del Protocollo n. 14, come anticipato (v. *supra*, cap. IV, par. 4.2), ha introdotto nel giudizio della Corte europea dei diritti dell'uomo la figura del giudice unico, il c.d. "*single judge*", a cui l'art. 27 Cedu affida ora il compito di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti³⁸.

Court of Human Rights between Law and Politics, cit., p. 98, spec. 103, secondo cui, «when the proposal to create a single Court was first put forward, no one foresaw that the Soviet system was soon to collapse, resulting in a vast enlargement of the Council of Europe to its present membership of 47 States».

³⁷ Cfr. COE, *Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers*, 15 novembre 2006, in *www.rm.coe.int*.

³⁸ Il *single judge* è aiutato a svolgere il suo compito dai c.d. "relatori", che, ai sensi dell'art. 24 Cedu, esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte, da cui sono nominati, e fanno stabilmente parte della cancelleria, che ne propone la nomina al presidente in base alla *rule 18A* del Regolamento della

In base alla nuova procedura, una volta ricevuto il ricorso, nel caso in cui il giurista incaricato ravvisi un'ipotesi di inammissibilità *ex art. 35 Cedu* viene dunque predisposta dalla cancelleria una nota in cui sono indicate le ragioni della riscontrata inammissibilità. Tale nota viene quindi sottoposta al titolare della Divisione, il c.d. “*non judicial rapporteur*”, il quale, se l'approva, la presenta al *single judge* in un documento contenente una serie di ricorsi da dichiarare inammissibili, distinti in base alla causa della ritenuta inammissibilità. Il giudice unico, se condivide la valutazione del giurista incaricato, sottoscrive infine l'*acceptance sheet* e dichiara l'inammissibilità di tutti i ricorsi contenuti nel documento predisposto dal *non judicial rapporteur*, con una decisione di carattere definitivo che va comunicata al ricorrente ai sensi della *rule 52A* del Regolamento della Corte. Se invece il giudice non condivide la proposta, egli rimette la causa al comitato, formato da un collegio di tre giudici, o alla camera, composta da sette giudici, per il suo ulteriore esame³⁹.

La *decision* del *single judge* non è tuttavia equiparata al *judgment* reso dalle altre formazioni della Corte, distinguendosi in particolare per il suo minor apparato motivazionale, originariamente consistente nella mera enunciazione della causa di inammissibilità riscontrata, accompagnata dalla precisazione che la decisione doveva considerarsi definitiva. Senonché, in tal modo, se il ricorrente poteva più o meno agevolmente comprendere perché il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile perché ritenuto, ad esempio, tardivo, ben più difficilmente riusciva a capire per quale ragione lo stesso era stato giudicato inammissibile perché considerato manifestamente infondato⁴⁰.

Corte. In pratica, come sottolinea A. SACCUCCI, *L'entrata in vigore del Protocollo n. 14 e le nuove regole procedurali per la sua applicazione*, in *Dir. um. dir. int.*, 2010, IV, p. 319, spec. 323, si tratta dei medesimi giuristi, temporanei o permanenti, già in servizio presso la cancelleria della Corte ovvero i referendari di cui al previgente art. 25 Cedu.

³⁹ Sia il comitato – competente a pronunciarsi quando la questione è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte – sia la camera possono ancora dichiarare il ricorso inammissibile, non essendo esse in alcun modo vincolate dalla valutazione contraria del *single judge*. La stessa cosa vale naturalmente, seppur in casi più rari, anche per la Grande camera, composta da diciassette giudici e competente a pronunciarsi se la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli o se la sua soluzione rischia di dar luogo ad un contrasto con un'altra sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte. Per un esempio di inammissibilità dichiarata dalla Grande camera v. Corte EDU, Grande camera, 10 luglio 2002, ric. n. 39794/98, Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica Ceca.

⁴⁰ In questi termini v. D. SHELTON, *Significantly Disadvantaged?*, cit., p. 319.

Si aveva così la sensazione che la Corte europea dei diritti dell'uomo, mentre da un lato sanzionava le decisioni dei giudici nazionali carenti di un'adeguata motivazione, dall'altro poneva essa stessa in essere simili decisioni. Ridottasi in parte l'esigenza di abbattere l'arretrato, si è perciò sollevata da più parti la necessità di riformare tale meccanismo decisionale, in grado di gettare la Corte in un vero e proprio problema di legittimazione⁴¹.

Sul punto v. inoltre A. LESTER, *The European Court of Human Rights after 50 Years*, cit., p. 107, il quale giudica tale soluzione inaccettabile, paragonando il modo in cui il ricorrente era informato della decisione di inammissibilità alla «*reply to the young narrator in Ring Lardner's novel The Young Immigrants who asked her father tenderly whether he was lost on the journey to their new home. "Shut up, he explained"*». Anche A. TICKELL, *Dismantling the Iron Cage*, cit., p. 1792 s., infine, si domanda, «*if the admissibility standards sometimes call for such extended examination, and are therefore not capable of being simply "applied" in a "uniform and rigorous" manner across all cases, what makes the "clearly inadmissible" cases that have dominated debates on admissibility decision-making so "clear"?*». Si trattava, in pratica, di una situazione non molto dissimile da quella che caratterizzava il giudizio di cassazione civile francese, con riguardo alla pratica degli *arrêts tampons* (v. *supra*, par. 1.2).

⁴¹ Sul tema cfr. H. KELLER-A. FISCHER-D. KÜHNE, *Debating the Future of the European Court of Human Rights*, cit., p. 1043, secondo cui «*given the very high proportion of manifestly ill-founded applications, the Court's practice of rejecting them without giving reasons leads the Court into a legitimacy problem*»; S. GRANATA, *Manifest Ill-foundedness and Absence of a Significant Disadvantage as Criteria of Admissibility for the Individual Application to the Court*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2010, p. 111, spec. 115, per la quale «*time must be saved as much as possible through more efficient procedures of examination, not by refraining from informing applicants about why their case is inadmissible*»; T. BARKHUYSEN-M.L. VAN EMMERIK, *Legitimacy of European Court of Human Rights Judgments: Procedural Aspects*, in *The Legitimacy of Highest Courts' Rulings*, cit., p. 437, spec. 444, secondo cui la legittimazione dei giudici di Strasburgo risultava in tal modo «*really at stake*»; J.H. GERARDS, *Inadmissibility Decisions of the European Court of Human Rights: A Critique of the Lack of Reasoning*, in *HRLR*, 2014, vol. 14, p. 148, spec. 154, per il quale «*it seems fair to expect that sending a one page letter that simply contains the formal reasons for rejection, without any substantive underpinning, would not be readily acceptable under the Court's own case-law*». Sul punto v. inoltre la *concurring opinion* del giudice Pinto de Alberique, resa in Corte EDU, Grande camera, 17 luglio 2014, ric. n. 47848/04, Centre For Legal Resources on Behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania, secondo cui «*justice cannot be sacrificed on the altar of expediency. It is precisely at a time of growth that sufficiently clear reasons are most needed, not only for all the Court's final Committee, Chamber and Grand Chamber decisions and judgments (output), but also for the sifting (input) of cases by the single judge and the Grand Chamber panel. A minimalist form of reasoning only weakens the Court's credibility. No reasoning at all is even worse. It simply kills all credibility of the Court as a champion of procedural justice and undermines its current efforts to cope with the many challenges it is faced with*». La necessità di procedere ad una

Ha risposto a tale esigenza la riforma del Regolamento di procedura della Corte, con cui si è modificata la *rule 52A*, prevedendosi che la decisione del *single judge* debba contenere “*a summary reasoning*”, funzionale a fornire al ricorrente maggiori dettagli sulla causa di inammissibilità del ricorso. In particolare, in base alla nuova disposizione, il *single judge* è tenuto a redigere la propria decisione utilizzando un’apposita *list of standard texts for ground of inadmissibility*, vale a dire una motivazione standardizzata in cui viene esplicitato il motivo di inammissibilità riscontrato dal giurista incaricato. Tale decisione, redatta in una delle due lingue ufficiali della Corte (*i.e.* inglese o francese), è quindi comunicata al solo ricorrente, unitamente ad una lettera di accompagnamento, redatta invece nella sua lingua madre, in cui sono descritte, con maggior approfondimento, le ragioni di inammissibilità del ricorso.

Si tratta, come precisato dalla Corte, di una soluzione di compromesso, in grado di contemperare le esigenze di celerità ed efficienza del nuovo meccanismo decisionale con quelle di difesa dei ricorrenti individuali⁴².

Rimangono, ciononostante, talune perplessità in merito alla trasparenza delle decisioni di inammissibilità rese dal *single judge*. Non rappresentando un *case-law*, tali decisioni non sono infatti pubbli-

revisione del meccanismo decisionale affidato al giudice unico era emersa anche nel corso della Conferenza del Consiglio d’Europa svoltosi a Bruxelles nel marzo 2015 ed era stata ribadita al punto A(1)(c) dell’*Action Plan* conclusivo (v. COE, *High Level Conference on the Implementation of the European Convention on Human Rights, our shared responsibility, Brussels Declaration*, 27 marzo 2015, p. 140, in *www.edoc.coe.int*). Nella vicenda Achbal Puertas c. Spagna, il meccanismo decisionale del *single judge* aveva inoltre rischiato di innescare un vero e proprio “cortocircuito” fra il sistema di protezione garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quello di cui al Patto sui diritti civili e politici affidato al Comitato ONU (cfr. G. BORGNA, *La prassi delle decisioni di inammissibilità della Corte europea al vaglio del Comitato ONU dei diritti umani: rischio di un “cortocircuito” fra i due sistemi di protezione?*, in *Dir. um. dir. int.*, 2015, IX, 1, p. 135). In quell’occasione, infatti, il ricorso di una cittadina spagnola, che denunciava di aver subito atti di tortura da parte delle autorità spagnole, era stato dichiarato inammissibile dal *single judge* della Corte europea dei diritti dell’uomo a causa della ritenuta mancata apparenza di una violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione. Senonché, lo stesso ricorso era stato successivamente accolto dal Comitato ONU dei diritti umani, ritenendo quest’ultimo che il mancato esame nel merito del ricorso da parte della Corte di Strasburgo non consentisse, nel caso di specie, l’applicazione della clausola di coordinamento di cui all’art. 5, par. 2, lett. a), del Protocollo opzionale al Patto (v. HRC, 27 marzo 2013, n. 1945/2010, CCPR/C/107/D/1945/2010).

⁴² V. in particolare ECtHR, *Launch of new system for single judge decisions with more detailed reasoning*, 1° giugno 2017, in *www.hudoc.echr.coe.int*.

cate nella banca dati della Corte e ciò, in assenza di collegialità della decisione, rischia di gettare più ombre che luci sul lavoro del nuovo organo⁴³. D'altra parte, ai sensi dell'art. 26(3) Cedu, il *single judge* non può esaminare i ricorsi proposti contro lo Stato per cui è stato eletto, motivo per cui, nella maggior parte dei casi, tale giudice esamina soltanto i *résumés* preparati per lui dai giuristi del *Registry*, i quali, conoscendo la lingua ed il sistema giuridico dello Stato di provenienza del ricorrente, si rivelano di fatto gli unici ad esaminare a fondo il fascicolo processuale⁴⁴.

Pur a fronte di tali perplessità, è però indubbia l'incidenza positiva, in termini di efficienza del giudizio, che è risultata dall'introduzione del *single judge*: basti pensare che nel 2012, per la prima volta dall'istituzione della Corte europea dei diritti dell'uomo, il numero dei ricorsi pendenti è diminuito, passando da 151.600 a 128.100, cifra ridottasi ulteriormente, negli anni successivi, sino ai 59.800 ricorsi pendenti nel 2019, anno in cui il numero delle pronunce di inammissibilità è stato pari a 34.050, ossia l'84% dei ricorsi definiti dalla Corte⁴⁵.

⁴³ Sulla questione v. anche A. SACCUCCI, *L'entrata in vigore del Protocollo n. 14*, cit., p. 326 s., secondo cui «una siffatta scelta, per quanto dovuta a comprensibili esigenze di razionalizzazione organizzativa del lavoro della Cancelleria (e, non a caso, da sempre strenuamente difesa dai suoi vertici), incide pesantemente sulla credibilità dell'intero sistema di protezione, in quanto – pur facendo salvo sulla carta il principio dell'accesso diretto alla Corte da parte di ciascun individuo – finisce in realtà per introdurre un meccanismo di filtraggio che sfugge in larga misura a qualsiasi forma di controllo». Similmente, v. inoltre A. LESTER, *The European Court of Human Rights after 50 Years*, cit., p. 108, per il quale «*the absence of proper reasons does not mean that behind the scenes there has been an absence of detailed reasons [...] in reaching inadmissibility decisions, but it would enhance public confidence if they or a summary of them could be provided to applicants*».

⁴⁴ Cfr. J.H. GERARDS-L.R. GLAS, *Access to justice in the European Convention on Human Rights system*, cit., p. 24, ove si sottolinea come tale circostanza potrebbe rivelarsi problematica anche dal punto di vista dell'indipendenza dei giudici, non essendo infatti richiesti ai *non-judicial rapporteurs* gli stessi, stringenti requisiti che sono necessari per diventare giudice della Corte. Sul tema v. anche M. DE SALVIA, *La protection judiciaire européenne des droits de l'homme entre réforme et refondation*, in *La réforme de la Cour européenne des droits de l'homme*, cit., p. 17, spec. 25 ss., nonché I. CAMERON, *The Court and the member states*, cit., p. 33 s.

⁴⁵ Si consideri, peraltro, che di tali ricorsi solo il 5%, pari a 2.187, è poi stato deciso nel merito da una formazione della Corte: i rimanenti ricorsi sono stati infatti in parte cancellati dal ruolo per rinuncia unilaterale (1.511), in parte per composizione amichevole (1.688) e in parte per decisione della Corte (1.231) (v. *www.echr.coe.int>statistics*). Va inoltre sottolineato come un tale decremento non si sia verificato nei primi due anni di applicazione del Protocollo n. 14, posto che, come si ricorderà, in quell'arco di tempo l'impiego del nuovo criterio di inammissibilità di cui all'art. 35(3)(b) Cedu era stato rimesso alla competenza esclusiva dei comitati (v. *supra*, cap.

4. *La sezione-filtro e il procedimento per la declaratoria di inammissibilità del ricorso* – 4.1. *L'art. 375 c.p.c. e la c.d. "struttura unificata"*

Nel giudizio di cassazione civile, improntato alla pubblicità delle udienze, la possibilità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con ordinanza in camera di consiglio ha rappresentato una considerevole novità del codice di procedura del 1940. Si trattava del c.d. "corso breve" del giudizio di cassazione, il quale, oltre che per le ipotesi di inammissibilità del ricorso, poteva essere impiegato dalla Corte anche per decidere sulle istanze di regolamento di competenza o di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, per rigettare il ricorso a causa della mancanza dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c., per ordinare l'integrazione del contraddittorio, per disporre la notificazione della sentenza impugnata ex art. 332 c.p.c. ed infine per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia⁴⁶.

L'avvio del procedimento era affidato, ai sensi dell'art. 138 disp. att. c.p.c., al primo presidente della Corte, il quale, nei casi previsti dalla legge, inoltrava al pubblico ministero i ricorsi che dovevano essere decisi in camera di consiglio e quelli per cui lo stesso pubblico ministero avesse fatto richiesta. Se il pubblico ministero riteneva che tali ricorsi dovessero essere trattati in camera di consiglio, egli

IV, par. 4.2). Sul punto v. anche D. SHELTON, *Significantly Disadvantaged?*, cit., p. 319, secondo cui «*reviews of the reported decisions suggest that the new admissibility criterion did not work as anticipated in its first two (public) years. One review found that of all admissibility decisions during the first year, those applications excluded for lack of a significant disadvantage constituted 0.34 per cent of the total. [...] It does not appear from the published decisions that the Court succeeded in reducing its workload through application of the significant disadvantage admissibility criterion. Statistics on single judge dismissals may indicate to the contrary, however*». Sulla portata deflativa del nuovo organo v. infine J.J. HEDIGAN, *The European Court of Human Rights*, cit., p. 1721, secondo cui, considerato che i ricorsi inammissibili rappresentano circa il 90% di quelli decisi, l'impiego del *single judge* rappresenta «*the key to the future management of the caseload*».

⁴⁶ L'espressione "corso breve" è di E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., p. 120. Sulla legittimità di tale procedimento v. Cass., sez. un., 11 febbraio 1991, n. 121. Nessun codice, prima di quello del 1940, prevedeva invece un procedimento speciale che consentisse alla Corte di decidere in camera di consiglio i ricorsi civili. Soltanto l'art. 292 del Regolamento generale giudiziario del 1865, invero, attribuiva alla Corte il potere di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza la previa instaurazione del contraddittorio: disponeva infatti tale articolo che «nei casi previsti dall'art. 582 Cod. di proc. civ., il ricorso non è ammesso alla discussione contraddittoria e la dichiarazione di inammissibilità è fatta, previe conclusioni del Pubblico Ministero, con provvedimento motivato, col quale il ricorrente è condannato alla perdita della somma depositata a termini dell'articolo 521 Cod. proc. civ.».

stendeva quindi per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi e restituiva gli atti alla cancelleria, affinché essa potesse provvedere alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti, che a loro volta avevano la possibilità di depositare memorie nei cinque giorni antecedenti la data fissata per la discussione in camera di consiglio. In tale sede, infine, la Corte decideva senza le formalità previste per la pubblica udienza, vale a dire senza la relazione del consigliere e le conclusioni orali del pubblico ministero⁴⁷.

Tale procedimento, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto rappresentare una sorta di filtro per i ricorsi destinati, con ogni probabilità, ad essere dichiarati inammissibili o rigettati perché manifestamente infondati per mancanza di motivi⁴⁸. La poca propensione al rito camerale, da parte dei magistrati addetti alla Corte, aveva tuttavia determinato la scarsa applicazione del meccanismo decisionale di cui all'art. 375 c.p.c., al punto da farlo sembrare quasi dimenticato. Non soltanto, infatti, la Corte interpretava in maniera molto ristretta l'ipotesi di rigetto ivi prevista, considerando cioè

⁴⁷ Sulla non assoluta necessità di pubblicità delle udienze, v. Corte cost., 13 maggio 1993, n. 235, secondo cui a tale regola, cardine dell'ordinamento democratico, possono porsi dei limiti, tra l'altro, nell'interesse della stessa giustizia. Sulla base di tale argomenti, Cass., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19947, ha poi escluso profili di contrasto del rito camerale ex art. 375 c.p.c., nella versione antecedente la riforma del 2006, anche con riguardo all'art. 6 Cedu. Secondo la Corte, infatti, una volta che nel corso del processo sia stata assicurata la pubblicità delle udienze, non è necessario che tutto il resto dello svolgimento processuale avvenga in un'udienza pubblica. In questo senso v. anche Corte EDU, Plen., 26 maggio 1988, ric. n. 10563/83, Ekkbatani c. Svezia; Id., Plen., 8 dicembre 1983, ric. n. 8273/78, Axen c. R.F. Tedesca; Id., Plen., 22 febbraio 1984, ric. n. 8209/78, Sutter c. Svizzera.

⁴⁸ Sul punto v. anche C. BESSO, *Giudizio di cassazione e rito camerale*, in *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi*, *Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89*, a cura di S. Chiarloni, Torino, 2002, p. 1, spec. 7, che sottolinea come la relazione Grandi ritenesse il nuovo rito camerale una misura volta a rendere più efficiente il controllo unificatore della Corte sull'interpretazione giurisprudenziale del diritto, nonché F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di cassazione*, cit., p. 135, il quale ricorda come la relazione ministeriale richiamasse a tal proposito l'art. 531 del codice di procedura penale del 1930. Nel senso che la previsione di cui all'art. 375 c.p.c. sia stata una "novità dell'ultim'ora", inserita nel codice poco prima che venisse alla luce e fortemente influenzata, più che dall'art. 531 c.p.p., dall'art. 284 del precedente progetto Mortara, v. tuttavia F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 62 ss. Tale articolo, in particolare, disponeva al primo comma che «la corte di cassazione delibera in camera di consiglio, quando su proposta del procuratore generale o del relatore debba essere pronunciata la inammissibilità del ricorso principale e dell'incidentale, o la perenzione» (v. L. MORTARA, *Per il nuovo codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1923, IV, c. 136, spec. 196).

la mancanza dei motivi quale allegazione di motivi formalmente non contemplati dall'art. 360 c.p.c., ma addirittura impiegava il rito ordinario – vale a dire la decisione a seguito di discussione orale in pubblica udienza – anche per dichiarare l'inammissibilità del ricorso o per adottare gli altri provvedimenti ordinatori previsti dall'art. 375 c.p.c., limitando di fatto l'applicazione di tale norma al solo regolamento di competenza⁴⁹.

⁴⁹ Sulla questione v. V. ANDRIOLI, *Ancora sulla crisi della cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, II, p. 146, spec. 150, secondo cui l'art. 375 c.p.c. sembrava quasi "sfuggito" alla Corte di cassazione; S. SATTA, *Commentario*, cit., p. 261, il quale rileva come l'art. 375 c.p.c. fosse rimasto "lettera morta", non potendo «il giudice civile arbitrarsi di fare una valutazione preliminare come quella divisata dal legislatore». In favore di una maggiore applicazione del rito camerale v. inoltre G. TARZIA, *Le impugnazioni civili tra disfunzioni e riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, p. 14, spec. 33 s., che suggeriva di rendere operante la norma, tramite un'interpretazione coerente e funzionale dell'art. 375 c.p.c., «anche per la presentazione di motivi che non prospettano alcuna questione giuridica, limitandosi ad invocare un inammissibile riesame degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice del merito»; D. MALTESE, *Problemi attuali e prospettive di riforma*, cit., c. 9, il quale considerava il procedimento camerale dell'art. 375 c.p.c. «mai applicato e da applicare senza indugio per realizzare il risultato di una cernita dei ricorsi attraverso la falciatura dei motivi d'impugnazione»; E. FAZZALARI, *La Cassazione civile: stato attuale e possibili misure*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 893, spec. 894, secondo cui la Corte avrebbe dovuto «utilizzare molto di più, e meglio, l'art. 375 del rito civile», arrogandosi il potere di sanzionare in camera di consiglio anche la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, riferendo la carenza dei motivi alla loro concreta portata, nella singola fattispecie. Nello stesso senso v. anche F. ACAMPORA-A. TORRENTE, *La crisi della cassazione e i suoi rimedi*, cit., c. 203. Del pari, la più "rigorosa osservanza" del rito camerale di cui all'art. 375 c.p.c. era stata sollecitata anche dal Consiglio Nazionale Forense, in occasione del voto del 18 febbraio del 1953 (v. *Ancora sulla crisi della Cassazione*, in *Foro it.*, 1953, IV, c. 122, spec. 124). Per la portata del fenomeno, v. pure G. DI FEDERICO, *La corte di cassazione*, Bari, 1969, p. 161, il quale osserva come soltanto una piccola parte dei ricorsi civili, circa il 10%, venisse effettivamente incanalata verso il rito camerale. Sulla difficoltà di distinguere la mancanza dei motivi dalla loro infondatezza, inoltre, v. ancora V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., p. 889, secondo cui tale difficoltà aveva indotto la Corte a non sperimentare la rapida procedura camerale anche per quest'ipotesi. Dello stesso avviso anche F. BILE, *Sui metodi di lavoro della Corte di cassazione*, in AA.VV., *Per la Corte di Cassazione*, cit., c. 223, spec. 227, secondo cui i vantaggi conseguenti alla celerità del procedimento, ed alla natura del provvedimento che lo concludeva, erano «quasi totalmente vanificati dal dispendio di energie implicato dalla necessità di una preventiva delibazione del ricorso ai fini di stabilire che il tipo di censure con esso proposte consiglia di destinarlo al procedimento di cui all'art. 375, con il rischio che poi in camera di consiglio il collegio ritenga che i motivi, pur se probabilmente infondati, sono pure sempre astrattamente inquadrabili in uno dei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., onde il ricorso deve essere dirottato in udienza pubblica: e così il tempo necessario per la decisione di esso, lungi dall'abbreviarsi, si allunga». Per alcuni esempi in tal senso v. infine

La riforma del codice di procedura operata con la legge n. 353/1990, scartata la proposta di introdurre la decisione camerale per tutti i casi di manifesta infondatezza del ricorso, non apportava grandi modifiche all'art. 375 c.p.c., limitandosi ad estenderne l'applicabilità anche alle sezioni unite⁵⁰. L'aumento del carico di lavoro della Corte, nel frattempo, era però divenuto tale da rendere necessaria la convocazione dell'assemblea generale della Corte stessa, che, riunitasi il 23 aprile del 1999, concludeva i suoi lavori esprimendo la necessità di una modifica dell'art. 375 c.p.c. nel senso della ricomprensione, al suo interno, dei casi di manifesta fondatezza e infondatezza del ricorso⁵¹.

Una modifica in tal senso fu quindi portata a termine dalla legge n. 89/2001, che, nell'ottica di rendere maggiormente ragionevole la durata del giudizio di cassazione, estendeva l'applicazione del rito camerale anche alle decisioni di accoglimento e di rigetto del ricorso, rispettivamente per manifesta fondatezza e infondatezza⁵². Senonché, mentre per le ipotesi già contemplate dal previgente art. 375 c.p.c. il procedimento camerale si concludeva con ordinanza, per le nuove ipotesi introdotte dalla riforma tale provvedimento continuava ad essere la sentenza. Inoltre, nei casi di manifesta fondatezza

Cass., sez. III, 28 ottobre 1983, n. 781, nonché Cass., sez. III, 4 maggio 1988, n. 354.

⁵⁰ Tale soluzione era stata peraltro già raggiunta in via giurisprudenziale, come dimostra ad es. Cass., sez. un., 22 dicembre 1989, n. 726. Per una dettagliata esposizione del dibattito che ha accompagnato l'adozione della legge n. 353/1990, per quanto qui di interesse, e di quello che ne è seguito prima dell'entrata in vigore della legge n. 89/2001 di cui *infra* nel testo, v. inoltre C. BESSO, *Giudizio di cassazione e rito camerale*, cit., p. 9 ss., nonché F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 73 ss. Tra le varie proposte, in particolare, merita di essere ricordato il progetto di riforma presentato nel 1996 dalla Commissione Tarzia, che, richiamando la precedente proposta Brancaccio-Sgroi, mirava ad estendere l'ambito di applicazione dell'art. 375 c.p.c. anche ai casi di manifesta infondatezza e manifesta fondatezza del ricorso (v. G. TARZIA, *Per la revisione del codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 945, spec. 948 ss., punto 29.d).

⁵¹ V. in particolare E. LUPO, *Il funzionamento della Cassazione civile*, in AA.VV., *Atti dell'assemblea generale del 23 aprile 1999*, in *Foro it.*, 1999, V, c. 193, spec. 198, per il quale una tale modifica avrebbe avuto non soltanto l'effetto positivo di semplificare le forme di decisione dei ricorsi facili, attraverso una procedura più celere e di minore impegno per la Corte, «ma soprattutto quello (indiretto) di imporre e "procedimentalizzare" la distinzione tra ricorsi facili e ricorsi difficili».

⁵² Il principio della ragionevole durata del processo era stato infatti codificato due anni prima all'art. 111 Cost. Sottolinea la rilevanza di tale aspetto anche M.G. CIVININI, *Il nuovo art. 375 c.p.c.*, cit., c. 150 s., la quale evidenzia come la modifica dell'art. 375 c.p.c. fosse contenuta in una legge, la n. 89/2001, interamente dedicata alla disciplina del diritto ad un'equa riparazione per le ipotesi di eccessiva durata dei processi, in violazione del disposto di cui all'art. 6 Cedu.

ed infondatezza del ricorso, così come quando occorreva dichiarare l'inammissibilità o l'estinzione del procedimento per ragioni diverse dalla rinuncia, le parti potevano richiedere di essere sentite, motivo per cui quello disciplinato dal nuovo art. 375 c.p.c. non poteva certo definirsi un procedimento camerale puro, costituendone piuttosto una versione ibrida e scarsamente deflativa⁵³.

Quattro anni più tardi, quando l'arretrato della Corte aveva ormai superato le centomila unità, fu quindi la Corte stessa a riorganizzarsi internamente. Nasceva così la c.d. "struttura unificata", composta da sei presidenti e da quattro consiglieri appartenenti a ciascuna delle cinque sezioni civili di cui si compone la Corte, al fine di «sperimentare nel civile, con i necessari adattamenti, quello che si era già realizzato, con effetti altamente positivi, nel settore penale, cioè un'organica, stabile struttura che pur nel doveroso rispetto delle competenze attribuite alle singole sezioni, fosse in grado di concentrare la sua attenzione su tutti i ricorsi che quotidianamente pervengono alla Corte, per poi distinguere quelli che devono essere trasmessi alle singole sezioni da quelli che possono essere definiti in camera di consiglio»⁵⁴.

⁵³ Cfr. S. CHIARLONI, *Prime riflessioni su recenti proposte di riforma*, cit., p. 819, per il quale il «contraddittorio orale su richiesta delle parti si pone in netto contrasto con l'esigenza di snellimento del processo alla base della riforma»; A. BRIGUGLIO, *La pronuncia in camera di consiglio*, cit., p. 1028, secondo cui il nuovo art. 375 c.p.c. «riduce al lumicino la già non trascendentale valenza semplificatoria ed "economicistica" della camera di consiglio, ammettendo [...] i patroni delle parti a discutere oralmente innanzi alla Suprema Corte»; C. CONSOLO, *Disciplina "municipale" della violazione del termine di ragionevole durata del processo: strategie e profili critici*, in *Corr. giur.*, 2001, V, p. 569, spec. 572, per il quale, lungi dall'apportare un vero e proprio "filtro" alla francese, la legge n. 89/2001 realizzava piuttosto una "forma di snellimento" del rito nel giudizio di cassazione, in cui «l'unico intingolo rimosso è quello – innocuo però dal punto di vista dell'economia processuale – della partecipazione alla discussione dei *cives* più curiosi e così magari degli studenti o dei visitatori stranieri»; C. BESSO, *Giudizio di cassazione e rito camerale*, cit. p. 64, secondo cui «l'innovazione introdotta, pur interpretata in modo da sfruttare al massimo le potenzialità deflative e di rafforzamento del ruolo di nomofilachia, non è però certamente in grado di risolvere i problemi della Corte di cassazione»; V. CARBONE, *Alla ricerca di uno strumento deflativo del processo di legittimità*, in *Corr. giur.*, 2001, V, p. 565, spec. 569, secondo cui l'audizione delle parti realizzava un effetto "ampiamente inflattivo", anziché deflativo. Di diverso avviso invece F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 415, secondo cui la facoltà delle parti di essere sentite rappresentava forse «la migliore manifestazione del diritto di difesa e comunque costituisce una forma di garanzia che non può essere sacrificata sull'altare delle pur condivisibili esigenze di celerità e di speditezza della definizione del giudizio di cassazione», tanto più in un sistema in cui la pronuncia di inammissibilità può derivare da una valutazione ampiamente discrezionale della Corte.

⁵⁴ Così in particolare N. MARVULLI, *Relazione sull'attività Giudiziaria nell'anno 2005*, 27 gennaio 2006, p. 39 s., in www.cortedicassazione.it. In tema v. pure il De-

4.2. L'art. 376 c.p.c. e l'apposita sezione

Un deciso passo in avanti, in termini di celerità del giudizio, si è realizzato con il d.lgs. n. 40/2006, che ha esteso la pronuncia con ordinanza a tutte le ipotesi contemplate dall'art. 375 c.p.c., a cui il medesimo decreto legislativo ha inoltre aggiunto un nuovo num. 5, dedicato all'accoglimento o al rigetto del ricorso per manifesta fondatezza o infondatezza, nonché all'inammissibilità per il difetto dei requisiti di cui all'art. 366 *bis* c.p.c. e per la mancanza dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c., così parificando, quanto a conseguenze, tale mancanza con quella di cui all'art. 366, num. 4, c.p.c. (v. *supra*, cap. III, sez. I, par. 1.1).

Allo stesso tempo, il legislatore della riforma ha inserito nel codice l'art. 380 *bis* c.p.c., in base al quale, nei casi previsti dall'art. 375 c.p.c., fatta eccezione per la decisione del regolamento di competenza e di giurisdizione, il consigliere relatore doveva depositare in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi per cui riteneva che il ricorso avrebbe potuto definirsi in camera di consiglio⁵⁵. Tale relazione, da notificarsi alle parti almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza del-

creto del primo presidente della Corte di cassazione del 9 maggio 2005, *Istituzione di una «struttura unificata» per l'esame preliminare dei ricorsi in materia civile e commerciale*, in *Foro it.*, 2005, c. 2323 s., in cui si dà conto della necessità di ricorrere a «radicali innovazioni organizzative», posto che, nel giudizio di cassazione civile italiano, a differenza di quanto si verificava in altri ordinamenti, non esisteva un filtro in grado di regolamentare l'accesso alla Corte. In base al nuovo regolamento interno, dunque, gli atti venivano trasmessi alla struttura per il loro esame preliminare e, una volta raggiunta la cifra di quaranta ricorsi da decidere in camera di consiglio, il titolare della struttura, d'intesa con il primo presidente della Corte, fissava la data dell'adunanza del collegio, che si pronunciava ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sull'inammissibilità del ricorso e sulle altre ipotesi ivi contemplate. In tal modo, secondo A. TEDOLDI, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione*, cit., p. 2009, la nuova struttura aveva perciò la funzione di riservare per la pubblica udienza i soli ricorsi che apparivano seriamente strutturati e argomentati, funzionando cioè come un «ventilabro per separare il grano dal loglio». Sul punto v. inoltre F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 91, il quale rileva come l'istituzione della struttura avesse portato, nell'immediato, a risultati confortanti, favorendo la definizione in camera di consiglio di un considerevole numero di ricorsi.

⁵⁵ Tale previsione, secondo F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 364 s., era da apprezzare per la chiarezza con cui il legislatore processuale, dopo anni di incertezze, individuava nel giudice relatore il soggetto preposto a compiere la scelta del rito camerale *ex art.* 375 c.p.c. Sul punto v. anche Cass., sez. I, 16 aprile 2007, n. 9094, che ha escluso profili di incostituzionalità del nuovo rito in merito al fatto che lo stesso giudice relatore entrasse poi a far parte del collegio giudicante, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà.

la Corte, rivestiva un ruolo centrale nel nuovo rito camerale, posto che consentiva ai difensori delle parti di interloquire con la Corte, presentando memorie o chiedendo di essere sentiti, se comparsi. Per questo motivo, il procedimento di cui all'art. 380 *bis* c.p.c. poteva dunque considerarsi un meccanismo decisionale ispirato ad una logica collaborativa, giacché fondato sulla provocazione delle parti al contraddittorio sul progetto di decisione del giudice, che, a meno di modifiche, all'esito della discussione camerale veniva di fatto recepito nell'ordinanza che definiva il ricorso⁵⁶.

⁵⁶ Cfr. A. PANZAROLA, *La Cassazione civile dopo la l. 25 ottobre 2016, n. 197 e i c.d. protocolli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, II, p. 269, spec. 329, nonché A. TEDOLDI, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione*, cit., p. 2016. Sul punto v. anche Cass., sez. I, 16 aprile 2007, n. 9094, cit., secondo cui la riforma risultava chiaramente mirata a perseguire al contempo la tutela di due degli interessi costituzionali alla base del giusto processo, ovvero quello della formazione della decisione all'esito del pieno e consapevole dispiegarsi del contraddittorio e quello della celerità della decisione stessa. In argomento v. pure N. PICARDI, *L'ordinanza "opinata" nel rito camerale in Cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, II, p. 321 ss., che evidenzia la somiglianza tra tale modello decisionale, incentrato sulla sottoposizione della proposta del giudice al contraddittorio delle parti, ed il risalente istituto del c.d. "opinamento", già accolto nella procedura della Sacra Rota e quindi trasfuso nel Codice di procedura civile emanato nel 1817 da Papa Pio VII e nel Regolamento giudiziario di Papa Gregorio XVI del 1834, nonché nel Regolamento di procedura civile del Granducato di Toscana del 1814. Per un paragone tra la relazione di cui all'art. 380 *bis* c.p.c. e il decreto di fissazione d'udienza nel rito societario ex art. 12 d.lgs. n. 5/2003, v. invece B. SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, cit., p. 236, nota 43, secondo cui l'una e l'altro si iscrivono «agevolmente nella prospettiva di focalizzazione guidata del contraddittorio». Per una critica a tale meccanismo decisionale v. invece R. TISCINI, *La relazione nel procedimento camerale in Cassazione e i manifestamente infondati sospetti di incostituzionalità per violazione delle garanzie di terzietà e imparzialità del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, IV, p. 1130, spec. 1139, la quale denuncia il rischio che l'ordinanza resa all'esito del procedimento camerale non solo confermi la posizione assunta dal relatore, ma soprattutto ne riproduca «pedissequamente la motivazione, addirittura riportandone virgolettato il contenuto, senza tenere conto della successiva attività svolta in contraddittorio delle parti». Sostiene che il contenuto della relazione non debba essere un progetto di sentenza anche L.F. DI NANNI, *La decisione in camera di consiglio*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di G. Ianniruberto e U. Morcavallo, Milano, 2007, p. 343, spec. 361, mentre secondo L. LOMBARDO, *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in *www.questionegiustizia.it*, 2 dicembre 2016, § 2.2, la "bizzarra" idea del d.lgs. n. 40/2006 di prevedere l'obbligo del giudice di comunicare alle parti il suo progetto di decisione è stata la causa del fallimento dell'apposita sezione, istituita dalla legge n. 69/2009 (su cui v. *infra* nel testo). Sulla questione v. pure Cass., sez. I, 16 aprile 2007, n. 9094, cit., secondo cui la proposta di definizione camerale del giudice relatore non doveva essere né un segmento di decisione sottoposto all'approvazione del collegio né una qualificata opinione versata agli atti, bensì una proposta di definizione processuale accelerata che trae le mosse dalla ricorrenza delle condizioni normative di cui

Un'ulteriore innovazione è stata quindi realizzata dalla legge n. 69/2009, che, oltre ad introdurre l'inammissibilità di cui all'art. 360 *bis* c.p.c. (v. *supra*, cap. IV, par. 5), ha recepito a livello legislativo la veduta struttura unificata della Corte, disciplinando la c.d. "apposita sezione" di cui all'art. 376 c.p.c., poi significativamente ribattezzata "sezione-filtro", a cui veniva affidato l'esame preliminare dei ricorsi. In particolare, quando il giudice incaricato riteneva possibile definire il ricorso in sede camerale, ai sensi dell'art. 375, num. 1 e num. 5, c.p.c., il presidente fissava con decreto l'adunanza della sesta sezione, indicando che era stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità o di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto era quindi notificato ai difensori delle parti, unitamente alla relazione in cui il giudice relatore esponeva in maniera concisa le ragioni giustificative della pronuncia camerale, ciò che permetteva loro di presentare memorie nei cinque giorni antecedenti la discussione e di chiedere di essere sentiti, se comparsi. All'esito della discussione camerale, il ricorso veniva infine deciso con ordinanza, che, ai sensi dell'art. 134 c.p.c., doveva – e dovrebbe essere tutt'ora – succintamente motivata⁵⁷.

all'art. 375 c.p.c., indicando alle parti ed al collegio l'ipotesi di siffatta ricorrenza. Sulla proposta in argomento, v. infine P. VITTORIA, *Il procedimento in camera di consiglio in Cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, IV, p. 999, spec. 1003, secondo cui con l'onere motivazionale richiesto dalla norma si equiparava di fatto il contenuto di tale proposta a quello della sentenza *ex art.* 132 c.p.c., rendendo così la relazione del giudice apparentemente molto più impegnativa di quella resa in sede di udienza ai sensi dell'art. 379 c.p.c.

⁵⁷ Se il giudice relatore non ravvisava invece i presupposti per la decisione in camera di consiglio, egli rimetteva informalmente gli atti al presidente per l'assegnazione alla sezione semplice. La sezione semplice poteva poi dichiarare a sua volta l'inammissibilità del ricorso, anche in camera di consiglio, non essendo vincolata dalla decisione della sezione-filtro, come lasciava intendere il previgente art. 380 *bis*, comma 3, c.p.c. Sul punto v. ad es. Cass., sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3688, nonché Cass., sez. I, 8 gennaio 2013, n. 219, secondo cui, in difetto di una norma specifica, non appariva ragionevole interpretare la disciplina di cui all'art. 380 *bis* c.p.c. nel senso che l'implicita valutazione di ammissibilità della sesta sezione limitasse o vincolasse la piena delibazione della sezione semplice. Nello stesso senso v. anche G. BALENA, *La nuova pseudo-riforma*, cit., p. 795 s.; A. BRIGUGLIO, *Ecco «il filtro!»*, cit., p. 1278; G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., p. 476 s.; F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale*, cit., p. 376 s. Maggiori perplessità sono state invece sollevate da A. CARRATA, *Il "filtro"*, cit., p. 1567, il quale, pur non dubitando del fatto che il ricorso dichiarato non inammissibile dalla sezione-filtro potesse essere ancora considerato inammissibile o manifestamente fondato o infondato dalla sezione semplice, non manca di evidenziare l'ambigua formulazione dell'art. 380 *bis* c.p.c., da cui «sembrerebbe doversi ritenere che il Relatore del Collegio presso la Sezione semplice, a cui è stato assegnato il ricorso non dichiarato inammissibile dalla "Sezio-

Il meccanismo decisionale risultante dal combinato disposto degli artt. 360 *bis*, 375, 376 e 380 *bis* c.p.c. ricordava in tal modo da vicino sia il procedimento di *non-admission* previsto nel giudizio di cassazione civile francese (v. *supra*, par. 1.2), sia quello che si svolgeva davanti alla sezione-filtro nel giudizio di cassazione penale (v. *supra*, par. 2.1). Senonché, rispetto al secondo, il procedimento camerale non si caratterizzava per l'esclusività dell'esito decisionale di inammissibilità, potendo la sezione-filtro altresì rigettare o accogliere il ricorso quando manifestamente infondato o fondato, mentre, rispetto al primo, la composizione della sesta sezione non differiva in nulla da quella delle sezioni semplici⁵⁸.

4.3. La riforma del 2016 e la cameralizzazione del giudizio di cassazione

La distinzione tra la sesta sezione e le altre sezioni della Corte, già piuttosto sottile, si è ulteriormente ridotta in seguito all'ultima riforma del giudizio di cassazione, operata in sede di conversione del

ne-filtro", possa utilizzare il procedimento camerale solo per le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 375, mentre gli sarebbe inibito l'utilizzo del procedimento camerale per le ipotesi di cui ai nn. 1 e 5 del medesimo articolo». In questi termini v. anche A. GRAZIOSI, *Riflessioni in ordine sparso*, cit., p. 63 s., secondo cui la sezione semplice deve considerarsi senz'altro vincolata alla valutazione espressa dalla sezione-filtro circa l'impossibilità di decidere il ricorso in camera di consiglio ex art. 375, num. 1 e 5 c.p.c., posto che l'art. 380 *bis* c.p.c., «al suo comma 1, prevede che se ricorrono i requisiti di cui all'art. 375, nn. 1 e 5 sia "il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo", cioè il relatore della sezione filtro, a depositare la relazione in cui espongono le "ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia", mentre al suo comma 3 prevede che sia "il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo", cioè il relatore della sezione semplice, a depositare analoga relazione (solo) quando "appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, numeri 2 e 3", senza alcuna menzione dei numeri 1 e 5» (corsivo originale).

⁵⁸ Ai sensi dell'art. 67 *bis* ord. giud., la sesta sezione si compone infatti di cinque magistrati, appartenenti a tutte le sezioni della Corte, ed è suddivisa al suo interno in cinque articolazioni, le c.d. "sottosezioni", con ripartizioni per materia corrispondenti a quelle delle sezioni ordinarie. A capo della sezione vi è poi un presidente titolare e, per ognuna delle cinque sottosezioni, un coordinatore, presidente di sezione o consigliere delegato, che ne organizza il lavoro e ne presiede il collegio. Risulta perciò evidente la differenza rispetto al modello francese delle *formations restreintes*, che, secondo E. SILVESTRI, *L'accesso alle corti di ultima istanza: rilievi comparatistici*, in AA.VV., *Per la Corte di Cassazione*, cit., c. 284, spec. 290, poteva avere qualche possibilità di venir trasposto nel nostro ordinamento, stante il disposto di cui all'art. 111, comma 2, Cost.

d.l. n. 168/2016, recante «misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione per garantire la ragionevole durata del processo e per l'efficienza degli uffici giudiziari».

Il principale effetto della riforma, come noto, è stata l'inversione del rapporto tra la decisione resa con ordinanza in camera di consiglio, divenuta la regola, e la decisione adottata con sentenza all'esito della pubblica udienza, ridottasi ad eccezione ed ancora praticabile nei soli casi in cui il ricorso sollevi questioni di particolare rilevanza o provenga dall'apposita sezione che non abbia definito il giudizio in sede camerale per mancanza della c.d. "evidenza decisoria"⁵⁹.

In pratica, una volta giunto in Cassazione, a meno che non sia subito indirizzato alle sezioni unite, il ricorso viene ora affidato al giudice relatore della sesta sezione per la consueta valutazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza o fondatezza. Se tale valutazione è negativa, il ricorso è quindi assegnato alla sezione semplice, affinché venga deciso in sede camerale ed in seguito a trattazione scritta, a meno che, per la sua valenza nomofilattica, il presidente della sezione non ritenga opportuno destinarlo alla pubblica udienza. Se il giudice relatore ravvisa invece un'ipotesi di inammissibilità o manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, questo viene definito in seno alla sesta sezione con il meccanismo di cui al veduto art. 380

⁵⁹ Alle ipotesi menzionate nel testo deve peraltro aggiungersi quella, ricavata in via interpretativa da Cass., sez. II, 6 marzo 2017, n. 5533, in cui la camera di consiglio della sezione semplice ritenga opportuno un rinvio della causa alla pubblica udienza, non condividendo la valutazione operata *prima facie* dal presidente della sezione, che non può ritenersi vincolante. In generale, sulla portata della riforma, v. G. COSTANTINO, *Note sulle «misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione»*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di D. Dalfino, Torino, 2017, p. 9, spec. 11, nonché G. SCARSELLI, *In difesa della pubblica udienza in Cassazione*, *ivi*, p. 45, spec. 46, che definisce quella del 2016 una "svolta epocale" per il giudizio di cassazione. Di «due Cassazioni nella formale immagine di un istituto unitario» parla inoltre N. IRTI, *Le due Cassazioni civili (in difesa della motivazione)*, in *Contr. impr.*, 2017, I, p. 11, spec. 19, secondo cui, in seguito alla riforma, è possibile distinguere «la Cassazione delle ordinanze e la Cassazione delle sentenze; o, in linea tendenziale, la Cassazione dei casi singoli e la Cassazione dei principi di diritto». Nel senso che la funzione attuale della Corte sia principalmente quella di respingere il contenzioso, applicando un rito che, nella versione camerale, non è più nel controllo delle parti, *ivi* inclusa quella pubblica, v. anche B. CAPPONI, *La Corte di cassazione e la «nomofilachia»*, *cit.*, p. 419, secondo cui «la camera di consiglio e l'ordinanza diventano gli strumenti utili allo smaltimento; la pubblica udienza e la sentenza quelli per l'esercizio della "nomofilachia"». Per una dettagliata esposizione dei vari progetti che hanno preceduto la riforma, v. infine C. PUNZI, *La nuova stagione della Corte di cassazione e il tramonto della pubblica udienza*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, I, p. 1 ss.

bis c.p.c., dal quale è però stata eliminata la possibilità, per i difensori delle parti, di comparire ed essere sentiti⁶⁰.

Sulla legittimità di tale procedimento sono state sollevate numerose perplessità da parte della dottrina, che ha denunciato l'eccessiva contrazione del diritto al contraddittorio, in particolar modo in relazione alla proposta di cui al riformato art. 380 *bis* c.p.c., che è parsa legittimare l'adozione di formule stereotipe, molto più anodine rispetto alla previgente relazione contenente la concisa esposizione delle ragioni⁶¹. Tale rischio, tuttavia, è stato fortemente ridimen-

⁶⁰ È invece rimasta la possibilità, per le parti, di depositare memorie non oltre cinque giorni antecedenti la data stabilita per l'adunanza della Corte, fermo restando il divieto di regolarizzare eventuali vizi del ricorso per mezzo di tali memorie, la cui funzione, come ribadito da Cass., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2976, è esclusivamente quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non di integrarli. Più nel dettaglio, in base alla menzionata Tabella di organizzazione per il triennio 2017-2019, § 45, tutti i ricorsi aventi ad oggetto materie non rientranti nella competenza delle sezioni unite sono assegnati automaticamente alla sesta sezione e distribuiti tra le singole sottosezioni in base alla ripartizione delle competenze prevista per le sezioni semplici. I fascicoli, una volta smistati dalla cancelleria, sono trasmessi ai coordinatori, i quali, dopo averli divisi per materia, all'inizio di ogni mese provvedono ad assegnarli ai consiglieri addetti alla sottosezione o a rimettere il ricorso direttamente alla sezione semplice. I consiglieri procedono quindi al sommario esame dei fascicoli, all'esito del quale, se ravvisano un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o fondatezza del ricorso, redigono la proposta di cui all'art. 380 *bis* c.p.c., strutturata secondo il modello predisposto dal presidente della sezione, altrimenti provvedono alla rimessione alla sezione semplice. La modalità con cui la sesta sezione decide i ricorsi risulta così del tutto analoga a quella prevista per la decisione da parte della sezione semplice, eccezion fatta per il dimezzamento, da quaranta a venti giorni, del termine per la comunicazione del decreto di fissazione della camera di consiglio e per la possibilità, per il pubblico ministero, di depositare conclusioni scritte, non contemplata nel giudizio davanti la sesta sezione. Si consideri, inoltre, che in base al menzionato Documento programmatico sulla sesta sezione civile, il ricorso può essere trattenuto in sesta sezione anche nel caso in cui, pur sollevando una questione di rilevanza nomofilattica, tale questione riguardi il rito camerale o i profili di inammissibilità. Quanto all'ordinanza conclusiva del procedimento affidato all'apposita sezione, la sopraccitata Tabella di organizzazione ribadisce, al § 47, che essa dev'essere redatta con una motivazione sintetica e secondo criteri redazionali uniformi per tutte le sottosezioni. A questo proposito, si è altresì prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente – composto dal presidente titolare, da un massimo di due consiglieri per sottosezione e da un magistrato addetto al centro elettronico di documentazione (CED) – che, ripartito in due ulteriori sottogruppi, uno per il diritto sostanziale ed uno per il diritto processuale, ha il compito di predisporre stringhe motivazionali uniformi su questioni ricorrenti e consolidate, da richiamare all'interno della motivazione sintetica.

⁶¹ Per alcune di tali perplessità, sia in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., sia in riferimento all'art. 6 Cedu, v. G. COSTANTINO, *Note sulle misure urgenti*, cit., p. 17

sionato dal Protocollo d'intesa siglato tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato il 15 dicembre 2016, al cui interno si precisa che la proposta del relatore deve indicare: con riferimento alla prognosi di inammissibilità o di improcedibilità, a quale ipotesi si faccia riferimento; con riguardo alla prognosi di manifesta fondatezza, quale sia il motivo manifestamente fondato e l'eventuale precedente di riferimento; con riguardo a quella

ss.; A. CARRATTA, *Il giudizio civile in Cassazione, fra nuove riforme e vecchi problemi*, in *La riforma del giudizio civile in Cassazione*, cit., p. 772, spec. 775 s.; E. D'ALESSANDRO, *Cameralizzazione del giudizio di Cassazione e pubblicità delle udienze, ivi*, p. 792 ss.; B. SASSANI, *Da Corte a Ufficio Smaltimento: ascesa e declino della "Suprema"*, in *www.judicium.it*, 18 novembre 2016; C. PUNZI, *La nuova stagione della Corte di cassazione*, cit., p. 12; P. COMOGLIO, *Giudizio di legittimità, trattazione camerale "non partecipata" e processo "equo"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, VII-VIII, p. 1028, spec. 1030 ss.; F. COSSIGNANI, *La sommarizzazione del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione*, in *www.elegal.it*, 13 dicembre 2016, p. 2. Critica tale meccanismo decisionale anche M. BOVE, *Nuovo rito in Cassazione, in Giusto proc. civ.*, 2017, IV, p. 1005, spec. 1013, secondo cui «se per nomofilachia si intende il compito di razionalizzare ed unificare il farsi del diritto vivente e quindi l'occuparsi di possibili violazioni di legge, non vi sono di fronte alla C.S. interventi nomofilattici ed interventi non nomofilattici», posto che, se vi fosse una simile alternativa, essa si porrebbe in contrasto col sistema dalla Cassazione. Nel senso che la riforma avrebbe illegittimamente conferito alla Corte il «potere di decidere come decidere», v. inoltre R. RUSSO, *L'ultimo "non-rito" della Cassazione civile*, cit., § V.B.2.f. Di diverso avviso invece G. AMOROSO, *La cameralizzazione non partecipata del giudizio civile di cassazione: compatibilità costituzionale e conformità alla Cedu*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, cit., p. 55, spec. 59, secondo cui le peculiarità del giudizio di cassazione, che si connota pur sempre come generale sindacato di legittimità ex art. 111, comma 7, Cost., sono tali da non precludere, sul piano della legittimità costituzionale, la cameralizzazione, anche prevalente, del suo rito. Nello stesso senso v. pure F. TERRUSI, *Assegnazione alle sezioni e "filtro"*, in *I processi civili in cassazione*, cit., p. 673, spec. 682 s., nonché P. BIAVATI, *Brevi note sul nuovo procedimento in Cassazione*, in *Riv. trim.*, 2017, IV, p. 1209, spec. 1212, secondo cui «il tecnicismo necessario in un giudizio di legittimità, in cui il fatto è già accertato, si presta male al dibattito orale e trova certamente migliore terreno di coltura negli atti scritti, tanto più se adeguatamente sintetici». Anche secondo C. GRAZIOSI, *La Cassazione "incamerata": brevi note pratiche*, in *www.judicium.it*, 8 novembre 2016, § 2, il nuovo art. 380 bis c.p.c. ha "potato" nella massima misura quello che era un meccanismo ridondante, avendo il legislatore compreso che «una dilatazione del contraddittorio tale da inserirvi un progetto di decisione da presentare come una sorta di proposta contrattuale alle parti significa aggravamento, e quindi inefficienza, della funzione giurisdizionale, e che non è necessaria per tutelare i diritti delle parti private, essendo queste munite di difensore tecnico». In generale, sulle perplessità suscitate dalla legge n. 197/2016, cfr. infine il documento indirizzato al Ministro della giustizia in data 3 ottobre 2016 dall'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, *Ampliamento del procedimento camerale in Cassazione*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, cit., Appendice n. 4, p. 119 ss.

di manifesta infondatezza, infine, quali siano i pertinenti precedenti giurisprudenziali di riferimento e le ragioni del giudizio prognostico di infondatezza dei motivi, anche tramite una valutazione sintetica e complessiva degli stessi, ove ne ricorrano i presupposti⁶².

La Corte di cassazione, d'altro canto, ha escluso profili di incostituzionalità del procedimento camerale *ex art. 380 bis c.p.c.*, reputandolo anzi funzionale alla definizione di ricorsi che si presentano all'evidenza inammissibili, manifestamente infondati o manifestamente fondati, ossia di impugnazioni per cui, lungi dal porsi questioni giuridiche di rilevanza nomofilattica, risulta consentanea la decisione resa con ordinanza all'esito di un'adunanza camerale non partecipata⁶³.

Quanto al carattere succinto della proposta del relatore, la Corte ha ribadito che, in seguito alla riforma del 2016, tale proposta, a differenza della precedente relazione, non può – né deve – essere motivata, al punto che le sommarie o schematiche indicazioni del relatore costituiscono una spontanea, ma assolutamente non dovuta, forma di agevolazione nei confronti delle parti. La proposta in argomento, secondo la Corte, ha infatti un effetto meramente “meccanico-impulsivo” sulla sequenza processuale, non essendo perciò riconducibile all'art. 101, comma 2, c.p.c. ovvero all'assunzione, da parte del ricorrente, del ruolo di compartecipe al contraddittorio, fermo restando che quest'ultimo risulta comunque tutelato dalla trattazione scritta, considerata l'esito di un bilanciamento ragionevole tra le

⁶² Il documento è reperibile sul sito internet del CNF *www.consigliozionaleforense.it*. Nel senso che, anche in seguito alla redazione di tale Protocollo, permane comunque il rischio di un'indicazione “ridotta all'osso”, v. tuttavia A. PANZAROLA, *La Cassazione civile dopo la l. 25 ottobre 2016, n. 197*, cit., p. 293 ss. Sostiene invece che il nuovo meccanismo, così come specificato dal Protocollo d'intesa, sia preferibile rispetto a quello precedente alla riforma, F.S. DAMIANI, *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, II, p. 99, spec. 117, secondo cui esso «consente di superare le ragionevoli preoccupazioni circa il pericolo di violazione della collegialità della decisione originata dalla disciplina incentrata sulla relazione del relatore». Nel senso che, in tal modo, il procedimento camerale che si svolge in sesta sezione sia addirittura più garantistico di quello previsto per la decisione da parte delle sezioni semplici, in vista della cui adunanza le parti presentano le loro memorie al buio, v. inoltre E. D'ALESSANDRO, *Cameralizzazione del giudizio di Cassazione*, cit., p. 798, la quale sottolinea come, in caso di fissazione dell'udienza camerale davanti alla sezione semplice, manchi anche quella “minima indicazione” – *i.e.* la proposta del relatore *ex art. 380 bis c.p.c.* – a fungere da flebile guida per le memorie delle parti.

⁶³ Così in particolare Cass., sez. VI-3, 10 gennaio 2017, n. 395, nonché Cass, sez. VI-T, 2 marzo 2017, n. 5371.

esigenze del diritto di difesa e quelle di speditezza e concentrazione del giudizio, parimenti rilevanti dal punto di vista costituzionale⁶⁴.

Resta il fatto che, se i membri del collegio non condividono la proposta del relatore e neppure risulta possibile definirne altrimenti il ricorso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., occorre inevitabilmente percorrere la via della pubblica udienza, giusta il disposto di cui all'art. 380 *bis*, comma 3, c.p.c. Non è stata infatti recepita dalla Corte la diversa interpretazione della norma secondo cui, poiché l'espressione "rinvia la causa alla pubblica udienza" era stata scritta quando tale udienza costituiva l'unica alternativa praticabile, la sezione semplice non sarebbe vincolata alla trattazione del ricorso proveniente dalla sezione-filtro in pubblica udienza, a meno che, dall'ordinanza di rimessione, non emerga che la sezione remittente abbia accertato la particolare rilevanza della questione di diritto su cui occorre pronunciare⁶⁵.

In questo modo, tuttavia, proprio laddove il giudice relatore della sesta sezione aveva intravisto un motivo di definizione semplificata del ricorso, questo è deciso con la modalità più approfondita e garantista possibile, ancorché non sollevi alcuna questione di rilevanza nomofilattica⁶⁶. Ciò senza contare, inoltre, che in seguito alla di-

⁶⁴ In questi termini v. Cass., sez. VI-3, 22 febbraio 2017, n. 4541, successivamente richiamata, e precisata, da Cass., sez. VI-3, 5 ottobre 2020, n. 21325. Dello stesso avviso anche L. LOMBARDO, *Il nuovo volto della Cassazione*, cit., § 2.3, nonché A. PANZAROLA, *La Cassazione civile dopo la l. 25 ottobre 2016*, n. 197, cit., p. 365 s.

⁶⁵ Così in particolare Cass., sez. III, 27 settembre 2017, n. 22462. Analoga soluzione era stata prospettata anche da A. BRIGUGLIO, *Le nuove regole*, cit., p. 319 ss., che si augurava la formazione di una «prassi *praeter legem* secondo cui la "apposita sezione", pur quando non pronuncia la inammissibilità o manifesta fondatezza o infondatezza ed applica nominalmente l'art. 380-*bis*, ultimo comma, decida contestualmente con ordinanza in camera di consiglio nei giudizi ritenuti "a valenza non nomofilattica" [...], e rimetta alla pubblica udienza della sezione semplice solo quelli ritenuti "a valenza nomofilattica"». È invece pacifico che la causa possa essere decisa con il rito camerale di cui all'art. 380 *bis* c.p.c. anche nel caso in cui, proposta una definizione del ricorso da parte del giudice relatore, il collegio ritenga opportuno definirlo altrimenti, seppur ai sensi dell'art. 375, num. 1 e num. 5, c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 8999, nonché Cass., sez. un., 27 marzo 2009, n. 7433, ove si sottolinea il valore non vincolante della relazione, che ben può essere disattesa dall'organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio al riguardo).

⁶⁶ In questi termini v. anche M. BOVE, *Nuovo rito in Cassazione*, cit., p. 1009 s.; D. DALFINO, *Il nuovo volto del procedimento in Cassazione nell'ultimo intervento normativo e nei protocolli di intesa*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, cit., p. 1, spec. 4; A. BRIGUGLIO, *Le nuove regole sul giudizio civile di cassazione*, cit., p. 319 ss. Di rischio di "asimmetrie decisionali" parla inoltre F. TERRUSI, *Assegnazione alle sezioni e "filtro"*, cit., p. 685 s., mentre secondo L. LOMBARDO, *La nomofilachia nel giudizio di cassazione riformato*, in *Giust. civ.*, 2017, I, p. 17, spec. 24, in questo caso

scussione la sezione semplice potrebbe pur sempre non condividere l'implicita valutazione di ammissibilità della sezione-filtro, nonché rilevare a sua volta una causa di inammissibilità sfuggita a quest'ultima. Non stupisce, perciò, che anche in questo caso si sia suggerito di eliminare il vaglio preliminare affidato all'apposita sezione, ormai ridottosi ad un inutile appesantimento del giudizio di cassazione, e di rimettere direttamente alla sezione semplice, in sede camerale, ogni valutazione di inammissibilità o di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso⁶⁷.

la scelta di rimettere la causa alla pubblica udienza si risolve in un'ipotesi «del tutto eterogenea e poco coerente» rispetto a quella di cui al medesimo art. 375, comma 2, c.p.c. Sul punto v. anche R. POLI, *Il processo per pubblica udienza in Cassazione*, in *I processi civili in Cassazione*, cit., p. 679, spec. 718, per il quale «la prima, banale, impressione che si ricava dalla ora descritta situazione è che tale ipotesi di trattazione in pubblica udienza ora in esame sia il frutto di una svista, di un mancato coordinamento da parte del legislatore».

⁶⁷ V. ad es. F.S. DAMIANI, *Il nuovo procedimento camerale in Cassazione e l'efficientismo del legislatore*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, cit., p. 35, spec. 44, nonché L. LOMBARDO, *Il nuovo volto della Cassazione*, cit., § 2.2. Dubita della necessità di mantenere, nel giudizio di cassazione successivo alla riforma del 2016, la sesta sezione civile, anche F. PICARDI, *L'inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.*, cit., p. 520 s., per la quale una specifica decisione ed uno specifico controllo preliminare del ricorso appaiono oggi superflui. Nello stesso senso, anche prima della riforma, v. inoltre M. FORNACIARI, *L'inammissibilità del ricorso*, cit., p. 658, nonché, in tempi ancor meno sospetti, F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di cassazione*, cit., p. 134 s., secondo cui «lo sceverare quali ricorsi trattare in camera di consiglio e quali all'udienza comporta un aggravio di lavoro del quale non si sente bisogno».

CAPITOLO VI

Considerazioni conclusive

SOMMARIO: 1. Sintesi dei risultati dell'indagine – 2. Sulla nozione di inammissibilità nel giudizio di cassazione – 3. Il vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso in cassazione.

1. Sintesi dei risultati dell'indagine

Prima di sviluppare le nostre conclusioni, è opportuno svolgere una sintesi dei risultati sin qui raggiunti.

Nella prima parte dell'indagine (v. *supra*, cap. II) abbiamo posto l'accento sull'aspetto considerato tradizionale dell'istituto, ossia la sua configurazione come sanzione processuale caratterizzata dalla disciplina meno permissiva, in termini di emendamento del vizio, rispetto a quella della nullità. Senza tornare sulla controversa autonomia del regime dell'inammissibilità, la prevalente dottrina e la giurisprudenza concordano infatti nel riconoscere il tratto distintivo dell'istituto nel rilievo officioso del vizio e nell'impossibilità di sanarlo, ciò che rende l'errore tendenzialmente irreparabile e l'atto appunto inammissibile.

Tale caratteristica, come abbiamo visto, contribuisce a fare dell'inammissibilità una sanzione scarsamente ricorrente nei giudizi di primo grado, in cui essa non avrebbe altro effetto se non quello di obbligare le parti a ricominciare *ex novo* il processo, e maggiormente frequente invece in quelli di impugnazione, in cui l'avvenuta definizione della lite, da un lato, e la presenza di termini decadenziali, dall'altro, rendono la dichiarazione di inammissibilità idonea a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, consumando il potere di riproporre l'impugnazione. Ciò vale, a maggior ragione, per il giudizio di cassazione, rimedio di sola legittimità e di norma preceduto da due gradi di giudizio, al punto che, in esso, l'inammissibilità copre l'intera gamma dei possibili vizi di forma-contenuto del ricorso introduttivo (v. *supra*, cap. III, sez. I, par. 1).

La portata generale dei principi che informano la disciplina delle nullità, su tutti quello di strumentalità delle forme, non impedisce tuttavia che ad essi la giurisprudenza di legittimità subordini anche la dichiarazione d'inammissibilità, indulgendo in particolare sulla carenza di un requisito stabilito a pena di inammissibilità ogniqualvolta tale requisito possa ricavarsi *aliunde* dal testo del ricorso. D'altro canto, abbiamo anche visto come la Corte si mostri decisamente più intransigente quando si tratta di ricavare, dal complesso delle norme che disciplinano la forma del ricorso, fattispecie di inammissibilità definite esclusivamente in via pretoria, come accade ad esempio per il principio di autosufficienza. Un simile atteggiamento, piuttosto contraddittorio, finisce così per indurre nei ricorrenti la sensazione che l'inammissibilità sia un istituto sibillino ovvero una sorta di valvola di sfogo del giudizio di cassazione, il cui rubinetto può essere chiuso e aperto quasi a piacimento dalla Corte.

Tale situazione è peraltro agevolata dalla veduta carenza di sistemazione dell'istituto all'interno del codice di procedura civile, come si è cercato di dimostrare in base al raffronto con la disciplina risultante dal codice di procedura penale e dal *code de procedure civile* francese (v. *supra*, cap. III, sez. II, par. 1 e par. 2). Nel primo, infatti, è possibile parlare di un vero e proprio "sistema" dell'inammissibilità nei giudizi di impugnazione, a fronte del quale tutte le ipotesi di inammissibilità del ricorso risultano espressamente previste, dal legislatore processuale, sia nel loro momento causale sia in quello effettuale; mentre nel secondo è l'istituto della *irrecevabilité* ad essere compiutamente disciplinato, per il tramite delle *fins de non-recevoir*, a livello generale e dunque anche, di riflesso, nel giudizio di cassazione. Una simile sistematizzazione dell'inammissibilità, inoltre, abbiamo riscontrato altresì nel giudizio che si svolge davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, assunto a terzo modello di comparazione per le ragioni a suo tempo precisate (v. *supra*, cap. III, sez. II, par. 3).

La denunciata carenza di sistemazione dell'istituto si è ulteriormente aggravata, con particolare riguardo al giudizio di cassazione, con l'introduzione dell'art. 360 *bis* c.p.c., che ha reso ancor più complicato lo sviluppo di teorizzazioni concettuali intorno al tema dell'inammissibilità. Come abbiamo visto (*supra* cap. IV), la circostanza che il ricorso possa ora dichiararsi inammissibile anche quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte o quando appaiono manifestamente infondate le censure inerenti alla violazione dei principi regolatori del giusto processo ha infatti rimesso in discussione il tradizionale inse-

gnamento secondo cui l'inammissibilità è una sanzione che colpisce esclusivamente determinati profili di invalidità degli atti processuali.

D'altronde, ove si consideri l'inammissibilità un'espressione elittica, che sottintende l'inammissibilità di una decisione sul merito della domanda, è evidente che tra inammissibilità e manifesta infondatezza sussiste un ineludibile rapporto di incompatibilità logica. Senonché, l'esistenza di ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza nel giudizio di accertamento della paternità o maternità naturale, in quello sulla responsabilità civile dei magistrati ed infine nell'azione di classe hanno rivelato come, ancor prima dell'introduzione dell'art. 360 *bis* c.p.c., tale incompatibilità, nel processo civile, si arrestasse a livello ontologico. L'analisi di tali esperienze, a sua volta, ha poi dimostrato come le principali problematiche derivanti dalla ricomprensione della manifesta infondatezza tra le ipotesi di inammissibilità fossero dovute al fatto che quelle ipotesi concernevano domande introduttive del giudizio di primo grado, riguardo alle quali si poneva perciò la questione della loro riproponibilità in seguito alla dichiarazione d'inammissibilità.


L'esempio, più risalente, del giudizio di cassazione francese e quello, più attuale, del giudizio di cassazione penale hanno inoltre testimoniato l'esistenza di un impiego "tradizionale" dell'inammissibilità anche con riguardo a profili di non meritevolezza del ricorso, utilizzo perseguito con ulteriore vigore nel sistema processuale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolar modo in seguito all'entrata in vigore del Protocollo n. 14. Ciò, tuttavia, non senza critiche e perplessità da parte della dottrina, soprattutto quando l'inammissibilità è parsa ancorata a parametri normativi sfuggenti ed ancor più quando, come avvenuto in Francia, si è cercato di sganciare *tout court* l'inammissibilità del ricorso dall'esame delle censure in esso contenute, trasformando così la corte da suprema a elitaria.

Nel corso dell'ultima parte dell'indagine (v. *supra*, cap. V), abbiamo infine posto l'accento sull'importanza dell'aspetto procedimentale dell'inammissibilità, dando conto di come la riconduzione della manifesta infondatezza del ricorso entro l'alveo dell'inammissibilità si riveli di utilità proporzionale all'efficienza del meccanismo con cui quest'ultima viene rilevata e decisa. In particolare, abbiamo visto che quanto più tale meccanismo riesce a coniugare la massima celerità con il minor impiego di risorse, seppur nel rispetto imprescindibile del diritto di difesa delle parti, declinato in tutti i suoi aspetti, tanto più ne trae beneficio l'intero giudizio, potendo la corte dedicarsi con maggior attenzione alle questioni realmente meritevoli di esame.

Il dato statistico, nel quale abbiamo deciso di non includere l'an-

no 2020 per le note ragioni sanitarie che hanno imposto il blocco di gran parte delle attività giudiziarie (v. *supra*, cap. I, par. 1), sembra confermare tale conclusione.

Si prenda, per esempio, il grafico delle pendenze davanti alle formazioni giudiziali della Corte europea dei diritti dell'uomo, che rappresenta senz'altro l'esempio maggiormente efficientista in materia di inammissibilità:




Come si vede, a partire dal 2011, anno di entrata in vigore del Protocollo n. 14, si è verificata una considerevole inversione della curva di tendenza, su cui ha sicuramente influito l'introduzione del vaglio di ammissibilità affidato al *single judge*¹.

Risulta invece diametralmente opposto l'andamento delle pendenze presso la nostra Corte di cassazione, le cui recenti riforme non sono state in grado di apportare cambiamenti rilevanti in termini di celerità del procedimento volto alla dichiarazione di inammissibilità.

Il risultato, come si evince dal grafico che segue, è che al 31 dicembre 2019 i ricorsi pendenti in cassazione ammontavano a 117.033, un numero esorbitante rispetto alla media degli altri giudizi considerati, con un indice di ricambio che, dopo aver raggiunto nel 2017 la soglia del 100%, è tornato nuovamente a calare negli anni successivi².

¹ Cfr. ECtHR, *Analysis of statistics 2019*, gennaio 2020, in www.echr.coe.int.

² Cfr. *La Cassazione civile - Annuario statistico 2019*, cit. Sull'incremento delle pendenze registratosi tra il 2018 e il 2019 ha peraltro influito l'abolizione del giudizio di appello in materia di protezione internazionale, operata dalla legge n. 46/2017, che ha reso il decreto del tribunale direttamente ricorribile in cassazione.



Una via di mezzo è infine rappresentata dal giudizio di cassazione penale, in cui le inefficienze dell'apposita sezione, mai realmente divenuta l'ufficio centrale auspicato dai *conditores*, sono state parzialmente compensate dalla maggior dimestichezza con cui i magistrati addetti a tale sezione hanno fatto uso dell'inammissibilità. L'andamento delle pendenze, in questo caso, è infatti più simile a quello della Corte di Strasburgo che a quello dell'altra ala del Palazzaccio, registrando un ulteriore decremento in seguito all'entrata in vigore della veduta legge n. 103/2017, che, oltre ad aver eliminato la possibilità di ricorrere in cassazione senza l'assistenza del difensore, ha consentito alla Corte di dichiarare determinate ipotesi di inammissibilità senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 *bis*, c.p.p.³:



³ Cfr. *La Cassazione penale - Annuario statistico 2019*, in www.cortedicassazione.it.

Non prendiamo infine in considerazione l'andamento del contenzioso nel giudizio di cassazione civile francese, in cui, come si ricorderà, dal 2014 non esiste più un filtro di ammissibilità dei ricorsi, avendo il legislatore processuale scelto di percorrere la diversa strada della differenziazione degli *iter* decisionali come soluzione all'*encombrement* della Corte.

2. Sulla nozione di inammissibilità nel giudizio di cassazione

Si tratta, a questo punto, di valutare in che misura l'istituto dell'inammissibilità possa realmente implementare l'efficienza del giudizio di cassazione in funzione nomofilattica, ferma restando la veduta garanzia di cui all'art. 111, comma 7, Cost., insormontabile *de jure condito*.

Se si ritiene che, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità sia solo e soltanto una *species* di invalidità degli atti processuali, e segnatamente del ricorso introduttivo, è allora inevitabile riconoscere che l'art. 360 *bis* c.p.c. rappresenti l'ultima di una serie di ipotesi in cui il legislatore ha inopportunamente sovrapposto due concetti tra loro antitetici: l'inammissibilità, che riguarda la valida instaurazione del rapporto giuridico di impugnazione, e l'infondatezza, che, per quanto manifesta, concerne pur sempre il merito della domanda e non la sua validità. In tal caso, come auspicato da parte della dottrina, sarebbe dunque opportuna una pronta abrogazione sia della disposizione sia del meccanismo di "filtro" ad essa collegato.

La prospettiva cambia, però, se si giunge a riconoscere che l'inammissibilità, nel giudizio di cassazione, possa assumere una differente e peculiare connotazione, a fronte delle caratteristiche particolari di tale giudizio. Non si tratta, come ha fatto la Corte, di aggiungere alla tradizionale nozione di inammissibilità, che riguarda l'invalidità del ricorso, una diversa inammissibilità di carattere "meritale" o sostanziale, che guarda invece al merito delle censure. Invero, ciò che vogliamo dire è che anche l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi, se ben s'intende la funzione del giudizio di cassazione, è un istituto che può appartenere a tale giudizio ed integrarsi armoniosamente in esso, al pari dell'inammissibilità che colpisce i vizi di forma-contenuto del ricorso.

Per comprendere il significato di tale affermazione occorre tuttavia delimitare con maggior rigore concettuale l'elemento presupposto nella nozione di inammissibilità per manifesta infondatezza ossia la manifesta infondatezza stessa, che, imponendo una definizione del ricorso

in termini di inammissibilità, anziché di rigetto, deve necessariamente distinguersi qualitativamente dalla infondatezza “semplice”.

Tutti i giudizi assunti come modello di comparazione, al cui interno è da tempo – o è stata per lungo tempo – presente una nozione di inammissibilità comprensiva della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, hanno dovuto affrontare tale problema qualificatorio. Le sezioni unite penali, come si ricorderà, lo hanno fatto riconducendo la manifesta infondatezza dei motivi alla proposizione di censure che si riferiscono a norme inesistenti, nonché a censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell’interpretazione di quelle esistenti, il più delle volte perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte e prive di argomenti nuovi o diversi per sostenere una tesi differente. Nel giudizio di cassazione civile francese, invece, la non serietà dei motivi, prima della sua abrogazione, è stata ricondotta dalla *Cour de cassation* ad ipotesi eterogenee: non soltanto la censura di un’interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte, ma anche la novità del motivo ed il motivo “*mélangé de fait et de droit*”, nonché la falsa denuncia di errori di diritto e la proposizione di questioni che esulavano dai profili di legittimità della controversia. Quanto alla Corte europea dei diritti dell’uomo, questa ha ritenuto di ricondurre la nozione di *manifestly ill-founded* al prevedibile esito finale della causa, con conseguente inammissibilità di quei ricorsi dalla cui lettura neppure emerge l’apparenza di una violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione.

La nostra Corte di cassazione, da par suo, ancor prima che venisse introdotto l’art. 360 *bis* c.p.c. era solita individuare la manifesta infondatezza del ricorso nella contrarietà dei motivi alla costante e reiterata giurisprudenza di legittimità. Il ragionamento alla base di tale orientamento era piuttosto intuitivo: se è vero che la funzione nomofilattica della Corte investe interamente la sua attività giurisdizionale, sono allora manifestamente infondati i ricorsi con cui si contesta, senza alcuna parvenza di serietà, l’interpretazione delle norme data dal giudice del merito in conformità ai precedenti della Corte stessa⁴.

Così intesa la nozione di manifesta infondatezza, subordinare l’ammissibilità del ricorso alla sua assenza risulta allora un passaggio meno rivoluzionario di quanto possa sembrare a prima vista: è infatti

⁴ In questi termini v. ad es. Cass., sez. lav., 13 maggio 2003, n. 7355. Specularmente, secondo Cass., sez. un., 15 aprile 2003, n. 5994, deve ritenersi manifestamente fondato il ricorso che sottopone alla Corte una questione di diritto identica ad altra già da essa reiteratamente esaminata e decisa in senso conforme a quello auspicato dal ricorrente.

sufficiente riconoscere che, per ottenere una pronuncia della Corte di cassazione sul merito del ricorso, non basta una qualsiasi contestazione rientrante nel novero dei motivi di cui all'art. 360 c.p.c., ma occorre altresì che quella contestazione renda necessario l'esercizio di almeno una delle due funzioni – tutela dello *ius litigatoris* o dello *ius constitutionis* – che appartengono alla Corte stessa. Ciò significa che, ai fini della sua ammissibilità, il ricorso deve apparire *prima facie* suscettibile di accoglimento o, quantomeno, suscettibile di sollecitare, anche con una pronuncia di rigetto, l'enunciazione, la conferma o la modifica di un principio di diritto.

In questa prospettiva, la codificazione dell'art. 360 *bis*, num. 1, c.p.c. non ha dunque posto in essere una rivoluzione copernicana, ma ha semplicemente fatto uso dell'inammissibilità in una maniera del tutto compatibile con la struttura e con le esigenze del giudizio di cassazione, assegnandole il compito di arrestare sulla soglia del giudizio tanto i ricorsi invalidi quanto i ricorsi non meritevoli di essere decisi nel merito da una corte suprema con funzione nomofilattica.

La stessa conclusione vale poi, *mutatis mutandis*, per l'ipotesi di cui all'art. 360 *bis*, num. 2, c.p.c., così come interpretato dalla Corte: se l'avvenuta violazione di un principio regolatore del giusto processo non rende necessaria l'enunciazione di un principio di diritto, la relativa censura è infatti inammissibile se tale violazione neppure ha causato alcun pregiudizio in capo al ricorrente, non sollecitando una simile censura né l'una né l'altra funzione del giudizio di legittimità.

A fronte di una nozione di inammissibilità così forgiata, occorre allora domandarsi se sia ancora possibile la coesistenza, all'interno dello stesso giudizio, di ipotesi di manifesta infondatezza dei motivi che non comportino l'inammissibilità del ricorso. La Corte di cassazione, come si ricorderà, ha risposto positivamente a tale interrogativo, reputando che l'inammissibilità di cui all'art. 360 *bis* c.p.c. abbia lasciato del tutto intatta la decisione di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso *ex art.* 375, num. 5, c.p.c., riguardante ogni altro possibile caso di infondatezza manifesta, che non dipende dall'assenza di un confronto critico con la giurisprudenza della Corte⁵.

La soluzione non sembra tuttavia così scontata. In base alla giurisprudenza della stessa Corte, fuori dalle fattispecie di inammissibilità contemplate dall'art. 360 *bis* c.p.c. non restano infatti che situazioni di manifesta infondatezza del ricorso piuttosto marginali, che si ve-

⁵ Così in particolare Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155, cit.

rificano o quando il ricorrente invoca norme di legge inesistenti oppure quando propone un'interpretazione assurda di quelle esistenti o ancora quando denuncia falsamente errori di diritto o di omesso esame in cui non è invece *ictu oculi* incorso il giudice del merito. Senonché, stando al prevalente orientamento della Corte, si ha che motivi di tal fatta possono considerarsi a tutti gli effetti dei “non-motivi” o meglio dei motivi soltanto apparenti, giacché non finalizzati alla tutela di diritti, ma intrinsecamente destinati ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti in cassazione. Motivi di questo tenore, dunque, pur non potendo dichiararsi inammissibili ai sensi dell'art. 360 *bis* c.p.c., possono certamente considerarsi tali in virtù dell'art. 375, num. 1, c.p.c., data la loro non riconducibilità, in concreto, a quelli previsti dall'art. 360 c.p.c.⁶

In questa prospettiva, la vera aporia che attualmente caratterizza il nostro giudizio di cassazione sembra perciò essere non tanto la presenza, al suo interno, dell'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi, quanto piuttosto la circostanza che quest'ultimo presupposto, ossia la manifesta infondatezza, possa dar luogo a due esiti decisionali concettualmente opposti, vale a dire l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, per giunta senza un sicuro ancoraggio normativo nel caso in cui tale esito sia quello del rigetto. Del resto, sia nel giudizio di cassazione penale sia in quello affidato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, l'ambito di applicazione dell'inammissibilità per manifesta infondatezza non lascia margini di operatività al rigetto del ricorso per la medesima ragione e così si verificava anche nel giudizio di cassazione civile francese fino all'eliminazione della procedura di *non-admission*, il venir meno della quale ha comportato che, in caso di non serietà dei motivi, l'esito decisionale sia solo e senz'altro il rigetto del ricorso, ancorché con le vedute forme procedurali semplificate.

In tale contesto, non sorprende perciò che l'inammissibilità per manifesta infondatezza introdotta all'art. 360 *bis* c.p.c. sia stata con-

⁶ Cfr. ad es. Cass., sez. VI-1, 4 settembre 2020, n. 18512, che ha ritenuto inammissibile un ricorso costituito da un motivo ricondotto ad una norma abrogata da lungo tempo e da un altro motivo che non aveva nulla a che vedere con il contenuto della decisione impugnata; Cass., sez. III, 25 giugno 2019, n. 16898, che ha giudicato inammissibile un motivo con cui, attraverso il formale riferimento alla violazione di norme di diritto, si richiedeva nella sostanza un riesame nel merito dell'intera controversia; Cass., sez. VI-3, 10 settembre 2018, n. 21943, che ha dichiarato inammissibile un ricorso per regolamento di competenza proposto pretestuosamente, data la assoluta evidenza della non impugnabilità dell'ordinanza presupposta.

siderata un'ibridazione di scarsa utilità, non essendosi in particolare colte le potenzialità insite nell'istituto, al fine di selezionare i ricorsi in funzione nomofilattica. Inoltre, anziché rimeditare le proprie scelte e percorrere altre strade, come avvenuto in Francia, il nostro legislatore processuale ha ritenuto opportuno non eliminare l'istituto ed il meccanismo di filtro ad esso collegato, aggiungendovi, con la riforma del 2016, un'ulteriore possibilità di definizione camerale del ricorso, alternativa alla pubblica udienza.

Il risultato, come abbiamo visto, è un sistema macchinoso e complesso, in cui il vaglio preliminare di ammissibilità dei ricorsi si riduce di fatto ad uno dei diversi *iter* decisionali del giudizio di cassazione, al cui interno l'inammissibilità *ex art. 360 bis* c.p.c. trova scarsa applicazione, continuando a venir ripudiata dalla Corte una nozione di inammissibilità realmente comprensiva delle ipotesi di manifesta infondatezza dei motivi.

3. *Il vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso in cassazione*

Sussiste un vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso quando la valutazione di ammissibilità è affidata, in prima battuta, ad un soggetto diverso da quello deputato a decidere il merito, il quale opera perciò tale valutazione con priorità non soltanto logica, ma anche cronologica rispetto alla seconda decisione. Si tratta di un passaggio decisionale che, come abbiamo visto, ha caratterizzato l'origine del giudizio di cassazione francese, in cui tale valutazione competeva ad un apposito *Bureau*, e che è poi stato introdotto, nel nostro ordinamento, dapprima nel giudizio di cassazione penale e quindi in quello di cassazione civile, rimesso, in un caso come nell'altro, alle rispettive sezioni filtro.

In sede civile, come si ricorderà, tale sezione è attualmente la sesta, anche denominata "apposita sezione", la quale è frazionata al suo interno in tante sotto-sezioni quante sono le sezioni di cui si compone la Corte, in base alla ripartizione interna degli affari. Nella pratica, poi, il vaglio di ammissibilità vero e proprio è svolto in maniera decentrata dai singoli magistrati che compongono di volta in volta la sotto-sezione, i quali, tendenzialmente, cercano di risolvere il prima possibile tale incombenza, spesso mossi più dal volume del fascicoletto che dalla qualità degli atti in esso contenuti. Si tratta di un atteggiamento più che comprensibile, ove si consideri che tale compito si somma alla mole di lavoro del magistrato che gli deriva della sua contemporanea appartenenza

alla sezione ordinaria, di per sé già sovrabbondante. Senonché, in questo modo, si verifica sovente che ricorsi prolissi, ma del tutto inconsistenti, finiscano direttamente in sezione, per poi essere dichiarati inammissibili in quella sede; mentre ricorsi snelli, ma ben formulati, vengano in prima battuta indirizzati alla sezione-filtro, in seno alla quale ci si avvede però della loro inopportuna destinazione, con la conseguente necessità di rimettere la causa alla pubblica udienza e rinviare, ancora una volta, i tempi della decisione. Si innesca in tal modo un circolo vizioso, in cui non sempre sono le iniziative migliori ad avere la meglio ed in cui, anzi, l'eccessiva superficialità dello spoglio preliminare finisce non infrequentemente per premiare atteggiamenti difensivi che, ad un più attento esame, si dimostrano non meritevoli di accesso al giudizio di legittimità.

A ciò si aggiunge poi che tutti i collegi delle sotto-sezioni di cui si compone la sezione-filtro sono a loro volta composti dallo stesso numero di magistrati che compongono i collegi delle sezioni ordinarie. A tali collegi, inoltre, è demandato non solo il compito di giudicare sull'inammissibilità del ricorso, ma altresì quello di definire il giudizio nel merito, accogliendo o rigettando il ricorso in caso di manifesta fondatezza o infondatezza, nonché quello di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, nei casi previsti dalla legge, così come di dichiarare l'estinzione del giudizio. Risulta perciò piuttosto arduo individuare nel giudizio camerale della sesta sezione un vero e proprio vaglio preliminare di ammissibilità dei ricorsi, risolvendosi semmai tale fase in una sorta di anticipazione del giudizio della sezione ordinaria, caratterizzata in particolare dall'evidenza decisoria. Si tratta, in buona sostanza, di un filtro "tiepido", che inevitabilmente depauperava a sua volta le potenzialità insite nell'istituto dell'inammissibilità.

Le possibili soluzioni al problema sono, naturalmente, diverse. Seguendo il modello francese, si potrebbe ad esempio rinunciare alla *non-admission préalable* ed insistere sulla strada della differenziazione degli *iter* decisionali, ponendo così fine alla parabola discendente della sezione-filtro. D'altro canto, guardando al giudizio di cassazione penale, si potrebbe invece cercare di implementare il vaglio preliminare di ammissibilità dei ricorsi, nel qual caso occorre valutare in che modo una revisione dell'attuale meccanismo di filtro possa rendere il sistema maggiormente efficiente.

In questa prospettiva, dal punto di vista strutturale sarebbe anzitutto opportuno che la sezione-filtro non fosse suddivisa in diverse sotto-sezioni, ma che si componesse di magistrati assegnati ad essa in

via esclusiva (come peraltro già avviene per le sottosezioni sesta-lavoro e sesta-tributaria) e coordinati da un unico presidente, ancorché con rotazione temporale. Tali magistrati, inoltre, potrebbero essere utilmente coadiuvati, nel loro lavoro, da quelli addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, nonché dai tirocinanti in cassazione, risorse preziose per la ricerca dei precedenti rilevanti ai fini dell'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.

Quanto alla composizione numerica dei collegi giudicanti, essa dovrebbe differenziarsi da quella prevista per le sezioni ordinarie e dunque, ferma restando la necessaria collegialità, contentarsi di tre magistrati, così come originariamente previsto nel menzionato d.d.l. C-1441 *bis* per il filtro *ex art. 360 bis* c.p.c. (v. *supra*, cap. IV, par. 1.4).

Ad una sezione così composta andrebbe quindi affidato lo spoglio preliminare di tutti i ricorsi che giungono in Cassazione, il quale dovrebbe però concludersi con una sola alternativa: dichiararne l'inammissibilità oppure rimmetterli alla sezione tabellarmente competente, per la decisione nel merito (fermo restando che, in quest'ultimo caso, l'implicita decisione di ammissibilità non potrebbe mai precludere una successiva statuizione di senso contrario, da parte della sezione a cui è stato rimesso il ricorso, in seguito al maggior approfondimento del fascicolo). All'esito del vaglio preliminare della sezione-filtro, pertanto, non dovrebbero risultare decisioni diverse da quella di inammissibilità, analogamente a quanto si verifica in sede di giudizio camerale *ex art. 391 bis*, comma 4, c.p.c. per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione⁷.

Si è detto, del resto, perché il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza non dovrebbe più trovare applicazione nel giudizio di cassazione, mentre, con riferimento agli altri provvedimenti di natura ordinatoria, l'orientamento della Corte è già nel senso di escludere la necessità di disporre la rinnovazione della notificazione o di ordinare l'integrazione del contraddittorio in caso di inammissibilità

⁷ Nel senso che il vaglio preliminare del ricorso per revocazione per errore di fatto sia un giudizio di ammissibilità "*sui generis*", posto che «la Cassazione vi fa confluire, oltre ai profili *stricto sensu* relativi al rispetto delle forme e dei tempi prescritti dalla legge per la proposizione dell'istanza di revocazione, anche la stessa sussistenza dell'errore di fatto, la quale [...] sarebbe più propriamente attinente al giudizio di fondatezza», v. anche G. IMPAGNATIELLO, *Art. 391 bis*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit., p. 414, spec. 422 s. Per alcuni esempi v. inoltre Cass., sez. VI-T, 21 febbraio 2020, n. 4584, che dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione per errore di fatto stante la palese erroneità della tesi in esso prospettata, nonché Cass., sez. VI-3, 15 febbraio 2018, n. 3760, che ritiene la revocazione inammissibile a fronte dell'assenza di errori di fatto o percettivi.

del ricorso, permettendo così di rinviare l'adozione di tali provvedimenti, se del caso, all'esito (positivo) del vaglio di ammissibilità (v. *supra*, cap. III, sez. I, par. 3). Quanto all'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, esso costituisce, a nostro avviso, un esito decisionale incompatibile con un filtro preliminare rettamente inteso ovvero con una fase del giudizio volta esclusivamente a valutare l'ammissibilità del ricorso, sia in punto validità sia in punto meritevolezza. Attribuire alla sezione-filtro anche il potere di accogliere i ricorsi manifestamente fondati, come anticipato, significa infatti fare del vaglio preliminare un'anticipazione del giudizio ordinario, in cui a rilevare non è tanto l'inammissibilità del ricorso, quanto piuttosto l'evidenza di uno qualunque tra i possibili esiti decisionali: il che, però, porta nuovamente sulla strada della differenziazione dei procedimenti in cassazione, anziché su quella della selezione dei ricorsi.

Infine, dal punto di vista procedimentale, ferma restando la possibilità, per le parti, di presentare memorie sulla proposta di inammissibilità del giudice relatore, nel caso in cui tale proposta sia confermata in sede collegiale il relativo provvedimento dichiarativo dovrebbe essere realmente succinto o, ancor meglio, non specialmente motivato, bastando a tal uopo il riferimento ai precedenti della Corte o l'enunciazione del vizio di invalidità che colpisce il ricorso a dar conto delle ragioni della decisione adottata. In questa prospettiva, sarebbe addirittura auspicabile il ricorso a modelli motivazionali standard, eventualità peraltro già contemplata nel menzionato Documento programmatico sulla sesta sezione civile, in cui si suggerisce l'elaborazione di schede con campi macro predefiniti da parte del Centro Elettronico di Documentazione della Corte (CED), nonché di cartelle condivise riservate ai componenti della sezione e/o trasversali tra le sotto-sezioni, nella cui sperimentazione la sezione-filtro dovrebbe svolgere un ruolo "prioritario", in considerazione della funzione ordinamentale ad essa assegnata⁸.

Va da sé che un vaglio di ammissibilità così strutturato, ponendosi come alternativa alla differenziazione procedimentale, renderebbe financo superflua l'attuale proliferazione dei riti in cassazione, imperniata sulla minor o maggior rilevanza delle questioni sottoposte all'esame della Corte. Ribadita la funzione essenzialmente nomofilattica di quest'ultima, al cui interno si declinano tanto la tutela dello *ius constitutionis* quanto la tutela dello *ius litigatoris*, riteniamo infatti che l'unica distinzione veramente possibile sia quella tra ricorsi meri-

⁸ Cfr. G. CANZIO, *La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica*, decreto n. 136/2016, in www.cortedicassazione.it.

tevoli di esame e ricorsi non meritevoli di esame da parte della Corte, ossia quella tra ricorsi ammissibili e ricorsi inammissibili: affidata una tale decisione, di tipo qualitativo, allo scrutinio camerale della sezione-filtro, non resta spazio per altre distinzioni, di tipo quantitativo, tra ricorsi più meritevoli e ricorsi meno meritevoli di esame. Di conseguenza, una volta che il ricorso abbia superato il vaglio preliminare di ammissibilità, sia con riguardo alla sua forma sia con riguardo al suo contenuto, esso dovrebbe per ciò solo approdare alla pubblica udienza della sezione ordinaria, sede di discussione maggiormente confacente ad una corte suprema.

Bibliografia

Monografie, manuali e trattati

- ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, 2^a ed., Torino, 1953
- ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, 1932
- AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2019
- ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, vol. I, Napoli, 1979
- AULETTA, *Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili*, Padova, 1999
- BALBI, *La decadenza nel processo di cognizione*, Milano, 1983
- BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. I e vol. II, 5^a ed., Bari, 2019
- BATES, *The Evolution of the European Convention on Human Rights. From Its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights*, Oxford, 2011
- BEAUTEUPS-BEAUPRÉ, *Coutumes et institutions de l'Anjou & du Maine antérieures au XVI^e siècles, Première partie. Coutumes et styles*, t. II, Paris, 1878
- BESSO, *La sentenza civile inesistente*, Torino, 1996
- BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936
- BIANCA, *Diritto civile*, vol. II, Milano, 1989
- BIAVATI, *Argomenti di diritto processuale civile, Aggiornamento n. 5*, Bologna, 2012
- BIONDI, *La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale*, Milano, 2006
- BLOCK, *Les fins de non-recevoir en procédure civile, Thèse*, Nice, 2002
- BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, vol. I, Napoli, 2005
- BONNIER, *Éléments d'organisation judiciaire et de procédure civile*, t. II, Paris, 1848
- BORÉ J., *La cassation en matière civile*, Paris, 1997
- BORÉ J.-BORÉ L., *Pourvoi en cassation, Répertoire, procédure civile*, Paris, 2015
- BORNIER, *Conférences des ordonnances de Louis XIV Roy de France et de Navarre*, t. I, Paris, 1729
- BOVE, *Il sindacato della Corte di cassazione. Contenuto e limiti*, Milano, 1993
- BRUNETTI, *Norme e regole finali nel diritto*, Torino, 1913

- CADIET-JEULAND, *Droit judiciaire privé*, 10^a ed., Paris, 2017
- CALAMANDREI, *Diritto e processo costituzionale*, in *Opere giuridiche*, vol. III, a cura di Cappelletti, Napoli, 1968
- CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, vol. I, Padova, 1941
- CALAMANDREI, *La cassazione civile, Parte prima*, in *Opere giuridiche*, vol. VI, a cura di Cappelletti, Napoli, 1976
- CALAMANDREI, *La cassazione civile, Parte seconda*, in *Opere giuridiche*, vol. VII, a cura di Cappelletti, Napoli, 1976
- CALAMANDREI, *La cassazione civile e altri studi sui vizi della sentenza e delle impugnazioni*, in *Opere giuridiche*, vol. VIII, a cura di Cappelletti, Napoli, 1976
- CAPORUSSO, *La "consumazione" del potere di impugnazione*, Napoli, 2011
- CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, vol. I, 5^a ed., Roma, 1956
- CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, 1973
- CHELO, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione nel processo penale*, Milano, 2020
- CHÉNON, *Origines, conditions et effets de la cassation*, Paris, 1882
- CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. I, Napoli, 1960, rist. an. della 2^a ed.
- CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione nel processo di cognizione*, Milano, 1981
- CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, vol. II, Torino, 1994
- CONFORTI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, Salerno, 2014
- CONSO, *Il concetto e le specie d'invalidità: introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*, Milano, 1955
- CONSO, *Questioni nuove di procedura penale*, Milano, 1958
- CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, vol. I, Padova, 1985
- CONSOLO, *La revocazione delle decisioni della cassazione e la formazione del giudicato*, Padova, 1989
- CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 3^a ed., Padova, 2012
- CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I e vol. II, 12^a ed., Torino, 2019
- CORDERO, *Contributo allo studio dell'amnistia nel processo*, Milano, 1957
- CORDERO, *Procedura penale*, 9^a ed., Milano, 1987
- CORNU-FOYER, *Procédure civile*, Coll. "Themis", Paris, 1958
- D'ALESSANDRO, *L'oggetto del giudizio di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzione del diritto processuale*, Torino, 2016
- DALLA BONTÀ, *Contributo allo studio del filtro in appello*, Napoli, 2015

- DAMIANI, *Il procedimento camerale in Cassazione*, Napoli, 2011
- DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano, 1938
- DEL POZZO, *Le impugnazioni penali. Parte generale*, Padova, 1951
- DE MARSICO, *Lezioni di diritto processuale penale*, Napoli, 1936
- DE SALVIA-REMUS, *Ricorrere a Strasburgo, Presupposti e procedura*, Milano, 2011
- DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, Milano, 1994
- DI FEDERICO, *La corte di cassazione*, Bari, 1969
- DONZELLI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, Napoli, 2011
- DONZELLI, *Pregiudizio effettivo e nullità degli atti processuali*, Napoli, 2020
- FABBRINI, *L'opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi d'impugnazione*, Milano, 1968
- FANELLI, *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile in primo grado*, Pisa, 2020
- FAVALLI, *L'ammissibilità nel processo penale*, Napoli, 1969
- FAYE, *La Cour de cassation*, Paris, 1903
- FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960
- FERRARIS, «Rationing Justice». *La selezione dei ricorsi nelle Corti supreme di Stati Uniti e Italia*, Torino, 2015
- FLORIAN, *Principi di diritto processuale penale*, Torino, 1927
- FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008
- FORNACIARI, *Presupposti processuali e giudizio di merito. L'ordine di esame delle questioni nel processo*, Torino, 1996
- FROSALI, *Il ricorso per cassazione nelle sue condizioni di ammissibilità*, Padova, 1932
- GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, Milano, 1968
- GAVAZZI, *L'onere. Tra la libertà e l'obbligo*, Torino, 1970
- GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, vol. I, Milano, 1952
- GLASSON-TISSIER, *Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile*, t. I, 3^a ed., Paris, 1925
- GRASSO, *Le impugnazioni incidentali*, Milano, 1973
- GREER, *The European Convention on Human Rights. Achievements, Problems and Prospects*, Cambridge, 2006
- GUINCHARD, *Droit et pratique de la procédure civile 2017/2018*, Paris, 2016
- HARRIS-O'BOYLE-WARBRICK, *Law of the European Convention of Human Rights*, London, 1995
- HENRION DE PANSEY, *De l'autorité judiciaire en France*, Paris, 1818
- HERON-LE BARS, *Droit judiciaire privé*, 6^a ed., Paris, 2015
- IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013
- IMBERT, *La pratique judiciaire, tant civile que criminelle, recuee et observée pour tout le Royaume de France*, t. I, Lyon, 1619

- LA CHINA, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. I, Milano, 2003
- LANCELLOTTI, *La soccombenza requisito di legittimazione alle impugnazioni*, Milano, 1996
- LAUDISA, *La sentenza processuale*, Milano, 1982
- LEACH, *Taking a Case to the European Court of Human Rights*, 3^a ed., Oxford, 2011
- LEMERLE, *Traité des fins de non-recevoir*, Nantes, 1819
- LEONE, *Sistema delle impugnazioni penali: parte generale*, Napoli, 1935
- LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. III, Milano, 1976
- LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, Torino, 2015
- LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. I e vol. II, 11^a ed., Milano, 2020
- LUPANO, *La notificazione tra conoscenza legale e conoscenza effettiva*, Torino, 2018
- MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. II, 27^a ed., Torino, 2019
- MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. IV, 5^a ed., Torino, 1956
- MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2005
- MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Padova, 2000
- MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di cassazione*, 3^a ed., Padova, 2003
- MINAFRA, *Contributo allo studio delle prove illecite nel processo civile*, Napoli, 2020
- MOREL, *Traité élémentaire de procédure civile*, Paris, 1932
- MOTULSKY, *Écrits. Études et notes de procédure civile*, Paris, 1973
- NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, 2^a ed., Torino, 2011
- ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, Torino, 2018
- OMAR, *La notion d'irrecevabilité en droit judiciaire privé*, Thèse, Paris, 1967
- PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali penali: nullità, preclusioni, decadenze, inammissibilità*, Napoli, 1933
- PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, vol. I e vol. II, Torino, 2005
- PASSANANTE, *Il precedente impossibile. Contributo allo studio del diritto giurisprudenziale nel processo civile*, Torino, 2018
- PERROT, *Institutions judiciaires*, Paris, 1983
- PESCATORE, *Filosofia e dottrina giuridiche*, Torino, 1874
- PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, vol. I, Milano, 1965
- PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Testi e documenti per la storia del processo*, vol. I, *Code Louis, T. I, Ordonnance civile, 1667*, Milano, 1996
- PISANELLI, *Della Corte di cassazione*, Napoli, 1875
- POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012

- POTHIER, *Traité de la procédure civile*, in *Œuvres de Pothier, contenant les traités du droit français*, t. IX, a cura di Dupin, Paris, 1824
- PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, 5ª ed., Napoli, 2006
- PROTO PISANI, *Opposizione di terzo ordinaria. Art. 404, 1° comma, c.p.c.*, Napoli, 1965
- PROVINCIALI, *Sistema delle impugnazioni civili secondo la nuova legislazione*, Padova, 1943
- RANIERI, *Manuale di diritto processuale penale*, 5ª ed., Padova, 1965
- RECCHIONI, *Pregiudizialità processuale e dipendenza sostanziale nella cognizione ordinaria*, Padova, 1999
- REDENTI, *Diritto processuale civile*, vol. II, 2ª ed., Milano, 1957
- RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, 3ª ed., Torino, 2019
- RICCI, *La riforma del processo civile. Legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*, Torino, 2009
- RICCIO, *La preclusione processuale penale*, Milano, 1951
- RUGGIERI, *Pronuncia oggettivamente complessa e onere di impugnazione*, 2ª ed., Torino, 2020
- RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, Torino, 2012
- SAATINI GI., *Il pubblico ministero nel diritto processuale penale*, vol. I, Napoli, 1943
- SABATINI GI., *Trattato dei procedimenti incidentali nel procedimento penale*, Padova, 1953
- SABATINI GU., *Principi di diritto processuale penale*, vol. I, Catania, 1948
- SALVANESCHI, *L'interesse ad impugnare*, Milano, 1990
- SANTORO, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 1954
- SATTA, *Guida pratica per il nuovo processo civile italiano*, Padova, 1941
- SATTA-PUNZI, *Diritto processuale civile*, 13ª ed., Padova, 2000
- SCELLA, *Il vaglio di inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006
- SETTEM, *Applications of the "Fair Hearing" Norm in ECHR Article 6(1) to Civil Proceedings. With Special Emphasis on the Balance Between Procedural Safeguards and Efficiency*, Cham, 2016
- SONELLI, *L'accesso alla Corte suprema e l'ambito del suo sindacato. Un contributo al dibattito sulla Cassazione civile in un'ottica comparatistica*, Torino, 2001
- TARBÉ DES SABLONS, *Lois et règlements à l'usage de la Cour de cassation*, Paris, 1840
- TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991
- TARZIA, *Profili della sentenza civile impugnabile*, Milano 1967
- TEDOLDI, *L'appello civile*, Torino, 2016
- TISCINI, *Il ricorso straordinario in Cassazione*, Torino, 2005
- TURCO, *L'impugnazione inammissibile. Uno studio introduttivo*, Padova, 2010
- TURRONI, *La sentenza civile sul processo*, Torino, 2006

- VACCARELLA, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Napoli, 1975
- ZWART, *The Admissibility of Human Rights Petitions. The Case Law of the European Commission of Human Rights and the Human Rights Committee*, Dordrecht, 1994

Articoli su rivista e online

- ACAMPORA-TORRENTE, *La crisi della Cassazione e i suoi rimedi*, in *Foro it.*, 1952, IV, c. 201
- ALFANO, *Un «filtro» ai ricorsi per Cassazione è tra gli assi portanti del nuovo rito*, in *Guida dir.*, 18 ottobre 2008, n. 41, p. 12
- AMOROSO, *Riforma della responsabilità civile dei magistrati e dubbi di legittimità costituzionale dell'eliminazione del filtro di ammissibilità dell'azione risarcitoria*, in *Quest. giust.*, 2015, III, p. 181
- ANDRIOLI, *Ancora sulla crisi della cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, II, 1953, p. 146
- ANDRIOLI, *Le sentenze della Corte costituzionale: consuntivo degli effetti sull'ordinamento positivo*, in *Foro it.*, 1969, V, c. 73
- ARCADI, *Il c.d. «principio di autosufficienza del ricorso» nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, in *Giust. civ.*, 2009, IX, 2, p. 347
- ATIAS, *Une enquête nécessaire: les «arrêts» de non-admission du pourvois en cassation*, in *Rec. Dalloz*, 2010, n. 22, p. 1374
- BALENA, *Il sistema delle impugnazioni nella disciplina vigente e nell'esperienza applicativa: problemi e prospettive*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 121
- BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18 giugno 2009, n. 69)*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, III, p. 749
- BALENA, *Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, II, p. 335
- BALLETTI, *Il ricorso per cassazione e il c.d. principio di autosufficienza*, in *Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza. Quaderni di diritto del lavoro*, 2006, III, p. 105
- BARGIS, *Ricorso per cassazione inammissibile e principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3 c.p.c.: un istituto esportabile in sede penale a fini nomofilattici?*, in *Cass. pen.*, 2013, I, p. 111
- BEERNAERT, *Protocol 14 and New Strasbourg Procedures: Towards Greater Efficiency? And at What Price?*, in *EHRLR*, 2004, IX, p. 544
- BÈGUET, *Étude critique de la notion de fin de non-recevoir en droit privé*, in *RTD civ.*, 1947
- BELTRANI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 11/2018*, in *IlPenalista* (web), 12 novembre 2018
- BENOÎT-ROHMER, *Il faut sauver le recours individuel...*, in *Rec. Dalloz*, 2003, n. 38, p. 2584

- BÉRANGER, *La justice doit être accessible et la Cour de cassation s'engage à relever le défi en utilisant les potentialités des technologies appliquées au droit*, *Entretien avec Chantal Arens Première présidente de la Cour de cassation*, in *Sem. jur.*, 2020, 373
- BERDAH, *Brèves réflexions sur l'article 1014 du code de procédure civile*, in *Rec. Dalloz*, 2010, n. 23, p. 1426
- BIAVATI, *Brevi note sul nuovo procedimento in Cassazione*, in *Riv. trim.*, 2017, IV, p. 1209
- BIAVATI, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, in *Riv. trim.*, 2017, II, p. 467
- BILE, *Sui metodi di lavoro della Corte di cassazione*, in AA.VV., *Per la Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, 1987, V, c. 223
- BORÉ L., *Quelques idées sur le pourvoi en cassation*, in *Rec. Dalloz*, 2005, n. 3, p. 180
- BORÉ L., *Questions sur le projet de filtrage des pourvois*, in Amrani Mekki (dir.), *Débats autour du projet de réforme de la Cour de cassation*, in *Gaz. Pal.*, 2018, n. 17, p. 87
- BORONA, *La prassi delle decisioni di inammissibilità della Corte europea al vaglio del Comitato ONU dei diritti umani: rischio di un "cortocircuito" fra i due sistemi di protezione?*, in *Dir. um. dir. int.*, 2015, IX, 1, p. 135
- BOVE, *La corte di cassazione come giudice di terza istanza*, in *Riv. trim.*, 2004, III, p. 947
- BOVE, *La pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, II, p. 389
- BOVE, *Nuovo rito in Cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, IV, p. 1005
- BOVE, *Profili processuali dell'azione di classe*, in *www.judicium.it*, 5 giugno 2010
- BRANCACCIO, *Problemi attuali della Corte suprema di Cassazione*, in *Foro it.*, 1998, V, c. 206
- BRICHETTI, *Sentenza e atto di impugnazione (contenuto e motivi)*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, VI, p. 191
- BRIGUGLIO, *Ecco il "filtro"! (l'ultima riforma del giudizio di cassazione)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, V, p. 1275
- BRIGUGLIO, *La pronuncia in camera di consiglio della Corte di cassazione (riflessioni sul nuovo art. 375 c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, IV, p. 1006
- BRIGUGLIO, *Le nuove regole sul giudizio civile di cassazione: per i singoli casi normali e per i casi a valenza nomofilattica. La scelta "for da fiore" di una Suprema Corte ristretta nei limiti dell'art. 111 Cost.*, in *Giust. civ.*, 2017, II, p. 301
- BRIGUGLIO, *Pluralità di riti e variazioni del rito innanzi alla Corte di cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, II, p. 501
- BRIGUGLIO, *Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'ammissibilità dell'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, II, p. 574

- CAPLISH, *The Reform of the European Court of Human Rights: Protocol No. 14 and Beyond*, in *HRLR*, 2006, vol. 6, p. 403
- CANALE, *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?*, in *Riv. trim.*, 2018, III, p. 1025
- CANIVET, *La procédure d'admission des pourvois en cassation, Bilan d'un semestre d'application de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire*, in *Rec. Dalloz*, 2002, n. 28, p. 2195
- CANTAFIO, *Procedimento ex art. 274 c.c. e dovuto processo sui diritti*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 829
- CANZIO, *Le due riforme processuali del 2006 a confronto: vizio di motivazione, autosufficienza del ricorso e accesso agli atti nei giudizi civili e penali di legittimità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, I, p. 135
- CANZIO, *L'istituzione della settima sezione penale per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 162
- CAPONE, *Autosufficienza del ricorso e specificità dei motivi in Cassazione*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, IV, p. 60
- CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in Cassazione nel processo civile*, in *Giust. cost.*, 2012, II, p. 1539
- CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 2007, I, c. 1387
- CAPONI, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim.*, 2012, IV, p. 1153
- CAPPELLETTI, *Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1969, IV, c. 81
- CAPPONI, *Il diritto processuale civile «non sostenibile»*, in *Riv. trim.*, 2013, III, p. 855
- CAPPONI, *La Corte di cassazione e la «nomofilachia» (a proposito dell'art. 363 c.p.c.)*, in *Il processo*, 2020, II, p. 405
- CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili*, in *Riv. trim.*, 2014, III, p. 1075
- CAPRIOLI, *I nuovi presupposti di ammissibilità dei ricorsi per cassazione*, in *www.lagelegislazionepenale.eu*, 2 gennaio 2018
- CARBONE, *Alla ricerca di uno strumento deflativo del processo di legittimità*, in *Corr. giur.*, 2001, V, p. 565
- CARNEVALE S., *Il filtro in cassazione: verso una selezione innaturale dei ricorsi penali*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, IV, p. 859
- CARPI, *La redazione del ricorso in Cassazione in un recente protocollo*, in *Riv. trim.*, 2016, I, p. 359
- CARPI, *La tecnica di formazione del ricorso per cassazione*, in *Riv. trim.*, 2004, III, p. 1017
- CARPI, *L'accesso alla Corte di cassazione ed il nuovo sistema dei filtri*, in *Riv. trim.*, 2010, III, p. 769
- CARRATO, *Il contenuto del ricorso civile per cassazione*, in *Giur. it.*, 2014, II, p. 422

- CARRATTA, *Il “filtro” al ricorso in cassazione fra dubbi di costituzionalità e salvaguardia del controllo di legittimità*, in *La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente*, a cura di Chiarloni, in *Giur. it.*, 2009, VI, p. 1563
- CARRATTA, *Il giudizio civile in Cassazione, fra nuove riforme e vecchi problemi*, in *La riforma del giudizio civile in Cassazione*, a cura di Carratta, in *Giur. it.*, 2018, III, p. 772
- CARRATTA, *L'azione collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, III, p. 723
- CARRATTA, *La riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim.*, 2006, IV, p. 1105
- CAVALLINI, *Verso una giustizia “processuale”: il “tradimento” della tradizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, II, p. 316
- CECCARONI, *La sezione VII della cassazione: riflessioni sull'attuale funzionamento e sulle prospettive dischiuse dal d.d.l. n. 2754-bis del 2003*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, XI, p. 1417
- CENTORAME, *La cruna dell'ago dell'inammissibilità*, in *Corr. merito*, 2012, p. 29
- CHIARLONI, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione; l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*, in *www.judicium.it*, s.d.
- CHIARLONI, *La cassazione e le norme*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, p. 982
- CHIARLONI, *Prime riflessioni su recenti proposte di riforma del giudizio di Cassazione*, in AA.Vv., *Sulla riforma del giudizio di cassazione*, in *Giur. it.*, 2003, IV, p. 817
- CIVININI, *Il nuovo art. 375 c.p.c.: il diritto a un processo in tempi ragionevoli in Cassazione*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 150
- COMASTRI, *Note sulla recente riforma della Cassazione e dell'Appello*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, IV, p. 684
- COMOGLIO, *Requiem per il processo “giusto”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, 2, p. 47
- CONSO-FAZZALARI, *Appunti per una discussione sui problemi attuali della Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, p. 69
- CONSOLO, *Come cambia, rivelando ormai a tutti e in pieno il suo volto, l'art. 140 bis e la class action consumeristica*, in *Corr. giur.*, 2009, X, p. 1297
- CONSOLO, *Dal filtro in Cassazione ad un temperato “stare decisis”: la prima ordinanza sull'art. 360-bis*, in *Corr. giur.*, 2010, XI, p. 1405
- CONSOLO, *Disciplina “municipale” della violazione del termine di ragionevole durata del processo: strategie e profili critici*, in *Corr. giur.*, 2001, V, p. 569
- CONSOLO, *Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...a rischio di essere riponderato quale hard black letter rule)*, in AA.Vv., *Il ricorso per cassazione tra sinteticità e completezza*, a cura di Consolo, in *Giur. it.*, 2016, XII, p. 2775

- CONSOLO, *La Cassazione multifunzionale nella compiuta globalizzazione socio-economica (diagnosi e prognosi progredienti, al di là del puro anelito di nomofilachia)*, in *Quest. giust.*, 2017, III, p. 22
- CONSOLO, *La funzione nomofilattica della Corte di cassazione, tra nuove (auspicabili) prospettive e (gravi) rischi di deriva dallo ius litigatoris*, in AA.Vv., *I contrasti di giurisprudenza e la nomofilachia*, in *Rass. for.*, 2014, III-IV, p. 621
- CONSOLO, *Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze?*, in *www.judicium.it*, 26 luglio 2012
- CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di "svaporamento"*, in *Corr. giur.*, 2012, X, p. 1133
- CONSOLO, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, VI, p. 737
- CONTI, *L'autosufficienza del ricorso nel giudizio penale di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2017, I, p. 36
- CORTESE-PENASA, *Brevi note introduttive alla riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, III, p. 1026
- COSSIGNANI, *La sommarizzazione del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione*, in *www.elegal.it*, 13 dicembre 2016
- COSTANTINO, *Il nuovo processo in cassazione*, in AA.Vv., *Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69)*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 301
- COSTANTINO, *La riforma del giudizio di legittimità: la cassazione con filtro*, in *La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente*, a cura di Chiarloni, in *Giur. it.*, 2009, VI, p. 1560
- COSTANTINO, *La tutela collettiva risarcitoria: note a prima lettura dell'art. 140 bis cod. consumo*, in *Foro it.*, 2008, V, c. 18
- COSTANTINO, *L'azione di classe ai sensi dell'art. 140 bis del codice del consumo. La sentenza di accoglimento. Il giudizio preventivo di ammissibilità*, in AA.Vv., *"Class Action. Quali diritti per il consumatore, quali difese per le imprese?"*, in *Dir. econ. ass.*, 2010, p. 1130
- CONSOLO, *L'azione di classe, trifasica, infine inserita nel c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, II, p. 714
- COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, in *www.treccani.it*, 2012
- COSTANTINO, *Rassegna di legislazione (1° luglio-31 ottobre 2008)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, VI, p. 1785
- COTTIN, *La Cour de cassation se dote d'une procédure d'admission des pourvois en cassation*, in *Rec. Dalloz*, 2002, n. 9, p. 748
- DAL CANTO, *La legge n. 18/2015 sulla responsabilità civile dello Stato per fatto del magistrato: tra buone idee e soluzioni approssimative*, in *Quest. giust.*, 2015, III, p. 187

- D'ALESSANDRO, *Cameralizzazione del giudizio di Cassazione e pubblicità delle udienze*, in *La riforma del giudizio civile in Cassazione*, a cura di Carratta, in *Giur. it.*, 2018, III, p. 792
- D'ALESSANDRO, *CEDU e cultura giuridica italiana: la CEDU e i processualcivili*, in www.giustiziainsieme.it
- DALLA BONTÀ, *Limiti e filtri nei mezzi di impugnazione. II) Sull'accesso all'organo di vertice della giustizia civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, II, p. 447
- DAMIANI, *La riforma del giudizio di cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, II, p. 99
- DANTE, *Sulla inammissibilità del ricorso per Cassazione per motivi manifestamente infondati*, in *Giust. pen.*, 1960, III, c. 303
- DANOVI, *La procura alle liti e il formalismo del processo*, in *Giud. pace*, 1997, p. 236
- DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima "riforma urgente": quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012)*, in www.judicium.it, 29 giugno 2012
- DE CRISTOFARO, *Del quesito di diritto: ovvero di come formalismi incongrui possano soffocare la garanzia del giusto processo*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, XI, p. 2296
- DE CRISTOFARO, *L'edificazione della Corte suprema tra risolutezza e "timidezze" del legislatore delegato*, in *Corr. giur.*, 2005, XII, p. 1760
- DE GIORGIS, *Principio di sinteticità espositiva e inammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, I, p. 244
- DELL'ANNO, *Specificità ed inammissibilità dell'atto di impugnazione a seguito della riforma Orlando*, in *Arch. pen. (web)*, 2019, III
- DE LONDRAS-DZEHTSIAROU, *Managing Judicial Innovation in the European Court of Human Rights*, in *HRLR*, 2015, vol. 15, p. 523
- DEMBOUR, *"Finishing off" Cases: The Radical Solution to the Problem of the Expanding ECtHR Caseload*, in *EHRLR*, 2002, V, p. 604
- DENTI, *L'art. 111 della Costituzione e la riforma della Cassazione*, in *AA.Vv.*, *Per la Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, 1987, V, c. 228
- DE SANTIS A.D., *I procedimenti collettivi. L'azione di classe e l'azione inibitoria collettiva nel codice di procedura civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2019, III, p. 701
- DE SANTIS F., *La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e chiarezza*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, III, p. 749
- DE STEFANO, *La sinteticità degli atti processuali civili di parte nel giudizio di legittimità*, in www.questionegiustizia.it, 24 novembre 2016
- DESCORPS DECLÈRE, *Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation*, in *Rec. Dalloz*, 2007, p. 2822
- DIDONE, *Appunti sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.*, in *Corr. giur.*, 2013, VIII-IX, p. 1136

- DIDONE, *Il "rasoio di Guglielmo da Ockham" e l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora*, in *Giust. civ.*, 2011, IV, 1, p. 866
- DINACCI, *La riforma del giudizio in Cassazione tra pragmatismi operativi ed accentuata nomofilachia*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, V, p. 591
- DINACCI, *L'essere ed il dover essere dell'inammissibilità delle impugnazioni tra dato positivo, costituzione ed azione giurisprudenziale*, in *Arch. pen. (web)*, 2020, I
- DONZELLI, *Il protocollo d'intesa sulle regole redazionali degli atti del giudizio di cassazione in materia civile e tributaria*, in *www.eclegal.it*, 18 gennaio 2016
- ESPOSITO, *Iurisdiction in genere sumpta: il rapporto tra legge e giurisdizione nella prospettiva della domanda giudiziale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, IV, p. 811
- FARINA, *Note minime sul filtro in cassazione*, in *www.judicium.it*, 2009
- FAZZALARI, *La Cassazione civile: stato attuale e possibili misure*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, p. 893
- FERRUA, *La ristrutturazione del processo penale in cerca d'autore*, in *Quest. giust.*, 2005, IV, p. 779
- FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 853
- FLAUSS, *Faut-il transformer la Cour européenne des droits de l'homme en juridiction constitutionnelle?*, in *Rec. Dalloz*, 2003, n. 25, p. 1638
- FORNACIARI, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, I, p. 32
- FORNACIARI, *L'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis c.p.c.*, in *Riv. trim.*, 2013, II, p. 645
- FORNI, *Orientamenti in tema di improponibilità, inammissibilità e improcedibilità*, in *Riv. trim.*, 1981, IV, p. 1318
- FRAGASSO, *Diritto al controllo di legittimità e inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi, dichiarata all'esito dell'udienza pubblica*, in *Arch. pen. (web)*, 2019, II
- FRASCA, *Intorno al Protocollo fra Corte di cassazione e C.N.F. sui ricorsi civili*, in *AA.VV., Il ricorso per cassazione tra sinteticità e completezza*, a cura di Consolo, in *Giur. it.*, 2016, XII, p. 2768
- FRICERO, *Compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme de la règle selon laquelle le pourvoi en cassation n'est recevable que si une copie intégrale de la décision avant dire droit référencée dans l'arrêt attaqué est fournie par le demandeur*, in *Rec. Dalloz*, 1997, p. 209
- GALLETTO, *L'azione di (seconda) classe (Considerazioni sul novellato art. 140 bis del codice del consumo)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, XI, 2, p. 539
- GARREAU, *Du bon usage de la procédure d'admission des pourvois en cassation*, in *Rec. Dalloz*, 2012, n. 18, p. 1137

- GERARDS, *Inadmissibility Decisions of the European Court of Human Rights: A Critique of the Lack of Reasoning*, in *HRLR*, 2014, vol. 14, p. 148
- GERARDS-GLAS, *Access to justice in the European Convention on Human Rights system*, in *NQHR*, 2017, vol. 35(I), p. 11
- GERARDI, *L'inammissibilità delle impugnazioni. Evoluzione o involuzione?*, in *Arch. pen.* (web), 2019, I
- GHIRGA, *Principi processuali e meritevolezza della tutela richiesta*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, I, p. 13
- GIUSSANI, *Il nuovo art. 140 bis c. cons.*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, III, p. 595
- GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso per cassazione civile*, in *Giust. civ.*, 2013, V-VI, 2, p. 247
- GORLA, *Postilla su «l'uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi»*, in *Foro it.*, 1976, V, c. 127
- GRANATA, *Manifest Ill-foundedness and Absence of a Significant Disadvantage as Criteria of Admissibility for the Individual Application to the Court*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2010, p. 111
- GRASSO, *Interpretazione della preclusione e nuovo processo civile in primo grado*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 639
- GRASSO, *La regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e le nullità da ultra e da extrapetizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, III, p. 413
- GRAZIOSI A., *Riflessioni in ordine sparso sulla riforma del giudizio in cassazione*, in *Riv. trim.*, 2010, I, p. 37
- GRAZIOSI C., *La Cassazione "incamerata": brevi note pratiche*, in *www.judicium.it*, 8 novembre 2016
- GUARNIERI, *Risolto «ex lege» l'annoso problema della validità della procura spillata*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, II, p. 485
- GUERNELLI, *Il linguaggio degli atti processuali fra norme, giurisprudenza e protocolli*, in *Riv. trim.*, 2017, II, p. 485
- GUERNELLI, *La nuova azione di classe: profili processuali*, in *Riv. trim.*, 2010, III, p. 917
- HEDIGAN, *The European Court of Human Rights: Yesterday, Today and Tomorrow*, in *Germ. Law J.*, 2011, vol. 12, n. 10, p. 1716
- HELPER, *Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Structural Principle of the European Human Rights Regime*, in *EJIL*, 2008, vol. 19, n. 1, p. 125
- IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia dalla Costituzione?*, in *La riforma Orlando*, a cura di Bartoli e Marandola, in *Giur. it.*, 2017, X, p. 2297
- IASEVOLI, *Motivazione e filtri di ammissibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, IV, p. 446
- IMPAGNATIELLO, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, in *AA.VV.*, *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, in l. 134/2012)*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 295

- IRTI, *Le due Cassazioni civili (in difesa della motivazione)*, in *Contr. impr.*, 2017, I, p. 11
- KELLER-FISCHER-KÜHNE, *Debating the Future of the European Court of Human Rights after the Interlaken Conference: Two Innovative Proposals*, in *EJIL*, 2011, vol. 21, n. 4, p. 1025
- LANCELOTTI, *Premesse alla definizione della soccombenza come requisito di legittimazione alle impugnazioni*, in *Riv. trim.*, 1978, IV, p. 1554
- LARINNI, *L'inammissibilità del ricorso in cassazione tra deflazione processuale e rafforzamento della funzione nomofilattica*, in *Riforma Orlando: riprese fraudolente, intercettazioni, archiviazione e impugnazioni*, a cura di Bartoli e Marandola, in *Giur. it.*, 2018, VII, p. 1793
- LA ROCCA, *Inammissibilità cedevole e favor impugnationis offuscato*, in *Arch. pen.* (web), 2018, III
- LA TORRE, *La Corte di cassazione italiana all'inizio del 2000*, in *Foro it.*, 2000, V, c. 107
- LAVARINI, *La formazione del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, IV, p. 1175
- LEACH, *Access to the European Court of Human Rights - From a Legal Entitlement to a Lottery?*, in *HRLJ*, 2006, vol. 27, p. 11
- LIEBMAN, *L'azione nella teoria del processo civile*, in *Riv. trim.*, 1950, p. 47
- LIEBMAN, *«Parte» o «capo» di sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, p. 48
- LOMBARDO, *Il nuovo volto della Cassazione civile*, in *www.questionegiustizia.it*, 2 dicembre 2016
- LOMBARDO, *La nomofilachia nel giudizio di cassazione riformato*, in *Giust. civ.*, 2017, I, p. 17
- LUPO, *Il funzionamento della Cassazione civile*, in AA.Vv., *Atti dell'assemblea generale del 23 aprile 1999*, in *Foro it.*, 1999, V, c. 193
- LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, in *Riv. trim.*, 2010, IV, p. 1225
- MACCHIA, *Impugnazioni penali fra riforme legislative e interpretazioni giurisprudenziali*, in *Cass. pen.*, 2020, III, p. 932
- MACCHIA, *Prescrizione, Taricco e dintorni: spunti a margine di un sistema da riformare*, in *Quest. giust.*, 2017, I, p. 9
- MAHONEY, *An Insider's View of the Reform Debate (How to Maintain the Effectiveness of the European Court of Human Rights)*, in *NJCM-Bulletin*, 2004, n. 29, p. 170
- MALTESE, *Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile di cassazione*, in AA.Vv., *La Cassazione civile*, in *Foro it.*, 1988, V, c. 6
- MANDRIOLI, *In tema di vizi c.d. «non formali» degli atti processuali civili*, in *Jus*, 1966, p. 320
- MARANDOLA, *Il mutato (aggravato) contenuto dell'atto d'impugnazione e la sua inammissibilità*, in *La riforma Orlando*, a cura di Bartoli e Marandola, in *Giur. it.*, 2017, X, p. 2284
- MENCHINI-MOTTO, *L'azione di classe dell'art. 140 bis c. cons. (legge 23 luglio 2009, n. 99)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, p. 1413

- MONTELEONE, *A proposito di una incipiente riforma del processo civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, IV, p. 1105
- MONTELEONE, *Il punto sul nuovo art. 360 bis c.p.c. (sull'inammissibilità del ricorso alla Cassazione civile)*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, IV, p. 967
- MONTELEONE, *L'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c. Orientamenti e disorientamenti della giurisprudenza*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, III, p. 675
- MONTELEONE, *Note a prima lettura sulla nuova legge sull'azione di classe (legge 12 aprile 2019, n. 31)*, in *Giusto proc. civ.*, 2019, III, p. 633
- MONTELEONE, *Per la sopravvivenza della Cassazione civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, IV, p. 969
- MORAWA, *The European Court of Human Rights' Rejection of Petitions where the Applicant Has Not Suffered a Significant Disadvantage: A Discussion of Desirable and Undesirable Efforts to Safeguard the Operability of the Court*, in *J. of transnational Legal Issues*, 2013, 1, vol. I, p. 1
- MORTARA, *Per il nuovo codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1923, IV, c. 136
- MOROZZO DELLA ROCCA, *Per l'abrogazione dell'art. 274 c.c.*, in *Dir. fam. pers.*, 1981, III, p. 942
- MOWBRAY, *European Convention on Human Rights: Institutional Reforms Proposals and Recent Cases*, in *HRLR*, 2003, vol. 3, p. 301
- NAPPI, *La politica riscopre la Corte di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2002, VI, p. 1920
- NICOLICCHIA, *Il caso Vanaria c. Italia davanti alla corte di Strasburgo: l'inammissibilità del ricorso per cassazione tra garanzie sovranazionali e prospettive de iure condendo*, in *Cass. pen.*, 2017, II, p. 894
- NORMAND, *Les excroissances des fins de non-recevoir*, in *RTD civ.*, 1986, p. 684
- O'BOYLE, *On Reforming the Operation of the European Court of Human Rights*, in *EHRLR*, 2008, I, p. 1
- OLIVIERI, *Il quesito di diritto nel procedimento davanti alla Corte di cassazione*, in *Giur. it.*, 2008, VI, p. 1578
- PACE, *Interrogativi sulla legittimità costituzionale della nuova "class action"*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, I, p. 15
- PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in *AA.Vv.*, *Il ricorso per cassazione tra sinteticità e completezza*, a cura di Consolo, in *Giur. it.*, 2016, XII, p. 2782
- PAGNI, *Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva*, in *AA.Vv.*, *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, in l. 134/2012)*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 299
- PAGNI, *L'azione di classe nel nuovo art. 140 bis: le situazione soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, IV, 2, p. 349

- PANZAROLA, *La Cassazione civile dopo la l. 25 ottobre 2016, n. 197 e i c.d. protocolli*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, II, p. 269
- PANZAROLA, *La Cassazione civile "senza volto" nel quadro delle Corti supreme europee*, in *Judicium*, 2017, II, p. 161
- PANZAROLA, *Presente e passato della Cassazione civile italiana fra nomofilachia e giustizia del caso concreto*, in *Il processo*, 2018, III, p. 79
- PANZAROLA, *Sul (presupposto) principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali civili*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, I, p. 69
- PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, in *Studi urbinati*, 2005, II, p. 217
- PERDRIAU, *La non-admission des pourvois*, in *Sem. jur.*, 2002, I, 181
- PERDRIAU, *Les formations restreintes de la Cour de cassation*, in *Sem. jur.*, 1994, I, 3768
- PERDRIAU, *Sur la loi n° 97-935 du 23 avril 1997 concernant la Cour de cassation*, in *Sem. jur.*, 1998, I, 136
- PICARDI N., *L'ordinanza "opinata" nel rito camerale in Cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, II, p. 321
- PIREYRE, *Libre propos sur le projet de dispositif de filtrage des pourvois en cassation*, in Amrani Mekki (dir.), *Débats autour du projet de réforme de la Cour de cassation*, in *Gaz. Pal.*, 2018, n. 17, p. 83
- POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità al ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, II, p. 363
- POLI, *Il giudizio di cassazione dopo la riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, I, p. 9
- POLI, *Il nuovo giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, I, p. 120
- POLI, *La evoluzione dei giudizi di appello e di cassazione alla luce delle recenti riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, I, p. 128
- POLI, *Le riforme dei giudizi di appello e di cassazione nella giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. trim.*, 2016, I, p. 43
- POLI, *L'invalidità degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, II, p. 353
- POLI, *Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, V, p. 1249
- POLI, *Sulla sanabilità della inosservanza di forme prescritte a pena di preclusione e decadenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 447
- POULET-ODENT, *La pratique des décisions de non-admission. Le point de vue d'un avocat à la Cour de cassation*, in *Gaz. Pal.*, 2014, n. 39, p. 9
- PROTO PISANI, *Crisi della Cassazione: la (non più rinviabile) necessità di una scelta*, in *Foro it.*, 2007, V, c. 122
- PROTO PISANI, *Il giudizio nei confronti dello Stato*, in Proto Pisani-Cipriani, *La nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati*, in *Foro it.*, 1988, V, c. 409
- PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una riforma a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 221
- PROTO PISANI, *Note sulle sanatorie retroattive nel processo civile*, in *Foro it.*, 2011, V, c. 313

- PROTO PISANI, *Principio d'eguaglianza e ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2010, V, c. 65
- PUNZI, *Il principio di autosufficienza e il «protocollo d'intesa» sul ricorso in cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, III, p. 585
- PUNZI, *La nuova stagione della Corte di cassazione e il tramonto della pubblica udienza*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, I, p. 1
- RAITI, *Brevi note sul «filtro» in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009, n. 69*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, VI, p. 1601
- RANDAZZO, *L'inammissibilità del ricorso per cassazione nel sistema della legge processuale penale vigente*, in *Riv. pen.*, 1958, I, p. 211
- RICCI, *Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, I, p. 102
- RICCI, *La Cassazione piemontese tra storia e attualità*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, IV, p. 1101
- RICCIO, *Introduzione allo studio del sistema sanzionatorio nel processo penale*, in *Quad. scienze pen.*, 2006, II, p. 27
- RORDORF, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, I, p. 134
- ROUVIÈRE, *L'image traditionnelle de la Cour de cassation est-elle un frein à sa réforme?*, in *RTD civ.*, 2020, p. 985
- RUEDIN, *De minimis non curat the European Court of Human Rights: The Introduction of a New Admissibility Criterion (Article 12 of Protocol No. 14)*, in *EHRLR*, 2008, I, p. 80
- RUSCIANO, *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 40/2006. La formulazione dei motivi: il principio di autosufficienza*, in *Corr. giur.*, 2007, II, p. 279
- RUGGERI, *Il principio di consumazione dell'impugnazione: origine e applicazioni*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, IV, p. 1009
- RUSSO R., *L'ultimo «non-rito» della Cassazione civile ovvero l'«entente cordiale» con il legislatore*, in *www.judicium.it*, 3 aprile 2017
- SACCUCCI, *L'entrata in vigore del Protocollo n. 14 e le nuove regole procedurali per la sua applicazione*, in *Dir. um. dir. int.*, 2010, IV, p. 319
- SALMÈ, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 437
- SANTAGADA, *Il giudizio di appello riformato e l'introduzione del filtro*, in *Riv. trim.*, 2014, II, p. 611
- SANTANGELI, *Autosufficienza. Ieri, oggi, domani. «...Eppur si muove...». Dal peccato di omissione al peccato di commissione*, in *www.judicium.it*, 11 giugno 2015
- SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, III, p. 607
- SANTORO, *Cassazione: Sezione ad hoc per i ricorsi inammissibili*, in *Guida dir.*, 2001, n. 16, p. 51
- SASSANI, *Da Corte a Ufficio Smaltimento: ascesa e declino della «Suprema»*, in *www.judicium.it*, 18 novembre 2016

- SASSANI, *Giudizio sommario di cassazione e illusione nomofilattica*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, I, p. 35
- SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, I, p. 217
- SASSANI, *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, I, p. 43
- SCARSELLI, *Il processo in Cassazione riformato*, in AA.Vv., *Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69)*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 310
- SCARSELLI, *La nuova azione di classe di cui alla legge 12 aprile 2019 n. 31*, in *www.judicium.it*, 7 giugno 2019
- SCARSELLI, *L'eliminazione del filtro di ammissibilità nel giudizio di responsabilità civile dei magistrati*, in *Foro it.*, 2015, V, c. 326
- SCARSELLI, *Note sulla crisi della cassazione (civile) e sui possibili rimedi*, in *www.judicium.it*, 29 aprile 2010
- SCARSELLI, *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in *www.questionegiustizia.it*, 17 marzo 2016
- SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, in AA.Vv., *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, in l. 134/2012)*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 287
- SCARSELLI, *Sulla distinzione tra ius constitutionis e ius litigatoris*, in *www.questionegiustizia.it*, 13 gennaio 2017
- SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro it.*, 2017, V, c. 323
- SCODITTI, *La nomofilachia naturale della Corte di cassazione. A proposito di un recente scritto sulla «deriva della Cassazione»*, in *Foro it.*, 2019, V, c. 415
- SGROI, *La «questione Cassazione»*, in AA.Vv., *La Cassazione civile*, in *Foro it.*, 1988, V, c. 1
- SHELTON, *Significantly Disadvantaged? Shrinking Access to the European Court of Human Rights*, in *HRLR*, 2016, vol. 16, p. 303
- SILVESTRI, *L'accesso alle corti di ultima istanza: rilievi comparatistici*, in AA.Vv., *Per la Corte di Cassazione*, in *Foro it.*, 1987, V, c. 284
- SILVESTRI, *Recenti riforme della Cassazione francese*, in *Riv. trim.*, 1980, II, p. 569
- SIRACUSANO, *Ragionevole durata del processo e giudizi di impugnazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 16
- SPANGHER, *Il giudice a quo e l'inammissibilità dei gravami: una scelta sbagliata*, in *www.quotidianogiuridico.it*, 11 dicembre 2015
- SUCCIO, *Il principio di autosufficienza dei motivi di ricorso alla Suprema Corte: alcune considerazioni*, in *Rass. trib.*, 2019, I, p. 62
- TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim.*, 2017, II, p. 453
- TARUFFO, *Una riforma della Cassazione civile?*, in *Riv. trim.*, 2006, III, p. 755
- TARZIA, *Il giudizio di cassazione nelle proposte di riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, I, p. 201

- TARZIA, *Le impugnazioni civili tra disfunzioni e riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, p. 14
- TARZIA, *Per la revisione del codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, p. 945
- TEDOLDI, *Chiarezza e sintesi tra mito e realtà*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, III, p. 669
- TEDOLDI, *Il maleficio del filtro in appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, III, p. 751
- TEDOLDI, *La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti*, in *Giur. it.*, 2006, X, p. 2003
- TERRIER, *La pratique de la procédure de non-admission à la Cour de cassation*, in *Justice*, 2013, p. 95
- TICKELL, *Dismantling the Iron Cage: the Discursive Persistence and Legal Failure of a "Bureaucratic Rational" Construction of the Admissibility Decision Making of the European Court of Human Rights*, in *Germ. Law J.*, 2011, vol. 12, n. 10, p. 1786
- TISCINI, *Il filtro in cassazione nella giurisprudenza della Corte*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, IV-V, p. 1028
- TISCINI, *Il giudizio di cassazione riformato*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, II, p. 523
- TRIOLA, *La resistibile ascesa del c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2012, V, c. 265
- TUNC, *Conclusion: la Cour suprême idéale*, in AA.VV., *La cour judiciaire suprême. Enquête comparative*, in *RIDC*, 1978, vol. 30, n. 1, p. 433
- TURRONI, *I Protocolli d'intesa e la loro rilevanza giuridica: tra regola e fatto*, in *La riforma del giudizio civile in Cassazione*, a cura di Carratta, in *Giur. it.*, 2018, III, p. 784
- TURRONI, *Il nuovo art. 182, cpv. c.p.c. Sempre rimediabili i difetti di capacità processuale e di procura al difensore*, in *La giustizia civile tra nuovissime riforme e diritto vivente*, a cura di Chiarloni, in *Giur. it.*, 2009, VI, p. 1574
- VALIANTE, *L'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, II, p. 539
- VERDE, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *Riv. trim.*, 2013, II, p. 507
- VERDE, *In difesa dello ius litigatoris (sulla cassazione come è e come si vorrebbe che fosse)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, I, p. 1
- VERDE, *La riforma dell'appello civile: due anni dopo*, in *Riv. trim.*, 2014, III, p. 971
- VERDE, *Mutamento di giurisprudenza e affidamento incolpevole (considerazioni sul difficile rapporto fra giudice e legge)*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, I, p. 6
- VIANELLO, *Processo previdenziale e inammissibilità del ricorso per omessa dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio*, in *Lav. giur.*, 2013, X, p. 869

- VIATTE, *La notion d'irrecevabilité*, in *Gaz. Pal. Rec.*, 1980, 2, doct., p. 470
- VIGNEAU, *Le régime de la non-admission des pourvois devant la Cour de cassation*, in *Rec. Dalloz*, 2010, n. 2, p. 102
- VERDIRAME, *Declaratoria immediata di cause di non punibilità e inammissibilità dell'impugnazione*, in *Giust. pen.*, 2004, III, c. 65
- VITTORIA, *Il procedimento in camera di consiglio in Cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, IV, p. 999
- VIZIOZ-RAYNAUD, *Jurisprudence française en matière de procédure civile*, in *RTD civ.*, 1944, p. 261
- VOGIATZIS, *The Admissibility Criterion Under Article 35(3)(b) ECHR: A "Significant Disadvantage" To Human Rights Protection?*, in *ICLQ*, 2016, vol. 65, p. 185
- VOLPINO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, I, 2, p. 53
- WEIL, *Decisions of Inadmissible Applications by the European Commission of Human Rights*, in *Am. J. Int. Law*, 1960, vol. 54, n. 4, p. 874

Contributi in volume

- ACIERNO, *I provvedimenti impugnabili*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di Acierno, Curzio e Giusti, 3^a ed., Bari, 2020, p. 71
- ALONZI, *Lettura ragionata dei dati delle inammissibilità in cassazione per l'anno 2016*, in *AA.Vv., Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, Milano, 2018, p. 3
- AMOROSO, *La cameralizzazione non partecipata del giudizio civile di cassazione: compatibilità costituzionale e conformità alla Cedu*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di Dalfino, Torino, 2017, p. 55
- AMRANI MEKKI, *L'accès aux cours suprêmes Rapport français*, in *Aa. Vv., The functions of the Supreme Court - issues of process and administration of justice*, Warszawa, 2019, p. 172
- BARGIS, *Appendice di aggiornamento al Compendio di procedura penale*, 8^a ed., Padova, 2016
- BARGIS, *Impugnazioni*, in *Conso, Grevi e Bargis, Compendio di procedura penale*, 9^a ed., Padova, 2018, p. 855
- BARKHUYSEN-VAN EMMERIK, *Legitimacy of European Court of Human Rights Judgments: Procedural Aspects*, in *Huls, Adams e Bomhoff, The Legitimacy of Highest Courts' Rulings. Judicial Deliberations and Beyond*, Den Haag, 2009, p. 437
- BASILICO, *Il decreto di ammissibilità dell'azione di cui all'art. 274 c.c.*, in *Giusto processo civile e procedimenti decisori sommari*, a cura di Lanfranchi, Torino, 2001, p. 77

- BELCASTRO, *L'inammissibilità del ricorso per cassazione: sanzione deflazione tra prevedibilità e diritto vivente*, in AA.Vv., *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, Milano, 2018, p. 67
- BESSO, *Giudizio di cassazione e rito camerale*, in *Misure acceleratorie e riparatorie contro l'irragionevole durata dei processi*, *Commento alla legge 24 marzo 2001, n. 89*, a cura di Chiarloni, Torino, 2002, p. 1
- BLOCK, *La sanction attachée au non-respect d'une clause de conciliation ou de médiation obligatoire*, in AA.Vv., *Liber Amicorum en l'honneur de Raymond Martin*, Bruxelles, 2004, p. 69
- BLONDEL, *Le critère de la non-admission: quelle rationalité?*, in Amrani Mekki e Cadiet (dir.), *La sélection des pourvois à la Cour de cassation*, Paris, 2005, p. 83
- BOLOGNESI, *Il giudizio di ammissibilità per la responsabilità dei magistrati*, in *Giusto processo civile e procedimenti decisorii sommari*, a cura di Lanfranchi, Torino, 2001, p. 101
- BUFFET, *Le critère de la non-admission. Quelle rationalité?*, in Amrani Mekki e Cadiet (dir.), *La sélection des pourvois à la Cour de cassation*, Paris, 2005, p. 103
- BUYSE, *Significantly Insignificant? The Life in the Margins of the Admissibility Criterion in Article 35 § 3 (b) ECHR*, in McGonigle Leyh, Haeck, Burbano Herrera e Contreras Garduno, *The Realisation of Human Rights: When Theory Meets Practice, Studies in Honour of Leo Zwaak*, Cambridge, 2013, p. 107
- CABIALE, *Morfologia dell'atto di impugnazione e criteri di ammissibilità*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, p. 181
- CAMERON, *The Court and the member states: procedural aspects*, in Føllnesdal, Peters e Ulfstein, *Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context (Studies on Human Rights Conventions)*, Cambridge, 2013, p. 25
- CANIVET, *L'organisation interne de la Cour de cassation favorise-t-elle l'élaboration de la jurisprudence?*, in Molfessis (dir.), *La Cour de cassation et l'élaboration du droit*, Paris, 2004, p. 3
- CASADAVELL-FISCHBACH-THOMMASSEN-TULKENS, *Pour le droit de recours individuel*, in *La réforme de la Cour européenne des droits de l'homme*, a cura di Cohen-Jonathan e Pettiti, Bruxelles, 2003, allegato n. 3, p. 171
- CELOTTO, *Le fonti regolatrici dell'attività della Corte di cassazione*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2018, p. 230
- CHAINAIS, *Les sanctions en procédure civile: à la recherche d'un clavier bien tempéré*, in Chainais e Fenouillet (dir.), *Les sanctions en droit contemporain*, vol. I, *La sanction, entre technique et politique*, Paris, 2012, p. 357
- CHRISTOFFERSEN, *Individual and Constitutional Justice: Can the Power Balance of Adjudication be Reversed?*, in Christoffersen e Madsen,

- The European Court of Human Rights between Law and Politics*, Oxford, 2011, p. 181
- CIRIELLO-FEDELE, *Il processo telematico in cassazione*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di Acierno, Curzio e Giusti, 3^a ed., Bari, 2020, p. 559
- CONTI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione*, in *Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei cittadini (legge 26 marzo 2001, n. 128)*, a cura di Gaeta, Padova, 2001, p. 183
- COSTANTINO, *Note sulle «misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione»*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di Dalfino, Torino, 2017, p. 9
- DALFINO, *Il nuovo volto del procedimento in Cassazione nell'ultimo intervento normativo e nei protocolli di intesa*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di Dalfino, Torino, 2017, p. 1
- DAMIANI, *Il nuovo procedimento camerale in Cassazione e l'efficiamento del legislatore*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di Dalfino, Torino, 2017, p. 35
- DE ANGELIS, *Il processo previdenziale*, in Borghesi e De Angelis, *Il processo del lavoro e della previdenza*, Torino, 2013, p. 549
- DE CARO, *Il ricorso per cassazione*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, p. 223
- DE SALVIA, *La protection judiciaire européenne des droits de l'homme entre réforme et refondation*, in *La réforme de la Cour européenne des droits de l'homme*, a cura di Cohen-Jonathan e Pettiti, Bruxelles, 2003, p. 17
- DE SANTIS F., *Il ricorso per nullità della sentenza o del procedimento*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2018, p. 411
- DI MARZIO, *Il patrocinio davanti alla Corte di cassazione*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2018, p. 537
- DI MARZIO, *Tecniche di redazione degli atti introduttivi: tra legge e protocolli*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2018, p. 653
- DI NANNI, *La decisione in camera di consiglio*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di Ianniruberto e Morcavallo, Milano, 2007, p. 343
- DONDI-COMOGGIO, *Le Corti supreme nell'esperienza comparatistica*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2018, p. 291
- FERRUA, *L'inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto vigente e diritto vivente*, in AA.Vv., *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, Milano, 2018, p. 21
- FIDELBO, *Il regime delle inammissibilità e la sezione filtro. Esperienze e prospettive*, in AA.Vv., *La Corte assediata. Per una definizione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014, p. 47

- FONTI, *L'inammissibilità*, in *Le invalidità processuali: profili statici e dinamici*, a cura di Marandola, Padova, 2015, p. 178
- FRASCA, *Ricorso, controricorso, ricorso incidentale*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di Acierno, Curzio e Giusti, 3^a ed., Bari, 2020, p. 101
- FURNO, *Nullità e rinnovazione degli atti processuali*, in AA.Vv., *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, vol. I, Milano, 1951, p. 403
- GERARDS, *Judicial Deliberation in the European Court of Human Rights*, in Huls, Adams e Bomhoff, *The Legitimacy of Highest Courts' Rulings. Judicial Deliberations and Beyond*, Den Haag, 2009, p. 407
- GIUSTI, *L'autosufficienza del ricorso*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di Acierno, Curzio e Giusti, 3^a ed., Bari, 2020, p. 213
- HAMPSON, *The Future of the European Court of Human Rights*, in Gilbert, Hampson e Sandoval, *Strategic Visions for Human Rights: Essays in Honour of Professor Kevin Boyle*, New York, 2011, p. 141
- HARMSSEN, *The Reform of the Convention System: Institutional Restructuring and the (Geo-)Politics of Human Rights*, in Christoffersen e Madsen, *The European Court of Human Rights between Law and Politics*, Oxford, 2011, p. 119
- IRTI, *La perfezione degli atti giuridici e il concetto di onere*, in Id., *Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto*, Milano, 1984, p. 107
- JAHEL, *Fin de non-recevoir et ordre processuel*, in AA.Vv., *Mélanges en l'honneur de Serge Guinchard*, Paris, 2010, p. 723
- JAMIN, *L'imaginaire de la Cour de cassation face à ses réformateurs*, in AA.Vv., *Mélanges en l'honneur de Michel Vivant*, Paris, 2020, p. 789
- JAZZETTI, *Le sanzioni processuali diverse dalla nullità*, in Jazzetti e Pacini, *La disciplina degli atti nel nuovo processo penale*, Milano, 1993, p. 289
- LESTER, *The European Court of Human Rights after 50 Years*, in Christoffersen e Madsen, *The European Court of Human Rights between Law and Politics*, Oxford, 2011, p. 98
- MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in AA.Vv., *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, Milano, 2018, p. 37
- MERLUZZI, *L'inammissibilità: quale natura?*, in AA.Vv., *Inammissibilità: sanzione o deflazione?*, Milano, 2018, p. 61
- MONACO, *Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di Spangher, Pisa, 2017, p. 279
- MORCAVALLO, *Il ricorso per cassazione nella prospettiva del giusto processo*, in AA.Vv., *L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di cassazione. Raccolta di studi in memoria di Antonio Brancaccio*, vol. VII, Milano, 2013, p. 229

- PANZAROLA, *L'evoluzione storica della Cassazione e la genesi dell'art. 65 ord. giud.*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2018, p. 61
- PÉTEL-TEYSSIÉ, *Les fins de non-recevoir de procédure*, in Pétel-Teyssié e Puigelier (dir.), *40^e anniversaire du Code de procédure civile (1975-2015)*, Paris, 2016, p. 267
- PICARDI F., *L'inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. del ricorso in cassazione*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2018, p. 517
- POLI, *Il processo per pubblica udienza in Cassazione*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2018, p. 679
- RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità nel processo penale*, in AA.Vv., *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, vol. II, Napoli, 1984, p. 1301
- RORDORF, *Fatto e diritto nel giudizio di cassazione*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di Acierno, Curzio e Giusti, 3^a ed., Bari, 2020, p. 51
- SCARPA, *Contenuto e deposito del ricorso principale ed incidentale*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2018, p. 571
- SCARSELLI, *In difesa della pubblica udienza in Cassazione*, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di Dalfino, Torino, 2017, p. 45
- SURACI, *Le disposizioni generali sulle impugnazioni*, in *La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di Spangher, Pisa, 2017, p. 221
- TERRUSI, *Assegnazione alle sezioni e "filtro"*, in *I processi civili in cassazione*, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2018, p. 673
- VANNESTE, *A New Inadmissibility Ground*, in Lemmens e Vandenhole, *Protocol No. 14 and the Reform of the European Court of Human Rights*, Cambridge, 2005, p. 69
- VOENA, *Atti*, in Conso, Grevi e Bargis, *Compendio di procedura penale*, 9^a ed., Padova, 2018, p. 167
- WEBER, *L'accès au juge de cassation et le traitement des pourvois par la Cour de cassation française*, in Drago, Fauvarque-Cosson e Goré (dir.), *L'accès au juge de cassation, Colloque du 15 juin 2015*, in *Société de législation comparée, Collection Colloques*, vol. 26, p. 59
- ZANON, *La responsabilità dei giudici*, in AA.Vv., *Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale*, Padova, 2008, p. 217

Note a sentenza

- ACONE, *La procura speciale alle liti tra tiepidezza del legislatore e i contrasti nella Corte*, in *Corr. giur.*, 1997, X, p. 1161 (nota a Cass., sez. lav., 21 giugno 1997, n. 5569)

- ALOISI, *Le inammissibilità processuali e il decreto penale di condanna*, in *Giur. it.*, 1937, II, c. 81 (nota a Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 1937)
- AMADEI, *L'azione di classe inammissibile, tra effetti preclusivi e ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 2017, VIII-IX, p. 1856 (nota a Cass., sez. un., 1° febbraio 2017, n. 2610)
- ATZEI, *Il problema dei rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e cause di non punibilità al vaglio delle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 1996, II, p. 481 (nota a Cass. pen., sez. un., 11 novembre 1994, n. 11930)
- AULETTA-POLI, *Il lento addio dei giudici all'«inesistenza» degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, VI, p. 1651 (nota a Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14917)
- BALENA, *Nullità della citazione d'appello per vizi della «vocatio in ius»: un'applicazione ovvia e una disapplicazione sconcertante dell'art. 164 c.p.c.*, in *Foro it.*, 2005, I, c. 183 (nota a Cass., sez. I, 5 maggio 2004, n. 8539 e Cass., sez. III, 25 febbraio 2004, n. 3809)
- BALENA, *Nuove riflessioni sull'impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, III, p. 727 (nota a Cass., sez. II, 12 gennaio 2015, n. 223)
- BARGI, *Inammissibilità dell'impugnazione ed immediata declaratoria di cause di non punibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, II, p. 179 (nota a Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2004, n. 24246)
- BLÉRY, *Rappel de procédure: la fine de non-recevoir ne suppose pas de grief*, in *Gaz. Pal.*, 2015, n. 356, p. 16 (nota a Cass. civ., ch. 2, 24 settembre 2015, ric. n. 14-23169)
- BOSSI, *Il contenuto del ricorso per cassazione ed il c.d. principio di autosufficienza*, in *Giur. it.*, 2015, V, p. 1116 (nota a Cass., sez. III, 11 luglio 2014, n. 15882)
- CARBONE, *Paternità naturale: incostituzionale la fase preliminare del giudizio*, in *Corr. giur.*, 2006, IV, p. 500 (nota a Corte cost., 10 febbraio 2006, n. 50)
- CARNEVALE V., *La Corte di cassazione ridimensiona il «filtro» dell'art. 360 bis cod. proc. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, p. 172 (nota a Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051)
- CARRATTA, *La Corte costituzionale e l'abuso della «sanzione» processuale*, in *Giur. it.*, 2018, I, p. 83 (nota a Corte cost., 20 novembre 2017, n. 241)
- CARRATTA, *L'art. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia «creativa» dei giudici di cassazione*, in *Giur. it.*, 2011, IV, p. 886 (nota a Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051)
- CARRATTA, *Ordinanza sul «filtro» in appello e ricorso per cassazione*, in *Giur. it.*, 2014, V, p. 1111 (nota a Cass., sez. VI-3, 17 aprile 2014, n. 8943; Cass., sez. VI-3, 17 aprile 2014, n. 8942; Cass., sez. VI-3, 17 aprile 2014, n. 8941; Cass., sez. VI-3, 17 aprile 2014, n. 8940; Cass., sez. VI-2, 27 marzo 2014, n. 7273)
- CARRESI MENGACCI, *Sul procedimento preliminare di ammissibilità della dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale*, in

- Giur. compl. cass. civ.*, 1950, III, p. 384 (nota a Corte cost., 12 luglio 1965, n. 170)
- CAVALLA-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *Le S.U. aprono (ma non troppo) all'errore scusabile: funzione dichiarativa della giurisprudenza, tutela dell'affidamento, tipi di overruling*, in *Corr. giur.*, 2011, X, p. 1397 (nota a Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144)
- CENTORAME, *Ricorso cumulativo parzialmente inammissibile e prescrizione del reato: per le sezioni unite prevale l'autonomia dei singoli capi impugnati*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, III, p. 7 (nota a Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2016, n. 6903)
- CHELO, *Autosufficienza del ricorso: anche per la giurisprudenza (forse) basta l'indicazione degli atti*, in *Giur. it.*, 2021, V, p. 1210 (nota a Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2021, n. 2560)
- CHIARLONI, *Diritto di azione e diritto di difesa nel procedimento preliminare di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale*, in *Giur. cost.*, 1965, p. 865 (nota a Corte cost., 12 luglio 1965, n. 170)
- CHIARLONI, *Senza fondo gli abissi formalistici in tema di pretesi vizi della procura alle liti*, in *Giur. it.*, 1993, I, c. 1013 (nota a Cass., sez. II, 16 giugno 1992, n. 7373)
- CIAVOLA, *Le Sezioni unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi*, in *Cass. pen.*, 2001, XI, p. 2988 (nota a Cass. pen., sez. un., 22 novembre 2000, n. 32)
- CIPRIANI, *Regolamento di competenza e procura alle liti*, in *Foro it.*, 1998, I, c. 1044 (nota a Cass., sez. III, 3 marzo 1998, n. 2333)
- CIPRIANI, *Ricorsi alla Cassazione e quesito di diritto*, in *Foro it.*, 2008, I, c. 117 (nota a Cass., sez. un., 22 ottobre 2007, n. 22059 e Cass., sez. III, 28 febbraio 2007, n. 4640)
- CIPRIANI-COSTANTINO-PROTO PISANI-VERDE, *L'infinta «historia» della procura speciale*, in *Foro it.*, 1995, I, c. 3437 (nota a Cass., sez. II, 27 ottobre 1995, n. 11197)
- COMMANDATORE, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto processo*, in *Giur. it.*, 2015, IV, p. 852 (nota a Cass., sez. lav., 30 settembre 2014, n. 17698)
- COMOGLIO, *Abuso dei diritti di difesa e durata ragionevole del processo: un nuovo parametro per i poteri direttivi del giudice?*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, VI, p. 1686 (nota a Cass., sez. un., 3 novembre 2008, n. 26373)
- COMOGLIO, *Esposizione «assemblata» dei fatti ed inammissibilità del ricorso in cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, II, 1, p. 199 (nota a Cass., sez. VI-3, 10 ottobre 2017, n. 23731 e Cass., sez. VI-3, 12 settembre 2017, n. 21136)

- COMOGLIO, *Giudizio di legittimità, trattazione camerale “non partecipata” e processo “equo”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, VII-VIII, p. 1028 (nota a Cass., sez. VI, 10 gennaio 2017, n. 395)
- CONFORTI, *Sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce della riforma del 2006*, in *Corr. giur.*, 2008, V, p. 697 (nota a Cass., sez. II, 13 giugno 2007, n. 13845)
- CONSO, *Soltanto il giudicato sana l’inammissibilità*, in *Giur. it.*, 1954, II, c. 39 (nota a Cass. pen., sez. I, 15 aprile 1953)
- CONSOLO, *Le Sezioni Unite tornano sull’overruling, di nuovo propiziando la figura dell’avvocato «internet-addicted» e pure «veggenti»*, in *Giur. cost.*, 2012, IV, p. 3166 (nota a Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144 e Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17402)
- CONSOLO-COSTANTINO, *Un giusto no al quesito di diritto (requisito di forma-contenuto dei soli ricorsi per cassazione) nel regolamento di giurisdizione; un discutibile sì alla giurisdizione contabile sulle azioni “accessorie”*, in *Corr. giur.*, 2008, II, p. 243 (nota a Cass., sez. un., 22 ottobre 2007, n. 22059 e Cass., sez. un., 16 novembre 2007, n. 23730)
- CORDOPATRI, *La violazione del dovere di sinteticità degli atti e l’abuso del processo*, in *www.federalismi.it*, 2014, VI (nota a Cons. St., sez. V, 23 luglio 2013, n. 3210)
- CORSINI, *Sulla validità della procura alle liti «spillata»*, in *Giur. it.*, 1998, I, p. 1356 (nota a Cass., sez. lav., 21 giugno 1997, n. 5569 e Cass., sez. lav., 20 novembre 1997, n. 11595)
- COSTANTINO, *Note sulla «antipaticità» del ricorso in cassazione tra inammissibilità e manifesta infondatezza*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 3102 (nota a Cass., sez. VI-2, 26 luglio 2016, n. 15513)
- COSTANTINO, *Note sulla «inammissibilità sopravvenuta di merito»: dal ricorso «antipatico» al ricorso «sarchiapone»*, in *Foro it.*, 2017, I, c. 1181 (nota a Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155)
- D’ALESSANDRO, *L’errore scusabile fa il suo ingresso nel processo civile: il mutamento di un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale quale giusta causa di rimessione in termini ai fini della proposizione del ricorso per cassazione*, in *Corr. giur.*, 2010, XI, p. 1476 (nota a Cass., sez. II, 2 luglio 2010, n. 15811)
- DAMIANI, *La Corte di cassazione e il culto dell’inammissibilità*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, III, p. 741 (nota a Cass., sez. VI-2, 2 marzo 2018, n. 5001)
- DAMIANI, *Sull’incostituzionalità del procedimento di ammissibilità dell’azione di riconoscimento della filiazione naturale*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 1102 (nota a Corte cost., 10 febbraio 2006, n. 50)
- DAMIANI, *Usi e abusi del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 2127 (nota a Cass., sez. VI-3, 22 febbraio 2016, n. 3385; Cass., sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2846; Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 19218)

- DINACCI, *L'obbligo di motivazione come antidoto ad expansionismi interpretativi in tema d'inammissibilità delle impugnazioni*, in *Arch. pen.* (web), 2020, I (nota a Corte EDU, sez. I, 6 febbraio 2020, ric. n. 44221/2014, Felloni c. Italia)
- DONZELLI, *Il filtro in cassazione e la violazione dei principi regolatori del giusto processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, IV, p. 1087 (nota a Cass., sez. II, 30 dicembre 2011, n. 30652)
- FAVI, *Difetto di ius postulandi: svolgimento extra districtum di attività procuratorie e procura conferita su foglio sperato*, in *Giust. civ.*, 1994, XII, 1, p. 3274 (nota a Cass., sez. lav., 9 aprile 1993, n. 4297 e Cass., sez. I, 1° agosto 1992, n. 9158)
- FERRARIS, *Primi orientamenti giurisprudenziali sul c.d. «filtro» in Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 490 (nota a Cass., VI-3, 8 febbraio 2011, n. 3142 e Cass., sez. un., 19 aprile 2011, n. 8923)
- FOSCHINI, *Inammissibilità dell'impugnazione ed obbligo di declaratoria di cause di non punibilità*, in *Arch. pen.*, 1945, II, p. 150 (nota a Cass. pen., sez. III, 1° dicembre 1943)
- GALLO, *Sulla pregiudizialità della declaratoria delle cause di non punibilità rispetto alla declaratoria della inammissibilità dell'impugnazione*, in *Giur. it.*, 1948, II, c. 107 (nota a Cass. pen., sez. II, 20 ottobre 1947 e Cass. pen., sez. un., 8 febbraio 1947)
- GIOVANARDI, *Osservazioni sull'asserita autonomia concettuale della inammissibilità*, in *Giur. it.*, 1962, I, 2, c. 66 (nota a App. Milano, 19 luglio 1985, s.n.)
- GRASSO, *Nullità degli atti processuali per incompetenza del procuratore e regime delle spese*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, II, p. 314 (nota a Cass., 4 maggio 1960, n. 1002)
- IMPAGNATIELLO, *Principio di diritto nell'interesse della legge e funzione nomofilattica della Cassazione*, in *Giur. it.*, 2009, IV, p. 932 (nota a Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11657; Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187; Cass., sez. trib., 21 maggio 2007, n. 11682)
- JANNUZZI, *Sul giudizio preliminare di dichiarazione di paternità*, in *Giur. it.*, 1951, I, c. 735 (nota a Corte cost., 12 luglio 1965, n. 170)
- KEBIR, *Nullité de la déclaration de pourvoi: grief résultant d'une difficulté relative à l'exécution*, in *Dalloz actualité*, 11 ottobre 2019 (nota a Cass. civ., ch. 1, 20 settembre 2019, ric. n. 18-20.222)
- LUISO, *La prima pronuncia della Cassazione sul c.d. filtro*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, IV, p. 1131 (nota a Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051)
- MARANDOLA, *Inammissibilità del ricorso per cassazione e declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2000, VI, p. 1534 (nota a Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1999, n. 15)

- MARANDOLA, *Manifesta infondatezza del ricorso per cassazione: la regola c'è*, in *Il Penalista* (web), 30 marzo 2018 (nota a Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2017, n. 9486)
- MARANDOLA, *Sul rapporto tra l'inammissibilità dell'impugnazione e l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*, in *Cass. pen.*, 1995, XII, p. 3296 (nota a Cass. pen., sez. un., 11 novembre 1994, n. 11930)
- MARZADURI, *Prime considerazioni sui rapporti tra iniziativa del pubblico ministero e poteri del giudice nella decisione sulla proroga dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 305 comma 2 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 246 (nota a Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 1994, s.n.)
- MONTALDO, *Note sul c.d. principio di autosufficienza dei motivi in Cassazione*, in *Giust. civ.*, 2006, X, 1, p. 2086 (nota a Cass., sez. II, 2 agosto 2005, n. 16132)
- MURRA, *Requisiti della procura alle liti tra colombi e angeli neri*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 1, p. 381 (nota a Cass., sez. un., 22 novembre 1994, n. 9869)
- ORLANDI, *Se la condanna è per un reato prescritto*, in *Dir. giust.*, 2005, n. 30, p. 58 (nota a Cass. pen., sez. un., 22 marzo 2005, n. 23428)
- PADOVA, *Un ramo ormai secco: il procedimento di ammissibilità all'azione di paternità o maternità naturale*, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, c. 1859 (nota a Cass., sez. I, 3 marzo 1983, n. 1571; Cass., sez. I, 23 aprile 1983, n. 2805; Cass., sez. I, 7 maggio 1983, n. 3112)
- PELLEGRINELLI, *Ancora sul famigerato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, II, p. 590 (nota a Cass., sez. VI-1, 31 gennaio 2014, n. 2174)
- PERAGO, *Brevi considerazioni in tema di omessa integrazione del contraddittorio in cause inscindibili e improcedibilità del ricorso in cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, III, p. 1105 (nota a Cass., sez. III, 23 marzo 2005, n. 6220)
- POLI, *Forma ed oggetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ex art. 348 ter, comma 3°, c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, I, p. 220 (nota a Cass., sez. VI-3, 15 maggio 2014, n. 10722)
- POLI, *Le Sezioni Unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, I, p. 183 (nota a Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931)
- RICCI, *Il quesito di diritto nel ricorso per cassazione: istruzioni per l'uso*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, II, p. 551 (nota a Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658)
- RICCI, *Sull'autosufficienza del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, III, p. 736 (nota a Cass., sez. II, 18 settembre 2009, n. 20236)
- ROMEO, *Tra Scilla e Cariddi il superstite lupo di mare*, in *Dir. pen. cont.*, 16 giugno 2016, p. 5 (nota a Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602)

- RONCO, *Il procedimento sommario di cognizione nel prisma dell'incompetenza, dell'inammissibilità della domanda (e del mutamento del rito)*, in *Giur. it.*, 2012, X, p. 2106 (nota a Cass., sez. VI-2, 11 novembre 2011, n. 23691)
- RONCO, *L'azione di classe alla ribalta: l'egoismo dell'attore*, in *Giur. it.*, 2010, XII, p. 2605 (nota a Trib. Torino, 4 giugno 2010, s.n.)
- RONCO, *L'esame del merito nonostante l'affermata inammissibilità della domanda o dell'impugnazione: atteggiamenti linguistici del Giudice a quo, onere dell'impugnazione e poteri decisori del Giudice ad quem*, in *Giur. it.*, 2008, V, p. 1213 (nota a Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840; Cass., sez. un., 2 aprile 2007, n. 8087; Cass., sez. III, 14 settembre 2007, n. 19228)
- ROTA, *Contratti collettivi in Cassazione, tra nomofilachia e "autosufficienza del ricorso"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, XII, 1, p. 1373 (nota a Cass., sez. un., 8 maggio 2007, n. 10374)
- RUSSO M., *Sommatoria esposizione del fatto: anche quod abundat, secondo la Cassazione, vitiati*, in *Giur. it.*, 2018, III, p. 629 (nota a Cass., sez. III, 31 luglio 2017, n. 18962)
- RUSSO M., *Sull'"esposizione sommatoria dei fatti della causa" nel ricorso per cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, IV, 1, p. 384 (nota a Cass., sez. VI-3, 8 novembre 2012, n. 19357)
- SALVANESCHI, *Una pronuncia di parziale accoglimento della Consulta ed un preteso rapporto esaurito*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, p. 843 (nota a App. Napoli, sez. min., 17 gennaio 1991, s.n.)
- SANTORO, *Ingradualità dell'istituto dell'inammissibilità*, in *Scuola positiva*, 1940, II, p. 49 (nota a Cass. pen., sez. I, 3 gennaio 1938, s.n.)
- SASSANI, *L'opportunità dell'accertamento del rapporto di filiazione (il bistratto interesse del minore infrasedicenne vince la sua battaglia di fronte alla consulta)*, in *Giust. civ.*, 1990, XI, 1, p. 2487 (nota a Corte cost., 20 luglio 1990, n. 341)
- SATTA, *La procura in foglio più o meno separato o allungato*, in *Giust. civ.*, 1961, I, p. 1890 (nota a App. Bologna, 9 marzo 1961, s.n.)
- SATTA, *Sulla pretesa sanzione di inammissibilità nel processo penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1934, p. 59 (nota a Cass. pen., sez. II, 12 luglio 1933, s.n.)
- SPANGHER, *Impugnazione inammissibile e applicabilità dell'art. 129 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, V, p. 565 (nota a Cass. pen., sez. un., 11 novembre 1994, n. 11930)
- TERRUSI, *Il filtro di accesso al giudizio di cassazione: la non soddisfacente risposta delle sezioni unite*, in *Giust. civ.*, 2011, II, 1, p. 403 (nota a Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051)
- TISCINI, *Impugnabilità dell'ordinanza filtro per vizi propri. L'apertura delle Sezioni Unite al ricorso straordinario*, in *Corr. giur.*, 2016, VII-I-IX, p. 1132 (nota a Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914)
- TISCINI, *La relazione nel procedimento camerale in Cassazione e i manifestamente infondati sospetti di incostituzionalità per violazione delle*

- garanzie di terzietà e imparzialità del giudice, in *Riv. dir. proc.*, 2008, IV, p. 1130 (nota a Cass., sez. I, 16 aprile 2007, n. 9094)
- TOMBARI FABBRINI, *Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione e possibili sanatorie per raggiungimento dello scopo*, in *Foro it.*, 1993, I, c. 3021 (nota a Cass., sez. I, 14 luglio 1993, n. 7802 e Cass., sez. I, 25 febbraio 1993, n. 2333)
- TOMMASEO, *Sull'autonomia del giudizio di ammissibilità nel reclamo di stato di figlio naturale*, in *Fam. dir.*, 1997, III, p. 240 (nota a Cass., sez. I, 11 dicembre 1996, n. 11035)
- ZUFFI, *La Corte d'appello di Torino riconosce all'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. esclusiva funzione condannatoria, respingendo i dubbi di costituzionalità avanzati in merito al c.d. "filtro"*, in *Corr. giur.*, 2011, IV, p. 525 (nota a App. Torino, 27 ottobre 2010, s.n.)

Commentari e contributi in commentari

- ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. II, 3^a ed., Napoli, 1957
- BALENA, *Art. 182*, in *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*, a cura di Chizzini, Balena, Caponi e Menchini, Torino, 2009, p. 67
- BESSO, *La nullità degli atti*, in Besso-Lupano, *Atti processuali*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di Chiarloni, Bologna, 2016, p. 686
- BRIGUGLIO, *Art. 360-bis*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di Briguglio e Capponi, vol. III, 1, Padova, 2009, p. 50
- CAPORUSSO, *Art. 366 bis*, in *La riforma del giudizio di cassazione. Commentario al D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV*, a cura di Cipriani, Padova, 2009, p. 203
- CONSOLO, *Artt. 371-bis e 144-bis disp. att.*, in *Commentario alla riforma del processo civile*, a cura di Consolo, Luiso e Sassani, Milano, 1996, p. 439
- DE CRISTOFARO, *Art. 360 bis*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Consolo, vol. II, 4^a ed., Milano, 2010, p. 826
- DE CRISTOFARO, *Art. 385*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Consolo e Luiso, vol. II, 3^a ed., Milano, 2007, p. 2804
- GAMBINERI, *Dell'appello. Art. 339-359*, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di Chiarloni, Bologna, 2018
- IMPAGNATIELLO, *Art. 391 bis*, in *La riforma del giudizio di cassazione. Commentario al D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, capo I e alla L. 18 giugno 2009, n. 69, capo IV*, a cura di Cipriani, Padova, 2009, p. 414
- MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, vol. IV, 3^a ed., Milano, s.d.
- MARZOCCO, *Legge 13 aprile 1988, n. 117, Articolo 5. Ammissibilità della domanda*, in *La responsabilità civile dei magistrati. Commentario*

- alle leggi 13 aprile 1988, n. 117 e 27 febbraio 2015, n. 18, a cura di Auletta, Boccagna e Rascio, Bologna, 2017, p. 245
- PANZAROLA, Artt. 348-bis-436 bis-447 bis, in *Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, a cura di Martino e Panzarola, Torino, 2013, p. 624
- REALI, Art. 360 bis, in *La riforma del c.p.c.*, a cura di Cipriani, Menchini e De Cristofaro, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, IV-V, p. 947
- SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. II, 2, Milano, 1962
- VACCARELLA, Art. 5-Ammissibilità della domanda, in *La responsabilità civile dello Stato giudice (Commentario alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità dei magistrati)*, a cura di Picardi e Vaccarella, Padova, 1990, p. 111
- VITTORIA, Artt. 375-376-308 bis-ter, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di Briguglio e Capponi, vol. III, 1, Padova, 2009, p. 223

Voci enciclopediche

- ANDRIOLI, (voce) *Preclusione*, in *Nuovo dig. it.*, vol. X, Torino, 1939, p. 130
- ATTARDI, (voce) *Preclusione (principio di)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIV, Milano, 1985, p. 893
- BOBBIO, (voce) *Norma giuridica*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XI, Torino, 1965, p. 330
- BOBBIO, (voce) *Sanzione*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XVI, Torino, 1969, p. 530
- CABERLOTTO, (voce) *Cassazione e Corte di cassazione*, in *Dig. it.*, vol. VII, 1, Torino, 1887-1896, p. 32
- CAMPO, (voce) *Inammissibilità e improcedibilità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1989, p. 1
- CERINO CANOVA, (voce) *Inammissibilità e improcedibilità (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1993, p. 1
- COSSU, (voce) *Paternità (dichiarazione giudiziale della)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, vol. XIII, Torino, 1995, p. 283
- DE PRIAMO, (voce) *Inammissibilità (dir. proc. pen.)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, p. 296
- DENTI, (voce) *Invalidità (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, Agg. I, Milano, 1997, p. 709
- DENTI, (voce) *Nullità degli atti processuali civili*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XI, Torino, 1965, p. 467
- GALANTINI, (voce) *Vizi degli atti processuali penali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, p. 341
- GHIARA, (voce) *Inammissibilità (dir. proc. pen.)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, p. 479
- LA CHINA, (voce) *Presupposti processuali*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, vol. XIV, Torino, 1996, p. 300

- LA CHINA, (voce) *Procedibilità (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, p. 794
- LUGO, (voce) *Inammissibilità (dir. proc. civ.)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, p. 483
- MANDRIOLI, (voce) *Presupposti processuali*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIII, Torino, 1968, p. 784
- ORIANI, (voce) *Nullità degli atti processuali (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 1990, p. 1
- PANZAVOLTA, (voce) *Nullità degli atti processuali (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXI, Roma, 2005, p. 1
- PEYRON, (voce) *Invalidità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, p. 613
- POLI, (voce) *Inammissibilità e improcedibilità (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani (diritto online)*, 2016
- REDENTI, (voce) *Atti processuali (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, p. 105
- TRANCHINA, (voce) *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, 1970, p. 699

Altri documenti

- AGOSTINI-MOLFESSIS, *Chantiers de la Justice. Amélioration et simplification de la procédure civile, Rapport*, 2018, in www.justice.gouv.fr
- ASSOCIAZIONE ITALIANA TRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO CIVILE, *Ampliamento del procedimento camerale in Cassazione*, documento indirizzato al Ministro della giustizia in data 3 ottobre 2016, in *Il nuovo procedimento in Cassazione*, a cura di Dalfino, Torino, 2017, Appendice n. 4, p. 119
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, *L'ann della Cassazione sulla riforma del giudizio civile di cassazione*, 30 settembre 2008, in www.associazionenazionalemagistrati.it
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, Sez. Corte di cassazione, *Sulla istituzione della sezione per l'inammissibilità dei ricorsi*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 168
- ASSOCIAZIONE TRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO PENALE, *La carta di Napoli. Per una riforma urgente del giudizio penale di cassazione*, 18 maggio 2012, in www.camerepenali.it
- CANZIO, *La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica*, Decreto n. 136/2016, 14 settembre 2016, in www.cortedicassazione.it
- CARBONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2009*, 29 gennaio 2010, in www.cortedicassazione.it
- CARBONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2008*, 30 gennaio 2009, in www.cortedicassazione.it

- CURZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020*, 29 gennaio 2021, in www.cortedicassazione.it
- COMMISSION CONSTITUTION ET INSTITUTIONS, *La régulation des contentieux devant les Cours suprêmes, Rapport du Club des juristes*, ottobre 2014, in www.leclubdesjuristes.com
- CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, *Ancora sulla crisi della Cassazione*, in *Foro it.*, 1953, IV, c. 122
- CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, *Filtro in Cassazione: il Cnf ne chiede lo stralcio*, 24 marzo 2009, in www.consiglionazionaleforense.it.
- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Parere sulle disposizioni in materia di riforma del codice di procedura civile, contenute nel disegno di legge n. 1441 bis - Camera dei Deputati - concernente disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria*, Delibera del 30 settembre 2008, in www.csm.it
- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Risoluzione sulla bozza Brancaccio-SgROI di provvedimenti urgenti sul giudizio di cassazione*, in *Foro it.*, 1990, V, c. 263
- CORTE DI CASSAZIONE, *Decreto del primo presidente della Corte di cassazione del 9 maggio 2005, Istituzione di una «struttura unificata» per l'esame preliminare dei ricorsi in materia civile e commerciale*, in *Foro it.*, 2005, c. 2323
- CORTE DI CASSAZIONE, *Documento programmatico sulla sesta sezione civile*, 21 aprile 2016, in www.cortedicassazione.it
- CORTE DI CASSAZIONE, Prima Presidenza, *Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario". Linee-guida*, 28 luglio 2017, in www.cortedicassazione.it
- CORTE DI CASSAZIONE, Ufficio del Massimario, *Le Corti Supreme in Europa: le regole per l'accesso*, in *Foro it.*, 2008, V, c. 239
- CORTE DI CASSAZIONE, Ufficio di statistica, *La Cassazione civile - Annuario statistico 2019*, in www.cortedicassazione.it
- CORTE DI CASSAZIONE, Ufficio di statistica, *La Cassazione penale - Annuario statistico 2019*, in www.cortedicassazione.it
- COUNCIL OF EUROPE, *Collected edition of the "Travaux préparatoires" of the European Convention on Human Rights*, vol. I, *Preparatory Commission of the Council of Europe, Committee of Ministers, Consultative Assembly, 11 May-8 September 1949*, Den Haag, 1975
- COUNCIL OF EUROPE, *High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Brighton Declaration*, 20 aprile 2012, in www.edoc.coe.int
- COUNCIL OF EUROPE, *High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Izmir Declaration*, 27 aprile 2011, in www.edoc.coe.int

- COUNCIL OF EUROPE, *High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, Interlaken Declaration*, 19 febbraio 2010, in www.edoc.coe.int
- COUNCIL OF EUROPE, *High Level Conference on the Implementation of the European Convention on Human Rights, our shared responsibility, Brussels Declaration*, 27 marzo 2015, in www.edoc.coe.int
- COUNCIL OF EUROPE, *Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers*, 15 novembre 2006, in www.rm.coe.int
- COUR DE CASSATION, *Remise du rapport sur les méthodes de travail à Mme la première présidente de la Cour de cassation*, 17 luglio 2020, in www.courdecassation.fr
- DRAI, *Discours prononcés à l'audience solennelle de rentrée*, 6 gennaio 1995, in www.courdecassation.fr
- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Analysis of statistics 2019*, gennaio 2020, in www.echr.coe.int
- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Common Mistakes in Filling in the Application Form and How to Avoid Them*, 1° gennaio 2016, in www.echr.coe.int
- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Explanatory Report to Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention*, Strasbourg, 13 maggio 2004, in www.echr.coe.int
- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Launch of new system for single judge decisions with more detailed reasoning*, 1° giugno 2017, in www.hudoc.echr.coe.int
- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Practical Guide on Admissibility Criteria*, 30 aprile 2020, in www.echr.coe.int
- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Practice Directions Rules of Court, Institution of proceeding*, in www.echr.coe.int
- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Report on the implementation of the revised rule on the lodging of new applications*, febbraio 2015, in www.echr.coe.int
- EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *The Interlaken Process and the Court (2014 report)*, 28 gennaio 2015, in www.echr.coe.int
- GAZIER, *La Cour de cassation. Aperçu historique, Discours prononcés à l'audience solennelle de rentrée*, 17 ottobre 1932, in www.courdecassation.fr
- HAZAN, *Intervention au colloque "Le moyen sérieux"*, 25 gennaio 2010, in www.courdecassation.fr
- JEAN (dir.), *Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation*, in www.courdecassation.fr, aprile 2017
- LACABARATS, *Intervention au colloque sur "Le moyen sérieux"*, 25 gennaio 2010, in www.courdecassation.fr
- LOUVEL, *Lettre de mission adressée à Monsieur Jean-Paul Jean, président de chambre, directeur du SDER*, 19 settembre 2014, in www.courdecassation.fr

- MARVULLI, *Relazione sull'attività Giudiziaria nell'anno 2005*, 27 gennaio 2006, in www.cortedicassazione.it
- NALLET (dir.), *Pour une réforme du pourvoi en cassation en matière civile, Rapport*, in *Dalloz actualité*, 30 settembre 2019
- PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE, *Opinion 251 (2004), Draft Protocol No 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention*, 28 aprile 2004, in www.assembly.coe.int
- SALVIA, *Cassazione, scontro sui ricorsi*, in *Corriere della Sera*, 9 ottobre 2003, p. 16
- SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, *Observations devant le groupe de travail sur le pourvoi en cassation*, 21 marzo 2019, in www.syndicat-magistrature.org
- VITTORIA, *Introduzione*, in *La Corte "del precedente". Riflessioni su continuità ed innovazione, per l'applicazione dell'art. 360-bis*, a cura dell'Ufficio del Massimario, gennaio 2010, in www.cortedicassazione.it
- WILDHABER, *Place de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans le paysage constitutionnel européen, Intervention à la Conférence des Cours constitutionnelles européennes, XIIème Congrès*, 14 maggio 2002, in www.confconstco.org
- WILDHABER, *Solemn hearing of the European Court of Human Rights on the occasion of the opening of the judicial year*, Strasbourg, 23 gennaio 2003, in www.echr.coe.int

Giurisprudenza citata

Corte costituzionale (in DeJure)

- Corte cost., 26 novembre 2020, n. 253
- Corte cost., 23 giugno 2020, n. 121
- Corte cost., 30 gennaio 2018, n. 16
- Corte cost., 20 novembre 2017, n. 241
- Corte cost., 12 luglio 2017, n. 164
- Corte cost., 9 luglio 2009, n. 207
- Corte cost., 10 febbraio 2006, n. 50
- Corte cost., 29 gennaio 2005, n. 67
- Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
- Corte cost., 3 luglio 1997, n. 216
- Corte cost., 13 maggio 1993, n. 235
- Corte cost., 24 novembre 1992, n. 471
- Corte cost., 22 ottobre 1990, n. 468
- Corte cost., 20 luglio 1990, n. 341
- Corte cost., 18 gennaio 1989, n. 18
- Corte cost., 14 luglio 1988, n. 814
- Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 621
- Corte cost., 16 ottobre 1986, n. 220
- Corte cost., 12 luglio 1965, n. 70
- Corte cost., 30 giugno 1964, n. 6

Cassazione civile (in DeJure)

- Cass., sez. un., 7 aprile 2020, n. 7737
- Cass., sez. un., 9 marzo 2020, n. 6691
- Cass., sez. un., 9 gennaio 2020, n. 157
- Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469
- Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535
- Cass., sez. un., 19 giugno 2018, n. 16157
- Cass., sez. un., 22 maggio 2018, n. 12564
- Cass., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8980
- Cass., sez. un., 28 aprile 2017, n. 10553
- Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155
- Cass., sez. un., 1 febbraio 2017, n. 2610
- Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14917

Cass., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916
Cass., sez. un., 13 giugno 2016, n. 12084
Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7701
Cass., sez. un., 4 marzo 2016, n. 4248
Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951
Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914
Cass., sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1516
Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100
Cass., sez. un., 22 luglio 2014, n. 16628
Cass., sez. un., 9 giugno 2014, n. 12925
Cass., sez. un., 24 febbraio 2014, n. 4324
Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931
Cass., sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110
Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077
Cass., sez. un., 16 aprile 2012, n. 5941
Cass., sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698
Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144
Cass., sez. un., 19 aprile 2011, n. 8923
Cass., sez. un., 9 settembre 2010, n. 19255
Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 19051
Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826
Cass., sez. un., 17 luglio 2009, n. 16628
Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005
Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 8999
Cass., sez. un., 27 marzo 2009, n. 7433
Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054
Cass., sez. un., 14 aprile 2008, n. 9741
Cass., sez. un., 14 febbraio 2008, n. 3519
Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658
Cass., sez. un., 16 novembre 2007, n. 23736
Cass., sez. un., 16 novembre 2007, n. 23730
Cass., sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20603
Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n. 14385
Cass., sez. un., 26 marzo 2007, n. 7258
Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840
Cass., sez. un., 5 gennaio 2007, n. 36
Cass., sez. un., 12 maggio 2006, n. 11003
Cass., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13602
Cass., sez. un., 24 gennaio 2004, n. 1416
Cass., sez. un., 29 luglio 2003, n. 11632
Cass., sez. un., 2 luglio 2003, n. 10463
Cass., sez. un., 15 aprile 2003, n. 5994
Cass., sez. un., 10 dicembre 2001, n. 15603
Cass., sez. un., 13 luglio 2000, n. 488

Cass., sez. un., 18 maggio 2000, n. 368
Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16
Cass., sez. un., 13 febbraio 1999, n. 59
Cass., sez. un., 24 febbraio 1998, n. 1988
Cass., sez. un., 22 novembre 1994, n. 9869
Cass., sez. un., 20 settembre 1993, n. 9628
Cass., sez. un., 7 febbraio 1992, n. 1368
Cass., sez. un., 5 luglio 1991, n. 7431
Cass., sez. un., 11 febbraio 1991, n. 121
Cass., sez. un., 22 dicembre 1989, n. 726
Cass., sez. un., 30 luglio 1953, n. 2593, in *Foro it.*, 1953, I, c. 1248

Cass., sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29411
Cass., sez. I, 11 novembre 2020, n. 25437
Cass., sez. I, 3 novembre 2020, n. 24432
Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22058
Cass., sez. I, 11 giugno 2020, n. 11263
Cass., sez. I, 11 marzo 2020, n. 6901
Cass., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2976
Cass., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13835
Cass., sez. I, 13 marzo 2019, n. 7204
Cass., sez. I, 6 marzo 2019, n. 6519
Cass., sez. I, 13 febbraio 2019, n. 4240
Cass., sez. I, 9 gennaio 2019, n. 280
Cass., sez. I, 6 dicembre 2018, n. 31671
Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22484
Cass., sez. I, 26 giugno 2018, n. 16861
Cass., sez. I, 24 aprile 2018, n. 10112
Cass., sez. I, 23 marzo 2018, n. 7371
Cass., sez. I, 7 marzo 2018, n. 5478
Cass., sez. I, 10 gennaio 2018, n. 369
Cass., sez. I, 13 settembre 2017, n. 21215
Cass., sez. I, 21 novembre 2016, n. 23631
Cass., sez. I, 5 maggio 2016, n. 8804
Cass., sez. I, 18 marzo 2016, n. 5442
Cass., sez. I, 7 aprile 2015, n. 6907
Cass., sez. I, 6 agosto 2015, n. 16546
Cass., sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1627
Cass., sez. I, 2 luglio 2014, n. 15136
Cass., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21473
Cass., sez. I, 9 maggio 2013, n. 11012
Cass., sez. I, 14 gennaio 2013, n. 714
Cass., sez. I, 8 gennaio 2013, n. 219
Cass., sez. I, 14 giugno 2012, n. 9772

- Cass., sez. I, 21 novembre 2011, n. 24423
Cass., sez. I, 19 aprile 2010, n. 9300
Cass., sez. I, 26 febbraio 2008, n. 5073
Cass., sez. I, 21 febbraio 2008, n. 4435
Cass., sez. I, 18 gennaio 2008, n. 976
Cass., sez. I, 25 settembre 2007, n. 19892
Cass., sez. I, 22 giugno 2007, n. 14682
Cass., sez. I, 7 giugno 2007, n. 13329
Cass., sez. I, 16 aprile 2007, n. 9094
Cass., sez. I, 11 marzo 2006, n. 5383
Cass., sez. I, 28 gennaio 2005, n. 1826
Cass., sez. I, 3 settembre 2003, n. 12822
Cass., sez. I, 2 luglio 2003, n. 10404
Cass., sez. I, 19 giugno 2003, n. 9811
Cass., sez. I, 25 maggio 2002, n. 7674
Cass., sez. I, 30 luglio 1999, n. 8260
Cass., sez. I, 10 gennaio 1998, n. 151
Cass., sez. I, 25 agosto 1997, n. 7946
Cass., sez. I, 21 aprile 1994, n. 3809
Cass., sez. I, 11 febbraio 1994, n. 1389
Cass., sez. I, 22 novembre 1991, n. 12577
Cass., sez. I, 26 febbraio 1990, n. 1438
Cass., sez. I, 16 febbraio 1988, n. 1668
Cass., sez. I, 18 settembre 1986, n. 5656
Cass., sez. I, 30 gennaio 1986, n. 590
Cass., sez. I, 8 settembre 1983, n. 5530, in *Mass. Giur. it.*, 1983, c. 1466
Cass., sez. I, 5 marzo 1982, n. 1379, in *Giust. civ.*, 1983, VIII, 1, p. 2465
Cass., sez. I, 13 giugno 1969, n. 2088, in *Foro it.*, 1969, I, c. 1677
- Cass., sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29629
Cass., sez. II, 24 novembre 2020, n. 26686
Cass., sez. II, 12 ottobre 2020, n. 21989
Cass., sez. II, 9 ottobre 2020, n. 21857
Cass., sez. II, 18 giugno 2020, n. 11802
Cass., sez. II, 16 giugno 2020, n. 11675
Cass., sez. II, 4 settembre 2019, n. 22092
Cass., sez. II, 20 agosto 2019, n. 21514
Cass., sez. II, 9 agosto 2019, n. 21243
Cass., sez. II, 27 maggio 2019, n. 14437
Cass., sez. II, 26 marzo 2019, n. 8404
Cass., sez. II, 18 marzo 2019, n. 7563
Cass., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5742
Cass., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5738
Cass., sez. II, 7 gennaio 2019, n. 121

- Cass., sez. II, 20 giugno 2018, n. 16280
Cass., sez. II, 13 giugno 2018, n. 15502
Cass., sez. II, 7 maggio 2018, n. 10862
Cass., sez. II, 20 aprile 2018, n. 9878
Cass., sez. II, 16 aprile 2018, n. 9284
Cass., sez. II, 15 gennaio 2018, n. 722
Cass., sez. II, 23 giugno 2017, n. 15737
Cass., sez. II, 6 marzo 2017, n. 5533
Cass., sez. II, 20 ottobre 2016, n. 21297
Cass., sez. II, 3 giugno 2016, n. 11490
Cass., sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2846
Cass., sez. II, 2 febbraio 2016, n. 1989
Cass., sez. II, 10 aprile 2015, n. 7266
Cass., sez. II, 4 marzo 2015, n. 4365
Cass., sez. II, 15 ottobre 2014, n. 21858
Cass., sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528
Cass., sez. II, 31 gennaio 2014, n. 2156
Cass., sez. II, 13 gennaio 2014, n. 470
Cass., sez. II, 27 dicembre 2012, n. 23925
Cass., sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185
Cass., sez. II, 21 marzo 2011, n. 6410
Cass., sez. II, 7 febbraio 2011, n. 3030
Cass., sez. II, 2 luglio 2010, n. 15811
Cass., sez. II, 17 giugno 2010, n. 14627
Cass., sez. II, 16 febbraio 2009, n. 3734
Cass., sez. II, 14 aprile 2005, n. 7790
Cass., sez. II, 26 marzo 2002, n. 6078
Cass., sez. II, 4 febbraio 2002, n. 1468
Cass., sez. II, 25 marzo 1999, n. 2838
Cass., sez. II, 29 luglio 1995, n. 8377
Cass., sez. II, 19 giugno 1995, n. 6927
Cass., sez. II, 5 giugno 1993, n. 6322
Cass., sez. II, 22 marzo 1993, n. 3356
Cass., sez. II, 16 maggio 1984, n. 2992, in *Mass. Giur. it.*, 1984, c. 620
Cass., sez. II, 4 luglio 1969, n. 2472, in *Mass. Giur. it.*, 1969, c. 1015
Cass., sez. II, 27 marzo 1940, n. 1683, in *Mass. Giur. it.*, 1940, c. 406
Cass., sez. II, 18 gennaio 1939, n. 178, in *Mass. Giur. it.*, 1939, c. 40
- Cass., sez. III, 23 dicembre 2020, n. 29466
Cass., sez. III, 16 novembre 2020, n. 25868
Cass., sez. III, 21 agosto 2020, n. 17565
Cass., sez. III, 3 marzo 2020, n. 5712
Cass., sez. III, 19 settembre 2019, n. 23334
Cass., sez. III, 25 giugno 2019, n. 16898

Cass., sez. III, 5 marzo 2019, n. 6303
Cass., sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5725
Cass., sez. III, 29 gennaio 2019, n. 2343
Cass., sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1558
Cass., sez. III, 30 agosto 2018, n. 21396
Cass., sez. III, 22 agosto 2018, n. 20890
Cass., sez. III, 12 luglio 2018, n. 18323
Cass., sez. III, 12 luglio 2018, n. 18316
Cass., sez. III, 28 giugno 2018, n. 17044
Cass., sez. III, 28 giugno 2018, n. 17036
Cass., sez. III, 30 aprile 2018, n. 10327
Cass., sez. III, 23 marzo 2018, n. 7244
Cass., sez. III, 13 marzo 2018, n. 6021
Cass., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5665
Cass., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5655
Cass., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5653
Cass., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1255
Cass., sez. III, 21 novembre 2017, n. 27544
Cass., sez. III, 27 settembre 2017, n. 22462
Cass., sez. III, 26 settembre 2017, n. 22341
Cass., sez. III, 3 agosto 2017, n. 19361
Cass., sez. III, 31 luglio 2017, n. 18962
Cass., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16496
Cass., sez. III, 23 giugno 2017, n. 15647
Cass., sez. III, 23 giugno 2017, n. 15644
Cass., sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25484
Cass., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20637
Cass., sez. III, 9 agosto 2016, n. 16655
Cass., sez. III, 15 giugno 2016, n. 12293
Cass., sez. III, 15 giugno 2016, n. 12288
Cass., sez. III, 15 giugno 2016, n. 12279
Cass., sez. III, 11 aprile 2016, n. 6982
Cass., sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20893
Cass., sez. III, 24 aprile 2015, n. 8433
Cass., sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2848
Cass., sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26377
Cass., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3544
Cass., sez. III, 28 settembre 2011, n. 19792
Cass., sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3688
Cass., sez. III, 25 novembre 2010, n. 23961
Cass., sez. III, 12 novembre 2010, n. 22956
Cass., sez. III, 7 settembre 2010, n. 19156
Cass., sez. III, 17 maggio 2010, n. 11959
Cass., sez. III, 23 marzo 2010, n. 6937

- Cass., sez. III, 20 novembre 2009, n. 24548
Cass., sez. III, 3 luglio 2009, n. 15628
Cass., sez. III, 25 novembre 2008, n. 28066
Cass., sez. III, 1° settembre 2008, n. 21955
Cass., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19947
Cass., sez. III, 22 febbraio 2008, n. 4646
Cass., sez. III, 4 febbraio 2008, n. 2652
Cass., sez. III, 24 agosto 2007, n. 17957
Cass., sez. III, 18 luglio 2007, n. 16002
Cass., sez. III, 27 marzo 2007, n. 7410
Cass., sez. III, 19 dicembre 2006, n. 27130
Cass., sez. III, 16 novembre 2006, n. 24387
Cass., sez. III, 26 giugno 2006, n. 14707
Cass., sez. III, 16 novembre 2005, n. 23220
Cass., sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19312
Cass., sez. III, 23 marzo 2005, n. 6220
Cass., sez. III, 4 marzo 2005, n. 4741
Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n. 4984
Cass., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2802
Cass., sez. III, 15 luglio 1995, n. 7693
Cass., sez. III, 2 febbraio 1994, n. 1037
Cass., sez. III, 4 maggio 1988, n. 354
Cass., sez. III, 28 ottobre 1983, n. 781
Cass., sez. III, 23 febbraio 1966, n. 601, in *Mass. Giur. it.*, 1966, c. 258
Cass., sez. III, 18 marzo 1952, n. 720, in *Mass. Giur. it.*, 1952, c. 207
- Cass., sez. lav., 13 ottobre 2020, n. 22068
Cass., sez. lav., 15 gennaio 2020, n. 711
Cass., sez. lav., 25 settembre 2019, n. 23937
Cass., sez. lav., 8 febbraio 2019, n. 3817
Cass., sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 3194
Cass., sez. lav., 16 gennaio 2019, n. 989
Cass., sez. lav., 31 luglio 2018, n. 20322
Cass., sez. lav., 17 maggio 2018, n. 12103
Cass., sez. lav., 8 marzo 2018, n. 5508
Cass., sez. lav., 22 febbraio 2018, n. 4342
Cass., sez. lav., 28 dicembre 2017, n. 31082
Cass., sez. lav., 8 giugno 2016, n. 11738
Cass., sez. lav., 7 ottobre 2015, n. 20072
Cass., sez. lav., 22 dicembre 2014, n. 27235
Cass., sez. lav., 15 novembre 2013, n. 25728
Cass., sez. lav., 29 ottobre 2012, n. 18551
Cass., sez. lav., 28 gennaio 2009, n. 2171
Cass., sez. lav., 7 novembre 2007, n. 23153

Cass., sez. lav., 13 maggio 2003, n. 7355
Cass., sez. lav., 16 marzo 2003, n. 5369
Cass., sez. lav., 15 gennaio 1997, n. 355
Cass., sez. lav., 15 marzo 1996, n. 2160
Cass., sez. lav., 22 ottobre 1993, n. 10501
Cass., sez. lav., 19 dicembre 1985, n. 6491
Cass., sez. lav., 1° luglio 1981, n. 4277, in *Mass. Giur. it.*, 1981, c. 1072

Cass., sez. trib., 22 gennaio 2021, n. 1296
Cass., sez. trib., 6 novembre 2020, n. 24889
Cass., sez. trib., 3 marzo 2020, n. 5816
Cass., sez. trib., 2 ottobre 2019, n. 24528
Cass., sez. trib., 22 febbraio 2019, n. 5319
Cass., sez. trib., 22 febbraio 2019, n. 5313
Cass., sez. trib., 22 febbraio 2019, n. 5298
Cass., sez. trib., 29 gennaio 2019, n. 2404
Cass., sez. trib., 23 gennaio 2019, n. 1781
Cass., sez. trib., 13 novembre 2018, n. 29093
Cass., sez. trib., 4 aprile 2018, n. 8245
Cass., sez. trib., 29 settembre 2017, n. 22880
Cass., sez. trib., 18 novembre 2015, n. 23586
Cass., sez. trib., 11 febbraio 2015, n. 2617
Cass., sez. trib., 12 dicembre 2014, n. 26174
Cass., sez. trib., 11 maggio 2012, n. 7303
Cass., sez. trib., 11 maggio 2010, n. 11423
Cass., sez. trib., 7 aprile 2009, n. 8427
Cass., sez. trib., 29 gennaio 2008, n. 1906

Cass. sez. VI-T, 26 gennaio 2021, n. 1639
Cass., sez. VI-2, 15 dicembre 2020, n. 28463
Cass., sez. VI-3, 5 ottobre 2020, n. 21325
Cass., sez. VI-1, 4 settembre 2020, n. 18512
Cass., sez. VI-L, 29 luglio 2020, n. 16246
Cass., sez. VI-T, 3 luglio 2020, n. 13683
Cass., sez. VI-3, 24 giugno 2020, n. 12394
Cass., sez. VI-1, 22 giugno 2020, n. 12174
Cass., sez. VI-2, 15 giugno 2020, n. 11423
Cass., sez. VI-3, 18 maggio 2020, n. 9046
Cass., sez. VI-3, 15 maggio 2020, n. 8981
Cass., sez. VI-3, 28 febbraio 2020, n. 5474
Cass., sez. VI-T, 21 febbraio 2020, n. 4584
Cass., sez. VI-T, 18 febbraio 2020, n. 3991
Cass., sez. VI-1, 3 dicembre 2019, n. 31546
Cass., sez. VI-2, 21 ottobre 2019, n. 26706

Cass., sez. VI-L, 15 ottobre 2019, n. 26087
Cass., sez. VI-3, 18 luglio 2019, n. 19434
Cass., sez. VI-1, 17 luglio 2019, n. 19247
Cass., sez. VI-T, 22 marzo 2019, n. 8258
Cass., sez. VI-3, 20 marzo 2019, n. 7719
Cass., sez. VI-3, 6 marzo 2019, n. 6445
Cass., sez. VI-2, 16 gennaio 2019, n. 994
Cass., sez. VI-2, 27 novembre 2018, n. 30738
Cass., sez. VI-3, 10 settembre 2018, n. 21943
Cass., sez. VI-T, 2 luglio 2018, n. 17285
Cass., sez. VI-2, 2 marzo 2018, n. 5001
Cass., sez. VI-3, 15 febbraio 2018, n. 3760
Cass., sez. VI-3, 7 febbraio 2018, n. 2894
Cass., sez. VI-T, 30 gennaio 2018, n. 2313
Cass., sez. VI-3, 22 novembre 2017, n. 27758
Cass., sez. VI-1, 7 settembre 2017, n. 20910
Cass., sez. VI-3, 10 agosto 2017, n. 19985
Cass., sez. VI-3, 17 maggio 2017, n. 12440
Cass., sez. VI-3, 13 aprile 2017, n. 9652
Cass., sez. VI-T, 2 marzo 2017, n. 5371
Cass., sez. VI-3, 22 febbraio 2017, n. 4541
Cass., sez. VI-3, 10 gennaio 2017, n. 395
Cass., sez. VI-2, 11 ottobre 2016, n. 20466
Cass., sez. VI-3, 28 settembre 2016, n. 19047
Cass., sez. VI-2, 26 luglio 2016, n. 15513
Cass., sez. VI-2, 24 marzo 2016, n. 5927
Cass., sez. VI-2, 11 marzo 2015, n. 4904
Cass., sez. VI-3, 22 gennaio 2015, n. 1205
Cass., sez. VI-3, 11 dicembre 2014, n. 26097
Cass., sez. VI-3, 15 maggio 2014, n. 10722
Cass., sez. VI-3, 17 aprile 2014, n. 8943
Cass., sez. VI-3, 17 aprile 2014, n. 8942
Cass., sez. VI-3, 17 aprile 2014, n. 8941
Cass., sez. VI-3, 17 aprile 2014, n. 8940
Cass., sez. VI-2, 27 marzo 2014, n. 7273
Cass., sez. VI-3, 23 gennaio 2014, n. 1391
Cass., sez. VI-T, 3 gennaio 2014, n. 48
Cass., sez. VI-3, 25 marzo 2013, n. 7455
Cass., sez. VI-3, 25 marzo 2013, n. 7450
Cass., sez. VI-2, 16 marzo 2012, n. 4220
Cass., sez. VI-3, 18 ottobre 2011, n. 21563
Cass., sez. VI-3, 18 ottobre 2011, n. 21560
Cass., sez. VI-2, 12 agosto 2011, n. 17244
Cass., sez. VI-1, 10 maggio 2011, n. 10187
Cass., sez. VI, 30 luglio 2010, n. 17915

Cassazione penale (in DeJure)

Cass. pen., sez. un., 27 settembre 2018, n. 51515, Romeo Gestioni s.p.a.

Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2016, n. 8825, Galtelli

Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2016, n. 6903, Aiello

Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602, Ricci

Cass. pen., sez. un., 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale

Cass. pen., sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca

Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1999, n. 15, Piepoli

Cass. pen., sez. un., 24 giugno 1998, n. 11493, Verga

Cass. pen., sez. un., 11 novembre 1994, n. 11930, Cresci

Cass. pen., sez. un., 10 gennaio 1976, Delle Donne, in *Giust. pen.*, 1976, III, p. 193

Cass. pen., sez. un., 8 febbraio 1947, Spallazzi, in *Giur. it.*, 1948, II, c. 108

Cass. pen., sez. I, 20 marzo 2020, n. 15869

Cass. pen., sez. I, 9 settembre 2019, n. 48422

Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2018, n. 32989

Cass. pen., sez. I, 8 ottobre 1990, s.n.

Cass. pen., sez. II, 8 maggio 2019, n. 35164

Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2017, n. 9486

Cass. pen., sez. II, 13 gennaio 2017, n. 27971

Cass. pen., sez. III, 8 maggio 2014, n. 39179

Cass. pen., sez. III, 22 settembre 1995, n. 3005

Cass. pen., sez. IV, 26 giugno 2008, n. 37982

Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2013, n. 28011

Cass. pen., sez. V, 6 maggio 2003, n. 23412

Cass. pen., sez. VI, 13 maggio 2016, n. 20685

Cass. pen., sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 13832

Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 8700

Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2012, n. 48451

Cass. pen., sez. VI, 23 marzo 2011, n. 16333

Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2009, n. 22445

Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 2009, n. 20377

Cass. pen., sez. VI, 29 aprile 1999, n. 5489

Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 1998, n. 539

Cass. pen., sez. VII, 17 maggio 2016, n. 28517

Cass. pen., sez. fer., 13 settembre 2007, n. 37368

Cour de Cassation (in Légifrance)

Cass. civ., *ch. 1*, 4 dicembre 2019, ric. n. 18-50067
Cass. civ., *ch. 1*, 16 maggio 2019, ric. n. 19-11515
Cass. civ., *ch. 1*, 11 luglio 2018, ric. n. 17-15542
Cass. civ., *ch. 1*, 1° dicembre 2016, ric. n. 15-60219
Cass. civ., *ch. 1*, 12 febbraio 2014, ric. n. 12-15333
Cass. civ., *ch. 1*, 16 luglio 1991, ric. n. 89-18712, in *Bull. civ.*, 1991, n. 246, p. 161

Cass. civ., *ch. 2*, 20 maggio 2020, ric. n. 19-14317
Cass. civ., *ch. 2*, 27 febbraio 2020, ric. n. 18-26705
Cass. civ., *ch. 2*, 9 gennaio 2020, ric. n. 18-17568
Cass. civ., *ch. 2*, 17 ottobre 2019, ric. n. 18-12574
Cass. civ., *ch. 2*, 6 giugno 2019, ric. n. 17-28839
Cass. civ., *ch. 2*, 27 settembre 2018, ric. n. 17-20.679
Cass. civ., *ch. 2*, 15 febbraio 2018, ric. n. 16-19134
Cass. civ., *ch. 2*, 26 giugno 2008, ric. n. 06-17613

Cass. civ., *ch. 3*, 14 maggio 2020, ric. n. 19-12913
Cass. civ., *ch. 3*, 24 ottobre 2019, ric. n. 18-19571
Cass. civ., *ch. 3*, 5 ottobre 2017, ric. n. 16-21655
Cass. civ., *ch. 3*, 17 dicembre 2015, ric. n. 14-21252
Cass. civ., *ch. 3*, 4 aprile 2013, ric. n. 11-22127
Cass. civ., *ch. 3*, 5 novembre 2008, ric. n. 07-16411

Cass. civ., *ch. comm.*, 23 ottobre 2019, ric. n. 18-19952
Cass. civ., *ch. comm.*, 15 giugno 2011, ric. n. 09-14953

Cass. civ., *ch. soc.*, 12 febbraio 2020, ric. n. 18-21353
Cass. civ., *ch. soc.*, 8 gennaio 2020, ric. n. 18-20814
Cass. civ., *ch. soc.*, 6 novembre 2019, ric. n. 17-25342
Cass. civ., *ch. soc.*, 6 novembre 2019, ric. n. 17-24893

Cass. civ., *ch. req.*, 3 agosto 1915, ric. n. 00-02378

Corte europea dei diritti dell'uomo (in HUDOC)

Corte EDU, Grande camera, 14 settembre 2017, ric. n. 56665/09, Károly Nagy c. Ungheria
Corte EDU, Grande camera, 17 luglio 2014, ric. n. 47848/04, Centre For Legal Resources on Behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania
Corte EDU, Grande camera, 9 luglio 2013, ric. n. 2330/09, Sindicatul "Păstorul Cel Bun" c. Romania
Corte EDU, Grande camera, 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09, Hirsi Jamaa e altri c. Italia

- Corte EDU, Grande camera, 23 marzo 2010, ric. n. 15869/02, Cudak c. Lituania
- Corte EDU, Grande camera, 8 marzo 2006, ric. n. 59532/00, Blečić c. Croazia
- Corte EDU, Grande camera, 10 luglio 2002, ric. n. 39794/98, Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica Ceca
- Corte EDU, Grande camera, 12 dicembre 2001, ric. n. 52207/99, Banković e altri c. Belgio
- Corte EDU, Grande camera, 12 luglio 2001, ric. n. 44759/98, Ferrazzini c. Italia
- Corte EDU, Grande camera, 21 gennaio 1999, ric. n. 30544/96, García Ruiz c. Spagna
- Corte EDU, Plen., 26 maggio 1988, ric. n. 10563/83, Ekbatani c. Svezia
- Corte EDU, Plen., 22 febbraio 1984, ric. n. 8209/78, Sutter c. Svizzera
- Corte EDU, Plen., 8 dicembre 1983, ric. n. 8273/78, Axen c. R.F. Tedesca
- Corte EDU, sez. I, 19 novembre 2020, ric. n. 53221/14, Efstratiou e altri c. Grecia
- Corte EDU, sez. I, 6 febbraio 2020, ric. n. 44221/2014, Felloni c. Italia
- Corte EDU, sez. I, 13 luglio 2017, ric. n. 71891/10, Shuli c. Grecia
- Corte EDU, sez. I, 15 settembre 2016, ric. n. 32610/07, Trevisanato c. Italia
- Corte EDU, sez. I, 13 marzo 2012, ric. n. 45175/04, Shefer c. Russia
- Corte EDU, sez. I, 22 febbraio 2012, ric. n. 48132/07, Andreyev c. Estonia
- Corte EDU, sez. I, 20 settembre 2011, ric. n. 14902/04, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia
- Corte EDU, sez. I, 30 agosto 2011, ric. n. 35365/05, Ladygin c. Russia
- Corte EDU, sez. I, 1° luglio 2010, ric. n. 25551/05, Korolev c. Russia
- Corte EDU, sez. I, 11 dicembre 2008, ric. n. 45267/06, Stephens c. Cipro, Turchia e Nazioni Unite
- Corte EDU, sez. I, 24 aprile 2008, ric. n. 17140/05, Kemp e altri c. Lussemburgo
- Corte EDU, sez. I, 6 aprile 2006, ric. n. 5964/02, Tchernitsine c. Russia
- Corte EDU, sez. I, 16 ottobre 2001, ric. n. 38055/97, Eliazer c. Paesi Bassi
- Corte EDU, sez. II, 18 ottobre 2016, ric. n. 31517/2012, Miessen c. Belgio
- Corte EDU, sez. II, 5 aprile 2016, ric. n. 2469/10, Vedat Dođru c. Turchia
- Corte EDU, sez. II, 23 febbraio 2016, ric. n. 29272/08, Özen e altri c. Turchia
- Corte EDU, sez. II, 21 luglio 2015, ric. n. 46815/09, Reisner c. Turchia

- Corte EDU, sez. II, 16 settembre 2014, ric. n. 49169/09, 54908/09 e 55156/09, Stella e altri c. Italia
- Corte EDU, sez. II, 3 aprile 2012, ric. n. 49639/09, Liga Portuguesa De Futebol Profissional c. Portogallo
- Corte EDU, sez. II, 6 marzo 2012, ric. n. 23563/07, Gagliano Giorgi c. Italia
- Corte EDU, sez. II, 18 ottobre 2011, ric. n. 13175/03, Giusti c. Italia
- Corte EDU, sez. II, 27 aprile 2010, ric. n. 16318/07, Moretti e Benedetti c. Italia
- Corte EDU, sez. II, 13 novembre 2008, ric. n. 23852/04, Koç e Tosun c. Turchia
- Corte EDU, sez. II, 8 luglio 2008, ric. n. 9103/04, Partito Laburista Georgiano c. Georgia
- Corte EDU, sez. II, 2 maggio 2006, ric. n. 5667/02, Kérétchachvili c. Georgia
- Corte EDU, sez. II, 21 marzo 2006, ric. n. 39765/04, Sale c. Francia
- Corte EDU, sez. II, 11 ottobre 2005, ric. n. 334/04, Papon c. Francia
- Corte EDU, sez. II, 5 luglio 2005, ric. n. 55929/00, Loyen e altri c. Francia
- Corte EDU, sez. II, 15 giugno 2004, ric. n. 1814/02, Stepinska c. Francia
- Corte EDU, sez. II, 18 maggio 2004, ric. n. 67208/01, Řehák c. Repubblica
- Corte EDU, sez. II, 30 marzo 2004, ric. n. 46640/99, Jian c. Romania
- Corte EDU, sez. II, 14 maggio 2002, ric. n. 48205/99, 48207/99 e 48209/99, Gentilhomme, Schaff-Benhadji e Zerouki c. Francia
- Corte EDU, sez. III, 3 aprile 2012, ric. n. 23470/05, Nicoleta Gheorghe c. Romania
- Corte EDU, sez. III, 19 luglio 2011, ric. n. 30666/08, Van Velden c. Paesi Bassi
- Corte EDU, sez. III, 21 giugno 2011, ric. n. 24360/04, Giuran c. Romania
- Corte EDU, sez. III, 24 maggio 2011, ric. n. 51838/07, Fedotov c. Moldavia
- Corte EDU, sez. III, 3 ottobre 2010, ric. n. 41340/98, 41342/98 e 41344/98, Refah Partisi (le Parti de Prospérité), Erbakan, Kazan e Tekdal c. Turchia
- Corte EDU, sez. III, 15 settembre 2009, ric. n. 798/05, Miroļubovs e altri c. Lettonia
- Corte EDU, sez. III, 15 settembre 2009, ric. n. 7245/09, Blondje c. Paesi Bassi
- Corte EDU, sez. III, 26 luglio 2007, ric. n. 35787/03, Walchli c. Francia
- Corte EDU, sez. III, 15 maggio 2007, ric. n. 30164/06, Bagheri e Maliki c. Paesi Bassi
- Corte EDU, sez. III, 11 gennaio 2007, ric. n. 16098/05, Di Salvo c. Italia

- Corte EDU, sez. III, 13 gennaio 2005, ric. n. 62023/00, Emesa Sugar N.V. c. Paesi Bassi
- Corte EDU, sez. III, 12 maggio 2000, ric. n. 35394/97, Khan c. Regno Unito
- Corte EDU, sez. III, 14 dicembre 1999, ric. n. 34791/97, Khalfaoui c. Francia
- Corte EDU, sez. III, 9 marzo 1999, ric. n. 38748/97, Immeubles Groupe Kossier c. Francia
- Corte EDU, sez. IV, 15 aprile 2014, ric. n. 14920/05, Djundiks c. Lettonia
- Corte EDU, sez. IV, 10 maggio 2011, ric. n. 37346/05, Finger c. Bulgaria
- Corte EDU, sez. IV, 1° settembre 2009, ric. n. 38308/2005, Wnuk c. Polonia
- Corte EDU, sez. IV, 24 aprile 2008, ric. n. 6638/03, P.M. c. Regno Unito
- Corte EDU, sez. IV, 7 dicembre 2004, ric. n. 71074/01, Mentzen c. Lettonia
- Corte EDU, sez. IV, 5 ottobre 2000, ric. n. 31365/96, Varbanov c. Bulgaria
- Corte EDU, sez. IV, 25 gennaio 2000, ric. n. 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 e 41509/98, Miragall Escolano e altri c. Spagna
- Corte EDU, sez. V, 5 novembre 2015, ric. n. 21444/11, Henrioud c. Francia
- Corte EDU, sez. V, 9 settembre 2014, ric. n. 40139/14 e 41418/14, Malysh e Ivanin c. Ucraina
- Corte EDU, sez. V, 2 febbraio 2010, ric. n. 964/07, Dalea c. Francia
- Corte EDU, sez. V, 3 novembre 2009, ric. n. 10231/07, Hartung c. Francia
- Corte EDU, sez. V, 29 settembre 2009, ric. n. 18324/04, Galev e altri c. Bulgaria
- Corte EDU, sez. V, 10 novembre 2009, ric. n. 21425/06, Otto c. Germania
- Corte EDU, sez. V, 29 settembre 2008, ric. n. 6032/04, Baillard c. Francia
- Corte EDU, sez. V, 25 settembre 2007, ric. n. 42165/02 e 466/03, Hadraová e altri c. Repubblica Ceca
- Corte EDU, sez. V, 3 luglio 2007, ric. n. 25101/05, Poznanski e altri c. Germania
- Corte EDU, 24 novembre 1994, ric. n. 17621/91, Kemmache c. Francia (n. 3)
- Corte EDU, 28 maggio 1985, ric. n. 8225/78, Ashingdane c. Regno Unito

Comm. EDU, sez. I, 16 gennaio 1996, ric. n. 25629/94, H.F. K.-F. c. Germania
Comm. EDU, sez. II, 4 settembre 1996, ric. n. 24325/94, Eyoum-Priso c. Francia

Corte di giustizia dell'Unione europea (in curia.europa.eu)

CGUE, Grande camera, 13 giugno 2006, causa C-173/03, ECLI:EU:C:2006:391, Traghetti del Mediterraneo c. Italia
CGUE, sez. III, 24 novembre 2011, causa C-379/10, ECLI:EU:C:2011:775, Commissione europea c. Italia

Comitato dei diritti umani (in ohchr.org)

HRC, 27 marzo 2013, n. 1945/2010, CCPR/C/107/D/1945/2010

Giustizia amministrativa (in De Jure)

Cons. St., sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190
Cons. St., sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3151

Corti di merito (in DeJure)

App. Reggio Calabria, 28 febbraio 2013, s.n.
App. Roma, 30 gennaio 2013, s.n.
App. Torino, 27 ottobre 2010, s.n., in *Corr. giur.*, 2011, IV, p. 519



LA BUONA STAMPA

Questo volume è stato impresso
nel mese di gennaio dell'anno 2022
per le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli
Stampato in Italia / Printed in Italy
red.nignat ftc.meucci

Per informazioni ed acquisti

Edizioni Scientifiche Italiane - via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli

Tel. 0817645443 - Fax 0817646477

Internet: www.edizioniesi.it

